

Stat
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

IST
512

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE DEL MAGGIO 1897

ISTITVTO CENTRALE
= DI STATISTICA =

N.° DI CAT.....

DIANO.....

SCAFF..... 1231

DALCH.....

N.° D'ORD.....

BIBLIOTECA



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA CUMERIA

S. IV.

1898

N. 90.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA

Sessione del maggio 1897

	Pagina
Composizione della Commissione	XI
Ordine dei lavori.	XIII
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Zanardelli) sui lavori e sulle proposte della Commissione:	
1) Sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osservanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895	XV
2) Sui rapporti dei Capi delle Corti di appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895	XVII
3) Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95	XVIII
4) Sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896	XX
5) Sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sui risultati dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati, in relazione alle nuove norme di competenza sta- bilita col Regio decreto 1° dicembre 1889	XXII
6) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1895	XXIV
7) Sulla delinquenza femminile.	XXVI
8) Sul ricovero per correzione paterna.	XXIX

PARTE I.
VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 5 maggio 1897.

	Pagina
Discorso d'inaugurazione del senatore Costa, Ministro di grazia e giustizia e dei culti	1
Comunicazioni della Presidenza	3
Discussione intorno alle comunicazioni del Comitato	ivi

Seduta del 6 maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione del senatore Boccardo sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95	10
---	----

Seduta del 7 maggio 1897.

Seguito della discussione intorno alla relazione del senatore Boccardo	15
Proposte del senatore Boccardo intorno ai ricorsi in materia elettorale	16
Proposta dell'on. Nocito sullo stesso argomento.	18
Discussione intorno alla relazione del senatore Beltrani-Scalia sul ricovero per correzione paterna.	ivi

Seduta dell'8 maggio 1897.

Seguito della discussione intorno alla relazione del senatore Beltrani-Scalia.	19
--	----

Seduta del 10 maggio 1897.

Seguito della discussione intorno alla relazione del senatore Beltrani-Scalia	33
Proposte del senatore Beltrani-Scalia intorno al ricovero per correzione paterna.	39

Seduta dell'11 maggio 1897.

	Pagina
Discussione intorno alla relazione del senatore Forni sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889	48
Proposte del senatore Forni sullo stesso argomento	52

Seduta del 12 maggio 1897.

Lettura della relazione del cav. Borgomanero sulla tenuta dei registri dello stato civile.	55
Proposte del cav. Borgomanero sullo stesso argomento	ivi
Discussione intorno alla relazione del consigliere Penserini sui fallimenti nel 1896	56
Proposte del consigliere Penserini intorno alla statistica dei fallimenti	58

Seduta del 13 maggio 1897.

Comunicazioni del comm. Tami sulla statistica patrimoniale ecclesiastica	61
Discussione intorno alla relazione dell'on. Lucchini sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893	ivi
Proposta dell'on. Lucchini sullo stesso argomento	70

Seduta del 14 maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1895 e sulle condizioni personali dei condannati negli anni 1890-94	72
--	----

Seduta del 15 maggio 1897.

Discussione intorno alla relazione dell'avv. Bosco sulla delinquenza femminile	75.
--	-----

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Relazioni dei Commissari.

Pagina

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella sessione del maggio 1897 (Relatore Borgomanero)	3-34
I. Riordinamento del servizio della statistica giudiziaria e notarile	3
II. Composizione della Commissione e del Comitato permanente	6
III. Tutela dei minorenni	7
IV. Gratuito patrocinio	12
V. Notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela e sulle cause trattate col gratuito patrocinio.	14
VI. Fallimenti	15
VII. Cause matrimoniali - Patria potestà - Relazioni annuali	16
VIII. Ricorsi elettorali - Statistica elettorale	17
IX. Rinvii nelle cause civili	ivi
X. Relazioni sull'amministrazione della giustizia civile e sul movimento della litigiosità.	18
XI. Statistica dei giudizi arbitrari in materia di usi civici	ivi
XII. Statistica notarile	19
XIII. Giurati	22
XIV. Relazione su alcune istituzioni del nuovo Codice penale	23
XV. Sul servizio delle schede individuali per imputati di delitti, e sulla tenuta dei registri giornalieri durante l'anno 1895.	ivi
XVI. Discorsi inaugurali	31
XVII. Stampati per la statistica giudiziaria	32
XVIII. Funzionari meritevoli di menzione pel servizio statistico	ivi
XIX. Conclusione e proposte.	33
Relazione sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95 (Relatore Boccardo)	35-76
Prospetti statistici	71


Relazione sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896, e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889 (Relatore Forni)	77-99
§ 1. — Giurati	77
§ 2. — Risultati dell'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise in seguito alle nuove norme di competenza istituite col decreto 1° dicembre 1889	85
Prospetto statistico	98
Relazione sui fallimenti nell'anno 1895 (Relatore Penserini)	100-137
Prospetti statistici	130
Relazione sulla tenuta dei registri dello stato civile e sulla osservanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895 (Relatore Borgomanero)	138-182
Allegati	167
Relazione sul movimento della delinquenza nel 1895 e sulle condizioni personali dei condannati negli anni 1890-94 (Relatore Bodio)	183-259
I. Oggetto e metodo della presente statistica	183
II. Movimento della delinquenza nell'anno 1895	186
III. Confronti internazionali	194
IV. Delinquenza dei minorenni	200
V. Condannati divisi per età	204
VI. Condannati divisi secondo lo stato civile	205
VII. Condannati divisi per professione	208
VIII. Reeidivi	215
IX. Esito dei giudizi - Proscioglimenti e condanne	220
Prospetti statistici	227
Relazione sul ricovero per correzione paterna (Relatore Beltrani-Scalia)	260-355
I. Sguardo retrospettivo sulla discussione relativa all'Istituto della correzione paterna	260
II. Questioni da trattare	261
III. Delinquenza dei minorenni, all'estero ed in Italia	262
IV. Provvedimenti per ripararvi	264
V. Statistica penitenziaria comparata (Condannati adulti e minorenni - Ricoverati per correzione paterna)	266

	Pagina
VI. Statistica degli assegnandi, anno 1896: a) Condannati adulti - Condannati minorenni - Minorenni traviati - Minorenni oziosi e vagabondi; b) Precocità e recidività dei minorenni; c) Contingente della classe agricola sui minorenni delinquenti - Traviati - Oziosi e vagabondi; d) Contingente dei figli illegittimi e della classe agricola	270
VII. L'Istituto della correzione paterna ed i Congressi scientifici di Londra (1872), Roma (1885), ecc., ecc.	281
VIII. L'Istituto della correzione paterna secondo le vigenti legislazioni del mondo civile	282
IX. L'Istituto della correzione paterna secondo la legislazione italiana	289
X. Case di correzione paterna in Italia. — Numero - Classificazione - Popolazione media, ecc., ecc. - Assoluta insufficienza di esse di fronte alle ordinanze di ricovero	291
XI. Norme per l'assegnazione dei minorenni alle Case di correzione paterna	293
XII. Andamento delle nostre Case di correzione paterna e giudizi della stampa	295
XIII. Risultati dei nostri Riformatorii (governativi e privati) - Statistica sui liberati nell'anno 1892-93	296
XIV. Per quali minorenni si domandi in Italia il ricovero per correzione paterna	302
XV. Quesiti da risolvere: a) Se l'autorità paterna, nel chiedere il ricovero del figlio, sia senza limite alcuno; b) Se il Magistrato ha diritto di conoscere i motivi che può avere il padre nel domandare il ricovero del figlio per correzione paterna; c) Se lo Stato ha il dovere di provvedere gratuitamente su tutte le domande dei genitori; d) Se il padre può far cessare quando voglia il ricovero del figlio; e) Se, in difetto di Riformatorii, il padre può far mettere il figlio in carcere	307
XVI. Ciò che ha fatto l'Amministrazione delle carceri per il riordinamento dei Riformatorii - Ciò che si propone di fare	311
XVII. Proposte: 1871 - 1896	320
Prospetti statistici	323

Relazione sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896 (Relatore Lucchini)	356-366
--	---------

Allegati.

I. Regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, contenente disposizioni riguardanti il servizio della statistica giudiziaria e notarile	367
II. Circolari concernenti i consigli di famiglia e di tutela:	
1. Circolare 18 agosto 1896, n. 1402, sulla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.	372
2. Circolare 16 novembre 1896, n. 1413, sulla raccolta delle notizie statistiche concernenti il servizio dei Consigli di famiglia e di tutela	376
3. Circolare 6 dicembre 1896, n. 905, sugli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela	377
4. Circolare 17 aprile 1897, n. 1428, sulle notificazioni degli ufficiali dello stato civile ai Pretori in materia di tutela e sulle omologazioni delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela	380
III. Circolare 17 aprile 1897, n. 1429, concernente la vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio	382
IV. Circolare 26 dicembre 1896, n. 919, concernente la raccolta delle notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela e sulle cause trattate col gratuito patrocinio.	384
V. Circolare 15 dicembre 1896, n. 1416, riguardante le notizie periodiche sui fallimenti, sulle rogatorie e l'albo dei falliti. . .	385
VI. Circolare 15 settembre 1896, n. 1406, sulla formazione delle liste dei giurati.	386
VII. Circolare 24 dicembre 1896, n. 1419, concernente la distribuzione e l'uso degli stampati per la statistica giudiziaria . . .	3-8



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—
Sessione maggio 1897.
—

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Beltrani-Scalia Martino, consigliere di Stato, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, direttore generale della statistica;

Borgomanero Luigi, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco Augusto, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica;

* **Costa Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, già avvocato generale erariale, ora Ministro di grazia e giustizia;

De' Negri Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

Forni Eugenio, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Lampertico Fedele, senatore del Regno;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Nocito Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

* L'on. senatore Costa intervenne come Ministro Guardasigilli per aprire la sessione.

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Ostermann Leopoldo, presidente del Tribunale civile e penale di Roma;

Righi Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale;

Tami Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

SECRETARI:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

Satta Giuseppe, vice-segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

ORDINE DEI LAVORI.

- 1° Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO).
 - 2° Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95 (BOCCARDO).
 - 3° Sul ricovero per correzione paterna, sui Riformatorii e sulla delinquenza dei minorenni (BELTRANI-SCALIA).
 - 4° Sulle verifiche ai registri dello stato civile per l'anno 1895 (BORGOMANERO).
 - 5° Relazioni sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895 (PENSERINI).
 - 6° Sulla formazione delle liste dei Giurati per l'anno 1896, e sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (FORNI).
 - 7° Relazione intorno alla statistica giudiziaria penale, al movimento della delinquenza per l'anno 1895 ed ai risultati dello spoglio delle schede individuali per imputati di delitti pel quinquennio 1890-94 (BODIO).
 - 8° Sulla delinquenza femminile (BOSCO).
 - 9° Sull'applicazione dell'indulto concesso col Regio decreto 22 aprile 1893, n. 190 (LUCCHINI).
 - 10° Sulla statistica ecclesiastica (TAMI).
-



Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **ZANARDELLI**) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire a V. E. sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria, nella 1^a sessione dell'anno 1897, e di presentarle il volume che contiene i verbali delle adunanze e le relazioni dei Commissari.

Da esso V. E. avrà compiuta notizia degli argomenti discussi; onde mi limiterò qui a riassumerli brevemente, in modo che l'E. V. possa giudicare dell'opportunità delle deliberazioni prese dalla Commissione.

1. — Sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osservanza dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895.

Il cav. Borgomanero ha riferito sulla tenuta dei registri dello stato civile e sull'osservanza della disposizione sancita dall'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, per la quale si deve fare annotazione in margine ad ogni atto di nascita del matrimonio contratto dalla persona a cui quello si riferisce.

Egli ha dovuto lamentare anche quest'anno gl'inconvenienti già rilevati per l'addietro. Non solo si trovano frequentemente negli atti dello stato civile abrasioni, cancellature, postille non approvate, e scritti male i nomi delle persone intervenute ai singoli atti, ma talvolta manca perfino la firma degli ufficiali di stato civile, dei testimoni e dei dichiaranti.

Parimenti la chiusura dei registri non ha sempre luogo alla fine di ogni anno secondo la prescrizione del Codice civile (art. 360).

Molti sono gli uffici di stato civile che trascurarono di fare le annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita; e forse è da temere che tale inosservanza sia anche più generale di quanto apparisce dalle relazioni amministrative. Occorre su questo servizio un'assidua vigilanza, la quale si è resa tanto più necessaria, in quanto le ispezioni periodiche ordinate dalla legge sono generalmente considerate come una semplice formalità e perciò si eseguono il più delle volte senza la dovuta diligenza.

Il relatore ha conchiuso con la seguente proposta, che fu accettata dalla Commissione:

1° di richiamare l'attenzione di V. E. rispetto ai provvedimenti da prendersi:

a) sul modo con cui procedette il servizio dello stato civile nell'anno 1895 presso alcuni uffici di cui è parola nella relazione;

b) sul fatto che parecchi uffici dello stato civile non curano di adempiere a quanto prescrive l'articolo 360 del Codice civile;

c) circa l'utilità, allo scopo di assicurare la regolare osservanza dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile, di speciali relazioni quadrimestrali da farsi dai Pretori e dai Procuratori del Re ai Procuratori generali: questi alla loro volta, con un rapporto da allegarsi a quello di cui è menzione nell'articolo 131 del R. D. 15 novembre 1865, forniranno particolareggiate informazioni al Ministero sul modo come fu osservato durante l'anno l'obbligo delle annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita, ed indicheranno quei provvedimenti che loro paressero convenienti;

2° di far noti a V. E. i Pretori meritevoli d'encomio per essersi distinti nell'esercizio delle loro funzioni riguardanti lo stato civile, e quelli che si dimostrarono invece negligenti.

2. — Sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1895.

Anche nel 1895 sono cresciuti, come negli anni precedenti, i fallimenti dichiarati, il cui numero nel corso di poco più di un decennio, si è quasi triplicato, essendo salito da 844 nel 1884 a 2351 nel 1895. Il maggior numero si ebbe, in questo ultimo anno, nell'Italia centrale e soprattutto nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.

Le procedure di fallimento sono talora definite con lungo ritardo e su di esse ebbero altre volte a richiamare l'attenzione del Ministero della giustizia. Sono causa di siffatti ritardi la poco operosità dei curatori, ed in particolar modo i giudizi di opposizione che sorgono incidentalmente e alcuni dei quali percorrono tutti i gradi di giurisdizione, come pure le difficoltà che presenta alle volte la liquidazione del fallimento per effetto delle espropriazioni d'immobili e delle conseguenti graduazioni. Ed infine è pure da tener conto della noncuranza dei creditori nei fallimenti di tenue valore.

Rispetto ai curatori alcuni Magistrati hanno per essi parole di lode, ma i più deplorano l'incapacità e la negligenza di molti di essi e riconoscono la necessità di modificare questo istituto coll'affidare l'amministrazione del fallimento ad ufficiali pubblici, quali i notai e i funzionari di cancelleria, oppure col rendere obbligatoria la curatela ed imporre l'obbligo di una cauzione almeno nei fallimenti più importanti.

Molti sono i Capi di collegio che affrettano, coi loro voti, la presentazione del progetto di riforma della legge sul fallimento. Chi vorrebbe abolita la moratoria e sostituito ad essa l'istituto del concordato preventivo, chi invoca per i fallimenti, il cui passivo non supera le 5000 lire, una speciale procedura, che ne renda più semplice ed economica la liquidazione; chi suggerisce di togliere l'obbligo dei libri di commercio per i piccoli negozianti e rivenditori, i quali, anche volendo, non

saprebbero tenerli in modo conveniente; chi infine consiglia di modificare le disposizioni che regolano il concordato col fare intervenire il Pubblico Ministero nell'omologazione di esso.

Come conclusione della sua relazione, il consigliere Pensolini ha proposto che la Commissione:

1° incarichi il Comitato dello studio delle modificazioni da introdurre d'accordo col Ministero del commercio nei moduli della statistica dei fallimenti, al fine di ricavare, mediante i registri nominativi, anche le notizie che ora si raccolgono mediante i registri numerici;

2° esprima il desiderio che i Tribunali rendano conto annualmente delle procedure di fallimento rimaste pendenti da oltre tre anni, mediante stati nominativi che riassumano per ciascuna di esse le operazioni e gli atti e dimostrino le ragioni dei ritardi;

3° esprima il voto che venga affrettata la riforma della legge sul fallimento.

3. — Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95.

Il senatore Boccardo ha esposto i risultati di un'indagine sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa per gli anni 1893-1895.

In generale le Commissioni, alle quali la legge affida la compilazione delle liste elettorali politiche, adempiono con cura il loro mandato.

È notevole però che la maggior parte dei ricorsi per iscrizione nelle liste così politiche come amministrative presentati dal Pubblico Ministero furono respinti. Ciò sembra anormale, nè saprebbe come spiegarsi, a meno di ammettere che il Pubblico Ministero interponga ricorsi ogni qual volta ne sia richiesto dall'Autorità politica, senza curarsi di accertare se siano fondati o no.

Migliore accoglienza trovarono presso i Magistrati i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero per cancellazione dalle liste.

La maggior parte dei Procuratori generali approvano il modo in cui fu applicata la legge dell'11 luglio 1894; ma deplorano la brevità del termine concesso al Pubblico Ministero per ricorrere in appello, soprattutto quando i ricorsi riguardano un gran numero di elettori e molte sono le copie da notificare.

Discordi sono le opinioni dei Procuratori generali intorno ad una questione sorta circa l'applicazione della legge del 1894. Si disputa se questa legge disciplini l'azione diretta spettante al Pubblico Ministero in virtù dell'articolo 539 dell'ordinamento giudiziario, in modo da privare il Procuratore generale della facoltà di ricorrere in Cassazione, quando non fu parte nel giudizio d'appello. Su questo punto è sembrato opportuno al Relatore che fosse richiamata in particolar modo l'attenzione di V. E.

Le conclusioni del senatore Boccardo furono largamente discusse dalla Commissione, la quale finì per approvarle, con alcune modificazioni accettate dallo stesso Relatore. Esse sono le seguenti:

La Commissione, nel prendere atto della relazione sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa nel triennio 1893-95, delibera di pregare l'onorevole Ministro della giustizia a voler prendere quei provvedimenti che credesse convenienti rispetto:

a) all'azione del Pubblico Ministero nelle controversie elettorali ed al modo in cui essa si sviluppò nel triennio 1893-95, in relazione all'esito delle domande presentate per iscrizione o cancellazione di elettori dalle liste;

b) alla questione sollevatasi circa il termine assegnato al Pubblico Ministero per ricorrere in appello o in Cassazione in materia elettorale, tenendo presenti le disposizioni degli articoli 32 della legge elettorale politica e 48 di quella comunale

e provinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, e l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario;

c) alla scarsa applicazione delle pene comminate dalla legge 11 luglio 1894 a carico di coloro, i cui reclami furono riconosciuti temerari;

d) all'utilità che per l'avvenire le relazioni triennali sui ricorsi elettorali da presentarsi alla Commissione siano completate con le notizie sul numero dei ricorsi in Cassazione e sul loro esito;

e) all'opportunità di eccitare i Sindaci all'osservanza degli articoli 35 e 30 della legge elettorale politica, 51 e 46 della legge comunale e provinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894 nella parte riguardante la notificazione delle decisioni della Commissione elettorale provinciale, che deve contenere non solo il dispositivo delle decisioni stesse, ma anche i motivi;

f) alla necessità di invitare i notai ad attenersi alle prescrizioni dell'articolo 8 del regolamento per l'attuazione della legge 11 luglio 1894, col non omettere di dichiarare nelle autenticazioni se la domanda per l'iscrizione sia stata scritta senza copiare e senza aiuto di dettatura.

4. — Sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893, in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896.

Il professore Lucchini, riferendo in una precedente sessione (luglio 1895) sui rapporti dei Procuratori generali intorno all'indulto concesso col Regio decreto del 22 aprile 1893, rilevò l'incerta e deficiente applicazione che ne era stata fatta, e invocò dei provvedimenti atti a rimediare agli inconvenienti osservati.

A tal fine il Ministero della giustizia inviò ai rappresentanti del Pubblico Ministero una circolare in data del 5 maggio 1896, con la quale si ordinava di formare un elenco nomi-

nativo delle persone a cui era stato concesso l'indulto con l'indicazione dell'eventuale decadenza incorsa per aver commesso un nuovo reato nei termini di tempo fissati per la revoca dell'indulto stesso. L'elenco doveva essere formato mediante l'esame delle declaratorie e delle sentenze di condanna emesse dal 22 aprile 1893 in poi, confrontandole col certificato penale di ciascun condannato. In fine la circolare ordinava ai Capi del Pubblico Ministero di provvedere affinché, in base a questa indagine, venisse revocato il condono di pena a coloro che se ne fossero resi immeritevoli e per i quali la revoca non fosse stata pronunciata.

Da un esame dei dati raccolti, il professore Lucchini dovette riconoscere che, se l'applicazione del R. decreto del 1893 fu incerta e confusa per quanto concerne il condono in genere, fu assolutamente manchevole per ciò che riguarda la decadenza prescritta dall'articolo 4, non essendo stato revocato il beneficio dell'indulto alla maggior parte di coloro che erano incorsi in una nuova condanna. Nè le disposizioni della circolare del 5 maggio ottennero l'effetto desiderato, sia relativamente all'esame e allo spoglio delle declaratorie e delle sentenze, sia per ciò che riguarda i provvedimenti da prendersi per rimediare all'indebito godimento dell'indulto.

Ciò è tanto più deplorabile in quanto non solo è fallita la prova che si sperava di fare di questa clausola sospensiva dell'indulto per trarne lume d'esperienza rispetto all'istituto della condanna condizionale, ma non può nemmeno ricavar-sene alcuna norma per disciplinare altri indulti che si volessero concedere in avvenire.

La Commissione, dopo aver discusso i punti principali della relazione dell'onorevole Lucchini, ne ha approvato le conclusioni, che sono del seguente tenore:

“ La Commissione fa presente al Ministro Guardasigilli che i risultamenti delle indagini compiute in osservanza della Circolare 5 maggio 1896, relativamente all'indulto elargito col Regio decreto 22 aprile 1893, non hanno fatto che riconfer-

marnè la scorretta e manchevole applicazione, massime per ciò che concerne la revoca del condono per susseguente condanna, facendo anche sorgere il dubbio che le indagini stesse non siano state compiute con quella cura e diligenza che sarebbero state desiderabili; ritiene ormai superfluo insistere per riparare ad omissioni o errori divenuti irrimediabili; e conseguentemente delibera di abbandonare le ricerche iniziate „.

5. — Sulla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1896 e sui risultati dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati, in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889.

Il Procuratore generale Forni ha riferito sulla formazione delle liste dei giurati nell'anno 1896 e sui risultati dell'amministrazione della giustizia affidata al Magistrato popolare, in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889.

Egli ha dimostrato come il modo in cui sono compilate le liste dei giurati lasci molto a desiderare. Non solo le Giunte non iscrivono tutti i cittadini che avrebbero titoli per esercitare l'ufficio di giurato, ma omettono spesso di inchiudere nelle liste gli elementi migliori. Avviene talora che, nella composizione del Giurì per le cause da decidere innanzi alle Corti d'assise, si trovino comprese persone che subirono condanne portanti esclusione da quell'ufficio, ovvero persone analfabete o che hanno sorpassato il limite d'età stabilito dalla legge.

A rendere più grave il male contribuisce il modo in cui viene composto il Giurì d'udienza. Le dispense sono frequenti, e coloro che le chiedono stanno fra le persone più ragguardevoli per censo, per condizione sociale e per le professioni e gli uffici che esercitano, quelle, in una parola, dalle quali si potrebbe sperare un verdetto più illuminato e conforme a giustizia.

Quanto all'esito dei giudizi innanzi alle Corti d'assise il Relatore ha rilevato come, per effetto delle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto del 1° dicembre 1889, la proporzione dei condannati nel quinquennio 1890-94 sia stata, per la maggior parte delle Corti, inferiore a quella del quinquennio precedente. Ciò però non dipende, a parere del Relatore, da una maggiore indulgenza del Magistrato popolare. Il fatto si spiega, fra l'altro, per la maggiore estensione data dal nuovo Codice penale alla querela di parte, per cui anche per alcuni reati di competenza delle Corti d'assise, vi sono remissioni; dai numerosi decreti di amnistia concessi nell'ultimo quinquennio; dalla diminuzione dei casi in cui ora ha luogo la detenzione preventiva cosicchè, nel periodo istruttorio, si hanno minori garanzie di esattezza e di sicurezza nella raccolta delle prove. Ma soprattutto ha influenza il modo, poco soddisfacente, in cui, come fu detto, si procede alla formazione delle liste dei giurati.

Il Relatore ha concluso proponendo alla Commissione di sottomettere a V. E. i seguenti voti:

1° Richiamare, col concorso del Ministero dell'interno, le Giunte incaricate della formazione e revisione delle liste dei giurati ad una maggiore diligenza nell'osservanza della legge, ed ingiungere che nelle liste comunali si dia notizia del giorno, mese ed anno di nascita dei giurati in luogo della loro età indicata per il numero complessivo d'anni;

2° Raccomandare ai Procuratori del Re la rigorosa applicazione dell'art. 23 della legge 8 giugno 1874;

3° Disporre che, alla fine di ciascuna quindicina, le Corti d'assise trasmettano al Procuratore generale un prospetto indicante i nomi dei giurati dispensati, la condizione sociale di essi, la durata della dispensa ed i motivi per i quali fu accordata. Questi prospetti dovrebbero essere inviati ogni triennio al Ministero, con una relazione sugli inconvenienti rilevati nella composizione del Giurì; e tanto i prospetti, quanto le re-

lazioni dovrebbero essere comunicati alla Commissione per la statistica giudiziaria ;

4^o Tener presente, qualora si abbia da ritoccare la legge sui giurati, così l'uso di schede bianche o illeggibili, che non conferisce alla sincerità di una votazione coscienziosa, come l'opportunità di modificare la composizione delle Giunte distrettuali in modo che l'elemento elettivo vi sia in minoranza, anzichè in maggioranza.

Fu pure approvata la proposta dell'onorevole Penserini, di prescrivere che i Pretori provvedano affinchè le Giunte mandamentali non esorbitino dalle loro funzioni, invadendo quelle delle Giunte distrettuali, e che nel periodo della formazione delle liste, a cura dei Pretori e dei Presidenti dei Tribunali, si raccolgano notizie sui precedenti penali di tutti gl'inscritti.

6. — Sul movimento della delinquenza nell'anno 1895.

Il Direttore generale della statistica ha presentato alla Commissione la statistica giudiziaria penale del 1895 e un volume di complemento alle statistiche dei cinque anni precedenti, colle notizie sulle condizioni personali degl'imputati, ricavate dalle schede individuali.

Esaminando i dati del 1895, egli fece osservare come le condizioni della criminalità non siano mutate gran fatto da quelle dell'anno precedente. Anche nel 1895 continuò a crescere il numero complessivo dei reati, specialmente per effetto delle contravvenzioni e delle infrazioni a leggi speciali. Così pure continuò quella trasformazione della delinquenza che si era già avvertita per l'addietro: diminuiscono i delitti violenti; mentre crescono le frodi, i falsi, i reati contro il commercio, e per l'affievolirsi del rispetto all'autorità costituita, aumentano pure le ribellioni.

Il Relatore ha esaminato, valendosi delle notizie ricavate dallo spoglio delle schede, le condizioni personali degli impu-

tati (sesso, età, stato civile, professione), considerandole non solo nel loro complesso, ma anche in relazione colla delinquenza specifica. Quest'ultima indagine, di molta importanza per la statistica criminale, non si era potuto fare finora, perchè, prima dell'attuazione del metodo della scheda, si conoscevano le condizioni personali dei condannati solo per il numero complessivo di essi, e non in relazione alle singole specie di reati.

La delinquenza dei minorenni è cresciuta alquanto nell'ultimo quinquennio, i minorenni condannati per delitti essendo saliti da 30,000 nel 1890 a 35,000 nel 1894. Questo fatto del resto è comune a quasi tutti gli Stati civili.

Confrontando il numero dei condannati per età colla popolazione dei medesimi gruppi di età, si trova che le più alte proporzioni sono date dalle classi fra i 18 e i 21 anni e fra i 21 e i 25. Queste due classi danno maggiori contingenti ai delitti di violenza, ossia alla resistenza contro la pubblica autorità, agli omicidii, alle lesioni e alle minacce. A misura che si sale nella scala delle età, al di là di 40 anni, si osserva il contrario: aumentano i reati contro la proprietà e si riducono quelli di sangue.

Quanto all'influenza dello stato civile sulla criminalità, la proporzione dei delinquenti celibi, paragonati alla popolazione celibe, è più alta che non quella dei coniugati. La proporzione dei vedovi si accosta a quella dei celibi.

La ricerca dei rapporti fra le varie specie di professioni e la delinquenza presenta difficoltà speciali e di diverso genere: ad ogni modo si possono ricavare alcune conclusioni abbastanza sicure.

Le persone occupate nelle professioni commerciali danno, secondo i risultati dello spoglio delle schede, la massima proporzione di condannati (13 per 1000 abitanti di questa professione), mentre gli occupati nell'agricoltura e nelle industrie danno una proporzione inferiore (9 e 10 per 1000 abitanti rispettivamente). La classe che presenta il minor numero

di condannati (2. 18 su 1000) è quella degli esercenti professioni liberali.

Il numero dei recidivi è cresciuto di poco dal 1890 al 1894 (da 35,900 a 36,600); ma ciò, probabilmente, dipende anche da una maggior diligenza adoperata nel compilare le schede. I recidivi, che erano stati precedentemente condannati una sola volta, formano circa la metà del numero totale; ma non pochi avevano riportato più di sei condanne. La maggior parte dei recidivi si trova fra i condannati per inosservanza di pena, evasione ed altri reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta per lo più di individui posti sotto la sorveglianza della Pubblica Sicurezza, i quali hanno occasione frequente di infrangere gli obblighi prescritti nella carta di permanenza o nel foglio di via. Molti sono anche i recidivi fra i condannati per rapine, estorsioni e ricatti, reati commessi quasi sempre da delinquenti abituali e pericolosi.

Infine il Relatore ha discusso dell'esito dei giudizi ed ha mostrato come il numero dei prosciolti sia andato crescendo, a causa soprattutto dalle frequenti remissioni di querela, che, nell'ultimo quinquennio, si sono quasi raddoppiate. La proporzione dei condannati è su per giù uguale a quella dei prosciolti (circa il 50 per 100, così per gli uni, come per gli altri). Ma nell'Italia settentrionale e in quasi tutta la centrale, eccettuata la Toscana, il numero dei condannati supera la metà, mentre nell'Italia meridionale (tranne la Campania e la Basilicata) e nelle isole è inferiore.

7. — Sulla delinquenza femminile.

L'avv. Bosco ha presentato una relazione sulla delinquenza femminile, studiandola ne'suoi vari aspetti, non solo per l'Italia, ma anche per parecchi altri Stati d'Europa.

Il rapporto delle donne condannate per delitti d'ogni specie (escluse le contravvenzioni) non ha subito presso di noi negli ultimi anni che lievi oscillazioni, mantenendosi a circa il 17

per cento. Ciò è naturale, essendo difficile che in un breve periodo di tempo mutino profondamente quelle cause sociali che, insieme con quelle fisiologiche e psicologiche del sesso, determinano la tendenza della donna al delitto.

Il Relatore è quindi passato ad esaminare la delinquenza della donna nei vari paesi, esponendo via via le difficoltà che si oppongono a simili confronti e che danno ad essi un valore soltanto relativo. Dovunque la criminalità femminile rimane al disotto di quella maschile; ma la delinquenza della donna rimane molto più facilmente sconosciuta di quella dell'uomo per varie ragioni e specialmente per l'indole di molti delitti femminili che sono fra quelli per cui riesce meno facile raccogliere indizi.

La tendenza al delitto, secondo le età, non segue la medesima curva per i due sessi. Mentre per la delinquenza maschile la curva tosto varcata l'adolescenza si alza con un subito slancio e tocca il suo massimo punto verso il 25° anno, quella della delinquenza femminile procede da principio più lenta; si eleva anch'essa negli anni giovanili, ma non raggiunge il culmine che verso il mezzo della vita, sui 35 anni; ed anche dopo si abbassa men rapida che la curva dell'uomo. Pur nelle età più avanzate, dai 40 ai 50 anni e dai 50 ai 60, seguitano ad essere, relativamente s'intende, più numerose le donne. Ciò dipende, secondo il parere del Relatore, più che da motivi attinenti alla fisiologia ed alla psicologia femminile, da cause di indole sociale fra cui la prostituzione, che per la donna è un sostitutivo del delitto e che naturalmente si esercita più nell'età giovanile che in quella avanzata.

Anche rispetto all'influenza dello stato civile sulla criminalità vi sono differenze fra i due sessi. Mentre fra gli uomini sono più numerosi i celibi (55 per cento), fra le donne danno invece la maggior proporzione le coniugate (55 per cento). Sembra che il matrimonio non eserciti, rispetto alla donna, un influsso uguale a quello che ha sull'uomo nel rimuovere le cause del delitto.

La professione ha nella vita della donna un'importanza limitata. Tuttavia nelle società moderne, come nota il Relatore, a causa dell'abolizione degli antichi vincoli corporativi, della rapidità delle comunicazioni, della mescolanza delle classi, del diffondersi di un costume comune che irraggia dai grandi centri urbani e conquista i villaggi e le campagne, l'impronta professionale si va in parte perdendo rispetto al sesso maschile, e l'influenza del genere di occupazione sulla vita, e quindi anche sul delitto, diminuisce: per le donne, invece, coll'aumentare di quelle che attendono a qualche industria o mestiere, coll'aprirsi di nuovi uffici alla attività femminile, l'importanza della professione va aumentando.

Le donne occupate nel commercio danno una proporzione di condannate molto superiore a quella delle altre classi (250 condannate su 10,000 donne). Piccola è la differenza fra il numero di condannate esercenti industrie e quello delle occupate nell'agricoltura (28 e 30 rispettivamente su 10,000 donne).

Quanto ai reati prevalenti nelle diverse classi professionali, le donne occupate nei commerci sono spesso condannate per truffe e frodi, ingiurie e lesioni. Le contadine danno in confronto delle operaie e delle addette ad industrie od a mestieri un maggior numero di condannate per furto.

Anche per la recidiva la donna rimane al disotto del sesso maschile. Mentre fra gli uomini condannati più d'un quarto (27 su cento) erano già stati condannati, fra le donne solo poco più di un decimo (13 su cento) erano state precedentemente colpite dalla giustizia. Minima è la recidiva nel delitto tipico della donna; l'infanticidio per cagione d'onore (4 recidive su 100 condannate) ha il massimo numero di condannate precedentemente (23 su 100). I reati cui anche la donna è portata a ripetere più spesso sono quelli di cupidigia; delle condannate per furto 20 su 100 erano state altre volte innanzi ai tribunali. Il lenocinio e la corruzione di minorenni presentano la più alta proporzione di recidive (23 per 100).

Da ultimo il Bosco ha considerato la distribuzione geografica della delinquenza femminile nelle varie regioni così d'Italia come di altri Stati d'Europa, dimostrando come non sia sempre facile assegnare cause generali alle differenze che si contano nel numero di donne delinquenti da provincia a provincia, dall'una all'altra divisione territoriale: le condizioni dei vari luoghi si combinano con molteplici motivi d'ordine economico e sociale, in guisa da non potersi sempre determinare l'influenza di ciascuno.

8. — Sul ricovero per correzione paterna.

Il senatore Beltrani-Scalia ha presentato una estesa relazione sul ricovero per correzione paterna, della quale son costretto ad indicare a V. E. solo i punti principali.

Egli ha incominciato dall'esaminare la delinquenza dei minorenni traendone la conclusione che essa in Italia, come anche altrove, va aumentando, per effetto principalmente del corrompersi delle classi più elevate della società. La rilasciata disciplina nell'educazione, il difetto di ideali che servano di contropinta agli impulsi; il fermento di dottrine assurde e malsane, l'eredità di non buone abitudini o di condizioni patologiche, il bisogno e la miseria; il poco preveggenze egoismo nelle classi abbienti: tutto concorre, secondo il Relatore, a spingere molti giovani nella via del delitto.

Il senatore Beltrani-Scalia è passato quindi a trattare più particolarmente dell'istituto della correzione paterna. Dopo aver accennato alle deliberazioni prese dai vari congressi nazionali ed internazionali, ed allo stato attuale delle diverse legislazioni su questo argomento, ha esposto il modo in cui sono applicate presso di noi le disposizioni di legge che regolano l'istituto della correzione paterna e quali sono i risultati ottenuti dai Riformatorii.

Riguardo al primo punto vi è un aumento costante del numero delle ordinanze dei Presidenti dei Tribunali: esse si

sono triplicate nello spazio di venticinque anni. L'esperienza ha dimostrato che spesso i genitori chiedono il ricovero dei propri figli in un istituto di correzione, non tanto per i travimenti di essi e per l'impossibilità di frenarli (il che costituisce la condizione voluta dalla legge per ricorrere a questo grave rimedio), quanto per sottrarsi al dovere del mantenimento e dell'educazione. Ciò è doloroso, perchè dimostra quanto siano allentati i vincoli della famiglia e scemato il sentimento della responsabilità de' genitori; ciò travisa altresì la natura dell'istituto del ricovero per correzione paterna e lo riduce spesso ad un mero provvedimento di beneficenza. Per mettere un riparo a questi abusi, è opportuno che i Presidenti dei Tribunali si assicurino, prima di accogliere le domande di ricovero, che i motivi addotti esistano veramente, e che da parte dei genitori non fu trascurato nessuno dei mezzi atti a ricondurre i figli sulla retta via.

Quanto ai Riformatorii, il Relatore ha assicurato che il loro andamento procede in maniera confortante, e che, se sussistono tuttora dei difetti, questi vanno scomparendo ogni giorno. Si sono separate quattro categorie di minorenni: condannati per reati comuni, condannati per i quali fu ammessa la mancanza di discernimento, ricoverati per correzione paterna, oziosi e vagabondi; ed altre classificazioni si faranno, affinchè non abbiano da trovarsi a contatto giovanetti di moralità, indole e tendenze diverse, nè i più tristi possano esercitare la loro cattiva influenza sui migliori. Si è scelto per i Riformatorii un personale adatto, preponendo alla direzione di essi persone che mostrino particolare attitudine e togliendo persino agli agenti di custodia il carattere e la divisa di guardie carcerarie. Si è del pari provveduto per dar lavoro ai giovanetti dei Riformatorii (lavoro del resto più utile ai ricoverati che all'erario dello Stato); si sono istituite scuole per la loro istruzione intellettuale e per addestrarli a qualche mestiere, aprendo così ad essi varie vie di collocamento; si è infine cercato di dare maggiore impulso alle società di patro-

nato, che si propongono di compiere e continuare l'opera dei Riformatorii.

Il Relatore ha terminato invocando una legge che si occupi dei minorenni abbandonati e maltrattati e di quelli colpevoli, e metta in grado l'Autorità di studiarne i bisogni e prevenirne i pericoli.

Frattanto egli ha proposto e la Commissione ha deliberato :

1° di rivolgere preghiera a V. E. affinchè disponga che i signori Presidenti dei Tribunali civili:

a) esigano dai genitori che chiedono il ricovero per correzione paterna di un minorenni la esplicita dichiarazione dei motivi che li consigliano a domandarlo, e su questi motivi assumano notizie dirette, sentendo, ove occorra, anche il minorenni che si vuole far ricoverare, e ciò allo scopo di assicurarsi che le ragioni addotte esistano veramente, in conformità all'articolo 222 del Codice civile;

b) attingano informazioni sulla condotta morale e sulle condizioni economiche delle famiglie alle quali appartengono i minorenni, affinchè l'Amministrazione possa obbligare i genitori nei modi di legge a corrispondere una retta proporzionale alle loro risorse;

c) inviino al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri) copia di tutte le ordinanze pronunciate per correzione paterna, unendo ad esse le loro osservazioni, affinchè la Direzione delle carceri sia in grado di assegnare il minorenni al Riformatorio che meglio si conviene e dare al Direttore di esso le necessarie istruzioni;

d) trasmettano parimenti alla Direzione delle carceri tutte le revoche colle quali si annullano ordinanze precedenti, o si autorizza la liberazione di un minorenni ricoverato;

2° di pregare V. E. di prescrivere una ricerca statistica, mediante una scheda o altro modulo, intorno alle domande ed alle autorizzazioni per correzione paterna, con indicazione delle condizioni e qualità personali e famigliari del minorenni;

3° di pregare V. E. affinchè, d'accordo col Ministro dell'interno, provveda a che i minorenni da fare ricoverare per correzione paterna non siano detenuti nelle carceri giudiziarie;

4° di invitare il Comitato ad esaminare se convenga introdurre nelle statistiche giudiziarie la distinzione delle persone dalle quali vien chiesta l'ordinanza di ricovero, avvertendo che anche la Direzione generale delle carceri metterà in evidenza questa notizia;

5° di prendere atto delle cose esposte dal Direttore generale delle carceri ed invitarlo a riferire ogni anno alla Commissione sull'andamento dell'istituto della correzione paterna.

Fu pure approvata una proposta presentata, a nome del Comitato permanente, dal cav. Borgomanero, diretta ad accertare se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto prescrive l'articolo 495, cap. 1°, del regolamento 1° febbraio 1891, in ordine alla costituzione della tutela pei minorenni dimessi dai Riformatorii.

Tali sono, signor Ministro, le deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione di maggio 1897, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione dell'E. V.

Gradisca l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Roma, 10 dicembre 1897.

Il Presidente della Commissione

A. MESSEDAGLIA.

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 5 maggio 1897.

Presidenza di S. E. il Ministro guardasigilli senatore COSTA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e i segretari Aschieri e Satta.

L'onorevole senatore Lampertico si è scusato di non potere intervenire alle sedute della presente Sessione.

La seduta è aperta alle ore 10 ant.

PRESIDENTE. È lieto di salutare la Commissione recentemente rinnovata. Benchè il numero dei componenti sia ora più ristretto di quello di prima, egli non teme che i lavori e gli studi di essa abbiano da risentirne danno. Non è col numero che si vincono le battaglie, ma colla buona disposizione delle forze, colla tenacia del volere, colla fede nell'idea per cui si combatte. Ed egli sa che i vecchi e i nuovi colleghi hanno in grado eminente queste virtù.

È lieto di inaugurare i lavori della Commissione con la coscienza di avere adempiuto alle promesse fatte nello aprire la precedente sessione.

Ha fornito all'Ufficio di statistica quei mezzi sia pecuniari, sia di personale dei quali egli poteva disporre, e la Commissione vedrà come siano stati bene adoperati, giacchè l'Ufficio di statistica fu posto in grado di presentare i volumi della statistica giudiziaria civile e penale per l'anno 1895 e le bozze di stampa delle tavole del volume delle schede individuali per gli anni 1890-1894.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute sono varii e importanti e meritano tutta l'attenzione della Commissione.

Quello sui *ricorsi in materia elettorale* ha una importanza anche di attualità. In un momento in cui tanto si discute per ren-

dere, il più che sia possibile, sincera la rappresentanza nazionale, vengono in buon punto gli studi della Commissione ad apprestare elementi di fatto alla discussione, soprattutto rispetto al numero e all'esito dei reclami in siffatta materia.

L'istituto del *ricovero per correzione paterna* merita le cure più affettuose. È stato incaricato di trattarne il senatore Beltrani-Scalia e non poteva essere scelta persona più competente e più degna.

La delinquenza si estende particolarmente fra i minorenni e questo fatto desta ovunque serie apprensioni, perchè è sintomo della affievolita moralità delle famiglie e della società. Questa parte della delinquenza è pur causa di preoccupazioni gravissime per il nostro paese. Egli si augura che gli studi della Commissione servano di impulso a riforme atte ad arrestare il corso ascendente della criminalità dei minorenni.

Sui *fallimenti* riferirà, coll'usata diligenza e competenza, il consigliere Penserini.

Vorrebbe avere la fortuna, nel tempo in cui resterà al Governo, di presentare un progetto di riordinamento di questa materia. È allo studio un disegno di legge sul concordato che egli si studierà di rendere quanto più sia possibile semplice, al fine di poterlo condurre presto in porto.

La formazione delle *liste dei giurati* è un altro argomento importante.

Contro il giuri si appuntano gli strali della stampa quotidiana, la quale prende occasione da verdetti che impressionano la pubblica opinione. È convinto che vi sia della esagerazione in ciò che riportano le gazzette; ma, d'altra parte, deve riconoscere che questa istituzione, che in tempi difficili rese segnalati servigi, non presenta più la sicurezza di un tempo. Studiare le vere condizioni di questa istituzione è rendersi benemeriti del proprio paese, perchè la giustizia è il più sicuro fondamento della libertà.

Un argomento, sotto un certo aspetto, geniale è quello che riguarda la *delinquenza femminile*. Esso ha una particolare importanza nei rapporti colla delinquenza dei minorenni poichè la donna è la prima educatrice della famiglia, e, come da essa irradia il bene, così spesso anche il male proviene da essa. Studiare come si svolge questa delinquenza, quale ne sia la intensità e in quale

rapporto stia colla delinquenza generale è ricerca, senza dubbio, di molto interesse.

Infine trova posta all'ordine del giorno dei lavori della Commissione un'inchiesta sull'applicazione dell'indulto 22 aprile 1893. Attende con ansietà di vedere i risultati di tale inchiesta per trarne norma per l'avvenire, non tanto per ciò che concerne la concessione delle amnistie (alle quali non è molto favorevole, poichè crede che se ne debba fare uso soltanto o per un grande concetto politico o per alte ragioni di giustizia), quanto circa il modo in cui applicarle.

Prenderà in esame i risultati degli studi della Commissione su tutti questi argomenti, con grande attenzione, pur rimpian- gendo intanto di non potere prendere parte alle discussioni dal suo posto di semplice commissario al quale, deposta la veste di Mi- nistro, spera di ritornare.

MESSEDAGLIA. A nome dei colleghi ringrazia il Ministro delle cortesi parole rivolte alla Commissione nell'inaugurarne i lavori, e lo assicura che essa farà del suo meglio per assecondare l'impulso che le è stato dato dal senatore Costa, prima dal suo posto di com- missario, ora da quello ben più elevato di Ministro.

Essa si porrà all'opera con alacrità e con zelo, confortata dalle parole dell'antico collega, oggi ben amato superiore.

(S. E. il Ministro abbandona l'aula e la presidenza è assunta dal senatore Messedaglia).

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

PRESIDENTE. Prima di dare principio ai lavori invita il cavaliere Borgomanero a dar lettura del decreto 16 dicembre 1896 di ricosti- tuzione della Commissione.

BORGOMANERO. Legge il citato decreto (1).

PRESIDENTE. Prega il cavaliere Borgomanero di riferire a nome del Comitato su quanto questo ha fatto dall'ultima riunione ad oggi circa gli argomenti che la Commissione aveva sottoposti al suo

(1) Vedi *Allegati*.

studio e in ordine alle deliberazioni alle quali doveva dare esecuzione.

BORGOMANERO. Legge le comunicazioni del Comitato (1).

PRESIDENTE. Legge le proposte di deliberazione del Comitato, che sono del seguente tenore:

« La Commissione,

« Nel prendere atto delle comunicazioni del Comitato permanente, delibera:

« I. — Di chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della giustizia per i provvedimenti che crederà di adottare o provocare:

« a) sulla opportunità, previo accordo colla Direzione generale delle carceri, di disporre accurate indagini al fine di accertare se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto prescrive l'articolo 495, capoverso 1°, del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, in ordine alla costituzione della tutela per minorenni dimessi dai Riformatorii;

« b) sui ritardi che si lamentano nella restituzione al primo giudice degli atti processuali da parte delle cancellerie delle Corti di cassazione e di appello;

« II. — Di esprimere il desiderio all'onorevole Ministro della giustizia che voglia provvedere siano raccolte e pubblicate nel volume analitico della statistica giudiziaria civile anche i dati relativi al lavoro in materia di usi civili delle giunte d'arbitri. »

« III. — a) Di rinunciare alla proposta deliberata nella seduta del 18 giugno 1896 di prescrivere relazioni annuali sull'andamento delle cause matrimoniali;

« b) di rinunciare alla proposta deliberata sin dal 9 giugno 1893 di prescrivere annuali relazioni sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio in materia penale. »

LUCCHINI. Ha chiesto la parola per una pregiudiziale.

Se ben ricorda, crede che sia la prima volta che il Comitato dando relazione dell'opera sua durante il tempo in cui non siede la Commissione, concluda col proporre a questa delle deliberazioni da

(1) V. questa relazione a pag. 1 della Parte 2ª del presente volume.

votarsi anche su temi che devono essere trattati nella presente sessione e per i quali sono designati appositi relatori.

Ha fermato la sua attenzione particolarmente la prima delle deliberazioni proposte perchè essa riguarda un tema sul quale è già pronta una relazione, quella del collega Beltrani.

Desidera di avere spiegazioni in proposito per evitare che la Commissione voti su punti rispetto ai quali non è sufficientemente illuminata e che potrebbero anche essere in opposizione colle conclusioni del relatore.

BORGOMANERO. Spiega al professore Lucchini che la deliberazione di cui al N. 1 delle sue conclusioni riguarda un provvedimento da prendersi in via esecutiva. Il Comitato ha osservato che una notizia importante sulle costituzioni dei Consigli di tutela non è segnata esattamente nella colonna appositamente indicata del modulo, e con la proposta deliberazione si invita a provvedere perchè la notizia sia d'ora innanzi raccolta con esattezza.

LUCCHINI. Le spiegazioni del Borgomanero dimostrano l'opportunità della sua osservazione essendo così stato chiarito un punto dapprima dubbioso.

DE' NEGRI. Osserva che mentre si dà facoltà ai relatori di presentare conclusioni da sottoporsi al voto della Commissione, a più forte ragione questa facoltà deve essere riconosciuta al Comitato il quale è composto di parecchi commissari ed ha quindi l'autorità, che deriva anche dal numero, per proporre quei provvedimenti che, in via esecutiva, ritenga utile di far approvare.

Le parole dell'amico Lucchini gli avevano fatta l'impressione che questa facoltà potesse essere per lo meno discussa, ed egli non ha voluto lasciarle passare senza esprimere il suo avviso, desiderando anzi che questo punto sia autorevolmente chiarito, ove ne sia il caso, anche da un voto della Commissione.

LUCCHINI. Ripete che la sua osservazione riguardava esclusivamente il caso di proposte fatte dal Comitato su materie che sono oggetto di speciali relazioni, non ancora lette alla Commissione.

PENSERINI. Dal modo con cui si è svolta la discussione era parso anche a lui che si mettesse in dubbio la facoltà del Comitato

di presentare proposte. Le ultime spiegazioni date dal collega Lucchini tolgono assolutamente questo dubbio e la questione che prima era di forma si muta in una questione di ordine. Ora anche egli conviene col prof. Lucchini che la proposta n. 1, lett. a), del Comitato, la quale ha riferimento a un tema sul quale è già pronta una relazione, si debba rimandare a quando si delibererà su questa. Anche sulla proposta di deliberazione n. 1, lettera b), deve fare una osservazione di metodo. Non occorre che il Comitato quante volte rileva, nel dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione, che vi è qualche irregolarità nel funzionamento del servizio statistico o nella stessa amministrazione della giustizia, che esso presenti alla Commissione i provvedimenti che intende adottare per togliere le irregolarità e far procedere regolarmente i servizi. Basta che li presenti al Ministro avendo autorità e veste per far ciò, senza che debba ricorrere alla Commissione.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta Penserini di rimandare la votazione della proposta contenuta al n. 1, lettera a), a quando si delibererà sulla relazione Beltrami-Scalia e di sopprimere quella contenuta al n. 1, lettera b).

È approvata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta II.

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la III proposta.

È messa ai voti.

Si approva il comma lettera a).

LUCCHINI. Il Comitato gli ha fatto l'onore di prendere in considerazione le idee che espone nella passata riunione sul gratuito patrocinio in materia penale. Ma le conclusioni alle quali è giunto sono negative. Si accenna a *difficoltà*, a *deficienza di dati numerici* e ad altre parole vaghe, e il Comitato proporrebbe di abbandonare l'inchiesta.

Non per opporsi al voto del Comitato, ma per non lasciare cadere così un argomento che ha tanta importanza, nel dubbio che il Comitato non ne abbia considerati tutti gli aspetti e rilevati tutti i dati che si potrebbero ricercare statisticamente, ne enumera alcuni.

Si potrebbe domandare :

1° Quante sono le *difese d'ufficio* e quante quelle a *libera scelta* ;

2° Quale l'esito delle cause trattate nell'un modo e nell'altro ;

3° Come funzioni il così detto *turno di ruolo* degli avvocati ;

4° Come e quando sia ammesso il gratuito patrocinio della parte civile nelle cause penali ;

5° Quanti ricorsi siano dichiarati inammissibili per mancanza di motivazione, non essendosi più curato il difensore d'ufficio di presentare i motivi dopo il gravame.

Queste ricerche si possono fare tutte statisticamente e non presentano serie difficoltà e perciò egli pregherebbe la Commissione di soprassedere su questa deliberazione.

PENSERINI. È d'accordo col prof. Lucchini che questo punto merita un più ampio studio, essendovi effettivamente delle ricerche, sul gratuito patrocinio in materia penale, che sono essenzialmente statistiche e che non presentano serie difficoltà di effettuazione. Egli quindi pregherebbe lo stesso collega Lucchini di volere occuparsi insieme al Comitato di questo argomento e di preparare il modulo con cui raccogliere quelle maggiori notizie che si potrà.

Forni. Ha inteso con compiacimento che il prof. Lucchini vorrebbe estendere l'inchiesta anche a rilevare i casi in cui dinanzi alle Corti si conclude per la inammissibilità dei ricorsi, non essendo stati presentati i motivi dopo l'atto di gravame.

È certo che questo fatto deriva il più delle volte da incuria del difensore officioso ed è opera umanitaria svelare questa mancanza ai doveri professionali. Ma l'abbandono del giudizio d'appello non avviene sempre per colpa dell'avvocato, sovente è la parte stessa che si oppone al proseguimento del giudizio, certa dell'esito sfavorevole. Molte volte il ricorso si presenta semplicemente perchè si sa che col proporre il gravame non si rischia nulla e vi è tutto da guadagnare, se non altro per la sospensione della esecuzione della sentenza. La ricerca dovrebbe quindi essere diretta anche a rilevare questi casi e gioverebbe che con particolareggiate istruzioni s'indicasse il modo come eseguirla.

Righi. Concorda pienamente con quanto hanno detto i colleghi su questo tema. Egli quindi si limita a poche parole anche perchè è

convinto oramai che esso verrà trattato a fondo nella prossima riunione ed allora potrà esporre più largamente le sue idee. Ora però desidera esprimere il suo pensiero circa il fatto della mancata presentazione dei motivi per parte dell'avvocato difensore officioso, dopo che ha presentato il gravame.

Egli crede che questo fatto implichi una grave responsabilità per parte del difensore il quale o tradisce il mandato che la società gli affida nell'interesse del povero o vien meno ai suoi doveri di cittadino e di avvocato se sottoscrive un atto colla coscienza di non potere far proseguire gli atti giudiziarii.

OSTERMANN. Osserva che spesso il Cancelliere, specialmente se trattasi di detenuti, suggerisce l'inserzione dei motivi nella stessa dichiarazione d'appello da lui ricevuta, ciò che, anche secondo qualche decisione della cassazione renderebbe superfluo l'atto successivo dell'avvocato. Riconosce però che il Cancelliere coll'elevare il rimedio a sistema e col proporlo egli stesso, esorbita forse dalle sue funzioni.

LUCCHINI. Ringrazia i colleghi vecchi e nuovi, ai quali presenta felicitazioni e saluti, della benevolenza con cui hanno accolto le sue idee.

Osserva al comm. Forni che egli pure è d'avviso che bisognerebbe distinguere le cause in cui il gravame merita di essere proseguito, dalle altre nelle quali esso è proposto come un semplice mezzo dilatorio.

Per la esperienza che egli ha, specialmente delle cause trattate innanzi alla Cassazione, può dire che se ve ne sono molte che non meritano di essere condotte innanzi perchè evidentemente prive di base, ve ne sono anche molte che hanno un esito infelice non per la severità del magistrato, ma per l'incuria e l'ignoranza degli avvocati.

Al cavalier Ostermann osserva che non sempre nè ovunque può aver luogo il rimedio cui egli accennava dei motivi accolti e suggeriti anzi dallo stesso cancelliere, e ciò perchè le sentenze non si leggono in udienza e quindi non si possono rilevare i motivi di impugnazione. E anche se vengono indicati, sono vaghi e indeterminati e per ciò solo devono essere respinti.

Di più ora va formandosi una giurisprudenza che esige la presentazione dei motivi a firma dell'avvocato.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di rimandare alla prossima sessione lo studio della questione pregando intanto l'onorevole Lucchini di predisporre gli elementi della ricerca.

La proposta è del seguente tenore :

« La Commissione, non convenendo per ora nella proposta
« presentata dal Comitato in ordine alla vigilanza da esercitarsi sul
« servizio del gratuito patrocinio in materia penale, affida invece
« all'onorevole Lucchini di studiare e riferire nella sessione del
« luglio prossimo venturo sul modo con cui potrebbero prescri-
« versi relazioni sul servizio del gratuito patrocinio in materia pe-
« nale, raccogliendo all'uopo le occorrenti notizie statistiche. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 11. 45.

Seduta del 6 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

Invita l'on. senatore Boccardo a leggere la relazione sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95.

BOCCARDO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

BODIO. Ha seguito con interesse la lettura della diligente relazione del senatore Boccardo, e la sua attenzione si è particolarmente fermata sul punto ove si discorre delle cancellazioni dalle liste degli elettori nell'anno 1895 e nei precedenti. Egli desidererebbe che, a meglio chiarire gli effetti della legge 11 luglio 1894 che condusse ad una generale revisione delle liste, nella redazione definitiva della relazione si facesse un più largo cenno delle numerose cancellazioni avvenute in dipendenza di quella legge. Difatti, dal 1892 al 1895 furono cancellati 814,000 elettori, e naturalmente, là dove si ebbe un maggior numero di cancellazioni, si dovrebbe avere anche un forte numero di ricorsi alla Corte di appello per la reinscrizione. Vi è una corrispondenza tra un fatto e l'altro che merita di essere messa in evidenza.

(1) V. questa relazione a pag. 35 della Parte 2^a del presente volume.

PENSERINI. Siccome alla lettera *b*) delle proposte si accenna ad una questione risolta dalla Cassazione, egli ricorda che altre ancora e non meno importanti vi sono, che evidentemente non furono menzionate nei rapporti dei P. G., perchè il diligente relatore non avrebbe mancato di richiamarle. Su di una particolarmente si ferma un momento quella del ricorso presentato alla Corte di Cassazione su questioni di eleggibilità, dal P. M. che non era intervenuto nel giudizio d'appello. La nostra Corte, ritenendo applicabile l'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, ha riconosciuta nel P. M. la facoltà di ricorrere.

Egli desidera pertanto che l'attenzione del Ministro sia rivolta anche su questa controversia.

BOCCARDO. Accetta entrambe le modificazioni, così quella del collega Bodio sugli effetti della legge 11 luglio 1894, come quella del consigliere Penserini, da farsi alla lettera *b*) delle sue conclusioni.

RIGHI. Mentre sottoscrive a tutte le conclusioni presentate dal collega Boccardo nella sua esauriente relazione, solo in forma dubitativa esprime un suo pensiero: se cioè convenga di richiamare anche l'attenzione del Ministro dell'interno sulla frequenza dei reclami motivati dal modo come hanno funzionato le Commissioni comunali, in ordine alle cancellazioni talora arbitrarie dalle liste e sulla scarsissima applicazione delle penalità contenute nell'articolo 38 della legge elettorale politica (testo unico 11 luglio 1894).

FORNI. È d'accordo coi colleghi che lo precedettero in questa discussione sulle modificazioni da introdursi alla proposta di cui alla lettera *b*) delle conclusioni, facendo eco a quanto disse il senatore Righi sulla opportunità di richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno sul modo in cui funzionano le Commissioni comunali. Ma se egli ha chiesto la parola, si è perchè, qualora si facciano queste modificazioni alla relazione del senatore Boccardo, desidera che sia detto che lo scopo per cui si richiama l'attenzione del Guardasigilli sulle controversie accennate è quello di proporre dei provvedimenti legislativi. Queste controversie sono state decise dalla nostra Corte Suprema ed egli non saprebbe comprendere un richiamo fatto all'attenzione del Ministro su massime di giurisprudenza senza soggiungere qualche parola che accenni a provvedi-

menti legislativi. È stata portata la discussione nel campo incerto e vario della giurisprudenza e non ostante il rispetto altissimo che egli professa alla Corte di Cassazione non crede di potere accogliere sempre le sue decisioni. Ad esempio, egli non sottoscrive a quella che ha ricordata or ora il collega Penserini sulla facoltà, riconosciuta dalla Corte al P. M. di ricorrere, come parte, in Cassazione nelle cause di eleggibilità in materia elettorale contro sentenze della Corte di appello quando il P. M. non è intervenuto in quest'ultimo giudizio. La massima accolta dalla Corte è, a suo sommo avviso, repugnante alla lettera e allo spirito della disposizione dell'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario sul quale è basato, e tutte le Corti di appello e le altre Corti di Cassazione, prima di questa decisione, avevano accolta la tesi contraria.

Dopo la legge del 1894, che raggiunse il fine, altamente liberale, di allontanare dal Pubblico Ministero il sospetto che il ricorso presentato all'ultima ora fosse effetto di indebite pressioni, non sembra più possibile il ricorso del Procuratore Generale in base all'articolo 139 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, perchè una legge posteriore, quella citata del 1894, regola la materia.

Egli esprime questi pensieri non già per insorgere contro la decisione della Cassazione, ma perchè entrando in un campo in cui è possibile professare diverse opinioni, crede opportuno che un provvedimento di legge e non una sentenza di magistrato risolva le varie questioni che sono state sollevate.

PENSERINI. La critica acuta e stringente del collega Forni della massima adottata dalla giurisprudenza serve a meglio giustificare l'opportunità della proposta, perchè è ovvio che se si richiama l'attenzione del Ministro, lo si fa allo scopo che esso provveda in via legislativa, non potendo neppure sorgere il sospetto che, con altri mezzi di illecite ingerenze del potere esecutivo sul giudiziario, si vogliano fare adottare delle massime di giurisprudenza.

NOCRO. Accoglie interamente la proposta del relatore e crede che la parola *provvedimento* che vi è adoperata senz'altra specificazione sia la meglio adatta a comprendere e *leggi e circolari*. Infatti i provvedimenti da prendersi sono di due specie: 1° *Riforma della legge*, perchè 10 giorni per la presentazione del ricorso non bastano. Il Pubblico Ministero non può in quel breve termine procurarsi

tutti i documenti e le informazioni che occorrono e che talora deve domandare a uffici pubblici lontani, non sempre solleciti a rispondere agli inviti dell'autorità; 2° *Circolari*: perchè il Pubblico Ministero non è obbligato ad agire, ed ha semplicemente un diritto che spesso non si dà premura di esercitare, o che esercita soltanto quando è istigato dall'alto, così da accreditare le voci di indebite influenze politiche. Gli interessati assai poco si curano di fare i ricorsi. Mentre la legge elettorale esonera da tasse e diritti di bollo gli atti relativi alle cause elettorali, non stabilisce poi nessuna esenzione per diritti d'usciera nelle notificazioni dei ricorsi che per suo mezzo debbono essere fatte agli interessati, e queste notifiche, che quasi sempre si debbono fare a centinaia di cittadini, importano una spesa non lieve.

Ma v'ha di più. Talora non è nemmeno possibile di fare le notificazioni perchè l'usciera, che è il messo comunale, cioè un insergente del Comune, è ligio quasi sempre all'Amministrazione comunale alla quale appartiene, e quando i ricorsi tendono a smascherare i brogli fatti ad uso e consumo della maggioranza che sta al Comune, egli non è più libero, e ne subisce la influenza, e trova pretesti per trarre in lungo e spesso si rende irreperibile, talchè passano i giorni e scadono i termini del ricorso. Tutte queste cose è bene che siano messe sott'occhio al Ministro.

In un punto della relazione l'illustre collega trova ragione di compiacersi dell'esito dei ricorsi, traendo da esso argomento del regolare andamento così delle operazioni elettorali come delle procedure giudiziarie.

Egli non divide questo compiacimento, perchè da quelle cifre sull'esito dei ricorsi una sola cosa può dedursi, cioè, che i ricorsi non sono fatti bene ritualmente. I motivi di rigetto innanzi alla Cassazione sono vari: ora la sentenza non è rilasciata dalla Cancelleria ma dall'Ufficio del Pubblico Ministero; ora si tratta di questione di fatto e non di diritto, e così dopo il giudizio di appello, in generale, non resta più nulla a fare, e le liste restano inquinate non ostante i rimedi che sono consentiti dalla legge. Ora perchè queste liste siano veramente sincere occorre che la loro formazione sia sottratta ai Municipi che il più delle volte sono camarille locali decise a sostenersi con qualunque mezzo. Bisogna porre queste liste in mano dell'autorità giudiziaria, estendere i termini dei ricorsi,

perchè essi non siano una vana concessione della legge, e allora forse avremo motivo di rallegrarci, perchè le cose andranno meglio.

OSTERMANN. Poche osservazioni egli vuole aggiungere a quanto è stato detto su questo importante argomento. Nella sua qualità di presidente della Commissione elettorale provinciale di Roma, ha dovuto rilevare alcuni inconvenienti che ricorrono frequentemente e ai quali si potrebbe facilmente porre riparo. Ne accenna alcuni:

1° Le decisioni delle Commissioni provinciali debbono essere notificate coi motivi del rigetto. Ora i Municipi per queste notificazioni hanno dei moduli a stampa in cui non è cenno dei motivi. Si ricorre in appello, ma la sentenza dichiara irricevibile il ricorso perchè la Corte non conosce i motivi del rigetto. Siccome vi è in proposito una precisa disposizione di legge, basterebbe eccitare i Comuni ad osservarla.

2° Per la prova grafica innanzi al notaio è prescritto che esso dichiari che l'aspirante elettore non ha copiato, nè scrit'o sotto dettatura.

Ma i notai omettono questa indicazione e la Commissione è costretta, per l'osservanza della legge, a respingere la domanda di iscrizione di cittadini che molto probabilmente avrebbero il diritto di essere iscritti nelle liste.

Anche su questi inconvenienti gioverebbe che fosse richiamata l'attenzione del Ministro di grazia e giustizia e di quello dell'interno.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rinvia alla seduta di domani la votazione sulle deliberazioni proposte dal senatore Boccardo, colle modificazioni che si crederà opportuno introdurre in seguito alla discussione avvenuta.

La seduta è tolta alle 12. 15.

Seduta del 7 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrami-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocitò, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del precedente verbale.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Ricorda che si deve esaurire la discussione sulla relazione Boccardo e votare le proposte del relatore e le modificazioni che alcuni intendono di presentare.

BOCCARDO. Ha fatto tesoro, come era suo dovere, delle osservazioni dei colleghi e accetta tutte le modificazioni alle conclusioni che sono state ieri discusse; nè gli pare difficile di trovare una formula con cui comprenderle nelle sue proposte.

Quanto all'emendamento Penserini, le osservazioni del collega Forni, hanno indubbiamente un alto valore e non può essere altrimenti essendo fatte da persona tanto elevata nella gerarchia giudiziaria, e vengono per l'appunto a confermare la necessità di provvedimenti così nei riguardi amministrativi, come in quelli legislativi.

Deve però giustificare la formula da lui adoperata. Essa è quella che è usualmente adottata per le nostre deliberazioni, conformemente anche al disposto dell'articolo 4 del decreto costitutivo della Commissione.

Peraltro riconosce la convenienza di introdurre un inciso nel senso espresso dal comm. Forni.

Il collega Righi ha accennato, sebbene in via dubitativa, alla

opportunità di richiamare l'attenzione del Ministro anche sul modo nel quale le Commissioni comunali hanno proceduto alla revisione delle liste elettorali, essendo risultato, in alcuni luoghi, delle inesplicabili esclusioni di cittadini collocati in altissima posizione sociale ed intellettuale, perchè non poterono o non vollero dare la dimostrazione di possedere un equipollente dell'esame della seconda classe elementare.

È vero che questi fatti sono avvenuti, ma non è possibile che si rinnovino in avvenire. In ogni modo essi dipendono più dalle condizioni di ignoranza in cui versano molti amministratori di piccoli comuni che da vizio intrinseco nella organizzazione del lavoro di revisione delle liste.

Nel testo però della sua relazione non è alieno dall'introdurre qualche parola più specialmente dedicata a rilevare queste imperfezioni nella esecuzione della legge.

Il cav. Ostermana ha fatto delle osservazioni assai gravi sia rispetto alla mancanza di indicazione dei motivi nelle formule adottate dai Comuni per la notifica dell'avvenuta cancellazione dalle liste; sia rispetto all'incuria dei notai di attestare il modo in cui l'elettore ha dinanzi a lui sostenuta la prova grafica prescritta dalla legge. Accoglie quindi di buon grado quelle proposte concrete che lo stesso cav. Ostermann vorrà formulare.

Forni. Ringrazia l'illustre senatore Boccardo di avere accolto il suo lieve emendamento. La ragione che lo spinse a presentarlo deriva dai preziosi elementi che ha riunito il relatore. Egli ha letto che di 507 ricorsi presentati dal P. M. 368 non furono accolti ed il suo animo fu turbato dinanzi a queste cifre perchè esse dimostrano che in un soverchio numero di casi il P. M. non è riuscito a fare trionfare quella legge di cui è rappresentante e tutore. La facoltà concessa al P. M. mira a rivendicare l'impero della legge e bisognerebbe che esso avesse ragioni esplicite e chiare per ricorrere, basate su precise disposizioni legislative, perchè potesse con tranquillità e con sicurezza di successo presentare i ricorsi.

PRESIDENTE. Invita i vari oratori a formulare le modificazioni accolte dal relatore per procedere alla votazione delle proposte già emendate.

Ne dà lettura :

« La Commissione, nel prendere atto della relazione sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa nel triennio 1893-95, delibera richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della Giustizia, per quei provvedimenti che crederà di adottare:

« a) sull'azione del Pubblico Ministero nelle controversie elettorali e sul modo con cui essa si sviluppò nel triennio 1893-95 in relazione all'esito delle domande presentate per iscrizione o cancellazione di elettori dalle liste;

« b) sulle questioni sollevatesi in ordine al termine assegnato al Pubblico Ministero per ricorrere alla Corte d'appello in materia elettorale ed alle facoltà del medesimo di ricorrere in Cassazione quando non fu parte nel giudizio d'appello, tenendo al riguardo presente le disposizioni degli articoli 32 della legge elettorale politica, e 48 di quella comunale-provinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, nonché l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario;

« c) sulla scarsa applicazione delle penalità comminate dalla legge 11 luglio 1894 a carico di coloro i di cui reclami furono riconosciuti temerari;

« d) sulla opportunità che per l'avvenire l'indagine triennale sui ricorsi elettorali deliberata dalla Commissione nella seduta del 18 marzo 1891 sia completata con le notizie relative al numero dei ricorsi in Cassazione, ed al loro esito, avverso le decisioni del Magistrato di merito;

« e) sulla opportunità di eccitare i sindaci alla esatta osservanza degli articoli 35 e 30 della legge elettorale politica, 51 e 46 della legge comunale e provinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, nella parte relativa alla notificazione delle decisioni della Commissione elettorale provinciale che deve contenere non il solo dispositivo delle decisioni stesse, ma anche i motivi;

« f) sulla opportunità di eccitare i notai alla esatta osservanza dell'art. 8 del regolamento per l'attuazione della legge 11 luglio 1894, n. 286 col non omettere di dichiarare nelle autenticazioni ivi contemplate, se la domanda per l'iscrizione sia stata scritta senza copiare e senza aiuto di dettatura. »

PENSERINI. Alla proposta di cui alla lettera f), vorrebbe fare una semplice modificazione di forma. Il richiamo ai notai è fatto in

forma troppo blanda e desidererebbe che qualche parola più energica rammentasse l'obbligo che essi hanno di osservare la legge.

OSTERMANN. La ragione della forma mite adoperata nella sua proposta è questa: che il precetto fatto ai notai oltrechè nuovo è contenuto nel *regolamento* e non nella legge e perciò non gli parve conveniente di accentuare il rimprovero sulla mancata osservanza di quella disposizione.

PENSERINI. Non insiste nella sua proposta dopo le spiegazioni del collega Ostermann.

NOCITO. Presenta la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione delibera di chiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli sulle convenienze che ad agevolare i ricorsi contro le liste elettorali: a) sia provveduto per legge ad allargare il termine fissato al P. M. dall'articolo 32 della legge 11 luglio 1894 per l'appello, e sia intanto inculcato al P. M. di esercitare il suo diritto nel caso di gravi denunce; b) che sia ammessa anche per legge la gratuità delle notificazioni con l'esenzione dai diritti d'uscire, e che frattanto si renda agevole la notificazione con il sistema dei pubblici proclami. Nocito. »

BOCCARDO. Accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte concordate della relazione Boccardo.

Sono approvate.

PRESIDENTE. Invita il senatore Beltrani-Scalia a leggere la relazione sul *Ricovero per correzione paterna* (1).

BELTRANI-SCALIA. Legge la relazione.

PRESIDENTE. Per l'ora tarda rimanda a domani la discussione sulla relazione del comm. Beltrani-Scalia.

La seduta è tolta alle 12.

(1) V. questa relazione a pag. 260 della Parte 2ª del presente volume.

Seduta dell'8 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta. È approvato.

PRESIDENTE. Invita il commendatore Beltrani-Scalia a leggere le conclusioni della sua relazione sul ricovero per correzione paterna.

BELTRANI-SCALIA. Legge le proposte (1).

FORNI. Le sue prime parole sono l'espressione del più vivo compiacimento per la profondità ed accuratezza delle osservazioni contenute nel lavoro veramente magistrale del senatore Beltrani-Scalia.

L'onorevole relatore ha deplorato che l'invio dei minorenni discoli alle Case di correzione sia ordinato con soverchia larghezza dal Magistrato e che ai genitori sia consentita una troppo grande balia di tenere rinchiusi i figliuoli fino alla maggiore età.

Egli però osserva che la legge non riduce a un meccanismo inutile ed obbligatorio le funzioni del Magistrato in così delicata materia, perchè esso prima di provvedere sulla domanda del padre che dichiara di non potere frenare i travimenti del figlio, deve assumere informazioni per assicurarsi se le cose stanno come gli vengono riferite.

(1) Veggansi alle pag. 320 e 321 della Parte 2^a del presente volume.

Dunque se difetto vi è, e purtroppo egli pure deve riconoscere che le cose non sempre, nè dappertutto, vanno bene, non consiste nella legge, ma nella esecuzione.

Sa che vi sono presidenti di Tribunali, ed è lieto di avere al suo fianco quello di Roma che tanto zelo pone nel disimpegno di questa sua nobilissima funzione, che ispirano la loro azione al pensiero della legge, solleciti di tenere alto il prestigio della famiglia, da un lato, e dall'altro desiderosi che abbiano intera applicazione quei principii di civiltà che sono giustamente orgoglio dei tempi moderni.

Ma a lato della schiera valorosa di questi Magistrati, altri sono, non sempre zelanti del pubblico bene, i quali lasciano correre troppo nè si curano di porre un limite alle domande spesso inconsiderate, per non dir peggio, dei genitori.

Eccitare adunque il Ministro ad invitare i Presidenti a provvedere con cauta circospezione in materia tanto grave, è formulare un voto che è nell'animo di tutti.

PENSERINI. Per la esperienza sua personale sa che nel giudicare l'opera dei Presidenti dei Tribunali rispetto all'istituto della correzione paterna bisogna distinguere i grandi dai piccoli centri.

Nei grandi centri il Presidente del Tribunale difficilmente può avere notizie dirette circa la sussistenza o meno dei motivi che determinano il padre a chiedere il provvedimento di rinchiudere un suo figliuolo. Egli deve rivolgersi alle fonti che ha a disposizione; cioè i reali carabinieri e le autorità di pubblica sicurezza.

Se le informazioni che questi agenti riportano sono concordi colle dichiarazioni del padre, il Presidente non esita ad accogliere la domanda; se discordi egli si procura nuove informazioni, specialmente sui punti in cui le versioni dei fatti non concordano tra di loro. In generale le ulteriori informazioni persuadono il Magistrato ad accogliere la domanda del padre, e il Presidente ordina l'invio del minorenne a una casa di correzione.

Ma se risulta, come talora avviene, che il padre con quel mezzo voleva sbarazzarsi del figlio come di un grave peso, allora il Presidente respinge la domanda.

Non nega che qualche volta si sia corso troppo, ma il male non deriva dall'Autorità giudiziaria, bensì da coloro che forniscono le informazioni.

Nei piccoli centri le cose procedono diversamente perchè il

Presidente del Tribunale può più facilmente assumere segretamente informazioni dirette, senza ricorrere all'opera di altre persone e può così formarsi un convincimento più sicuro. Vi potranno essere anche là abusi, o se non abusi, condiscendenze eccessive, ma il male non è tanto grave che non si possa rimuovere raccomandando appunto una rigorosa e cauta applicazione della legge.

Il relatore ha anche lamentato che l'Autorità giudiziaria revochi troppo spesso il provvedimento, su domanda del padre, senza nemmeno curarsi di sapere se il figliuolo sia o no emendato.

Consta a lui di molti Presidenti che assumevano, anche in questi casi, le informazioni dal Direttore dell'Istituto e queste informazioni riferivano al padre perchè giudicasse se gli conveniva di insistere o no sulla domanda di revoca. Ma anche non l'avessero fatto non sarebbe il caso di muover loro rimprovero.

E bene intendersi chiaramente: se si domanda una modificazione delle disposizioni del Codice, allora si possono esprimere tutti i voti possibili e quindi anche questo: che sia impedito al padre di riprendere il suo figliuolo quando il Riformatorio non l'abbia ancora emendato, ma se è nel campo e nei limiti della legge vigente che si vuol restare, bisogna andar cauti a esprimere questi voti di rigetto delle domande di revoca, perchè essi sono per lo meno discutibili. Molti Magistrati intendono l'azione del Presidente del Tribunale come integratrice della patria potestà e non credono di potere sostituire la loro all'autorità paterna.

Ora è pericoloso invitare il Ministro a dare istruzioni in proposito perchè un Ministro non può dare istruzioni sulla interpretazione del Codice.

Approva la proposta contenuta sotto la lettera c), del n. I, ma deve essere leggermente modificata, perchè, essendo retta dall'inciso « *affinchè disponga che i signori Presidenti dei Tribunali civili* », non si può riconoscere a questi la facoltà di provvedere in via di esecuzione. Bisogna sostituire i *Procuratori del Re*.

A pagina 302 della Relazione si parla dei minorenni che provengono da famiglie di agricoltori e del numero di quelli che, lasciati i Riformatorii, ritornano alla vita dei campi. Desidererebbe che la Direzione generale della statistica mettesse in relazione quelle cifre colla popolazione dei luoghi dove la cultura dei campi è fatta col sistema della *mezzadria*, perchè dove questa non è praticata,

le classi rurali vivono nelle città o nelle borgate, cioè in grossi centri, che sono pur anche centri di infezione morale.

È un dato che potrebbe avere importanza sotto l'aspetto economico specialmente.

Così in rapporto allo scarso numero di coloro che provenienti da famiglie di agricoltori non ritornano, dopo liberati, ai lavori campestri, egli domanda: Ma questi minorenni agricoltori li mandate tutti alle colonie agricole? Se invece, come a lui risulta, alcuni di questi li educate a fare il sarto, il falegname o il fabbro, di che vi lagnate, se siete voi stessi che li disabitate a fare gli agricoltori? Crede che molti di quelli che non ritornano ai campi non provengano da famiglie *mezzadre*, per le quali è necessaria la residenza sul luogo del lavoro e troverebbe utile, anche per questo rispetto, fare la ricerca dianzi accennata.

BELTRANI-SCALIA. Chiede di potere rispondere subito a questi due punti delle osservazioni del consigliere Penserini, perchè altrimenti teme di non ricordare tutte le questioni che vengono sollevate dai colleghi ai quali sarebbe spiacente di non dare risposta.

La ricerca delle famiglie agricole mezzadre si può fare facilmente, perchè la Direzione generale delle carceri ha spogliati i dati per provincie e per comuni, e si può sapere subito se questi minorenni appartengono a regioni ove è in uso la mezzadria od altro sistema di conduzione del fondo. È d'accordo del resto col consigliere Penserini sulla utilità di questa ricerca.

Quanto alla questione del ritorno dei minorenni alla vita dei campi, osserva che nella sua Relazione già è detto che di 46 appartenenti a famiglie di agricoltori solo 17 erano agricoltori prima del ricovero, e quindi è assodato il fatto che anche prima — quando cioè non potevano risentire alcuna influenza della vita del Riformatorio — abbandonavano i campi.

Nei Riformatorii poi furono destinati ai lavori agricoli 20, cioè più di quelli che prima attendevano ai lavori campestri.

Non tutti del resto si possono assegnare alle colonie agricole ed è ovvio comprenderlo. Prima di destinare un ragazzo a questo o a quel mestiere, bisogna anche conoscerne le abitudini, e certamente non si mandano alle colonie i cattivi soggetti, anche se prima erano agricoltori.

LUCCHINI. Deve esprimere il suo rincrescimento per avere avuto le stampe di questa Relazione soltanto all'ultim'ora, senza che vi fosse il tempo di esaminarla attentamente come meritava, e per l'importanza della materia in essa trattata, e per l'autorità del relatore.

Al quale esprime il suo compiacimento per l'ampio studio che ha fatto, col grande amore che tutti gli riconoscono; sebbene non possa nascondere fin da principio l'impressione generale che da una lettura fugace egli ha riportato, che cioè questa Relazione non porti molta luce intorno al fatto principale che interessa studiare, cioè la delinquenza dei minorenni.

Fatte queste osservazioni in linea preliminare, viene ad alcune riserve su alcuni punti della Relazione. Sorvola appena su quello che riguarda l'aumento e la diminuzione della delinquenza, così in generale come per quella dei minorenni. Più volte ha espresso il suo avviso in proposito, che, cioè, per formarsi un concetto esatto delle condizioni della criminalità non bisogna ragionare sulle cifre del complesso dei reati. Vi sono dentro forme così diverse di reato, infrazioni così poco suscettive di allarme sociale, che si fa opera vana a prenderle tutte nel loro insieme, per vedere se la delinquenza aumenti o diminuisca. Talora nemmeno basta considerare le singole specie di reati. Altre volte ha avuto occasione di dimostrare che nonostante che l'Italia abbia proporzioni elevatissime rispetto agli altri Stati per il reato di omicidio, la sicurezza della vita in Italia per la gente onesta e tranquilla non è niente affatto diversa da quella che è in Francia, in Inghilterra e in altri paesi, che hanno un numero di questi reati assai inferiore a quello che danno le nostre statistiche.

Un'altra riserva desidera di fare circa il modo di attingere i dati. Questa Relazione è ricca di notizie statistiche, specialmente anche di altri paesi, ma non è detto la fonte da cui sono desunte. Ora, trattandosi di una relazione destinata ad essere pubblicata negli *Atti* e ad avere quindi una certa pubblicità, egli avrebbe con piacere veduto citati gli autori e le fonti per gli opportuni controlli.

Per esempio, si citano a pagina 267 delle cifre di ricoverati per correzione paterna dalle quali risulterebbe che la Francia ne ha 66 e l'Italia 3539.

Ora, a lui consterebbe che le cifre della Francia sono ben diverse. Ha sott'occhi uno studio del Rivière, la cui competenza in materia non può essere messa in dubbio, anche per l'ufficio che lo scrittore occupa nella pubblica amministrazione, dal quale emerge che sono oltre il migliaio i ricoverati, e teme che il relatore abbia scambiato le cifre del dipartimento della Senna con quelle di tutta la Francia. Infatti il Joly, altro competente scrittore, trova per Parigi una cifra pressochè identica a quella riferita dal relatore.

Inoltre osserva che è pericoloso ragionare sulle cifre di un solo anno; alcune considerazioni possono essere giuste, ma altre no, perchè facilmente contraddette dalle cifre degli anni anteriori o posteriori.

Una impressione generale che si riceve dalla lettura della Relazione è che, se dunque è vero che vi sia questo generale incremento della delinquenza minorile, particolarmente notevole per l'Italia, ove è così alta la cifra dei minorenni ricoverati, si deve concludere che questi Riformatorii invece di riformare depravino, demoralizzino, siano dannosi anzichè utili; onde pare per lo meno strano che si venga a domandare di aumentarne il numero. La verità è che v'è abuso nelle domande dei genitori e che si deve porre una remora per ridurre il numero dei minorenni reclusi a scopo di correzione.

Secondando il pensiero del collega Penserini, vorrebbe che si facessero delle ricerche non solo per vedere se il minorenne appartenente alla classe agricola, lasciato il Riformatorio, ritorni alla vita dei campi (ricerca interessante, ma di scarso valore, essendo esiguo il numero dei minorenni ricoverati che provengono da quella classe), ma per conoscere gli effetti della vita agricola sul minorenne, per vedere se non convenisse di applicare su larga scala i ricoverati nei Riformatorii ai lavori agricoli, persuasi del carattere altamente educativo di questi.

Ha avuto occasione di visitare il Riformatorio di Tivoli — uno dei migliori, sebbene non molto diverso da tutti gli altri per l'organizzazione interna — ed ha dovuto fare le meraviglie di non vedervi applicato il lavoro agricolo, non ostante le felici condizioni topografiche di quell'Istituto.

E, sempre per diminuire i tristi effetti della piaga, egli lamenta che non si dia un impulso maggiore all'altro istituto accolto nel Co-

dice con lo stesso articolo 222 e approvato da Congressi antichi e recenti, quello del *collocamento del minorente presso private e oneste famiglie*. La collettività è fomite di corruzione e il Riformatorio, così come è ora, non è sempre scuola di educazione.

Il collega Beltrani ci ha fatto anche sapere cosa è accaduto dei minorenni usciti dal Riformatorio. Probabilmente le notizie riguardano la condotta immediatamente successiva alla liberazione, perchè crede difficile che la Direzione generale delle carceri possa seguire la vita dei fanciulli liberati. Ma a questo proposito ricorda che nella *scheda individuale* è una rubrica destinata a dare notizia dei precedenti giudiziarii dell'imputato e vi si legge: « dire se nella « minore età è stato consegnato ai parenti o in ricovero forzato ». Ora, se la scheda sia compilata regolarmente, non è difficile farne uno spoglio speciale da questo punto di vista; e si avrà, con un fondamento statistico più sicuro, la notizia che ci ha fornito, certo incompiutamente, il collega Beltrani. La scheda è appunto destinata a rispondere a queste inchieste speciali, e sarà soltanto questione di lavoro.

Concludendo, circa alla proposta contenuta nella lettera c), n. I, si domanda quale utilità vi possa essere in quella richiesta, dato che le ordinanze di ricovero non contengano i motivi.

Desidererebbe che fosse data un'altra forma a quella dello stesso n. I, lettera e), perchè trattandosi d'istituire registri speciali e riservati gioverebbe che il Comitato preparasse un modulo uniforme e vedesse anche quale specie di registri fosse opportuno istituire.

Crede egli pure che si debba sopprimere la proposta n. II, lettera b), dovendo il padre essere libero di riprendere il figlio sotto la sua potestà e autorità, anche se non emendato.

Nemmeno approva l'ultima proposta, perchè, a suo giudizio, la Direzione generale delle carceri non ha veste per riferire annualmente in questa Commissione. Questa però, avendo la fortuna di contare nel suo seno il Direttore generale delle carceri, sarà sempre lieta di avere da lui ogni anno notizie sull'andamento dell'istituto della correzione paterna, dal punto di vista carcerario.

BELTRANI-SCALIA. Come ha fatto pel collega Penserini, risponde subito alle osservazioni del collega Lucchini.

Comincia col dire che non ha parlato nella sua Relazione di *delinquenza*. Il titolo di essa è: *Ricovero per correzione paterna*. Dentro si discorre di minorenni *rinchiusi* e l'accenno fatto in principio all'aumento della delinquenza minorile, coll'autorità del *Drucher* e del *Varga*, due insigni cultori di questi studi, ai quali avrebbe potuto aggiungere anche il *Morrison* colla sua opera magistrale *Juvenile Offenders*, ha servito ad aprirgli la via per giustificare il corrispondente aumento dei rinchiusi minorenni.

Quanto all'appunto fattogli di essersi servito della statistica di un solo anno, la ragione è semplice ed è che sventuratamente non vi è altra statistica comparata, all'infuori di quella del 1892. D'accordo che è poco, ma è meglio di niente.

Domanda il collega Lucchini, donde avete ricavati i dati? Nel 1895 la Commissione penitenziaria invitò tutti i Governi a dare notizie su questo argomento. Egli si è servito dei dati ufficiali raccolti in quella occasione. Il Joly e il Rivière sono indubbiamente rispettabilissime e autorevolissime persone, ma finchè può avere a sua disposizione dei dati ufficiali si servirà sempre di questi e non di quelli di privati scrittori.

Egli invita il prof. Lucchini a leggere bene l'articolo del Rivière perchè le cifre che ha ricordato e che sembrerebbero contraddire a quelle esposte nella Relazione non riguardano il numero dei ricoverati, ma bensì quello delle *ordinanze*, cioè una cosa molto diversa e specialmente in Francia dove è noto che le domande per il ricovero sono molte, e molte ancora le ordinanze di ricovero, ma queste vengono consegnate al padre, il quale il più delle volte non se ne vale, o se ne vale soltanto come minaccia sospesa sul capo del figlio per indurlo a cambiar vita. In Francia inoltre si tengono chiusi i ragazzi per pochi giorni, mentre da noi si rinchiodano per degli anni e quindi vi è là una fluttuazione maggiore che non da noi.

Il Lucchini dà questo consiglio: abolite i Riformatorii perchè nella stessa relazione è detto che essi sono luoghi di depravazione. Ma nella relazione è detto proprio il contrario e in un apposito paragrafo ove si discorre dei recidivi è notata la scarsa percentuale che danno i minorenni liberati, specialmente quelli usciti dai Riformatorii privati.

Il collega Lucchini vorrebbe conoscere i precedenti giudiziarii

dei condannati e domanda alla Direzione generale della statistica che gli sappia dire quanti di essi erano stati rinchiusi nella minore età per correzione paterna. Ma il ricovero forzato di cui è cenno nella scheda penale non è quello per correzione paterna; nessuna scheda dà questa notizia, soltanto la Direzione generale delle carceri può fornirla, perchè la raccoglie, volta per volta, per mezzo dei direttori locali degli stabilimenti.

Quanto alle opposizioni fatte alla proposta di impedire al genitore di riprendere il figliuolo che non ha dato prove di emendamento, egli osserva che non vi è nessuno articolo di legge che obblighi i Riformatorii a tener dentro tutti questi giovani. Se adunque il Governo provvede per un alto interesse sociale, può ben anche, a suo avviso, obbligare il padre a sottoscrivere una carta colla quale esso rinuncia al diritto di riprendere il figliuolo a casa se non abbia appreso un'arte o non abbia emendata la sua condotta.

L'amico Lucchini domanda ancora « a che cosa servono le ordinanze se non sono motivate? » Servono a questo: a far conoscere quanti se ne debbono collocare e dove si debbono collocare.

Il Lucchini li metterebbe tutti a lavorare nei campi. Farebbe malissimo. È già molto se si può destinare ai lavori dei campi i figli degli agricoltori. Il figlio del calzolaio, non farà mai l'agricoltore. In Francia queste semplici verità sono già state riconosciute e si destinano ai lavori agricoli i soli agricoltori.

Bosco. Dà al prof. Lucchini uno schiarimento. La notizia sul ricovero forzato contenuta nella scheda è una delle più infide, perchè manca il mezzo di controllare le notizie contenute in quella parte della scheda e bisognerebbe accoglierle così come son date. Esse furono incluse nella scheda d'accordo coll'Amministrazione delle carceri, e per aderire a un desiderio di questa, ma non furono mai spogliate, nè sarebbe conveniente spogliarle ora.

OSTERMANN. Poche parole egli dirà per difendere sè e i colleghi che, con amore certamente uguale al suo, si occupano del regolare funzionamento di questo istituto, avendo inteso il biasimo che dal relatore vien portato all'opera dei Presidenti di Tribunale.

La procedura che si segue nel Tribunale di Roma per le domande di ricovero, è questa. I genitori si presentano a lui o a un funzionario di cancelleria che ha preso a coadiutore in così delicato ufficio, ed espongono le ragioni della domanda.

Egli comincia col dare consigli, suggerimenti, e ottiene così che circa una terza parte delle domande non abbia seguito: Quando lo ravvisa necessario interroga anche i fanciulli e qualche volta l'amorevole ammonimento o la minaccia di farli rinchiudere servono ad ottenere la promessa di cambiar vita.

Se il genitore insiste, invariabilmente si domandano informazioni all'autorità di pubblica sicurezza per mezzo del Pubblico Ministero.

A frenare l'abuso che l'Autorità di pubblica sicurezza domandasse per suo conto il ricovero di minorenni, egli diramò nel marzo 1896 una circolare, e questa circolare ha avuto buoni effetti perchè le proposte dell'autorità di P. S. sono ora diminuite notevolmente. A Roma, del resto, diminuiscono tutte le ordinanze di ricovero: da 239 che erano nel 1894 sono discese a 190 nel 1896.

Quanto alle revoche, dapprima si era seguito il sistema di assumere informazioni sulla condotta del minorenne entro il Riformatorio: ma essendo stato accolto dal Primo Presidente della Corte, su ricorso presentato dal Pubblico Ministero, il principio di lasciare al padre ampia libertà di revoca, si mutò sistema, ed ora si avverte semplicemente il padre del tenore delle informazioni avute sulla condotta del figlio, e qualora esso insista per riaverlo, anche se quelle informazioni non sono favorevoli, non si nega la revoca.

FORNÌ. Loda l'opera del Presidente del Tribunale di Roma e consente che altri Presidenti ci siano al par di lui solleciti del proprio dovere, ma siccome non dappertutto le cose procedono bene, crede opportuna la proposta del senatore Beltrani.

RIGHI. Dopo tutto quello che è stato detto così autorevolmente dai colleghi che lo hanno preceduto, ben poco deve soggiungere. Si limiterà quindi ad accennare ad alcune sue idee senza svolgerle, per non abusare della cortese attenzione della Commissione.

Il collega Beltrani sa quale sia il suo sentimento di ammirazione per la pregevolissima Relazione presentata, avendo avuto occasione di esprimerglielo fin da quando ne fece la prima lettura. Questo sentimento però non esclude la libertà di apprezzamento sulle opinioni manifestate dal relatore, in molte delle quali egli conviene e per alcune altre deve fare qualche riserva.

Si limita ad esprimere un suo profondo convincimento ed un dubbio.

Il convincimento è questo: Relativamente alla proposta di cui alla lettera *b*), n. II, egli osa di chiederne al relatore la soppressione.

Abbiamo tutti lamentato l'abuso che si fa di domandare il ricovero, da alcuni ritenuto un mezzo per affidare allo Stato il mantenimento dei figli. Ebbene per essere logici dobbiamo favorire tutto ciò che tende a contro operare a questa tendenza, e tutte le volte che il padre domanda spontaneamente di riprendere il figlio perchè spera che la temporanea correzione inflittagli l'abbia emendato, anche se ciò non è, dobbiamo accondiscendere senza riserve al suo desiderio, rallegrandoci che lo Stato sia liberato da un dovere all'adempimento del quale meglio provvede certamente l'autorità paterna. Il suo pensiero si compendia in queste parole: difficile l'accettazione delle domande, largamente applicato il rilascio.

Il dubbio che egli vuole esprimere è questo: Dal complesso del lavoro risulterebbe che contemporaneamente all'aumento della delinquenza minorile vi sarebbe un aumento dei casi di collocamento per correzione paterna. Però nelle ultime pagine della Relazione, dove si fa richiamo alle condizioni di fatto dell'Inghilterra per la quale era già stato avvertito in principio del lavoro, che, al contrario di quanto accade in altri Stati la delinquenza minorile diminuisce, osserva il relatore che la chiave del segreto sta, secondo lui, nell'aumento di più di 11,000 giovinetti nei Reclusorii. Ora ciò gli pare contrasti colle osservazioni fatte in principio.

Non ha potuto approfondire questo punto e domanda per ciò dei chiarimenti.

BOCCARDO. Ha letto con viva soddisfazione la proposta sotto la lettera *b*), n. I, della poderosa relazione del senatore Beltrani, perchè egli è convinto che essa bene risponda allo scopo di restringere la facilità di domandare il ricovero. Ma desidererebbe che vi fosse fatta una aggiunta. Egli crede che la condotta del minorene molte volte sia lo specchio della condotta morale della famiglia a cui appartiene. Spesso questi fanciulli messi a carico della società sono veri e propri ribelli, i cui genitori, coi maltrattamenti, colle brutalità, coi cattivi esempi, predispongono al reato.

Si compiace delle Società che proteggono gli animali, per-

chè tendono a ingentilire i costumi, ma più ancora si compiace di quelle che si propongono la protezione del più nobile degli animali: l'uomo. Quando nella famiglia il fanciullo cresce all'esempio di sevizie e brutalità commesse su di lui dal padre e persino dalla madre, dei quali ignora le carezze e i sentimenti affettuosi, che sono tanta parte della educazione del fanciullo, non dobbiamo meravigliarci se egli cresce con istinti ribelli, se egli non è ossequente alla autorità paterna. Desidererebbe pertanto che prima di concedere il ricovero per correzione paterna, il magistrato facesse anche qualche indagine sulla condotta della famiglia, si rendesse conto dell'ambiente in cui è vissuto il fanciullo, e crederebbe perciò opportuno che nella proposta fosse qualche accenno in proposito.

Trova utile la ricerca desiderata dal collega Penserini, ma pensando che la mezzadria non è la sola forma di ammodiazione del suolo che richieda la residenza della famiglia sulle terre coltivate, e che, ad esempio, in una delle regioni più fertili e più produttive, la bassa Lombardia, quella forma di contratto agrario è quasi sconosciuta, desidererebbe che questa ricerca fosse estesa anche ad altri sistemi di conduzione del suolo, come l'affitto, i quali, rispetto alla costituzione della famiglia agricola, si trovano nella stessa condizione della mezzadria.

Fa una terza ed ultima osservazione. Il collega Beltrani molto giustamente ha curato l'esattezza nella raccolta dei dati statistici e specialmente nei rapporti proporzionali delle cifre, che sono gli indici più sicuri dei fenomeni statistici che si studiano. Ora egli ha notato una piccola menda. A pagina 275 della relazione sono esposte le proporzioni dei ricoverati per età nelle varie regioni e ha rilevato che le provincie parmensi e modenesi hanno rapporti piuttosto elevati, in confronto delle altre regioni, per le età inferiori a 16 anni.

Nelle tabelle annesse alla relazione, sempre per quel grandissimo studio di esattezza che si è proposto l'autore, egli trova a pagina 346 che le cifre assolute dalle quali sono tratti quei rapporti sono numeri piccolissimi, di poco superiori all'unità. In tal caso le cifre proporzionali sono pericolose e non permettono di fare con sicurezza il confronto con altri rapporti desunti da cifre più grosse. Esse, che sono espressioni di generalizzazioni, vanno troppo oltre il limite segnato dai numeri assoluti ed è facile cadere in errori ed inesattezze.

Nocito. Deve deplorare che di un istituto come è quello della correzione paterna, che trova il suo fondamento nel diritto civile e che ha tante attinenze con questioni regolate da questo diritto, sia stato confuso con materie diverse e specialmente colla delinquenza. Il relatore, compreso di questa confusione di argomenti, mentre nel corpo della sua relazione ha parlato molto sulla delinquenza dei minorenni, ha concluso però soltanto sulla correzione paterna. Ora egli crede che questo tema così vasto basti da sé per occupare un'assemblea come questa, senza bisogno di intralciarlo colla discussione di altri temi, quantunque affini.

E comincia dal fare una osservazione.

Questo istituto è essenzialmente civile, e la sorveglianza e l'amministrazione dei Riformatorii non dovrebbero essere affidate alla Direzione delle carceri, la quale sorveglia quegli istituti coi suoi carcerieri e spesso ne fa una sezione, sia pure staccata, di altri stabilimenti penali.

BELTRANI-SCALIA. Avverte il collega Nocito che ora alla sorveglianza dei Riformatorii attende un personale che non è preso dai carcerieri, che ha un'uniforme propria diversa da quella dei carcerieri, e che infine i Riformatorii sono Istituti separati totalmente dagli altri stabilimenti penali.

Nocito. Ciò non toglie che gli addetti alla custodia delle case di correzione paterna facciano parte del ruolo dei secondini sebbene con diversa uniforme, e che dalla custodia delle case di pena passino a quella delle case di correzione paterna, e viceversa, mentre l'istituto della correzione paterna è essenzialmente educativo, per quanto ne possa essere severa la disciplina, e non deve quindi lasciarsi alla dipendenza della Direzione delle carceri.

L'istituto è civile, mira a scopi educativi e di istruzione, e dovrebbe essere il Ministero della pubblica istruzione che se ne dovrebbe occupare: quel Ministero che viene accusato di attendere poco all'educazione.

Ad ogni modo, accettando l'istituto come è ora inteso, osserva che lo Stato non ha per massima il dovere di aprire case per discolori contro la disciplina domestica, e approva le conclusioni del relatore nella parte che riguarda l'obbligo ai padri di concorrere nelle spese di mantenimento quando non possano sostenerle tutte, come pure

approva che il padre non abbia il diritto di tenere rinchiuso il figlio fino alla maggiore età, se non paga la retta per il mantenimento. Però, se un disgraziato non ha mezzi per pagare la retta e ciò non ostante non può assolutamente tenere il figlio in casa, come si deve fare? Se la famiglia e quindi la disciplina domestica è una istituzione civile, non è però meno vero che le famiglie sono gli alveari dei popoli e degli Stati. Tali saranno i cittadini quali i figli. Sorge dunque nello Stato l'obbligo di venire in sussidio della disciplina domestica per non vedere di lì a poco turbata la disciplina e l'ordine pubblico e quindi di aprire case di correzione paterna che servano di stimolo alle fondazioni di privata iniziativa.

Egli fin dal 1868 in un suo libro, che ha per titolo *Il diritto penale e le colonie agricole*, ebbe a sostenere la necessità che ci sieno pure Riformatorii paterni per gli agiati, sperando anche che i Riformatorii dove si rinchiodono i figli discoli di famiglie agiate alimentino, con gli utili che potrebbero dare, anche le case pei minorenni discoli appartenenti a famiglie povere. Così la spesa per lo Stato sarebbe diminuita, pur non potendo risolversi interamente il problema di scaricare lo Stato. Ma queste case dei ricchi non ci sono.

BELTRANI-SCALIA. Se ne apre una a Tivoli destinata a discoli di famiglie agiate.

NOCITO. Apprende con compiacimento questa notizia, perchè è convinto della necessità che vi siano istituti per famiglie agiate, altrimenti queste non sanno dove rinchiodere i figliuoli, e piuttosto che metterli insieme a quelli di bassa condizione preferiscono imbarcarli su bastimenti, sottoponendoli alla dura disciplina dei marinai.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanda alla seduta di lunedì il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle 12. 15.

Seduta del 10 maggio 1896.

Presidenza del senatore Messedaglia.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta che, messo ai voti, è approvato.

BORGOMANERO. Siccome le due proposte di deliberazione presentate dal cavaliere Ostermann in occasione della discussione della relazione sui ricorsi in materia elettorale avevano carattere d'urgenza, si è affrettato di sottoporle all'esame del Ministro. Ora l'onorevole Guardasigilli ha disposto sulla prima che si scriva al Ministero dell'interno per gli opportuni accordi, e sulla seconda che si prepari una circolare ai notai per invitarli ad osservare la disposizione del regolamento che è trascurata. Ha stimato opportuno di comunicare subito agli onorevoli colleghi le disposizioni prese da S. E. il Ministro in ordine a due deliberazioni della Commissione dirette ad assicurare la piena e rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nella legge elettorale.

Si riprende la discussione sulla relazione del senatore Beltrani-Scalia.

PENSERINI. Anzitutto ringrazia il collega Boccardo di avere completato il suo concetto circa la ricerca da farsi relativamente ai minorenni discoli che provengono da famiglie che vivono nell'aperta campagna per la necessità dei lavori agricoli; e non ha bisogno quindi di dire che accetta l'aggiunta estensiva proposta dal collega.

Passa alle conclusioni della relazione e comincia da quella alla lettera b), n. I.

Sotto le riserve già fatte nella discussione di ieri, e pur riconoscendo l'utilità di questa proposta, fa osservare che bisogna però modificarne la forma nella parte che riguarda l'obbligo di corrispondere una retta proporzionata alle risorse economiche della famiglia. Il compito di determinare la quota di contribuzione non è del Presidente del Tribunale ma del potere esecutivo e quindi egli vi sostituirebbe la frase « perchè l'Amministrazione possa obbligare « i genitori a corrispondere, ecc., ecc. »

LUCCHINI. Ha chiesto la parola perchè vorrebbe presentare alla Commissione alcune proposte concrete relativamente al complesso delle conclusioni del relatore, e, qualora venissero accolte, non sarebbe nemmeno più possibile la discussione sulle singole proposte del relatore.

Non ostante le cortesi spiegazioni del relatore, egli rimane fermo nei dubbi che espresse ieri, non essendo quelle spiegazioni riuscite a dissiparli.

Soprattutto egli ha fatto e mantiene le più ampie riserve sulle deduzioni statistiche.

Particolarmente si ferma su quelle che riguardano la condotta dei minorenni liberati, ricavate da notizie di cui non si conosce la fonte. Questa relazione così perspicua ed esauriente dal punto di vista carcerario, rispetto al modo come funzionano i Riformatorii per l'istituto della correzione paterna ci lascia al buio.

Integrando adunque queste lacune, egli avrebbe da proporre due ordini di ricerche:

Primo ordine: vedere come si fanno le domande di ricovero per correzione paterna. Il relatore dice che vi sono abusi così nelle domande, come nelle concessioni: ma intanto non si sa perchè vi è aumento delle domande; da chi son fatte queste domande, che natura hanno, che caratteri presentano, non si sa insomma quello che è interessante conoscere per prendere una deliberazione a ragion veduta.

Qualche cosa, nelle proposte del Beltrani, che tende ad apprestare elementi per rispondere a quelle ricerche, c'è, come le informazioni preliminari, la istituzione di registri, ecc., ecc., ma egli

vorrebbe coordinare tutto in unica proposta diretta ad approvare il mezzo per raccogliere queste notizie e che, a suo giudizio, non può essere che la *scheda*. Si obietta: le ordinanze non sono motivate; occorre conservare il segreto su fatti che riguardano l'onore delle famiglie. Risponde che nulla vieta che le schede invece di essere intestate al nome e cognome di una persona, portino un numero d'ordine, una lettera, un qualche segno che le contraddistingua le une dalle altre, e si tengano riservate.

Legge adunque la sua proposta che è del seguente tenore :

« La Commissione propone al Ministro Guardasigilli di ordinare una inchiesta statistica speciale, mediante scheda individuale, sulle domande e autorizzazioni per correzione paterna, con indicazione delle condizioni e qualità personali e famigliari del minore, facendone duplicati da trasmettersi all'Autorità amministrativa. »

Osserva che ha detto in generale *Autorità amministrativa* e non *Direzione generale delle carceri*, perchè crede che non sia soltanto quest'Ufficio al quale interessino tali notizie, ma ve ne possano essere altri, per gli scopi appunto non soltanto carcerari ma educativi che l'istituto si propone.

E passa al secondo ordine di ricerche: circa il modo, cioè, di esecuzione dei provvedimenti presidenziali. La relazione ci ha fornito parecchie notizie a questo proposito, che provano le cure zelanti della Amministrazione, la quale non sarebbe anzi aliena dal moltiplicare questi Istituti. Ma egli coll'autorevole parola dello stesso Beltrani, che lealmente confessa i risultati migliori che hanno dato i Riformatorii privati, si oppone all'aumento del numero dei Riformatorii governativi e domanda invece l'aumento dei privati. A questo punto ci occorrono però delle notizie più concrete e precise, e il cui metodo di ricerca sia ben conosciuto e rassicurante, sui risultati dei Riformatorii. Ed ecco perchè propone una seconda deliberazione del seguente tenore :

« La Commissione invita il Comitato a studiare i modi più accioci onde si possano conoscere e apprezzare i risultamenti pratici del ricovero dei minorenni nei Riformatorii pubblici e privati, con tutte le distinzioni che si riferiscono al loro vario carattere e governo. »

Il collega Bosco rispondendo ieri alla domanda che egli rivolgeva all'Ufficio di statistica sullo spoglio delle schede penali già in

uso nella parte che riguarda i precedenti penali dell'imputato, ci ha detto che quella ricerca nella scheda è malsicura perchè non può essere controllata. Ma egli osserva che avrà la sicurezza di tutte le altre notizie che sono fornite dalla scheda; perchè se così non fosse egli avrebbe a pentirsi di avere tanto caldeggiato questo metodo di ricerca quando, la prima volta che egli domanda una notizia che non potrebbe meglio esser ricavata che colla scheda, deve sentirsi rispondere che essa ha fallito al suo scopo. Se realmente non si può dare quella notizia, meglio è sopprimerla addirittura.

Sulle conclusioni del relatore si limita ad esprimere alcune idee. Il senatore Beltrani vorrebbe richiamare i Presidenti dei Tribunali ad usare colle maggiori cautele della facoltà loro consentita dalla legge di rinchiudere i minorenni. È giusto: ma egli vorrebbe anche completare questa proposta, invitando i Presidenti a non rilasciare autorizzazioni se non nei limiti strettamente rigorosi dell'articolo 222 del Codice civile, senza cioè che siano constatati i veri travimenti del figlio e l'impossibilità dei genitori di infrenarli.

È d'accordo anche col relatore circa l'obbligo di pagare un contributo, ma su questo punto esprime la sua meraviglia per avere sentito anche il collega Penserini sostenere l'idea che spetti all'Amministrazione carceraria e non al Presidente stabilire la quota. Ora, con quali mezzi, con quale forza esecutiva, l'Amministrazione carceraria potrebbe provvedere a una funzione sì grave e delicata? La legge nulla dice in proposito, e deve essere quindi l'Autorità giudiziaria, la quale, se non vi sia accordo delle parti, ha da provvedere.

Quanto alle informazioni, crede che convenga lasciar libero il Presidente del Tribunale di prenderle come meglio crede, direttamente o no, dalle Autorità locali o in qualsiasi altro modo.

Per ultimare, chiude con una proposta che si riferisce alle modalità dell'istituto della correzione paterna e che ha attinenze anche colla proposta del relatore contenuta nel n. IV.

Ne dà lettura:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di provvedere, col mezzo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o carceraria e delle Società di patronato, al collocamento dei minorenni anche presso famiglie private e in navi mercantili. »

BELTRANI-SCALIA. E convinto che quando il prof. Lucchini rileggerà le bozze dei verbali di queste discussioni e riprenderà in esame la relazione si persuaderà che in essa vi è tutto quello che desidera.

Infatti egli domanda: donde avete ricavato queste notizie? Ma è detto nella relazione: dalle autorità locali, che sono il prefetto, il sindaco, gli agenti della forza pubblica.

Egli vuole anche sapere quali sono i documenti che i presidenti dovrebbero comunicare alla Direzione generale delle carceri. Sono quelli che i delegati, i sindaci ed altre Autorità trasmettono, su richiesta di informazioni, ai Presidenti dei tribunali, dai quali l'Amministrazione potrebbe trarre preziosi elementi per giudicare come queste Autorità adempiono ai loro doveri.

Il Lucchini ha nuovamente insistito sui risultati che si ottengono dai Riformatorii. Ma nella sua relazione vi è un intero capitolo che ne parla e lo invita a rileggerlo. Gli è stato anche mosso l'appunto che egli abbia discorso di troppe cose. Ricorda però che la Commissione, in seguito alla relazione Lampertico, votò un ordine del giorno col quale si chiedeva un largo studio non pure sulla correzione paterna, ma su quanto riguarda la delinquenza dei minorenni. In omaggio a quel voto, avrebbe dovuto dare anche maggiore estensione alla sua relazione, ma si è imposto un limite perchè il programma che gli era stato tracciato dai colleghi non si sarebbe svolto in un grosso volume.

OSTERMANN. Presenta una proposta modificatrice delle due contenute alle lettere a) e b) del I numero. Ne dà lettura:

« assumano impreteribilmente e colla massima cura le informazioni prescritte dall'articolo 222 del Codice civile per rendersi ragione della necessità del provvedimento invocato, evitando il pericolo di assecondare altri fini men leciti, come quello di sottrarsi all'obbligo dell'educazione e del mantenimento quando alla base di attestati di nulla tenenza si chiedi il ricovero a spese dello Stato. »

PRESIDENTE. Seguiamo l'ordine delle proposte della relazione Beltrani-Scalia e cominciamo da quella di cui alla lettera a).

LUCCHINI. Modificherebbe come segue la proposta del relatore:

« a) esigano dai genitori che chiedono il ricovero di un minore per correzione paterna, la esplicita dichiarazione dei mo-

tivi che li consigliano a domandare quel provvedimento, e su questi motivi assumano informazioni dirette, sentendo, ove occorra, anche il minore che si vuole far ricoverare, allo scopo di assicurarsi che i motivi addotti esistano veramente, e non rilascino l'autorizzazione se non quando abbiano accertato nel minore dei veri e reali *traviamenti* e nei genitori l'impossibilità di poterli altrimenti *infrènare*. »

OSTERMANN. La sua proposta è nello stesso ordine di idee di quella del prof. Lucchini, e si potrebbero riunire i due testi.

NOCITO. Crede che tali aggiunte siano già implicitamente contenute nella proposta formulata dal collega Beltrani-Scalia. Nella dichiarazione dei motivi sta già la denuncia dei traviamenti del figlio. Si ricordi che non siamo di fronte a reati ma a trascorsi giovanili non contemplati dalla legge penale sui quali è chiamata a provvedere l'autorità giudiziaria con un'azione integratrice di quella della autorità paterna. Soltanto egli aggiungerebbe una parola che servisse ad impedire che fossero resi noti pubblicamente dei fatti che la tutela dell'onore delle famiglie imperiosamente richiede che non sortano dalle mura domestiche. Ricordiamo che il padre può fare anche verbalmente al Presidente del Tribunale la sua denuncia, appunto perchè se vi sono fatti che si possono dire all'orecchio del magistrato non si ama di vedere segnati sulla carta, e quindi propone questa semplice aggiunta: « rispettando ove occorra il segreto ».

PRESIDENTE. È stata presentata dal collega Ostermann la nuova proposta concordata col collega Lucchini. Ne dà lettura: « Assumano colla massima cura le informazioni prescritte dall'articolo 222 del Codice civile per accertare che il minore sia realmente incorso in traviamenti e non vi sia altro modo per infrènarli, evitando il pericolo di assecondare altri fini men leciti come quelli di sottrarsi all'obbligo dell'educazione ed a quello del mantenimento quando alla base di attestati di nulla tenenza si chiede il ricovero a spese dello Stato. »

L'impressione che egli ha ricevuto da questa lettura è che essa risponda piuttosto ad un concetto di *motivazione* del provvedimento che a quello di un eccitamento ai Magistrati a rimanere nei limiti della legge. Questo concetto gli sembra esuberante.

OSTERMANN. Non insiste: ma credeva conveniente che tutti i Presidenti conoscessero specificatamente i motivi del provvedimento e il fine al quale esso si ispira.

BORGOMANERO. Siccome questa proposta avrà la sua ultima espressione in una circolare che dovrà fare il Ministero, così si potrebbe in questa circolare introdurre tutte quelle idee che servono a meglio chiarire gli scopi della istituzione e sulle quali ora si è fatta la discussione.

FORNI. Crede egli pure che di questa parte della proposta Ostermann debba rimanere traccia nella discussione e quindi nella circolare che si dovrà fare, ma non nella proposta di deliberazione.

BELTRANI-SCALIA. Desidera che anche dell'ultima parte della sua proposta si tenga il debito conto.

BORGOMANERO. Nella circolare sarà tenuta presente.

NOCITO. Insiste nella necessità di introdurre nella proposta la frase che riguarda il *segreto*.

LUCCHINI. Anche questa idea è nella legge e va da sé che non si debbano propalare fatti che riguardano l'onore delle famiglie. La raccomandazione d'altronde potrebbe parere offensiva al Magistrato.

PRESIDENTE. Legge la formula concordata della proposta Beltrani-Scalia:

« I. — Rivolgere preghiera a Sua Eccellenza il Ministro di Giustizia, affinché disponga che i signori Presidenti dei Tribunali civili:

« a) Esigano dai genitori che chiedono il rinvio di un minore per correzione paterna, la esplicita dichiarazione dei motivi che li consigliano a domandare quel provvedimento, e su questi motivi assumano informazioni dirette, sentendo, ove occorra, anche il minore che si vuole far rivedere, allo scopo di assicurarsi che i motivi adottati esistono veramente di conformità all'articolo 222 del Codice civile. »

La mette ai voti.

È approvata.

Si passa alla seconda proposta.

LUCCHINI. Osserva che essa è già compresa nella prima.

PENSERINI. Insiste sulla osservazione fatta dianzi, che il Presidente non ha facoltà di provvedere per la corrisposta di una retta da parte dei genitori che possono pagare, perchè il Codice non dice nulla in proposito e quindi non si può derogare alle norme generali di diritto che affidano al Magistrato contenzioso la risoluzione delle questioni che sorgono attinenti ai rapporti patrimoniali. L'Amministrazione carceraria la quale dovrà curare l'esazione della retta, difficilmente avrà bisogno di fare giudizi e di ricorrere all'opera dell'Autorità giudiziaria, perchè i genitori in dipendenza dell'obbligo che hanno di passare gli alimenti, accetteranno quanto essa stabilisca, ma quand'anche ciò non fosse non sarebbe mai al Presidente del Tribunale in via di onoraria giurisdizione, ma alla Magistratura contenziosa che si dovrebbe ricorrere.

NOCITO. Ciò che ha detto l'onorevole Penserini lo dispensa dall'espore le sue idee essendo perfettamente d'accordo con lui che non si può obbligare il Presidente a fare quello che la legge non gli permette di fare. Siamo in tema di rapporti patrimoniali: vi è un debitore e un creditore, e gli obblighi correlativi sono fissati dal Codice, e in caso d'inadempimento per l'una parte o per l'altra, il Magistrato, in via contenziosa, deve provvedere.

BELTRANI-SCALIA. Desidererebbe che non si modificasse quella parte della proposta che riguarda le informazioni da attingersi dalle autorità locali. Queste autorità sono le sole che possono dare notizia della condotta morale e dello stato economico delle famiglie.

PENSERINI. Non trova necessarie queste parole ed è meglio lasciare che il Presidente si procuri le informazioni come e dove meglio crede.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta concordata del seguente tenore:

« b) Attingano informazioni dirette sulla condotta morale e
« sulle condizioni economiche delle famiglie alle quali appartengono
« i minorenni suddetti, perchè l'Amministrazione possa obbligare
« i genitori nei modi di legge e corrispondere una retta proporzio-
« nata alle loro risorse. »

Messa ai voti è approvata.

Si passa alla votazione della proposta I, lettera c).

BELTRANI-SCALIA. Spiega quale è il concetto informativo di essa. A suo avviso tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione centrale deve essere uno scambio continuo di vedute, una vicendevole cooperazione per raggiungere gl'intenti umanitari della legge.

Donde la necessità che l'Amministrazione sia posta in grado di prendere un provvedimento illuminato, colla conoscenza di tutto ciò che ha fatto l'Autorità giudiziaria.

PENSERINI. Chiede uno schiarimento di fatto.

Il relatore domanda che si spediscono al Ministero (e qui incidentalmente osserva che sopprimerebbe la parola *direttamente*, perchè l'invio non può esser fatto che per mezzo del Pubblico Ministero, organo esecutivo delle deliberazioni del Magistrato) tutte le ordinanze. Ma ora non s'inviano tutte?

BELTRANI-SCALIA. No: alcune volte vengono rilasciate al padre, il quale si presenta senz'altro all'Amministrazione ed esibisce l'ordinanza di cui è in possesso.

FORNI. Sarebbe lieto di potere spiegare alla Commissione come si fa in pratica nel distretto di Roma per le ordinanze di ricovero.

I Presidenti invece di mandare copia delle ordinanze scrivono al Procuratore del Re informandolo che hanno disposto per il ricovero di Tizio in un Riformatorio. Il Procuratore del Re ne dà comunicazione al Procuratore generale il quale scrive al Ministero dell'interno. È una pratica del tutto burocratica.

LUCCHINI. Ricorda che in Francia si usa largamente di questo mezzo di consegnare l'ordinanza al padre, il quale molte volte si contenta di questa minaccia nella speranza che il figlio si ravveda.

Trova giusto che il padre possa rinchiudere il figlio dove meglio crede e vorrebbe che la trasmissione dell'ordinanza fosse fatta con questa facoltà.

PENSERINI. Se il genitore paga, ha questo diritto.

LUCCHINI. Ma anche se non paga.

PENSERINI. Potrà essere un desiderio, mai un obbligo.

BELTRANI-SCALIA. Spiega che vi sono due specie di ordinanze: quelle per cui il Governo paga la retta all'Istituto e quelle per cui il Governo non paga nulla.

Per le prime è necessario che l'Autorità giudiziaria ne faccia conoscere il numero con le altre indicazioni che fossero necessarie.

Forni. Desidera che sia tolta dalla proposta la frase *tutti gli atti preliminari*, sostituendovi la parola *informazioni*. Gli atti sono documenti giustificativi che è bene rimangano in archivio.

Lucchini. Gli sembra che sia questo il punto in cui si possa tener conto della sua proposta di una scheda.

Borgomanero. Fa presente al professore Lucchini che in seguito al voto della Commissione, emesso su proposta del cavaliere Sandrelli, il Ministero ha dato ordine di formulare un modulo per raccogliere tutte le notizie che riguardano la patria potestà per servire ad una relazione triennale da presentarsi alla Commissione.

Questo modulo, che è nominativo, è stato già presentato al Ministro Guardasigilli, ma prima della sua pubblicazione nel *Bollettino* vi si potrebbero introdurre quelle notizie che l'on. Lucchini credesse utile aggiungere.

Lucchini. Non crede che queste notizie si possano ricavare bene da un registro e insiste sull'adozione di una scheda.

Beltrani-Scalia. Rimane inteso che la proposta riguarda le ordinanze per cui l'Amministrazione deve pagare e che lo scopo per cui si fa questa richiesta è quello di avere elementi di fatto sui quali stabilire il sistema di educazione cui sottoporre il corrigendo.

Si vuole sapere se il minorene da rinchiudersi è un *violento*, se è un *ladro*, o cosa altro è, perchè a seconda del suo carattere deve variare il trattamento educativo.

Insiste poi sulla urgenza del provvedimento di cui vorrebbe rimanesse cenno nella proposta.

Presidente. Legge la nuova formula:

« c) Spediscono al Ministero dell'Interno (Direzione generale « delle Carceri) tutte le ordinanze che emettono per correzione pater-
« terna ed uniscano le loro osservazioni anche sulla urgenza di
« provvedere, affinchè la Direzione generale delle Carceri sia in
« grado di assegnare il minorene al Riformatorio che meglio si
« conviene, e dare al Direttore di esso le necessarie istruzioni. »

Messa ai voti, è approvata.

Presidente. Si passa alla proposta lettera d).

BELTRANI-SCALIA. Non si ha notizia delle revoche e questa proposta mira semplicemente a questo scopo di sapere se dei provvedimenti sono stati annullati.

PENSERINI. Dopo la parola ordinanze propone l'aggiunta « trasmesse » perchè è noto che vi sono molte ordinanze che senza essere revocate sono tenute sospese dall'Autorità per desiderio del padre e di queste naturalmente, anche se poi vengono revocate, non occorre informare l'Amministrazione carceraria.

BELTRANI-SCALIA. Accetta l'aggiunta.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta:

« d) Trasmettano parimenti alla Direzione generale suddetta « tutte le revoche delle ordinanze trasmesse colle quali si annullano « ordinanze precedenti, o si autorizza la liberazione di un minorenne « ricoverato. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Si passa alla proposta e).

BELTRANI-SCALIA. L'istituzione di questi registri speciali e riservati non ha altro scopo che quello di potere continuare lo studio sulla vita, sul carattere, sulle inclinazioni del giovanetto ed è necessario che l'Autorità giudiziaria faccia conoscere a quella carceraria tutto quanto è venuto a sua cognizione.

LUCCHINI. Fin da ieri ebbe occasione di esprimere il suo avviso su questi registri per i quali, in ogni caso, vedrebbe la convenienza che fossero preparati dal Comitato, perchè rispondessero a un concetto di uniformità.

Ma per questo genere di ricerche più che nei registri egli ha fiducia nella scheda, e a questo punto rinnova formale proposta perchè questa sia adottata.

BELTRANI-SCALIA. Questa scheda che si verrebbe ad aggiungere ai registri che già sono in uso attualmente, potrebbe ingenerare confusione. Tutte le notizie che si desiderano sono già in possesso della Direzione delle carceri e sarà lietissimo di dare tutte le informazioni che la Commissione potrà desiderare.

LUCCHINI. Deplora che la Direzione generale delle carceri, la quale ha tutto questo tesoro di notizie, da tempo non pubblichi nem-

meno le statistiche carcerarie, che si arrestano a molti anni indietro. Ora le sue notizie potranno avere un grandissimo valore dal punto di vista del servizio carcerario; ma noi, Commissione di statistica, dobbiamo prescindere da questo servizio e dobbiamo ricercare quei dati che servano a illuminarci sulla funzione dell'istituto della correzione paterna. Tali dati non ce li possiamo procurare che con due mezzi: i registri o le schede. Meglio le schede — ed è inutile insistere sulle ragioni — le quali, dopo tutto, non potranno essere all'anno più di tremila.

BELTRANI-SCALIA. È d'accordo coll'on. Lucchini nel deplorare la non proseguita continuazione delle statistiche carcerarie, non certo per difetto di buona volontà in chi è attualmente a capo dell'Amministrazione carceraria.

Resta fermo nella sua idea che meglio servono i registri delle schede, perchè quelli mostrano i risultati continuativi e restano presso l'Amministrazione. Adottandosi le schede bisognerebbe farne il duplicato.

Bosco. Gioverà demandare al Comitato lo studio delle notizie da richiedersi con questa scheda, affinchè esse siano coordinate con tutte le altre notizie che si raccolgono sulla patria potestà. Anzi, perchè il Comitato non sia vincolato da un voto della Commissione, qualora nello studio del modello con cui richiedersi le notizie venisse nel divisamento di istituire piuttosto un registro, egli crederebbe opportuno che la dizione della proposta fosse tale da lasciare al Comitato libertà di scelta. Si potrebbe dire quindi: una *scheda o altro modulo*.

LUCCHINI. Accetta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Lucchini, in sostituzione a quella del Beltrani lettera e), del seguente tenore:

« La Commissione propone al Ministro guardasigilli di ordinare una ricerca statistica mediante scheda o altro modulo sulle domande e autorizzazioni per correzione paterna, con indicazione delle condizioni e qualità personali e famigliari del minorenne. »

È approvata.

La proposta n. II, lettera a) è del seguente tenore:

« II. — Rivolgere preghiera a Sua Eccellenza il Ministro di Giustizia affinchè, di accordo con quello dell'Interno, provvedano:

« a) A che i minorenni da fare ricoverare per correzione
« paterna non siano detenuti nelle carceri giudiziarie. »

Senza discussione è approvata.

Si passa alla proposta b) :

« A che i ricoverati per correzione paterna a spese dello
« Stato, non siano tolti dagli Istituti senza che abbiano dato prove
« di ravvedimento. »

PENSERINI. Si unisce a quanto molto bene disse ieri il collega Righi e prega il senatore Beltrani-Scalia di consentire alla soppressione di questa proposta.

BELTRANI-SCALIA. Crede che se un padre potendo pagare la *retta* vi si rifiuta, l'Amministrazione non ha il dovere di tenere rinchiuso il figliuolo; e crede che l'Amministrazione dovrebbe avere il diritto di trattenerlo nel Riformatorio anche se il padre lo vuole, quando risulti che la condotta del ricoverato non è migliorata.

PENSERINI. Contesta che l'Amministrazione possa avere questo diritto in opposizione al diritto del padre che vuole assumere di nuovo la responsabilità che egli ha per legge di natura e che temporaneamente aveva passata ad altri.

OSTERMANN. Si potrebbe consigliare i Presidenti di assumere anche in questi casi le informazioni, e se cattive, farne avvertito il genitore che chiede la revoca del provvedimento, perchè si regoli. Qualora però egli insista nella domanda, non crede si possa porre altro ostacolo al suo accoglimento.

La proposta b) del n. II è soppressa.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta III.

« III. — Invitare il Comitato ad esaminare se non sia il caso
« di rimettere nella statistica dell'Amministrazione della giustizia
« civile la classificazione adottata prima del 1890, dalla quale rile-
« vare da chi era provocata l'ordinanza di ricovero, avvertendo
« che anche la Direzione generale delle carceri metterà in evidenza
« dal canto suo questa importantissima indicazione. »

BORGOMANERO. Avverte che è pendente una ricerca per mezzo di registri nominativi per vedere come proceda l'Istituto della patria potestà. E in questa ricerca si chiedono anche le notizie desiderate dal senatore Beltrani-Scalia. Ad ogni modo a nome del

Comitato dichiara che esso si riserva di studiare se anche nei volumi analitici di statistica si possano introdurre queste notizie.

La proposta n. III è approvata.

PRESIDENTE. Legge la IV proposta.

« Prendere atto delle cose esposte dalla Direzione generale « delle carceri ed invitarla a riferire annualmente alla Commis-
« sione di statistica giudiziaria sull'andamento dell'Istituto della
« correzione paterna. »

BORGOMANERO. Invece di dire la Direzione delle Carceri, propone si dica il Direttore generale, e ciò al fine di coordinare tale deliberazione con quanto dispone il decreto organico sul servizio della statistica giudiziaria, a termini del quale il Direttore generale delle carceri è membro di diritto della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

Messa ai voti, colla modificazione desiderata dal cav. Borgomanero, è approvata.

LUCCHINI. Ricorda un suo ordine del giorno già comunicato e letto (1), inteso a ottenere maggiori e più concrete notizie sul modo in cui funzionano i Riformatorii e sui loro risultamenti.

BELTRANI-SCALIA. Respinge l'ordine del giorno Lucchini. L'Amministrazione carceraria crede di fare il suo dovere e non accetta una inchiesta che ha carattere di sindacato del suo operato.

LUCCHINI. Il senatore Beltrani-Scalia non ha inteso il significato delle sue parole. Il suo ordine del giorno non è diretto a sindacare l'opera dell'Amministrazione rispetto ai Riformatorii. Egli non ha difficoltà di dichiarare al contrario che i Riformatorii sono la parte migliore dell'Amministrazione penitenziaria. La sua indagine si rivolge al *sistema* perchè non crede che i Riformatorii, e specialmente i governativi, siano giovevoli all'emendamento dei giovanetti. Il senatore Beltrani-Scalia nella sua relazione ha esposto dei risultati, ma li possiamo accettare così ad occhi chiusi quando sappiamo che si riferiscono ad un brevissimo e troppo prossimo periodo di tempo, e che si basano su parole così vaghe come queste: condotta *buona, mediocre, cattiva*? A lui pare che no, ed ecco perchè egli chiede maggiori notizie.

(1) Veggasi a pag. 35 di questa 1ª Parte.

BELTRANI-SCALIA. Ripete che non può accettare nessuna proposta d'inchiesta; che l'Amministrazione delle Carceri prepara due statistiche, cioè quella delle carceri e l'altra delle domande di assegnazione ai luoghi di pena ed ai Riformatorii, nelle quali si comprendono tutte le notizie chieste dalla Commissione; che sui risultati di queste due statistiche egli sarà lieto di presentare apposite relazioni alla Commissione; ma che in quanto alla classificazione della condotta non saprebbe trovarne altra e manterrà la classificazione di *buona, mediocre, cattiva*, ammessa da tutte le statistiche.

LUCCHINI. Ritira l'ordine del giorno bastandogli che resti in atti la sua proposta.

BORGOMANERO. Fa presente alla Commissione una proposta del Comitato colla quale si richiama l'attenzione del Ministro:

« a) sulla opportunità, previo accordo colla Direzione generale « delle carceri, di disporre accurate indagini al fine di accertare se « e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto pre- « scrive l'art. 495, capoverso 1°, del regolamento 1° febbraio 1891, « n. 260, in ordine alla costituzione della tutela per minorenni di- « messi dai Riformatorii. »

Il Ministero della giustizia poteva anche fare a meno di presentare questa proposta perchè dal momento che era sorto il dubbio che le notizie suddette non venivano raccolte con cura, era necessario accertare se anche per il passato si fossero riscontrate le lacune che si verificarono per l'anno 1895.

Ciò premesso, egli è sicuro che il Direttore generale delle carceri vorrà concorrere col Ministero sia per fare questa indagine, sia, e ciò che più preme, per adottare quei provvedimenti che si stimerà opportuni al fine di assicurare la costituzione delle tutele anche per i minorenni dimessi dai Riformatorii.

BELTRANI-SCALIA. Acconsente.

La Commissione approva la proposta presentata dal cav. Borgomanero a nome e per incarico del Comitato permanente.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta dell'11 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il procuratore generale Forni a leggere la sua Relazione sulla formazione delle liste dei Giurati per l'anno 1896 e sul risultato dell'Amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col R. D. 1° dicembre 1889.

FORNI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione sulla relazione del comm. Forni.

PENSERINI. A pagina 81 della Relazione sono esposte le cifre di coloro che furono esclusi dall'ufficio di Giurato ed ivi si lamenta soprattutto il numero alto di cancellati per inidoneità in alcune categorie le quali per se stesse dovrebbero fornire le maggiori garanzie di capacità e conchiude il relatore: che « l'esorbitante esclusione di « coloro che esercitano le funzioni municipali dove comincia la elaborazione delle liste, è l'indice più sicuro della nessuna sincerità « delle operazioni e del sacrificio della legge alle compiacenze. »

Si permette a questo proposito di fare una osservazione. Se tutte queste persone sono state escluse, è segno che le Giunte municipali ve le avevano incluse e quindi non sembra che la

(1) V. questa relazione a pag. 77 della Parte 2^a del presente volume.

colpa per queste arbitrarie cancellazioni si debba fare ricadere proprio sulle Giunte comunali.

FORNI. Fa notare al consigliere Penserini che non soltanto ha lamentato l'esclusione di impiegati comunali, sindaci e consiglieri, ma anche di impiegati provinciali e di altri funzionari delle provincie fra i quali corrono frequenti relazioni di interessi, di affari donde le facili e reciproche compiacenze per farsi escludere dall'una o dall'altra lista.

PENSERINI. Il concetto adunque del relatore Forni non era di addebitare alle Giunte comunali le troppo numerose cancellazioni, ma di chiamare responsabili anche le altre Giunte mandamentali e distrettuali e in questo concorda col relatore.

A proposito delle Giunte mandamentali osserva che per legge esse non dovrebbero avere altro ufficio che quello di cancellare coloro che non hanno titolo per la iscrizione e di includere nelle liste coloro che hanno questi titoli.

Ma in pratica le cose vanno diversamente. Egli sa che alcune Giunte mandamentali si arrogano il diritto di fare giudizi sulla capacità dei cittadini iscritti nelle liste. Denunciando questo inconveniente, troverebbe opportuno che si facesse una proposta acciocchè i Pretori curassero che le funzioni delle Giunte mandamentali rimangano nei limiti che la legge loro assegna.

Il relatore rileva la cifra di 7427 sindaci e consiglieri comunali esclusi dalle liste, e ne lamenta la entità. Ora in quella cifra sono compresi anche i consiglieri comunali che sono usciti di carica e tutti sanno che nei piccoli comuni ve ne sono di quasi analfabeti. Vi è anche una cifra forte di insegnanti esclusi per inidoneità, fra i quali sono da annoverarsi i maestri elementari. Per questi avviene un fatto curioso. I comuni, per ragioni che si capiscono facilmente, non li iscrivono nelle liste, ma essi, gelosi del loro diritto, sono diligenti a reclamare. Talune Giunte che non hanno molta fiducia nella capacità di questi insegnanti, riconoscono loro il diritto all'iscrizione, ma li eliminano per inidoneità.

Accade talvolta che pei Giurati estratti a sorte per il servizio della quindicina si usi la diligenza di procurarsi il certificato penale. E allora si scopre che ve ne sono alcuni indegni di coprire l'ufficio perchè sono incorsi in condanne che portano all'esclusione. Vi è

un solo rimedio a questo inconveniente: procurarsi i certificati penali dei cittadini iscritti o da iscriversi nelle liste al momento della formazione di queste.

Nota il relatore che talora alle udienze delle Corti si presentano Giurati che hanno varcato il limite di età. Osserva che questo avviene perchè, non ostante la revisione annuale delle liste, non essendo indicato l'anno di nascita ma il numero degli anni, non si possono eliminare quelli che sono iscritti con una età che è nei limiti fissati dalla legge; ma intanto se la lista è stata formata 20 anni addietro, i cittadini che vi sono iscritti coll'età di 30, 40, 50 anni figurano di avere sempre questo numero di anni e soltanto alle udienze si conosce quale è la loro vera età.

È bene dunque, e gioverà anche per la richiesta dei certificati penali, che si esiga la *data* di nascita ed anche il *luogo* di nascita per sapere a quale Tribunale si deve richiedere il certificato. Il quale non solo è necessario nei casi in cui l'individuo ha riportato condanne che hanno per effetto la esclusione dall'ufficio di Giurato; ma giova anche per il criterio della idoneità. Vi possono essere casi in cui il certificato penale porta indicazione di procedure chiuse con ordinanze di non luogo: il cittadino ha diritto all'iscrizione, ma la Giunta distrettuale può benissimo ritenere che esso sia inidoneo a fare il giurato non essendo conveniente che egli giudichi in cause di *furti, truffe, falsi*, ecc., qualora per questi reati più volte egli fosse comparso innanzi alla giustizia, sia pure senza subire condanne.

Relativamente al fatto che talora si mascherano con un giudizio di inidoneità le cancellazioni dovute a illecite compiacenze, egli non sa vedere altro rimedio che in una riforma della legge, formando la composizione delle Giunte in modo che l'elemento elettivo non sia in maggioranza. Attualmente anche se il magistrato, che fa parte della Giunta, protesta contro la proposta cancellazione per inidoneità di Tizio o di Caio, facendo osservare che l'uno è, ad esempio, professore e l'altro avvocato, in definitiva il suo voto resta senza effetto per il concorde volere dell'elemento elettivo che è in maggioranza.

RIGHI. Tanto il relatore nel suo pregevole lavoro, quanto il collega Pensarini colle sue osservazioni, si tennero strettamente

nel campo segnato dal tema che è in discussione, cioè la formazione delle liste. Nè egli vorrebbe distogliere la discussione da questo campo. Siccome peraltro nelle precedenti Sessioni egli ebbe occasione di fare alcune osservazioni che escono da questi limiti ristretti e dalla Commissione furono anche votate proposte su argomenti estranei alla formazione delle liste, egli chiede venia alla Commissione se ne ricorda alcune al solo scopo che di esse rimanga menzione nel verbale.

Fin dal 1874 quando si presentò la legge attuale, egli ebbe occasione di rilevare alcune lacune. Il legislatore colla procedura stabilita per la epurazione delle liste tende evidentemente a uno scopo, quello di ottenere che esse riescano costituite dai migliori elementi, acciocchè la composizione del Giurì per le udienze dia le migliori garanzie di capacità e di onestà. Ebbene, contro questo lavoro che move da così nobile intento, la legge consente altri procedimenti che spesso impediscono il raggiungimento dell'alto fine.

Allude al diritto di ricusa che si esercita ciecamente dalle parti e col quale spesso si controopera a tutto il lavoro di epurazione che è stato fatto prima della definitiva composizione delle liste.

Si compiace che il relatore abbia rinnovato nelle conclusioni la proposta riguardante le *schede bianche*. Esse sono l'espressione di una mente che vuole allontanare da sè anche la fatica di pensare: si crede con quel mezzo di liberarsi da ogni responsabilità di giudizio e intanto viene a mancare al verdetto la garanzia che deriva dal convincimento fermo, liberamente espresso.

Egli vede anche un grave difetto nella libertà concessa alla parte civile nei giudizi di azione pubblica, di entrare a discutere nel campo della responsabilità penale. A suo parere la Parte civile non dovrebbe attendere che all'esercizio della propria azione di risarcimento, alla tutela cioè dei propri interessi. Nelle cause di azione privata si capisce che debba avere anche questa facoltà: la legge le accorda il diritto di farsi accusatrice, è giusto che ella possa provare il fondamento del suo diritto. Ma dove l'azione penale è affidata al Pubblico Ministero quel diritto non ha, per lei, più ragione di sussistere. Si dirà: ma di che vi lagnate? L'azione della parte civile non può essere che sussidiaria di quella del Ministero Pubblico; la società non avrà che a

compiacersi di questo concorso di forze ad un unico intento. Ecco l'errore.

Talora, o per ignoranza o per altri motivi men confessabili, la tesi che sostiene la parte civile è di quelle che più danneggiano il sistema di accusa che crede di adottare il Pubblico Ministero, il quale vede con meraviglia sorgere un nemico là dove credeva di trovare un ausiglio. Anche a questo inconveniente bisognerebbe porre un riparo.

Non fa proposte, perchè desidera che queste rimangano nel campo della tesi che è in discussione, ma si contenta di avere accennato a questi inconvenienti nella speranza che in una revisione della legge si trovi il modo di rimuoverli.

Forni. Una semplice osservazione al collega Penserini.

Gli fu fatto osservare che nella cifra elevata dei Sindaci e Consiglieri esclusi per inidoneità sono compresi anche gli ex-Consiglieri. A sua giustificazione deve dire che la stregua dalla quale egli moveva per fare le sue osservazioni, era quella che gli veniva tracciata dagli elementi che gli erano stati apprestati dalla Direzione generale della statistica. Nei quadri statistici è una categoria per i Sindaci e Consiglieri comunali, egli non doveva ricercare se in essa fossero anche segnati gli ex-Sindaci o gli ex-Consiglieri.

È lieto di avere avuto l'approvazione del consigliere Penserini nella parte in cui biasima la mancata sincerità delle operazioni delle Giunte, che si rileva dal forte numero di esclusi che esercitano funzioni amministrative nei comuni e nelle provincie. L'elemento elettivo delle Giunte distrettuali paralizza, come ben disse il collega Penserini, l'opera dell'elemento governativo, per quella colleganza di interessi e di relazioni che corrono fra amministratori comunali e provinciali, questi ultimi eletti coi voti dei comuni del mandamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e mette ai voti le proposte del relatore:

« Che piaccia alla Commissione rassegnare a S. E. il Guardasigilli le seguenti preghiere:

« 1° Richiamare, e col concorso del Ministro dell'interno
« per l'elemento elettivo, le Giunte incaricate della formazione e
« revisione delle liste dei Giurati a maggiore diligenza per l'esatta

« osservanza della legge, ed ingiungere che nelle liste comunali
« s'indichi il giorno, mese ed anno della nascita, invece dell'età dei
« Giurati. »

È approvata.

« 2° Inculcare ai Procuratori del Re la rigorosa applicazione
« dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1874. »

È approvata.

Si dà lettura della 3^a proposta, che è del seguente tenore:

« 3° Disporre che, al fine di ciascuna quindicina, le Corti di
« assise trasmettano al Procuratore generale un prospetto indicante
« i nomi dei Giurati dispensati, la condizione sociale di essi, la du-
« rata della dispensa ed i motivi onde fu accordata. Da inviarsi tali
« prospetti alla fine dell'anno al Ministero, con una relazione sugli
« inconvenienti rilevati all'Assise nella composizione del Giuri; i
« quali prospetti e relazioni dovranno essere comunicati alla Com-
« missione per la statistica giudiziaria. »

BORGOMANERO. Avverte che il Ministro, su proposta del Comi-
tato, ha ordinato che si faccia una relazione triennale e quindi
propone che invece di dire « alla fine dell'anno » si dica « ogni
triennio. »

Messa ai voti, colla modificazione proposta dal cav. Borgoma-
nero, è approvata.

Si dà lettura della proposta N. 4:

« 4° E finalmente di tener presente, nell'occasione in cui si
« abbia a ritoccare la legge sui Giurati, il fatto dell'uso delle schede
« bianche o illeggibili che non conferisce alla sincera espressione di
« una votazione coscienziosa. »

L'onorevole Penserini propone di aggiungere: « e l'opportunità
« di modificare la composizione delle Giunte distrettuali in modo
« che l'elemento elettivo siavi in minoranza, anzichè in maggio-
« ranza. »

Messa ai voti, coll'aggiunta Penserini, è approvata.

Infine l'onorevole Penserini presenta una proposta aggiunta:

« Prescrivere che i Pretori curino che le Giunte mandamentali
« non esorbitino dalle proprie funzioni, invadendo quelle delle Giunte
« distrettuali.

« Prescrivere che nel periodo della formazione delle liste, a

« cura dei Pretori e dei Presidenti dei Tribunali, si raccolgano
« notizie sui precedenti penali di tutti gli iscritti nelle liste. »

OSTERMANN. Si oppone all'ultima parte della proposta. Egli osserva che, ad esempio, a Roma sono dai 6 ai 7 mila i Giurati di altri comuni, e la richiesta dei certificati penali per tutti obbligherebbe ad un lavoro troppo gravoso.

PENSERINI. Ha fatto questa proposta, non solo persuaso dei vantaggi che ne derivano, ma anche convinto che la ricerca si possa fare pure nei Tribunali che risiedono nei maggiori centri, e insiste nella sua proposta.

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta del 12 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita il cavaliere Borgomanero a riferire sulla tenuta dei registri dello stato civile.

BORGOMANERO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandata la parola, mette ai voti le proposte del relatore:

« La Commissione delibera:

« I. — Di chiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli per « gli opportuni provvedimenti da prendersi:

« a) sul modo con cui procedette il servizio dello stato civile nell'anno 1895 presso alcuni uffici di cui è parola nella relazione;

« b) sul fatto che parecchi uffici dello stato civile non curano di adempiere a quanto prescrive l'articolo 360 del Codice civile;

« c) circa l'utilità, allo scopo di assicurare la regolare osservanza dell'articolo 104 dell'Ordinamento dello stato civile, di prescrivere speciali relazioni quadrimestrali dei Pretori e dei Procuratori del Re, ai Procuratori generali, i quali alla loro volta, con separato rapporto da allegarsi a quello di cui è menzione nel-

(1) V. questa relazione a pag. 138 della Parte 2^a del presente volume.

« l'articolo 131 del Regio decreto 15 novembre 1865, forniranno
« particolareggiate informazioni al Ministero sul modo come è pro-
« ceduto durante il corso dell'anno il servizio delle annotazioni dei
« matrimoni in margine agli atti di nascita, e sui provvedimenti al
« riguardo adottati o provocati.

« II. — Di segnalare a S. E. il Ministro i Pretori indicati nella
« relazione come meritevoli di speciali menzioni per essersi distinti
« nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello
« stato civile, nonchè quelli che invece si dimostrarono neglienti. »

Sono approvate.

PRESIDENTE. Invita il consigliere Penserini a riferire sui fallimenti nell'anno 1895.

PENSERINI. Legge la relazione (1).

Forni. Questa accurata relazione del collega Penserini, che raccoglie l'eco di tanti legittimi lamenti, rivela, nel suo complesso, due ordini di inconvenienti.

Il primo riguarda le lunghe procedure di fallimento; il secondo la funzione del curatore che non risponde agli intenti per cui fu ordinata.

Rispetto al primo, crede che un rimedio vi sarebbe se il legislatore introducesse l'istituto della *perenzione* che si applica nelle materie civili. Le parti minacciate da questo pericolo si affretterebbero a condurre innanzi con maggiore sollecitudine la procedura del fallimento.

È stato anche lamentato che fra i crediti se ne insinuino di quelli creati a bella posta per favorire il fallito, il quale nella distribuzione delle sue sostanze ne riprende una parte sotto la mentita veste di un credito immaginario. Ma e perchè non si estende a questi casi la disposizione dell'articolo 647 della Procedura civile, che minaccia pene pecuniarie contro i temerarii litiganti? L'autore di queste azzardate procedure commerciali, le quali si basano su diritti insussistenti, è nè più nè meno che un litigante temerario.

Contro l'opera dei curatori si levano lagni da ogni parte. È noto

(1) V. questa relazione a pag. 100 della Parte 2^a del presente volume.

che i curatori hanno poteri immensi: possono transigere, sebbene intesa la delegazione dei creditori, vendere in blocco anche quello che non si è venduto all'asta pubblica; debbono fare rapporti, notifiche, tenere riunioni e possono portare le cose in lungo nel loro privato interesse. A porre una remora alle loro infedeltà e ad ottenere inoltre che si possa esercitare una scelta tra i molti che concorrono, si potrebbe imporre una cauzione. Anche la nomina del perito dovrebbe essere lasciata al Tribunale e si dovrebbe impedire che i creditori, d'accordo, nominassero un altro, rendendo vana la prima nomina.

Dovendosi studiare le riforme da introdursi a questo Istituto si è permesso di accennare a queste idee che sono il contributo della sua esperienza di Magistrato.

RIGHI. Circa la proposta del collega Forni riguardante la perenzione di istanza, osserva che nelle materie civili essa è giustificata dal fatto che la contestazione giudiziaria si svolge tra due parti interessate, l'attore e il convenuto, al primo dei quali non può essere lecito di prolungare all'infinito la procedura. Ma in tema di fallimento non siamo dinanzi a soli interessi commerciali: vi sono interessi sociali da tutelare che rimarrebbero lesi da un arresto dell'azione. Egli non sa vedere quali possano essere le conseguenze di una perenzione di istanza in una procedura di fallimento, e crede, per lo meno, che questa riforma debba essere molto studiata.

PENSERINI. La proposta Forni sull'applicazione della perenzione di istanza, e sulla quale ha avanzato qualche dubbio il senatore Righi, è meritevole di studio. Soltanto dopo un accurato esame si potrà vedere se convenga o no applicarla anche alle procedure di fallimento.

Desidera dare qualche informazione ai colleghi sui lavori compiuti dalla Commissione istituita per la riforma della legge sul fallimento, perchè alcune delle riforme studiate rispondono ai desideri manifestati dal comm. Forni.

La Sotto-Commissione, della quale egli fa parte, propose di sostituire alla moratoria il *concordato preventivo* per i commercianti che si trovano in istato di fallimento in seguito a sfortunate vicende commerciali. Il progetto è già stato votato e approvato

dalla Commissione plenaria, e ora si trova presso il Ministro Guardasigilli.

Relativamente alla vera legge di fallimento, la Sotto-Commissione ha votato le riforme intorno alle impugnative, e i relatori nominati sui vari temi sono già pronti per riferire su tutta la materia.

Per quanto concerne i curatori le riforme sarebbero le seguenti:

Vi è un primo periodo della procedura di fallimento in cui l'opera del curatore è informata tutta a scopi di indole conservativa.

In questo periodo si sarebbe pensato di nominare invece un *notaio*.

Nel secondo periodo, dopo la verifica dei crediti, si nominerebbe il curatore lasciando molta libertà di scelta. Tuttavia non si escluderebbe anche la formazione di un ruolo per le scelte da farsi d'ufficio, ma in questo ruolo però non potrebbero figurare che coloro che prestano cauzione.

FORNÌ. Due parole sole in risposta alle osservazioni del senatore Righi. Anche nelle procedure di fallimento sono due le parti contendenti, il fallito e la massa dei creditori, e quando si dichiara il fallimento, nulla vieta che si possa dire: contro chi sarà causa della perenzione vi saranno queste pene, colla decadenza da quei beneficii che la legge accorda in simili procedure. Del resto egli ha accennato a questa idea come materia di studio per vedere se sia applicabile o no.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

Mette ai voti le proposte.

« La Commissione :

« 1° domanda al Comitato lo studio delle modificazioni da
« farsi d'accordo col Ministero del commercio ai moduli di statistica
« nominativa dei fallimenti, al fine di averne le notizie che ora rac-
« colgonsi con gli stati numerici che potrebbero poi essere aboliti
« nella parte commerciale; »

È approvata.

« 2° esprime il desiderio che i Tribunali rendano conto an-
« nualmente delle procedure di fallimento rimaste pendenti da oltre

« tre anni mediante stati nominativi che sommariamente riassu-
« mano per ciascuna le operazioni e gli atti, e dimostrino le ragioni
« dell'indugio; »

E approvata.

« 3° esprime il voto che venga sollecitata la riforma della
« legge sul fallimento. »

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 13 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si legge il verbale della precedente seduta.

È approvato.

In seguito alla lettura del verbale il sen. Boccardo domanda la parola.

BOCCARDO. Per analogia colla materia trattata dall'on. Penserini, desidera di presentare una proposta riguardante le Casse di risparmio in liquidazione.

Egli ha sempre pensato che una delle maniere più efficaci per disperdere il già tenue risparmio nazionale, sia quello della non buona amministrazione di molte Casse di risparmio. Il nostro popolo crede ancora di trovare in esse un sicuro mezzo per conservare ed accrescere i suoi piccoli risparmi e porta ancora con confidente tranquillità i suoi capitali agli sportelli delle Casse. Ma non sempre questa fiducia è ben riposta. Il numero delle Casse di risparmio in liquidazione non solo è grande, preso in modo assoluto, ma cresce di anno in anno con allarmante progressività. Si tratta di milioni compromessi da amministrazioni poco oculate, se non scorrette, e la fiducia nella istituzione non può a meno di esserne scossa.

Vedere non *quale* sia questo fenomeno, il che già si sa, ma *quanto* sia, crede del massimo interesse e perciò si permette di proporre alla Commissione questa proposta:

« La Commissione invita il Comitato a studiare il modo come

« determinare i dati statistici relativi alle Casse di risparmio poste
« in liquidazione. »

« G. BOCCARDO. »

PRESIDENTE. Essendo materia analoga a quella dei fallimenti, quantunque nuova, non vede che vi possano essere difficoltà di proporre lo studio al Comitato.

PENSERINI. La sola difficoltà che egli avrebbe trovata sarebbe stata questa: che trattasi di una materia che è diversa da quella dei fallimenti, ma dato i termini in cui è espressa la proposta crede che la Commissione non possa a meno di approvarla.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta Boccardo.

È approvata.

Il Presidente invita il comm. Tami a riferire sui lavori concernenti la statistica ecclesiastica.

TAMI. Ricorda che nella sessione ultima accennò alle difficoltà di fare una statistica di tutti gli enti ecclesiastici e che disse invece, che si sarebbero potuti avere, con maggiore fondamento di sicurezza, i dati riguardanti il patrimonio delle parrocchie e delle mense vescovili. Quest'ultima statistica è prossima ad essere portata a compimento. Presenta anzi il 1° volume già pubblicato e le bozze di stampa del secondo, il quale sarà pubblicato fra un mese.

Fare ora considerazioni sui risultati che non sono ancora compiuti e che dovranno essere poi illustrati da una introduzione, gli sembra prematuro e rimanda alla prossima sessione di luglio la relazione sulla statistica patrimoniale ecclesiastica.

La Commissione prende atto.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a riferire sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893.

LUCCHINI. Legge la relazione (1).

BORGOMANERO. Desidera dare alla Commissione uno schiarimento di fatto.

L'on. Lucchini nella sua relazione lamenta che la bozza di stampa della circolare ministeriale del 5 maggio 1896 sia rimasta

(1) V. questa relazione a pag. 356 della Parte 2^a del presente volume.

parecchie settimane (dal marzo al maggio) negli uffici del Ministero. Deve dichiarare che ebbe lo schema della circolare negli ultimi giorni di aprile e nello stesso giorno in cui gli fu consegnato lo sottopose all'esame del Ministro guardasigilli. Nella settimana successiva la circolare fu pubblicata.

L'onorevole Lucchini lamenta inoltre il difetto di vigilante operosità, di energia ed assidua direzione dell'autorità centrale.

Risponde che su molti servizi che concernono l'amministrazione della giustizia si fanno relazioni periodiche che vengono tutte esaminate dalla Commissione e poi dal Ministero. A questo lavoro di vigilanza su alcuni servizi dell'Amministrazione della giustizia attende il funzionario che nella Commissione rappresenta il Ministero della giustizia. In base poi ai risultati di queste relazioni si scrive ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re, rilevando le inesattezze, incitando dove si riscontra rilassatezza, spronando tutti all'adempimento dei propri doveri. Fa appello ad uno dei Procuratori generali, che è presente, perchè dica se è vero o no che il Ministero in questa parte è fin troppo zelante.

Il Guardasigilli non ha mancato di prendere provvedimenti di rigore verso funzionari di cancelleria, denunciati dalla Direzione generale della statistica, come negligenti nell'osservanza dei loro doveri.

Questo doveva dire come funzionario rappresentante il Ministero per giustificarlo dai rimproveri fattigli dall'onorevole Lucchini.

DE' NEGRI. Il relatore ha lamentato che nella circolare con cui si richiesero le notizie statistiche sull'applicazione dell'indulto, siasi indicata, come una fra le principali cagioni della mancata revoca dell'indulto stesso, in molti casi nei quali sarebbesi dovuta pronunciare, la difficoltà di avere in tempo il certificato penale degli imputati nei giudizi per citazione diretta e direttissima. È parso al relatore che siffatta osservazione da parte del Ministro significasse quasi una sanzione di un fatto illegale. Non perchè il Guardasigilli possa avere bisogno della sua difesa, ma perchè ebbe l'onore di formulare lo schema della circolare che fu poi esaminata e ritoccata, in altre parti, dal Ministro, tiene a dichiarare che accennando a quell'inconveniente s'intese soltanto di rilevare un fatto che risultava statisticamente provato.

Quei colleghi che siedono nella Commissione da qualche anno non possono avere dimenticata la relazione del comm. Cosenza sul casellario giudiziario, nella quale erano denunciate le gravissime irregolarità riscontrate nella tenuta di esso. Queste irregolarità hanno necessariamente avuto larga parte nella difettosa applicazione del decreto d'indulto e l'averle accennate anche nella circolare non poteva certamente significare che si approvassero.

Forni. Si associa interamente all'onorevole Lucchini, il quale ha rilevato che il modo in cui si è proceduto nell'applicazione del decreto di indulto ha lasciato molto a desiderare, e con parole severe ha lamentato che non si sia fatto il proprio dovere da tutti, dal centro alla periferia. Lascia da parte l'autorità centrale, per la quale non ha difficoltà di riconoscere, come gliene faceva invito il collega cav. Borgomanero, che è fin troppo attiva, e rimanendo alla periferia, deve convenire che molto male c'è stato e che questo decreto d'indulto, per colpa dei Magistrati, non ha avuto realmente che una scarsa applicazione.

Non bisogna credere però che tutto sia dipeso da colpa o da mancata diligenza dei magistrati o da irregolarità nella tenuta del casellario. Hanno concorso a produrre così deplorabili risultati anche delle questioni di diritto che sono rimaste insolute, alcune delle quali, forse, si sarebbero potuto evitare, se, trattandosi di decreti e non di leggi, si fossero date norme di interpretazione con apposita circolare. Ne accenna una, come quella che è occorsa frequentemente: se, cioè, debba essere il magistrato che condannò per il primo reato o quello che giudica sul secondo pel quale si dovrebbe perdere il beneficio dell'indulto, che deve pronunciare questa decadenza.

La magistratura si è divisa in opposti pareri. La Cassazione aveva emesso un pronunziato veramente salutare, in quanto che praticamente risolveva bene il caso, ordinando l'invio degli atti alla Sezione di accusa, la quale doveva far rivivere la precedente condanna. Ma con tutto il rispetto che egli professa a quell'alta Magistratura, deve dire che quella massima non regge al rigore della critica.

Senza entrare qui in una discussione di principii, che sarebbe fuori di luogo, e per tenersi solamente ai fatti, deve osservare che

anche il Ministero invitò a lasciare in disparte quel pronunciato, e le cose ritornarono al punto di prima. Il suo pensiero è che il secondo magistrato ha la facoltà di far rivivere la precedente condanna, perchè ciò avviene soltanto in dipendenza della sentenza che egli pronuncia. Ma questa è la sua opinione, può non essere quella di altri, donde modi diversi di esecuzione di un provvedimento, quando, all'incontro, per il regolare funzionamento della giustizia, si sarebbe dovuto avere costante uniformità.

Con qualche norma interpretativa, opportunamente data, molte difficoltà si sarebbero eliminate, e il decreto di indulto avrebbe avuto, se non completa, più piena applicazione.

PENSERINI. Comincia da quest'ultima osservazione fatta dal comm. Forni, l'opinione del quale, circa la competenza del magistrato che deve far rivivere la precedente sentenza di condanna, crede che sia la giusta. Ma non è più d'accordo con lui quando esprime l'avviso che il Guardasigilli, dando norme interpretative del decreto, possa risolvere il conflitto, pel quale è competente la Corte di cassazione.

Al cav. Borgomanero, poi, osserva che sta benissimo che il Ministro abbia presi provvedimenti di rigore verso cancellieri che hanno mancato ai propri doveri; ma in questo caso non si tratta di cancellieri, si tratta di magistrati, e dove risulti che l'opera loro è stata deficiente, o peggio, l'autorità centrale non dovrebbe mancare di prendere, anche a loro riguardo, severe misure disciplinari.

Bosco. Deve dare uno schiarimento.

A pagina 359 il relatore lamenta, tra l'altro, che sul prospetto nominativo trasmesso agli uffici giudiziari siasi ommesso di indicare le specie dei reati per cui seguì condanna. Certamente la notizia avrebbe avuto molta importanza, ma non si è richiesta perchè l'ufficio di statistica — e ciò non è ignoto al prof. Lucchini — è stato molto esitante a fare quel prospetto, formulato per una ricerca nella quale esso aveva ben scarsa fiducia, non dissimulandosi le difficoltà che vi erano a raccogliere notizie che potevano risalire anche a molti anni indietro e richiedevano uno spoglio laborioso di registri e di atti. Furono quindi limitate le notizie al minor numero, perchè almeno si potessero avere con maggiore esattezza.

Nocro. Mentre è d'accordo col collega Lucchini per lamentare la manchevole applicazione del decreto d'indulto, rileva però che l'ultima parte della sua conclusione non sta in armonia colla prima.

In questa si lamenta la scorretta e manchevole applicazione del decreto, e poi si conchiude col ritenere superfluo insistere per riparare omissioni ed errori divenuti irrimediabili. Egli non vede che si sia dinanzi a errori irrimediabili.

Nota intanto che la colpa delle irregolarità lamentate non risale dall'autorità centrale, ma alle autorità locali, le quali se avessero usate tutte le diligenze necessarie, se avessero segnato, come dovevano, sui cartellini, l'annotazione del beneficio dell'indulto al quale il condannato era stato ammesso e se nei processi avessero sempre uniti gli estratti del cartellino, si sarebbero accorte di tutti i casi nei quali era mestieri pronunciare la decadenza del beneficio e far rivivere la precedente sentenza. La quale decadenza, come conseguenza della seconda condanna, doveva essere pronunciata, conformemente all'opinione del comm. Forni, dal secondo magistrato e non dal primo. Da ultimo è stato ricordato che la Corte di cassazione aveva deciso che in casi simili si dovesse andare innanzi alle Sezioni di accusa, e che non lo si è fatto perchè il Guardasigilli ha consigliato di lasciare in disparte questo pronunciato.

Si duole che non sia stata compresa tutta la gravità di questo consiglio. Un ministro non può intervenire in un conflitto, del quale è giudice naturale l'autorità giudiziaria, e molto meno gli è consentito, come veniva suggerito dal collega Forni, di dare norme interpretative di decreti reali d'amnistia e di indulto. Questi sono discussi ed approvati in Consiglio dei ministri, e sulla interpretazione di essi, come delle leggi, l'ultima parola spetta al Magistrato.

Forni. Il suo pensiero non è stato forse bene compreso. Egli non intese di chiamare il Ministro a giudice delle divergenze che fossero sorte nella interpretazione di quel decreto, ma, prima ancora che sorgessero, riteneva possibile dare norme pratiche generali, in via tutt'affatto generica, che avrebbero certamente eliminate quelle divergenze. Anche ora però crede che qualche cosa si possa fare.

Sa di conflitti sorti fra Tribunali dichiaratisi incompetenti, sui

quali la Cassazione oramai debesi essere pronunciata. Divulgare la massima accolta, per togliere di mezzo una difformità di decisioni che nuoce al regolare procedere della giustizia, crede opera di buon governo, e il mezzo pratico per arrivarvi crede sia ancora la diramazione di una circolare. A proposito della quale ricorda che essendo l'onorevole Nocito al Governo, come Sotto-Segretario per la Giustizia, il Guardasigilli del tempo diramò una circolare su questo decreto di amnistia-indulto che non solo dava istruzioni, ma modificava ed emendava il decreto stesso. Egli ora non domanda tanto.

NOCITO. Parla per fatto personale.

È stata ricordata una circolare, pubblicata nel tempo in cui egli era al Governo, che modificava ed emendava un decreto di amnistia e di indulto. A lui non pare, che questa circolare avesse modificato ed emendato il decreto. Del resto l'onorevole Lucchini lo deve sapere meglio di lui, giacchè per la verità, e non perchè rifugga dall'assumere la responsabilità degli atti del Governo del quale è stato parte, deve dichiarare che proprio in quel tempo in cui uscì la circolare, egli cadde malato e dovè rimanere assente dal Ministero, e quando vi ritornò trovò che decreto e circolare erano già stati fatti, col contributo validissimo del collega Lucchini. Aggiunge da ultimo a difesa della circolare, che allora non vi erano sentenze di Cassazione le quali davano norme per applicare il decreto di amnistia, nè con quella circolare si davano ordini per mettere da parte le sentenze dei magistrati.

LUCCHINI. In fondo, deve dichiararsi lieto della discussione, perchè si è riconosciuto che i suoi apprezzamenti erano giusti e fondati.

Tiene a dichiarare che se ha usato una forma vivace nel lamentare tante irregolarità lo si deve attribuire al disgusto che egli prova nel vedere troppo spesso in Italia il disordine, la trascuratezza, le deficienze, la colpa in molti rami dei pubblici servizi. È bene che si getti l'allarme in tempo per evitare al nostro paese guai peggiori.

Sui particolari gli riescono facili e brevi le risposte.

Ha rilevato il ritardo posto nella pubblicazione della circolare. Le Amministrazioni sono lente a provvedere, ed è anche questo

un non piccolo inconveniente. Facendo sollecitamente, guadagnano i pubblici servizi e si impedisce anche che nel frattempo si esercitino indebite ingerenze. È certo poi che se quella circolare fosse uscita più presto, qualche irregolarità si sarebbe evitata.

Ha anche lamentato che si sia accennato nella circolare ai processi per citazione diretta e direttissima, nei quali non si unisce il certificato penale. Gli è parso pericoloso l'accenno, appunto perchè è già nell'opinione dei Magistrati che in quei casi essi siano dispensati dal procurarsi il certificato penale. E ciò non deve essere.

Al collega Bosco osserva che la notizia del reato non rendeva più complessa la ricerca, perchè si poteva rilevare nell'atto stesso che si desumevano le altre notizie: era soltanto una notizia di più da aggiungere.

L'opinione del comm. Forni sulla competenza del magistrato a pronunciare la decadenza del beneficio ha raccolto un plebiscito di approvazioni, e vi aggiunge la sua. Nè meno giusta crede l'opinione dell'on. Nocito che disapprova l'intervento del Ministro a dirimere le divergenze di opinioni.

Dissentè però dall'onorevole Nocito nella forma di questo intervento. Perchè egli è di avviso che il Ministro debba agire costantemente sul Pubblico Ministero, il quale da lui deve ricevere l'ispirazione e le norme per l'indirizzo della sua azione. Ciò non vuol dire scemare l'indipendenza della magistratura giudicante, perchè, a suo avviso, tanto maggiore è la sua indipendenza quanto più stretti sono i vincoli di dipendenza, purchè palesi e alla luce del sole, fra il Pubblico Ministero e il Ministro della giustizia. — Vi era quindi modo di dare suggerimenti che giovassero alla retta applicazione del decreto. Le magistrature avrebbero fatto poi quello che meglio avessero creduto e sulla divergenza delle opinioni si sarebbe pronunciata la Cassazione.

Il collega Nocito ha fatto osservazioni sull'ultima frase delle conclusioni, maravigliandosi che egli abbia conchiuso sulla irrimediabilità delle omissioni e degli errori.

È giunto a questa conclusione perchè nei prospetti trasmessi si dichiara che la quasi totalità degli indultati avevano scontato la seconda pena e quindi non si poteva fare rivivere la prima. Ora, se questo è, e se siamo inoltre persuasi che la maggior parte degli indultati non figura in questa statistica, non crede conveniente che si debba insistere più oltre.

Il collega Borgomanero si è doluto del rimprovero o meglio della osservazione rivolta ai funzionari del Ministero, perchè egli davvero non ha inteso di applicare una censura all'Autorità centrale.

La sua osservazione non colpisce il servizio statistico del Ministero e anzi egli ha fatto le meraviglie, e lo dice anche nella relazione, che tutti i prospetti siano finiti nelle mani del collega, mentre di essi avrebbe dovuto occuparsi la divisione amministrativa competente.

Nocro. Non ha mai detto che il Ministro non debba avere una legittima influenza sul Pubblico Ministero, ha lamentato soltanto che si vogliano fare circolari sull'applicazione delle leggi e degli atti che sono equivalenti alle leggi, mentre le circolari devono essere riservate alle risoluzioni di dubbi in materia amministrativa. Non è poi esatto quanto dice il prof. Lucchini sulla inutilità di prendere ulteriori provvedimenti perchè l'aver scontata anche la seconda pena rende impossibile l'applicazione della prima. Altro è dire che una sentenza fa rivivere la prima, altro è dire che la seconda è un supplemento della prima. Se la ricaduta fa perdere il beneficio dell'indulto facendo rivivere la sentenza precedente, non vede come questa non possa applicarsi.

LUCCHINI. Non si può far scontare, perchè viene a mancare la possibilità di applicare le regole del concorso.

Fa il caso di un imputato che era stato condannato a tre mesi di reclusione con la prima sentenza e al quale per il secondo reato dovevano infliggersi altri tre mesi.

Secondo le norme del concorso la pena da scontarsi doveva essere di quattro mesi e mezzo. Se il condannato aveva scontato i tre mesi della seconda sentenza, come è possibile fargli scontare ora il mese e mezzo che manca per arrivare ai quattro e mezzo? Quale significato da sè sola può avere questa pena?

Nocro. Il caso formulato dall'on. Lucchini riguarda l'amnistia e non l'indulto. Aggiunge che la legge nell'articolo 76 del C. P. prevede espressamente il caso in cui sia stata scontata tutta la pena e l'imputato debba subire una nuova condanna per un reato commesso prima, e stabilisce che la pena si sconta per intero.

L'ultimo inciso del detto articolo dice: *ma se la pena sia stata scontata o la condanna estinta, prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo reato è applicata per intero.*

PENSERINI. Si è sollevata una questione di diritto molto grave, ma appunto perchè la nostra Commissione non ha veste per risolverla, nè egli desidera di pronunciarsi fra le due opposte opinioni, crederrebbe conveniente di modificare le ultime parole della conclusione della relazione togliendo l'idea del male irrimediabile e introducendovi invece questa frase: *stima inutile fare altre indagini.*

PRESIDENTE. Egli credeva che l'ultimo inciso si dovesse riferire alla Commissione, nel senso che ad essa, allo stato delle cose, non rimanesse altro a fare che deliberare l'abbandono di ogni ulteriore indagine statistica.

Ma la discussione che si è fatta gli fa credere ora che le parole abbiano anche un altro significato e invita l'on. Lucchini a chiarire il suo pensiero.

LUCCINI. Effettivamente il senso sostanziale delle sue parole è conforme a quello dato dall'illustre presidente, non escludendo però che, anche da quanto risulta da tutto il contesto della relazione, vi fosse inoltre qualche idea in merito al provvedimento nei riguardi giudiziari, e fu soltanto per lo svolgersi della discussione che egli ha dovuto seguire i colleghi anche in questo campo. Sul quale domanda il permesso di aggiungere due parole sole, in risposta alle osservazioni del collega Nocito.

Egli ha ricordato il caso in cui per disposizione del Codice si applica tutta intera la pena per un reato commesso dopo un altro già giudicato, quando la pena inflitta per questo è già scontata. È naturale che si faccia così, perchè è colpa dell'imputato se ha commesso o commette un nuovo reato pel quale il giudizio avviene dopochè ha scontato la pena; ma il caso dell'indulto è diverso perchè l'inapplicabilità del decreto non è imputabile al condannato e se dopo il nostro errore, con pentimento tardivo, vogliamo applicargli la pena per intero, commetteremmo evidentemente una ingiustizia.

Del resto, ripete, il concetto al quale erano informate le sue conclusioni è principalmente statistico.

BORGOMANERO. Fa noto alla Commissione che ancora seguitano a giungere al Ministero schedine riempite e domande di moduli di

queste schedine per l'indulto ed è bene che la Commissione deliberi che cosa se ne deve fare.

PRESIDENTE. Non crede che si debba continuare una statistica oramai ritenuta disperata.

BODIO. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare queste ricerche parziali che non approdano ad utili risultati, per attivare invece con sempre maggiore interesse quelle principali sulle quali si fondano le nostre statistiche.

PENSERINI. Propone un'aggiunta alla relazione Lucchini che spiega anche il concetto statistico delle conclusioni, senza bisogno di fare alcuna modificazione ad esse.

È del seguente tenore:

« Conseguentemente delibera di abbandonare la ricerca statistica in ordine all'applicazione dell'indulto del 22 aprile 1893.

« PENSERINI. »

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta Lucchini:

« La Commissione fa presente al Ministro Guardasigilli che i
« risultamenti delle indagini compiute in osservanza della Circolare
« 5 maggio 1896, relativamente all'indulto elargito col regio de-
« creto 22 aprile 1893, non hanno fatto che riconfermarne la scor-
« retta e manchevole applicazione, massime per ciò che concerne
« la revoca del condono per susseguente condanna, facendo anche
« sorgere il dubbio che le indagini stesse non siano state com-
« piute con quella cura e diligenza che sarebbero state desiderabili;
« e ritiene ormai superfluo insistere per riparare a omissioni o er-
« rori divenuti irrimediabili. »

È approvata.

Pone ai voti l'aggiunta Penserini.

È approvata.

La seduta è tolta alle 11. 50.

Seduta del 14 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta.

È approvato.

BODIO. Presenta alla Commissione i volumi della statistica giudiziaria civile e commerciale, e di quella penale dell'anno 1895 e le bozze di stampa del volume delle schede per gli anni 1890-94.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione non potrà a meno di portare la sua attenzione sul fatto che la Direzione generale della statistica pubblica così sollecitamente i risultati della statistica giudiziaria dell'anno 1895. Nessun altro paese può contenderci questo primato ed è lieto di esprimere al Direttore generale della statistica il suo più vivo compiacimento.

NOCIRO. Interpretando il pensiero del presidente e indubbiamente quello di tutti i colleghi, propone un voto di plauso alla Direzione generale della statistica.

È approvato.

BODIO. Ringrazia il presidente e i colleghi delle gentili parole che ebbero per il suo ufficio. Del merito, se uno vi è, di questa sollecita pubblicazione, la massima parte si deve attribuire al sapiente indirizzo dato dalla Commissione a questo lavoro ed alla intelligenza dei suoi valenti collaboratori, tre dei quali fanno parte della nostra Commissione come membri o come segretari.

NOCTO. Essendo all'ordine del giorno due relazioni, quella del comm. Bodio e quella dell'avv. Bosco, che trattano argomenti affini, propone che siano lette oggi ambedue e che nella seduta di domani siano poste entrambe in discussione.

PRESIDENTE. Non crede che vi siano opposizioni a questa proposta che egli stesso aveva in animo di presentare, tanto più che negli anni precedenti la discussione della relazione sul movimento della delinquenza, per ristrettezza di tempo è andata un po' troppo sollecita, e col sistema proposto ci si può ripromettere una più ampia discussione, quale richiede l'importanza del tema.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Invita il prof. Bodio a leggere la relazione sul movimento della delinquenza.

BODIO. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Fa due sole osservazioni: Dove si espongono i confronti internazionali e particolarmente i dati riguardanti l'omicidio, pel quale reato, pur troppo, è noto che l'Italia ha un triste primato, desidererebbe che il relatore indicasse le voci di reato delle varie statistiche, le quali si sono riunite sotto la designazione generica di *omicidio*.

È noto che in altri Stati la nozione dell'omicidio è assai più ristretta che da noi; in Austria è reo di omicidio soltanto chi, con intenzione di uccidere, toglie la vita ad un uomo, e non si conosce la figura dell'omicidio preterintenzionale e dell'involontario. Sa benissimo che la Direzione generale della statistica nel fare questi confronti usa la maggiore diligenza nel raccogliere soltanto quelle voci che nelle statistiche estere comprendono casi di omicidio esattamente paragonabili con quelle della statistica italiana, ma ad evitare che lettori inesperti di queste relazioni traggano, dalle cifre in esse esposte, conseguenze anche più sfavorevoli al nostro paese, non crederebbe fuor di luogo l'indicazione particolareggiata delle voci di reato che hanno servito per raccogliere le cifre.

Una seconda osservazione desidera fare al punto in cui si accenna all'aumento dei reati di *falso* e di *truffa* e alla classe dei com-

(1) V. questa relazione a pag. 183 della Parte 2ª del presente volume.

mercianti che prevalentemente commette reati di frode nei commerci e simili. L'aumento di tali reati è anche determinato dal sempre crescente numero di affari commerciali, dallo sviluppo sempre maggiore della funzione del credito nel commercio che ha portato un aumento della materia oggettiva del reato. È ovvio che non possono figurare nelle statistiche quei reati che non si possono commettere per mancanza dell'oggetto, materia del reato stesso, e che all'incontro figureranno nelle statistiche sempre più numerosi quei reati l'oggetto dei quali si diffonde largamente nelle moderne Società.

BODIO. Accoglie interamente le osservazioni del presidente e introdurrà nella sua relazione le proposte modificazioni.

LUCCHINI. Per lo studio delle classi professionali delinquenti, gioverebbe avere anche la distinzione delle professioni esercitate in città o in campagna.

Non sa se sia possibile e quanto lavoro possa importare questa ricerca, ma la raccomanda al collega Bodio perchè vegga se in avvenire egli potrà soddisfare anche questo suo desiderio.

BODIO. La ricerca desiderata dal professore Lucchini non è facile a farsi.

È noto che il criterio distintivo dei comuni *rurali* dai comuni *urbani*, specialmente per l'Italia, è dei più incerti, perchè vi sono in Sicilia, nelle Puglie e in altre regioni italiane popolazioni agricole agglomerate in borghi, castelli ed in città.

Dapprima si erano ritenuti come comuni urbani quelli con popolazione al disopra di 6000 abitanti, ma si notò appunto che questo criterio era fallace.

Nei casi, in cui ora può giovare di tenere distinti in questo modo i dati statistici, si fa così: si danno insieme le cifre dei comuni capoluoghi di circondario e di provincie da una parte e dall'altra quelle di tutti gli altri comuni. Vedrà, se non importerà troppo lavoro, di fare anche per la delinquenza questa ricerca, per la quale, del resto, nella scheda vi sono gli elementi necessari essendo segnato il comune in cui è stato commesso il reato.

Bosco. La ricerca del prof. Lucchini ha molta importanza, e si potrà fare in seguito quando si farà anche la statistica dei reati e

si divideranno le schede secondo il luogo in cui il reato fu commesso, paragonando questa notizia con quella del luogo di nascita dell'imputato.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda rimanda a domani la lettura della relazione dell'avv. Bosco sulla delinquenza femminile e la discussione di entrambe le relazioni.

La seduta è levata alle ore 12.

Seduta del 15 maggio 1897.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Forni, Lucchini, Nocito, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Invita l'avv. Bosco a leggere la relazione sulla *delinquenza femminile*.

Bosco. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle relazioni sul movimento della delinquenza e sulla delinquenza femminile.

BOCCARDO. Molto saviamente il Bosco nella sua pregevolissima relazione ha accennato alle difficoltà per la ricerca della criminalità professionale delle donne. Lo studio della influenza della professione nella delinquenza, difficile sempre, diventa arduo quando si deve fare in relazione al sesso per le ragioni che il relatore ha così bene esposte.

Egli pensa però che una ricerca potrebbe farsi, la quale, probabilmente, affidata a uomini del valore e della competenza del Bosco, potrebbe condurre a qualche utile risultato. Tutti sanno che una piaga della nostra società è quella degli spostati e finora si è sempre parlato al maschile, e tutti deplorano che certi metodi di istruzione abbiano avviato molti giovani sopra una strada che conduce alla disoccupazione, la quale è una molla potente che spinge al mal fare.

Dubita che per la donna questa piaga abbia maggior influenza, che per l'uomo, nella spinta al delitto.

(1) V. questa relazione a pag. 367 della Parte 2^a del presente volume.

Dichiara di essere uomo di progresso; nella sua vita egli non si è mai stancato di portare il suo sassolino al grande edificio della civiltà moderna e spera che non sarà tacciato di oscurantismo per quello che dovrà dire.

Colla esperienza della vita ognuno di voi può avere notato che nelle famiglie di povera condizione il padre, e specialmente la madre, aspirano di avviare le loro figlie su una strada che reputano migliore di quella da loro seguita, per raggiungere un certo benessere. E così si vedono le figlie di operai impiegate nei telegrafi, nei telefoni, nei negozi, in case commerciali, e insegnanti nelle scuole.

Questo spostamento di condizioni sociali può forse produrre un turbamento nelle condizioni morali delle famiglie. In questa categoria di spostate forse si trova il maggior numero di quelle infelici più che colpevoli, le quali, prima sulla via maestra dell'onestà, poi per le scorciatoie del vizio, quindi su quelle della franca e aperta delinquenza, cercano di uscire dalla loro posizione.

Sa di dir cose gravi e delicate, ma appunto perchè tali, una ricerca statistica diretta a rilevare le condizioni di fatto del fenomeno, può riuscire di gran giovamento e portare un contributo allo studio della delinquenza femminile, pel quale, del resto, la relazione del collega Bosco, ricca di dati e di acute osservazioni, contiene già copiosi elementi così come è testimonio dell'amore che il dotto relatore porta a queste indagini statistiche.

Bosco. È grato al senatore Boccardo della benevolenza dimostrategli nell'apprezzare così favorevolmente la sua relazione. Ritiene egli pure che la ricerca a cui accenna l'onorevole Boccardo sulla influenza morale dell'attuale spostarsi e modificarsi delle condizioni di vita della donna, meriti la maggiore attenzione.

LUCCHINI. Ha partecipato alla soddisfazione di tutti i colleghi, seguendo la lettura della bella ed originale relazione del collega Bosco.

In particolare è rimasto favorevolmente impressionato dalle ultime parole della relazione in cui, con giustissime osservazioni, con ipotesi molto fondate, si dimostra la verosimiglianza dei dati apparentemente contraddittorii della delinquenza in Inghilterra e in Germania, nella prima delle quali la delinquenza nelle classi agri-

cole è meno elevata che nella seconda e prevale invece la delinquenza delle classi industriali.

Egli vorrebbe che anche per l'Italia si approfondissero queste indagini statistiche, le quali potranno dare utili risultati sol quando siano ristrette a regioni, a categorie, a classi, siano cioè molto analitiche e particolareggiate.

Ed è appunto in omaggio a questa sua idea, che del resto ha espresso già molte volte, che vorrebbe si evitasse di fare apprezzamenti desunti da osservazioni statistiche troppo generali e sintetiche. Ad esempio, nella stessa relazione del Bosco si legge che in Italia la delinquenza nelle classi commerciali è maggiore che non nelle altre grandi classi professionali. All'incontro, nella Lombardia, dove la donna concorre in larga parte coll'uomo nelle industrie, la delinquenza femminile presenta cifre minori per le donne condannate per truffe e per frodi che non ad esempio le provincie meridionali dove tuttavia la donna conduce una vita più rinchiusa e casalinga. Dobbiamo quindi avere molta peritanza nel fare apprezzamenti statistici su dati troppo generali, perchè un esame delle condizioni di fatto di una data regione possono togliere completamente valore a questi apprezzamenti.

Parimente si associa al Presidente, che ieri ha ricordato le difficoltà nell'istituire dei confronti internazionali sulla delinquenza, confronti che appunto per la loro indeterminatezza sono quasi sempre di dubbia utilità.

Una osservazione deve fare a questo proposito sulla relazione Bodio. Questi ha istituito dei confronti fra i condannati minorenni nei vari Stati. Ma le cifre, a suo avviso, non sono paragonabili, perchè la minore età in Italia finisce a 21 anni, in Austria a 24, in Germania a 18. D'altro canto, l'imputabilità da noi comincia a 9 anni, in Germania a 14; e non sono perciò possibili i confronti.

Bosco. Ringrazia il prof. Lucchini delle cortesie osservazioni e conviene intieramente nella utilità di approfondire le indagini statistiche secondo le divisioni territoriali di un medesimo Stato. Solo in tal modo si potranno mettere in rilievo le cause locali e speciali della delinquenza, cause non meno importanti a rilevarsi di quelle generali, le sole che appariscono dall'esame delle cifre complessive per tutto uno Stato.

Bodio. Fa notare al prof. Lucchini che, nel fare questi confronti, si sono tenuti presenti i condannati divisi per età e quindi si sono potuti prendere limiti uguali per i vari paesi, in modo che queste cifre non rappresentano propriamente la delinquenza dei minorenni per ciascuno Stato, rappresentano però la delinquenza di alcune classi giovanili entro i medesimi limiti di età e perciò paragonabili tra di loro.

LUCCHINI. Ha pure qualche riserva da fare su quanto il relatore Bodio afferma rispetto alle lesioni personali, che egli nota essere diminuite di numero, perchè il Codice ha elevato da 5 a 10 giorni il periodo di tempo della malattia o incapacità al lavoro, che segna il limite per la perseguibilità a querela di parte. Osserva che sono in generale le lesioni lievi, abbiano o no il vincolo legale della querela, quelle che restano ignote e impunte.

Si è compiaciuto di vedere ristabilito in queste relazioni sulla delinquenza il capitolo della recidiva, del quale da anni lamentava la mancanza. Invita però la Direzione generale di statistica a pubblicare queste notizie anche nelle statistiche ufficiali e raccomanda che nelle tavole, nelle relazioni, nelle introduzioni, si mantenga da anno ad anno la più scrupolosa uniformità così nella distribuzione della materia, come nel modo di esporla.

Un'ultima osservazione deve fare relativamente alla relazione sulla delinquenza femminile. Il Bosco ha accennato ad una opinione, del resto accolta anche da altri, che non si possa studiare il fenomeno della delinquenza femminile senza studiare anche la relazione che esso ha coll'altro fenomeno della prostituzione, ed esprime l'idea che questa sia un surrogato della delinquenza. Egli non è di questo avviso, e crede piuttosto che sarebbe interessante studiare quale influenza eserciti l'ambiente in cui si svolge la prostituzione rispetto al delitto, nel senso che questa non sia un surrogato ma un mezzo per nascondere il delitto.

Dacchè ha la parola e poichè nella relazione Bodio si accenna anche all'esito dei giudizi, e si dà il rapporto dei prosciolti ai condannati, esprime il suo rincrescimento per non aver potuto, chiamato altrove per doveri d'ufficio, assistere in una delle precedenti sedute alla discussione seguita sulla relazione del Procuratore generale Forni sui Giurati, la quale, del resto, egli ha letto con molto interesse ed apprezzata assai.

Se avesse potuto prendere parte alla discussione, avrebbe aggiunto alcune osservazioni sul fatto del cresciuto numero dei proscioglimenti nei giudizi per giurati dopo il 1890.

Colla legge 1° dicembre 1889 è stata tolta la facoltà della *correzionalizzazione* e ristretta la competenza delle Corti di assise ai soli reati più gravi. Esse ora giudicano, quasi esclusivamente, di omicidii, di falsi, e di furti qualificati.

Da un confronto che egli ha fatto fra i dati del 1889 e quelli del 1894, ha trovato che, mentre per gli omicidii e per i falsi le cifre dei reati si mantengono pressochè uguali, per i furti invece la cifra è discesa da 1319, quanti erano nel 1889, a 166 nel 1894, il che vuol dire che la maggior parte dei furti è stata sottratta alla competenza delle Corti di assise. Ora è notorio che il maggior numero di proscioglimenti avviene nei reati di sangue (circa il 50 per cento), mentre per i furti e per gli altri reati contro la proprietà, i proscioglimenti sono appena il 20 per cento.

Non è quindi da meravigliare se nel quinquennio 1890-94 si è trovato per le Corti di assise una proporzione di prosciolti più elevata di quella del quinquennio precedente.

Forni. Ha seguito col più vivo interesse la discussione che è stata fatta sulle due relazioni sulla delinquenza in Italia studiata anche in rapporto a quella degli altri paesi e sulla delinquenza femminile. Per ragioni di ufficio egli da tempo si occupa di questi studi e più volte ha sentito ripetere un grido d'allarme: la delinquenza cresce; col variare delle leggi e dei concetti procedurali, non si è fatta più severa la repressione penale, ma forse più indulgente; andiamo insomma per una china non buona.

Ora egli ha sempre pensato che tutto questo si dice studiando il presente e tenendo lo sguardo, non senza gravi preoccupazioni, verso l'avvenire. Ma del passato, di quello lontano da noi quando non c'erano i Giuri e le altre istituzioni liberali, non ci occupiamo perchè non abbiamo elementi di fatto raccolti e pubblicati.

Da tempo egli vagheggia un desiderio che si faccia cioè, se possibile, uno spoglio dei processi dal 1852 o lì intorno, che si trovano depositati negli archivi di Stato. Crede che si potrebbero ricavare preziosi elementi di studio limitando, s'intende, le ricerche alle notizie principali, anche per i soli crimini, per vedere almeno se allora il numero degli accusati prosciolti era proporzio-

nalmente maggiore o no di quello che è ora. Per esperienza sua crede, che anche allora vi fosse molta indulgenza e ricorda che le Corti criminali del Napolitano erano molto corrive nel prosciogliere, ma vorrebbe che questa sua opinione potesse essere confortata da dati statistici ricavati dai processi.

Non fa una proposta formale limitandosi ad esprimere un desiderio perchè i colleghi veggano se esso possa venire accolto.

BODIO. La ricerca desiderata dal collega Forni sarebbe al certo interessante, giacchè più addietro si può risalire coi confronti, e meglio si possono riconoscere le leggi statistiche di un fenomeno nella sua intensità e nei suoi aspetti diversi. La Commissione fin dalla prima sua costituzione nel 1882 si occupò del desiderio espresso ora dal collega Forni, ma con ricrescimento dovette rinunciare a raccogliere dati anteriori al 1873. Per gli anni dal 1873 al 1883 fu fatta una pubblicazione speciale in un volume intitolato *Movimento della delinquenza*, nella quale furono riunite le notizie che si poterono ricavare dai documenti esistenti nel Ministero della giustizia o dalle statistiche pubblicate in quegli anni. Soltanto a partire dal 1880 abbiamo una serie di dati esattamente paragonabili per le tre fasi del processo: denunce, istruttorie e giudizi.

Prima le notizie non erano date uniformemente per tutte le Magistrature: ora si avevano gli imputati giudicati, ora i condannati; la classificazione dei reati non aveva sempre lo stesso numero di voci e i confronti quindi erano resi impossibili.

Risalire più indietro anche del 1873 facendo uno spoglio dei processi originali depositati nell'archivio di Stato sarebbe molto interessante, ma è una ricerca che si può fare isolatamente da magistrati coll'autorità e i mezzi di cui possono disporre. Ma questa ricerca retrospettiva non potrebbe ad ogni modo essere estesa a tutti gli archivi, anche per la difficoltà di trovare un personale adatto per questo genere di ricerche.

LUCCHINI. È pienamente d'accordo col collega Bodio sulla difficoltà di potere fare queste indagini negli archivi di Stato. Egli ricorda di avere tentato di fare qualche ricerca del genere a Bologna nella Scuola pratica criminale e limitatamente a processi per uno stesso reato, ad esempio incendi. Ma per quanto egli avesse affidato l'incarico ad un giovane che mostrava attitudine per queste ricerche,

dovette abbandonarla perchè i risultati non furono troppo soddisfacenti.

Nocro. La proposta dell'amico Forni è un desiderio che rimarrà sempre tale. Bisogna pensare che i Procuratori generali hanno difficoltà a fornire le notizie per i processi dell'anno e sarebbe un fuor d'opera richiedere loro anche quella di un ventennio fa. Ricerche di tal fatta possono riuscire bene quando sono fatte da amatori, non quando sono affidate a pubblici funzionari.

Bodio. Ringrazia i colleghi delle cortesie osservazioni fatte alla sua relazione e assicura che nel testo definitivo terrà conto di tutte le proposte e variazioni suggerite.

Quanto alla statistica degli omicidi nei vari paesi, presenta un prospetto della classificazione e delle voci che si trovano nelle statistiche dei varii paesi, ed avverte che si è fatto il confronto soltanto per quelle figure di omicidio che, qualunque potesse essere il nome o la designazione nelle diverse legislazioni e statistiche, si corrispondevano fra di loro.

Chiede infine licenza alla Commissione di pubblicare i volumi della statistica giudiziaria civile e penale del 1895, senza doverli portare nuovamente nella prossima sessione, al fine di guadagnar tempo.

Sono stati ora presentati alla Commissione con le tavole già tirate e la introduzione in bozze di stampa e non si tratta che di autorizzare la Direzione generale della statistica a licenziare anche la introduzione nella forma in cui è scritta.


La Commissione prende atto delle relazioni Bodio e Bosco e autorizza la Direzione generale a pubblicare i volumi analitici per l'anno 1895.

Il presidente dichiara chiusa la prima sessione dell'anno 1897.

La seduta è levata alle ore 12.

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI



RELAZIONI DEI COMMISSARI.

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

RELATORE: **BORGOMANERO.**

I. — Riordinamento del servizio della statistica giudiziaria e notarile.

Inaugurando i lavori della Sessione del giugno 1896 l'onorevole Ministro della giustizia invitava la Commissione a studiare un programma di riordinamento della statistica giudiziaria, e a presentare quelle proposte di provvedimenti che si ravvisassero necessarie pel regolare andamento del servizio.

A tale invito la Commissione fu sollecitata di aderire, e nella seduta del 22 giugno 1896 approvava le proposte della Sotto-Commissione, alla quale venne demandato lo studio, e di cui fu relatore l'on. Lucchini.

Le proposte concernevano:

- a) mezzi economici;
- b) aumento dei funzionari applicati alla Direzione generale della statistica;
- c) provvedimenti di indole amministrativa.

Per i mezzi economici S. E. il Guardasigilli ha provveduto, assegnando i fondi necessari, con aumento anzi di essi, e concorrendo nelle spese di stampa non solamente per i volumi analitici della statistica giudiziaria e per i modelli statistici, ma anche per gli *Atti della Commissione*. In ordine alla seconda proposta si fa presente come i funzionari di cancelleria applicati alla Direzione generale della statistica siano stati aumentati nel numero, che, d'ac-

cordo col Direttore generale della statistica, si è ravvisato necessario; disponendo in pari tempo che il diritto di vigilanza e di disciplina su di essi dovesse spettare naturalmente al Capo di quella Direzione generale, il quale però, per qualsiasi provvedimento disciplinare o di encomio da prendersi, dovrà provocare le occorrenti disposizioni dal Ministero della giustizia.

Per quanto concerne il servizio della statistica e il mandato della Commissione, venne provveduto col regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, nel quale furono riassunte in testo unico le disposizioni vigenti, introducendovi quelle modificazioni che l'esperienza dimostrò necessarie.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 a 3 del detto decreto riguardano i lavori di compilazione della statistica giudiziaria e notarile e le attribuzioni della Direzione generale della statistica nei detti lavori.

Nell'esercizio di tali attribuzioni la Direzione generale agisce e corrisponde in nome del Ministro della giustizia, al quale però spettano sempre i provvedimenti direttivi e disciplinari. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 si occupano dell'ordinamento della Commissione e del mandato ad essa affidato. Ed appunto è l'articolo 4 che determina e precisa questo mandato, il quale ora si estende sino al compito di proporre le inchieste che si reputassero necessarie per accertare come procedono i diversi rami dell'amministrazione della giustizia, e segnalare al Ministro quelle irregolarità amministrative e quelle deficienze legislative o regolamentari che fossero emerse. Il Comitato crede di chiamare l'attenzione della Commissione su questa disposizione, la quale viene a definire una disputa più volte sollevata, e a viemmeglio determinare il mandato della Commissione stessa che è appunto quello di concorrere al miglioramento degli ordinamenti giudiziari, nonché al regolare funzionamento dei servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia, esercitando su di essi costante ed assidua vigilanza.

Nell'intento poi che si abbia modo che tale vigilanza sia effettivamente esercitata, e che le osservazioni della Commissione siano comunicate all'Autorità giudiziaria, e provocati i provvedimenti che fossero necessari, fu disposto coll'articolo 7 del decreto che il funzionario che rappresenta il Ministero della giustizia nella Commissione, e che ne è anche il segretario permanente, abbia la corri-

spondenza del Ministero con la Direzione generale della statistica e colle Autorità giudiziarie per tutto ciò che concerne il servizio statistico, e la vigilanza su quei rami dell'Amministrazione della giustizia che formano argomento delle relazioni sottoposte all'esame della Commissione. In questo modo al servizio non solo statistico, ma anche di vigilanza viene impressa costante unità d'indirizzo.

Gli articoli 12 e 13 concernono l'istituzione del Comitato permanente e le attribuzioni al medesimo demandate. È compito, fra l'altro, del Comitato di proporre al Ministro ispezioni straordinarie negli uffici giudiziari presso i quali siano segnalate irregolarità nel servizio statistico. Tale disposizione è diretta a dar modo di chiarire quelle determinate irregolarità nel servizio statistico, ad accertare le quali e porre ad esse riparo riesci vano ogni altro mezzo. Gli articoli 14 e 15 riguardano la parte direttiva ed esecutiva del servizio statistico negli uffici giudiziari. Al personale di cancelleria e segreteria spetta la parte esecutiva del servizio statistico, mentre la direzione e la vigilanza di esso sono affidate ai capi degli uffici giudiziari, che ne rispondono come una parte essenziale delle loro attribuzioni.

Spetta poi alla Commissione, su proposta del Comitato permanente, indicare all'onorevole Ministro della giustizia tanto i funzionari meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nel servizio della statistica giudiziaria quanto quelli che si addimostrarono negligenzi o che altrimenti meritassero di essere richiamati ai loro doveri.

Si avverte poi che ad assicurare la rigorosa osservanza della disposizione di cui è parola all'articolo 15 del decreto organico fu prescritto che i capi delle Corti d'appello e delle Procure generali debbano annualmente trasmettere al Ministero della giustizia gli elenchi nominativi dei funzionari di cancelleria e segreteria ai quali è affidata la parte esecutiva del servizio statistico, e riferire tutte le variazioni che venissero nel corso dell'anno apportate ai detti elenchi.

L'articolo 16 poi del decreto riflette la responsabilità dei Conservatori degli archivi notarili pel regolare andamento dei lavori atinenti alla compilazione della statistica notarile.

Tali in riassunto sono le principali disposizioni contenute nel regio decreto 17 dicembre 1896.

II. — **Composizione della Commissione e del Comitato permanente.**

a) *Costituzione della Commissione :*

In seguito alle modificazioni apportate col Regio decreto 17 dicembre 1896 nella costituzione e mandato della Commissione per la statistica giudiziaria, rimase sciolta la Commissione istituita ai termini del Regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, e S. E. il Guardasigilli ha con decreto ministeriale 26 dicembre 1896 costituita la nuova Commissione per la statistica giudiziaria e notarile chiamandovi a far parte :

a) *come membri elettivi pel triennio 1897-98-99 i signori :*

BOCCARDO comm. prof. GIROLAMO, Consigliere di Stato, Senatore del Regno ;

BOSCO cav. avv. AUGUSTO, Capo dell'ufficio di statistica giudiziaria nella Direzione generale di statistica ;

DE' NEGRI comm. avv. CARLO, Direttore Capo di divisione nella Direzione generale di statistica ;

FORNI comm. avv. EUGENIO, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ;

LAMPERTICO comm. FEDELE, Senatore del Regno ;

LUCCHINI comm. avv. LUIGI, Consigliere nella Corte di cassazione di Roma ;

MESSEDAGLIA comm. prof. ANGELO, Senatore del Regno ;

NOCITO comm. avv. PIETRO, Deputato al Parlamento ;

OSTERMANN cav. avv. LEOPOLDO GIUSEPPE, presidente del Tribunale civile e penale di Roma ;

PENSERINI cav. avv. FRANCESCO, Consigliere nella Corte di cassazione di Roma ;

RIGHI comm. avv. AUGUSTO, Senatore del Regno ;

SANDRELLI cav. avv. CARLO, Sostituto avvocato generale erariale.

b) *come membri di diritto i signori :*

BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO, Senatore del Regno, Direttore generale delle carceri nel Ministero dell'Interno ;

BODIO comm. prof. LUIGI, Direttore generale della statistica nel Ministero di agricoltura, industria e commercio ;

BORGOMANERO cav. avv. LUIGI, Capo sezione nel Ministero di grazia, giustizia e dei culti, colle funzioni di segretario permanente ;

TAMI comm. avv. ANTONIO, Direttore generale del Fondo per il culto.

Con lo stesso decreto il senatore MESSEDAGLIA fu nominato Presidente della predetta Commissione, ed i signori ASCHIERI avv. ALESSANDRO, segretario nella Direzione generale della statistica, e SATTA avv. GIUSEPPE, vice-segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti furono incaricati delle funzioni di segretari della Commissione.

c) Costituzione del Comitato permanente:

Con decreto del 26 dicembre 1896 a far parte del Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile pel triennio 1897-98-99 furono chiamati i signori :

MESSEDAGLIA comm. prof. ANGELO, Senatore del Regno ;

BODIO comm. prof. LUIGI, Direttore generale della statistica ;

BORGOMANERO cav. avv. LUIGI, Capo-sezione nel Ministero di grazia, giustizia e dei culti ;

BOSCO cav. avv. AUGUSTO, Capo dell'ufficio di statistica giudiziaria nella Direzione generale di statistica ;

DE' NEGRI comm. avv. CARLO, Direttore capo di divisione nella Direzione generale di statistica ;

OSTERMANN cav. avv. LEOPOLDO, Presidente del Tribunale civile e penale di Roma ;

PENSERINI cav. avv. FRANCESCO, Consigliere nella Corte di cassazione di Roma.

III. — Tutela dei minorenni.

La Commissione nella sessione del giugno 1896 stimò necessario di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sul numero scarso di tutele costituite nel 1895 per minorenni dimessi dai Riformatorii. In seguito di che non si mancò dal Ministero di invitare i Procuratori generali ad accertare se il numero delle tutele

aperte per questo oggetto, e quale si rilevava dai prospetti allegati alle relazioni annuali, corrispondeva a quello che effettivamente dovrebbe essere. Intanto dalle risposte pervenute si ha motivo di dubitare che per i minorenni dimessi dai riformatorii non sempre si provveda per la costituzione della tutela. Su questo argomento il Comitato crederebbe opportuno che il Ministero della giustizia, d'accordo colla Direzione generale delle carceri, facesse una accurata investigazione al fine di vedere se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto prescrive l'articolo 495, capov., del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, provvedendo così a regolarizzare il servizio pel passato, e cercando modo, ove l'inconveniente siasi verificato, di prevenire che abbia a ripetersi per l'avvenire. E questa proposta il Comitato spera sarà accolta, giacchè è bene venga accertato se il numero di tutele aperte per questo oggetto sia minore di quello che dovrebbe essere. Intanto il Ministero non ha mancato di pregare i Procuratori generali a dare istruzioni, affinchè nelle Preture siano seguate esattamente nella colonna del prospetto, ove devono figurare, le tutele aperte per i dimessi dai Riformatorii.

Dal giorno in cui la Commissione terminò i suoi lavori della Sessione del giugno 1896 sino ad oggi vi è stata una corrispondenza continua del Ministero della giustizia con quello dell'interno e con i Procuratori generali in ordine alla costituzione delle tutele per minorenni dimessi dagli ospizi. E così con lettera del 12 agosto 1896 fu richiesto ai Procuratori generali un elenco nominativo dei minorenni dimessi dagli ospizi, per i quali nel 1895 erasi provveduto alla costituzione della tutela, colla indicazione dell'ospizio da cui vennero definitivamente dimessi, e della persona che in tempo utile presentò la denuncia al competente Pretore per gli opportuni provvedimenti di legge. Pervenute ora tutte le risposte saranno comunicate al Ministero dell'interno, perchè ne abbia notizia e per quelle disposizioni che al riguardo occorresse di dare.

Ma l'attività del Ministero della giustizia e dell'interno su questa parte tanto importante del pubblico servizio non si è limitata a dare gli occorrenti provvedimenti al fine di regolarizzare il passato, mirò anche ad assicurare che per l'avvenire non avessero a ripetersi i lamentati inconvenienti. E così con circolare del 31 luglio 1896 il Ministero dell'interno raccomandava ai Prefetti di at-

tendere con speciate e costante cura a questo ramo di servizio, richiamando soventi gli Ufficiali dello stato civile ed i Presidenti delle Congregazioni di carità all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 250 del Codice civile, e 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Con la detta circolare, e a riparare alle deficienze del passato, prescrivevasi alle Congregazioni di carità di investigare accuratamente quali fossero nei comuni i minorenni orfani od abbandonati non ricoverati in qualche ospizio, sprovvisti tuttora di tutela legale per promuoverne subito a loro favore la costituzione. Furono date istruzioni per la formazione di questo censimento dei minorenni per i quali per lo passato non erasi provveduto per l'apertura della tutela: e continua corrispondenza vi è ancora fra i due Ministeri e le Procure generali per ottenere lo scopo prefissosi, e per conoscere i risultati che si ebbero da tale censimento. Su ciò non si mancherà di riferire alla Commissione nella sessione del luglio prossimo venturo.

Con la stessa circolare furono invitate le Amministrazioni degli ospizi a disporre che in tutti i casi di dimissione ordinaria dei ricoverati ancora in età minore, sei mesi prima della loro uscita dall'ospizio, siane data partecipazione al Pretore e al Procuratore del Re; e in caso di dimissione improvvisa tale partecipazione sia fatta contemporaneamente all'uscita del ricoverato.

La circolare del Ministero dell'interno venne comunicata alle Autorità giudiziarie con altra del Ministero della giustizia in data 18 agosto 1896, n. 1402. Con quest'ultima si fecero vive raccomandazioni ai Procuratori generali e Procuratori del Re di invigilare che i Pretori, appena ricevuta la denuncia, non ritardino a provvedere per la costituzione della tutela, prescrivendo che nelle annuali relazioni, e all'occorrenza anche con rapporti speciali, debbasi dare particolareggiate informazioni circa gl'inconvenienti e le irregolarità anche per quanto concerne la pronta costituzione della tutela, denunciando altresì tanto i Pretori quanto gli Ufficiali dello stato civile neglienti per i provvedimenti che fossero del caso.

In conformità poi alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 16 giugno 1896, e con la circolare su ricordata, S. E. il Ministro Guardasigilli dispose che nelle relazioni annuali stabilite dalla circolare 27 luglio 1891, n. 1246, i Procuratori generali facciano speciale menzione sia dei Pretori che si addimo-

strarono negligenti nel disimpegno di tutte le attribuzioni loro demandate in riguardo alle tutele, sia di quelli i quali invece si distinsero per zelo e diligenza.

Si aggiunga ancora che, come venne riferito alla Commissione nella relazione presentata nel giugno 1896 sul servizio delle tutele durante il 1895, e come ebbesi occasione di accertare da un attento esame portato sui dati statistici allegati ai rapporti annuali sull'andamento del servizio, vi è motivo di dubitare che le cifre su questa materia non sieno sempre raccolte con la dovuta diligenza e non collocate esattamente nelle relative colonne del prospetto. Ora al fine di prevenire che le lamentate irregolarità abbiano a ripetersi, l'onorevole Guardasigilli con la circolare del 16 novembre 1896, n. 1413, raccomandò ai funzionari incaricati della raccolta dei dati statistici per i prospetti annuali, che procedano con tutta diligenza nel controllo delle cifre coi registri delle tutele prescritti dal Codice civile.

Nell'intento che il Ministero e la Commissione siano posti in grado di verificare l'esattezza delle cifre, fu disposto che per ciascuna Pretura si compilasse un elenco nominativo dei minori per i quali, durante l'anno, si è provveduto alla costituzione della tutela, con l'indicazione della causa che dette luogo alla tutela stessa. Per assicurare poi uniformità di metodo nella raccolta delle notizie, e facilitare l'azione di controllo coi prospetti numerici, si è stabilito che gli elenchi nominativi debbano essere conformi al modulo allegato alla lettera-circolare del 6 dicembre 1896, n. 905. Altri provvedimenti furono adottati per assicurare l'esattezza nella raccolta dei dati statistici sulle tutele; ma siccome i provvedimenti presi riguardano anche altro servizio, saranno in seguito comunicati.

Da ultimo ricorderò un'importante circolare testè diretta da S. E. il Ministro della giustizia alle Autorità giudiziarie in ordine ai Consigli di famiglia e di tutela. La circolare è del 17 aprile ultimo scorso, di n. 1428, e con essa si prescrive che i Pretori nelle verifiche quadrimestrali stabilite dall'art. 126 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, debbano sempre accertare se nel quadrimestre a cui la verifica si riferisce gli ufficiali dello stato civile abbiano notificati i casi nei quali è richiesta la costituzione della tutela. Ove poi risulti che in qualche ufficio questo precetto non sia stato adempiuto, i signori Procuratori generali dovranno darne

immediata notizia al Ministero. Con la detta circolare viene inoltre raccomandato ai Rappresentanti del Ministero pubblico di esercitare la più rigorosa vigilanza onde le convocazioni dei Consigli pupillari seguano regolarmente, e siano esattamente osservate le disposizioni di legge relative alla formazione degli inventari dei beni dei minorenni, alla prestazione della cauzione, ai rendiconti annuali, e a quello finale dell'amministrazione. E poichè anche nella relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1895, presentata nella Sessione del giugno 1896 alla Commissione per la statistica giudiziaria, venne rilevato che in non pochi casi si omette di applicare l'articolo 299 Codice civile, con la circolare in parola si ricorda ai funzionari del Pubblico Ministero ed ai Pretori l'obbligo ad essi spettante di nulla trascurare perchè non si ometta di provocare l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela. L'on. Ministro, al fine di assicurare sia raggiunto l'intento, ha inoltre richiamata l'attenzione dei signori Procuratori generali sulla convenienza che il Pubblico Ministero, in base all'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, provochi d'ufficio tale omologazione ogni qualvolta gli interessati non abbiano curato di farlo. E perchè il Pubblico Ministero possa essere posto in grado di adempiere a questo importante ufficio, conformemente anche a quanto venne proposto dalla Commissione nella seduta del 17 marzo 1894, con la circolare suaccennata si dispose che i Pretori debbano comunicare ai Procuratori del Re copia di tutte le deliberazioni soggette ad omologazione, e alla loro volta, i Cancellieri dei Tribunali abbiano obbligo di trasmettere ai Cancellieri di Pretura il dispositivo di ciascun decreto di omologazione. Di tale dispositivo i Pretori faranno prendere nota nei registri delle tutele, e in calce o in margine del verbale di convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela, nella quale la deliberazione omologata fu presa.

Nel porre termine a questa comunicazione sulle tutele dei minorenni, e come relatore del Comitato, e come delegato dal Ministero della giustizia nella Commissione, sento il dovere di dichiarare come il Ministero dell'interno con grande energia proceda ora di accordo con quello della giustizia per assicurare sempre la costituzione della tutela nei casi dalla legge prescritti. Non solamente a regolarizzare il passato, come già dissi, ma a prevenire che abbiano a ripetersi gli inconvenienti tende questa opera di riordinamento,

mirano tutti i provvedimenti che si prendono. E giova ancora a raggiungere l'intento l'aver col decreto del 17 dicembre 1896 affidato a determinata persona l'incarico di attendere a questo, come a tutti gli altri servizi sottoposti all'esame della Commissione. E così vi è unità di direzione nella trattazione della corrispondenza, e vi è la sicurezza che tutti i provvedimenti che si provocano rappresentano l'esecuzione di proposte sulle quali la Commissione fermò già la sua attenzione. Ma questa continua corrispondenza, questa vigilanza assidua darà modo di vedere assicurata l'osservanza delle disposizioni legislative dirette a proteggere la vita morale e la vita economica dei minorenni sottoposti alla tutela legale? Raggiungeremo intanto l'intento che questo ramo del servizio pubblico proceda un po' meglio per l'avvenire? Se con la mente riandiamo il passato, se pensiamo come era trascurato questo servizio sino al momento in cui la Commissione consigliò di prescrivere annuali relazioni sull'andamento di esso dirette ad esercitare costante vigilanza, se teniamo fermo il concetto che la vigilanza ora debba essere continua, assidua, possiamo essere sicuri che un gran miglioramento otterremo. E se questo miglioramento potremo constatarlo come permanente, ciò sarà la maggiore soddisfazione che il Ministero e la Commissione aveano diritto di attendere dall'opera loro.

IV. — Gratuito patrocinio.

Sin dal 9 giugno 1893 la Commissione espresse il desiderio che nelle relazioni sul gratuito patrocinio si debba tener conto del suo modo di funzionare anche nella giustizia penale, pregando l'onorevole Ministro della giustizia a richiamare sovra questo argomento l'attenzione dei Procuratori generali presso le Corti di cassazione e di appello, e disponendo che anche per le cause penali ammesse al gratuito patrocinio siano stabilite annuali relazioni.

Già sin dal momento in cui la proposta di annuali relazioni sul gratuito patrocinio in materia penale veniva presentata alla Commissione, il commissario Sandrelli avvertiva le difficoltà di attuazione. Diceva in quell'occasione l'on. Sandrelli come « gli apprezzamenti sul gratuito patrocinio in materia penale, non potendo « appoggiarsi su dati statistici uniformemente raccolti, sarebbero

« d'indole tutta morale, e quindi troppo variabili da luogo a luogo, « da persona a persona. L'autorità giudiziaria non può esercitare « vigilanza di sorta sulla difesa officiosa nelle cause penali: la sua « azione si riduce tutta alla delegazione dell'avvocato difensore. » (*Atti della Commissione*, Sess. 1893, pag. 62).

Nella Sessione del giugno 1896, a nome del Comitato, presi impegno che la questione sollevata sarebbe stata quanto prima esaminata per vedere se e quali provvedimenti si potesse adottare in ordine alla vigilanza sul modo con cui procede il gratuito patrocinio nelle cause penali. Ed ora comunico che il Comitato si occupò dell'argomento nella seduta del 17 febbraio del corrente anno, deliberando di proporre alla Commissione di abbandonare l'idea di relazioni sul gratuito patrocinio in materia penale. Trattasi, come giustamente ebbe ad osservare il collega Sandrelli, di una indagine fondata quasi del tutto su apprezzamenti di indole morale, e per ciò appunto incerti e mutevoli: e quindi è difficile ridurre ad unità ed a conclusioni generali coteste varie osservazioni.

Le relazioni, poi, senza precise e chiare notizie statistiche, non avrebbero che scarso valore, giacchè le deduzioni e le considerazioni non sarebbero poggiate a dati di fatto.

Spera il Comitato che la sua proposta troverà favorevole accoglienza, a meno che la Commissione, discutendo l'argomento, non creda di dare altro indirizzo e facilitare il modo per esercitare vigilanza anche sulle cause in materia penale trattate col gratuito patrocinio.

E a proposito del servizio del gratuito patrocinio, debbo segnalare alla attenzione della Commissione una recentissima circolare in data 17 aprile u. s., n. 1429. La Commissione in più occasioni deliberava di far presente al Ministero della giustizia come notevoli ritardi si verificassero nella trattazione delle cause a clientela gratuita, e come quindi fosse urgente di cercar modo se con provvedimenti amministrativi, in attesa di una riforma alla legge che regola la materia, si potesse riparare a tale grave inconveniente. Ora, in omaggio a tale desiderio, l'on. Ministro con la predetta circolare statuisce che i Rappresentanti del P. M. con assidua cura invigilino l'andamento delle cause delle quali si tratta, e non omettano di chiedere conto a brevi periodi del punto in cui esse si trovano e delle cagioni degli eventuali ritardi. Similmente viene di-

sposto che gli stessi funzionari non cessino di eccitare la solerzia dei difensori, provocando contro questi, ove ne sia il caso, gli opportuni provvedimenti in base alle norme legislative che regolano il gratuito patrocinio, ed anche in relazione alla legge 8 giugno 1874 sulle professioni di avvocato e procuratore. Da ultimo, in armonia ad altra deliberazione della Commissione, si è pure ordinato con la stessa circolare che nelle annuali relazioni debbansi dare particolareggiate notizie circa le cause dei ritardi che si fossero verificati nei giudizi a patrocinio gratuito, e che, oltre agli stati numerici, si uniscano anche gli elenchi nominativi.

Egli è a sperare che con queste disposizioni si possa avere un miglioramento nel servizio, ma perchè ciò avvenga necessita che la vigilanza sia costante ed assidua.

V. — Notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela e sulle cause trattate col gratuito patrocinio.

Il Comitato permanente e il Ministero ebbero occasione di rilevare come talune volte le cifre raccolte nei prospetti allegati alle relazioni amministrative sui Consigli di famiglia e di tutela, e sulle cause trattate col gratuito patrocinio, non concordassero con quelle date nelle tavole annuali della statistica civile e contenenti le stesse notizie.

Da qui l'urgenza di eliminare tali discordanze, le quali per verità non si possono di regola spiegare se non colla negligenza dei funzionari incaricati di raccogliere e riassumere le notizie in parola. Il Ministero della giustizia, pertanto, d'accordo con la Direzione generale della statistica, con lettera-circolare 26 dicembre 1896, n. 919, comunicava ai Procuratori generali una copia dei prospetti annessi alle relazioni amministrative suaccennate, indicando, in pari tempo, per quali colonne debba esservi uniformità di dati con quelli delle corrispondenti colonne delle tavole annuali della statistica civile. Con la detta circolare si invitavano i signori Procuratori generali a provvedere perchè le istruzioni nella medesima contenute fossero comunicate ai Procuratori del Re e a curarne l'esatta osservanza.

Con tale provvedimento è a sperarsi che non si ripeterà l'inconveniente lamentato; che ove poi in qualche sede giudiziaria

avesse ancora a ripetersi, e fosse accertato che effettivamente ciò avvenne a motivo della negligenza di qualche funzionario, non si mancherà di provocare tutte quelle disposizioni che si ravviseranno del caso.

VI. — Fallimenti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio si rivolse a quello della giustizia proponendo di modificare la circolare delli 15 maggio 1883, n. 1054, nella parte concernente l'invio ogni bimestre delle notizie sui fallimenti, sulle moratorie e l'albo dei falliti. La proposta di rendere ora trimestrale l'obbligo della trasmissione delle dette notizie non poteva incontrare difficoltà di sorta, giacchè in questo modo si ottiene economia di tempo e diminuzione di spesa per gli stampati necessari per raccogliere tali dati statistici. Con circolare del 15 dicembre 1896, n. 1416, pertanto, l'on. Ministro della giustizia dispose che ogni trimestre, anzichè ogni bimestre, dovessero inviarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie nominative sui fallimenti, sulle moratorie e sull'albo dei falliti.

Al fine poi di esercitare vigilanza sul modo e sul tempo con cui le notizie in parola vengono fornite, si è stabilito che trimestralmente il Ministero di agricoltura, industria e commercio debba informare quello della giustizia se presso qualche Tribunale i dati siano raccolti con negligenza, o siasi invece riscontrato ritardo nell'invio di essi.

Debbo da ultimo avvertire che per evitare contraddizioni tra i prospetti numerici allegati alle relazioni annuali sulle procedure di fallimento e gli stati nominativi dei fallimenti, il Comitato, nella seduta del 17 febbraio u. s., ha affidato al commissario Penserini lo studio della ricerca del modo di raggiungere l'intento, con preghiera di riferirne alla Commissione nella relazione che dovrà presentare ora sul modo con cui ha funzionato il servizio dei fallimenti durante l'anno 1895. E così si potrà dare esecuzione alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta delli 20 giugno 1896.

**VII. — Cause matrimoniali — Patria potestà —
Relazioni annuali.**

Nella seduta delli 18 giugno 1896, su proposta del commissario Sandrelli, la Commissione deliberava di invitare il Comitato a provvedere che, analogamente a quanto si usa per le procedure di graduazione e di fallimento e per altri argomenti, si debba presentare annualmente una speciale relazione, basata sui risultati statistici e su appositi rapporti informativi intorno al movimento delle cause matrimoniali, di separazione di coniugi e di quelle riflettenti l'esercizio della patria potestà.

Il Comitato ha preso in esame la proposta, e mentre riconobbe la utilità di relazioni sull'esercizio della patria potestà, argomento di tanta gravità non solamente per quanto ha tratto alla vita economica, ma anche e più per quella morale dei figli, non ha creduto di riscontrare eguale importanza nelle cause matrimoniali in modo da richiamare su tale materia, con speciale relazione, l'attenzione della Commissione e del Governo. È quest'ultimo un tema che deve esser trattato nelle relazioni che sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali si presentano annualmente alla Commissione; è un tema questo che deve formare anche oggetto di speciale trattazione nel rapporto sui volumi analitici della statistica giudiziaria in materia civile e commerciale, rapporto che, come in appresso si dirà, dovrà d'ora innanzi essere triennialmente iscritto nell'ordine dei lavori della Commissione.

Il Comitato pertanto, nella seduta delli 17 febbraio u. s., ha deliberato di proporre che non si abbia a dare ulteriore corso alla deliberazione su accennata nella parte però riguardante le cause matrimoniali. Approvando invece il concetto di prescrivere delle relazioni sull'esercizio della patria potestà, venne nell'idea che tali relazioni debbono essere triennali.

La proposta è stata favorevolmente accolta da S. E. il Ministro della giustizia, il quale dispose che la prima relazione debba abbracciare il triennio 1894-95-96.

VIII. — Ricorsi elettorali — Statistica elettorale.

Sulle controversie in materia elettorale politica ed amministrativa nel triennio 1893-95 e sui risultati della indagine all'uopo disposta con la circolare del 28 febbraio 1896, n. 1384, riferirà l'onorevole senatore Boccoardo. Quale relatore del Comitato debbo solamente far noto alla Commissione come con la circolare delli 10 marzo u. s., n. 1424, diretta ai Presidenti dei Tribunali civili e penali il Ministero della giustizia chiese le notizie occorrenti per pubblicare i risultati delle elezioni generali politiche indette col Regio decreto 3 marzo corrente anno, n. 69. Le notizie di cui trattasi, da raccogliersi su modelli conformi a quelli annessi alla predetta circolare, doveano essere fornite nei termini nella circolare stessa prescritti e trasmesse alla Direzione generale della statistica.

IX. — Rinvii nelle cause civili.

La Commissione nella seduta del 19 giugno 1896 esprimeva il voto che nei volumi analitici della statistica giudiziaria civile e commerciale si desse notizia anche del numero dei rinvii accordati in ciascuna causa civile. Tale voto venne esaudito e le notizie di cui trattasi, e che cominceranno ad essere pubblicate nel volume del 1895, saranno desunte dagli elenchi bimestrali nominativi delle cause discusse e delle sentenze pronunciate trasmesse al Ministero

In tali elenchi infatti venne prescritto con la circolare delli 6 dicembre 1893 - (*Atti della Commissione*, Sess. 1894, pag. 254) - che in apposita colonna si debba indicare il numero dei rinvii accordati in cadauna causa civile. Colgo questa occasione per far presente che in seguito a dubbio sollevato, il Ministero della Giustizia con lettera-circolare 6 aprile 1894 ha stabilito che debbasi dar notizia anche dei rinvii accordati dai Pretori.

Le notizie in parola poi saranno pubblicate in una tavola, nella quale verranno distribuiti i dati delle Preture e dei Tribunali per circondari, e in riassunto per Corti di appello unitamente alle notizie dei rinvii accordati dalle Corti stesse. Occorre da ultimo appena avvertire che nella Introduzione al volume della Statistica

civile vi sarà apposito paragrafo nel quale non si ometterà di presentare tutte quelle osservazioni che si ravviseranno necessarie in ordine all'argomento che ora ci occupa.

Spera il Comitato di avere in questo modo corrisposto all'intento che la Commissione ebbe di mira nell'esprimere il voto che nei volumi statistici non si trascurasse una notizia che ha pure la sua importanza statistica ed amministrativa.

X. — Relazioni sulla amministrazione della giustizia civile e sul movimento della litigiosità.

Il Comitato permanente nella seduta delli 17 febbraio p. p., ritenuto che nella Sessione del giugno 1896 l'onorevole nostro collega Sandrelli ha riferito sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della Statistica civile per l'anno 1894, è venuto nella determinazione di proporre che questo tema debba formare argomento non di relazione annuale, ma bensì triennale.

La proposta è stata accolta da S. E. il Guardasigilli, il quale dispose anche che la prima relazione da presentarsi alla Commissione sui volumi analitici della Statistica civile e sul movimento della litigiosità debba riferirsi al triennio 1895-96-97.

Il Ministero si riserva poi di prendere in attento esame la relazione dell'on. Sandrelli al fine di vedere se le osservazioni sì pregievoli nella medesima contenute possono in qualche parte formare argomento di speciali provvedimenti da prendersi in sede amministrativa. E tale esame il funzionario incaricato di attendere a questi servizi l'avrebbe fatto prima se non fosse stato distratto da altre cure per materie concernenti sempre la statistica giudiziaria o i rami dell'amministrazione della giustizia, sui quali la Commissione è chiamata ad esercitare vigilanza.

XI. — Statistica dei giudizi arbitrati in materia di usi civici.

Al Ministero pervengono alcune notizie statistiche dei lavori compiuti dalle Giunte degli arbitri in materia di usi civici. Ora il Comitato nella seduta delli 17 febbraio ultimo scorso credette opportuno di esaminare se fosse conveniente raccogliere tutti i dati stati-

stici riferentisi a tale materia per poi pubblicarli nel volume analitico della Statistica civile.

Tale questione venne esaminata anche considerato che in questo modo si cercherebbe di completare i dati che si pubblicano nella statistica concernente l'amministrazione della giustizia civile. Il Comitato però credette necessario di sottoporre all'esame della Commissione il quesito, osservando che, ove si venisse nell'intendimento di raccogliere le notizie in parola, anzitutto occorrerebbe accertare in quali località funzionino le dette Giunte.

XII. — Statistica notarile.

Nelle comunicazioni del Comitato per la sessione del giugno 1896, trattando l'argomento relativo alla statistica notarile, si rappresentava, fra l'altro, che una delle difficoltà più serie che si affacciavano in ordine alla compilazione di questa statistica è appunto quella concernente la raccolta delle notizie relative alle copie, estratti e certificati che i notai rilasciano a pagamento dei propri atti, e che non risultano dalle copie repertoriali trasmesse mensilmente all'archivio. Altra difficoltà sollevata, dissi in quella occasione, essere pur quella dell'accertamento degli onorari percepiti. Il Ministero non poteva a meno di impensierirsi di tali difficoltà, e quindi, nell'intento di facilitare anche in questa parte la compilazione della statistica notarile, prese in esame le questioni sollevate. Prima però di adottare una risoluzione sulle modificazioni da apportarsi ai moduli, l'onorevole Ministro della giustizia credette necessario di sentire l'avviso del Comitato permanente, il quale si occupò di questo affare nella seduta delli 17 febbraio ultimo scorso. In seguito alle deliberazioni del Comitato, l'onorevole guardasigilli dispose che fossero modificate, nel modo che ora verrò esponendo, le tavole 4^a e 5^a.

Nella tavola 4^a furono soppresse le colonne relative alle notizie concernenti le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati a pagamento, e ciò per la ragione che detti atti non sarebbero più soggetti ad iscrizione in repertorio. Si conservarono intanto le colonne con le quali si chiedono le notizie per le copie, gli estratti e i certificati rilasciati:

a) senza costo nell'interesse dello Stato;

b) annotati a debito per le persone ammesse al gratuito patrocinio.

Nella tavola 5^a si rinunciò a raccogliere le notizie concernenti gli onorari percepiti, limitandosi a chiedere solamente quelle degli onorari competenti ai notai per gli atti iscritti a repertorio. Tali dati, ammesso anche che i notai continuino a sollevare difficoltà per fornirli, il Conservatore dell'archivio, ad ogni modo, ha sempre mezzo per averli, desumendoli cioè dalle copie repertoriali.

Con questa modificazione è a ritenersi che ora il lavoro della statistica notarile debba procedere in modo regolare. Dico è a ritenersi debba procedere, giacchè dobbiamo sempre fondarci sulla buona volontà e diligenza degli uffici dipendenti.

Intanto è bene che la Commissione sia informata come per raccogliere i dati relativi all'anno 1896 vive premure ed insistenze dovettero fare il Ministero e la Direzione generale della statistica perchè le tavole fossero debitamente riempite. È vero che trattavasi dell'inizio della ricerca, e i primi momenti di qualsiasi lavoro sono sempre seminati da difficoltà; ma è pur vero che molte difficoltà erano più apparenti che reali, come, fra le altre, è quella di un nuovo carico affidato agli archivi notarili, mentre l'Amministrazione col prescrivere la compilazione della statistica sul notariato altro non fece che ottemperare alle prescrizioni della legge.

Ad ogni modo è bene ancora che la Commissione sappia come — il che risulta dagli atti del Ministero e da comunicazioni avute dalla Direzione generale della statistica — il lavoro di compilazione della statistica non proceda ancora colla desiderabile sollecitudine e regolarità specialmente presso gli Archivi di Ascoli Piceno, Avezzano, Bergamo, Campobasso, Fermo, Isernia, Lucera, Macerata, Nicosia, Napoli, Parma, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Savona, Trani, Vallo della Lucania, Voghera, Udine. Alcuni di questi uffici alla fine del marzo u. s. non aveano ultimato l'invio di tutte le tavole relative al 1896; mentre altri sarebbero in ritardo per la spedizione delle tavole pel 6° bimestre detto anno. Mi è poi lieto far presente alla Commissione come da comunicazione avuta dalla Direzione generale della statistica gli Archivi che maggiormente corrisposero con diligenza e cura al lavoro della statistica sul notariato sarebbero quelli di Biella, Chiavari, Massa, Melfi, Mondovì, Roma e Torino. Anzi al riguardo debbo segnalare alla

Commissione come il Conservatore dell'Archivio di Roma, anche ultimamente, colla circolare cioè del 21 aprile p. p., nel partecipare ai notai del distretto le modificazioni apportate ai moduli statistici rivolgeva loro vive preghiere affinchè con diligenza fornissero le notizie ad essi chieste.

Non è inutile poi che richiami l'attenzione della Commissione su un'altra circostanza, la quale viene a provare come ben scarso valore abbia la ragione per la quale il lavoro di cui ora si tratta non proceda regolarmente. Si dice da alcuni Conservatori degli archivi notarili che per disimpegnare il compito loro affidato riguardante la statistica notarile sarebbe necessario aumentare il personale assegnato dalle piante organiche. Eguale difficoltà generalmente si adduce per la formazione degli indici generali.

Intanto e gli indici generali e la statistica sul notariato sono prescritti dalla legge e dal regolamento in vigore e quindi rappresentano parte del lavoro ordinario d'ufficio. Nè per verità si può asserire che di questi due lavori il Ministero non siasi preoccupato quando appunto fissò le piante organiche per ciascun archivio e nelle successive modificazioni alle dette piante. E il Ministero — il Relatore del Comitato è in grado di poterlo affermare — prende tanta cura di questa parte del servizio che, prima di adottare una deliberazione per modifica di pianta organica, non manca mai di accertare come sia distribuito il lavoro d'ufficio, e quindi gli incarichi affidati a ciascun impiegato; e, ove si convinca che effettivamente il numero dei funzionari sia insufficiente, non ha difficoltà di apportare alla pianta organica quelle variazioni che le esigenze del servizio reclamano. Intanto da una ispezione straordinaria fatta in tutti gli Archivi notarili in seguito alla circolare del 20 febbraio 1894, n. 1314, si ebbe a constatare che in parecchi Archivi, malgrado l'asserita insufficienza di personale, l'orario d'ufficio era molto limitato, e in alcuni non superava nemmeno le quattro ore al giorno. E fu appunto per far cessare questo stato di cose, e in vista anche che nel 1896 sarebbe stato iniziato il lavoro della statistica, che il Ministero stimò opportuno di prescrivere con circolare del 30 novembre 1895 che l'orario di servizio degli Archivi dovesse essere di sette ore almeno nei giorni feriali, e di tre ore nelle domeniche e in tutti gli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, come si pratica generalmente nelle Amministrazioni governative. Egli è

certo poi che in tale giornaliero spazio di tempo si può trovare, ove veramente si abbia ferma volontà e coscienza dei propri doveri, margine sufficiente anche per la statistica notarile, tanto più se tutto il lavoro d'ufficio sia distribuito fra gl'impiegati secondo la loro capacità ed attitudine.

Ciò premesso, non è a dubitarsi che il Ministero, convinto della necessità ed utilità di avere la statistica del notariato, la quale mentre è di non poco giovamento anche nella trattazione ordinaria di alcuni affari attinenti al servizio notarile, concorre essa pure a fornire un indice esatto del movimento contrattuale ed economico del paese, d'accordo sempre con la Direzione generale della statistica, curerà con la massima diligenza ed assiduità di riuscire nell'intento. E poichè l'articolo 16 del regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, chiama i Conservatori degli Archivi notarili responsabili del regolare andamento dei lavori statistici, il Ministero — il Comitato non ne dubita punto — non mancherà, ove fosse dolorosamente costretto, di adottare quei provvedimenti di rigore che fossero del caso.

XIII. — Giurati.

La Commissione e il Comitato permanente ebbero parecchie occasioni di occuparsi della formazione delle liste dei giurati, e di tale argomento anzi nella presente sessione riferirà con apposita relazione il comm. Forni. Intanto il Comitato crede opportuno di far noto alla Commissione che l'on. Ministro della giustizia, con circolare 15 settembre 1896, n. 1406, vivamente raccomandò alle Autorità giudiziarie, le quali prendono parte alla formazione delle liste dei giurati, di portare nell'adempimento di tale delicato ufficio ogni studio ed ogni diligenza per ottenere che sia assicurata la esatta e rigorosa osservanza delle disposizioni della legge. Debbo poi far presente alla Commissione che l'on. Guardasigilli, accogliendo la proposta formulata dal Comitato permanente nella seduta del 17 febbraio u. s., deliberò che la compilazione delle liste dei giurati e alla amministrazione della giustizia penale affidata ai medesimi formi tema di una relazione triennale da presentarsi alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

XIV. — Relazione su alcune istituzioni del nuovo Codice penale.

Nella sessione del giugno 1894 venne riferito alla Commissione intorno al risultato ottenuto dalla applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale. L'on. Guardasigilli, che su quell'argomento riferì nella predetta sessione, credette opportuno di raccomandare ai Procuratori generali presso le Corti di appello di occuparsi, fra l'altro, nei discorsi inaugurali pel corrente anno giuridico, del modo come abbiano proceduto alcune istituzioni del nuovo Codice penale, cioè la riprensione giudiziale, l'arresto in casa, la liberazione condizionale e la querela di Parte. Venne poi raccomandato di raccogliere le occorrenti notizie statistiche possibilmente a datare dal 1890, e illustrare le cifre stesse con opportune osservazioni e con quegli apprezzamenti che si ravvisassero del caso. In ordine poi alla liberazione condizionale si è raccomandato di accertare se tale istituto incontri delle difficoltà nei nostri costumi, nella condizione della nostra delinquenza e dei nostri stabilimenti carcerari.

L'on. Nocito, al quale venne affidato l'incarico di riferire nella sessione del luglio p. v. sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello pronunciati in occasione della inaugurazione del corrente anno giuridico, limitatamente però agli affari penali, non mancherà di trattare de' temi suaccennati, invitando la Commissione a deliberare su quelle proposte che crederà necessario di sottoporre all'attenzione della medesima.

Vedrà ora la Commissione se anche per altri istituti del nuovo Codice penale convenisse accertare come funzionino: e se quindi al riguardo non fosse opportuno di rivolgere analoga preghiera all'on. Guardasigilli. Il Comitato in ciò si rimette alle deliberazioni che crederà di prendere la Commissione.

XV. — Sul servizio delle schede individuali per imputati di delitti, e sulla tenuta dei registri giornalieri durante l'anno 1895.

Sul modo con cui procedette nell'anno 1895 il servizio delle schede individuali per imputati di delitti e quello dei registri giornalieri

nalieri, il Comitato permanente riferì alla Commissione nella seduta del 15 giugno del decorso anno. Da quella comunicazione ebbe a risultare come il servizio di cui ora è parola, senza essere giunto alla perfezione, migliorò sensibilmente in confronto al quinquennio 1890-94. La vigilanza disposta su questa parte del servizio statistico cominciò a produrre i suoi effetti nel 1895, appunto perchè in quell'anno i provvedimenti adottati dal Ministero della giustizia e dalla Direzione generale della statistica principiarono ad avere rigorosa esecuzione. E l'accordo continuo che regna sempre coll'Ufficio centrale della statistica e il metodo adottato fra quella Amministrazione e il Ministero per esercitare questa vigilanza e questo controllo assicurano che i miglioramenti, che si ebbero a constatare nel 1895, saranno sempre maggiori nei successivi anni, ove quella vigilanza non venga a mancare.

Ma sul modo con cui è proceduto il servizio della statistica penale e del casellario giudiziale nel 1896, riferirò il mio collega avv. Bosco nella sessione del luglio p. v., in base alle relazioni semestrali prescritte colle circolari 12 marzo 1895, n. 1343, 2 gennaio 1896, n. 1371, e 21 aprile detto anno, n. 1394. A me ora, a nome e per incarico del Comitato, non resta che completare la relazione che feci nella passata sessione, dando notizia dei provvedimenti adottati per accertare se tutte le schede riferibili al 1895 erano state effettivamente redatte, e per riparare alle omissioni eventualmente riscontrate. Omissioni di schede vi furono anche nel 1895 e la Direzione generale della statistica e il Ministero della giustizia tennero colle varie Autorità giudiziarie una lunga corrispondenza perchè fossero compilate le schede omesse. Il che però non deve indurre la Commissione a ritenere che il servizio non sia proceduto con sufficiente regolarità e che vi sia contraddizione colle dichiarazioni precedentemente fatte: tale deduzione non corrisponderebbe alla realtà delle cose. La perfezione assoluta non si raggiunge in questo mondo: errori ed inconvenienti in tutte le cose non si possono evitare. Tuttavia le gravi irregolarità riscontrate nel quinquennio 1890-94 o non si rinnovarono nel successivo anno 1895 o si riscontrarono soltanto in piccola parte, cosicchè fu possibile di ripararvi subito; ed è lecito quindi dedurne, come logica e diretta conseguenza, che nel periodo, di cui trattasi, il servizio ha proceduto con sufficiente regolarità ed è anzi migliorato. Ciò premesso, il Ministero

dovette invitare i Procuratori generali ad accertare, anche mediante apposite inchieste, se tutte le schede per l'anno 1895 erano state effettivamente redatte e spedite alla Direzione generale della statistica. Certamente da un attento esame dei registri giornalieri e dei prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti, divenute esecutive nel corso di ciascun trimestre, risultò che le schede pervenute non sempre corrispondevano a quelle che effettivamente doveansi compilare nel 1895. Ma il numero delle omesse non è stato rilevante, e ciò lo si deduce anche dal fatto che nessuna richiesta fece nel corrente anno la Direzione generale della statistica per una tiratura straordinaria di modelli di schede. E poi occorre tener presente come gli inconvenienti rilevati, che sono propri a ciascun servizio — giacchè, come dissi, la perfezione assoluta è un ideale che ben difficilmente si raggiunge nella realtà del mondo — addimostrano quanto energica ed utile sia stata la vigilanza esercitata. Se noi teniamo fermo in questa vigilanza, minori inconvenienti avremo a riscontrare nell'avvenire. Ed anche ciò è naturale, giacchè quando le autorità dipendenti sanno che l'Amministrazione centrale si occupa dell'andamento di un servizio, esse pongono maggiore cura e diligenza nelle funzioni loro demandate in quel servizio.

Ora l'indagine fatta ha dato modo di completare il materiale statistico per l'anno 1895: e ciò non è poca cosa, e ci assicura ancora che per l'avvenire minor tempo occorrerà per avere completi i dati statistici anche relativi alle schede individuali per ciascun anno. L'indagine fatta ha provato inoltre che l'omissione di alcune schede si dovè talora addebitare a non piena e perfetta cognizione delle istruzioni che regolano il servizio della statistica penale nella parte riguardante le schede individuali. E poichè furono ora riunite in unico testo e completate le istruzioni già impartite in diverse volte per la compilazione delle schede stesse e comunicate all'Autorità giudiziaria con la circolare del 21 aprile 1896, è a ritenersi che sia venuta meno la ragione su accennata, e che i funzionari incaricati del servizio abbiano presa esatta cognizione delle norme che regolano questo servizio.

Occorre ora a completare queste comunicazioni che, limitatamente però per ciascun distretto di Corte d'appello, dia brevi notizie sul modo con cui dalle ulteriori indagini disposte si accertò

essere proceduto il servizio delle schede penali e dei registri giornalieri nel 1895.

DISTRETTO DI ANCONA. — È questo uno dei distretti nei quali il servizio è apparso più regolare e meglio compiuto. E se si faccia eccezione di alcune lievi irregolarità nell'invio delle schede, e nella compilazione dei registri, nulla devesi lamentare.

DISTRETTO DI AQUILA. — Il servizio ha proceduto con sufficiente regolarità, salvo l'omissione di alcune schede per parte di qualche Pretura. Però il servizio procedette assai male nella Pretura di Leonessa; ma, i pronti provvedimenti al riguardo adottati, furono tali da ottenere l'intento di porre rimedio agl'inconvenienti lamentati.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Anche per questo distretto si è rilevato che il servizio procedette in modo regolare. Nel Tribunale di Forlì si accertarono alcune irregolarità, per le quali, accogliendo la proposta del Procuratore generale, il Ministero ha creduto opportuno di rivolgere un severo avvertimento ai funzionari addetti alla cancelleria di quel Tribunale con invito di attendere con la dovuta cura e diligenza al servizio della statistica giudiziaria: e si è, in pari tempo, raccomandato al Procuratore del Re di denunciare sempre tutto ciò che di irregolare nella raccolta e compilazione dei dati della statistica penale avesse occasione di rilevare, e ciò tenendo presente anche quanto in rapporto alla vigilanza del servizio statistico venne prescritto nell'articolo 14 del regio decreto 17 dicembre 1896.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Si dovette lamentare l'omissione di parecchie schede negli uffici giudiziari del distretto di Brescia; a tale omissione si è posto subito riparo coll'invio delle schede che non erano state redatte in tempo debito. L'inconveniente devesi ascrivere a non esatta cognizione delle istruzioni: così in qualche ufficio si credeva non essere prescritta la scheda nei casi di imputati prosciolti con ordinanza.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Si rilevarono delle omissioni di schede per quanto concerne questa Corte di appello ed il servizio lasciò alquanto a desiderare. Il Ministero e la Direzione generale della statistica non mancarono di chiamare su di ciò l'attenzione del Procuratore generale perchè provveda. Intanto per questo distretto il Ministero spiegherà un'azione continua di vigilanza sull'andamento del servizio della statistica penale.

DISTRETTO DI CASALE. — Nel distretto di Casale il servizio procedette regolarmente, e si deve segnalare in modo speciale la Cancelleria di quella Corte, nonchè il Tribunale di Asti, nei quali uffici con grande cura si attese nel 1895 al servizio della statistica penale.

DISTRETTO DI CATANIA. — In alcune sedi del distretto nei prospetti trimestrali si segnavano solamente le sentenze divenute esecutive per imputati di delitti, e quindi si trascuravano le ordinanze di proscioglimento, delle quali è parimente obbligo di dare notizia. Da tale erronea compilazione dei prospetti trimestrali ne venne pel 1895 che il numero delle schede ricevute non corrispondeva a quello degli imputati per i quali erasi definitivamente provveduto e che erano registrati nei prospetti stessi. All'errore si è già posto riparo.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Presso alcune Autorità giudiziarie del distretto vennero omesse delle schede, come pure lasciò un po' a desiderare la tenuta dei registri giornalieri. Conviene fare menzione specialmente della Pretura di San Marco Argentano, ove si accertarono omissioni di schede e non regolare tenuta dei registri statistici. Al vice-cancelliere, Domenico Parandelli, al quale si addebitarono tali irregolarità nel servizio statistico, venne d'ordine di S. E. il Ministro inflitta severa ammonizione, con avvertimento che ove per l'avvenire non desse prova di maggiore diligenza nel servizio statistico si renderebbero necessarie misure di maggior rigore.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Lievi irregolarità si lamentarono nel distretto di Firenze: così all'omissione di alcune schede nel Tribunale e nella Pretura di Arezzo si è subito riparato. Si può quindi assicurare che il servizio di cui ora ci occupiamo è proceduto in modo abbastanza lodevole nell'anno 1895 nelle sedi giudiziarie comprese nella giurisdizione di quella Corte.

DISTRETTO DI GENOVA. — Nel distretto della Liguria il servizio della statistica penale è proceduto regolarmente; si ebbero solamente a lamentare pochissimi ritardi nella spedizione delle schede e qualche inesattezza, ma di breve momento, nella tenuta dei registri giornalieri, il che si riscontrò specialmente nel Tribunale di Chiavari. Non si mancherà intanto di accertare a chi devesi ascrivere tale inesattezza, e se di essa si lamentò la ripetizione anche

nel decorso anno e se continua ancora. Ma ciò non infirma il giudizio del modo lodevole con cui in generale in quel distretto è stato trattato il servizio della statistica penale.

DISTRETTO DI LUCCA. — Nel Tribunale di Pisa si lamentarono alcune irregolarità dipendenti da erronea interpretazione delle istruzioni. Così, fra l'altro, si osservò che dovendo l'Ufficio d'istruzione presso quel Tribunale unire, come è prescritto, ai processi rinviati per correità al Magistrato, che deve giudicare degli altri correi, le schede degli imputati correi o complici prosciolti nella istruttoria, per errore di computo, non trovavasi più corrispondente il numero degli imputati segnati nei prospetti trimestrali di ciascuno di questi due uffici col numero delle schede inviate da ognuno di essi. A tale inconveniente si è posto riparo, provvedendo anche in modo che non abbia più a ripetersi.

DISTRETTO DI MESSINA. — Si rilevarono alcune omissioni di schede e ritardi nella spedizione da parte di qualche Autorità giudiziaria: come pure si lamentarono inesattezze, non però gravi, nella tenuta dei registri giornalieri. Ad ogni modo il Comitato deve segnalare il distretto di Messina come uno di quelli nei quali ebbesi a riscontrare un grande miglioramento nell'andamento del servizio in confronto al quinquennio 1890-94.

DISTRETTO DI MILANO. — Poche le irregolarità riscontrate nel servizio delle schede e nella tenuta dei registri giornalieri negli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione della Corte di appello di Milano. Alcune osservazioni si dovettero fare pel Tribunale di Pavia, giacchè in quella sede nel 1895 si segnavano nei prospetti trimestrali dell'ufficio di istruzione anche quegli imputati che, nei processi per correità, erano rinviati al giudizio del Magistrato, e non quei soli coimputati che erano stati prosciolti durante l'istruttoria. Da ciò ne derivava che non si poteva avere esatto riscontro fra il numero delle schede inviate, ed il numero degli imputati segnati nei prospetti. Intanto occorre appena avvertire come questa erronea compilazione di prospetti trimestrali per l'anno 1895, sia nel Tribunale di Pavia, sia presso altre magistrature, trova una giustificazione nella circostanza che appunto in detto anno i prospetti trimestrali furono prescritti; ed è certo che ne' primi tempi è più facile commettere errori.

DISTRETTO DI NAPOLI. — Nel distretto di Napoli il servizio

avrebbe lasciato alquanto a desiderare, e specialmente nei circondari di Avellino, Cassino e Salerno. Si è cercato di provvedere pel passato ordinando la sollecita ed immediata compilazione delle schede state omesse; e non si mancherà di esercitare vigilanza assidua all'intento di prevenire la ripetizione degli inconvenienti: come pure il Ministero non ha mancato di raccomandare a quelle Autorità giudiziarie di attendere al servizio della statistica penale con diligenza. Del resto dobbiamo andare soddisfatti dell'opera nostra se poniamo a confronto le gravi irregolarità e le tante omissioni di schede pel quinquennio 1890-94 con le irregolarità non gravi riscontrate nel 1895; ciò viene a provarci che l'opera nostra di vigilanza e controllo ha incominciato ad esercitare i suoi benefici vantaggi anche nel distretto di Napoli. Le osservazioni fatte pel distretto di Napoli valgono anche per la sezione di Potenza.

DISTRETTO DI PALERMO. — Nel 1895, in confronto al quinquennio 1890-94, si è notato un miglioramento sensibile nella redazione delle schede individuali e nella tenuta dei registri giornalieri presso le Autorità giudiziarie del distretto di Palermo. Vi sono stati, è vero, dei ritardi nella compilazione e spedizione di alcune schede, come pure si riscontrarono degli errori: e così nella pretura di Alcamo si trascurava di fare la scheda ne' casi di imputati prosciolti nello stadio istruttorio per inesistenza di reato o per mancanza di querela. Ma a tutti questi inconvenienti, che non presentano una gravità o trascuranza inescusabile, si è già posto opportuno riparo.

DISTRETTO DI PARMA. — Alcune irregolarità ed inconvenienti si rilevarono nel Tribunale di Pavullo e nella Pretura di Fanano. Nella detta Pretura il servizio era stato trascurato moltissimo; e si è provveduto coll'allontanare il cancelliere destinandovi un funzionario diligente ed attivo. Ora il Procuratore generale di Parma ha riferito che il servizio è stato completamente ordinato, in modo che gli inconvenienti lamentati è a sperarsi non abbiano a ripetersi.

DISTRETTO DI ROMA. — Le maggiori irregolarità pel 1895 si verificarono nella Pretura urbana e nella cancelleria del Tribunale di Roma. Coll'impulso di grande energia dato dal Presidente del Tribunale, il nostro egregio collega, cavaliere Ostermann, la Direzione generale della Statistica ottenne che le schede omesse fossero redatte e corretti gli errori riscontrati in alcune. Ora il servizio procede in modo regolare, ed è a ritenersi che così continuerà a

procedere anche per l'avvenire. Anche dalla Pretura urbana si ebbe cura di completare le schede per l'anno 1895 redigendo quelle delle quali erasi accertata l'omissione.

DISTRETTO DI TORINO. — Il servizio è proceduto in modo regolare, e le poche schede omesse furono già fatte tenere alla Direzione generale della statistica. Alcune irregolarità però si riscontrarono nel Tribunale di Biella, ove dall'Ufficio d'istruzione si era ommesso di unire ai processi rinviati al giudizio del Magistrato le schede degli imputati, correi dei giudicabili stati, prosciolti nello stadio istruttorio. Pel Tribunale di Torino poi si addusse a giustificazione della differenza riscontrata fra il numero delle schede pervenute alla Direzione generale della statistica e il numero degli imputati segnati nei registri giornalieri, che molte furono le sentenze pronunciate alla fine del 1895, divenute irrevocabili nel 1896, nel quale anno si spedirono le schede che perciò, apparendo come pertinenti a questo ultimo anno, e non al precedente, davano causa a quella discordanza di cifre fra il numero degli imputati segnati nei registri, ed il numero delle schede inviate nel 1895.

DISTRETTO DI TRANI. — Parecchie schede risultarono omesse nel distretto di Trani; a tali omissioni si è posto riparo non appena denunciate dalla Direzione generale della Statistica. Così nella Pretura di Rodi non erano state compilate le schede per gli imputati prosciolti per inesistenza di reato o per non provata reità.

DISTRETTO DI VENEZIA. — In questo distretto si è riscontrato un notevole miglioramento nel servizio, che ora procede in generale con regolarità. Continua ed assidua è la vigilanza del Procuratore generale, e questa vigilanza contribuisce a che tutti attendano con diligenza al servizio. Pochissimi inconvenienti si ebbe quindi occasione di accertare; e a quei pochissimi si è già posto riparo. Intanto il Comitato crede opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su una considerazione esposta dal Procuratore del Re di Udine per giustificare la discordanza, non piccola per verità, fra il numero degli imputati segnati nei prospetti trimestrali e il numero delle schede compilate e spedite alla Direzione generale della statistica durante il trimestre. Dice quel magistrato che moltissimi processi talvolta sono restituiti con molto ritardo dalle Magistrature di appello e dalla Corte di cassazione, e tale ritardo alle volte produce la conseguenza che mentre il prov-

vedimento è divenuto irrevocabile in un anno, le schede relative agli imputati giudicati con quella sentenza non possono compilarli se non nell'anno successivo, quando cioè gli atti processuali vengono restituiti al magistrato di primo grado. Egli è evidente che in tale caso il prospetto trimestrale delle ordinanze e sentenze divenute esecutive nel corso del trimestre segnerà un certo numero di provvedimenti rispetto ai quali non possono essere state fatte le schede in quel medesimo anno. Ma per ovviare a tale inconveniente, il quale del resto può verificarsi di regola solamente rispetto al prospetto dell'ultimo trimestre dell'anno, basterà, si osserva dal Comitato, che le Autorità giudiziarie pongano nei prospetti trimestrali una nota per avvertire che riguardo ad alcuni dei provvedimenti segnati nei prospetti stessi non furono fatte le schede a motivo della non ancora avvenuta restituzione degli atti processuali. Fatta deduzione del numero di questi provvedimenti, cessa ogni ragione di discordanza tra le cifre dei prospetti trimestrali e il numero delle schede compilate. Vedrà poi la Commissione se non fosse opportuno richiamare l'attenzione del Ministero sui ritardi nella restituzione degli atti processuali, ritardi che portano nocumento non solamente al servizio statistico, ma, ciò che più preme, al regolare andamento dell'Amministrazione della giustizia.

E così il relatore del Comitato ha finito la sua comunicazione in ordine al servizio della statistica penale nel 1895, e nel porvi termine conclude coll'esprimere la speranza che il miglioramento accertato in quell'anno abbia ad essere continuo e costante. E tale speranza non mancherà di tradursi in realtà, se tutti concordemente eserciteranno la vigilanza, ognuno nei limiti di sua competenza, sull'andamento del servizio.

XVI. — Discorsi inaugurali.

Anche nella Sessione del decorso anno venne in discussione il tema dei discorsi inaugurali, ed anzi la Commissione, su proposta dell'onorevole Lucchini, deliberava addì 21 giugno 1896 di esprimere il voto che le relazioni prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario fossero stese dal Capo d'ufficio. Su tale desiderio l'onorevole Ministro della giustizia chiamò in ispecial modo l'attenzione dei Procuratori generali presso le Corti di appello, osservando

che di regola, e ove gravi ed altre cure non lo impediscano, l'incarico di pronunciare i discorsi inaugurali dovrebbe essere preferibilmente disimpegnato dal Capo del Pubblico Ministero sia per l'autorità conferitagli dall'eminente ufficio, sia per la maggiore competenza nel trattare gli importanti argomenti che dovrebbero formare subbietto dei predetti discorsi.

XVII. — Stampati per la statistica giudiziaria.

Con circolare del 24 dicembre 1896, n. 1419, furono date nuove istruzioni intorno agli stampati per la statistica giudiziaria al fine specialmente di porre riparo allo spreco dei modelli statistici. Intanto le richieste suppletive di modelli dovranno essere giustificate, dimostrando che quelli precedentemente ricevuti furono insufficienti pel maggiore lavoro sopravvenuto o per altro legittimo motivo. Si è inoltre stabilito di porre a carico delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici del Pubblico Ministero, responsabili della custodia e dell'uso dei modelli statistici, la spesa delle schede e dei registri che al termine di ciascun anno risultassero consumati oltre il bisogno, ossia in più di quelli effettivamente adoperati e spediti all'Ufficio centrale di statistica, più un abbuono del decimo per i possibili errori e le eventuali dispersioni.

La spesa all'uopo necessaria dovrà essere prelevata dai proventi di cancelleria. Si è poi prescritto che, se durante l'anno si accertasse che presso qualche ufficio giudiziario si faccia spreco dei modelli statistici, debbasi immediatamente riferire al Ministero, indicando il funzionario al quale sia da addebitarsi tale irregolarità.

Il Comitato confida che in seguito alle nuove raccomandazioni l'inconveniente che si verificò non abbia più a lamentarsi. Intanto ove si ripetesse, non si mancherà di provvedere, giacchè anche per questo servizio è stato concordato il modo di esercitare vigilanza tra il Ministero della giustizia e la Direzione generale della statistica.

XVIII. — Funzionari meritevoli di menzione pel servizio statistico.

L'articolo 4, lettera *h*), del regio decreto 17 dicembre 1896 fa obbligo alla Commissione di segnalare al Ministero, su proposta

del Comitato, tanto quei funzionari che si fossero resi meritevoli di speciale menzione pel modo lodevole onde disimpegnarono le attribuzioni ad essi affidate nel servizio statistico, quanto quelli altri che si fossero invece dimostrati negligenti nell'attendere alle funzioni accennate.

Il Comitato intanto, per essere in grado di poter esibire un elenco completo di tali funzionari, prega la Commissione di voler rinviare la trattazione di questo argomento alla sessione del luglio prossimo venturo.

XIX. — Conclusione e proposte.

Dalle comunicazioni, che a nome e per incarico del Comitato, ebbi l'onore di presentare, la Commissione apprenderà quale sia stata l'azione del suo Comitato permanente, della Direzione generale della statistica e del Ministero della giustizia in ordine al servizio della statistica giudiziaria e al modo con cui venne esercitata la vigilanza sull'andamento di alcuni rami dell'Amministrazione della giustizia.

E nel concludere il Comitato sottopone alla vostra deliberazione le seguenti proposte:

« La Commissione,

« Nel prendere atto delle comunicazioni del Comitato permanente, delibera:

« I. — Di chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della giustizia per i provvedimenti che crederà di adottare o provocare:

« a) sulla opportunità, previo accordo colla Direzione generale delle carceri, di disporre accurate indagini al fine di accertare se e come si ottemperò durante il triennio 1894-95-96 a quanto prescrive l'articolo 495, capoverso 1°, del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, in ordine alla costituzione della tutela per minorenni dimessi dai Riformatorii;

« b) sui ritardi che si lamentano nella restituzione al primo giudice degli atti processuali da parte delle cancellerie delle Corti di cassazione e di appello;

« II. — Di esprimere il desiderio all'onorevole Ministro della giustizia che voglia provvedere siano raccolti e pubblicati nel

« volume analitico della statistica giudiziaria civile anche i dati relativi al lavoro in materia di usi civici delle Giunte d'arbitri. »

« III: a) di rinunciare alla proposta deliberata nella seduta del 18 giugno 1896 di prescrivere relazioni annuali sull'andamento delle cause matrimoniali;

« b) di rinunciare alla proposta deliberata sin dal 9 giugno 1893 di prescrivere annuali relazioni sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio in materia penale. »

**Sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa
pel triennio 1893-94-95.**

RELATORE: BOCCARDO.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella seduta del 17 marzo 1894, deliberava che l'indagine statistica sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa dovesse formar argomento di una relazione triennale.

Al fine di dare esecuzione a tale deliberazione, e con circolare del 28 febbraio 1896, n. 1384, il Ministero della giustizia ordinò che fossero raccolte le notizie sul predetto argomento pel triennio 1893-94-95.

Compiuta l'inchiesta, e riuniti, a cura della Direzione generale della statistica, in prospetti riassuntivi i dati forniti dai Procuratori generali presso le Corti d'appello, il Comitato permanente affidò a me l'incarico di render conto dei risultamenti ottenuti.

Nello adempiere del mio meglio questo mandato, io richiamo al ricordo dei colleghi il lamento, che oggi ancora ha pur troppo un alto valore di attualità, espresso dall'eminente relatore che nella sessione del 1894 trattò primo questo argomento.

« L'indifferenza con cui — così esprimevasi in quell'occasione « l'on. senatore Costa — quasi senza eccezione si seguono gli « studi che si vanno anche in questo ramo compiendo dalla Direzione generale della statistica, è per se stessa un indizio scoraggiante; lo è ancor più l'apatia costante che si manifesta nell'esercizio del diritto elettorale » (1).

Se l'azione della Commissione per la statistica giudiziaria potesse riuscire a ridestare l'attenzione non solamente del Governo,

(1) Relazione del senatore COSTA, presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta del 17 marzo 1894 - *Atti della Commissione* - Sessione del 1894, pag. 142.

ma anche dei privati cittadini sopra un tema di tanta importanza, noi potremmo davvero andare lieti dell'opera nostra.

In ogni caso poi, niuno per certo dirà inutile l'indagine che intraprendiamo; poichè è della essenza del libero regime il chiamare a sindacato tutti gli istituti mercè dei quali si svolge la vita nazionale. E se le dure ma efficaci lezioni dell'osservazione statistica mettono a nudo la noncuranza e l'apatia che sovente incepano e paralizzano l'attività di uno fra i principali istituti medesimi, ogni onesto e virtuoso cittadino dovrà dal doloroso fatto trarre argomento di grave e seria meditazione.

*
* *

Dirò innanzi tutto delle controversie in materia elettorale politica.

Giova premettere che i ricorsi presentati alle Autorità giudiziarie ai termini dell'art. 37 della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, venne divisa in due gruppi, cioè:

- 1° Ricorsi per iscrizione nelle liste;
- 2° Ricorsi per cancellazione dalle liste.

Ognuno poi di questi gruppi comprende due sezioni, cioè:

- a) ricorsi proposti da privati elettori;
- b) ricorsi proposti dal Pubblico Ministero.

Seguendo siffatto riparto, esaminerò ora i dati raccolti pel triennio 1893-94-95, non omettendo, ove sia il caso, gli opportuni raffronti colle notizie relative al quinquennio 1888-92, sebbene trattisi di dati concernenti due periodi di tempo di durata diversa.

RICORSI PER ISCRIZIONE NELLE LISTE.

A N N I	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi proposti
1893	321	26	347
1894	105	10	115
1895	8 199	381	8 580
<i>Totale</i>	8 625	417	9 042

Ma non basta conoscere quanti ricorsi siano stati proposti; chè l'indagine mancherebbe al suo scopo, ove non si avesse notizia del numero dei ricorsi accolti e di quelli respinti, nonchè di quelli dei cittadini di cui fu ordinata o negata la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

L'indagine estesa a tali riguardi ha dato i seguenti risultati:

ANNI	Numero dei ricorsi accolti, proposti da privati	Numero dei ricorsi accolti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi accolti	Numero dei ricorsi respinti, proposti da privati	Numero dei ricorsi respinti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi respinti
1893. . .	143	22	165	178	4	182
1894. . .	70	10	80	35	..	35
1895. . .	2 698	132	2 830	5 501	249	5 750
<i>Totale.</i>	2 911	164	3 075	5 714	253	5 967

Si vedrà in seguito in quale proporzione stiano i ricorsi accolti con quelli proposti: intanto questo semplice fatto, che sul totale di 9042 ricorsi 3075 vennero accolti e 5967 furono respinti, sembra valido indizio che le Commissioni, alle quali la legge affida l'incarico della compilazione delle liste elettorali, in generale adempiono bene il loro delicato ed arduo mandato.

Non sarà inutile qui l'indagare i numeri dei cittadini dei quali venne ordinata o negata la iscrizione nelle liste in seguito a ricorsi presentati da privati elettori o dal Pubblico Ministero.

Questi numeri si leggono nello specchio seguente:

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero di cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero di cittadini di cui fu negata la iscrizione	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Numero di cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero di cittadini di cui fu negata la iscrizione
1893. . .	321	3 106	4 672	26	213	62
1894. . .	105	1 489	753	10	100	225
1895. . .	8 199	27 118	61 846	381	390	883
<i>Totale.</i>	8 625	31 713	67 271	417	703	1 170

D'onde si vede che nel triennio 1893-95, mentre i cittadini iscritti nelle liste in seguito a ricorsi di privati furono 31,713, quelli invece iscritti a motivo dei ricorsi del Pubblico Ministero furono soltanto 703. Non può sfuggire poi anche il rilievo che l'Autorità giudiziaria negò la iscrizione di 67,271 cittadini su ricorsi presentati da privati, e di 1170 su ricorsi del Pubblico Ministero. Il maggior numero di cittadini dei quali si ordinò la iscrizione nelle liste elettorali nel 1893 lo si ebbe nei distretti di Aquila (1031) e Napoli con Potenza (914); nel 1894 nei distretti di Aquila (999) e di Palermo (465); nel 1895 nei distretti di Aquila (7909), Catania (1118), Catanzaro (4276), Genova (1464), Napoli con Potenza (2212), Palermo (1843), Parma con Modena (1506), Torino (1855), Trani (725), Venezia (1077). Il maggior numero poi di cittadini dei quali il Magistrato non credette di ordinare la iscrizione nelle liste si ebbe nel 1893 nei distretti di Aquila (709), Catania (563), Napoli con Potenza (2438) e Palermo (716); nel 1894 nei distretti di Aquila (308) e Palermo (361); nel 1895 nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (1453), Aquila (2199), Bologna (2420), Brescia (2845), Cagliari (1761), Casale (493), Catania (1284), Catanzaro (1730), Firenze (571), Genova (5169), Lucca (1355), Milano (503), Napoli con Potenza (14,091), Palermo (6355), Parma con Modena (2830), Torino (2367), Trani (7575), Venezia (6455). Dalle cifre sovra esposte rilevasi come nel distretto di Aquila in tutti gli anni del triennio l'Autorità giudiziaria ebbe ad occuparsi di controversie elettorali per iscrizione nelle liste, con una costanza che non ebbe a verificarsi per altri distretti di Corte d'appello.

Vediamo ora l'esito dei detti ricorsi nei riguardi delle persone delle quali venne ordinata la iscrizione nelle liste elettorali politiche, e di quelle di cui si negò la iscrizione.

A N N I	Numero dei cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero dei cittadini di cui fu negata la iscrizione
1893.	3 319	4 734
1894.	1 589	978
1895.	27 508	62 729
<i>Totale . . .</i>	32 416	68 441

Nel triennio 1893-95 adunque fu ordinata la iscrizione nelle liste elettorali di 32,416 cittadini, mentre fu rifiutata ad altri 68,241. Il maggior numero delle persone alle quali poi venne negato tale diritto si riscontra nel 1895, nel quale anno i ricorsi proposti all'Autorità giudiziaria furono in numero di 8580. Ma in quell'anno due fatti di molta importanza portarono notevole aumento all'attività dell'Autorità giudiziaria nel campo della materia politica: la revisione, cioè, straordinaria delle liste elettorali ordinata dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, nonchè le elezioni politiche alle quali si addivenne in seguito al decreto dell'8 maggio 1895, n. 242.

Giova a questo proposito uno sguardo alla seguente tabella:

COMPARTIMENTI	Elettori nelle liste elettorali politiche			Ricorsi per iscrizioni nelle liste elettorali politiche
	del 1892	del 1895	Differenza	
Piemonte	477 333	342 507	134 826	359
Liguria	131 077	104 579	26 498	192
Lombardia	412 183	358 519	53 664	212
Veneto	292 789	228 822	63 967	114
Emilia	198 452	157 066	41 386	276
Toscana	223 672	194 314	29 358	218
Marche	83 970	65 486	18 484	150
Umbria	54 449	50 587	3 862	
Roma	84 059	61 142	22 917	149
Abruzzi e Molise	125 624	71 862	53 762	132
Campania	260 393	153 816	106 577	(1) 446
Puglie	138 141	92 374	45 767	112
Basilicata	41 934	21 230	20 704	(2) ..
Calabria	106 118	63 090	43 028	153
Sicilia	254 378	124 962	129 416	361
Sardegna	49 873	29 829	20 044	131
<i>Totale</i>	2 934 445	2 120 185	814 260	3 345

(1) Questa cifra comprende anche i ricorsi presentati nel compartimento della Basilicata.

(2) Vedi nota precedente.

Dai dati raccolti nel precedente specchio risulta che dal 1892 al 1895 furono cancellati più di 814.000 elettori; ed è ben naturale che là dove si ebbe un maggior numero di cancellazioni come nel *Piemonte*, nella *Campania* e nella *Sicilia* sia avvenuto anche, e perciò stesso, un maggior numero di ricorsi alla Corte di appello per la iscrizione. Tra un fatto e l'altro vi è evidentemente relazione di causa ad effetto.

Intanto occorre appena avvertire come queste due circostanze abbiano influito anche sui ricorsi per le liste elettorali amministrative, e come siano comuni tanto alle domande per iscrizione quanto a quelle per cancellazione.

Tali circostanze poi meritano speciale considerazione di fronte agli effetti che si ebbero per la revisione straordinaria delle liste elettorali, disposta dalla legge degli 11 luglio 1894.

Esaminando i ricorsi proposti nelle singole Corti di appello per iscrizione nelle liste elettorali politiche, abbiamo che nei distretti di **Bologna**, **Brescia**, **Catanzaro**, **Firenze**, **Roma** e **Trani** nel 1893 non venne presentato alcun ricorso, mentre il maggior numero lo si ebbe per i distretti di **Aquila** (100 ricorsi) e di **Napoli con Potenza** (196 ricorsi); durante l'anno 1894 nessun ricorso venne proposto nei distretti di **Bologna**, **Cagliari**, **Catanzaro**, **Firenze**, **Genova**, **Milano**, **Parma con Modena**, **Roma** e **Trani**; il maggior numero poi dei ricorsi ebbero nel distretto di **Aquila** (80 ricorsi); nel 1895 in tutti i distretti furono presentati ricorsi per iscrizione nelle liste elettorali, di cui il numero maggiore lo si ebbe nei distretti di **Ancona** (445 ricorsi), **Aquila** (216), **Bologna** (417), **Brescia** (400), **Cagliari** (388), **Catanzaro** (460), **Genova** (576), **Lucca** (501), **Napoli con Potenza** (1129), **Palermo** (741), **Parma con Modena** (409), **Roma** (446), **Torino** (910), **Trani** (456), **Venezia** (329).

I ricorsi del Pubblico Ministero (417) furono in proporzione assai modesta in confronto a quelli presentati dai privati, i quali salirono alla cifra abbastanza rilevante di 8625.

Intanto è da notare che dei 417 ricorsi presentati dal Pubblico Ministero, 164 vennero accolti e 253 respinti.

Su questo risultato invoco l'attenzione della Commissione, trattandosi di fatto abbastanza anormale, e che non so per verità come spiegare, a meno che non si voglia credere che sovente il Pubblico Ministero promuova ricorso ogni qualvolta ne abbia richiesta dalla

Autorità politica, senza molto curarsi di accertare se il ricorso sia abbastanza fondato.

Anche dei ricorsi presentati da privati ne furono respinti oltre la metà, cioè 5714 su 8625; e di ciò i Procuratori generali danno sufficienti spiegazioni, delle quali più oltre farò cenno.

*
* *

Volgiamoci ora ai ricorsi proposti per cancellazione dalle liste elettorali. Ed anche qui vediamo prima il numero dei ricorsi, e poi l'esito che ebbero sia nei riguardi di quelli che furono accolti e di quelli respinti, sia nei riguardi del numero dei cittadini de' quali si ordinò o si negò la cancellazione dalle liste elettorali.

a) NUMERO DEI RICORSI PRESENTATI PER CANCELLAZIONE
DALLE LISTE ELETTORALI.

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi
1893.	100	114	214
1894.	19	86	105
1895.	1 288	312	1 600
<i>Totale . . .</i>	1 407	512	1 919

b) ESITO DEI RICORSI PRESENTATI PER CANCELLAZIONE
DALLE LISTE ELETTORALI.

ANNI	Numero dei ricorsi accolti, proposti da privati	Numero dei ricorsi accolti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi accolti	Numero dei ricorsi respinti, proposti da privati	Numero dei ricorsi respinti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi respinti
1893. . .	42	101	143	58	13	71
1894. . .	10	59	69	9	27	36
1895. . .	517	142	659	771	170	941
<i>Totale . . .</i>	569	302	871	838	210	1 048

Il surriferito prospetto indica che per cancellazione dalle liste elettorali vennero presentati 1919 ricorsi; dei quali 1048 furono respinti e 871 accolti; e il numero maggiore degli accolti lo si ha appunto nei ricorsi presentati dal Pubblico Ministero (accolti 302 e respinti 210). Al quale proposito è da osservare come migliore accoglienza abbiano trovato presso il Magistrato i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero per cancellazione dalle liste a confronto di quelli per iscrizione nelle liste. E poichè lo strano fenomeno, come si vedrà in appresso, accadde anche per i ricorsi per iscrizione e cancellazione dalle liste amministrative, stimo opportuno di chiamare su di ciò l'attenzione degli onorevoli colleghi. Converrebbe forse accertare la ragione del fatto. A tale riguardo credo poi necessario di riprodurre quanto in proposito osserva il Procuratore generale di Trani: — « Il Pubblico Ministero non ha, di certo, incarico « di rivedere le liste elettorali; d'altronde nessuna disposizione di « legge, prima delle ultime assai determinate del 1894, gli diè in- « gerenza in questa materia, e soltanto per via di interpretazione « dell'articolo 139 della legge di ordinamento giudiziario, che lo « chiama a vigilare all'osservanza delle leggi, e specialmente di « quelle di ordine pubblico, e che interessano i diritti dello Stato, « la giurisprudenza gli ha riconosciuto il diritto di ricorso in ma- « teria elettorale. Perciò la sua attività in questo campo va esplicita « in limiti molto riguardosi, e non senza tener conto della facilità « che la materia offre a suscitare sospetti di inframmettenza parti- « giana, per cui vieppiù si infervorano le passioni delle masse, con « pericolo pel sereno e calmo svolgimento della giustizia, e per lo « stesso ordine pubblico. Sicchè io non trovo giustificata l'azione « diretta del nostro ufficio, che solamente per la cancellazione dalle « liste, in quanto motivata da incapacità, da mancanza di titolo e « requisiti degli iscritti, da manomissione della legge, che importi « alterazione della genuinità delle liste. Alle iscrizioni degli omessi « pensino gli interessati, provvedano i partiti, organi naturali del « corpo elettorale, nelle debite forme, ed avvalendosi dei mezzi le- « gali presso le apposite giurisdizioni; il Pubblico Ministero non « deve occuparsene, non potendosi ritenere violata la legge, solo « perchè nelle liste non figurino tutti gli aventi diritto. »

Senza discutere e più specialmente senza accettare in tutto le opinioni dell'eminente magistrato, ho stimato pur tuttavia oppor-

tuno riferirne le notevoli parole, perchè la Commissione ne tenga quel conto che stimerà migliore, non omettendo di notare però che possono verificarsi, e non di rado si presentano, casi ne' quali con aperta e manifesta ingiustizia non vennero iscritte nelle liste elettorali persone che aveano ed hanno tutti i requisiti per essere elettori. E se il Pubblico Ministero ha notizia di queste ingiustizie, dovrebbe egli col suo silenzio lasciarle passare e quasi anzi approvarle, egli che è il rappresentante e il difensore della legge? Se è vero il romagnosiano canone, secondo il quale lo Stato è un'alta tutela ed un'alta educazione, più che a qualunque altro organo della pubblica gestione, il duplice compito spetterà al Magistrato, custode supremo del diritto. Il Pubblico Ministero deve avere azione affinché la sincerità delle liste elettorali non sia offesa: e questo diritto e insieme dovere del Pubblico Ministero ha il suo fondamento nella ragione che le liste elettorali sono di ordine pubblico e riguardano interessi generali dello Stato.

Sembra quindi logica la conseguenza che il Pubblico Ministero possa ricorrere all'Autorità giudiziaria sempre quando creda violate le norme e le condizioni riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, per ottenere le correzioni degli errori o degli abusi che viziano le liste, sia per iscrizioni non legittime, sia per iscrizioni non legittimamente omesse.

*
* *

Ed ora studiamo i risultati che ebbero i ricorsi nei riguardi dei cittadini de' quali si ordinò o si negò la cancellazione dalle liste.

A N N I	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste	Numero degli elettori di cui fu negata la cancellazione dalle liste
1893.	6 270	2 617
1894.	1 273	2 300
1895.	14 569	29 252
<i>Totale . . .</i>	22 112	34 169

Vediamo ora di quanti elettori venne ordinata o negata la cancellazione dalle liste per effetto di ricorsi presentati da privati o dal pubblico ufficio.

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero di elettori di cui venne ordinata la cancellazione dalle liste	Numero di elettori di cui venne negata la cancellazione dalle liste	Numero di ricorsi proposti dal P. M.	Numero di elettori di cui venne ordinata la cancellazione dalle liste	Numero di elettori di cui venne negata la cancellazione dalle liste
1893. . .	100	863	1 404	114	5 407	1 213
1894. . .	19	342	141	86	931	2 159
1895. . .	1 288	12 952	26 574	312	1 617	2 678
<i>Totale</i> .	1 407	14 157	28 119	512	7 955	6 050

I risultati dimostrano che su 1407 ricorsi proposti da privati per 28,119 elettori venne negata la cancellazione dalle liste elettorali, mentre su 512 ricorsi del pubblico ufficio 6050 furono gli elettori de' quali il Magistrato non stimò di ordinare la cancellazione dalle liste. Rilevasi ancora che, tenuto conto del numero dei ricorsi presentati da privati o dal Pubblico Ministero, questi ultimi ebbero per conseguenza un numero maggiore di elettori cancellati dalle liste.

L'indagine statistica ci dà modo anche di apprezzare le ragioni per le quali gli elettori vennero cancellati dalle liste elettorali politiche. E così abbiamo che:

a) per iscrizione di persone defunte o supposte tali nel 1893 si ordinò la cancellazione di 23 elettori, nel 1894 di 13 e nel 1895 di 228;

b) per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere nel 1893 l'Autorità giudiziaria ordinò fossero cancellati dalle liste elettorali 1098 cittadini, 628 nel 1894 e 8477 nel 1895;

c) per altri motivi si cancellarono dalle liste 5149 elettori nel 1893, 632 nel 1894 e 5864 nel 1895.

Riunendo le cifre suesposte, si ha che nel triennio 1893-95 furono cancellati dalle liste elettorali 264 cittadini per iscrizione di persone defunte o supposte tali, 10,203 per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere e 11,645 per altri motivi.

*
* *

Ove poi si vogliono prendere in esame i ricorsi per cancellazione dalle liste elettorali nei riguardi delle singole Corti di appello, abbiamo che nei distretti di Catanzaro, Firenze, Messina e Roma nel 1893 nessun ricorso venne proposto; nel 1894 tale fatto si verificò nei distretti di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Messina, Roma e Trani, e nel 1895 nel distretto di Lucca.

Il numero maggiore dei ricorsi presentati si ebbe nel 1893 nel distretto di Napoli (94), nel 1894 in quello di Aquila (32) e nel 1895 in quelli di Ancona con Macerata e Perugia (286), Catanzaro (254), Napoli con Potenza (412) e Palermo (132).

Il maggior numero di cittadini dei quali l'Autorità giudiziaria ordinò la cancellazione dalle liste elettorali si ebbe nel '93 nei distretti di Catania (2911), Palermo (1302) e Trani (875); nel '94 nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (464), e Napoli con Potenza (231); nel '95 nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (1140), Aquila (485), Brescia (554), Casale (1066), Catanzaro (4307), Genova (2204), Napoli con Potenza (1416), Palermo (1683), Trani (956).

Il maggior numero poi de' cittadini de' quali non si accordò la cancellazione dalle liste si ebbe nel '93 nei distretti di Catania (532), Genova (213), Napoli con Potenza (963) e Trani (320); nel '94, nel distretto di Genova (2044); nel '95, nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (2824), Aquila (734), Casale (1518), Catania (985), Catanzaro (1156), Genova (4200), Napoli con Potenza (7421), Palermo (4220), Trani (4063).

*
* *

Geografia dei ricorsi in materia elettorale politica. — Tenendo conto delle considerazioni suesposte in ordine alla geografia dei ricorsi in materia elettorale, risulta che nei rapporti della distribuzione dei ricorsi stessi, le Corti d'appello alle quali furono presentati possono essere classificate nel seguente ordine decrescente:

CORTI DI APPELLO.

RICORSI PER ISCRIZIONE (Media triennale)		RICORSI PER CANCELLAZIONE (Media triennale)	
Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini iscritti	Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini cancellati
Napoli e Potenza . 446	Aquila 3313	Napoli e Potenza . 173	Catanzaro 1436
Torino 305	Catanzaro 1425	Ancona, Macerata e Perugia 98	Palermo 1071
Palermo 251	Palermo 1066	Catanzaro 85	Catania 975
Genova 192	Napoli e Potenza 1049	Palermo 48	Genova 744
Lucca 171	Torino 618	Aquila 42	Napoli e Potenza 718
Brescia 167	Parma e Modena 502	Catania 30	Trani 610
Catanzaro 153	Genova 488	Trani 28	Ancona, Macerata e Perugia 535
Trani 152	Catania 410	Casale 27	Casale 375
Ancona, Macerata e Perugia 150	Venezia 394	Genova 25	Aquila 285
Roma 149	Ancona, Macerata e Perugia 320	Milano 16	Brescia 252
Bologna 139	Trani 242	Brescia 15	Cagliari 86
Parma e Modena . 137	Brescia 221	Cagliari 14	Parma e Modena 80
Aquila 132	Bologna 205	Venezia 11	Milano 62
Cagliari 131	Casale 135	Parma e Modena . 9	Venezia 56
Venezia 114	Milano 109	Messina 7	Messina 24
Catania 75	Cagliari 106	Torino 5	Lucca 15
Casale 54	Messina 83	Bologna 3	Torino 2
Firenze 47	Lucca 67	Firenze 1	Bologna 1
Milano 45	Roma 46	Lucca 1	Firenze »
Messina 35	Firenze 4	Roma 1	Roma »

La maggiore attività dei ricorsi per iscrizione nelle liste si ebbe nei distretti di Napoli con Potenza, Torino e Palermo, e la minore in quelli di Firenze, Milano e Messina, mentre nel quinquennio 1888-93 la maggiore attività si riscontra nei distretti di Palermo, Catania, Napoli e Catanzaro.

La maggiore attività, poi, per cancellazione dalle liste si riscontra nei distretti di Napoli con Potenza, Ancona con Macerata e Perugia, e Catanzaro, e nel quinquennio suaccennato in quelli di Aquila, Venezia e Genova.

Ad ogni modo giova avvertire come i dati raccolti nel prospetto non forniscano elementi sufficienti per affermare che in una piuttosto che in altra parte del Regno sia stato esercitato con maggiore diligenza e con maggiore larghezza il diritto di ricorso: tanto più, come già si ebbe ad osservare nella relazione sui ricorsi elettorali pel quinquennio 1888-92, che le differenze, talora anormali, derivano dai ricorsi del Pubblico Ministero, che, nel maggior numero dei casi, dipendono dalle istanze delle Autorità politiche.

Giova infine avvertire che nel triennio 1893-95 furono abbandonati 66 ricorsi, cioè 1 nel '93, 1 nel '94 e 64 nel '95.

*
* *

Controversie elettorali in materia amministrativa. — Applicando ora a questa parte della nostra indagine le medesime categorie seguite per l'elettorato politico, otteniamo pel triennio 1893-95 i risultati seguenti:

RICORSI PER ISCRIZIONE NELLE LISTE.

A N N I	Ricorsi proposti da privati	Ricorsi proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi proposti
1893	670	7	677
1894	870	5	875
1895	7 106	495	7 601
<i>Totale . . .</i>	8 646	507	9 153

Vedremo or ora il numero dei ricorsi accolti e di quelli respinti e quanti cittadini vennero iscritti nelle liste e di quanti si negò la iscrizione. Tali dati potranno in parte servire a vagliare se i ricorsi furono presentati con fondate ragioni, o se talora invece erano forse solamente lo sfogo di passioni di privati e di partiti politici.

La tabella seguente dà il numero di cittadini dei quali venne ordinata o negata la cancellazione dalle liste elettorali amministrative in seguito a ricorsi presentati da privati o dal Pubblico Ministero, mentre un altro quadro indicherà la totalità degli elettori iscritti o per i quali l'Autorità giudiziaria non credette di provvedere favorevolmente sulla domanda di iscrizione.

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero dei cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero dei cittadini di cui fu negata la iscrizione	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Numero dei cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero dei cittadini di cui fu negata la iscrizione
1893. . .	670	3 765	5 146	7	93	120
1894. . .	870	3 124	9 369	5	16	..
1895. . .	7 106	20 915	53 454	495	262	1 313
<i>Totale.</i>	8 646	27 804	67 969	507	371	1 433

Nel triennio 1893-95 pertanto su ricorsi proposti da privati furono iscritti 27,804 elettori, e per 67,969 non venne accolta la domanda per iscrizione nelle liste; invece i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero avrebbero avuto per risultato la iscrizione di 371 elettori, e per 1433 cittadini il magistrato non credette di provvedere favorevolmente sulla domanda.

Anche per le iscrizioni nelle liste elettorali amministrative non può sfuggire l'osservazione, come in generale le domande del Pubblico Ministero non ebbero del tutto favorevole accoglienza presso il magistrato giudicante.

Questa osservazione si rileva esaminando il risultato che ebbero i ricorsi presentati per iscrizione nelle liste elettorali. Tale risultato è dato dal seguente prospetto :

ANNI	Numero dei ricorsi accolti, proposti da privati	Numero dei ricorsi accolti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi accolti	Numero dei ricorsi respinti, proposti da privati	Numero dei ricorsi respinti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi respinti
1893. . .	275	5	280	395	2	397
1894. . .	301	3	304	569	2	571
1895. . .	2 483	131	2 614	4 623	364	4 987
<i>Totale.</i>	3 059	139	3 198	5 587	368	5 955

Risulta pertanto che sul totale di 507 ricorsi presentati dal Pubblico Ministero, 368 non furono accolti; ma se rileviamo ciò, non possiamo tacere, dall'altra parte, che su 8646 ricorsi dei privati, oltre la metà vennero respinti.

Ad ogni modo, sull'azione del Pubblico Ministero per iscrizione nelle liste elettorali amministrative, rivivono in parte le osservazioni già fatte a proposito delle liste politiche.

A N N I	Numero di cittadini di cui fu ordinata la iscrizione	Numero di cittadini di cui venne negata la iscrizione
1893.	3 858	5 266
1894.	3 140	9 369
1895.	21 177	54 767
<i>Totale. . .</i>	28 175	69 402

Il maggior numero di cittadini de' quali si ottenne la iscrizione nelle liste elettorali si ebbe:

- a) nel '93, nei distretti di Catania (1317) e Palermo (836);
- b) nel '94, nei distretti di Catania (604) e Palermo (642);
- c) nel '95, nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (951), Bologna (637), Brescia (838), Catania (4885), Genova (1489), Napoli con Potenza (2842), Palermo (1873), Parma (1612), Torino (1879), Trani (1053) e Venezia (1300).

Il maggior numero di cittadini che non ottennero la iscrizione nelle liste si ebbe :

a) nel '93, nei distretti di Catania (1087), Catanzaro (736), Palermo (454) e Trani (1998);

b) nel '94, nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (516), Bologna (691), Catania (4360), Torino (619) e Trani (1202);

c) nel '95, nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (1298), Bologna (2133), Brescia (3672), Catania (1663), Genova (3583), Messina (1073), Napoli con Potenza (14,658), Palermo (6218), Parma con Modena (2486), Torino (2023), Trani (7177) e Venezia (5383).

Risulta come nel distretto di Catania l'Autorità giudiziaria dovette in tutti gli anni del triennio occuparsi di controversie per iscrizione nelle liste elettorali amministrative, mentre, come già vedemmo, per quelle politiche ciò accadde pel distretto di Aquila.

*
* *

Esaminando i ricorsi proposti per iscrizione nelle liste nelle singole Corti d'appello abbiamo che nel 1893 in tutte le Corti d'appello vennero presentati e discussi i ricorsi elettorali, mentre nel 1894 in quella di Parma con Modena, e nel 1895 in quella di Lucca nessuna questione in materia elettorale amministrativa fu sottoposta alla decisione dei magistrati. Nel 1893 il numero maggiore di controversie elettorali amministrative si verificò nei distretti di Catania (59), Catanzaro (100), Palermo (111) e Trani (75); nel 1894 nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (148), Catania (81), Palermo (89) e Torino (95); nel 1895 infine nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (438), Bologna (409), Brescia (536), Catania (202), Genova (533), Napoli con Potenza (1231), Palermo (714), Parma con Modena (358), Roma (515), Torino (574), Trani (491) e Venezia (706).

Seguendo il metodo adottato per la cancellazione dalle liste elettorali politiche, si hanno le seguenti tabelle dalle quali si desumono le notizie sui ricorsi e sul loro esito in ordine alla cancellazione dalle liste elettorali amministrative:

a) NUMERO DEI RICORSI PRESENTATI.

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi
1893.	271	52	323
1894.	156	47	203
1895.	1 332	275	1 607
<i>Totale . . .</i>	1 759	374	2 133

b) ESITO DEI RICORSI.

ANNI	Numero dei ricorsi accolti, proposti da privati	Numero dei ricorsi accolti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi accolti	Numero dei ricorsi respinti, proposti da privati	Numero dei ricorsi respinti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi respinti
1893. . .	99	46	145	172	6	178
1894. . .	58	43	101	98	4	102
1895. . .	529	127	656	803	148	951
<i>Totale .</i>	686	216	902	1 073	158	1 231

c) NUMERO DEGLI ELETTORI DEI QUALI SI ORDINÒ O SI NEGÒ
LA CANCELLAZIONE DALLE LISTE.

I.

ANNI	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste	Numero degli elettori di cui fu negata la cancellazione dalle liste
1893.	4 620	5 613
1894.	3 259	2 907
1895.	10 895	26 951
<i>Totale . . .</i>	18 774	35 471

II.

ANNI	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero di elettori di cui venne ordinata la cancellazione dalle liste	Numero di elettori di cui venne negata la cancellazione dalle liste	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Numero di elettori di cui venne ordinata la cancellazione dalle liste	Numero di elettori di cui venne negata la cancellazione dalle liste
1893. . .	271	1 628	4 564	52	2 992	1 049
1894. . .	156	2 608	2 834	47	651	73
1895. . .	1 332	9 699	23 532	275	1 196	3 419
<i>Totale.</i>	1 759	13 935	30 930	374	4 839	4 541

I ricorsi per cancellazione dalle liste elettorali amministrative furono 2133 ed ebbero per risultato la cancellazione di 18,774 elettori, mentre per 35,471 cittadini l'Autorità giudiziaria non riscontrò elementi sufficienti per provvedere in conformità alle domande.

Il maggior numero dei ricorsi presentati si ebbe:

- a) nel 1893 nei distretti di Aquila (44) e di Catanzaro (51);
- b) nel 1894 nel distretto di Aquila (31) e Palermo (33);
- c) nel 1895 nei distretti di Ancona con Macerata e Perugia (278), di Napoli con Potenza (563) e di Palermo (140).

Si ha poi che il maggior numero di elettori cancellati dalle liste lo si riscontra:

- a) nel 1893 nei distretti di Aquila (204), Bologna (260), Catania (984), Catanzaro (308), Messina (1031), Palermo (712) e Trani (727);
- b) nel 1894 nei distretti di Ancona con Macerata e Perugia (399), di Catania (1366), di Palermo (615);
- c) nel 1895 nei distretti di Ancona con Macerata e Perugia (3565), Aquila (712), Brescia (607), Casale (1109), Napoli con Potenza (1656), Palermo (1683), Trani (894).

Esaminando i motivi che dettero luogo nel triennio 1893-95 alla cancellazione dalle liste di 18,774 elettori si ha che:

- a) 143 vennero cancellati per iscrizione di persone defunte o supposte tali;
- b) 7640 per mancanza del requisito del saper leggere e scrivere;
- c) 10,991 per altri motivi.

Abbiamo ancora che sul totale di 1759 ricorsi proposti da privati 686 furono accolti e 1073 respinti, mentre dei ricorsi del Pubblico Ministero in numero 374 furono accolti 216 e 158 respinti. Vengono poi abbandonati 63 ricorsi, cioè 2 nel 1894, e 61 nel 1895, e tutti stati presentati nel distretto della Corte di appello di Parma e Modena.

* * *

Controversie in questioni di eleggibilità. — È noto come, ai termini degli articoli 32 e 37 della legge 11 luglio 1894, contro le decisioni della Commissione elettorale provinciale su controversie riguardanti questioni di eleggibilità sia concesso ricorrere alla Corte d'appello. Interessa ora conoscere il numero dei ricorsi presentati per tali questioni e l'esito che ebbero.

a) NUMERO DEI RICORSI PROPOSTI.

A N N I	Numero dei ricorsi proposti da privati	Numero dei ricorsi proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi proposti
1893.	73	19	92
1894.	47	15	62
1895.	148	11	159
<i>Totale.</i> . .	268	45	313

b) ESITO DEI RICORSI.

ANNI	Numero dei ricorsi accolti, proposti da privati	Numero dei ricorsi accolti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi accolti	Numero dei ricorsi respinti, proposti da privati	Numero dei ricorsi respinti, proposti dal P. M.	Totale dei ricorsi respinti
1893. . .	25	18	43	48	1	49
1894. . .	18	12	30	29	3	32
1895. . .	41	8	49	107	3	110
<i>Totale.</i>	84	38	122	184	7	191

c) NUMERO DELLE PERSONE DELLE QUALI SI DICHIARÒ LA ELEGGIBILITÀ
O LA INELEGGIBILITÀ.

ANNI	Num. delle persone delle quali si dichiarò la eleggibilità su ricorsi proposti		Totale delle persone delle quali si dichiarò la eleggibilità	Num. delle persone delle quali si dichiarò la ineleggibilità su ricorsi proposti		Totale delle persone delle quali si dichiarò la ineleggibilità
	da privati	dal P. M.		da privati	dal P. M.	
1893. . .	52	2	54	62	24	86
1894. . .	25	5	30	35	14	49
1895. . .	107	4	111	351	10	361
<i>Totale.</i>	184	11	195	448	48	496

Nel triennio 1893-95 pertanto furono presentati 313 ricorsi per controversie su questioni di eleggibilità; di essi 268 furono proposti da privati e 45 dal Pubblico Ministero. Furono accolti 122 ricorsi, cioè 84 di quelli presentati da privati e 38 dal Pubblico Ministero; ne vennero respinti 191, 184 di quelli presentati dai privati, e 7 dal Pubblico Ministero.

Per 195 persone si dichiarò la eleggibilità, e 496 la ineleggibilità: delle 195 persone poi dichiarate eleggibili 184 lo furono per ricorsi dei privati e 11 del Pubblico Ministero; delle 496 ineleggibili 448 su ricorsi dei privati e 48 del Pubblico Ministero.

Notevole è il numero delle questioni di eleggibilità nel 1895 (159), e di gran lunga superiore a quello verificatosi negli anni precedenti. Il che, se fosse più accentuato e avesse seguito in avvenire, potrebbe accennare ad un lodevole risveglio di vita pubblica.

In ordine alla distribuzione nelle diverse Corti di appello dei ricorsi per controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si osserva che nel 1893 nessun ricorso venne presentato nei distretti di Lucca, Parma con Modena; nel 1894 nei distretti di Bologna, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Messina, Parma con Modena; nel 1895 nei distretti di Catanzaro, Genova, Lucca e Palermo. Il maggior numero di ricorsi si ebbe:

a) nel 1893 nei distretti di Ancona con Macerata e Perugia (9), Aquila (13), e Torino (9);

b) nel 1894 nei distretti di Aquila (8), e di Torino (7);

c) nel 1895 nei distretti di Ancona, con Macerata e Perugia (25), di Aquila (23), di Brescia (16), di Messina (15), di Napoli con Potenza (15) e di Venezia (20).

*
* *

Geografia dei ricorsi in materia elettorale amministrativa. —
Nei rapporti della distribuzione dei ricorsi, le Corti d'appello debbono essere classificate come segue:

CORTI DI APPELLO.

RICORSI PER ISCRIZIONE (Media triennale)		RICORSI PER CANCELLAZIONE (Media triennale)		CONTROVERSIE in questioni di eleggibilità (Media triennale)
Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini iscritti	Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini cancellati	
Napoli e Po- tenza 426	Catania 2269	Napoli e Po- tenza 203	Ancona, Ma- cerata e Pe- rugia 1327	Aquila 15
Palermo 305	Palermo 1117	Ancona, Ma- cerata e Pe- rugia 103	Palermo 1003	Ancona, Ma- cerata e Pe- rugia 13
Venezia 262	Napoli e Po- tenza 1084	Palermo 70	Catania 826	Venezia 9
Torino 234	Torino 640	Aquila 64	Napoli e Po- tenza 647	Roma 8
Genova 206	Genova 638	Catania 55	Trani 605	Brescia 7
Brescia 204	Parma e Mo- dena 537	Trani 39	Casale 398	Messina 7
Roma 203	Trani 513	Casale 35	Messina 372	Napoli e Po- tenza 7
Ancona, Ma- cerata e Pe- rugia 200	Venezia 462	Genova 27	Aquila 355	Torino 7
Trani 197	Brescia 423	Catanzaro 24	Brescia 218	Cagliari 5
Bologna 148	Ancona, Ma- cerata e Pe- rugia 392	Brescia 19	Catanzaro 134	Casale 5
Parma e Mo- dena 121	Casale 284	Torino 11	Bologna 114	Milano 5
Catania 114	Bologna 243	Cagliari 10	Torino 66	Traui 4
Casale 91	Aquila 198	Roma 9	Genova 62	Genova 3
Catanzaro 71	Messina 160	Venezia 9	Cagliari 43	Palermo 3
Aquila 68	Roma 136	Messina 8	Firenze 27	Firenze 2
Milano 54	Catanzaro 131	Bologna 7	Milano 25	Parma e Mo- dena 2
Firenze 53	Milano 116	Parma e Mo- dena 7	Parma e Mo- dena 21	Catania 1
Messina 48	Cagliari 40	Milano 4	Roma 8	Bologna »
Cagliari 46	Firenze 5	Firenze 2	Venezia 8	Catanzaro »
Lucca 2	Lucca »	Lucca 1	Lucca 3	Lucca »

Dalla tabella rilevasi che il numero maggiore di ricorsi presentati per iscrizione nelle liste si ebbe nei distretti di Napoli con Potenza, Palermo e Venezia, e il numero minore nei distretti di Messina, Cagliari e Lucca; il maggior numero di cittadini dei quali si ordinò la iscrizione nelle liste è dato dai distretti di Catania, Palermo e Napoli con Potenza, il numero minore dai distretti di Cagliari e di Firenze, mentre in quello di Lucca, nonostante i due ricorsi presentati, di nessun cittadino venne ordinata la iscrizione nelle liste.

Per quanto concerne i ricorsi per cancellazione dalle liste, occorre avvertire che il numero maggiore dei ricorsi stessi si ebbe nei distretti di Napoli con Potenza, Ancona con Macerata e Perugia e Palermo; il numero maggiore poi di elettori cancellati dalle liste si ebbe nei distretti di Ancona con Macerata e Perugia, Palermo e Catania, e il numero minore in quelli di Roma, Venezia e Lucca.

*
* *

Non saranno qui inutili alcune considerazioni d'ordine generale, che emergono dalle cifre sinora esposte:

a) durante il triennio 1893-95 la percentuale dei ricorsi accolti in confronto a quelli proposti per iscrizione nelle liste elettorali politiche fu del 34. Tale percentuale però varia secondo che si tratta di ricorsi di privati (33 per cento) o del Pubblico Ministero (39 per cento).

Su ogni ricorso accolto si ottenne in media la iscrizione di 10 cittadini circa, media che corrisponde anche per i ricorsi dei privati, mentre per quelli del Pubblico Ministero fu di 4 cittadini circa iscritti su ogni ricorso accolto.

Nel quinquennio 1888-92 la media delle iscrizioni per ogni ricorso dei privati fu di 25 persone, e di 8 per quelli del Pubblico Ministero; e di 22 circa per ciascun ricorso accolto;

b) nello stesso periodo di tempo la percentuale dei ricorsi accolti in confronto a quelli proposti per iscrizione nelle liste elettorali amministrative è stata del 34 circa.

La percentuale stessa però fu del 35 per i ricorsi dei privati, e del 27 per quelli del Pubblico Ministero.

Per ogni ricorso accolto si ottenne la iscrizione di 8 persone circa, però la media degli elettori iscritti per ciascun ricorso ac-

colto presentato dai privati fu di 9 cittadini, e di 2 per quelli del Pubblico Ministero.

Nel quinquennio 1888-92 invece si ottenne la iscrizione di 13 persone circa per ogni ricorso di privati, e di 12 per quelli del Pubblico Ministero, ed in tutto di 13 persone per ciascun ricorso accolto;

c) per le cancellazioni dalle liste elettorali politiche i ricorsi accolti in confronto ai presentati stanno nella proporzione del 42 per cento, proporzione che discende però al 40 per quelli dei privati, e che aumenta al 59 per quelli del Pubblico Ministero.

Su ogni ricorso accolto vennero in media cancellati 25 cittadini circa (24 per i ricorsi dei privati, e 26 per quelli del Pubblico Ministero).

Nel quinquennio 1888-92 in media vennero cancellate 46 persone per i ricorsi dei privati, 38 per quelli del Pubblico Ministero, 39 persone nella totalità dei ricorsi stati accolti;

d) per le cancellazioni disposte nelle liste elettorali amministrative i ricorsi accolti in confronto a quelli proposti stanno nella proporzione del 42 per cento, che è poi di 38 per i ricorsi dei privati, e del 57 per quelli del Pubblico Ministero.

Su ogni ricorso accolto venne ordinata la cancellazione in media di 20 cittadini circa: tale media è eguale anche per i ricorsi presentati dai privati, mentre per quelli del Pubblico Ministero si ottenne la cancellazione di 22 persone circa per ciascun ricorso accolto.

Nel quinquennio 1888-92 abbiamo invece che per ogni ricorso accolto presentato dai privati furono cancellate 16 persone, e 40 per ogni ricorso del Pubblico Ministero, e nella totalità 40 persone cancellate per ciascun ricorso accolto.

*
* *

Avviandoci ora a riassumere brevemente le più notevoli osservazioni che i Procuratori generali hanno esposto nei loro rapporti in risposta alla circolare dell'onorevole Ministro della giustizia in data 28 febbraio 1896, non è inutile premettere l'avvertenza che l'argomento delle controversie che si svolgono innanzi all'Autorità giudiziaria per questioni elettorali è della massima gravità, giacchè esso concerne una delle funzioni più delicate che in governo libero siano demandate ai cittadini.

Le considerazioni pertanto che si possono fare sui risultati statistici in questa materia devono essere condotte con molta prudenza e cautela.

Fedele espositore di quanto hanno riferito i Procuratori generali, io mi guarderò quindi dallo avventurare giudizi che non poche volte potrebbero riuscire incompleti ed anche inesatti.

Il Procuratore generale di Bologna osserva che nel triennio 1893-95 furono numerose le cause elettorali trattate da quella Corte di appello, e ciò sia per la straordinaria revisione delle liste, sia per gli effetti della legge 11 luglio 1894, sia anche, e la considerazione vale pel biennio 1894-95, perchè in quest'ultimo anno ebbero luogo le elezioni generali politiche ed amministrative.

E quell'egregio magistrato ripete una considerazione già rilevata dall'onorevole senatore Costa nella sua relazione sui ricorsi in materia elettorale pel quinquennio 1888-92 (1). Osserva cioè che il cumulo affrettato di ricorsi che furono proposti nel biennio 1894-95 fa sorgere il dubbio « che invece di essere effetto, come dovrebbero, « della normale tutela del diritto proprio, ovvero del controllo polare o governativo del diritto altrui, non siano altro che uno « strumento di lotta elettorale, eccitato da spirito di parte. »

Dice il Procuratore generale di Catania che mentre nel biennio 1893-94 i ricorsi furono pochi, se ne accrebbe notevolmente il numero nel 1895, a motivo anche della revisione straordinaria delle liste elettorali disposta in seguito alla legge delli 11 luglio 1894. Rilevante è stato il numero dei cittadini de' quali o fu negata la iscrizione nelle liste o ne venne ordinata la cancellazione, e moltissimi sarebbero stati cancellati dalle liste se l'Autorità giudiziaria avesse potuto prendere in esame tutti i ricorsi, giacchè parecchi vennero respinti perchè prodotti fuori termini o sforniti dei documenti richiesti sotto pena di nullità. La Corte di Catania fu larga poi nell'ammettere anche innanzi all'Autorità giudiziaria la prova dei requisiti all'elettorato, quando tale prova facesse difetto avanti la Commissione provinciale, o fosse da questa reputata deficiente. Ed il vostro relatore non può che approvare il concetto informativo seguito dal Magistrato, giacchè, come giustamente osserva il

(1) Vedi *Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria* - Sessione 1894, pag. 141.

Procuratore generale, « al più importante diritto popolare, anzichè « restrizioni, si deve concedere la maggiore ampiezza. » Nel distretto di Catania i ricorsi in materia elettorale amministrativa furono in maggior numero di quelli politici, e la ragione di ciò starebbe nel fatto che, avverte il Procuratore generale, in quella contrada più che altrove vivamente i cittadini prendono parte attiva alle lotte amministrative.

Anche il Procuratore generale di Venezia giustifica l'aumento considerevole di ricorsi nel 1895, dicendo che di ciò è stata causa diretta la legge delli 11 luglio 1894.

Anche dei ricorsi per controversie su questioni di eleggibilità si occupano i Procuratori generali: intanto avvertono che il numero di essi, se non è considerevole, è però abbastanza rilevante, ed anzi nel 1895, come già osservai, vi è stato aumento in confronto al biennio 1893-94. Per questioni di eleggibilità mi sembra degno di menzione un ricorso presentato alla Corte di appello di Catania, col quale si sosteneva la ineleggibilità a consigliere provinciale di un avvocato che percepiva gli onorari quadrimestrali dal Comune ove era stato eletto. La Corte di Catania, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, respinse il ricorso, osservando che negli onorari in parola, ancora in uso nelle provincie siciliane, era escluso il concetto dello stipendio, e quindi non eravi l'incompatibilità prevista nell'articolo 191 della legge comunale e provinciale.

Non pochi ricorsi furono respinti perchè tardivamente notificati o depositati, pel sistema invalso della spedizione dei ricorsi stessi a mezzo postale col tramite dei sindaci, il che porta che con sensibile ritardo pervengano alla cancelleria della Corte di appello.

*
* *

Ed ora affrettiamoci alle ultime parti di questo nostro studio.

Con la circolare del 28 febbraio 1896, nel chiedere le notizie sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95, si invitavano, infra l'altro, i Procuratori generali a dare informazioni circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 34 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, modificata con quella delli 11 luglio 1894, n. 284, e degli articoli 48 e 49 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio

1889, in questa parte parimenti modificata dalla predetta legge 11 luglio 1894.

L'articolo 32 della legge 11 luglio 1894 istituisce per ogni provincia una Commissione elettorale, e l'articolo 34 stabilisce le attribuzioni della detta Commissione. Nel comporre la nuova Commissione elettorale provinciale il legislatore ebbe cura di prescrivere che i membri di essa dessero sicuro affidamento di giustizia ed imparzialità; e a maggior garanzia dei diritti dei cittadini fu stabilito che alle sedute della Commissione dovesse assistere un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo.

Vediamo ora come ebbe a funzionare questa istituzione che venne ad unificare la procedura così dell'elettorato amministrativo come di quello politico, e ad impedire, come succedeva pel passato per la diversità dei riti, che elettori legalmente cancellati dalla lista amministrativa fossero illegalmente introdotti nella lista politica.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino applaude ai concetti che ispirarono la legge del 11 luglio 1894. Egli osserva come principale requisito necessario alle liste elettorali si è la sincerità, a garantire la quale il legislatore ha dettato le nuove norme scritte nella legge del 1894. In proposito occorre appena avvertire come le Giunte ed i Consigli comunali non potevano essere giudici retti ed imparziali nella formazione delle liste elettorali amministrative, con le quali essi stessi venivano eletti: ad abusi gravi, nonchè ad irregolarità ed inconvenienti dava luogo la mancanza di vera unicità di procedura. « Le leggi anteriori, avverte il « Procuratore generale presso la Corte di appello Torinese, manca-
« vano anche di efficacia repressiva. Le responsabilità erano spar-
« pagliate, le pene non erano graduate e non si puniva che il dolo,
« sempre difficile a provarsi in materia elettorale. Invece la nuova
« legge elettorale, salvo qualche menda, garantisce la genuinità e
« regolarità delle liste elettorali:

- « a) togliendo l'ingerenza dei corpi elettivi locali;
- « b) concentrando in poche persone e rendendo più concreta
« la responsabilità;
- « c) escludendo le iscrizioni per notorietà;
- « d) unificando la procedura;
- « e) accordando e distribuendo più ragionevolmente le pene
« e queste applicando non solo al dolo, ma anche alla negligenza. »

Il concetto che il Procuratore generale di Torino si ebbe a formare della legge del luglio 1894 è pure accolto da altri suoi colleghi. Così quello di Roma avverte come nessuna delle parecchie controversie agitate innanzi alla Corte ebbe a dimostrare l'urgenza di modificare in qualche punto le leggi che governano la materia o per assoluta impossibilità di applicazione delle medesime o pel pericolo di andar incontro ad inconvenienti. Dice il predetto Procuratore generale che « la legge è chiara ed esplicita coll'accordare « alle Commissioni un potere discrezionale per la prova dell'alfabetismo. » — « La legge è chiara nello stabilire che il domicilio politico segue il domicilio civile, questo è determinato dal domicilio di origine ove non consti della mutazione di questo, così ove « il detto domicilio di origine non risultasse cambiato mediante la « doppia dichiarazione, nessun'altra prova è ammissibile a determinare questo cambiamento. » — « Così la legge è sufficientemente chiara intorno all'accertamento del censo elettorale, ovvero « intorno all'acquisto dell'elettorato per servizio militare prestato ».

E qui occorre accennare a due importantissime questioni sollevatesi nella applicazione della predetta legge. Ai termini dell'articolo 8 della legge stessa autorizzavasi una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative in tutti i comuni del Regno, secondo le norme prescritte dalla legge stessa.

Come venne rilevato nelle relazioni parlamentari sul progetto che divenne la legge delli 11 luglio 1894, nessuno avrebbe potuto impugnare la convenienza della disposizione scritta nell'articolo 8. Il relatore della Commissione nominata dalla Camera dei deputati, on. Torraca, così scriveva nel suo rapporto: « Giacchè un disegno di legge è presentato a causa degli abusi, così deplorabili « come innegabili, che hanno potuto più o meno inquinare le liste « fin qui, l'opera nostra riuscirebbe incompleta, incoerente, se, « provvedendo al futuro, lasciasse intatto il presente e in certa « guisa lo sanzionasse. »

Se la legge del 1894 aveva per iscopo di toglier gli abusi commessi coll'iscrivere nelle liste persone non fornite dei prescritti requisiti, per logica di giustizia e di moralità rendevasi necessaria una epurazione delle liste vigenti al momento dell'attuazione della nuova legge. Ma si sollevò questione sui limiti e sulla estensione di

questa revisione straordinaria. Ad esempio, nel distretto di Roma le Commissioni comunali e provinciali inclinarono in generale a rigormo.

« Le dette Commissioni ritenevano in massima, scrive il Procuratore generale, che lo scopo della nuova legge fosse quello di rivedere completamente le liste e che nessuno degli iscritti negli anni precedenti potesse vantare il diritto dell'*uti possidetis* della qualità di elettore, ma tutti dovessero andar soggetti, in scritti ed inscrivendi, ad un nuovo esame e controllo da parte delle Commissioni amministrative. »

« La Corte di appello — continua il Procuratore — invece stabilì che la legge delli 11 luglio 1894 non intendeva punto ledere i diritti acquisiti, volendò anzi rispettato il possesso della iscrizione nel quale si trovavano già moltissimi e non facendo lecito sotto alcun pretesto di violare o turbare siffatto possesso, meno nel caso in cui le Commissioni avessero dubitato dell'alfabetismo degli iscritti anteriormente, nel qual caso la legge concedeva ad esse la facoltà di sottoporli ad un nuovo esperimento grafico. »

« Nel distretto di Torino, scrive il Procuratore generale, si considerò che la revisione straordinaria tendeva ad epurare le liste da ogni elemento illegittimo e sospetto, e che non avrebbe avuto ragione di essere se avesse potuto bastare come titolo la iscrizione nelle liste precedenti. D'altra parte non fu messo in dubbio che dovessero rimanere ferme le iscrizioni regolarmente compiute in forza e colle norme delle leggi anteriori: si ritenne per altro essere dovere appunto quello di accertare quali delle antiche iscrizioni erano regolarmente compiute, riservando su di ciò il giudizio alle Commissioni provinciali ed alla Corte di appello, e non alle semplici allegazioni delle Commissioni comunali. »

Nel distretto della Corte di appello di Venezia la questione venne sollevata dalla Commissione provinciale di Treviso, la quale ritenne che la revisione straordinaria non potesse essere identica, quanto all'oggetto ed alla estensione, alla revisione ordinaria, ma dovesse estendersi a tutti gli iscritti nelle liste elettorali, a quello scopo di epurazione che formò l'intento manifesto della detta revisione straordinaria.

La Commissione provinciale di Padova venne invece nell'opi-

nione che la legge del 1894 volle una *revisione* e non un *rifacimento* delle liste, e quindi non poteva ricevere un'applicazione tanto rigorosa da escludere dall'elettorato chi poteva esserne in legittimo possesso, e trovarsi ciò nonostante in presenza alla impossibilità o grave difficoltà di produrre gli opportuni documenti forse altra volta già presentati. E però si accolse da quella Commissione la massima che, ove non fossero sorti fondati sospetti di iscrizioni illegali, non si dovesse *ex officio*, e in mancanza di reclamo, cancellare senz'altro elettori non nuovi per il solo fatto di inesistenza di documentazione.

Nei rapporti degli altri Procuratori generali non trovai estesi cenni su questa grave questione e sul modo con cui venne dapprima risolta dalle Commissioni provinciali.

Altra questione, e che per verità ha una importanza non solo storica, come in parte la precedente, ma attuale e viva è quella concernente il posto assegnato al Pubblico Ministero dagli articoli 34 della legge elettorale politica e 48 della legge, testo unico, comunale e provinciale, modificati con la legge delli 11 luglio 1894. Come sovra si disse, nella Commissione elettorale provinciale interviene un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti. Su questo intervento del Pubblico Ministero il Procuratore generale di Brescia, mentre ritiene essere giusto che il Rappresentante del Ministero Pubblico non abbia voto deliberativo a fronte del diritto riservatogli dalla legge di ricorrere contro le deliberazioni delle Commissioni, vorrebbe però che, insorgendo questioni, dovesse essergli concessa la facoltà d'espone il proprio avviso sulle medesime, tanto più che è ammesso a prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti; « e ciò — scrive il Procuratore generale — perchè, fino a quando prevalga il concetto « che l'Autorità giudiziaria intervenga in tali Commissioni d'ordine « eminentemente politico, possa almeno l'azione moderatrice del presidente essere sussidiata anche dal voto temperato ed equanime « del Pubblico Ministero. »

Sembra, per verità, che allo stato della legislazione nulla vieti al Pubblico Ministero di prendere parte alle discussioni che si sollevano nella Commissione provinciale elettorale: egli solamente non può prender parte alle deliberazioni. Intanto la legge delli 11 luglio

1894 ha accordato al Pubblico Ministero il diritto di ricorrere alla Corte d'appello contro le deliberazioni della Commissione e nel termine di dieci giorni. Ora su questa disposizione i Procuratori generali non hanno mancato di presentare delle osservazioni e di sollevare delle questioni, che ora brevemente cercherò di riassumere.

Il Procuratore generale di Ancona avverte che il termine di dieci giorni non può essere perentorio per l'inizio del procedimento penale, giacchè se è giusto ritenerlo tale per ricorrere dalle deliberazioni della Commissione provinciale onde assicurare sollecitamente l'esercizio del diritto elettorale, non sembra potersi dire lo stesso per l'esplicamento dell'azione penale. Nel primo caso, osserva il Procuratore generale, la prescrizione è dettata direttamente nell'interesse individuale, nell'altro invece nell'interesse generale del rispetto dovuto alla legge. I Procuratori generali di Genova, Napoli e Potenza lamentano la brevità del termine di dieci giorni concesso al Pubblico Ministero dalla legge del '94 per ricorrere in appello. Il detto termine non riesce sempre sufficiente, massime quando i ricorsi si riferiscono a molti elettori ed occorrono molte copie de' ricorsi stessi da notificarsi: nè si può dimenticare come il Pubblico Ministero non abbia modo e tempo di portare attento esame su ciascun nome di elettore iscritto nelle liste, la maggior parte delle quali relative a comuni non sottoposti alla sua giurisdizione. E che il termine sia insufficiente lo si rileva anche ove si osservi come il Pubblico Ministero possa trovarsi di fronte a più decisioni proferite dalla Commissione provinciale, forse nella stessa giornata; ed ove dovesse gravarsi per un considerevole numero di persone, non si può a meno di riconoscere essere impossibile ch'egli abbia modo e tempo di stendere, far notificare da un capo all'altro della provincia e depositare utilmente i reclami. Mentre non si nega il peso della obbiezione, dall'altra parte è da osservare come la gravità della materia, e la convenienza che non abbiano a rimanere lungo tempo in sospenso le risoluzioni di questioni sì delicate, quali sono quelle appunto che concernono l'esercizio del diritto elettorale, reclamavano che il termine per ricorrere dalle decisioni della Commissione provinciale sia relativamente breve.

Il punto più rilevante al quale fanno speciale accenno alcuni

Procuratori generali, è quello di sapere se con la legge del '94 venne disciplinata l'azione diretta che compete al Pubblico Ministero in virtù dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, in guisa da privare il Procuratore generale presso la Corte di appello della facoltà concessagli dalla disposizione anzidetta dell'ordinamento giudiziario. Il Procuratore generale di Bologna osserva in proposito che, per quanto riguarda le operazioni della revisione annuale delle liste, la facoltà di ricorso del Pubblico Ministero è limitata nei modi e termini fissati dalla legge del '94; il Pubblico Ministero invece avrebbe diritto di ricorrere in base all'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario nel periodo di tempo intercedente tra una revisione e l'altra per ottenere la immediata cancellazione di elettori divenuti incapaci per riportate condanne penali. Ed il Procuratore generale di Milano avverte che, quando si tratta di modificare la lista elettorale sia con l'aggiungere, sia col cancellare elettori, il Pubblico Ministero ricorrendo dalle deliberazioni della Commissione provinciale deve osservare le forme ed i termini prescritti dalla legge del luglio 1894, non potendo in tal caso agire in base all'articolo 139 della legge organica giudiziaria. Quando però l'azione del Pubblico Ministero non è disciplinata da speciali disposizioni della legge elettorale, egli senza la osservanza delle norme e dei termini assegnati dalla legge agli interessati può procedere per la retta applicazione ed esecuzione della legge. Il Procuratore generale di Torino non crede che la legge del '94 abbia abrogata, nè modificata una facoltà data al Pubblico Ministero da una legge organica, e che ha per iscopo di far rispettare tutte le leggi di ordine pubblico, e quindi anche quella elettorale. « In caso di diversa interpretazione — scrive quel Procuratore generale — spesso si dovrebbe assistere, senza potervi por riparo, a frequenti violazioni della legge, « troppo breve essendo stato il termine lasciato al Procuratore del « Re, il quale quasi sempre, ridotto quasi ovunque ad esser solo in « ufficio, resta sopraffatto da molteplici lavori, a cui pur deve « provvedere ». Il Procuratore generale di Trani ritiene debbasi distinguere l'azione diretta consentita dall'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario dall'appello concesso dalla legge del '94, e che quindi l'azione diretta spetterà sempre al Pubblico Ministero. La Corte di appello di Venezia, come si desume dal rapporto di quel

Procuratore generale, ritenne invece che per la legge del '94 l'azione del Pubblico Ministero era stata diversamente disciplinata nella forma e nei termini e che quindi il ricorso doveva essere presentato entro i dieci giorni e nei modi voluti dagli articoli 32 della legge elettorale politica e 48 di quella comunale e provinciale modificata dalla legge 11 luglio 1894.

La questione è abbastanza grave, e sovra essa quindi è bene richiamare l'attenzione del Ministero della giustizia. Intanto non è superfluo avvertire come la Cassazione di Roma con sentenza del 17 agosto 1896, estensore il nostro egregio collega Penserini, ritenne « che in riguardo all'azione attribuita al Pubblico Ministero dall'articolo 139 del decreto-legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, conviene distinguere l'elettorato dalla eleggibilità. La legge 11 luglio 1894, n. 286, modificando l'articolo 48 della legge comunale e provinciale, ha disciplinato l'esercizio di codesta azione in quanto concerne l'elettorato col far intervenire un rappresentante del Pubblico Ministero alla seduta della Commissione elettorale provinciale, e con la prefissione di termini per interporre, notificare, e trasmettere in cancelleria il ricorso. Nulla ha però innovato relativamente alla eleggibilità ed alla decadenza dei consiglieri comunali, ed oggi anche dei provinciali per la modificazione apportata all'articolo 139 dall'articolo 13 della legge precitata 11 luglio 1894. Dal quale silenzio della legge nuova non può inferirsi l'abrogazione della facoltà data al Pubblico Ministero dall'articolo 139 precitato, sia perchè manca l'abrogazione espressa, sia perchè la nuova legge non regola l'intera materia nei rapporti dell'azione del Pubblico Ministero, nè havvi incompatibilità delle nuove disposizioni, che ne disciplinano soltanto in parte l'esercizio, con le altre che riguardano la ineleggibilità e la decadenza dei consiglieri » (*Foro Italiano*, 1896, I, 1012).

Di altre questioni sollevatesi in seguito alla legge del 1894 si occupano i Procuratori generali nei loro rapporti; ma di esse non parmi necessario far menzione in questa sede, mentre invece era urgente accennare solamente a quelle che presentavano speciale importanza.

*
* *

Sarà ora opportuno, prima di concludere, ricordare succintamente come abbiano funzionato le Commissioni provinciali dall'attuazione della legge a tutto il 1895.

Nel distretto di Aquila sembra che nei primordi siano stati cancellati dalle liste elettori che notoriamente si conosceva avere tutti i requisiti necessari per essere iscritti. Nei distretti di Brescia, Cagliari, Casale, Genova e Napoli non si verificarono inconvenienti, nè si riscontrarono difficoltà, avendo funzionato le Commissioni con la più scrupolosa osservanza delle forme e dei termini prescritti. Nel distretto di Catanzaro non lieve è stato nei primi tempi, e specialmente per la revisione straordinaria delle liste, il lavoro delle Commissioni provinciali. Al riguardo osserva il Procuratore generale come anche dopo la legge del 1894 le Commissioni comunali, pur procedendo alla formazione delle liste con maggiore oculatezza e moderazione, nondimeno non si può dire che l'operato di esse sia stato sempre scevro da influenze partigiane; e quindi le Commissioni provinciali dovettero con grande cura procedere all'esame delle dette liste, ordinando la cancellazione di non pochi elettori stati illegalmente iscritti. Bene operarono le Commissioni provinciali, ed il risultato dovevasi così attendere ove si ponga mente al modo con cui ora sono costituite le Commissioni stesse presiedute da un magistrato, ed alla maggiore autonomia che hanno. Nel distretto di Palermo funzionarono abbastanza regolarmente, e l'intervento di un funzionario del Pubblico Ministero alle sedute fu in non pochi casi provvido ed utile per una più esatta esplicazione di questa parte del pubblico servizio. Anche negli altri distretti le Commissioni provinciali hanno funzionato regolarmente, e non hanno dato occasione ad inconvenienti ed irregolarità di grave momento.

Due osservazioni ancora. Alcuni impugnarono nelle Commissioni provinciali la facoltà di cancellare od inscrivere elettori ove non vi fossero reclami; la questione però venne risolta a favore della competenza anche in questa parte delle Commissioni provinciali, le quali, avendo il mandato ed il dovere di esaminare tutte le operazioni compiute dalle Commissioni comunali, per ciò stesso

hanno il diritto di cancellare od inscrivere d'ufficio elettori. Il Procuratore generale di Aquila lamentò la scarsissima applicazione delle penalità inflitte dall'articolo 38 della legge elettorale politica e del corrispondente della comunale-provinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894, osservando come la mitezza nell'applicare tale disposizione sia causa di facili ed inconsulti reclami.

Lo stesso Procuratore generale esprime ancora il desiderio che il Ministero provveda per la comunicazione in forma ufficiale di un massimario dei pronunciati in materia elettorale politico-amministrativa resi dalla Corte di cassazione di Roma. In questo modo si avrebbe uniformità di decisioni in materia tanto importante e delicata.

La prima osservazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello degli Abruzzi nulla vieta, parmi, possa formare argomento di apposita deliberazione della Commissione, per chiamare su di essa l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Meno agevole sembra il soddisfare in questa sede il desiderio di una pubblicazione ufficiale delle massime di giureprudenza elettorale, compito che non pare doversi deferire al Ministero della giustizia.

Stimo poi necessario che, per avere complete le notizie sul definitivo svolgimento delle controversie elettorali, occorra conoscere in quali casi avverso le decisioni del Magistrato di merito sia stato proposto ricorso per cassazione dalla parte o dal Pubblico Ministero, e quale esito abbiano avuto i ricorsi; ed a tale uopo presento una speciale proposta.

*
* *

E così è finito il mio compito di relatore su un argomento che ha tanta importanza pel regolare funzionamento delle istituzioni che ci governano.

Concludo con la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione, nel prendere atto della relazione sui ricorsi
« in materia elettorale politica ed amministrativa nel triennio 1893-95,
« delibera richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della giu-
« stizia, per quei provvedimenti che crederà di adottare:

« a) sull'azione del Pubblico Ministero nelle controversie
« elettorali e sul modo con cui essa si sviluppò nel triennio 1893-95
« in relazione all'esito delle domande presentate per iscrizione o
« cancellazione di elettori dalle liste;

« b) sulla questione sollevatasi in ordine al termine assegnato
« al Pubblico Ministero per ricorrere alla Corte d'appello in materia
« elettorale, tenendo al riguardo presenti le disposizioni degli arti-
« coli 32 della legge elettorale politica, e 48 di quella comunale-pro-
« vinciale, modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286, nonchè l'ar-
« ticolo 139 dell'ordinamento giudiziario;

« c) sulla scarsa applicazione delle penalità comminate dalla
« legge 11 luglio 1894 a carico di coloro i reclami dei quali furono
« riconosciuti temerari;

« d) sulla opportunità che per l'avvenire l'indagine triennale
« sui ricorsi elettorali deliberata dalla Commissione nella seduta
« del 18 marzo 1894 sia completata con le notizie relative al numero
« dei ricorsi in Cassazione, ed al loro esito, avverso le decisioni del
« **Magistrato di merito.** »

Ricorsi in materia elettorale politica nell'anno 1893.

CORTI DI APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste								Abbandonati	
	accolti	respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui		accolti	respinti	Totale	Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Totale		
				fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione					per iscrizione di persone defunte o supposte	per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	per altri motivi			
Ancona, Macerata, Perugia	Privati P. M.	1	..	1	1	1
Aquila	Privati P. M.	75	21	96	1010	701	11	7	18	108	2	42	87	131	..
Bologna	Privati P. M.	3	1	4	21	8	27	4	31	92	12	21	39	72	..
Brescia	Privati P. M.	1	1	1	1	1	..
Cagliari	Privati P. M.	1	1
Casale	Privati P. M.	17	..	17	202	202	..
Catania	Privati P. M.	5	5	..	21	..	1	1	1
Catanzaro	Privati P. M.
Firenze	Privati P. M.
Genova	Privati P. M.	1	1	..	1	..	3	3	213
Lucca	Privati P. M.
Messina	Privati P. M.	2	1	3	58	28	..	1	1	1	..	8	42	50	..
Milano	Privati P. M.	2	2	2
Napoli e Potenza	Privati P. M.	3	1	4	110	563	3	3	6	298	440	440	..
Palermo	Privati P. M.	1	1	1	234	2471	2471	..
Parma e Modena	Privati P. M.
Roma	Privati P. M.
Torino	Privati P. M.	1	1	..	1	..	3	3	213
Trani	Privati P. M.
Venezia	Privati P. M.
	Privati	1	..	1
	P. M.	1	..	1
	Privati	75	21	96	1010	701	11	7	18	108	2	42	87	131	..
	P. M.	3	1	4	21	8	27	4	31	92	12	21	39	72	..
	Privati	1	1	1	1	1	..
	P. M.	1	..	1
	Privati
	P. M.	17	..	17	202	202	..
	Privati	..	5	5	..	21	..	1	1	1
	P. M.
	Privati	2	1	3	58	28	..	1	1	1
	P. M.	2	2	2	8	42	50	..
	Privati
	P. M.
	Privati	3	1	4	110	563	3	3	6	298	440	440	..
	P. M.	1	1	1	234	2471	2471	..
	Privati
	P. M.
	Privati
	P. M.
	Privati	..	1	1	..	1	..	3	3	213
	P. M.
	Privati
	P. M.
	Privati	2	7	9	186	79
	P. M.	1	1	1	18	18	..
	Privati
	P. M.
	Privati	1	1	2	28	147
	P. M.
	Privati
	P. M.
	Privati	1	..	1	3	126	18	144	..
	P. M.	4	..	4
	Privati	52	133	185	818	2384	24	39	63	572	..	119	26	145	..
	P. M.	8	3	11	96	54	24	7	31	391	..	352	9	361	..
	Privati	..	6	2	8	892	3	1	4	62	4	101	41	146	..
	P. M.	3	1	4	175	..	40	1116	1156	..
	Privati	..	1	1	..	11	..	1	1	98	1
	P. M.
	Privati
	P. M.
	Privati	..	4	4	..	5	..	2	2	51
	P. M.
	Privati
	P. M.
	Privati
	P. M.	8	..	8	320	5	250	620	875	..
	Privati	..	1	1	..	6
	P. M.	11	..	11	96	..	13	..	13	38	19	57	..
	Privati	143	178	321	3106	4672	42	58	100	1404	6	262	595	863	1
	P. M.	22	4	26	213	62	101	13	114	1213	17	836	4554	5407	..

Ricorsi in materia elettorale politica nell'anno 1894.

CORTI DI APPELLO		Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste							Abbandonati			
		accolti	respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui		accolti	respinti	Totale	Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste				Totale		
					fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione					per iscrizione di persone defunte o supposte	per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	per altri motivi				
Ancona, Macerata, Perugia	Privati P. M.	1	..	1	2
	Privati P. M.	4	..	4	75	130	7	1	8	41	..	236	228	464
Aquila	Privati P. M.	61	18	79	989	304	8	4	12	67	1	34	78	113
	Privati P. M.	1	..	1	10	4	18	2	20	60	7	18	28	53
Bologna	Privati P. M.
Brescia	Privati P. M.	..	1	1	..	1	..	1	1	1
Cagliari	Privati P. M.
Casale	Privati P. M.	1	..	1	1	..	2	1	3	2	8	8
Catania	Privati P. M.	1	..	1	1
Catanzaro	Privati P. M.
Firenze	Privati P. M.
Genova	Privati P. M.	6	20	26	2044	28	28
Lucca	Privati P. M.	2	..	2	15	1	1	1	1	2
	Privati P. M.	1	..	1	18	18
Messina	Privati P. M.	..	1	1	..	47
Milano	Privati P. M.	4	..	4	38	13	51
Napoli e Potenza	Privati P. M.	2	9	11	16	37
	Privati P. M.	3	..	3	5	91	12	..	12	146	85	231
Palermo	Privati P. M.	2	3	5	465	361	2	2	4	41	5	151	71	227
Parma e Modena	Privati P. M.	6	2	8	11	..	4	9	13	1
Roma	Privati P. M.
Torino	Privati P. M.	..	2	2	..	2	..	1	1	29
Trani	Privati P. M.
Venezia	Privati P. M.	..	1	1	..	1
	Privati P. M.	2	..	2	10	..	3	1	4	1	65	65
<i>Totale</i>	Privati P. M.	70	35	105	1489	753	10	9	19	141	6	186	150	342	1
	P. M.	10	..	10	100	225	59	27	86	2159	7	442	482	931

Ricorsi in materia elettorale politica nell'anno 1895.

CORTI DI APPELLO	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste									
	accolti	respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui		accolti	respinti	Totale	Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Totale	Abbandonati	
				fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione					per iscrizione di persone definite o supposte	per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	per altri motivi			
Ancona, Macerata, Perugia	Privati P. M.	93 5	347 ..	440 5	742 142	1453 ..	48 5	230 3	278 8	2771 53	..	530 4	582 24	1112 28	..
Aquila	Privati P. M.	163 1	51 1	214 2	7892 17	2196 3	13 23	8 2	21 25	696 38	3 2	113 12	342 13	458 27	..
Bologna	Privati P. M.	147 ..	270 ..	417 ..	616 ..	2420 ..	1 ..	1 ..	2 4	58 115	2	2
Brescia	Privati P. M.	144 ..	254 2	398 2	661 ..	2787 58	7 1	19 1	26 2	226 34	8 4	77 62	201 202	286 268	..
Cagliari	Privati P. M.	75 ..	313 ..	388 ..	319 ..	1761 ..	11 ..	29 ..	40 ..	443	198 ..	59 ..	257
Casale	Privati P. M.	46 1	111 ..	157 1	344 ..	493 ..	42 5	29 ..	71 5	1511 7	702 1	319 44	1021 45	..
Catania	Privati P. M.	122 ..	97 ..	219 ..	1118 ..	1284 ..	28 ..	54 ..	82 ..	985	13 ..	13
Catanzaro . . .	Privati P. M.	364 1	95 ..	459 1	4274 2	1730 ..	190 ..	64 ..	254 ..	1156	4050 ..	257 ..	4307
Firenze	Privati P. M.	12 ..	130 ..	142 ..	12 ..	571	2 ..	2 ..	16
Genova	Privati P. M.	217 ..	359 ..	576 ..	1464 ..	5169 ..	11 1	27 8	38 9	3129 1071	62 ..	1129 ..	1011 2	2202 2	..
Lucca	Privati P. M.	501 ..	501	1355
Messina	Privati P. M.	26 ..	77 ..	103 ..	220 ..	479 ..	9 3	10 ..	19 3	263 1	28 ..	31 14	59 14	..
Milano	Privati P. M.	54 ..	80 1	134 1	321 4	503 ..	6 1	37 ..	43 1	2 ..	25 ..	38 1	45 26	108 27	..
Napoli e Potenza	Privati P. M.	300 120	467 242	767 362	2007 205	13270 821	68 86	113 145	181 231	6468 953	8 8	305 226	482 387	795 621	..
Palermo	Privati P. M.	276 4	458 3	734 7	1824 19	6354 1	50 11	66 5	116 16	3992 228	69 22	366 201	869 156	1304 379	..
Parma e Modena	Privati P. M.	153 ..	256 ..	409 ..	1506 ..	2830 ..	3 4	10 ..	13 4	575 7	11 ..	53 156	64 163	64
Roma	Privati P. M.	41 ..	405 ..	446 ..	138 ..	794 1	3 ..	3 1	105	1 ..	1
Torino	Privati P. M.	301 ..	609 ..	910 ..	1855 ..	2367 ..	1 ..	10 ..	11 ..	183	5 ..	5
Trani	Privati P. M.	108 ..	348 ..	456 ..	725 ..	7575 ..	26 ..	48 1	74 1	3895 168	10 ..	417 ..	529 ..	956
Venezia	Privati P. M.	56 ..	273 ..	329 ..	1077 ..	6455 ..	3 1	11 2	14 10	100 4	3 38	3 42	..
<i>Totale</i>	Privati P. M.	2698 132	5501 249	8199 381	27118 390	61846 883	517 142	771 170	1288 312	26574 2678	185 43	7968 511	4801 1063	12952 1617	64

Ricorsi in materia elettorale amministrativa nell'anno 1893.

CORTI DI APPELLO		Ricorsi per iscrizioni nelle liste					Ricorsi per cancellazioni dalle liste							Ricorsi per controverse riguardanti questioni di eleggibilità (articolo 90 legge com. e prov.)					
		Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone delle quali		Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone di cui si negò la cancellazione dalle liste	Per iscrizione di persone defunte o supposte	Num. degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Numero dei ricorsi			N. delle persone delle quali	
					fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione						Per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	Per altri motivi	Totale	Accolti	Respinti	Totale	si dichiarò l'eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità
Ancona, Mace- rata, Perugia)	Privati P. M.	6 1	8 1	14 1	35 1	11 2	6 1	6 3	110 3	..	12	2	14	2	3	5	4	1	..
Aquila)	Privati P. M.	18 2	20 ..	38 2	101 7	89 1	12 11	18 3	30 14	203 76	6	98	42	142	6	4	10	5	4
Bologna)	Privati P. M.	2 ..	6 ..	8 ..	5 ..	13 ..	2 ..	2 ..	4 2	19 252	..	208	1	1	2	2	..
Brescia)	Privati P. M.	7 ..	13 ..	20 ..	271 ..	27 ..	3 ..	3 ..	46	1	1	1
Cagliari)	Privati P. M.	9 ..	21 ..	30 ..	62 ..	61 1	2 ..	11 1	13 1	134	35	..	95	1	2	3	1	2
Casale)	Privati P. M.	18 ..	25 ..	43 ..	223 ..	231 ..	6 ..	4 ..	10 ..	74	2	48	50	4	3	7	11	6
Catania)	Privati P. M.	28 ..	30 1	58 1	1317 ..	987 100	12 16	8 ..	20 16	1815 371	279	279	2	2	..	2	..
Catanzaro . . .)	Privati P. M.	43 ..	57 ..	100 ..	224 ..	736 3	10 1	37 4	47 10	749	70	46	116	1	1	2	..	2
Firenze)	Privati P. M.	3 ..	3	9 ..	1 ..	1 ..	1	1
Genova)	Privati P. M.	14 ..	24 ..	38 ..	238 ..	181 ..	5 ..	9 ..	14 ..	817	25	67	92	2	4	6	3	3
Lucca)	Privati P. M.	.. 1	2 1	2 2	.. 1	56 1	1 1	1 ..	1	10	10
Messina)	Privati P. M.	2 ..	3 ..	5 ..	74 28	76 ..	3 1	3 ..	49 29	1031	1031	1	2	3	1
Milano)	Privati P. M.	2 ..	1 ..	3 ..	7 ..	1 ..	3 ..	3	40	40	1	1	1
Napoli e Po- tenza)	Privati P. M.	7 ..	3 ..	10 ..	23 ..	5 ..	5 ..	25 30	30 98	51	76	127	2	..	2	1	3
Palermo)	Privati P. M.	67 ..	44 ..	111 ..	836 ..	454 ..	29 ..	8 ..	37 ..	127	300	412	712	3	..	3	..	5
Parma e Mo- dena)	Privati P. M.	4 ..	4	4 ..	2 ..	2 ..	7
Roma)	Privati P. M.	16 1	20 ..	36 1	17 57	126 16	6 ..	11 ..	17 ..	59	5	5	..	7	7	4	3
Torino)	Privati P. M.	5 ..	29 ..	34 ..	21 ..	36 ..	1 ..	2 ..	3 ..	12	1	1	..	8	8	12	..
Trani)	Privati P. M.	22 ..	53 ..	75 ..	252 ..	1998 ..	9 5	13 ..	22 5	715 300	..	5	29	25	54	1	2	3	2
Venezia)	Privati P. M.	9 ..	29 ..	38 ..	59 ..	45 ..	8 1	8 ..	28	2	2	1	4	5	3
<i>Totale)</i>	Privati P. M.	275 5	395 2	670 7	3765 93	5146 120	99 46	172 8	271 52	4564 1049	2 11	623 463	1003 2498	1628 2992	25 18	48 1	73 19	52 2	62 24

Ricorsi in materia elettorale amministrativa nell'anno 1894.

		Ricorsi per iscrizioni nelle liste				Ricorsi per cancellazioni dalle liste							Ricorsi per controverse riguardanti questioni di eleggibilità (articolo 30 legge com. e prov.)						
		Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone delle quali	Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone di cui si negò la cancellazione dalle liste	Num. degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Numero dei ricorsi		N. delle persone delle quali				
										Per iscrizione di persone defunte o supposte	Per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	Per altri motivi	Totale	Totale	si dichiarò l'eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità	Abbandonati		
CORTI DI APPELLO																			
Ancona, Macerata, Perugia)	Privati P. M.	43	102	145	177	516	2	7	9	260	..	73	2	75	1	3	4	5	..
Aquila	Privati P. M.	14	16	30	48	27	13	8	21	86	1	71	31	103	5	2	7	4	3
Bologna	Privati P. M.	9	17	26	86	691	17	51	48
Brescia	Privati P. M.	19	38	57	161	394	1	1	2	23	..	46	..	46	2	1	3	2	1
Cagliari	Privati P. M.	8	46	54	18	85	1	7	8	14	77	77	4	..	4	1	4
Casale	Privati P. M.	17	18	35	141	342	5	7	12	88	..	1	35	36	2	2	4	1	4
Catania	Privati P. M.	42	39	81	604	4360	3	17	20	1332	..	10	0	356	1366
Catanzaro	Privati P. M.	13	7	20	92	40	1	8	9	142	..	12	..	12
Firenze	Privati P. M.	..	5	5	..	20	2	2	1	1	..
Genova	Privati P. M.	9	37	46	186	131	2	6	8	22	5	5
Lucca	Privati P. M.	..	1	1	..	1	..	2	2	6
Messina	Privati P. M.	4	4	8	93	87	..	5	5	94
Milano	Privati P. M.	7	13	20	20	66	6	6	2	1	3	..	3
Napoli e Potenza	Privati P. M.	12	23	35	387	168	2	7	9	80	2	30	31	63	3	3	1	4	..
Palermo	Privati P. M.	52	37	89	642	382	22	11	33	86	..	165	450	615	3	..	3	..	3
Parma e Modena	Privati P. M.
Roma	Privati P. M.	15	41	56	184	107	1	1	2	2	3	3	1	3	1	3	1
Torino	Privati P. M.	17	78	95	21	619	2	..	2	70	70	..	7	7	5	8
Trani	Privati P. M.	11	15	26	235	1202	3	8	11	587	..	38	99	137	2	2	1	1	..
Venezia	Privati P. M.	9	32	41	29	131	..	3	3	12	2	2	1	1	..
<i>Totale</i>	Privati P. M.	301	569	870	3124	9369	58	98	156	2834	3	1446	1159	2308	18	29	47	25	35
		3	2	5	18	..	43	4	47	73	9	420	222	651	12	3	15	5	14

Ricorsi in materia elettorale amministrativa nell'anno 1895.

CORTI DI APPELLO		Ricorsi per iscrizioni nelle liste					Ricorsi per cancellazioni dalle liste					Ricorsi per controverse riguardanti questioni di eleggibilità (articolo 90 legge com. e prov.)							
		Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone delle quali		Accolti	Respinti	Totale	N. delle persone di cui si negò la cancellazione dalle liste	Num. degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Numero dei ricorsi	N. delle persone delle quali				
					fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione					Per iscrizione di persone defunte o supposte	Per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	Per altri motivi		si dichiarò l'eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità	Abbandonati		
Ancona, Macerata, Perugia	Privati P. M.	84	354	438	951	1298	52	224	276	3620	..	1296	2265	3561	9	16	25	22	86
Aquila	Privati P. M.	65	65	130	430	359	64	30	94	728	5	535	116	651	9	11	20	12	7
Bologna	Privati P. M.	142	267	409	637	2133	1	..	1	57	..	2	..	2
Brescia	Privati P. M.	201	334	535	837	3672	20	27	47	250	8	103	430	541	3	11	14	4	26
Cagliari	Privati P. M.	9	44	53	41	218	1	5	6	12	4	4	6	12	..
Casale	Privati P. M.	73	121	194	486	562	62	29	91	1600	3	796	306	1105	1	3	4	2	3
Catania	Privati P. M.	96	106	202	485	1663	42	67	109	647	129	129	1	1	1
Catanzaro	Privati P. M.	38	55	93	78	352	6	..	6	69	12	81
Firenze	Privati P. M.	9	17	26	9	49	..	6	6	6	5	5	13	5	..
Genova	Privati P. M.	230	303	533	1489	3583	4	47	51	569	..	18	68	86
Lucca	Privati P. M.
Messina	Privati P. M.	59	71	130	285	1073	..	15	15	180	..	25	61	86	1	14	15	6	8
Milano	Privati P. M.	56	82	138	321	505	2	6	8	38	3	3	2	3	5	3	2
Napoli e Potenza	Privati P. M.	383	538	871	2615	13826	186	172	358	6573	9	441	589	1039	6	9	15	18	9
Palermo	Privati P. M.	312	398	710	1858	6213	49	75	124	4020	75	380	839	1291
Parma e Modena	Privati P. M.	163	195	358	1612	2486	6	12	18	339	..	17	45	62	2	3	5	4	2
Roma	Privati P. M.	107	408	515	149	879	1	6	7	98	14	14	6	6	2	4	..
Torino	Privati P. M.	265	309	574	1879	2023	4	22	26	352	124	124	1	3	4	2	3
Trani	Privati P. M.	129	362	491	1053	7177	27	49	76	4402	3	433	458	894	3	2	5	5	2
Venezia	Privati P. M.	112	594	706	1300	5383	2	11	13	41	17	5	22	4	16	20	7
Totale	Privati P. M.	2483	4623	7106	20915	53454	529	803	1332	23532	103	4132	5464	9699	41	107	143	107	351
	P. M.	131	364	495	282	1313	127	148	275	3419	15	538	645	1196	8	3	11	4	10

Sulla formazione delle liste dei Giurati per l'anno 1896, e sul risultato dell'Amministrazione della giustizia affidata ai Giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col Regio decreto 1° dicembre 1889.

RELATORE: **FORNI.**

Onorevoli Signori. — Il comm. Cosenza, in questa sessione, doveva riferire sulla formazione e revisione delle liste dei Giurati per l'anno 1896, e sui risultati dell'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, in seguito alle nuove norme di competenza istituite dal Decreto 1° dicembre 1889.

Preposto egli ad altro e più alto ufficio giudiziario di là dalla Capitale, a me, che per la prima volta ho l'onore di sedere in mezzo a Voi, fu conferito l'incarico che già a Lui era stato commesso. Sono due argomenti importanti, stretti tra loro per intimo nesso, ed io vi rassegherò le mie idee sull'uno e sull'altro, per due capi distinti, in base agli elementi stati accuratamente raccolti dal Comitato con l'autorizzazione del Ministro Guardasigilli.

§ 1.

Giurati. — Questo dei Giurati è un argomento su cui la Commissione per la statistica ebbe più volte a rivolgere il suo pensiero. I Procuratori generali, parlando nei loro discorsi inaugurati dei frequenti insuccessi della giustizia innanzi alla Corte di assise, ritenevano come causa principale di ciò l'imperfetta formazione e revisione delle liste dei Giurati. La Commissione di statistica ne raccolse la doglianza, ed i suoi relatori dal 1884 a questa parte, ebbero a rilevare il fatto deplorato ed a proporre i rimedi che più sembravano opportuni.

Il professor Lucchini, in un'adunanza del settembre 1886, constatava l'opportunità di raccogliere precisi dati di fatto intorno al

modo come sono formate e rivedute le liste e come vien fatta la composizione del Giuri, in relazione alla specie delle cause ed all'esito di esse. Quindi nella seduta del 27 giugno 1887 sulla proposta del comm. De' Negri, la Commissione dava incarico al Comitato di raccogliere notizie intorno a tali oggetti.

Procedutosi ad una inchiesta sulla composizione della Giuria per l'anno 1889, il prelodato comm. De' Negri nell'adunanza del 6 luglio 1889 riferì sopra i risultati di essa, istituendo ancora confronti tra le liste di tale anno e quelle del 1875. Il relatore rilevò il male in tutta la sua estensione con un rapporto ricco di accurate osservazioni e suggerimenti, dei quali altamente apprezzandone il valore, il rimpianto senatore Auriti espresse il desiderio di darvisi la maggiore pubblicità, prendendo ancora i provvedimenti necessari per far funzionare regolarmente la legge.

Il comm. De' Negri aveva rilevato il larghissimo uso che le Giunte distrettuali avevano fatto del potere discrezionale loro consentito di cancellare dalla lista dei Giurati coloro che non reputavano atti a tali funzioni, rispetto anche alle categorie degli iscritti per capacità. La esclusione di Deputati, di Senatori, di Avvocati, Procuratori e Notari e di Professori di Università, per tacere di altre categorie, di cui erano indicate le cifre, nascondono non di rado, diceva l'oratore, basse compiacenze o partigiani livori con grande pregiudizio al credito della Giuria ed alla buona Amministrazione della giustizia. Ed è notevole in proposito che mentre in alcuni Distretti di Corte di appello le eliminazioni furono scarse e non superiori ad un sedicesimo del totale degli iscritti nelle liste Mandamentali, in altri Distretti superarono il quarto e finanche la metà di essi.

Guardando al numero complessivo, risultava che i Giurati si distribuiscono molto inegualmente tra i vari Distretti di Corte di appello. La media del Regno, constatò il Relatore, è di 5.62 Giurati per ogni mille abitanti, secondo il censimento del 1881, eppure nel Distretto di Roma la media sale ad 11.85 e scende a 3.63 in quello di Aquila (1).

(1) Per Roma però è da notare che accoglie il copioso numero degli impiegati delle diverse e molteplici Amministrazioni, i quali difficilmente possono sfuggire alla iscrizione.

Ed ancora: scarso era il numero dei Giurati effettivamente iscritti nelle liste rispetto al numero di coloro che avrebbero i requisiti voluti dalla legge; numero che in luogo di crescere col progredire dell'istruzione di ogni grado, coll'incremento delle industrie e dei traffici, e con l'aumento dei pubblici funzionari, è venuto per contro scemando da quel che era molti anni or sono. Infatti le liste definitive per l'anno 1875 comprendevano 178,064 Giurati, mentre nel 1889 le liste compilate sotto gli auspici della stessa legge, ne contenevano 162,785, cioè quasi un decimo di meno. E qui un prospetto di confronto tra il 1875 e il 1889 in tutte le singole categorie per gl'iscritti nelle liste Mandamentali, mancando le notizie intere per le liste definitive.

Questi sono i principali rilievi contenuti nella cennata Relazione. La quale finiva con una proposta, approvata dalla Commissione, di esprimere al Guardasigilli il voto, in caso di riforme dell'ordinamento giudiziario o della procedura penale, di *rivedere le disposizioni riguardanti le liste dei Giurati, e di disciplinare l'opera delle Giunte distrettuali in modo che non contrarii l'intento del legislatore ed efficacemente contribuisca alla buona composizione della Giuria.*

Non debbo pretermettere che nella discussione ch'ebbe ad impegnarsi sulla relazione De' Negri, l'onorevole Lucchini osservò che il difetto non sta, a suo parere, nella legge, bensì nell'esecuzione di essa, onde proponeva pregarsi il Guardasigilli a richiamare le Giunte incaricate della formazione delle liste dei Giurati alla esatta osservanza della legge dell'8 giugno 1874 ed i Procuratori del Re alla rigorosa applicazione dell'articolo 23. — La Commissione approvava.

Il Ministro Guardasigilli, alla sua volta, deferente alle deliberazioni del Consesso, emetteva i provvedimenti saviamente proposti ed era da aspettarsi quel miglioramento che da tutti veniva desiderato, tanto più che la Commissione aveva anche avvisato ad accordi col Ministero dell'interno per ottenere da parte delle Giunte comunali scrupolosità e diligenza nella compilazione delle liste.

Se non che passarono altri anni e l'eco dei comuni lamenti, ripercuotendosi ovunque, veniva, anche una volta, raccolto dalla voce dei Procuratori generali. Ne ha tenuto conto il prof. Lucchini

nella sua Relazione per l'anno 1895, letta nella sessione di giugno ultimo, ma già nella sessione del luglio 1895, su proposta del senatore Righi, la Commissione aveva deliberato di rinnovare la preghiera al Ministro per i provvedimenti precedentemente indicati, ed esprimeva anche il desiderio fosse presentata nella prossima sessione una Relazione sui Giurati, e sull'Amministrazione della giustizia ad essi affidata, che sono gli argomenti di cui debbo occuparmi.

La Commissione, e già l'ho detto, rivelando tutti gli inconvenienti ed i mali che travagliano la Giuria, propose i necessari rimedi; il Ministero li ha adottati con istruzioni ed eccitamenti perentori e precisi. Quali frutti abbiamo raccolto?

Ecco: il comm. De' Negri riuni e prospettò, come in lucido quadro, le notizie per gli anni 1875 e 1889; le inchieste ulteriori recano gli elementi per gli anni 1895 e 1896; occorre dunque volgere lo sguardo su queste quattro date, quasi pietre miliari per dedurre se e quale cammino, sulla via dei miglioramenti, si sia fatto.

I Giurati iscritti nelle liste definitive del 1875 sommano a 178,064; quelli del 1889 sono 162,785, con una diminuzione di 15,279, d'onde si potrebbe dedurre che il 1875 rappresentando la prima esecuzione della legge, la cui osservanza veniva inculcata e vigilata con la circolare del ministro Vigliani (29 dicembre 1874), all'adempimento vi si attese con un vigoroso zelo di cui poi col volgere degli anni fu rotto lo incanto. E si continuò a peggiorare! Infatti i Giurati del 1895 sono 162,546, con altra diminuzione, sebbene non rilevante sul 1889 (239), ma in confronto col 1875 grandissima (15,518). Nel 1896 vi fu una piccola ripresa con la cifra di 165,296, che supera alquanto quelle del 1889 e 1895, ma sempre minore, e di gran lunga, a quella del 1875. Le liste mandamentali pel 1896 contenevano l'iscrizione di 208,381 individui. Le Giunte distrettuali ne aggiunsero di ufficio, perchè omessi, 380, e su reclami 239; ne cancellarono di ufficio, perchè indebitamente iscritti, 7064, per reclamo 393, e per inidoneità 36,247.

Su per giù per gli altri tre anni le proporzioni sono quasi sempre le stesse, ma è notevole che queste larghe eliminazioni per inidoneità, esercizio di potere discrezionale delle Giunte, colpiscono anche le categorie più elevate che più dovrebbero affidare. I Senatori e Deputati iscritti nelle liste comunali, in media 230, subiscono

riduzione alle Giunte mandamentali e distrettuali per incompatibilità con funzioni di cui sono investiti, o per età. Ne fanno testimonianza i prospetti, e nulla vi è a dire in contrario. Pel 1896, e per gli anni precedenti vi è una quasi costante uniformità; sopra 245 ne furono esclusi 33, ma è grave che tra questi ve ne sono 7 eliminati per inidoneità. Non si comprende come iscrivendone un numero così limitato, si possa cadere in errore sulle loro condizioni personali; e come tra i nostri legislatori possano esservene di quelli che non siano idonei all'ufficio di Giurato. Sarebbe oltraggiosa qualifica se non racchiudesse un mezzo di sollecitata esclusione.

E la meraviglia cresce quando si guardi ad altre ragguardevoli categorie cotanto falciate per inidoneità. Questo potrà rilevarsi dal prospetto che presento; si vedrà fra l'altro l'esclusione come non idonei, o inabili, che dir si voglia, di 1047 avvocati e procuratori, di 3817 laureati e licenziati, di 901 insegnanti e professori, compresi 27 universitari, di 1027 funzionari ed impiegati, di 1124 architetti ed ingegneri, di 7427 sindaci e consiglieri comunali, di 1015 impiegati comunali e provinciali e via innanzi. L'esorbitante esclusione di coloro che esercitano le funzioni municipali, dove comincia la elaborazione delle liste, è l'indice più sicuro della nessuna sincerità delle operazioni e del sacrificio della legge alle compiacenze.

Num. d'ordine	C A T E G O R I E	Iscritti nelle liste mandamentali trasmesse alle Giunte distrettuali (Anno 1896)	Eliminati per inidoneità (Art. 18, n. 4, legge 8 giugno 1874, n. 1937)	Media degli eliminati per inidoneità dalla Giunta distrettuale
1	Senatori e Deputati	233	7	3.00
2	Membri di Accademia. ecc.	158	9	5.69
3	Avvocati e Procuratori . .	11 601	1 047	9.02
4	Laureati, licenziati, ecc. .	36 643	3 817	10.41
5	Professori universitari, ecc.	629	27	4.29
6	Professori istruzione secondaria.	4 825	504	10.44
7	Professori istruzione speciale	1 020	137	13.43
8	Insegnanti privati	2 188	233	10.64
9	Presidi, Direttori, ecc . .	362	18	4.97
10	Consiglieri provinciali . .	804	44	5.47
11	Funzionari e impiegati . .	16 413	1 027	6.26
12	Autori opere d'ingegno . .	310	37	11.93
13	Ingegneri, architetti, ecc. .	12 995	1 124	8.64
14	Sindaci e consiglieri comunali	33 980	7 427	21.85
15	Già conciliatori	4 303	765	17.77
16	Preposti al commercio, ecc.	3 885	1 341	34.51
17	Preposti ai Comizi agrari .	103	5	4.85
18	Preposti alle Banche . . .	570	36	6.31
19	Preposti agl'Istituti di credito	284	8	2.81
20	Impiegati provinciali, comunali, ecc.	5 665	1 015	17.91
21	Censiti	71 410	17 619	24.67
	<i>In complesso</i>	208 381	36 247	17.39

I cittadini che riuniscono i titoli per essere Giurati ammontano a qualche milione, ma a spiegare, nel suo complesso, la grande parsimonia nelle iscrizioni potrebbe soccorrere anche la legge. Per fermo: l'articolo 24 statuisce quale sia il limite minimo pei diversi

circoli in ragione della popolazione, cioè *mille, quattrocentocinquanta, trecentocinquanta, duecentocinquanta, duecento*. Sicchè le Giunte, tenendo presenti queste cifre, ritengono forse non sia necessario sorpassarle di lunga mano. E passi pure la scusa; ma almeno dovrebbero badare a costituire siffatte liste con gli elementi migliori. Intanto avviene sovente, e non è piccolo scandalo nelle udienze, che nella composizione del Giurì pel servizio delle quindicine alle Corti d'assise si trovino tra i Giurati citati, presenti o non, individui condannati a pene che portano esclusione dall'ufficio di Giurato, o sottoposti a procedimenti contemplati dalla legge, ammoniti, diffamati, qualche analfabeta e persone che han travalicato il limite dell'età. Ed a questo riguardo fu savio divisamento della Commissione richiedere e raccomandare che invece della semplice età sia indicato l'anno di nascita (sessione del luglio 1895, 3^o, b. - pag. 24).

Io parlo per le cognizioni personali derivanti dall'ufficio del Pubblico Ministero presso le Corti di assise, che ho cominciato ad esercitare dal 1868, e per i rapporti dei miei Sostituti quando io, capo di Procura Generale, commetteva loro il servizio dell'Assise. Si rileva da qualche discorso dei Procuratori generali, ed anche dai miei, che potrei produrre, questo fatto più che qualunque altro deplorabile, della inclusione nelle liste anche di persone indegne. Ed a questo riguardo potrebbero attingersi minute notizie da una inchiesta per l'ultimo triennio da farsi esattamente con l'esame dei verbali di udienza.

Quando il prof. Lucchini attribuiva il male che si deplora piuttosto che alla legge, al difetto di esecuzione, diceva una grande verità. Voi rivolgeste preghiera perchè fosse tenuto presente ed applicato occorrendo il capoverso dell'articolo 23 della legge sui Giurati. Fulmina questo pene pecuniarie contro coloro che non si presentino per farsi iscrivere, o si rifiutino di dar notizie necessarie per la formazione delle liste, o le diano erronee. Ebbene: dagli atti delle inchieste emerge che giammai alcuna penalità fu applicata. E pure ai Procuratori del Re riusciva agevole procacciarsi le relative notizie anche per mezzo dei Pretori locali. Gli eccitamenti rimasero senza effetto!

Con questi rapidi cenni, e con quello che più ampiamente ha

esposto il collega De' Negri, resta chiaramente dimostrato come le liste dei Giurati, nel modo onde sono compilate, lasciano molto a desiderare, e non può quindi non risentirsene l'amministrazione della giustizia.

Ma ciò non è tutto; a colmare la misura del male concorre il modo onde vien fatta dalle Corti la composizione del Giurì per l'esplicazione del suo ufficio nelle cause al principio delle quindicine e nel corso di esse. Le dispense sono frequenti, e coloro che le chiedono, sono sempre le persone a cui la compiacenza non serra porte. Sono le persone notevoli per censo, per condizione sociale, per le professioni e per gli uffici che esercitano; persone illuminate e fededegne sulle quali si potrebbe fare assegnamento. E restano quelli che, essendo di altri comuni, vagheggiano il servizio dell'Assise per fruire della indennità. Lucro questo agognato da altri che pur non avendo i titoli necessari reclamano alla Corte di appello per essere iscritti; nello scorso anno di questi ricorsi, qui solo a Roma, ce ne furono 21 stati tutti respinti.

Pel distretto della Corte di appello di Roma, io, Capo del Pubblico Ministero, ho prescritto, per le quattro Corti di assise che vi dipendono, un prospetto alla fine di ogni quindicina contenente il numero dei Giurati dispensati, la loro condizione, la durata, il motivo della dispensa, le cause che dovevano trattarsi, ed a cui non presero parte. Sarà insieme freno e controllo; e se questo provvedimento si estendesse a tutte le Corti di appello, prescrivendo l'invio alla fine di ciascun anno al Ministero del prospetto di cui qui traccio il modello con le osservazioni dei Procuratori generali, ritengo che non sarebbe inutil cosa.

ELENCO NOMINATIVO DEI GIURATI DISPENSATI.

COGNOME E NOME del Giurato dispensato	Categoria, alla quale appartiene il Giurato dispensato	Durata della dispensa	Motivi della dispensa	Cause da trattarsi durante la dispensa accordata	Quindicina nella quale è avvenuta la dispensa

Rassegnerò tra poco qualche proposta. Ed intanto io qui mi soffermo senza altre digressioni. Non dirò nulla dell'istituto dei Giurati nel rapporto della competenza e delle riforme giurisdizionali che alcuni vagheggiano. Sarebbe disputa *de jure condendo*. Ma poi della non soddisfacente funzione, se tale potrà dirsi, non saprei allo stato attuale farne addebito ai Giurati, quando è provato, per le cose discorse, che la composizione del corpo de' Giudici popolari è fatta con irregolarità e trascuranza dalle Autorità e dagli uffici cui ne è commesso il mandato. E per dirla qui di passata, non saprei nemmeno se, limitata la Giuria ad alcune specie di cause soltanto, secondo una certa corrente di opinioni, ci potremmo impromettere un concorso volenteroso da cittadini cui la legge infliggesse una non piccola diminuzione di capo che implicherebbe sfiducia e sospetto.

Un fatto vi sarebbe a studiare, il frequente uso di schede bianche ed illeggibili, del quale solo in via particolare se ne può sapere alcun che, mentre dopo la votazione, come legge prescrive, le schede si distruggono. Certo rivelano l'indecisione dell'animo del Giurato, ma studiato il fatto occorrerebbe un provvedimento legislativo. Dell'inconveniente ebbe con giusta ragione, la Commissione già altra volta ad occuparsi (*Relazioni* 1889 e 1891, e 1893-94).

§ 2.

Ed ora passo al secondo argomento: i risultati dell'Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, in seguito alle nuove norme di competenza istituite col Decreto 1° dicembre 1889.

Per preparare i necessari elementi, il Comitato predispose una inchiesta sull'esito delle cause nei due quinquenni, anteriore l'uno e posteriore l'altro al 1° gennaio 1890, largo mezzo questo di confronti fecondi. Ed inoltre, con savio divisamento estese questa indagine anche alle cause presso i Tribunali, nei detti due quinquenni decise, per avere notizie più compiute e per potersene trarre più ampie deduzioni nei confronti.

Il provvedimento della Real Commissione, nell'ora presente, era altamente necessario per fare la luce sopra un dubbio che travagliava il paese, ed io fo plauso al savio pensiero che lo ispirava. Non è questo il mio parere, ma sin dal primo attuarsi del nuovo

Codice, che in Italia e fuori riscosse l'unanime plauso dei Giuristi, invalse presso molti la credenza che, per le nuove norme delle competenze, le assoluzioni delle Assise sarebbero cresciute di gran lunga. La maggior parte dei reati contro la proprietà, dicevasi, furono, da qualche eccezione infuori, sottratti al giudizio della Corte di assise; per questa rimasero i reati politici, i reati più gravi contro le persone, alcuni alti reati di falso, di falsa testimonianza, di peculato, di calunnia e via innanzi; tutti quei delitti, in breve, per i quali i Giurati piegano a larga benignità. E fu pure tolta, per giunta, la facoltà di correzionalizzare, onde l'Assise veniva spogliata di non pochi delitti che andavano al Tribunale, dove gli insuccessi della giustizia erano sempre minori.

Orbene: dalle tavole state a me comunicate risulta che sotto gli auspici del nuovo Codice, la percentuale dei condannati nella maggior parte delle Corti, ossia in 15 è inferiore a quella del quinquennio precedente, che in 4 Corti essa è stazionaria, le variazioni non essendo superiori all'unità e che nelle rimanenti Corti la percentuale è invece superiore. Nel seguente prospetto sono riassunte le notizie per le Corti di appello in cui la percentuale è risultata inferiore.

**ESITO DEI GIUDIZI PRESSO I TRIBUNALI E LE COSTI DI ASSISE
NEI QUINQUENNI 1885-89; 1890-94.**

CORTE D'APPELLO di	Quinquennio	Imputati giudicati			
		dai Tribunali		dalle Corti d'Assise	
		Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati
ANCONA	1885-1889	23. 45	76. 44	31. 91	68. 09
	1890-1894	26. 13	73. 33	37. 17	62. 83
AQUILA	1885-1889	26. 35	72. 66	27. 46	72. 54
	1890-1894	33. 42	66. 28	32. 90	67. 10
BOLOGNA	1885-1889	20. 59	79. 08	32. 07	67. 93
	1890-1894	29. 16	70. 51	46. 21	53. 79
CASALE	1885-1889	26. 43	72. 34	28. 57	71. 43
	1890-1894	31. 72	67. 54	44. 55	55. 45
CATANIA	1885-1889	30. 02	68. 75	31. 67	68. 33
	1890-1894	36. 42	62. 80	33. 68	65. 97
CATANZARO . . .	1885-1889	26. 55	72. 86	25. 69	74. 31
	1890-1894	33. 22	66. 41	27. 66	72. 34
FIRENZE	1885-1889	26. 26	73. 38	23. 12	76. 88
	1890-1894	30. 60	69. 00	34. 21	65. 79
GENOVA	1885-1889	22. 71	76. 58	32. 63	67. 37
	1890-1894	29. 23	70. 24	39. 72	60. 28
MACERATA	1885-1889	22. 36	77. 37	26. 23	73. 77
	1890-1894	25. 59	74. 32	30. 23	69. 77
MILANO	1885-1889	22. 76	77. 10	22. 42	77. 58
	1890-1894	25. 78	73. 59	33. 66	66. 34
MODENA	1885-1889	23. 71	75. 94	20. 00	80. 00
	1890-1894	26. 75	73. 01	50. 00	50. 00
PALERMO	1885-1889	27. 21	72. 07	37. 07	62. 93
	1890-1894	33. 56	66. 12	40. 36	59. 64
PARMA	1885-1889	19. 20	80. 48	26. 67	73. 33
	1890-1894	28. 24	71. 32	50. 00	50. 00
ROMA	1885-1889	20. 03	79. 71	24. 20	75. 80
	1890-1894	20. 82	78. 99	29. 75	70. 25
TORINO	1885-1889	19. 44	80. 21	26. 46	73. 54
	1890-1894	25. 81	73. 67	30. 50	69. 50

Il fatto che nella maggior parte delle Corti il numero percentuale dei condannati nel quinquennio 1890-94 è risultato inferiore a quello del quinquennio precedente è degno di considerazione; se non che io sono ben lungi dall'ammettere che debba con ciò ritenersi per dimostrato quello che altri crede: il cresciuto insuccesso della giustizia innanzi ai Giurati dal 1890 a questa parte. È vero che la media dei condannati, in complesso per tutto il Regno, è per ogni cento accusati minore nel quinquennio ultimo (67. 18) mentre nel precedente fu maggiore (70. 24), ma vuolsi badare che vi sono, come ho già ricordato, cinque Corti d'appello: Brescia, Cagliari, Napoli, Perugia, Venezia, con una percentuale di condannati nel secondo quinquennio (1890-94) superiore a quella del primo (1885-89).

PERCENTUALE DEGLI IMPUTATI GIUDICATI.

	Quinquennio	Tribunali		Corti d'assise	
		Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati
BRESCIA	1885-1889	23. 08	76. 37	34. 23	65. 57
	1890-1894	29. 23	70. 48	31. 37	68. 63
CAGLIARI	1885-1889	29. 40	70. 11	43. 25	56. 75
	1890-1894	30. 79	68. 82	42. 00	58. 00
NAPOLI	1885-1889	22. 42	77. 17	25. 53	74. 47
	1890-1894	29. 29	70. 28	23. 89	76. 11
PERUGIA	1885-1889	25. 69	73. 94	31. 53	68. 47
	1890-1894	36. 30	63. 44	30. 23	69. 77
VENEZIA	1885-1889	23. 33	76. 13	36. 00	64. 00
	1890-1894	28. 30	71. 37	33. 81	66. 19

È dunque fuori del Codice e del Decreto per la sua attuazione che dovremmo cercare la ragione di quanto per l'inchiesta ebbe a constatarsi; non si tratta di un fatto solo, ma di due fenomeni opposti, e che debbono conseguentemente ripetere l'origine da fattori diversi, anzi che da un'unica causa.

Quanto ai Tribunali, poichè le notizie ci sono, debbo dire che ne risulta una intera concordia tra tutti; diminuzione costante, cioè,

nella percentuale dei condannati nell'ultimo quinquennio in confronto del precedente.

Ma questa uniformità, se mal non mi appongo, rende più difficile la spiegazione dell'anomalia che si ravvisa nelle cifre raccolte per l'Assise. La statistica, *speculum veritatis*, determina a grandi linee e genericamente l'immagine dei reati; li classifica pure, ed è lavoro pregevole della Direzione generale, nella molteplice loro varietà, nelle fasi dell'istruttoria e dei giudizi, nei quali la figura del reato che ne forma l'oggetto conserva, quasi sempre, attraverso dei vari momenti procedurali, l'impronta caratteristica in cui se ne rispecchia la figura. Ma io son di credere che si debba frugare oltre la superficie della esteriorità numerica l'incompresa ragione dei non compresi eventi. Perchè nel suo complesso, questa diminuzione nelle condanne all'Assise in rapporto agli anni precedenti e malgrado l'aumento in sette Distretti? E perchè la uniforme diminuzione, per tutto il Regno, nei Tribunali?

In Francia, pel quinquennio 1882-1886 in Assise la percentuale dei prosciolti è del 27. 93, e dei condannati 72.07. Pel quinquennio 1887-1891. Il Belgio viene dopo la Francia: pel quinquennio 1883-87 media inferiore (16. 90 e 83. 05) e pel quinquennio 1888-92 poco meno (17. 04 e 82. 96). Comunque sia, la differenza è enorme anche pel Belgio: abbiamo noi di prosciolti, ultimo quinquennio, 32. 80, di condannati 67. 18. Ma in Francia, a parte ogni altra ragione, per tutti i reati l'azione penale è pubblica, mentre tra noi vi è l'azione privata, a cagione della quale una parte delle condanne resta impedita anche in Corte di assise.

Da qui proviene per l'Italia una prima causa di diminuzione, onde si spiega la differenza nei rapporti degli anni precedenti. Era contemplata, ma in proporzioni limitate, l'azione di parte nel Codice Sardo; il nuovo invece, oltre all'ampliarla in quelle stesse figure di reati, nei quali era ristrettamente ammessa, di lunga mano l'ha estesa a non poche altre categorie. Ho raccolto le notizie dell'ultimo quinquennio pel distretto di Roma, nel discorso inaugurale da me letto all'adunanza solenne della Corte di appello il 5 gennaio ultimo (pag. 59); le desistenze nelle querele di parte, in base al nuovo Codice, sommano, nel loro insieme, a 11,888. Quanta diminuzione di condanne deve venirne! Il comm. Bodio nella pregiata

sua Relazione sul movimento della delinquenza per l'anno 1894, riferisce come presso l'Assise i prosciolti per desistenza, che nel 1889 erano 29. 38 per cento, nel 1894 divennero 33. 54 (1).

Aggiungasi il corrispondente aumento per altri quattro anni, e si avrà prova non dubbia di una, e forse la più influente, delle cause delle minori condanne dell'ultimo sul precedente quinquennio. Ma in ciò nulla hanno a vederci le nuove norme sulla competenza. È l'esercizio di una facoltà di perdono concessa dalla legge, e gli effetti che ne derivano non possono considerarsi come insuccesso di giustizia.

Nè ciò è tutto: nel primo quinquennio avemmo due Decreti di amnistia (5 giugno 1887 e 3 giugno 1888); nell'ultimo quinquennio ce ne furono quattro (15 maggio 1890; 30 novembre detto; 22 febbraio 1891 e 22 aprile 1893); due riguardavano la legge sulla requisizione dei quadrupedi e non ne terremo conto, ma gli altri due avevano un contenuto molto più esteso di quelli anteriori al 1890, quindi un maggior contributo di proscioglimenti, che può anche averarsi in Assise nei reati minori per causa di connessione portati a quella sede.

Potrà poi in qualche modo influire allo scemar delle condanne, sebbene in proporzioni minime, quale insuccesso di giustizia, la diminuzione dei casi in cui è consentita la detenzione preventiva, la quale prima era più largamente dalla legge ammessa, come risulta dalle notizie che ho fatto raccogliere. Sino al 1889 nei Tribunali fu di 40. 42 per ogni 100 giudicabili, e si scese di botto nel 1890 a 33. 22, giungendo negli anni seguenti sino al 30; all'Assise dal 93. 56 si discese di un tratto ad 87. 57, correndo per questa china sino all'84. 55.

(1) *Annali di Statistica* - Sessione del giugno 1896, pag. 225.

NUMERO DEGLI IMPUTATI SOTTOPOSTI A CARCERE PREVENTIVO
NEGLI ANNI 1887-1893.

ANNI	Imputati che subiscono carcerazione preventiva, giudicati			
	dai Tribunali		dalle Corti d'assise	
	cifre effettive	ogni 100 giudicati dal Tribunali	cifre effettive	ogni 100 giudicati dalle Corti d'assise
1887	6 956	93. 06
1888	27 968	40. 84	6 640	95. 42
1889	28 783	40. 42	6 344	93. 56
1890	28 348	33. 22	4 010	87. 57
1891	28 554	30. 02	3 931	86. 11
1892	35 456	30. 77	4 164	84. 36
1893	32 791	30. 38	4 644	84. 55

S'intende di leggieri che, trovandosi l'imputato a piè libero, non se ne sta inoperoso, ma si muove, si agita, s'impone, se può, ai testimoni, promette o minaccia; si travaglia, in breve, in un lavoro opposto a quello della giustizia, e talvolta riesce ad attraversarne il cammino.

Queste cause, di cui ho toccato di volo, ritengo siano quelle che ebbero a recare una costante e non scarsa diminuzione di condanne presso i Tribunali nell'ultimo quinquennio, e spiegano, a parer mio, come per la maggior parte dei distretti di Corte d'appello abbia potuto accadere altrettanto.

Ma perchè in sette distretti successe il contrario?

È questo quel che a cerner mi par forte.

La statistica a siffatte ricerche non può soddisfare compiutamente: rileva il fenomeno, ma pure spiccando alto il suo volo, ed è merito di questa Direzione generale, non sempre potrà risalire alle intime ragioni delle cose, numericamente accertate.

Ed a me poi sembra che talvolta le cifre possono dar luogo, se non si guardi bene a fondo, ad apprezzamenti fallaci. Potrei portare qualche esempio: abbiamo le notizie sui condannati nel triennio

1892-94 all'Assise, classificati secondo la specie del reato. La media ricavata sulle cifre reali dei giudicati conferma anche una volta la nota tendenza del Giurì nel piegare a benignità o comporsi a rigidità secondo che trattasi di questo o quel reato. Assai scarso risultato nelle falsità, alquanto migliore nei reati di omicidio, rigore di verdetto nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, ed anche maggiore nello insieme dei reati contro la proprietà.

ACCUSATI GIUDICATI nel triennio 1892-94 classificati secondo la specie del reato	Cifre effettive degli accusati giudicati	Media dei condannati per ogni 100 accusati — Triennio 1892-1894
Delitti contro la libertà.	536	60. 02
Associazione per delinquere.	226	42. 77
Falsità in atti pubblici e privati.	415	26. 24
Violenze carnali.	449	66. 93
Atti di libidine	80	82. 81
Adulterio	27	73. 45
Omicidi qualificati	2 456	55. 84
Id. aggravati.	410	66. 01
Id. semplici	3 975	68. 18
Id. d'infante	213	48. 57
Id. oltre l'intenzione	1 906	81. 82
Rapine ed estorsioni.	1 641	65. 88
Furti qualificati.	631	71. 86
Furti aggravati.	28	83. 33
Furti semplici	192	70. 67

È notevole intanto che in una figura di omicidio, il preterintenzionale, la media è molto elevata (81. 82) e superiore non poco ad alcune tra le categorie dei reati che sogliono essere i più rigorosamente colpiti. Ma questa percentuale, che a prima vista sembra di rigore, racchiude invece pietosa clemenza; vi son compresi verdetti per omicidi, secondo la sentenza di accusa, di più alta impronta, qualificati, aggravati o semplici, cui i Giurati imprimono carattere assai più blando con una affermazione di reità che in sostanza implica un trionfo di difesa. Avviene altrettanto per le vio-

lenze carnali (66. 93), che non di rado si riducono ad atti di libidine, ipotesi più mite, donde l'elevata percentuale di 82. 81.

Dalle tavole delle notizie, di cui sarebbe molto lungo parlare a distesa, tutto esponendo per filo e per segno, risulta per alcuni reati la massima percentuale del cento per cento, e sono i delitti contro le libertà politiche, i delitti dei pubblici ufficiali, le bancarotte fraudolente. Però, volgendo l'occhio alle cifre effettive, vediamo 4, 9, 11 rispettivamente. Ma se invece di 4 cause, e sieno 9 o 11, se ne fossero agitate 100, avremmo avuto lo stesso risultato?

Non che io rigetti l'utilità suprema di questi sudati lavori, ma si resta nell'approssimativa, ed influiscono gli eventi a far variare le cose nei luoghi diversi secondo un insieme di accidentalità che non si possono raccogliere ed estimare. A spiegare il perchè ed il come delle diversità cennate in rapporto alle Corti, occorrerebbe più di quello che la statistica può dare: formare i gruppi delle cause per ciascun reato, e di questi scolpirne l'intensità morale, e tutto ciò che avrà potuto influire a determinare una convinzione piuttosto che un'altra nel Giudice popolare. Il Giurato, severo in generale nei reati contro la proprietà, può restare impressionato delle condizioni in cui taluno vien sospinto a delinquere: è mite nei reati di sangue, ma talvolta il dramma della pubblica discussione svolge circostanze che commuovono a sdegno; rigido custode della proprietà privata e quindi giudice severo, non lo è ugualmente pel patrimonio pubblico, trattisi di Stato, Provincia o Comune, e le assoluzioni in questi casi sono immancabili, come sono inevitabili le assoluzioni per i reati politici ed elettorali. A fare i confronti per quinquenni bisognerebbe aver presenti le rispettive cifre.

Or noi non sappiamo quali reati erano in prevalenza nei giudizi espletati nei cinque Distretti dove vi fu maggiore severità. Allo stato delle tavole una deduzione, forse non azzardata, potrebbe farsi, ed è che presso quelle cinque Corti le liste dei Giurati sono migliori, e che la composizione del Giurì è fatta anche più accuratamente.

Ma di questa deduzione non è alcuno che possa restare pago interamente, ed io non mi sono soffermato nel mio studio: ho chiesto spiegazioni ai miei colleghi che stanno a capo del Pubblico Ministero presso quelle cinque Corti. I quali cortesemente mi han favorito, porgendomi, insieme ad alcune notizie, i loro divisamenti.

Il Procuratore generale a Perugia (Sezione di Corte d'appello), pur mantenendo le cifre contenenti il rilevato aumento di condanne, non sa bene spiegarsi, ancor esso ch'è sul luogo, le notate differenze; soggiunge però che, per la mutata competenza, dovendo le Corti di assise occuparsi quasi esclusivamente dei reati di sangue, « in questi, se sono molte le scusanti, non fa difetto la prova specifica. » Ma allora, dico io, avrebbero dovuto andare le cose ovunque allo stesso modo, il che non è successo. Questa ragione quindi a me non persuade, e mi sembra migliore quest'altra da lui pure adottata, cioè « la cresciuta viabilità e l'aumento e migliore distribuzione delle stazioni dei Reali carabinieri, causa di migliore riuscita di processi, e forse la maggiore oculatezza che ora s'impiega nella compilazione della lista dei Giurati. »

Il Procuratore generale a Brescia trasmette notizie per ciascuna delle quattro Corti di assise in quel distretto. A Cremona e Mantova non vi fu aumento, ma diminuzione, e a non alterare il rapporto tra le cifre, si è notato che nel primo quinquennio accadde a Mantova l'assoluzione di 14 imputati per reato di stampa, e nel secondo quella di altrettanti imputati di reati elettorali. L'aumento delle condanne successe a Brescia e Bergamo, ed il Presidente, preposto a quelle due Corti, riferisce che è assolutamente impossibile spiegare in modo preciso la causa del fenomeno. Avrebbe dovuto succedere il contrario per le tante ragioni già dette e da lui ripetute, ma avrà giovato, a suo modo di vedere, « la più accurata revisione delle liste, la più rigorosa indagine della Sezione di accusa nel vagliare gli indizi per disporre il rinvio al giudizio, e (favore di fortuna) l'estrazione a sorte pei giudizi di Giurati più assennati e coscienziosi. »

Il Procuratore generale a Cagliari tien conto esso pure della maggiore epurazione della lista dei Giurati come causa di aumento delle condanne, alla quale aggiunge « il minor numero dei reati da giudicarsi per la mutata competenza (questa riforma sarebbe stata colà di giovamento), onde i processi han potuto essere più accuratamente studiati; il maggior numero dei reati di alte rapine successe negli ultimi anni, per le quali i Giurati sono molto severi, ed ancora la maggiore riuscita delle istruzioni in confronto del quinquennio passato. »

Il collega di Venezia svolge osservazioni corrispondenti a

queste ora riassunte; sarebbero stati minori i prosciolti, e maggiori i condannati del secondo quinquennio secondo le notizie date, ma in realtà i condannati furono di non poco minori, perchè pel triennio 1885-87, ebbero a comprendersi anche i giudicati in contumacia, il che, come di ragione, non si fece per gli anni susseguenti. Egli poi per esser più completo porge le medie pel quadriennio 1893-96, rilevando un maggiore abbassamento di condanne con una media di 61. 89.

Mette bene inserire qui il prospetto che volle anche inviarmi:

CIRCOLI D'ASSISE DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

ANNI	Prosciolti	Condannati	ANNI	Prosciolti	Condannati
<i>Quinquennio 1885-1889.</i>			<i>Quinquennio 1890-1894.</i>		
1885	109	197	1890	59	123
1886	118	172	1891	38	92
1887	129	212	1892	35	74
1888	98	206	1893	50	92
1889	120	350	1894	52	25
<i>Totale</i>	574	1 137	<i>Totale</i>	234	456
Percentuale	33. 54	66. 45	Percentuale	33. 91	66. 09

A N N I	Prosciolti	Condannati
<i>Quadriennio 1893-1896.</i>		
1893	50	92
1894	52	75
1895	62	102
1896	41	64
<i>Totale</i>	205	333
Percentuale	38. 10	61. 89

Intanto, riassumendo, sono queste le ragioni onde quel distinto funzionario spiega gl'insuccessi della giustizia da lui rilevati: numero notevole di furti sottratti alla Giuria; abrogazione dell'art. 440 Codice di procedura penale, onde tanti e diversi reati non possono più mandarsi ai giudici ordinari, i quali giudicavano con severità; reati di falso in atto pubblico tanto comuni dopo il dettato dell'articolo 275 Codice penale, che offre largo contingente alle assoluzioni, essendo raro che i Giurati affermino la colpeabilità di falsari quando il danno sia soltanto potenziale.

Il Procuratore generale a Napoli ad un dipresso è concorde col collega di Venezia. Per l'abrogazione dell'articolo 440 Codice procedura penale i Giurati debbono giudicare anche di quei reati di sangue, per i quali se il giudice togato ammetteva provocazione grave od eccesso di difesa, i Giurati sono trascinati a discriminarli interamente. E se per alcune Corti, come per Napoli, vi fu aumento di condanne, ed in altre no, ciò deve ascrivarsi ad accidentalità diverse. Per Napoli « potrebbe credersi che il dilagare del delitto che « impensierisce ognora più la pubblica opinione, eserciti la sua influenza anche sull'animo dei Giurati per indurli a maggiore serietà. » (1)

Ed ora non mi resta che cavare qualche conclusione da quanto son venuto esponendo. Se il mio sguardo non si è smarrito attraverso una folta selva di cifre, parmi da esse potersi desumere che per l'anno 1896 un lieve miglioramento vi è stato nella formazione e nella definitiva composizione delle liste dei Giurati; e sarebbe, ma solo per alcuni luoghi, confermato dal fatto che cinque Procuratori

(1) Scrisi anche ai Procuratori generali presso quelle Corti nelle quali vi era stato nell'ultimo quinquennio un aumento ma insignificante nel numero dei condannati rispetto al quinquennio precedente e che vanno quindi classificate piuttosto fra quelle in cui la percentuale delle condanne si mantiene inalterata anziché fra quelle in cui la detta percentuale aumenta.

Tra gli altri il Procuratore generale di Lucca a spiegare la differenza lievissima in aumento considera: « le migliorate condizioni della Giuria, la « maggior diligenza adoperata dagli Istruttori nel condurre le procedure, e « la severità della Sezione d'accusa, che solo quando il processo offre mezzi « efficaci di prova manda al pubblico giudizio. Le nuove norme di competenza, egli dice, non han potuto influire, anzi in queste provincie era da « attendersi un risultato contrario, per non essere più deferiti alla cognizione « dei Giurati la massima parte dei delitti contro la proprietà, per i quali reati « nell'antecedente quinquennio si ebbero in Corte di assise 92 condanne, e nell'ultimo solo 19. »

generali ascrivano i migliori risultati della giustizia, nell'ultimo quinquennio, alla miglior formazione ed epurazione di dette liste.

Ma siffatto miglioramento, per se stesso molto scarso, sparisce poi del tutto al confronto del 1875, e si ripercuote con una nota di insuccesso in 15 Distretti di Corte d'appello, dove le assoluzioni furono maggiori nell'ultimo quinquennio, perchè, chi ben consideri, la causa più sicura dei non lieti risultamenti della giustizia, è la formazione non soddisfacente delle liste dei Giurati.

Per i fatti e per le considerazioni rapidamente svolti, mi onoro proporre :

« Che piaccia alla Commissione rassegnare a S. E. il Guardasigilli le seguenti preghiere :

« 1° Richiamare anche una volta, e col concorso del Ministro dell'Interno per l'elemento elettivo, le Giunte incaricate della formazione e revisione delle liste dei Giurati a maggiore diligenza per l'esatta osservanza della legge, ed ingiungere che nelle liste comunali s'indichi il giorno, mese ed anno della nascita invece dell'età dei Giurati.

« 2° Inculcare ai Procuratori del Re la rigorosa applicazione dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1874.

« 3° Disporre che, al fine di ciascuna quindicina, le Corti di assise trasmettano al Procuratore generale un prospetto indicante i nomi dei Giurati dispensati, la condizione sociale di essi, la durata della dispensa ed i motivi onde fu accordata. Da inviarsi tali prospetti alla fine dell'anno al Ministero, con una relazione sugli inconvenienti rilevati all'Assise nella composizione del Giuri; quali prospetti e relazioni dovranno essere comunicati alla Commissione per la statistica giudiziaria.

« 4° E finalmente di tener presente, nell'occasione in cui si abbia a ritoccare la legge sui Giurati, il fatto dell'uso delle schede bianche o illeggibili che non conferisce alla sincera espressione di una votazione coscienziosa. »

OPERAZIONI DELLE GIUNTE MANDAMENTALI E DISTRETTUALI E COMPOSIZIONE
DISTINTAMENTE PER

Numero d'ordine	CATEGORIE	Iscritti nelle liste comunali	Variazioni operate dalle Giunte mandamentali				Aggiunti dalle Giunte mandamentali	
			Cancellati per mancanza di requisiti	Cancellati perchè contemplati nella legge 8 giugno 1874, n. 1837				
				negli art. 3 e 4	negli art. 5 e 6	nell'art. 8		
1	Senatori e Deputati.	245	1	9	..	2	..	
2	Membri di Accademie, ecc. . .	167	1	6	..	2	..	
3	Avvocati e Procuratori . . .	11 932	77	243	29	59	77	
4	Laureati, licenziati, ecc. . .	39 593	724	1 895	91	393	153	
5	Professori universitari, ecc. .	660	8	14	1	12	4	
6	Prof. istruzione secondaria . .	5 062	107	64	1	86	21	
7	Prof. istruzione speciale . . .	1 043	7	13	..	5	2	
8	Insegnanti privati	2 371	69	77	6	34	3	
9	Presidi, Direttori, ecc.	369	8	5	6	
10	Consiglieri provinciali	827	7	12	..	5	1	
11	Funzionari e impiegati	17 302	217	595	42	78	43	
12	Autori opere d'ingegno	310	3	2	..	1	6	
13	Ingegneri, architetti, ecc. . . .	13 481	94	290	20	121	39	
14	Sindaci e consiglieri comunali	37 917	1 027	724	273	1 952	39	
15	Già conciliatori	4 932	147	350	28	137	33	
16	Preposti al commercio, ecc. . .	4 079	37	4	27	128	2	
17	Preposti ai Comizi agrari	110	5	1	1	
18	Preposti alle Banche	576	1	3	..	2	..	
19	Preposti agl'Istituti di credito	287	3	1	1	
20	Impiegati provinc., com., ecc.	6 231	123	363	30	69	19	
21	Censiti } per più di 300 lire	15 113	397	259	157	734	76	
		da 200 a 300 »	20 954	446	267	171	834	49
		da 100 a 200 »	32 444	1 198	668	251	1 635	52
Totale dei censiti (2).		78 955	2 344	1 316	728	3 334	177	
In complesso		226 449	5 010	5 986	1 277	6 421	626	

(1) Nel totale generale dei Giurati iscritti nelle liste definitive del 1895, sono compresi 165 Giurati del Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana, che non sono distribuiti nelle singole categorie perchè quel Tribunale non fornì questa notizia.
(2) Il totale generale dei censiti è superiore alla somma dei parziali perchè non si conosce come

DEFINITIVA DELLE LISTE DEI GIURATI PER GLI ANNI 1895 E 1896,
PER CIASCUNA CATEGORIA.

Iscritti nelle liste mandamentali trasmesse alle Giunte distrettuali	Variazioni operate dalle Giunte distrettuali				Numero dei Giurati iscritti nelle liste definitive		
	Aggiunti perchè indebitamente omessi		Cancellati perchè indebitamente iscritti		Eliminuiti per inidoneità (N. 4, art. 18, legge 8 giugno 1874 - N. 1837)	dell'anno 1896	dell'anno 1895 (1)
	d'ufficio	in seguito a reclamo	d'ufficio	in seguito a reclamo			
233	14	..	7	212	200
158	6	..	9	143	141
11 601	43	8	487	28	1 047	10 090	9 551
36 643	49	39	1 657	76	3 817	31 181	29 389
629	3	..	16	2	27	587	508
4 825	29	23	247	13	504	4 113	3 933
1 020	13	3	35	11	137	853	812
2 188	5	11	77	3	233	1 891	2 118
362	18	2	18	324	337
804	2	..	21	11	44	730	670
16 413	40	10	470	40	1 027	14 926	14 344
310	2	..	6	..	37	269	195
12 995	12	7	381	8	1 124	11 501	11 323
33 980	39	12	888	41	7 427	25 675	23 913
4 303	3	9	146	13	765	3 391	3 203
3 885	2	..	81	..	1 341	2 465	2 370
103	..	3	8	..	5	93	98
570	3	1	16	1	36	521	489
284	14	..	8	262	237
5 665	10	17	251	19	1 015	4 407	4 265
16 736	29	21	428	15	3 453	12 890	12 164
19 265	34	39	600	16	4 119	14 603	13 397
28 744	27	32	868	37	8 385	19 513	19 972
71 410	125	96	2 225	125	17 619	51 662	54 285
208 381	380	239	7 064	393	36 247	165 296	162 546

(1) Nel totale generale dei Giurati iscritti nelle liste definitive del 1895, sono compresi 165 Giurati del Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana, che non sono distribuiti nelle singole categorie perchè quel Tribunale non fornì questa notizia.
(2) Il totale generale dei censiti è superiore alla somma dei parziali perchè non si conosce come 0,444 censiti si ripartissero secondo l'ammontare del censo.

Relazione sui fallimenti nell'anno 1895.

RELATORE: **PENSERINI.**

Eccoci alle dolenti note:

Nell'anno 1895, oltre ad 11 riaperti dopo che erano stati chiusi negli anni precedenti, furono dichiarati 2351 fallimenti e toltime quelli revocati in n. 147 se ne ebbero di effettivi n. 2204.

Nel 1893 le cifre furono 2190 — 158 = 2032; e nel 1894 numero 2338 — 161 = 2177. Dunque un progressivo aumento per sè non grave, se non fossero gravissime le cifre che nel decennio 1886-1895 furono più che raddoppiate, e quasi triplicate risalendo al 1884. Infatti furono dichiarati: negli anni 1884, n. 844; 1885, n. 1106; 1886, n. 1310; 1887, n. 1623; 1888, n. 2200; 1889, n. 2015; 1890, n. 1912; 1891, n. 2021; 1892, n. 2212; 1893, n. 2190; 1894, n. 2338; 1895, n. 2351.

Quest'ultima cifra, la più alta, si divide, in confronto del 1894, per distretti di Corti d'appello e Regioni:

FALLIMENTI DICHIARATI NEGLI ANNI 1894-1895.

CORTI DI APPELLO	1895 Numero	1894 Numero	Differenza Numero
Genova	160	158	+ 2
Casale	72	85	— 13
Torino	261	282	— 21
Milano	316	367	— 51
Brescia	74	60	+ 14
Venezia	191	174	+ 17
<i>Italia settentrionale.</i>	1074	1126	— 52
Parma-Modena	48	50	— 2
Lucca	91	67	+ 24
Firenze	152	137	+ 15
Bologna	131	91	+ 40
Ancona-Macerata-Perugia	115	88	+ 27
Roma	161	158	+ 3
<i>Italia centrale</i>	698	591	+ 107
Aquila	37	27	+ 10
Napoli-Potenza	214	220	— 6
Trani	126	113	+ 13
Catanzaro	24	37	— 13
<i>Napolitano</i>	401	397	+ 4
Messina	27	24	+ 3
Catania	44	58	— 14
Palermo	87	104	— 17
<i>Sicilia</i>	158	186	— 32
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	20	38	— 18

Si ha dunque nell'Italia settentrionale aumento di 31 nei distretti di Brescia e Venezia, con oscillazione in più di 2 a Genova, mentre negli altri si verificò una diminuzione di 85, proporzionalmente sensibile in quello di Casale di oltre il 15 per cento.

L'aumento più rilevante si ha nell'Italia centrale dove, meno lieve oscillazione decrescente nel distretto di Parma e Modena, crebbero in tutti gli altri, e trascurando l'oscillazione di 3 in più in quello di Roma, sono notevoli gli accrescimenti in Toscana (oltre il 14 per cento), nelle Romagne (quasi il 44 per cento), nelle Marche e nell'Umbria (quasi il 20 per cento).

Ebbesi oscillazione nell'Italia meridionale con aumento di 10 nel distretto di Aquila e di 13 in quello di Trani, e diminuzione di 6 nel distretto di Napoli e Potenza, e di 13 nelle Calabrie.

In Sicilia continuò la diminuzione già notata nel 1891, meno che nel distretto di Messina dove ebbesi lieve aumento di tre.

La Sardegna, che da 18 nel 1893 salì a 38 nel 1894, è ridiscesa a 20 nel 1895.

Lieve conforto è l'apprendere dalle relazioni dei Capi dei collegi che in n. 50 fallimenti venne pagato nel 1895 l'intero ammontare dei debiti; cifra meschina, ed inferiore a quella di 87 nel 1894.

Intorno alle cause dei fallimenti osserva il Procuratore generale di Genova che la crisi economica e due grossi fallimenti, della ditta Bingen per 14 milioni e del Banco Carli in Castel Nuovo Garfagnana per circa 4 milioni, furono cagione di altri fallimenti minori.

Il Primo Presidente di Casale ne accagiona, la poca esperienza commerciale di molti piccoli commercianti, e la facilità di rivendere a credito merci di poca entità, d'onde poi difficoltà di esigere per far fronte agli impegni.

Rimarcano i Procuratori generali di Torino e Firenze che altra delle cause di fallimento è la soverchia facilità di accordare i benefici dell'articolo 839 Codice di commercio anche riguardo all'azione penale, rimuovendo così un freno salutare alla speculazione ed insieme uno sprone alla prudenza; prudenza che il Presidente del Tribunale di Biella non ravvisa in molti che senza capitali adeguati si avventurano ad eccessiva intraprendenza industriale.

Il Primo Presidente di Brescia alle speculazioni sbagliate ed alla crisi agraria attribuisce molti dei fallimenti ed il Procuratore

del Re presso quel Tribunale vi aggiunge le spese eccessive per la famiglia: osservazione quest'ultima fatta anche dal Presidente e dal Procuratore del Re di Livorno, dal Presidente del Tribunale di Firenze che rimarca pure le spese eccessive di lusso nell'addobbo dei negozi per la smodata concorrenza, e dai Capi della Corte di appello di Aquila, i quali ultimi notano essere l'effetto di spostamento dello ambiente sociale per una vita di lusso, non già, come una volta, modesta e commisurata ai mezzi.

Il Procuratore generale di Lucca, i Capi del Tribunale di Livorno, ed i Presidenti dei Tribunali di Chiavari e di Napoli alle altre cause, che possono dirsi comuni a tutto il Regno, associano quella dell'usura, notando che la lotta per la vita spinge molti al piccolo commercio senza capitali, abusando del credito, onde per la insufficienza dei lucri e per sopperire alle spese vengono consumando il capitale loro affidato, e tentando di scongiurare la catastrofe ricorrono agli usurai che finiscono di rovinarli, e che ne provocano il fallimento facendo assegnamento sulla costrizione penale.

Altra ragione viene ravvisata da non pochi Capi dei Tribunali nella sfrenata concorrenza e nella petulante facilità dei commessi viaggiatori di affidare merci a piccoli commercianti che raramente riescono ad esitarle, o ad esigerne il prezzo dagli avventori a credenza prima che vengano a scadere gli impegni relativi.

Il Procuratore Generale di Bologna ne accagiona, oltre il disagio generale, l'angustia degli sconti bancari e la scarsezza dei raccolti. Il Presidente del Tribunale di Forlì, infatti, spiega l'aumento dei fallimenti nei circondari di Forlì e di Rimini con la crisi della Banca popolare di quella città, e del Banco Sconto in Rimini.

E la scarsezza dei raccolti è additata da altri Capi dei Tribunali come causa di fallimenti di piccoli commercianti che videro assottigliati i loro guadagni perchè gli abitanti della campagna, stremati di mezzi, restrinsero le spese al necessario, facendo a meno dei consueti acquisti di merci, d'onde il languore del piccolo commercio, ed in ispecial modo dei merciai e rivenditori ambulanti.

Le dichiarazioni dei fallimenti nel 1895 furono provocate: n. 663 dai falliti e n. 1544 dai creditori, essendo stati dichiarati di ufficio i rimanenti 144.

E riguardavano n. 2232 individui, n. 100 Società in nome col-

lettivo, n. 8 in accomandita semplice, e n. 11 anonime; in complesso, persone n. 2681.

Riguardo al passivo, giova tener presente che del tutto vana sarebbe l'indagine relativamente ai molti fallimenti pendenti: perocchè, o non risulta quale esso sia, o peggio ancora scopresi dipoi errato, quando non mendace, quello apparente dalle dichiarazioni del fallito; e soltanto alla chiusura della procedura si può conoscere, se non matematicamente, con grande approssimazione al vero; ed è una eccezione che resti ignoto in qualche fallimento chiuso per mancanza di attivo, in difetto di ogni libro anche irregolare, e di concorso di creditori a dichiarare e fare inutilmente verificare i loro crediti.

Le notizie adunque intorno al passivo non riguardano tutti ed esclusivamente i fallimenti dichiarati nel 1895, ma invece quelli chiusi in detto anno, buona parte dei quali erano stati dichiarati negli anni precedenti. Perocchè dei 2131 chiusi nel 1895, la procedura era durata, tolline i revocati in numero di 147, non oltre sei mesi per n. 935; non oltre un anno per n. 478; non oltre tre anni per n. 375; oltre tre anni per n. 196.

Ed in questi 1984 fallimenti non revocati e chiusi, il passivo fu: meno di lire 5000 n. 617; da lire 5000 a meno di 50,000 n. 1078; da lire 50,000 a meno di 100,000 n. 157; da lire 100,000 a meno di 500,000 n. 90; da lire 500,000 ad un milione n. 13; oltre un milione n. 8; somme ignote n. 21.

Cosicchè nel 1895 la proporzione dei fallimenti minimi, che nel 1894 fu di 31.92 per cento, discende a 31.10 per cento; mentre quella della seconda categoria, da lire 5000 a meno di 50,000, da 51.90 che era nel 1894, sale a 54.33 per cento.

L'arretrato delle procedure è andato in questi ultimi anni aggravandosi, poichè rimasero pendenti: alla fine del 1892 n. 2891; alla fine del 1893 n. 2880; alla fine del 1894 n. 2985; alla fine del 1895 n. 3213.

E datano queste: da non oltre sei mesi n. 1252; da non oltre un anno n. 531; da uno a tre anni n. 775; da tre a cinque anni n. 288; da oltre cinque anni n. 367.

E quest'ultima cifra di 367 comprende alcune procedure addirittura antiquate.

Chieste dal Ministero spiegazioni sui motivi di tanto ritardo,

le risposte in generale e per la massima parte delle procedure invecchiate constatano che dipende da giudizi di opposizione, od incidentali pendenti, alcuni dei quali percorrono tutti i gradi di giurisdizione, e da difficoltà delle liquidazioni, sia per l'esigenza di crediti, e sia, e più specialmente, per espropriazioni di immobili e successive graduazioni.

Non mancano tuttavia altre cagioni. La noncuranza dei creditori nei fallimenti di tenue importanza viene segnalata dal Primo Presidente di Genova, dai Capi della Corte di Trani e dal Presidente del Tribunale di Catanzaro; la inerzia delle delegazioni dei creditori, in ispecie in detti fallimenti di tenue importanza, se per caso vennero costituite, è addebitata di cagionare intralcio e ritardo dal Procuratore Generale di Torino e dal Presidente del Tribunale di Udine.

Nota il Presidente del Tribunale di Fermo che ivi è sorta difficoltà a chiudere due fallimenti per mancanza di attivo, dal non essersi costituita la delegazione dei creditori, la quale per l'articolo 817 Codice di commercio deve essere sentita dal Tribunale per dichiarare la cessazione delle operazioni.

La poca operosità, od addirittura la negligenza dei curatori, è rimarcata quale causa di ritardi dai Capi della Corte di Aquila e di Trani riguardo ai Tribunali di Lucera e Taranto, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, dal Procuratore Generale di Messina, dai Presidenti dei Tribunali di Modica, di Siracusa, Caltanissetta, Palermo, Trapani e dal Primo Presidente di Cagliari; per uno solo rimosso a Biella ne fa cenno il Primo Presidente di Torino, ed i Procuratori del Re di Pistoia e Siena accennano a poca energia dei curatori interessati a prolungare la procedura.

Le difficoltà in alcuni luoghi di avere chi accetti l'incarico in fallimenti di tenue importanza e le frequenti rinunzie cagionarono del pari indugii; lo che è rilevato dal Primo Presidente di Ancona che rimarca pure come un curatore non siasi prestato a presentare la relazione sulla mancanza di attivo, e dai Presidenti dei Tribunali di Napoli e di Modica, il primo dei quali riferisce che ad ovviarvi si è adottato il sistema di nominare curatori prescelti in altri fallimenti di importanza; ed il secondo rivela essere colà sistema dei curatori di non accettare nomina in surrogazione di altri rimossi, per il che

rendesi assai malagevole al magistrato fare uso di un giusto rigore verso gli inerti ed inetti.

In qualche Tribunale adducesi dai Presidenti l'insufficienza ed i frequenti cambiamenti del personale; ad esempio Borgotaro, dove nel 1895 per la prolungata assenza di un giudice, l'altro doveva attendere alla istruzione dei processi penali, delle graduazioni, dei fallimenti e prestare servizio per le udienze.

A Caltanissetta di dieci processi arretrati fuvvi già in sei concordato, ma figurano pendenti perchè non consta se eseguiti; e ivi non solo, ma anche in altri Tribunali rimangono questi fallimenti dopo l'omologazione del concordato, perchè nè il curatore nè il fallito si presentano al giudice delegato pel verbale sulla approvazione del rendiconto di quello e sulla consegna a questo dei beni e dei libri a sensi del primo capoverso dell'art. 841 Codice di commercio.

Come vedesi adunque dei ritardi non sono responsabili i Magistrati. Tuttavia il primo Presidente di Venezia reputò opportuno fare eccitamenti ai Tribunali di Belluno ed Este per le procedure pendenti da più anni; il Procuratore del Re di Ivrea dice essere desiderabile maggiore solerzia dei giudici delegati; ai quali fece premura quello di Lanciano dietro reclami ricevuti; l'altro di Salerno, pur riconoscendo l'opera dei giudici delegati abbastanza attiva, la ritiene non quale sarebbe desiderabile, peccando di soverchia lentezza per essere essi distratti da altre mansioni dell'ufficio; il Procuratore Generale di Cagliari nota che i giudici delegati non pongono molta cura ad illuminare l'istruttoria penale al fine di scoprire se siavi frode.

Salvi questi appunti, generalmente l'opera dei giudici delegati è elogiata tanto per la loro operosità, quanto per la vigilanza di essi sui curatori; e più particolarmente constatasi l'utilità della designazione speciale fatta nei maggiori Tribunali dei giudici delegati annualmente per i fallimenti, ad esempio di quanto suole farsi, in conformità di legge, per i giudizi di graduazione.

Ad ottenere un miglioramento, od almeno che non si rallenti l'operosità dispiegata nel 1895 dai giudici delegati, ritengo indispensabile la continuazione della vigilanza; e perchè questa da parte dei Capi delle Corti di appello e del Ministero abbia efficacia, stimo che debba esercitarsi mediante stati nominativi che esponano cronologicamente la storia della procedura, e dimostrino le cause degli in-

dugi: stati che potrebbero limitarsi agli arretrati pendenti da oltre tre anni.

Ritornando ai fallimenti chiusi nel 1895, toltine i revocati, lo furono: per insufficienza di attivo, n. 610: per concordato, n. 1047, per liquidazione, n. 327.

La proporzione con lievi oscillazioni fra i modi di chiusura può dirsi costante negli ultimi anni: ed alla cifra rilevante dei chiusi per insufficienza di attivo corrisponde, in gran parte almeno, quella dei fallimenti di tenue entità, pei quali l'attivo, quando si ha, è così esiguo che viene assorbito dalle spese di liquidazione, e talvolta non basta a pagarle.

Indi la prevalenza del concordato sulla liquidazione colle seguenti percentuali:

	Per concordato	Per liquidazione
Non più del 5. . . . N.	68	N. 62
Dal 5 al 10 »	268	» 64
Dal 10 al 25 »	529	» 107
Dal 25 al 50 »	151	» 55
Dal 50 al 75 »	8	» 14
Più del 75 »	23	» 25

Nota il Procuratore Generale di Genova la facilità dei creditori di accettare concordati anche sotto il 5 per cento e fino all'1 per cento come in un caso a Pontremoli.

Ed osserva quello di Torino che l'accettazione in 6 casi è inferiore al 5, ma le liquidazioni danno anche peggiori risultati. Ed appunto nei piccoli fallimenti nota il Procuratore Generale di Milano maggiore facilità dei creditori di accettare il concordato (che il Presidente di quel Tribunale riferisce accettato in 22 con percentuale inferiore al 5 per cento) perchè la liquidazione avrebbe assorbito il poco attivo. Ed a codesta facilità contribuisce talvolta, come osserva il Procuratore Generale di Lucca, l'intervento di terzi garanti dello adempimento.

Onde il Presidente del Tribunale di Roma ravvisa ragionevole che sia preferito dai creditori, a risparmio di spese e di tempo, il concordato, il quale altresì giunge provvido a rialzare un'attività economica caduta, restituendo il fallito all'esercizio del commercio.

Lo che non toglie che del concordato si possa al pari che di ogni altra cosa abusare, come deplora il Presidente del Tribunale di Bologna, il quale rimarca che spesso una minoranza sleale si converte artificialmente in maggioranza imponendosi ai più, e sgominando ogni eventuale resistenza con offerta segreta di percentuali di favore, frodi che si avvertono, ma non si riesce a provare, d'onde l'impotenza del magistrato a reprimerle.

L'applicazione degli articoli 839 e 861 del Codice di commercio, per quanto risulta dalle relazioni dei capi dei Collegi, avvertendo che non tutti se ne occupano, onde le notizie sono incomplete, ebbe a verificarsi anche nel 1895 inegualmente, e diè occasione alle osservazioni che riassumo.

GENOVA. — Nota il Procuratore generale una soverchia larghezza in alcuni circondari. Ed infatti dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali di Sarzana e di San Remo apprendesi che furono sempre concessi tutti i beneficii estensivamente all'azione penale.

CASALE. — Lo stesso risulta dalla relazione del Presidente di Asti.

TORINO. — Rimarca il Procuratore generale essersene fatto uso larghissimo, e dubita eccessivo oltre la volontà del legislatore, favorendo così l'industria del fallimento.

MILANO. — Osserva il Procuratore generale che accordansi facilmente tutte le indulgenze, poichè su 149 concordati furono consentite in 112.

BRESCIA. — Riferisce il Primo Presidente che furono quasi sempre accordati tutti i beneficii.

VENEZIA. — Dice il Primo Presidente che generalmente in quel distretto se ne fece uso con saviezza e discernimento; e solo nei Tribunali di Pordenone, Venezia e Vicenza ebbe ad osservare che ne avevano fatta applicazione così frequentemente da fare dubitare che siasene abusato.

Concorda il Procuratore generale nella discrezione usata, eccetto che dai Tribunali di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza, che ne concessero in tutti i casi l'applicazione.

PARMA. — Apprendesi dalle relazioni dei Presidenti che tutti i beneficii vennero concessi sempre a Piacenza, quasi sempre a Reggio, a soli 2 su 6 a Parma, ed a 3 su 7 a Modena.

LUCCA. — Riferisce il Procuratore generale che vennero ac-

cordati molte volte. Il Presidente del Tribunale di Lucca dice che vennero applicati 11 volte su 16 concordati, ma poi ad uno che non lo esegui vennero revocati, condannandolo per bancarotta semplice.

A Portoferraio sappiamo dal Presidente che furono negati nell'unico concordato.

FIRENZE. — Apprendesi dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali che a Firenze vennero concessi 20 volte su 38 concordati; ed a Grosseto 1 su 2; e riferiscono i Procuratori del Re di Arezzo e Pistoia che vennero sempre applicati.

BOLOGNA. — Dalle relazioni dei Capi della Corte risulta che a Bologna furono consentiti 5 volte su 38; e quasi sempre dagli altri Tribunali; ma concorrevano, secondo il Procuratore generale, speciali circostanze, ed in casi di poca entità.

ANCONA. — Dice il Procuratore generale che furono concessi a 14. E dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali raccogliesi che furono concessi sempre da quelli di Ascoli-Piceno, Camerino, Orvieto e Perugia. Li negò quello di Urbino nell'unico concordato omologato. In Ancona concessi 5 volte su 17 concordati. A Macerata in pochi casi che non vengono determinati.

Il Presidente di Spoleto afferma che non vennero accordati perchè, essendo stati convenuti pagamenti rateali, non erano scaduti i termini; è da credere che volesse dire che vennero concessi sotto la condizione dell'adempimento imposta dalla legge; ed infatti fu sospeso durante il termine consentito per l'adempimento il processo penale.

ROMA. — Dice il Primo Presidente che vennero accordati in soli 3 dal Tribunale di Roma su 87, ed una volta a Civitavecchia (dove ebbesi un solo concordato).

Mà dalle relazioni dei Presidenti rilevasi che a Frosinone si ebbero 3 concordati e 3 concessioni, ed 1 volta furono concessi da quello di Viterbo.

AQUILA. — Dalle relazioni dei Presidenti risultano applicati in Aquila 2 volte su 5 concordati, ed 1 volta nell'unico concordato a Lanciano.

NAPOLI. — Opina il Primo Presidente che furono concessi con parsimonia 23 volte a Napoli, ed 1 a Matera.

Dalle relazioni dei Presidenti peraltro risultano concessi: Cam-

pobasso, n. 1; Cassino, n. 1; Napoli, n. 23 su 59 (da notare che il Procuratore del Re enumera 12 invece di 23).

SALERNO. — Tace sui due concordati, ma per uno essendo stato sospeso il giudizio penale debbono essere stati concessi tutti i benefici.

Lo stesso dicasi per Santa Maria Capua Vetere che ebbe ad omologare tre concordati, e per uno a sospendere il giudizio penale. Potenza n. 1.

Invece il Presidente di Matera afferma che nell'unica omologazione di concordato nel 1895, il Tribunale negò la concessione dei benefici, ma il fallito aveva interposto appello.

TRANI. — Dice il Presidente di Bari che furono concessi a sei, negati a due, e riservati per dodici alla esecuzione del concordato; ma trovandosi poi 20 processi sospesi in penale, è da credere che siano stati concessi anche ai dodici sotto la condizione imposta dall'articolo 839, da accertarsi avverata con altra successiva sentenza.

Lecce accordati a n. 4, come riferisce il Procuratore del Re.

Lucera n. 11 su 12; Trani n. 3 su 14; Taranto n. 1 su 4, secondo le relazioni dei Presidenti.

CALABRIE. — Dalle relazioni dei Presidenti: Cosenza n. 1, Gerace n. 2 su 2; Monteleone concessi nell'unico concordato; Palmi concessi nell'unico concordato; Reggio sì, e non specifica, ma furono omologati quattro concordati, e nota che furono negati una volta, e quindi risultano concessi n. 3.

MESSINA. — Osserva il Presidente del Tribunale di Messina che i curatori concertatisi coi componenti la delegazione dei creditori propongono sempre la concessione, ed il Tribunale, mancandogli prova in contrario alle affermazioni dei curatori, accorda.

CATANIA. — Dalla sospensione dei processi penali risulta indirettamente che furono concessi quattro volte dal Tribunale di Catania.

Afferma il Presidente di Modica che furono concessi, ma non dice quante volte.

Quello di Siracusa dice che accordasi sempre quando risulti eseguito il concordato, e che l'esecuzione accertasi mediante certificato del curatore.

Tacciono gli altri Capi di Collegio.

PALERMO. — Il Presidente del Tribunale di Girgenti afferma che furono accordati in pochi casi, e negati nel maggior numero.

Quello del Tribunale di Palermo riferisce che furono negati tranne che nei casi di assoluta mancanza di dolo e di frode. A Sciacca un solo concordato, e concessi.

A Termini Imerese dice il Presidente genericamente che furono concessi.

A Trapani su sette concordati furono, secondo la relazione del Presidente, negati in due, accordati in uno, sospesi in quattro fino alla esecuzione. E ritorna l'osservazione fatta riguardo a Spoleto ed a Bari.

CAGLIARI. — Osserva il Procuratore Generale che non si è largheggiato.

Dalle relazioni dei Presidenti:

Cagliari concessi n. 10 su 11.

Nuoro concessi nell'unico concordato.

Oristano concessi n. 2 su 6.

Tempio Pausania concessi nell'unico concordato omologato.

Sassari riferisce il Procuratore del Re che furono negati a due e concessi ad uno.

Lo svolgimento dell'istruttoria dei fallimenti rimasti pendenti richiama l'attenzione in primo luogo alla indagine specialmente richiesta dalla nostra Commissione e disposta da S. E. il Ministro, intorno alla data della cessazione dei pagamenti fissata a tempo anteriore alla sentenza che dichiarò il fallimento ai sensi degli articoli 704 e 706 del Codice di commercio.

Premetto che con mia grande meraviglia ho dovuto in qualche relazione leggere che non vi è stata occasione di applicare l'articolo 704, perchè le sentenze dichiarative del fallimento avevano provveduto, nè eravi stata istanza od opposizione. Lo che dimostra che da alcuni Capi di Collegio non si è compresa nè l'indagine, nè l'articolo citato. Gioverà pertanto chiarire che vuoi si conosca la data retrotratta, sia essa stata fissata dalla sentenza dichiarativa provvisoriamente e divenuta poi definitiva per difetto di opposizione fatta nei termini dell'articolo 706, sia definitivamente fissata di poi con sentenza successiva.

Oltre di che è rimarcabile come alcuni altri siansi sottratti al fastidio di una indagine concreta e precisa, affermando genericamente

mente senza alcuna specificazione che la data fu retrocessa, ed illustrando i criteri all'uopo seguiti, che poi non sono che una parafrasi dell'articolo 705. Dappoichè non ebbe esecuzione la prima delle deliberazioni approvate nella seduta del 19 luglio 1895, e le notizie che ho raccolte le ho desunte dalle relazioni, mancando le cifre relative nello stato numerico.

Le quali lacune, siano esse dovute a malintesi sull'indagine disposta, ovvero ad accidia, od a qualunque altra causa; ed altresì l'aver dovuto constatare l'inesattezza di qualche altro dato statistico, malgrado che si rimandassero gli stati numerici per la richiesta correzione (motivo pel quale ho seguito i dati favoriti dalla Direzione generale della statistica nell'allegato quadro statistico), mi hanno indotto a pensare se non convenga meglio ritardare, come è avvenuto in quest'anno, la relazione, ed attendere che la solerte Direzione generale predetta abbia fatto lo spoglio degli stati nominativi per averne esatte le notizie desiderate. Otterrebbe per tal modo un duplice risultato: quello accennato e precipuo della esattezza, e l'altro di esonerare i Tribunali dalla compilazione degli stati numerici nella materia commerciale, limitandoli alla materia penale per non attendere lo spoglio delle schede individuali. Convorrà però, quando la Commissione entri in quest'ordine di idee, commettere al Comitato l'incarico di rivedere, d'accordo col Ministero del commercio, i questionari degli stati nominativi nel doppio intento di renderli quanto più possibile semplici, e di ottenerne le notizie necessarie e più utili, ed insieme prescrivere che i Tribunali ne conservino un duplicato dal quale i Capi abbiano ad attingere le notizie opportune alla relazione annua che debbono trasmettere al Ministero.

Naturalmente la riforma non potrebbe, se adottata, avere applicazione che a cominciare dall'anno 1898.

Ecco le notizie desunte dalle relazioni:

GENOVA. — Sappiamo dai Capi della Corte di Genova che con sentenza non impugnata o confermata venne retrotratta la data in n. 38 fallimenti, e cioè 26 a Genova, 7 ad Oneglia, 2 a Sarzana ed altrettanti a Castelnuovo di Garfagnana ed uno a Pontremoli. Dalle relazioni dei Presidenti di detti Tribunali apprendiamo che a Genova in un caso la retrodatazione si estese al massimo permesso di tre anni. I due a Castelnuovo da oltre a due infra tre; e quello a

Pontremoli oltre sei mesi. Il Tribunale di Sarzana li retrotrasse uno da due a tre mesi, e l'altro da tre a sei mesi. Argomentando poi dall'articolo 706 che fissa il termine di otto giorni dalla data della chiusura del verbale di verificaione dei crediti par fare opposizione contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data di cessazione dei pagamenti, detto Tribunale di Sarzana respinse una domanda di retrodatazione fatta posteriormente alla verificaione, per non privare gl'interessati del termine utile ad impugnarla.

CASALE. — Il Primo Presidente riferisce n. 1 ad Alessandria, e n. 3 in Asti (1 a tre anni, 1 a sei mesi, ed 1 oltre un mese).

Ma dalle relazioni dei Presidenti ne risultano altri 4 in Acqui (oltre due anni 1; oltre un anno 1; oltre sei mesi 1; ed oltre un mese 1); e pure 4 a Casale (infra un mese 1; oltre un mese 1; oltre sei mesi 1; oltre un anno 1).

TORINO. — Afferma il Primo Presidente che la retrodata venne fissata con saviezza da otto dei 15 Tribunali del Distretto, e con giusta parsimonia, secondo che osserva il Procuratore Generale. Dalle relazioni dei Presidenti raccogliesi che in Aosta 1 fu fissata ad un anno; Mondovì 1 a tre anni, ed 1 oltre tre mesi; Pallanza 1, mesi sei; Pinerolo n. 4 di pochi mesi; Susa pure, ma nella relazione non è determinato il tempo; Torino n. 25, ma non specifica i termini.

Dalla relazione del Procuratore del Re di Ivrea risultane 1 da due a tre anni.

MILANO. — Osserva il Procuratore Generale che i Tribunali fanno uso saggio, e quasi direbbe perfetto, della facoltà ad essi consentita dalla legge.

Como n. 2, oltre l'anno 1, oltre sei mesi 1; Lecco 1 oltre un anno; Milano su 215 in n. 54, e cioè 24 nelle sentenze dichiarative, e 30 con sentenze successive, ma non sono specificati i termini; Monza n. 4, Busto Arsizio 2 e Varese 2, del pari senza specificazione di termini.

BRESCIA. — Loda il Primo Presidente la saviezza dei Tribunali.

Dalle relazioni dei Presidenti rilevasi: Brescia n. 4, non specificati i termini; Bozzolo n. 4, infra un mese 2, oltre un mese 1, oltre sei mesi 1; Breno n. 2, oltre un mese 1, oltre tre mesi 1;

Crema n. 2, oltre un anno 1, oltre due anni 1; Cremona n. 2, oltre tre mesi 1, oltre un anno 1; Mantova n. 4, infra un mese 1, oltre un mese 2, oltre tre mesi 1; Salò 1 oltre sei mesi.

VENEZIA. — Riferisco il Primo Presidente che in alcuni Tribunali venne fissata anche d'ufficio, ed in altri soltanto dietro domanda.

Ed il Procuratore Generale dice che i Tribunali ne fecero uso savio in n. 34 fallimenti.

Dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali: Belluno n. 1, a tre anni; Conegliano in tutti e cinque, infra un mese 1, oltre tre mesi 1, oltre sei 1, oltre un anno 1, a tre anni 1; Legnago in n. 3, secondo il Procuratore del Re, senza specificazione di termini; Padova n. 4, infra un mese 1, oltre un mese 1, oltre tre mesi 1, oltre sei 1; Pordenone n. 6, secondo il Procuratore del Re, che non specifica termini; Rovigo n. 5, infra un mese 1, oltre un mese 1, oltre tre mesi 2, oltre un anno 1; Venezia n. 5, senza specificare termini; Verona n. 4, senza specificare termini, Vicenza n. 2, oltre un mese 1, oltre sei mesi 1.

PARMA. — Dalle relazioni dei Presidenti: Pavullo 1 oltre un mese; Parma 1 oltre un anno; Borgotaro 1 oltre un mese; Reggio 1 oltre un mese.

LUCCA. — Dice il Primo Presidente che il più delle volte si determina con sentenza posteriore a quella che dichiarò il fallimento.

Il Procuratore del Re di Livorno riferisce che fu determinata in pochi casi, ma nulla specifica.

Dalle relazioni dei Presidenti: Lucca n. 11, a tre anni 1, oltre due anni 2, oltre un anno 3, oltre sei mesi 1, oltre tre mesi 3, oltre un mese 1; Porteferraio n. 1 su due fallimenti ad oltre tre mesi; Volterra 1 oltre due anni, secondo la relazione del Procuratore del Re.

FIRENZE. — Loda l'uso savio fattone il Procuratore Generale.

Dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali: Firenze n. 18 su 104, oltre sei mesi n. 10, oltre un anno n. 6, a tre anni n. 2, ed avverte che si determinarono solo quando se ne scorse utilità pratica, a non cagionare spese superflue con sentenze prive di pratica attuazione; San Miniato n. 3, infra un mese 1, oltre un mese 2; Arezzo n. 2 al 1894 ed al 1892; Grosseto n. 5, infra un mese 1,

oltre un mese 3, ed 1 ad un anno; Siena n. 5, senza specificare termini.

BOLOGNA. — Osserva il Primo Presidente che non fuvvi eccesso.

Il Procuratore Generale riferisce che fu determinata in 53 casi, e cioè: 2 a Bologna, 1 a Ferrara, 37 a forlì e 13 a Ravenna.

Soggiunge però che a Bologna più volte in sede penale per bancarotta semplice fu ritenuta la cessazione dei pagamenti anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Dalle relazioni dei Presidenti di: Ferrara risultano n. 2, oltre un mese 1, ed oltre sei mesi 1; Ravenna n. 13, oltre un mese 1, oltre tre mesi 5, oltre sei mesi 4, oltre un anno 1, oltre due anni 1.

ANCONA. — Il Primo Presidente parla solamente delle sentenze successive che variarono la data provvisoriamente ritenuta. Ed il Procuratore Generale limitasi ad affermare che i Tribunali usarono largamente della facoltà.

Dalle relazioni dei Presidenti: Ancona due sentenze posteriori, senza nulla specificare; Ascoli-Piceno n. 3, infra un mese 2, oltre sei mesi 1; Camerino n. 2, entro un anno; Macerata n. 5, di cui 1 con sentenza posteriore, null'altro specifica; Perugia, spesso senza nulla specificare; Pesaro, raramente con sentenza posteriore, senz'altra indicazione; Rieti ne usa nella dichiarazione di fallimento, e non aggiunge altro; Spoleto prende a base la sentenza del debito pel quale dichiarasi il fallimento, null'altro dice; Urbino, mai.

ROMA. — Riferisce il Primo Presidente che su 138 fallimenti venne determinata in n. 50 a Roma, ed 1 a Civitavecchia. Ma la relazione del Presidente del Tribunale di Roma ne enumera n. 10, e cioè: 4 non oltre sei mesi, 4 non oltre l'anno e 2 oltre 2 anni.

Quello di Viterbo ne indica 2 senza specificare i termini.

Quello di Civitavecchia la determina non oltre un mese, ma avverte che pende dimanda di un creditore per retrostrarla a due anni.

AQUILA. — Ne parlano genericamente i Capi della Corte.

Dalle relazioni dei Presidenti: Aquila, raramente, senz'altro; Avezzano n. 1 oltre un mese; Chieti n. 7 su 10 nelle sentenze dichiarative, senza specificare i termini; Lanciano, sobriamente, senz'altro; Sulmona genericamente nella sentenza dichiarativa; Teramo genericamente dalla data dei protesti.

NAPOLI. — Ne discorre genericamente il Primo Presidente.

Dalla relazione dei Presidenti: **Avellino** in tutti 8, infra un mese 2, oltre un mese 3, oltre tre mesi 1, oltre un anno 2; **Campobasso** in tutti 2, oltre sei mesi 1, oltre due anni 1; **Cassino**, quasi sempre colla sentenza dichiarativa, e per due posteriormente, nulla di più specifica; **Napoli n. 7** senza nulla specificare, ma il Procuratore del Re dice quasi sempre colla sentenza dichiarativa, e 7 con sentenze posteriori; **Sala Consilina n. 1** oltre un anno; **Salerno** e **Santa Maria** dicono no con sentenze posteriori; tacciono se con le dichiarative; **Potenza** in tutti 4, oltre un mese 2, oltre sei mesi 1, a tre anni 1; **Matera** in tutti 4, infra un mese 2, oltre un mese 1, oltre sei mesi 1; **Melfi** in tutti 2 oltre sei mesi.

TRANI. — Primo Presidente, in tutti.

Dalle relazioni dei Presidenti: **Bari** fissata la data « con avvertenza di retrodatazione ove del caso »; **Lecce** tace; **Lucera**, quasi sempre, senz'altro; **Taranto** sì in alcuni, senza veruna specificazione; **Trani** tace.

CALABRIE. — Lo afferma genericamente il Primo Presidente.

Dalle relazioni dei Presidenti: **Cosenza** sempre, non specifica termini; **Catanzaro** sì, e null'altro dice; **Castrovillari** sì nell'unico fallimento; **Gerace** 1 su 2 a tre anni; **Monteleone** e **Palmi**, no; **Reggio** limitasi ad esporre i criteri seguiti da quel Tribunale.

MESSINA. — Ne parlano affermativamente, ma senza alcuna specificazione, il Procuratore generale, nonchè il Presidente del Tribunale di Messina.

CATANIA. — Il Primo Presidente elogia la saviezza dei Tribunali nel farne uso discreto.

Il Procuratore Generale accenna a discordanze, taluni Tribunali lasciandola alla stessa data della dichiarazione del fallimento, ed altri fissandola alla data del primo-protesto, senza discernere se dovuto a momentaneo imbarazzo od a vera cessazione di pagamenti; e conclude che rare volte sia stato fatto buono governo della legge.

Dalle relazioni dei Presidenti: **Catania**, meno uno in tutti, e cioè n. 17 infra sei mesi, 1 da sei mesi ad un anno; **Nicosia**, unico fallimento retrodatato oltre un anno; **Siracusa** sì, dalla mora provata da documenti o dal primo protesto, ma nulla specifica; **Caltagirone**, nella sentenza che dichiara il fallimento se la mora non ol-

trepassa tre giorni lasciarsi la data della sentenza; se risale di più, retrodatasi al primo protesto; Modica non se ne fece uso.

PALERMO. — Riferisce il Primo Presidente, senza specificare i termini, che non fu retrotratta la data a Sciacca; lo fu sempre a Girgenti, quasi sempre a Trapani, n. 13 a Termini, n. 18 su 51 a Palermo, e n. 1 su 10 a Caltanissetta.

Specifica il Presidente di Palermo infra un mese 3, infra tre mesi 5, infra sei mesi 6, infra un anno n. 1, infra due anni n. 4 ed infra tre anni n. 1. Sempre, apparisce dalla relazione del Presidente di Termini Imerese, e cioè oltre un mese n. 2, oltre tre mesi n. 3.

Forse il Primo Presidente ha compreso anche i fallimenti dichiarati prima del 1895.

SARDEGNA. — Dalle relazioni dei Presidenti rilevasi che fu retrodatata nell'unico fallimento dichiarato nel 1895 a Lanusei oltre mesi sei, a Nuoro infra un mese, a Tempio Pausania oltre un anno; uno con sentenza successiva ad Oristano; mai a Cagliari; a Sassari n. 3 su 4 senza specificazione dei termini.

Della delegazione dei creditori riferiscono: il Procuratore generale di Genova, che non viene nominata nei fallimenti di tenue importanza, e quando fu nominata funzionò regolarmente, meno che a Sarzana;

I Presidenti dei Tribunali di Acqui, nominata in soli 4 su 11 fallimenti; Asti, meno che in uno, nominata in tutti; Casale, fu nominata in pochi; Novi Ligure, non fu mai nominata;

Procuratore generale di Torino, non sempre esercitano la voluta vigilanza;

Procuratore generale di Milano, funzionò in pochi casi ed in modo imperfetto;

Primo Presidente Brescia, difficilmente viene costituita, e quando lo è, è poco attiva;

Primo Presidente Venezia, non è nominata nei tenui fallimenti e negli altri non funziona lodevolmente;

I Presidenti dei Tribunali di Modena, Parma e Piacenza, spesso non viene costituita, e quasi sempre inefficace; Pavullo, mai nominata; Reggio, poche volte nominata, funzionò bene;

Procuratore generale di Bologna, poche volte nominata, fu inerte e passiva, meno una volta, che diè prova di energia;

Procuratore del Re di Ivrea, funzionò discretamente nei fallimenti di qualche entità; negli altri non venne nominata, lo che è nella natura delle cose, e non si otterrà mai che creditori e curatori impieghino tempo e lavoro in affari di poco o nessun momento;

Primo Presidente e Procuratore generale di Ancona, rare volte funzionò efficacemente;

Presidente del Tribunale di Frosinone, quando fu nominata funzionò regolarmente;

Primo Presidente e Procuratore generale di Aquila, i creditori non si prestano per tenui interessi, epperò in pochi casi venne nominata;

Presidente del Tribunale di Napoli, quasi mai funziona bene: o non è costituita, o, quando lo è, gli eletti non vi attendono, o, peggio, curano l'interesse proprio invece di quello della massa;

Presidente del Tribunale di Messina, avverte che i falliti segnano nel bilancio creditori compiacenti ed anche talvolta simulati, omettendo i veri e più importanti, onde avviene che la delegazione, quando è nominata, favorisce il fallito, si accorda col curatore, e tutti insieme preparano il concordato con tutte le indulgenze.

Di altri che ne discorrono può riassumersi l'opinione che la delegazione è inutile, quando non è dannosa per l'intralcio alla procedura, come fu sopra avvertito, discorrendo delle cagioni dei ritardi.

Curatori. — Intorno all'opera dei curatori: ai capi della Corte di Genova sembra lodevole in generale, ma ad Oneglia uno fu rimosso per negligenza, ed a Sarzana furono assoggettati a processo tre sospettati di malversazione, con esito però negativo.

Il Procuratore del Re di Genova osserva che talora non furono solleciti a presentare la relazione, che è base del processo penale.

Generalmente, secondo la relazione dei capi della Corte di Casale, spiegarono in quel distretto sufficiente attitudine e solerzia; ma nota il Procuratore generale una soverchia tendenza a favorire i falliti, ed eccessive pretese di compenso; e narra che un curatore avvocato fu processato e condannato per malversazione dal Tribunale di Voghera, ma di poi assoluto dalla Corte di appello.

Il Procuratore del Re di Acqui dubita che, essendo in quel

circondario in ruolo avvocati e procuratori, ritardisi talvolta, complicandola, la procedura, per trarre maggior profitto nei compensi.

Il Primo Presidente di Torino riferisce che in generale prestano opera abbastanza soddisfacente, ma ne furono rimossi due per negligenza a Biella e Torino. E nessun grave addebito, tranne che pei due rimossi, può fare il Procuratore generale, ma nota la tendenza a nominare avvocati e procuratori, che non crede i più indicati a sollecitare la definizione.

Ed eguale opinione manifesta il Procuratore del Re di Ivrea, dove suole scegliersi fra avvocati e procuratori; ed il presidente dice negligenti i curatori nominati, ed afferma che mancano persone idonee ed insieme attive. E del pari poca diligenza spiegano in Alba ed Aosta, ed a Biella, e per quest'ultimo circondario nota il Procuratore del Re che sono restii a depositare le somme incassate.

Osserva il Presidente del Tribunale di Torino che nella maggior parte dei casi i curatori convengono estragiudizialmente sui compensi, e su 137 fallimenti chiusi in soli 67 furono liquidati regolarmente.

Nel distretto di Milano procedono in generale regolarmente, al dire di quel Procuratore generale, il quale ne indica uno rimosso a Lecco, ma dalla relazione di quel Presidente risulta che fu surrogato a causa di malattia.

Il Primo Presidente di Brescia riferisce che, meno uno a Cremona ed un altro a Mantova, negligenti, gli altri si comportarono benissimo.

Ma il Presidente di Salò li dice poco diligenti, ed alcuni negligenti nota il Procuratore del Re di Cremona.

In generale bene nel distretto di Venezia, secondo la relazione dei capi della Corte, e solo occorse qualche eccitamento fatto dai giudici delegati, specialmente a Pordenone, per poca solerzia, in due fallimenti.

Rileva il Procuratore generale che il Procuratore del Re di Padova loda l'opera dei curatori scelti fra avvocati, mentre quelli di Pordenone e Vicenza deplorano il sistema di scegliere avvocati, che non coadiuvano l'azione penale e favoriscono i falliti: ed osserva il detto Procuratore generale essere impossibile un criterio

assoluto e generale; tutto sta nella scelta oculata, a poco o nulla giovando i rimedi se sbagliata.

I Presidenti dei Tribunali notano a Modena poca capacità od intelligenza in alcuni; Pavullo, uno rimosso per negligenza; Parma, uno solo trascurato, fattigli eccitamenti; Piacenza, eccitatu no poco attivo, ma il Procuratore del Re li qualifica tutti poco attivi; Reggio Emilia, onesti ed oculati, ma poco attivi.

Il Procuratore Generale di Lucca riferisce che furono fatte scelte oculate quasi sempre dal ruolo, e che funzionano regolarmente.

Il Presidente del Tribunale di Firenze dice che lasciano a desiderare per capacità ed attitudine.

Potrebbero alcuni essere più attivi, a parere del Procuratore del Re di Siena.

Osserva il Primo Presidente di Bologna che la poca attività dei curatori dipende da ciò che sono troppi gli iscritti nei ruoli, e l'insistenza per un'equa distribuzione di incarichi produce che la retribuzione va a risultare meschina per tutti i nominati. Ed il Procuratore Generale li dice non abbastanza diligenti, ed interessati a prolungare la procedura per formarsene un impiego lucroso: dapprima severi, favoriscono di poi i falliti, e contrariano il Pubblico Ministero nell'azione penale. Lo che viene pure rimarcato, fino a sospettarli di corruzione, dal Presidente del Tribunale di Bologna, dove i più degli iscritti sono ragionieri e contabili.

Il Presidente di Forlì li qualifica invece capaci ed onesti, ed attribuisce qualche ritardo all'essere distratti da altre occupazioni. Quel di Ravenna dice che occorre qualche eccitamento, ma non fuvvi vera negligenza.

Il Primo Presidente di Ancona riferisce che generalmente procedono regolarmente, ma con poca attività a Perugia, e con lentezza che motivò eccitamenti a Macerata, Orvieto ed Urbino.

Ne lodano l'opera i Presidenti di Camerino, Pesaro e Rieti; nulla in contrario dice quello di Ascoli Piceno; e non gravi rimarchi ma poca attività in alcuni nota il Presidente di Fermo.

In generale corrisposero bene, secondo la relazione del Primo Presidente di Roma, essendone però stato rimosso uno per negligenza a Viterbo.

Li loda il Presidente di Frosinone.

Quello di Viterbo ne dice poco bene; scegliendosi per economia curatori residenti nel luogo del fallimento, dimostransi i nominati poco capaci.

Il curatore rimosso era un avvocato che non aveva presentata la relazione adducendo motivi di salute, forse veri.

Il Presidente del Tribunale di Roma avverte che il ruolo comprende tre categorie: avvocati, ragionieri, commercianti; ed il Tribunale ebbe cura di scegliere secondo la esigenza prevalente di cognizioni in ciascun fallimento. In generale corrisposero bene, e se vi fu qualche lamento bastò un semplice richiamo a riparare. Due furono assoggettati a processo per malversazione e negligenza, ma la Camera di consiglio dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato.

I Capi della Corte di appello di Aquila in unico rapporto rilevano la difficoltà di trovare chi accetti l'incarico nei fallimenti con attivo meschino, che sono i più, ed i nominati dimostransi trascurati e negligenti; uno venne condannato per malversazione dal Tribunale di Aquila, e pende l'appello (il Presidente del Tribunale avverte che costui era stato rimosso nel 1893). Pende pure l'appello da sentenza civile del Tribunale di Avezzano che condannò gli eredi di due sindaci di antico fallimento a restituire le somme dai medesimi sindaci incassate.

I Presidenti dei Tribunali dicono: Aquila e Teramo abbastanza bene; Avezzano, eccitamenti a due curatori; Chieti, lasciano molto a desiderare per lentezza; Lanciano, troppo lenti; Solmona, incapaci e trascurati.

Secondo la relazione del Primo Presidente di Napoli (il Procuratore Generale riportasi a quella dell'anno precedente), in generale bene; tuttavia lasciano a desiderare maggiore diligenza ad Isernia e Salerno, ed in quest'ultimo Tribunale continuasi a sceglierli fra avvocati e procuratori, perchè i commercianti iscritti nel ruolo o non accettano, o sono incapaci e si fanno coadiuvare da avvocati gravando il fallimento di maggiori spese. Ma osserva quel Procuratore del Re che una scelta più oculata potrebbe ovviare all'inconveniente della rimarcata lentezza.

Il Presidente del Tribunale di Napoli dice che si comportarono abbastanza bene, e che ad evitare le rinuncie nei fallimenti di tenue attivo si è ricorso al rimedio di affidarli ai più attivi e capaci nomi-

nati nei più gravi fallimenti, i quali nominati sono su 200 iscritti una trentina.

Il Primo Presidente di Trani nota che a Lucera e Taranto sono inerti i curatori dei fallimenti poveri od addirittura mancanti di attivo.

A Lecce, secondo quel Presidente, occorsero eccitamenti ad alcuni curatori.

Nelle Calabrie incontrassi la difficoltà nell'accettazione, e la inerzia quando manca od è tenue l'attivo; ed in generale sono poco diligenti ed attivi, al dire dei Capi della Corte; mali che sono rilevati anche dai Presidenti di Reggio e di Monteleone. Tuttavia a Cosenza, dice il Presidente, corrisposero bene.

Negligenti li qualifica il Procuratore generale di Messina, e per tale motivo uno fu rimosso.

Il Presidente di Messina dice alcuni negligenti, e rileva che si accordano col fallito e coi creditori componenti la delegazione, come fu già riferito parlando dei benefici degli articoli 839, 861 del Codice di commercio.

Nè meglio ne dicono i Capi della Corte di Catania, che rilevano male compilati i ruoli comprendenti incapaci e faccendieri delle Preture, ed altri inclusivi, secondo il Procuratore Generale, per esigenze di partito; occorsero eccitamenti a Siracusa; male si comportano a Modica, ricusano alcuni di dare conto delle somme che non depositano; uno a Catania è sotto processo per malversazione. A Modica quel Presidente rimarca che alcuni incapaci scelgono un adiutore, e lucrano la differenza fra il compenso liquidato e la mercede all'aiuto.

Il solo Presidente di Nicosia trova che procedono bene.

Il Primo Presidente di Palermo riferisce che perdurano le censure già manifestate altra volta, di incapacità e negligenza, specialmente a Girgenti, Palermo e Trapani. Due furono rimossi a Girgenti e uno a Sciacca.

Aggiungono i Presidenti di Girgenti e Trapani che sono male compilati i ruoli, comprendendo alcuni incapaci.

Nota quello di Palermo che nei casi di concordato il compenso viene convenuto estragiudizialmente.

In Sardegna non mancano lamenti per lentezza, come riferisce

il Procuratore Generale, che osserva che gli Avvocati e Procuratori, più spesso scelti, sono distratti da altre cure professionali.

Non se ne lagna il Presidente del Tribunale di Cagliari; poco diligenti li dice quello di Nuoro, e ne deplora l'indolenza il Presidente di Sassari.

Le rimozioni di curatori, che nel 1894 furono 21, distinte 6 per malversazione e 15 per negligenza, discesero nel 1895 rispettivamente ad 1 e 9, in totale n. 10. È da credere, od almeno da augurare, che questa notevole differenza dipenda da miglioramento dell'opera prestata più fedele e diligente.

Nel 1895 furono cancellati dall'albo dei falliti n. 714, e cioè per rinvocazione della sentenza che aveva dichiarato il fallimento 116, per adempimento degli obblighi del concordato 548, per pagamento integrale dei debiti 50. E così meno che nel 1894, in cui furono cancellati n. 762, distinti rispettivamente in 93, 582 e 87.

Le spese occorse ascsero a lire 2,357,448. 35, distinte come segue:

Di amministrazione		Giudiziali	
Soccorsi al fallito	Altre	Ributizione al curatore	Altre
L. 75,555. 77	778,419. 87	625,917. 16	877,555. 55

Come codeste grosse cifre si ripartiscano per regioni e si suddividano per distretti delle Corti di appello, può rilevarsi dall'allegato quadro statistico.

Ed ometto osservazioni già altre volte fatte, e che ad ognuno vengono spontanee.

Piuttosto sarebbe istruttivo conoscere in quale proporzione sieno occorse pei vari modi di chiusura dei fallimenti, ma non ne ho gli elementi, e meglio ch'io lo potessi, quando li avessi, se ne occuperà, credo, la Direzione generale della statistica nel volume di statistica giudiziaria civile pel 1897.

Passo senza altra remora a dire brevemente della moratoria.

Giova avere sott'occhio i dati statistici del dodicennio 1884-1895.

ANNI	ISTANZE PER LA CONCESSIONE			
	di prima moratoria		di seconda moratoria	
	accolte Numero	rigettate Numero	accolte Numero	rigettate Numero
1884	30	6	6	..
1885	21	1	7	..
1886	32	2	6	..
1887	57	8	14	1
1888	103	10	28	1
1889	74	5	38	2
1890	88	4	35	..
1891	99	16	36	1
1892	97	12	43	..
1893	94	14	23	3
1894	120	12	48	2
1895	103	16	30	3

ANNI	Evitarono il fallimento Numero	Condussero a concordato Numero	Senza effetto Numero
1894	102	12	31
1895	81	10	17

Pochi ne fanno soggetto di osservazioni, probabilmente in attesa della desiderata riforma legislativa.

Il Procuratore Generale di Milano opina che non serve che a mascherare o ritardare il fallimento, e raramente raggiunge lo scopo prefissosi dal legislatore.

Al Primo Presidente di Roma sembra che abbia fatto buona prova. Tuttavia fa voti che le venga sostituito il concordato preventivo, od almeno venga meglio disciplinata.

I Capi della Corte di Aquila notano che l'istituto, nuovo in quelle provincie, stenta a farsi strada nei costumi.

Venendo alla parte penale, noto anzitutto che perdurava nel 1895 la difformità di applicazione dell'art. 861 del Codice di commercio rispetto all'azione penale in relazione all'art. 839. Sembra tuttavia che le più gravi discrepanze, quelle che possono trarre a

pratiche conseguenze maggiormente dannose, siano venute diminuendo. Che alcuni Tribunali sospendano anche l'istruttoria, ed altri no, quando tutti sospendano il giudizio contro l'imputato di bancarotta semplice durante il termine fissato per l'esecuzione del concordato, non trae a conseguenze gravi; pur non potendosi dissimulare che un qualche danno va a risentirne l'imputato quando senza necessità vogliasi sottoporlo a pubblico giudizio, anzichè provvedere nel periodo istruttorio che si fosse trovato in corso allorchè venne omologato il concordato coi benefizi estesi all'azione penale.

Perdura eziandio rimarchevole disuguaglianza, non solo nello interpretare la legge, ma nella tolleranza e larghezza di consentire differimenti. Essendochè in alcuni Tribunali, come a Rovigo, Vicenza e Ascoli Piceno, non dichiarasi sospesa l'azione penale prima dell'omologazione del concordato, ma di fatto la si sospende col rinviare il giudizio quando, nonchè omologato, neppure è concluso il concordato, ma sono in corso le trattative. E dopo spirato il termine assegnato per l'esecuzione del concordato, mentre con giusta severità si fa cessare da molti Tribunali la sospensione, in qualche altro la si mantiene di fatto, accordando differimenti perchè possa avere agio il fallito di eseguire tardivamente il concordato, ammettendo l'efficacia della esecuzione tardiva.

Non risulta dalle relazioni che abbia continuato nel 1895 la disparità di trattamento che risultava pel 1894, in quanto qualche Tribunale, a differenza del maggior numero, non sospendeva il giudizio durante il termine consentito nel concordato per adempiere gli obblighi, e qualche altro non ammetteva che l'esecuzione tardiva del concordato valesse ad estinguere l'azione penale che fosse tuttora in corso, ma riteneva a ciò indispensabile l'esecuzione entro il termine all'uopo accordato.

Tuttavia sono di colore oscuro le parole del Procuratore del Re di Conegliano, che il Tribunale lasciò comprendere di essere persuaso che non debbasi subordinare l'azione del Pubblico Ministero e della giustizia repressiva alla sola estimazione del magistrato in sede civile, indipendentemente dalle risultanze della procedura penale, e che non sia razionale arrestare l'azione penale fino all'adempimento del concordato, dal momento che non è alcuno che debba verificare e certificare al Pubblico Ministero se furono o no adempiuti gli obblighi assunti.

Rileva il Procuratore Generale di Milano la riluttanza dei Tri-

bunali ad applicare ai piccoli rivenditori il rigore dell'art. 856 del Codice di commercio per la mancanza dei libri commerciali, e prendono occasione da qualsivoglia scartafaccio informale per ritenere la semplice irregolarità, applicando la sanzione meno severa dell'articolo 857.

Reputo inutile riassumere le cifre della parte penale, quali si hanno dall'allegato quadro statistico, poichè non formarono oggetto di speciali considerazioni dei Capi dei Collegi, i quali sono concordi nella constatazione della sollecitudine e regolarità di questa parte del servizio; nè si hanno tali differenze con le cifre degli anni precedenti da richiamarvi speciale attenzione o dare occasione a riflessioni, e molto meno a proposte di qualsiasi specie.

Riforme legislative. — Molti sono i Capi dei Collegi che fanno voti per la riforma della legge sul fallimento.

Lasciando da parte il voto del Procuratore Generale di Lucca per una riforma in genere senza indicare di quali disposizioni, fa voti il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma per l'adozione del concordato preventivo, abolendo la moratoria.

Per una procedura speciale riguardo a fallimenti di tenue passivo fino alle lire 5000 (la statistica ci ammaestra che sono circa un terzo del numero totale), diretta non pure a rendere più economica la liquidazione, ma eziandio a togliere la pena per lievi colpe, e specialmente per la mancanza dei libri di commercio a persone che, anche volendo non saprebbero tenerli, fanno voti i Procuratori del Re di Pallanza, Biella, Torino e Napoli, i Presidenti dei Tribunali di Milano, di Ferrara e di Santa Maria Capua Vetere, ed il Procuratore Generale di Milano, il quale suggerisce la fissazione di termini al notaio incaricato della liquidazione a riferirne al Tribunale, ed una tariffa speciale. E riguardo ai libri di commercio, il medesimo Procuratore Generale ed il Presidente del Tribunale di Pavia osservano che bisogna distinguere i veri commercianti dai piccoli rivenditori, i quali non possono senza ingiustizia equipararsi a quelli nei doveri e nelle pene: ed il Presidente suddetto suggerisce l'iscrizione volontaria alla Camera di commercio di coloro che vogliono esercitarlo, obbligando questi soltanto a tenere i libri commerciali; dal che conseguirebbe che gli altri non iscritti non venendo considerati commercianti non andrebbero soggetti al fallimento, e rimarrebbero come ogni altro cittadino sotto l'impero della legge comune. Il Procuratore del Re di Napoli opina che i piccoli bottegai

e rivenditori non abbiano a considerarsi veri commercianti e debbano andare esenti da pena pel fatto di non tenere i libri commerciali.

Il Presidente del Tribunale di Roma desidera che riformando le disposizioni sulle impugnative degli atti e contratti del fallito, tolga la controversia variamente decisa dalla giurisprudenza sulla validità delle ipoteche giudiziali nel periodo fra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento.

Il Presidente del Tribunale di Firenze osserva che l'esperienza dimostra qualmente la retrodata fino a tre anni dalla cessazione dei pagamenti dà origine a molte e gravi liti che consumano l'attivo, e traggono così a lungo la procedura da scontentare i creditori in modo superlativo; e quindi opina che abbiasi il massimo termine a limitare ad un anno.

Stima il Procuratore Generale di Catania sia necessario disciplinare con precise disposizioni la retrodatazione. Ed il Presidente del Tribunale di Bologna nota esser troppo breve il termine di otto giorni fissato dall'articolo 706 per poter mettere in grado i creditori di chiarire la verità e trarne norme a tutela dei loro interessi.

Consigliano il Presidente di Firenze ed il Procuratore del Re di Salerno la delegazione annua di giudici specialmente incaricati dei fallimenti.

Della delegazione dei creditori il Presidente del Tribunale di Napoli desidera l'abolizione; quello di Reggio Calabria la limitazione ai fallimenti di molta entità nei quali può essere utile, e spesso ha fatto buona prova.

Riguardo ai curatori dei fallimenti varie sono le opinioni sui modi, ma tutte concordi a riconoscere la necessità di una riforma.

Vorrebbero affidate le amministrazioni dei fallimenti ad ufficiali pubblici, quali notai e funzionari di cancelleria, il Presidente del Tribunale di Bologna ed il Procuratore Generale di Ancona, il quale ultimo estende il suo desiderio fino ad incaricarne magistrati. Osserva però il Primo Presidente di Bologna che i notai costerebbero troppo, ed il personale della cancellerie è scarso ed insufficiente.

I Capi della Corte di Aquila sono di parere che convenga rendere obbligatoria l'accettazione della curatela considerandola *munus publicum*, ovvero autorizzare l'autorità giudiziaria ad affidarla ad ufficiali pubblici allora quando per tenuità e mancanza di attivo viene rinunziata.

Affine è l'opinione del Presidente di Teramo che vorrebbe fossero i curatori iscritti nel ruolo qualificati pubblici ufficiali, ad imitazione dei mediatori.

E della formazione del ruolo desiderano modificate le norme il Procuratore del Re di Torino, il Procuratore Generale di Catania, il presidente del Tribunale di Firenze che vorrebbe frenata la libertà delle Camere di commercio, determinando le categorie delle professioni nelle quali scèglierli; il Primo Presidente di Bologna che desidera sian pochi e buoni; il Presidente del Tribunale di Napoli che la vorrebbe affidata ad una Commissione nella quale abbia parte l'autorità giudiziaria.

Il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma consiglia l'abolizione del ruolo, imponendo ai nominati la cauzione, almeno nei fallimenti importanti. Obbligo che vorrebbe in ogni caso imposto il Presidente del Tribunale di Firenze. Quelli di Monza e di Roma ed il Procuratore del Re di Napoli opinano che si lasci maggior libertà ai creditori di scegliere chi essi credono a curatori; mentre al contrario crede debba sempre scegliersi dal Tribunale il Presidente di Reggio Calabria.

Il Presidente di Firenze riflette essere necessario che la nomina del curatore definitivo sia fatta o dal Tribunale o dai creditori senza intervento ed ingerenza o di quello o di questi, evitando l'inconveniente che per l'articolo 719 Codice di commercio può ora accadere che il Tribunale nomini un curatore ed i creditori gli surrogino un altro.

A disciplinare l'opera del curatore suggeriscono il Presidente ed il Procuratore del Re di Biella che diansi al giudice delegato poteri disciplinari e di infliggere multe; ed il Presidente di Pallanza che il Tribunale dopo la verificaione dei crediti abbia a prefiggere i termini per la liquidazione e pel rendiconto.

Il Procuratore del Re di Saluzzo reputa necessario modificare l'articolo 722 Codice di commercio, per regolare meglio la liquidazione del compenso ed i reclami contro la tassazione.

Avvisa il Presidente del Tribunale di Roma che occorre rendere più semplice e sollecita la procedura. E quello di Bergamo che abbiano ad apportarsi semplificazioni alle relazioni prescritte dall'articolo 911 del Codice di commercio.

Anche al concordato vengono suggerite modificazioni.

Il Procuratore del Re di Saluzzo stima che abbiasi a regolare

in modo più sicuro la notificazione delle condizioni del concordato, che sia da vietare di proporre in assemblea modificazioni alla proposta, e sia da prescrivere che per i fallimenti importanti l'assemblea abbia a tenersi avanti al Tribunale.

Il Presidente del Tribunale di Roma crede che abbiasi a richiedere la maggioranza degli interessi, prescindendo da quella del numero dei creditori.

Una restrizione al concordato consigliano il Procuratore generale di Torino, il Presidente del Tribunale di Milano, ed il Primo Presidente della Corte di appello di Roma, prescrivendo la percentuale, che il Presidente di Milano indica del 20, sotto la quale non possa essere omologato.

Modificazioni vengono consigliate anche agli articoli 839 e 861 relativamente alla concessione dei benefici ivi contemplati. Il Presidente del Tribunale di Milano è d'avviso che debba abolirsi la facoltà di arrestare l'azione penale.

Il Procuratore del Re di Ivrea opina che, salvi i casi di forza maggiore, negli altri non debba concedersi l'impunità, ma soltanto una diminuzione della pena. Quello di Torino crede necessario determinare le condizioni speciali di riguardo per concedere i benefici. Il Procuratore generale di Milano è di parere che debbansi negare se la percentuale è inferiore al 25. Il Presidente del Tribunale di Firenze stima che debbansi negare ai recidivi in fallimento.

Ad ogni modo poi credono indispensabile l'intervento del Pubblico Ministero i Procuratori generali di Milano e di Venezia alla omologazione del concordato, perchè il Tribunale possa dichiarare che mercè l'adempimento degli obblighi assunti dal fallito sia revocata la dichiarazione del fallimento anche rispetto al procedimento penale; senza del quale intervento il Tribunale che non conosce il processo corre pericolo di condonare gravi colpe, ed anche di fare una sentenza che diventi inutile ed esautorata nel caso che dal processo vada a risultare il dolo e la frode.

Richiama il Presidente del Tribunale di Bergamo l'attenzione sulla necessità di rendere più facile l'applicazione dell'articolo 914 riguardo alla ammissione del fallimento al gratuito patrocinio quando manchino i fondi necessari ai giudizi incidentali per la rivendicazione e liquidazione dell'attivo.

Il Procuratore del Re di Napoli, ispirandosi al concetto che il

giudizio civile abbia a formare stato in sede penale, evitando contrarietà di giudicati, è di avviso che occorra disporre la sospensione del procedimento penale e conseguentemente della prescrizione dell'azione penale fino a quando il giudice civile abbia definitivamente pronunciato sulla condizione giuridica del fallimento e del fallito.

Il medesimo reputa necessaria una sanzione penale per la trasgressione all'ultimo capoverso dell'articolo 861 Codice di commercio che inabilita il condannato per reato di bancarotta all'esercizio della professione di commerciante e gli vieta l'ingresso nelle borse di commercio.

Infine il Presidente del Tribunale di Firenze è di avviso che occorra estendere espressamente al fallito la pena comminata dall'articolo 866 del Codice di commercio al creditore che ha stipulato vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria.

CONCLUSIONI.

Per le quali risultanze propongo che:

« La Commissione:

« 1° domandi al Comitato lo studio delle modificazioni da farsi
« d'accordo col Ministero del commercio ai moduli di statistica nominativa dei fallimenti, al fine di averne le notizie che ora raccolgonsi con gli stati numerici che potrebbero poi essere aboliti
« nella parte commerciale;

« 2° esprima il desiderio che i Tribunali rendano conto annualmente delle procedure di fallimento rimaste pendenti da oltre tre anni mediante stati nominativi che sommariamente riassumano per ciascuna le operazioni e gli atti, e dimostrino le cagioni dell'indugio;

« 3° esprima il voto che venga sollecitata la riforma della legge sul fallimento. »

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI														
	in corso alla fine dell'anno precedente	a carico					chiusi nel corso dell'anno	Differenza fra le colonne 6 e 7	i quali pendono da						
		dichiarati nel corso dell'anno			Totale	non oltre sei mesi			non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	non oltre quattro anni	non oltre cinque anni	oltre cinque anni	
		dichiarati negli anni precedenti e riportati nel corso dell'anno	ad istanza												d'ufficio
			del fallito	dei creditori											
1	2	3	4	5	6		7	8							9
Genova	337	..	43	100	17	497	123	374	97	83	60	41	93		
Casale	97	..	34	35	3	169	78	91	40	5	21	12	13		
Torino	299	3	83	166	12	563	255	308	107	41	89	43	28		
Milano	310	..	114	193	9	626	314	312	121	59	90	28	14		
Brescia	58	1	22	47	5	133	68	65	32	11	12	7	3		
Venezia	124	1	73	102	16	316	174	142	73	26	30	8	5		
<i>Italia settentrionale</i>	<i>1,225</i>	<i>5</i>	<i>369</i>	<i>643</i>	<i>62</i>	<i>2,304</i>	<i>1,012</i>	<i>1,292</i>	<i>470</i>	<i>225</i>	<i>302</i>	<i>139</i>	<i>156</i>		
Parma e Modena	82	..	10	35	3	130	59	71	19	9	25	4	14		
Lucca	68	..	17	67	7	159	90	69	25	14	14	12	4		
Firenze	99	..	53	83	16	251	111	140	69	21	28	12	10		
Bologna	83	2	38	84	9	216	92	124	55	32	20	8	9		
Ancona, Macerata e Perugia	127	..	25	75	15	242	103	139	56	30	32	9	12		
Roma	200	..	37	121	3	361	173	188	113	38	25	7	5		
<i>Italia centrale</i>	<i>659</i>	<i>2</i>	<i>180</i>	<i>465</i>	<i>53</i>	<i>1,359</i>	<i>628</i>	<i>731</i>	<i>337</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>52</i>	<i>54</i>		
Aquila	54	..	2	32	3	91	18	73	21	14	18	8	12		
Napoli e Potenza	364	..	38	163	13	578	188	390	106	54	144	30	56		
Trani	201	..	25	96	5	327	79	248	159	25	33	14	17		
Catanzaro	79	..	4	19	1	103	17	86	13	25	30	11	7		
<i>Napoletano</i>	<i>698</i>	<i>..</i>	<i>69</i>	<i>310</i>	<i>22</i>	<i>1,099</i>	<i>302</i>	<i>797</i>	<i>299</i>	<i>118</i>	<i>225</i>	<i>63</i>	<i>92</i>		
Messina	52	..	11	16	..	79	23	56	17	9	22	5	3		
Catania	88	2	7	34	3	134	56	78	19	6	13	5	35		
Palermo	200	1	16	67	4	288	80	208	87	22	61	18	20		
<i>Sicilia</i>	<i>340</i>	<i>3</i>	<i>34</i>	<i>117</i>	<i>7</i>	<i>501</i>	<i>159</i>	<i>342</i>	<i>123</i>	<i>37</i>	<i>96</i>	<i>28</i>	<i>58</i>		
Cagliari (Sardegna)	60	1	11	9	..	81	30	51	23	7	8	6	7		
REGNO	2,982	11	663	1,544	144	5,344	2,131	3,213	1,252	531	775	288	367		

NOTIZIE SPECIALI																																
intorno ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno															intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno (esclusi quelli chiusi per revoca)																	
Persone fallite che si distinguevano secondo la qualità in										Totale					Ammontare approssimativo dell'attivo								Durata della procedura									
individui	società					dei fallimenti	dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione di lire	somme ignote	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni														
	in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonimo	dei fallimenti														dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione di lire	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33															
152	4	2	..	2	160	179	34	62	4	11	2	1	1	47	25	22	21															
70	1	1	72	86	12	53	5	4	1	..	2	37	15	13	12															
254	6	1	261	303	91	115	18	12	1	1	1	139	33	38	29															
293	21	2	316	346	106	139	18	14	1	2	1	133	92	42	14															
67	6	1	74	92	19	32	8	2	1	25	16	19	2															
185	6	191	218	52	95	12	4	..	1	2	97	44	14	11															
<i>1,021</i>	<i>44</i>	<i>3</i>	<i>..</i>	<i>6</i>	<i>1,074</i>	<i>1,224</i>	<i>314</i>	<i>496</i>	<i>65</i>	<i>47</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>478</i>	<i>225</i>	<i>148</i>	<i>89</i>															
47	..	1	48	56	17	30	5	2	2	25	15	8	8															
86	5	91	105	33	47	3	1	1	51	18	13	..															
146	5	1	152	177	31	62	7	3	1	..	2	60	22	17	7															
129	1	1	131	147	29	47	5	2	1	42	25	11	6															
115	115	121	37	51	5	3	46	18	24	8															
149	9	2	..	1	161	183	52	89	19	8	1	1	1	61	37	59	14															
<i>672</i>	<i>20</i>	<i>3</i>	<i>..</i>	<i>3</i>	<i>698</i>	<i>789</i>	<i>199</i>	<i>326</i>	<i>41</i>	<i>19</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>288</i>	<i>135</i>	<i>132</i>	<i>43</i>															
37	37	41	6	11	7	2	7	1															
183	31	214	255	44	84	18	13	4	2	5	62	46	44	18															
120	3	1	..	2	126	135	10	50	8	3	1	24	26	13	9															
24	24	27	6	4	3	5	2	3	3															
<i>364</i>	<i>34</i>	<i>1</i>	<i>..</i>	<i>2</i>	<i>401</i>	<i>458</i>	<i>66</i>	<i>149</i>	<i>29</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>98</i>	<i>76</i>	<i>67</i>	<i>31</i>															
27	27	32	..	17	1	1	9	7	2	1															
43	1	44	55	20	28	6	1	22	16	8	9															
85	1	1	87	101	13	45	8	4	1	28	12	12	19															
<i>155</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>158</i>	<i>188</i>	<i>33</i>	<i>90</i>	<i>15</i>	<i>6</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>1</i>	<i>59</i>	<i>55</i>	<i>22</i>	<i>29</i>															
20	20	22	5	17	4	2	1	12	7	6	4															
2,232	100	8	..	11	2,351	2,681	617	1,078	157	90	13	8	21	935	478	375	196															

Segue **PARTE**

CORTI D'APPELLO	Segue NOTIZIE																			
	intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno																			
	Modo della chiusura					Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori (esclusi i fallimenti chiusi per revoca)														
	per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione		di attivo	per concordato	per liquidazione	per concordato					per liquidazione									
	del fallito	di altri interessati				non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento	non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento			
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
Genova	8	..	30	56	29	2	14	24	16	5	5	9	4	3	3			
Casale	1	..	13	45	19	..	15	24	6	6	6	3	2	2			
Torino	16	..	64	133	42	7	40	59	18	..	9	8	8	18	6	1	1			
Milano	33	..	76	152	53	4	38	86	24	1	1	7	8	24	12	1	1			
Brescia	5	1	12	31	19	..	8	19	3	1	..	8	1	5	3	..	2			
Venezia	8	..	45	82	39	3	14	48	17	7	10	11	5	2	4			
<i>Italia settentrionale</i>	71	1	240	499	201	16	127	260	84	2	10	35	38	73	33	9	13			
Parma e Modena	3	..	18	27	11	..	4	21	2	2	1	5	3			
Lucca	5	..	29	52	4	9	15	18	7	..	3	..	2	..	2			
Firenze	5	..	35	55	16	3	8	29	10	..	5	4	5	3	1	2	1			
Bologna	8	..	37	34	13	7	7	14	5	1	..	5	1	3	4			
Ancona, Macerata e Perugia	7	..	42	44	10	1	16	23	4	2	2	5	1			
Roma	2	..	67	86	18	10	25	46	5	2	8	6	1	..	1			
<i>Italia centrale</i>	30	..	228	298	72	30	75	151	53	1	8	15	19	22	12	2	2			
Aquila	1	..	5	7	5	..	4	2	1	..	3	1	1			
Napoli e Potenza	18	..	80	74	16	7	16	36	11	2	2	4	2	5	2	1	2			
Trani	7	..	17	50	5	5	20	15	7	2	1	1	1	1	1	..	1			
Catanzaro	4	..	6	6	1	3	3	1			
<i>Napoletano</i>	30	..	108	137	27	12	36	58	23	5	3	8	4	7	4	1	3			
Messina	4	..	3	16	..	4	8	4			
Catania	1	..	13	32	10	2	12	15	3	2	2	1	1	1	3			
Palermo	9	..	13	44	14	3	4	30	5	..	2	1	1	3	4	1	4			
<i>Sicilia</i>	14	..	29	92	24	9	24	49	8	..	2	3	3	4	5	2	7			
Cagliari (Sardegna)	1	..	5	21	3	1	6	11	3	1	..	1	1			
REGNO	146	1	610	1047	327	68	268	529	151	8	23	62	64	107	55	14	25			

CIVILE.

SPECIALI

intorno alla moratoria							intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti				Curatori		Spese cagionate dalla procedura del fallimento			
Numero delle istanze per la concessione				Numero delle moratorie concesse che			Num. dei falliti il nome dei quali fu cancell. dall'albo				rimossi		di amministrazione		giudizi	
di una prima moratoria		di una seconda moratoria		di evitamento la dichiarazione di fallimento	condussero ad un concordato	non produssero alcun effetto	per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato	per pagamento integrale dei debiti	per malversazione	per negligenza	per soccorsi al fallito (art. 752)	altre	per retribuzione al curatore (art. 722)	altre	
accolte	rigettate	accolte	rigettate													63
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
3	3	..	1	2	9	39	2	..	1	4,815. »	104,057.01	69,145.97	69,858.67	
2	1	1	1	29	3	..	2	2,699.05	34,060.70	11,215.92	57,108.98	
3	1	3	..	1	12	106	3	..	2	5,285.33	39,924.29	52,743.14	67,209.67	
5	2	1	..	5	..	1	22	100	10	..	1	10,896.14	150,222.06	151,160.64	117,541.38	
2	..	2	..	1	3	32	4	1,491.04	22,494.78	14,255.41	18,879.84	
5	1	1	3	..	8	41	5	1	..	6,129.75	33,206.51	44,192.46	45,837.13	
21	7	3	1	12	4	3	55	347	27	1	4	31,316.31	383,965.35	342,713.54	376,435.67	
..	2	15	1	2,261.50	6,521.58	10,947.46	22,692.62	
3	..	3	..	3	1	27	3	2,155. »	10,083.73	10,718.76	15,715.24	
8	..	3	..	11	..	1	6	33	4	7,200.96	17,019. »	18,716.57	21,553.31	
1	1	6	18	2,930. »	34,019.40	28,234.78	23,870.75	
9	..	5	..	6	..	3	6	13	1	1,124.50	7,305.39	20,968.68	16,936.55	
15	..	1	..	11	9	1	18,762. »	49,207. »	43,003.60	37,435.45	
36	..	12	..	32	..	4	21	115	8	..	2	34,523.96	124,156.10	132,589.85	138,203.92	
2	1	..	1	..	4	100. »	2,361.89	2,645.60	6,647.87	
12	6	5	1	11	4	..	15	8	4	170,774.40	97,028.26	260,330.02	
6	1	2	..	5	3	14	2	924. »	6,952.83	4,442.60	21,230.05	
1	..	1	..	2	3	8	1	567.50	2,714.99	2,807. »	8,001.92	
21	7	8	1	19	4	1	21	34	7	1,591.50	182,804.11	106,923.46	296,209.86	
2	1	10	1	1,800. »	13,856.30	8,037.50	4,311. »	
12	2	3	..	8	1	2	2	22	3	889. »	3,132.64	5,545. »	13,221.82	
8	..	3	1	5	..	7	8	17	5	..	2	2,000. »	25,564.95	13,680.22	16,784.05	
22	2	6	1	14	1	9	10	49	8	..	3	4,689. »	42,553.89	27,262.72	343,16.87	
3	..	1	..	4	1	..	9	3	3,435. »	44,940.42	16,427.59	32,389.23	
103	16	30	3	81	10	17	116	548	50	1	9	75,555.77	778,419.87	625,917.16	877,555.55	

PARTE PENALE.

CORTI D'APPELLO

	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente per					Procedimenti sopravvenuti nell'anno per					Totale dei procedimenti a carico
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Genova	7	52	59	23	176	4	..	203	262
Casale	2	21	1	..	24	5	66	71	95
Torino	7	57	64	30	210	..	1	241	305
Milano	5	102	..	1	108	39	277	..	4	320	428
Brescia	3	24	27	5	67	72	99
Venezia	4	55	..	26	85	13	181	194	279
<i>Italia settentrionale</i>	28	311	1	27	367	115	977	4	5	1,101	1,468
Parma e Modena	23	23	1	45	..	1	47	70
Lucca	25	25	5	77	82	107
Firenze	3	29	32	7	134	141	173
Bologna	1	13	14	13	118	131	145
Ancona, Macerata e Perugia	5	40	45	9	107	..	1	117	162
Roma	4	148	152	18	148	2	..	168	320
<i>Italia centrale</i>	15	278	291	53	629	2	2	686	977
Aquila	1	5	6	4	32	36	42
Napoli e Potenza	184	18	202	55	161	216	418
Trani	8	54	..	4	66	19	115	131	200
Catanzaro	4	12	16	7	17	..	1	25	41
<i>Napoletano</i>	197	89	..	4	290	85	325	..	1	411	701
Messina	6	5	11	12	27	39	50
Catania	11	26	37	18	26	1	..	45	82
Palermo	12	25	1	..	38	34	55	89	127
<i>Sicilia</i>	29	56	1	..	86	64	108	1	..	173	259
Cagliari (Sardegna)	3	15	1	..	19	2	15	17	36
REGNO	273	749	3	31	1,053	319	2,054	7	8	2,388	3,441

ISTRUTTORIE

	Procedimenti ultimati nel corso dell'anno con ordinanze								Istruttorie rimaste pendenti per					Imputati								
	di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per								prosciolti durante la istruttoria					I rinvii erano								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
26	16	144	4	190	9	11	52	72	304	23	..	190	157	..	12	..	21	91
18	5	47	..	1	..	71	..	2	22	24	128	18	..	77	71	1	..	1	4	33
40	27	184	2	253	2	13	36	1	..	52	407	67	2	255	224	13	2	7	9	88
77	23	220	4	324	21	20	62	..	1	104	403	42	5	244	229	..	3	7	5	112
16	6	51	73	1	3	22	26	119	18	..	71	68	3	30
20	7	126	153	48	7	71	126	316	22	..	179	164	1	9	4	1	115
197	84	772	4	1	6	1,064	81	56	265	1	1	404	1,677	190	7	1,016	915	15	26	19	43	464
9	1	47	57	1	..	12	13	96	19	..	62	61	..	1	15
13	4	70	87	2	1	17	20	125	17	..	84	88	1	..	24
21	8	99	128	..	4	41	45	211	20	..	131	128	1	..	2	..	60
8	14	97	119	1	..	25	26	180	14	2	122	111	5	2	3	1	42
21	7	80	108	..	6	48	54	204	24	..	98	94	..	3	1	..	82
56	18	118	2	..	1	195	3	9	111	1	1	125	329	41	..	138	137	..	1	150
128	52	511	2	..	1	694	7	20	254	1	1	283	1,145	135	2	635	614	6	7	7	1	373
5	4	21	30	1	1	10	12	47	5	..	27	27	15
58	45	113	217	16	73	112	201	549	79	16	141	95	18	24	4	..	313
13	16	99	128	7	11	54	72	267	13	1	164	159	1	..	4	..	89
5	4	21	1	34	3	3	1	7	50	8	..	33	30	3	..	9
81	69	258	1	409	27	88	177	292	913	105	17	365	311	19	24	11	..	426
19	5	19	43	..	2	5	7	46	12	..	22	22	12
13	4	35	52	5	10	14	1	..	30	122	36	3	54	51	..	3	29
22	31	50	103	1	9	14	24	172	26	..	118	112	..	4	2	..	28
54	40	104	198	6	21	33	1	..	61	349	74	3	194	185	..	7	2	..	69
3	2	15	20	1	2	13	16	54	6	..	18	18	30
463	247	1,660	6	1	8	2,385	122	187	742	3	2	1,056	4,129	510	29	2,228	2,041	40	64	39	44	1,362

CORTI D'APPELLO	Condannati secondo il titolo ritenuto nella sentenza per					Appelli						
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	interposti da		definiti con				
						Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	conferma	riduzione di pena	condanna di assolti in primo grado	aumento di pena	assoluzione o non luogo a procedimento
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Genova	10	77	24	..	54	25	11	6
Casale	2	15	11	2	1
Torino	21	108	2	74	31	3	7
Milano	21	217	1	1	141	40	9	..	1	7
Brescia	5	31	..	1	24	8	3
Venezia	3	81	1	..	1	3	49	24	4	..	1	9
<i>Italia settentrionale</i>	62	529	1	1	26	6	353	130	30	..	2	30
Parma e Modena	1	28	..	8	1	1	14	8
Lucca	4	51	39	25	2	..	1	..
Firenze	3	76	46	28	3	6
Bologna	8	65	1	56	27	6	3
Ancona, Macerata e Perugia	3	65	1	32	17	3	1	..	5
Roma	5	61	41	30	5	1
<i>Italia centrale</i>	24	346	..	8	1	3	228	135	19	1	1	15
Aquila	17	1	13	4	4	..	1	..
Napoli e Potenza	24	121	28	..	84	60	11	7
Trani	10	58	36	19	1	4
Catanzaro	6	19	1	11	3	..	1
<i>Napoletano</i>	40	215	28	2	144	86	16	1	1	11
Messina	4	6	2	4
Catania	2	32	1	20	5	2
Palermo	35	68	2	6	42	14	4	4	1	6
<i>Sicilia</i>	41	106	2	9	66	19	6	4	1	6
Cagliari (Sardegna)	2	13	9	3	1	1
REGNO	189	1,209	1	9	57	20	800	373	72	6	5	63

GIUDIZI

Ricorsi in cassazione						Numero dei condannati sotto giudizio in		Sentenze passate in giudicato			Numero dei condannati irrevocabilmente per				
prodotti da		Esito				appello	cassazione	assoluzione o non luogo a procedimento	condanna	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio
Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	Inammissibili	Rigettati	Accolti con rinvio	Accolti senza rinvio										
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
..	13	..	25	77	7	7	67	20
..	10	..	24	6	34	..	6
..	50	..	85	81	95	12	65
1	4	2	5	102	..	37	81	46	12	74	1
..	19	..	22	20	24	2	17
..	7	3	3	15	..	38	60	36	2	58	1	..	1
1	11	5	8	209	..	231	325	242	35	287	1	..	22
..	1	..	1	7	..	8	22	8	1	22	5
..	3	..	2	12	1	21	33	24	4	36
..	7	2	5	9	..	27	47	32	3	54
..	3	1	2	21	..	20	40	24	7	44
..	4	1	3	7	..	15	37	13	3	36
..	1	7	..	12	42	24	4	52
..	19	4	13	63	1	103	221	125	22	244	5
..	1	..	1	6	1	2	10	2	..	11
..	1	6	1	11	70	11	24	116	19
..	1	1	17	..	15	39	10	5	40
..	2	1	1	15	1	12	8	15	3	7
..	5	2	2	44	3	40	127	38	32	174	19
..	4	..	3	3	3	..	4
..	2	2	14	..	5	11	7	1	8
4	1	..	2	1	2	57	4	14	5	23	31	58	3
4	3	2	2	1	2	75	4	22	19	33	32	70	3
..	1	1	4	..	3	8	5	3	5
5	39	13	25	1	3	395	8	399	700	443	124	780	1	5	44

Sulla tenuta dei registri dello stato civile e sulla osservanza dell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, durante l'anno 1895.

RELATORE: **BORGOMANERO.**

I.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella seduta dell'11 giugno 1894, accogliendo la proposta dell'on. senatore Boccardo, esprimeva il voto che fosse argomento di annuale relazione il servizio della tenuta dei registri dello stato civile in base ai rapporti che i Procuratori generali presso le Corti di appello devono inviare al Ministero, ai termini dell'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Quel voto venne accolto dall'on. Ministro della giustizia, e la prima relazione su questo servizio ebbi io l'onore di presentare alla Commissione nella sessione del luglio 1895. In quella occasione riferii sulla tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-93-94; ora a me è toccato nuovamente l'incarico di essere relatore per l'anno 1895.

Nello adempiere del mio meglio questo mandato, stimo necessario intanto osservare come non mi sia stato possibile riferire su questo tema nella sessione del decorso anno, giacchè, come feci presente alla Commissione, nella seduta del 19 giugno 1896, i rapporti de' Procuratori generali erano pervenuti con ritardo, nè tutti contenevano le notizie prescritte dalle istruzioni in vigore. Da qui la necessità di chiedere tutti quegli altri elementi valevoli a dare una idea precisa del modo con cui ha proceduto il servizio dello stato civile nel 1895.

Completate le notizie a cura del Ministero della giustizia, sono ora in grado di disimpegnare all'incarico.

Non è superflua una avvertenza. Nello studiare l'argomento a me affidato non mi limitai ai rapporti amministrativi dei Procuratori generali, ma estesi le mie indagini a quanto sul servizio dello stato civile aveano esposto i rappresentanti del Pubblico Ministero nelle relazioni statistiche lette per la inaugurazione del decorso anno giuridico. Solamente in questa guisa è possibile formarsi un concetto esatto del modo con cui è proceduto il servizio che ora ci occupa.

II.

Nella tenuta dei registri dello stato civile si verificano inconvenienti ed irregolarità che, mentre si ripetono ogni anno, sono anche generalmente comuni a tutti i distretti di Corte d'appello. Inconvenienti ed irregolarità queste che molte volte devonsi ascrivere a negligenza, a mancanza di volontà, più che ad ignoranza, di coloro che sono incaricati di compilare gli atti dello stato civile. Le irregolarità, poi, più che dai sindaci, dipendono dai segretari comunali, i quali nei piccoli comuni fanno tutto, e non rare volte sono scelti non tenendo presente il criterio della capacità. È vero che molti di questi inconvenienti, che molte delle lamentate irregolarità non portano a gravi conseguenze; ma ciò non toglie che non se ne debba occupare l'Amministrazione al fine di cercar modo che abbiano a cessare, o almeno a diminuire. Le vive insistenze, una attenta vigilanza anche su questa parte del servizio non possono non riuscire vantaggiose.

In ordine a tali irregolarità di indole generale, si è, fra l'altro, constatato nei registri molteplici viziature e parole sovrapposte negli atti; cancellazioni e postille non approvate; inesattezze nella indicazione dei nomi degli intervenuti ne' singoli atti. In alcuni atti si accertò la mancanza della firma degli ufficiali dello stato civile, dei testimoni, dei dichiaranti: le date scritte in cifre e non in tutte lettere. Si riscontrò ancora trascuranza nella pulitezza e scrittura dei registri, nell'ordine e custodia dei documenti allegati, e poca esattezza nelle formole con cui debbono essere concepiti ed espressi i vari atti. In alcuni uffici dello stato civile poi non si ottemperò a quanto prescrive l'articolo 360 del Codice civile.

Di questi inconvenienti, di queste irregolarità feci già cenno nella relazione presentata nel luglio 1895: oggi nuovamente li ricordo, giacchè continuano a lamentarsi.

III.

Ma per vie meglio conoscere come abbia proceduto questo ramo del pubblico servizio durante l'anno 1895, è bene che l'esame si faccia per ciascun distretto di Corte d'appello. Con tale partizione risulterà più chiaramente dove specialmente si accertarono gravi irregolarità, e dove il servizio ha lasciato alquanto a desiderare. Al metodo sintetico si sostituisce l'analitico, che conduce ad avere più particolareggiate notizie, e dà modo di rilevare in quali uffici necessiti esercitare per l'avvenire maggiore vigilanza.

DISTRETTO DI ANCONA. — In generale si è riscontrato un miglioramento nel servizio: si osserva però che nel comune di Senigaglia da qualche anno si tiene la non corretta abitudine di procedere a cancellature con reagenti chimici. — Nel circondario di Rieti vi furono 22 tardive iscrizioni di atti dello stato civile, e 16 rettificazioni per atti già compiuti. — Nel circondario di Camerino il servizio è proceduto abbastanza bene; però in alcuni uffici di stato civile si continua a prendere fuggevoli note delle dichiarazioni da inserirsi negli atti per tradurle poi in seguito nei registri all'infuori della prescritta contemporanea presenza delle persone. — Nel circondario di Fermo in 13 comuni non solamente si lamentarono abrasioni, ma si verificarono altre gravi irregolarità: molti atti annullati senza indicare il motivo; in altri manca la firma dell'ufficiale dello stato civile, mentre in alcuni tale firma venne cancellata.

I procedimenti per contravvenzioni alle disposizioni sugli atti dello stato civile soffrirono pure dei ritardi, appunto perchè, avverte il Procuratore generale, si dovettero accertare le date delle trasgressioni per procedere esclusivamente per quelle posteriori al 14 marzo 1895, mentre quelle precedenti erano coperte dall'ammnistia. Intanto il Procuratore generale non ha mancato di chiamare l'attenzione del Reggente l'ufficio del Pubblico Ministero

presso la Sezione di Macerata sulle diverse irregolarità accertate in alcune sedi comprese nella circoscrizione di quella Sezione raccomandando, fra l'altro, che non si ritardi ne' casi di trasgressioni a promuovere l'azione penale in base all'articolo 404 del Codice civile.

DISTRETTO DI AQUILA. — Nel distretto di Aquila le irregolarità e le violazioni della legge non furono poche, e non tutte lievi; né per verità si può essere contenti del modo con cui negli uffici dello stato civile è tenuto questo servizio. Furono date severe istruzioni perchè senza ritardo si iniziassero i procedimenti per le trasgressioni alle disposizioni della legge; e venne raccomandato ai Pretori di esercitare vigilanza sull'andamento del servizio. E così, fra l'altro, in questo distretto si è accertato in alcuni atti la mancanza della designazione di essere stato delegato un consigliere comunale alle funzioni di ufficiale dello stato civile; si ricevettero dichiarazioni tardive di nascita, ed in atti di nascita si rilevarono alterazioni di date.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — I registri dello stato civile sono tenuti regolarmente, e continua il miglioramento nell'andamento del servizio. Tra gli inconvenienti accertati si notò alle volte insufficiente l'indicazione della circostanza che il ricevente gli atti era investito della qualità di ufficiale dello stato civile, pur non essendo egli il sindaco, risultando tuttavia la legittimità della veste nell'ufficiale che riceveva l'atto. Anche nel distretto di Bologna si largheggia in generale nell'accordare la dispensa dalla presentazione del neonato, adducendo a giustificazione di ciò la distanza del luogo in cui avvenne la nascita. — Una irregolarità poi di una qualche gravità venne constatata nell'ufficio dello stato civile in Gragnone, ove si misero in uso i registri per i duplici originali degli atti di nascita senza la vidimazione del Presidente; ma a tale irregolarità non si mancò però di porre riparo.

Riferisce da ultimo il Procuratore generale come non venne iniziato alcun procedimento penale a carico degli ufficiali dello stato civile, sia perchè talune trasgressioni furono anteriori all'amnistia del 14 marzo 1895, sia anche perchè nessuna trasgressione presentava una gravità tale da rendere indispensabile una misura di rigore, quale è certamente quella di iniziare un procedimento.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Nel distretto di Brescia si lamentano tardive dichiarazioni di atti di nascita senza che siasi osservata la procedura di cui all'articolo 372 del Codice civile; in caso di nascita di gemelli manca l'attestazione della priorità; — negli atti di matrimonio si è riscontrata la mancanza della indicazione del consenso dato dalle persone obbligate ne' casi indicati dalla legge a prestarlo; — in un atto si trovò legittimato in seguito al matrimonio un figlio che risultava nato morto e di questa inutile legittimazione si fece anche menzione nel relativo atto di nascita; — negli atti di morte si rinvennero erronee indicazioni e mancanze di firme degli ufficiali di stato civile, del dichiarante o dei testimoni.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Nel circondario di Cagliari il servizio ha proceduto con sufficiente regolarità; si è però accertato che in alcuni uffici i registri vennero messi in uso senza la prescritta vidimazione. Gli atti risultarono per lo più compilati in conformità della legge: in parecchi di essi ad ogni modo mancano affatto o sono erroneamente indicate delle date, o non venne apposta la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile. — Nel circondario di Lanusei parimenti i registri furono tenuti con sufficiente cura e diligenza, e scritti con carattere chiaro ed intelligibile, e senza quelle frequenti postille rilevate nelle verifiche degli anni precedenti. — Nel circondario di Nuoro in parecchi uffici vennero commesse delle irregolarità, delle quali alcune anche gravi. — In quello di Oristano continuò nel 1895 il miglioramento nel servizio, e risultò di gran lunga minore, non tanto il numero, quanto l'importanza delle irregolarità nelle quali caddero gli ufficiali dello stato civile. — Per quanto concerne il circondario di Sassari nella mia relazione presentata nella Sessione del 1895 osservava come tale ramo di servizio lasciasse moltissimo a desiderare per le gravi irregolarità accertate: da qui l'urgenza, per arrestare il male, di adottare pronti provvedimenti. Ed i provvedimenti furono adottati col comunicare, in fra l'altro, a ciascun ufficiale dello stato civile caduto in contravvenzione copia del verbale redatto nell'ufficio della Regia Procura, affinchè, presane conoscenza, si cercasse di non ricadere nei commessi errori. L'espedito, scrive il Procuratore generale di Cagliari, avrebbe giovato, e le contravvenzioni diminuirono da

551 che furono nel 1894 a 361 nell'anno successivo. Egli è certo che le trasgressioni sono ancora in numero rilevante, egli è certo che irregolarità si verificarono anche nel 1895, ma dopo tutto ciò è a sperarsi che, perseverando nel sistema adottato e non omettendo di provocare, se del caso, altri provvedimenti si possa ottenere un miglioramento continuo in modo che abbiano a diminuire sensibilmente le irregolarità occorse nel passato. — Nel circondario di Tempio nulla di anormale è da segnalarsi nell'andamento del servizio.

DISTRETTO DI CASALE. — In ordine alla tenuta dei registri durante il 1895 osservo che dal lato della nitidezza, diligenza e regolarità nella redazione degli atti non vi è stato motivo ad osservazioni. Gli uffici dei centri popolosi e dei capoluoghi furono quelli che alla lodevole tenuta dei registri aggiunsero esattezza anche nei più minuti particolari. Nessun processo penale venne promosso: solamente la Regia Procura di Casale, avendo nella disamina dei documenti rilevato che parecchi non erano stati stesi in conformità a quanto prescrive la legge sul bollo, ne formò un elenco generale che non mancò di comunicare all'Ispettore demaniale per i provvedimenti di sua competenza.

DISTRETTO DI CATANIA. — È vero che si rilevarono molte irregolarità, ma queste però furono di lieve entità in modo da far ritenere che il servizio lasci poco a desiderare, poichè la massima parte di esse si riferiscono a piccole cancellature o parole interlineate senza l'approvazione prescritta. Poche per verità furono le irregolarità che potevano infirmare la legalità dell'atto, come le dichiarazioni di nascite ricevute dopo i cinque giorni dal parto senza ottemperare a quanto prescrive l'art. 371, cap., Cod. civile; i matrimoni di minorenni, pei quali manca l'indicazione del consenso delle persone per legge chiamate a prestarlo: quelli delle vedove, per le quali non risulta decorso il termine di dieci mesi dallo scioglimento del primo matrimonio, e gli atti, da ultimo, sforniti della firma di uno o di entrambi i testimoni, del dichiarante e dell'ufficiale dello stato civile. Per le gravi trasgressioni non si mancò di iniziare i procedimenti penali, per le minori venne rivolto un severo ammonimento agli ufficiali dello stato civile, con viva raccomandazione di non incorrere per l'avvenire nelle irregolarità che si ebbe occasione di accertare per il 1895.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Un primo rilievo di indole generale riguarda l'epoca in cui i registri dello stato civile devono essere inviati alla Cancelleria del Tribunale. L'articolo 360 del Codice civile prescrive che i registri si debbano chiudere alla fine d'ogni anno, con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto inscritto sul registro. Nel termine poi di quindici giorni uno degli originali deve essere depositato negli archivi del comune, e l'altro presso la Cancelleria del Tribunale. Tale precetto di legge è a dubitarsi sia rigorosamente osservato per tutti gli uffici di stato civile del distretto di Catanzaro. Infatti, come si desume dal rapporto del Procuratore generale in data 9 maggio 1896, i Procuratori del Re presso i Tribunali di Cosenza e Catanzaro aveano riferito che parecchi uffiziali dello stato civile non aveano ancora inviato i detti registri. Ora da ciò è giustificata la supposizione che gli uffiziali dello stato civile non inscrivono sempre gli atti in amendue i registri nel momento istesso che ne ricevono le dichiarazioni. Molti atti poi si rinvennero sforniti di alcuna delle indicazioni, di cui nell'articolo 352 del Codice civile, in altri si notò la mancanza della firma del dichiarante, o dei testimoni, o dell'ufficiale dello stato civile; vi furono tardive iscrizioni di atti di nascita. — Nei circondari di Palmi e Cosenza si ebbe poi a rilevare che in alcuni uffici di stato civile i testimoni chiamati a sottoscrivere gli atti furono sempre le stesse persone, e parecchie di esse si trovano negli stessi uffici quasi ad esercitare abitualmente la professione di testimonio. È questo un grave inconveniente, e toglie ogni serietà e garanzia all'atto. — E nel circondario di Monteleone si è accertato altresì che negli allegati riguardanti atti di matrimonio si rinvennero documenti in carta libera senza che fosse giustificata la indigenza, in conformità a quanto prescrive la legge del 13 settembre 1874. — Da ultimo si avverte che nel distretto di Catanzaro in molte circostanze i sindaci richiedono atti per uso amministrativo in carta libera e poi se ne servono per documenti dello stato civile, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 5, n. 5, del regolamento 10 dicembre 1882, in base alla quale disposizione devono essere scritti sopra carta col bollo ordinario da centesimi 50 « gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile, fatti avanti al Pretore.... »

DISTRETTO DI FIRENZE. — Nel circondario di Arezzo il servizio

procedette con abbastanza regolarità, e non gravi furono gli errori rilevati: e però, mentre per alcune trasgressioni quel Procuratore del Re ha creduto necessario di provocare il procedimento penale, per altre invece si è limitato di far tenere ai rispettivi ufficiali dello stato civile un estratto del verbale di verifica coi rilievi fatti, invitandoli ad osservare con maggior attenzione e cura le vigenti disposizioni sulla materia. — Nel circondario di Grosseto si accorda, con grande facilità, la dispensa dal presentare il neonato all'ufficiale dello stato civile per la dichiarazione di nascita. Nello stesso circondario inoltre di regola le nascite e le morti, le quali avvengono negli ospedali o in altro luogo pio o di beneficenza non furono iscritte nei registri con un vero atto di nascita o di morte, ma l'ufficiale dello stato civile si limitò, avverte quel Procuratore del Re, a trascrivere semplicemente nella seconda parte del registro l'avviso che gli perviene a' termini dell'articolo 388 del Codice civile. — In generale però nel distretto di Firenze gravi irregolarità non si verificarono, chè invece in parecchi comuni gli ufficiali dello stato civile attesero con diligenza all'esatta e regolare applicazione delle norme che sono in vigore sulla tenuta dei registri dello stato civile.

DISTRETTO DI GENOVA. — In paragone dell'anno precedente, nel 1895 furono minori i difetti esteriori o materiali degli atti, i quali vennero compilati con scrittura più chiara e nitida: ciò nonostante si ebbero a lamentare ancora talune irregolarità di una certa gravità. Così l'omissione di firme, la mancanza della menzione di aver ottenuto nei casi prescritti il consenso per contrarre matrimonio. In taluni circondari inoltre, e specialmente in quelli di Oneglia e San Remo, non tutti i comuni ottemperarono esattamente e puntualmente a quanto dispone l'articolo 360 del Codice civile in ordine al deposito dei registri dello stato civile nella cancelleria del Tribunale. Non si mancò poi da parte del Procuratore generale di raccomandare che non si ometta di procedere ai termini dell'articolo 404 del Codice civile nei casi di trasgressioni ivi contemplate, e ciò nella considerazione che troppo scarso sarebbe stato il frutto ricavato dalle raccomandazioni e dagli avvertimenti diretti agli ufficiali dello stato civile.

DISTRETTO DI LUCCA. — Non gravi irregolarità si rilevarono nel servizio della tenuta dei registri dello stato civile: il circondario, però, ove gli inconvenienti furono maggiori è quello di Portofer-

raio. Il Procuratore generale dà ragione di questo fatto osservando come « in quel circondario per la grande distanza dai centri e pel « maggiore frazionamento di quelle popolazioni è più difficile trovare persone istruite e capaci che non siano distratte da molteplici « incarichi, oltre quelli di ufficiale dello stato civile. »

DISTRETTO DI MESSINA. — Secondo quanto rilevasi da un rapporto del Procuratore del Re in Messina in quel circondario gravi irregolarità ed inconvenienti si ebbero a deplorare in questo ramo del servizio, e specialmente nella detta città di Messina. Si lamentano irregolare compilazione degli atti, e ritardi frapposti nel rilascio degli estratti: così pure gli atti non verrebbero immediatamente trascritti: mancanza della firma dell'ufficiale dello stato civile, discrepanza nelle indicazioni, e postille non approvate. — Il Procuratore generale, poi, nel discorso letto per la inaugurazione dell'anno giuridico 1896 così diceva a riguardo dei registri dello stato civile: « Ebbi in vero a rilevare dai quadri statistici che dai Tribunali si « emisero nell'anno non meno che 876 sentenze per tardive iscrizioni di nascite, e rettificazioni di atti dello stato civile; il che « dimostra con quanta leggerezza si attenda alla tenuta di quegli « importanti registri, e la necessità quindi che da parte dei Procuratori del Re vi si spieghi la più rigorosa vigilanza, e dai Pretori « si usi la più diligente accuratezza nell'eseguire le periodiche verificazioni loro demandate. »

DISTRETTO DI MILANO. — Nel suo complesso questo servizio funzionò regolarmente: e in confronto della grande popolazione del distretto furono poche le sentenze di rettificazione e di autorizzazione a ricevere tardive denunce di nascita; nè gravi irregolarità si rilevarono nei verbali di verifica. — Solamente il Procuratore del Re in Pavia, nella relazione statistica letta per la inaugurazione dell'anno giuridico 1896, accennò ad una certa preoccupazione pel considerevole numero delle sentenze di rettifica (90) pronunciate per riparare ad omissioni di atti, o ad errate indicazioni di paternità o di maternità, e persino di sesso.

DISTRETTO DI NAPOLI. — In generale gli inconvenienti, dei quali si ebbe a lamentare la ripetizione, consistono nella mancanza delle firme degli ufficiali dello stato civile, dei testimoni o delle parti; nei casi di parto gemello nell'essersi ommesso di specificare chi nacque prima e chi dopo: nella mancata menzione del consenso dei genitori

degli sposi minorenni: e da ultimo nell'inosservanza delle disposizioni per l'apposizione delle postille. — Si è rilevato, fra l'altro, che nel comune di San Pietro al Tanagro (circondario di Sala Consilina) risulterebbe dal registro delle pubblicazioni essersi proceduto alla celebrazione del matrimonio senza aver prima ottemperato a quanto si prescrive nell'articolo 70 del Codice civile. — Nel circondario di Salerno si riscontrarono abrasioni e cancellature: in quello di Vallo della Lucania furono scoperte circa cento omissioni nei registri dei nati e dei morti di parecchi comuni. E qui non è inutile far presente come il Procuratore del Re di Vallo della Lucania riuscì ad avere notizia di queste irregolarità in seguito a riscontri fatti sui registri parrocchiali, su quelli dei cimiteri, e negli uffici di registro. Non si mancò in quel circondario appena accertate le irregolarità, di provvedere per emendare gli atti: e al fine di prevenirne la ripetizione, il predetto funzionario prese accordi coi parroci, perchè « nel procedere al battesimo non omettano di richiedere alle parti notizia dell'atto di nascita. »

DISTRETTO DI PALERMO. — La tenuta dei registri si è rilevata non molto regolare in alcuni uffici di stato civile del circondario di Girgenti, giacchè si accertarono delle trasgressioni a quanto si prescrive negli articoli 358 Codice civile, e 18 a 20 del regio decreto 15 novembre 1865, ed anche nel circondario di Sciacca questo ramo del servizio lasciò alquanto a desiderare. — E qui devo chiamare l'attenzione della Commissione su quanto ha riferito il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo riguardo al Tribunale di Termini Imerese. « Nella cancelleria di quel Tribunale — « osserva l'eminente magistrato — il servizio dello stato civile è « completamente abbandonato, e tale abbandono rimonta a più « che un decennio. Per la mancanza di locali adatti allo impianto « dell'archivio per lo stato civile, i registri relativi sono — amma- « gazzinati — come dice il Presidente del Tribunale — alla rin- « fusa, e senza ordine, nel locale dell'archivio penale. Non è « possibile quindi accingersi all'opera di regolarizzarli e di siste- « marli senza prima creare un apposito locale. » Assicurava ad ogni modo il Procuratore generale sin dall'ottobre dello scorso anno di essersi preoccupato di questo stato di cose, e che stava studiando di provvedere d'accordo con l'autorità municipale ai mezzi occorrenti a fin di togliere il lamentato inconveniente e siste-

mare i registri di cui è parola. — Altre osservazioni per singoli uffici non è il caso di presentare, giacchè, eccettuate le irregolarità ora accennate ed altre di non molta gravità, in generale questa parte del pubblico servizio procedette abbastanza bene.

DISTRETTO DI PARMA. — Si rilevarono irregolarità di non grave momento: fra le quali occorre accennare quelle relative a raschiature, abrasioni, cancellazioni e postille non approvate — atti scritti in carattere non chiaro — molti spazi lasciati in bianco e non coperti con una riga di inchiostro alla presenza delle parti e dei testimoni — errori nella numerazione progressiva di qualche registro — omissione della indicazione dei motivi di dispensa della presentazione del neonato nella dichiarazione di nascita: — indicazione della maternità in qualche dichiarazione di nascita di prole illegittima senza che risultasse l'assenso della madre nei modi di legge. A parte ciò è a ritenersi che in generale questo ramo del servizio nel distretto della Corte di appello di Parma sia proceduto in modo abbastanza soddisfacente, giacchè le irregolarità ricordate ed altre di poco conto si accertarono in non molti uffici dello stato civile.

DISTRETTO DI ROMA. — Dalla relazione amministrativa si desume che nel 1895 nel circondario di Roma ebbe a verificarsi un miglioramento in confronto degli anni precedenti, giacchè non molte irregolarità si rilevarono, e queste nella maggior parte concernono più la forma che la sostanza degli atti. Anche nei circondari di Civitavecchia e Velletri non si ebbero a lamentare molte pecche: mentre numerose irregolarità furono rilevate nei registri dello stato civile nel circondario di Frosinone, però anche queste sarebbero più di forma che di sostanza. — Abbastanza bene procedette il servizio nel circondario di Viterbo, ed i registri furono tenuti meglio che per lo passato. Solamente ebbero a notarsi tre atti di matrimonio trascritti e poi annullati, il che fa sorgere e giustifica il dubbio che si continui nel riprovevole sistema di preparare la formola dell'atto prima che sia assunto.

DISTRETTO DI TORINO. — Generalmente il servizio ha funzionato abbastanza bene: ed i registri furono tenuti regolarmente, ad eccezione di quelli dei comuni di montagna, ne' quali si fecero i maggiori rilievi. Ora ciò dipende dalla poca capacità ed intelligenza dei segretari addetti in questi uffici municipali. — Si osserva intanto per gli atti di nascita verificarsi continuamente la dispensa della pre-

sentazione del neonato; — in occasione di parti gemelli in parecchi casi si trascurò di far menzione in ciascuno dei due atti chi nacque primo e chi secondo. Negli atti di matrimonio la mancanza più frequente fu quella di non far constatare del consenso dei genitori o tutori, quando tal consenso era necessario. Rispetto agli atti di morte in pochi casi non sono state segnate tutte le indicazioni volute dall'articolo 387 del Codice civile, come pure per le morti avvenute negli ospedali od altri istituti non si è redatto con sufficiente regolarità il relativo atto. — Ricordo infine che con circolare 7 maggio 1896 il Procuratore generale rivolse vive raccomandazioni ai Procuratori del Re, affinché nulla trascurino pel regolare andamento di questo servizio.

DISTRETTO DI TRANI. — Il servizio ha proceduto in generale regolarmente nei circondari di Lecce e Taranto; — nel circondario di Lucera invece si rilevarono numerose irregolarità e contravvenzioni, specialmente nei comuni di Foggia, Margherita di Savoia, Stornara, Castelnuovo della Daunia, Lesina, Trinitapoli e Sansevero. — Nel circondario di Bari, meno la mancanza o ritardo, che dir si voglia, nella compilazione dell'indice decennale e talune altre irregolarità, si può concludere che la tenuta dei registri sia stata buona. — Nel circondario di Trani si accertarono numerose irregolarità, per esempio, frequente mancanza fra gli allegati dei matrimoni, delle due pubblicazioni.

DISTRETTO DI VENEZIA. — È a ritenersi che vi siano continui miglioramenti nella tenuta dei registri, giacchè anche nel 1895 è in generale proceduto in modo soddisfacente questo servizio. — Dove però le lievi irregolarità furono minori si è appunto nei circondari di Padova, Treviso, Conegliano, Verona, Legnago ed Este, mentre queste si sarebbero con una qualche insistenza ripetute nei circondari di Pordenone, Udine e Venezia. — Intanto il Procuratore generale non ha mancato con apposita circolare, diretta ai Procuratori del Re, di raccomandare che con tutta cura e diligenza si attenda a questo ramo del servizio da parte degli ufficiali dello stato civile. — Occorre poi anche avvertire che da alcune irregolarità accertate nel 1895 sorge il dubbio che gli atti non sempre siano compilati al momento delle dichiarazioni, giacchè, se ciò non fosse, molti atti di nascita o di morte non sarebbero rimasti incompleti per la morte dell'ufficiale dello stato civile delegato.

IV.

L'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865 contiene una disposizione diretta ad assicurare che in margine agli atti di nascita si faccia annotazione degli atti di matrimonio, come prescrive l'articolo 54 dello stesso regio decreto. Ora questa disposizione, che da alcuni anni ha già cominciato ad avere completa esecuzione, è di grande importanza per una esatta e regolare tenuta dei registri dello stato civile.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella Sessione del marzo 1894, in occasione della relazione del commissario Sandrelli sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile, ebbe ad occuparsi anche della predetta disposizione, avvertendo che se essa fosse osservata, e si potesse così sapere se il genitore che denuncia come legittimo un figlio sia unito in matrimonio legalmente contratto colla madre di quel figlio, riuscirebbe facile il constatare quante volte le dichiarazioni registrate negli atti di nascita non rispondano al vero. Il Ministero della giustizia poi, accogliendo il voto espresso dalla Commissione, con le circolari 20 maggio 1894, n. 1320, e 15 gennaio 1896, n. 1374, dava istruzioni dirette ad assicurare l'adempimento della prescrizione contenuta nel succitato articolo dell'ordinamento dello stato civile.

Ciò premesso, importa ora anzitutto accertare se e come abbia funzionato questa parte del servizio durante il 1895.

DISTRETTO DI ANCONA. — Nei circondari di Fermo e Macerata gli ufficiali dello stato civile inviarono con regolarità le proposte di annotamento da farsi in margine agli atti di nascita, però non con pari puntualità le Cancellerie dei rispettivi Tribunali hanno provveduto per l'annotazione negli originali dei registri di stato civile ivi depositati. A tale inconveniente, che pel Tribunale di Fermo, come già accennai nella relazione presentata nella Sessione del luglio 1895, ebbesi motivo di lamentare anche per gli anni precedenti, si sarebbe già posto riparo. Del resto, e secondo quanto riferì il Procuratore generale, parrebbe che nel distretto di Ancona, in generale, si ottemperi alla disposizione di cui all'articolo 104 dell'ordinamento sullo stato civile.

DISTRETTO DI AQUILA. — Le partecipazioni dei matrimoni contratti innanzi agli ufficiali dello stato civile vennero di regola spedite per le annotazioni in margine agli atti di nascita; solamente in alcuni comuni dei circondari di Aquila e Sulmona non si osservò sempre rigorosamente la prescrizione di cui è parola.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Gli ufficiali di stato civile nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna osservarono con sufficiente regolarità la disposizione ricordata; nella provincia di Forlì si sarebbero spedite con ritardo le partecipazioni dei seguiti matrimoni. Dal Procuratore del Re di Forlì si è provveduto con opportune circolari ai Sindaci e Pretori, dalle quali si ebbe un qualche miglioramento. Però è a notarsi come il ritardo lo si debba addebitare anche alla circostanza che il servizio sullo stato civile è in non pochi comuni del distretto abbandonato ad impiegati incapaci o neglienti e non abbastanza sorvegliati dai capi delle Amministrazioni comunali.

DISTRETTO DI BRESCIA. — Il servizio di cui è parola procedette in generale regolarmente, e non dette luogo ad alcun inconveniente. Per accertare poi se si osservò quanto prescrive l'articolo 104 del predetto regio decreto, nella regia Procura di Breno sin dal 1892 si adottò un registro che serve all'opportuno e diretto controllo quando, giunti i registri dello stato civile nella Cancelleria del Tribunale, il Pubblico Ministero deve procedere alla loro verificaione. Osserva al riguardo il Procuratore generale che « questo registro potrebbe forse con qualche utilità prescriversi anche alle altre Procure. »

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Nessun provvedimento speciale venne adottato o provocato per assicurare l'adempimento della prescrizione di cui trattasi, alla quale del resto, in generale, si ottemperò durante il 1895; si fecero solamente appositi richiami di volta in volta che si presentava l'occasione.

DISTRETTO DI CASALE. — A disciplinare il servizio, e ad assicurare nel modo migliore, che allo stato delle cose sia possibile, la più completa esecuzione della disposizione, il Procuratore generale prescrisse che in tutte le regie Procure fosse istituito apposito registro. Mediante tale registro l'ufficio della regia Procura è posto in grado di accertare se da tutti i dipendenti uffici dello stato civile sia data sempre partecipazione del matrimonio, come pure di invigilare

costantemente e con tutta facilità a che, sia gli ufficiali dello stato civile, sia la Cancelleria del Tribunale, eseguiscano sollecitamente le annotazioni in margine agli atti di nascita. Dalle informazioni poi assunte si ha motivo di ritenere che sia stata esattamente e puntualmente osservata la disposizione di legge da parte degli ufficiali dello stato civile, ed anche da parte delle cancellerie dei Tribunali del distretto, eccezione, però, per quella di Voghera, ove eravi dell'arretrato. Furono intanto adottate le occorrenti disposizioni al fine di regolarizzare il servizio, ed ora si ha motivo a credere che l'arretrato delle annotazioni sia stato tolto.

DISTRETTO DI CATANIA. — Osserva il Procuratore generale come la maggior parte dei Pretori del distretto avrebbero trascurato, in occasione delle ispezioni quadrimestrali, di constatare ed indicare nei verbali di verifica, come ne hanno obbligo in base alla circolare del 20 maggio 1894, se di tutti i matrimoni, celebrati durante il periodo a cui la ispezione si verifica, furono eseguite le annotazioni in margine agli atti di nascita degli sposi. — Intanto nel circondario di Catania quasi tutti gli ufficiali dello stato civile adempiono alla prescrizione, ad eccezione però di quelli di Aci Castello, Belpasso, Nicolosi, Camporotondo-Etneo, Biancavilla, Bronte, Castiglione e Giarre. — Negli altri circondari del distretto non si hanno notizie speciali per cadaun ufficio di stato civile, ad eccezione però del circondario di Modica. Si osserva in proposito che in quel circondario i soli ufficiali di stato civile di Chiaramonte, Modica, Spaccaforno e Pozzallo avrebbero adempito alla prescrizione in parola, mentre tutti gli altri si limitarono di fare le occorrenti partecipazioni solamente quando uno o tutti e due gli sposi erano nati fuori del comune. Necessita intanto raccomandare ai Pretori del distretto di adempiere a quanto venne loro prescritto colla circolare suaccennata.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Riferisce il Procuratore generale come allo scopo di sorvegliare se si ottemperi alla disposizione dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile, abbia disposto che i Procuratori del Re alla fine di ciascun mese debbano verificare e riferire se la Cancelleria del Tribunale fece le annotazioni dei matrimoni in margine ai registri di nascita; e che i Pretori alla loro volta alla fine di ogni quadrimestre e nelle verifiche ordinate dall'articolo 126 dell'ordinamento sullo stato civile non omettano di

accertare se gli ufficiali dello stato civile adempiono in questa parte ai loro doveri, riferendone dettagliatamente ai Procuratori del Re, i quali dovranno poi farne sommario rapporto alla Procura generale. — Vedrà ora la Commissione se il metodo di vigilanza adottato nel distretto di Catanzaro non sia opportuno venga prescritto anche per gli altri distretti; al riguardo mi riservo di presentare una proposta di deliberazione. — Intanto in moltissimi uffici di stato civile compresi nel circondario di Monteleone non venne osservata esattamente la disposizione di cui si tratta; altre indicazioni di uffici, nei quali si trascurò di adempiere a tale obbligo, non furono segnalate dal Procuratore generale.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Nei circondari di Montepulciano, Pistoja, Rocca San Casciano e San Miniato, il servizio è proceduto con sufficiente regolarità; lo stesso può dirsi per il circondario di Siena, eccettuati, ad ogni modo, i comuni di Siena e Castellina in Chianti. — Nei comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Arezzo le annotazioni e le partecipazioni sarebbero state fatte; nella Cancelleria però del Tribunale vi è stato ritardo nel procedere alle annotazioni sugli originali dei registri ivi depositati. — Nel circondario di Grosseto si osservò la disposizione, ad eccezione del comune di Monte Argentano, e della Cancelleria del Tribunale che ritardarono nell'ottemperare al precetto legislativo. — Nel circondario di Firenze il servizio è proceduto bene, ad eccezione dei comuni di Fiorenzuola, Barberino d'Elsa e Montespertoli.

DISTRETTO DI GENOVA. — Nel distretto, in generale, si è con sufficiente regolarità ottemperato alla disposizione; qualche ritardo si ebbe a riscontrare in alcuni uffici di stato civile dei circondari di Genova, e di Oneglia. Non si mancò però di adottare gli opportuni provvedimenti per regolarizzare le partecipazioni e le annotazioni.

DISTRETTO DI LUCCA. — Assicura il Procuratore generale che gli ufficiali dello stato civile ottemperarono esattamente all'articolo 104 dell'Ordinamento sullo stato civile. Si è intanto nel distretto prescritto un metodo speciale di controllo per assicurarsi dell'osservanza della disposizione suaccennata. Così, mediante appositi registri di controllo all'uopo istituiti in alcuni uffici di Regia Procura, o mediante il sistema adottato da altri di prendere appunto dei comuni che regolarmente inviano proposte di annotazione, si è potuto accertare che solamente i comuni di Pescaglia ed Uzzano

si mostrarono alquanto neglienti, e che per i comuni di Riparbella e Santa Luce non si riceverono partecipazioni di seguiti matrimoni. I predetti uffici di stato civile furono intanto richiamati all'osservanza di quanto è disposto nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865.

DISTRETTO DI MESSINA. — Per obbligare i Pretori ad occuparsi seriamente nelle ispezioni quadrimestrali anche del modo con cui si ottempera alla prescrizione contenuta nell'articolo 104 dell'ordinamento sullo stato civile, nel distretto di Messina venne disposto che al verbale delle ispezioni quadrimestrali debbasi allegare un elenco nominativo dei matrimoni celebrati nel corso del quadrimestre, al quale la verifica si riferisce, segnandovi, non solamente se l'annotazione venne eseguita, ma anche il giorno della nascita degli sposi e il numero d'ordine del registro sotto cui è iscritto l'atto di nascita. Le date disposizioni avrebbero prodotto dei vantaggi: intanto uno dei Municipi ove si trascurò l'osservanza della disposizione in parola è quello di Messina, dove, come già dissi precedentemente, l'intero ramo di servizio dello stato civile procedette in modo abbastanza irregolare. In quell'ufficio, o non si denunciavano i matrimoni nè si fecero le annotazioni in margine agli atti di nascita, o l'una e l'altra cosa si adempì con soverchio ritardo, accumulando così un lavoro che, oltre a produrre irregolarità, differisce l'adempimento di un obbligo, al quale, secondo lo spirito del legislatore, dovrebbe darsi esecuzione quasi subito dopo avvenuta la celebrazione del matrimonio.

DISTRETTO DI MILANO. — In questo distretto nessuna irregolarità si ebbe motivo di accertare, giacchè si osservò esattamente il disposto dell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865. Per quanto vada ogni anno facendosi più rilevante il numero dei nati dopo il 1865 che contraggono matrimonio, ciò nonostante si spediscono sollecitamente gli avvisi per le annotazioni a margine degli atti di nascita degli sposi.

DISTRETTO DI NAPOLI. — In alcuni comuni del circondario di Santa Maria non venne osservata la prescrizione della quale ora si tratta: — nel circondario di Melfi era poi abitudine da tempo invalsa di non dare partecipazione dei matrimoni celebrati, nè di fare le annotazioni. Tale abitudine, che continuò anche nel 1895, sarebbe però cessata in seguito a provvedimenti adottati dalla Regia

Procura di Melfi. — E così questa parte del servizio fu trascurata anche nei circondari di Lagonegro, Matera, Isernia, Campobasso e Sala Consilina. — Negli altri circondari del distretto di Napoli, si assicura che il servizio delle partecipazioni dei matrimoni celebrati e delle annotazioni procedette in modo abbastanza soddisfacente. Si può però dubitare che tali asserzioni possono intieramente assicurarci, mentre le relazioni non contengono dettagliate notizie, mentre vi è mancanza di particolari, mentre in esse non vi sono che generiche e vaghe affermazioni. E in questo avviso conviene il Procuratore generale, il quale osserva che non basta rivedere gli specchietti mensili delle annotazioni ricevute dalle cancellerie dei Tribunali, occorre invece che i Pretori nelle verifiche quadrimestrali facciano un attento ed accurato esame dei registri. Soggiunge il predetto Procuratore generale che « forse alcune Regie « Procure, quelle cioè di Ariano, Benevento, Cassino, Lagonegro, « Larino, Napoli e Salerno hanno potuto credere sostanzialmente « esatte le relazioni dei Pretori, e questi alla loro volta le assicura- « zioni degli ufficiali di stato civile. » Il Procuratore del Re di Avellino poi, ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di cui nel predetto articolo dell'ordinamento sullo stato civile, avrebbe studiato ed instituito uno speciale modulo, pubblicato, insieme agli altri, come allegato alla presente relazione.

DISTRETTO DI PALERMO. — Nel circondario di Caltanissetta questa parte di servizio sullo stato civile ha sempre proceduto in modo regolare mercè l'attiva e diligente sorveglianza di quella Regia Procura: — e così pure nei circondari di Girgenti e Palermo non si ebbe occasione di rilevare degli inconvenienti. — Nessuna osservazione occorre fare per gli ufficiali dello stato civile compresi nella circoscrizione dei Tribunali di Termini Imerese e Trapani: ma le cancellerie dei predetti Tribunali con ritardo avrebbero provveduto per le annotazioni nei registri di stato civile ivi depositati. — Intanto a togliere lo arretrato nella Cancelleria di Trapani non si è mancato di adottare i provvedimenti all'uopo occorrenti. Nei riguardi dei ritardi rilevati nella Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, valgono le osservazioni precedentemente fatte.

DISTRETTO DI PARMA. — Nessuna osservazione occorre fare giacché nel distretto di Parma il servizio sarebbe proceduto abbastanza regolare.

DISTRETTO DI ROMA. — In taluni comuni compresi nella circoscrizione dei mandamenti di Arsoli, Albano Laziale, Campagnano e Subiaco venne constatata la inosservanza della prescrizione contenuta nell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile. — Nella Cancelleria del Tribunale di Velletri vi è stata trascuranza nell'eseguire le annotazioni in margine ai registri degli atti di nascita ivi depositati. Altre osservazioni su inconvenienti rilevati non è il caso di fare: una cosa solamente devo aggiungere. — Nel rapporto amministrativo del Procuratore generale di Roma nulla si dice in ordine al modo come procedette il servizio nella capitale. Intanto eguale considerazione potrebbe farsi anche per altri rapporti. Ora è a desiderarsi che in queste relazioni si faccia menzione speciale anche delle grandi città, dei capoluoghi di provincia, mentre in generale o si trascura, o si fa brevissimo cenno per quanto concerne i grandi centri.

Tale circostanza ho creduto opportuno di rilevare, giacchè è bene che essa, restando consacrata negli atti della Commissione, sia portata a notizia dei signori Procuratori generali.

DISTRETTO DI TORINO. — In complesso furono regolarmente eseguite le partecipazioni e le annotazioni, e nei pochi casi, in cui si mancò di ottemperare alla legge, si è provveduto perchè questa fosse prontamente eseguita.

DISTRETTO DI TRANI. — Nei comuni di Ruvo e Canosa per gli anni 1894-95 non si osservarono le prescrizioni contenute nell'articolo 104 dell'ordinamento sullo stato civile, e così la cancelleria del Tribunale di Trani non ha potuto segnar a margine dei registri di nascita i matrimoni dei naturali di Ruvo e Canosa celebrati nei detti uffici di stato civile. — Nel circondario di Lecce si ottemperò alla prescrizione tranne negli uffici di Galatina, Corigliano d'Otranto, Soleto, Sternatia, Mesagne, Otranto, Carovigno, Ugento ed Alliste. — Pel circondario di Taranto si ebbe ad accertare da quel Procuratore del Re che dalla metà dell'anno 1891 sino a tutto il 1894 il servizio delle annotazioni era stato trascurato. — Alcuni inconvenienti e trascuratezze si rilevarono anche pel circondario di Lucera.

DISTRETTO DI VENEZIA. — Nelle cancellerie dei Tribunali di Belluno, Legnago e Vicenza si accertò un ritardo nel servizio delle annotazioni. — In generale però nella regione veneta la prescrizione

della legge in parola è stata osservata, e se alcuni inconvenienti e ritardi si verificarono, questi non sono di tale entità da preoccuparci: la continua vigilanza che su questo ramo di servizio si esercita dal Procuratore generale e dai Procuratori del Re assicura che anche quegli inconvenienti, quei ritardi se del tutto non scompariranno certamente diminuiranno sensibilmente.

V.

Da quanto precedentemente esposi la Commissione avrà rilevato come parecchi uffici di stato civile non abbiano ottemperato durante l'anno 1895 al servizio delle annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita: e le generiche affermazioni contenute nelle relazioni amministrative giustificano per verità il dubbio come tuttora non si ottemperi con cura a quanto prescrive l'articolo 104 del R. decreto del 15 novembre 1865.

Egli è certo che alcuni inconvenienti, alcune irregolarità diminuirono dopo le vive ed insistenti raccomandazioni contenute nelle circolari del Ministero della giustizia delli 20 maggio 1894, e 15 gennaio 1896, ma egli è certo ancora che del cammino resta a farsi per regolarizzare questa parte di servizio dello stato civile sia negli uffici municipali, sia nelle cancellerie dei Tribunali.

Intanto provvedimenti e rimedi furono escogitati ed adottati per esercitare anche qui un controllo.

In allegato alla presente relazione, ho creduto opportuno, perchè la Commissione ne possa prendere conoscenza, pubblicare i moduli adottati in alcuni circondari dei distretti di Brescia, Casale, Napoli e Venezia. Nel distretto di Napoli è stato il Procuratore del Re di Avellino che prescrisse un modulo speciale, col quale, a di lui avviso, si viene a conoscere se le partecipazioni di matrimoni e le annotazioni nei registri siano sempre eseguite.

A proposito però de' metodi adottati da alcune Regie Procure debbo dichiarare che sarei di opinione contraria alla istituzione di speciale modulo, per invigilare se regolarmente si spediscono le proposte di annotamento, e si facciano le annotazioni, non perchè dubiti della bontà di esso, ma invece perchè sono sicuro che nella maggior parte dei casi le notizie richieste non sarebbero fornite dagli ufficiali dello stato civile.

Al riguardo convengo nelle giuste considerazioni esposte dal Procuratore generale presso la Corte di appello in Napoli. Osserva, l'eminente magistrato, che col « metodo escogitato dal Procuratore « del Re in Avellino senza dubbio si farebbe tutto quello che è « possibile per disciplinare questo particolare di servizio, ma si « accresce il lavoro agli uffici di stato civile per la scritturazione « di quelle notizie, e se appunto principalmente per la quantità di « lavoro che grava le segreterie dei piccoli comuni, con pochissimi « e mal pagati impiegati, non si registrano neppure le nascite e le « morti, non saprei dire di quanta efficacia può riuscire il provve- « dimento escogitato dal Regio Procuratore di Avellino. Ad ogni « modo senza punto sconsigliarlo, anzi facendo voti che in quel « circondario rispondasi all'aspettazione, non saprei consigliarlo a « tutti gli altri uffici. » — E però, pur lasciando alla iniziativa dei capi degli uffici del Pubblico Ministero di adottare quel metodo che a loro avviso viemmaggiormente conduce a raggiungere lo scopo, vorrei invece che le Procure generali avessero il modo di tenere in continua evidenza questa parte di servizio: e a tal fine parmi giovino le relazioni mensili e quadrimestrali disposte nel distretto di Catanzaro. Dovrebbeasi pertanto prescrivere: a) ai Procuratori del Re di verificare alla fine di ciascun mese, e riferire alla Procura generale, se le cancellerie dei Tribunali fecero durante il mese le annotazioni a margine dei registri di nascita; b) ai Pretori: 1° di accertare nelle ispezioni quadrimestrali se gli ufficiali dello stato civile spedirono le partecipazioni di matrimoni celebrati e dal canto loro eseguirono le annotazioni; 2° di informare con dettagliato rapporto del risultato di tali investigazioni i Procuratori del Re, i quali poi avrebbero obbligo di farne sommaria relazione al Procuratore generale. Da ultimo, con rapporto a parte, ma da inviarsi unitamente a quello prescritto dall'art. 131 dell'ordinamento sullo stato civile, i Procuratori generali dovrebbero dettagliatamente riferirne al Ministro. Così disponendo Commissione e Ministero potranno esercitare una costante vigilanza in ordine all'esecuzione degli articoli 54, 104 e 140 del Regio decreto 15 novembre 1865, e questa vigilanza servirà a scuotere l'apatia, a vincere l'inerzia, a correggere e porre rimedio alle irregolarità accertate, e a prevenire in fine che abbiano a ripetersi. E tale vigilanza è per verità necessaria dal momento che nella legge manca una espli-

cita sanzione penale che garantisca l'osservanza della disposizione in parola. Al riguardo venne osservato dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 1895, che l'inosservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 non potrebbe costituire una violazione dell'articolo 404 del Codice civile. Nel richiamare la precedente discussione e l'osservazione fatta, credo urgente che la Commissione nuovamente fermi l'attenzione dell'onorevole Ministro su questa questione, la di cui gravità ed importanza niuno può disconoscere. È vero però che anche assicurata l'osservanza della disposizione di legge su ricordata, resterebbe sempre, come avvertì l'onorevole Sandrelli nella seduta del 15 marzo 1894, da fare una indagine speciale per ogni caso di nascita accertata da unione legittima, al fine di verificarne la sincerità.

VI.

Il servizio della tenuta dei registri dello stato civile procederebbe certamente con maggiore regolarità, molti inconvenienti sarebbero evitati se con cura e diligenza somma si attendesse alle ispezioni periodiche disposte dalla legge. Ma ad esse si procede non rare volte con molta leggerezza e solamente al fine di adempiere ad una formalità: da qui nasce che spesso havvi contraddizione fra i verbali di verifica compilati dal Pubblico Ministero e quelli dei Pretori.

Trattando ora del modo come procedette il servizio delle ispezioni nel 1895 dovrò anche accennare a quei Pretori che nell'adempire l'incarico si distinsero per zelo e diligenza, nonchè a quelli che si mostrarono negligenti nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello stato civile, giacchè colla circolare delli 15 gennaio 1896 venne, fra l'altro, fatto obbligo ai Procuratori generali di segnalare gli uni e gli altri nei rapporti annuali prescritti dall'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865.

Ed anche qui è opportuno trattare l'argomento per ciascun distretto di Corte d'appello, giacchè così si è meglio in grado di conoscere come nelle singole sedi giudiziarie siasi adempito dai Pretori all'incarico delle verifiche quadrimestrali.

DISTRETTO DI ANCONA. — Nel circondario di Ancona in generale i Pretori fecero verifiche affrettate e non rare volte in più comuni nello stesso giorno, mentre nel circondario di Pesaro con zelo avrebbero esercitato le attribuzioni loro affidate non solo esaminando con attenzione gli atti, ma dando, all'occorrenza, consigli e suggerimenti pel più accurato funzionamento del servizio: a preferenza poi degli altri si sarebbe distinto il Pretore di Fano (Boni Nicola). Nel circondario di Urbino le ispezioni furono eseguite con diligenza, e nel distretto della sezione di Macerata non sarebbero state denunciate nei verbali di verifica talune irregolarità che poi vennero rilevate dai Procuratori del Re. Nel distretto di Perugia tutti i Pretori, ad eccezione di quelli di Roccasinibalda, Orvinio e Rieti, si addimostrarono diligenti nell'eseguire le verifiche.

DISTRETTO DI AQUILA. — Vanno segnalati i Pretori di Antrodoco, Capestrano, Barisciano, Castelvecchio Subequo, nel circondario di Aquila; di Avezzano, Carsoli, Celano e Tagliacozzo, nel circondario di Avezzano; di Guardiagrele e Manoppello, nel circondario di Chieti; di Lama dei Peligni, Lanciano, San Buono e Vasto, nel circondario di Lanciano; di Popoli e Pratola Peligna, nel circondario di Sulmona; di Catignano, Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, Montorio al Vomano, Penne e Pianella, nel circondario di Teramo, come quelli che attesero con cura alle ispezioni, mentre altri non specificatamente designati non rilevarono tutte le irregolarità ed inesattezze incorse nella redazione degli atti di stato civile.

DISTRETTO DI BOLOGNA. — Osserva il Procuratore generale come le verifiche quadrimestrali richiederebbero maggior tempo di quello che ad esse possono consacrare i Pretori per essere condotte a compimento con grande esattezza. Nè può sfuggire la considerazione come spesse volte i Pretori mostrano una certa premura nell'adempiere a tale incarico, appunto per non aumentare le indennità che vanno a carico dei piccoli comuni, i quali poi si mostrano restii a pagarle. Da ciò si spiega la fretta con la quale si eseguirono le verifiche in alcuni comuni, specialmente in quelli compresi nella circoscrizione dei mandamenti di Bazzano, Castiglione dei Pepoli, San Giorgio in piano, San Giorgio Persiceto (circondario di Bologna), Ravenna I e II mandamento, Faenza e Lugo (circondario di Ravenna).

DISTRETTO DI BRESCIA. — Nel circondario di Salò le verifiche sarebbero state eseguite con una certa trascuratezza dal momento che sfuggirono all'attenzione dei Pretori parecchie irregolarità che poi vennero accertate nella ispezione eseguita dal Procuratore del Re.

DISTRETTO DI CAGLIARI. — Nel distretto si continuerebbe a fare le verifiche in modo alquanto superficiale, ad eccezione dei Pretori dei circondari di Lanusei e Tempio. Si deplora che non siano state rilevate contravvenzioni od irregolarità, che poi vennero accertate dai Procuratori del Re.

DISTRETTO DI CASALE. — I Pretori del distretto procedettero con ogni cura alle verifiche quadrimestrali, distinguendosi per speciale diligenza e solerzia quelli di Mombercelli (Cittadini Achille), del 1° mandamento di Casale (Mazzucchelli Luigi), di Mombello (Annovazzi Vittorio), di Montemagno (Paolini Agostino), di Occiniano (Cappa Sante), Pontestura (Marabelli Vittorio), di Serravalle Scrivia (Mazza Giacomo), di Capriata d'Orba (Gazzi Dino Contardo), e di Rocchetta Ligure (Revello Enrico).

DISTRETTO DI CATANIA. — In generale alle verifiche quadrimestrali si attende con poca cura e diligenza, ed alcuni Pretori, fra l'altro, trascurarono anche di accertare se e come funzionava la prescrizione relativa alle annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita.

DISTRETTO DI CATANZARO. — Osserva il Procuratore generale come i Pretori nulla di eccezionale fecero per meritare una parola di lode, come pure nulla hanno negletto per meritare biasimo. È intanto a ritenersi che se dai Pretori si fosse proceduto con maggiore accuratezza alle verifiche quadrimestrali si sarebbe per certo evitato a parecchi inconvenienti rilevati dai Procuratori del Re nelle verifiche annuali.

DISTRETTO DI FIRENZE. — Nei circondari di Siena e di Firenze, in generale, i Pretori attesero con diligenza alle ispezioni quadrimestrali, negli altri circondari del distretto l'incarico venne adempito con sufficiente cura. Sono da segnalarsi specialmente i Pretori di Siena, di Asciano, Poggibonsi, Prato e Borgo San Lorenzo.

DISTRETTO DI GENOVA. — In ordine al servizio dello stato civile nei circondari di Castelnovo Garfagnana, Genova, Massa, Pontremoli, Savona e San Remo nessun Pretore si addimostrò effetti-

vamente negligente, o merita di essere segnalato per zelo e cura; nel circondario di Finalborgo deve essere indicato come negligente il Pretore di Albenga, quelli di Levante e Sesto Godano, nel circondario di Sarzana, mentre una parola di encomio si meritano i Pretori di Sestri Levante, Oneglia e Borgomaro, nel circondario di Oneglia.

DISTRETTO DI LUCCA. — Tutti i Pretori eseguirono le verifiche con diligenza, ma la diligenza fu tale però da non richiedere encomi per alcuno; tuttavia la mia relazione in questa parte peccherebbe di inesattezza ove non assicurassi la Commissione come i miglioramenti accertati nel circondario si devono ascrivere alla cura posta nelle ispezioni. Intanto, poichè nel circondario di Porteferraio il servizio continuò anche nel 1895 a lasciare non poco a desiderare, necessita che quel Procuratore del Re ed i Pretori con la massima attenzione e zelo adempiano alle funzioni ai medesimi demandate nella parte concernente lo stato civile.

DISTRETTO DI MESSINA. — In generale i Pretori del distretto hanno proceduto superficialmente alle verifiche quadrimestrali senza rilevare le contravvenzioni incorse e taluni anche nell'intento di adempiere ad una semplice formalità ed anche con ritardo. Nel circondario di Messina sono segnalati come meritevoli, più degli altri, di biasimo i Pretori di Novara di Sicilia e di Ali, mentre quelli dei mandamenti di Messina 4°, Taormina, Milazzo, Barcellona, Santa Teresa di Riva e Ripari avrebbero atteso con diligenza a tale incarico, e quindi sarebbero meritevoli di una qualche considerazione. Nel circondario di Patti una parola di severo avvertimento dovrebbe essere rivolta al Pretore di Tortorici, il quale non attese a tempo debito alle verifiche pei trimestri secondo e terzo del 1895 nei municipi di Tortorici, Castellumberto, Floresta, Galati e Longi. Occorre da ultimo avvertire come il detto Pretore procedette alla verifica del quarto trimestre solamente nel 3 febbraio 1896, e ciò in aperta violazione a quanto dispone l'articolo 126 del regio decreto 15 novembre 1865. — A questo proposito osservo che per gli altri distretti di Corte d'appello in generale nulla si dice in ordine al tempo nel quale si procede alle verifiche quadrimestrali, mentre, a mio avviso, sarebbe bene che anche di ciò si facesse menzione nei rapporti annuali al fine di accertare se anche nei riguardi del tempo venga adempito a quanto prescrive la legge. È vero che il termine di quindici giorni all'uopo concesso non è ritenuto peren-

torio, ma è pur vero ancora che tale termine non deve essere prorogato di molto. Quello poi che necessita si raccomandi è che la verifica del quarto trimestre sia fatta entro la prima quindicina del mese di gennaio, giacchè in caso diverso gli ufficiali dello stato civile non potrebbero trasmettere nel termine fissato dall'articolo 30 del regio decreto 15 novembre 1865 i registri alla Cancelleria del Tribunale e però si avrebbe ritardo nell'annuale ispezione del Procuratore del Re.

DISTRETTO DI MILANO. — Il Procuratore generale avverte che nel circondario di Sondrio i Pretori di Morbegno (Beoni G.), Ponte di Valtellina (De Castiglioni E.) e Tirano (Visentini L.) si distinsero per zelo e diligenza in questa parte del servizio, nonchè i Pretori di Lecco (Spano C.), di Borghetto Lodigiano (Giardini L.), Casalpusterlengo (Galli G.), e più segnatamente quello di Lodi (Piras G.). Gli altri in generale attesero con sufficiente attenzione alle verifiche senza però mostrarsi meritevoli di una parola di elogio. Dal Procuratore del Re di Lecco venne intanto richiamato a maggiore diligenza il Pretore di Asso (Parmiani A.).

DISTRETTO DI NAPOLI. — « Meno costanti ed estese sarebbero la trascuranza ed inosservanza in questo ramo del servizio se i Pretori adempissero esattamente alle verifiche quadrimestrali. » Così scriveva il Procuratore generale nel suo rapporto del 13 giugno 1896. Da quell'avvertenza sorge il dubbio che anche nel distretto di Napoli alle ispezioni quadrimestrali non si ponga sempre tutta quella cura e diligenza che pure sarebbe richiesta. Si segnalerebbero intanto meritevoli di encomio i Pretori di Santa Maria (Mancini P.), Corleto (Corlei E.), Calvello (Garofalo G. B.), Trivigno (De Martino), Marsiconuovo (Mancinelli), Acerenza (Pinto C.).

DISTRETTO DI PALERMO. — Devono essere ricordati i Pretori di Termini Imerese, Cefalù, Montemaggiore e Castelbuono, i quali nelle verifiche quadrimestrali si distinsero per zelo e diligenza. E poichè nella Cancelleria del Tribunale di Girgenti il servizio delle annotazioni degli atti di matrimonio in margine agli atti di nascita fu trascurato negli anni 1893-94-95, il Procuratore generale è di avviso debbasi rivolgere una parola di biasimo al capo di quell'ufficio, cancelliere Capolongo Giuseppe, il quale venne trasferito al Tribunale di Frosinone.

DISTRETTO DI PARMA. — I Pretori del distretto eseguirono in generale con diligenza le ispezioni quadrimestrali, ad eccezione

però di pochi, fra i quali quelli di Calestano, Bettole e Monticelli d' Ongina, che veramente trascurarono il servizio e non denunciarono parecchie irregolarità constatate poi dalle rispettive Regie Procure.

DISTRETTO DI ROMA. — Se alcuni miglioramenti si riscontrano nel servizio, essi devono attribuirsi, osserva il Procuratore generale nella sua relazione amministrativa, alla maggior diligenza spiegata nelle visite quadrimestrali: intanto non è stato segnalato alcun Pretore meritevole di encomio per il modo con cui attese nel disimpegno delle funzioni in ordine allo stato civile.

DISTRETTO DI TORINO. — Il servizio delle ispezioni è proceduto in modo soddisfacente sia da parte delle Regie Procure, sia dei Pretori. I Procuratori del Re che maggiormente si distinsero furono appunto quelli di Saluzzo (Regazzoni), Aosta (Pagani), Biella (Forni), ed Ivrea (Frola). Quanto all'opera dei Pretori, devono essere segnalati specialmente quelli di Pallanza, Susa, Aosta, Verres, Ceva, Cherasco, Pinerolo, Cavour e Torre Pellice, mentre invece non molta diligenza dimostrarono i Pretori di Benevagienna, Carrù, Murazzano, Cumiana e Paesana.

DISTRETTO DI TRANI. — Nei circondari di Lucera e Trani la maggior parte dei Pretori attesero con alquanto trascuratezza alle ispezioni; nei circondari di Bari e Lecce parimenti le ispezioni sarebbero state fatte con pochissima diligenza.

DISTRETTO DI VENEZIA. — I Procuratori del Re con molta cura invigilarono il servizio dello stato civile, e in modo da essere in grado di adottare o provocare tutti i provvedimenti che si ravvisarono ne cessari. Per quanto concerne l'opera dei Pretori in generale è da lodarsi nei circondari di Venezia, Rovigo, Verona, Este, Vicenza, Treviso, Conegliano e Legnago; però non è il caso di segnalare in modo speciale il nome di alcuno per titolo di lode. Sarebbero invece, secondo riferisce il Procuratore generale, meritevoli di una parola di encomio i Pretori di Spilimbergo, San Vito, Agordo, Conselve, dei mandamenti II e III di Padova, Tolmezzo, Ampezzo, Palmanova ed Udine I mandamento. Dovrebbero poi essere ricordati i Pretori di Aviano, Sacile, Bassano, Marostica, Belluno, Pieve di Cadore, Padova I mandamento, Pieve di Sacco e Moggio, come quelli che con minore diligenza si occuparono di questo ramo di servizio.

VII.

Dalle suesposte osservazioni rileverà la Commissione come sia proceduto il servizio delle ispezioni quadrimestrali nel 1895.

Ed un dubbio intanto sorge che in parecchie località, come già accennai, con leggerezza nel 1895 siano state esercitate dai Pretori le attribuzioni loro demandate relativamente allo stato civile. Il ripetersi poi continuo delle stesse irregolarità richiede un'attenta ed accurata vigilanza, richiede che le verifiche quadrimestrali sieno eseguite con tutta quella serietà e cura che è domandata dalla gravità ed importanza del servizio dello stato civile. — Occorrono, come giustamente avvertiva il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nel suo discorso per la inaugurazione del corrente anno giuridico, visite straordinarie, accurate ricerche, e la pronta applicazione dei castighi quando qualche colpa si scopra. — Necessita che i Procuratori del Re esercitino speciale vigilanza, affinché le ispezioni non abbiano ad essere che semplici formalità. E qui non torna inutile insistere come sia urgente assicurarsi che i Pretori adempino sempre con zelo il compito di cui è parola nell'articolo 126 dell'ordinamento sullo stato civile, e che i Procuratori del Re lo controllino in tutti i modi possibili. Al riguardo, e al fine che si possa invigilare siffatto servizio, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli crederebbe poi utile che si prescrivesse una relazione quadrimestrale di ciascuna Regia Procura sulle verifiche compiute dai rispettivi Pretori.

Di tale proposta vedrà la Commissione se si debba farne oggetto di deliberazione. Intanto giova sperare che d'ora innanzi i Pretori vorranno porre maggiore impegno nell'adempimento di questo incarico sapendo che la Commissione per la statistica giudiziaria annualmente esamina i rapporti prescritti dall'articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, e nell'informare il Ministero delle irregolarità riscontrate sull'andamento del servizio, non omette di segnalare i funzionari che, a di lei avviso, si resero meritevoli di encomi come quelli che al contrario si mostrarono negligenzi, e ciò in adempimento delle istruzioni date con la circolare 15 gennaio 1896, n. 1374.

VIII.

La materia che trattai non dava argomento ad una geniale relazione: ed io fui forse minuzioso nello scendere a troppi dettagli. Ma per avere una nozione esatta e precisa dell'andamento del servizio dello stato civile durante l'anno 1895 non poteva a meno di fermarmi su ciascun distretto giudiziario e di addentrarmi in molti particolari, giacchè questo è uno degli argomenti che si prestano più all'analisi che alla sintesi.

Ed ora concludo proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione delibera:

« I. — Di chiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli per « gli opportuni provvedimenti da prendersi:

« a) sul modo con cui procedette il servizio dello stato civile « nell'anno 1895 presso alcuni uffici di cui è parola nella relazione;

« b) sul fatto che parecchi uffici dello stato civile non cu- « rano di adempiere a quanto prescrive l'articolo 360 del Codice « civile;

« c) circa l'utilità, allo scopo di assicurare la regolare os- « servanza dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile, di « prescrivere speciali relazioni quadrimestrali dei Pretori e dei Pro- « curatori del Re, ai Procuratori generali, i quali alla loro volta, « con separato rapporto da allegarsi a quello di cui è menzione nello « articolo 131 del regio decreto 15 novembre 1865, forniranno par- « ticolareggiate informazioni al Ministero sul modo come è proce- « duto durante il corso dell'anno il servizio delle annotazioni dei « matrimoni in margine agli atti di nascita, e sui provvedimenti al « riguardo adottati o provocati.

« II. — Di segnalare a S. E. il Ministro i Pretori indicati nella « relazione come meritevoli di speciali menzioni per essersi distinti « nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello « stato civile, nonchè quelli che invece si dimostrarono neglienti. »

A L L E G A T I .

Moduli adottati per assicurare l'osservanza dell'articolo 104
del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

ALLEGATO II.

Modulo adottato nel distretto di Casale.



PROVINCIA DI

CIRCONDARIO DI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

DEL

COMUNE di

OGGETTO

Avviso di seguito matrimonio

TENORE DELLE ANNOTAZIONI

In margine all'atto di Nascita dello Sposo

nel di 189 atto N. . . . ha contratto matrimonio con nel Comune di 189

L' Ufficiale dello Stato Civile o Cancelliere

Eseguita l'annotazione si ritorna la presente al sig. Procuratore del Re di

. 189 L' Ufficiale dello Stato Civile

In margine all'atto di Nascita della Sposa

nel di 189 atto N. . . . ha contratto matrimonio con nel Comune di 189

L' Ufficiale dello Stato Civile o Cancelliere

Eseguita l'annotazione si ritorna la presente al sig. Procuratore del Re di

. 189 L' Ufficiale dello Stato Civile

. , li 189

In esecuzione dell'art. 104 del Regolamento sullo Stato Civile, il sottoscritto pregiassi notificare alla S. V. Ill.ma essersi in quest' Ufficio il mille ottocento novant . . . al N. . . . del Registro celebrato il matrimonio

tra

.
nato a
il
Stato Civile }
Parrocchia }
ed ora dimorante a
figlio di
e di

e

.
nata a
il
Stato Civile }
Parrocchia }
ed ora dimorante a
figlia di
e di

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di

Visto per l'annotazione in margine all'atto di nascita DELLO SPOSO si trasmette al sig. Ufficiale dello Stato Civile di

li

Il Procuratore del Re

.

Visto per l'annotazione in margine all'atto di nascita DELLA SPOSA si trasmette al sig. Ufficiale dello Stato Civile di

li

Il Procuratore del Re

.

Visto per la trascrizione delle eseguite annotazioni sul doppio registro depositato negli Archivi del Tribunale si passa al sig. Cancelliere per l'esecuzione e ritorno.

li

Il Procuratore del Re

.

ALLEGATO III.

Modulo adottato nel circondario di Avellino.

*Circolare ai Pretori del circondario di Avellino in data
22 ottobre 1896, n. 23107 (Oggetto: Stato civile).*

Il superiore Ministero, con circolare del 20 maggio 1894, n. 1320, riportata nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 di quell'anno, ricordata alle SS. LL. con nota di questa Procura del Re in data 26 maggio 1894, n. 6601, in seguito a rilievi fatti dalla Commissione per la statistica giudiziaria, prescrisse che fosse curata la precisa e costante esecuzione di quanto viene disposto dall'articolo 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602; ed agli uffici del P. M. impose l'obbligo d'invigilare i dipendenti ufficiali dello stato civile perchè fossero formulate le relative proposte di annotazione per ciascun matrimonio davanti a loro celebrato, trasmettendole in duplice esemplare al competente Ufficio di Regia Procura.

Con altra circolare ministeriale del 15 gennaio corrente anno, n. 1374, sulla quale fu richiamata l'attenzione delle SS. LL. con circolare di quest'Ufficio in data 22 detto mese, n. 1038, venne prescritto non solo una continua ed assidua vigilanza sulla tenuta dei registri dello stato civile, ma anche l'accertamento della osservanza dell'articolo 104 del suddetto decreto 15 novembre 1865, raccomandata con la precedente circolare del 20 maggio 1894.

Pur confidando sulla solerzia delle SS. LL. per vigilare costantemente sulla regolare tenuta dei registri dello stato civile, non sono convinto che l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'articolo 104 del suddetto decreto possa ritenersi accertato unicamente con osservare se dagli ufficiali dello stato civile siano trasmesse le proposte d'annotazione da farsi a margine degli atti di nascita degli sposi.

E, per fermo, tali proposte d'annotazione o non vengono fatte da tutti gli ufficiali dello stato civile o sono incomplete, cioè non spedite costantemente alla competente Procura del Re per ciascun matrimonio celebrato; nè dal mio ufficio vi è mezzo bastevole per controllare siffatto adempimento per mancanza di speciali registri e di funzionari, che possono esservi addetti.

Nella mia Segreteria sono segnate le proposte d'annotazioni spedite dagli ufficiali dello stato civile, ma pur sapendo se sia più o meno rilevante il numero di tali proposte, ed anche volendolo confrontare con quello dei matrimoni celebrati per ciascun anno in questo circondario, riuscirebbe impossibile sapere da quale ufficio di stato civile e per quali matrimoni non abbia avuto luogo l'adempimento della soprascritta disposizione.

Ora a me sembra che l'unico provvedimento radicale per riuscire a tale intento sia quello di ottenere da ciascun ufficio dello stato civile uno stato nominativo di tutti i matrimoni celebrati nell'anno, segnando, a margine dei nomi degli sposi, il comune dove sono nati, la data ed il numero degli atti di nascita, la data della proposta di annotazione e la data della nota di approvazione di questa Procura del Re.

A tale scopo ho compilato un modulo, di cui ne rimetto alle SS. LL. un sufficiente numero di copie a stampa, da diramarsi ai dipendenti uffici dello stato civile, disponendo che, volta per volta, per ogni matrimonio celebrato, siano nello stesso giorno segnate le notizie richieste, e sia provveduto immediatamente alla spedizione della proposta di annotazione al competente ufficio di Procura Regia.

Le SS. LL., nella consueta visita quadrimestrale per i registri dello stato civile, riscontreranno la esattezza delle notizie segnate nel detto modulo, apponendo la loro firma, per ciascuna annotazione eseguita, nella colonna di quello stato, dove è indicato lo accertamento di tale adempimento.

È bene inteso che, qualora gli sposi non fossero nati nello stesso comune, le SS. LL. cureranno scrivere agli ufficiali dello stato civile dei comuni, ove sono nati gli sposi, per accertare se l'annotazione fu eseguita: e nella colonna di accertamento di tale adempimento segneranno la data e il numero della nota di riscontro.

Infine, a completare interamente il voto della legge, prego le SS. LL. disporre, in mio nome, che gli ufficiali dello stato civile, dal 1° gennaio 1897, formino un fascicolo distinto di tutte le proposte di annotazioni provenienti dagli ufficiali dello stato civile di altri comuni, diversi da quelli ove gli sposi sono nati, formandone un elenco, secondo l'altro modulo qui unito, e dopo averne constatato l'adempimento nello stesso modo che per gli stati nominativi

suddetti, apporranno la propria firma per ogni annotazione nella colonna dell'accertamento di essa.

Alla fine di ciascun anno, Elleno trasmetteranno al mio ufficio gli stati nominativi e gli elenchi compilati colle annotazioni anzicennate; e qualora loro riuscisse di poter tanto ottenere pel corrente anno 1896, non mancherei di riferire all'onorevole Procura generale quali Pretori abbiano commendevolmente disimpegnato questo incarico.

Il Procuratore del Re

P. SEMMOLA.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

del Comune di

STATO NOMINATIVO

*dei matrimoni celebrati nell'anno — in rapporto alla osservanza
dell'art. 104 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602.*

N. progressivo registro matrimoni	Data della celebrazione del matrimonio	Cognome e nome degli sposi	Comune ove sono nati gli sposi	Data della nascita		
				giorno	mese	anno

N. d'iscrizione dell'atto di nascita	Data della proposta di annotazione	Data della nota di approvazione della Procura Regia	Accertamento della eseguita annotazione	Osservazioni

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

del Comune di _____

*Proposte di annotazioni pervenute dagli altri Ufficiali dello Stato Civile
nell'anno _____ per gli effetti dell'art. 104 R. D. 16 novembre 1865.*

Num. progres- sivo	Cognome e nome dei coniugati	Data della loro nascita	Numero del Registro di nascita	Accertamento della eseguita annotazione	Osservazioni

ALLEGATO IV.

Modulo adottato nel circondario di Venezia.



COMUNE

DI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N.

OGGETTO

Partecipazione di matrimonio.

Li

A'sensi dell'art. 104 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, mi pregio partecipare che nel giorno ho celebrato il matrimonio tra il Signor figlio di e di nato in il giorno e la Signora figlia di e di nata in il giorno

Propongo quindi la seguente annotazione da eseguirsi in margine all'atto di nascita del ... spos registrato al N.... nell'anno del Comune di nel ha celebrato matrimonio con nel Comune di il cui atto fu iscritto nel relativo registro di matrimonio al N....

L'Ufficiale dello Stato Civile

.....

N. R. Prot. Mat.

Signor

Procuratore del Re

Visto: Si approva la annotazione, e si interessa il Sig. Ufficiale dello Stato Civile in ad eseguire ed a restituire la presente col cenno di esecuzione.

..... li

Il Procuratore del Re

.....

VISTO ed eseguita la annotazione si ritorna.

..... *li*

L'Ufficiale dello Stato Civile

.....

VISTO alla Cancelleria per la annotazione nel Registro del Tribunale e ritorno.

..... *li*

Il Procuratore del Re

.....

VISTO ed eseguita la annotazione si ritorna.

..... *li*

Il Cancelliere

.....

VISTO, all'Archivio.

..... *li*

Il Procuratore del Re

.....

**Relazione sul movimento della delinquenza nel 1895
e sulle condizioni personali dei condannati negli anni 1890-94.**

RELATORE: **BODIO.**

SOMMARIO. — I. Oggetto e metodo della presente statistica — II. Movimento della delinquenza nell'anno 1895 — III. Confronti internazionali — IV. Delinquenza dei minorenni — V. Condannati divisi per età — VI. Condannati divisi secondo lo stato civile — VII. Condannati divisi per professione — VIII. Recidivi — IX. Esito dei giudizi — Proscioglimenti e condanne.

I.

Oggetto e metodo della presente statistica.

Mi onoro di presentare alla Commissione due volumi di statistica penale. L'uno rappresenta il movimento della delinquenza nel 1895 ed è simile ai precedenti, essendone i dati raccolti mediante i registri giornalieri tenuti dagli uffici giudiziari; l'altro è un supplemento alle statistiche dei cinque anni precedenti (1890-94), che contiene le notizie sulle condizioni personali degli imputati, ricavate dalle schede individuali.

La Commissione sa che, dopo molti studi preparatori e dopo vari esperimenti fatti, si mise in vigore il sistema delle schede individuali a cominciare dal 1890. Lo spoglio delle schede fu lungo e laborioso; i ritardi erano continui nell'invio di esse, cosicchè non si faceva in tempo ad apprestare questa parte della statistica penale per farla uscire simultaneamente a quella che si ricavava dai registri giornalieri. Indi l'arretrato che si veniva accumulando e che, senza gli aiuti straordinari ottenuti dal Ministero della Giustizia, sarebbe stato impossibile vincere.

Si durò fatica a fare entrare nelle abitudini degli uffici giudiziari questo nuovo metodo di rilevamento dei dati e ad imprimere

dovunque il grado di diligenza e puntualità necessarie per la esatta compilazione delle schede.

Ora però anche questo lavoro è avviato regolarmente, e a cominciare dal 1896 le due parti della statistica penale potranno pubblicarsi ogni anno senza soverchio ritardo in un unico volume.

Devo aggiungere qualche avvertenza intorno al contenuto della statistica ricavata dalle schede.

Non abbiamo la certezza che ci siano state fornite per gli anni dal 1890 al 1895 tutte quante le schede corrispondenti ai delitti per i quali fu pronunciato giudizio. Non avevamo finora un mezzo sicuro di controllo; non sapevamo, da altra fonte, per quanti imputati dovesse essere compilata la scheda.

I registri giornalieri ci dicono per quanti reati e per quanti imputati fu provveduto nello spazio di dodici mesi, dal 1° gennaio all'ultimo di dicembre, dalle diverse magistrature in *primo grado*; mentre le schede ci arrivano quando il giudizio è divenuto definitivo e irrevocabile, cioè dopo gli appelli e gli altri rimedi consentiti dalla procedura. Perciò il numero degli imputati indicati dai registri non può coincidere con quello degli imputati per i quali dovrebbero compilarci le schede.

Abbiamo tuttavia una corrispondenza assai soddisfacente fra il primo numero ed il secondo in tutti i cinque anni; la quale corrispondenza permette di ritenere che la quantità delle schede ricevute sia molto vicina a quella che si sarebbe dovuta avere.

Ad ogni modo, si è ottenuto lo scopo principale che ci si riprometteva dalla statistica fatta col mezzo delle schede, quand'anche non si abbia per il quinquennio terminato col 1895 la certezza che sia tutto il materiale che dovevamo ottenere. C'importa soprattutto di determinare la proporzione degli assolti e quella dei condannati per ogni cento imputati giudicati; quanti di essi — sempre in cifre proporzionali — sono uomini e quanti donne, e come questi imputati si distribuiscono per età, per stato civile, per professione e secondo la recidiva.

Abbiamo ora, a partire dal 1896, maggiori mezzi per controllare il numero delle schede da compilarci. Questi mezzi sono tre specialmente: 1° i prospetti trimestrali delle ordinanze e sentenze divenute irrevocabili, col numero degli imputati ai quali esse si riferiscono, istituiti appositamente per questo scopo; 2° i registri

giornalieri modificati ora in guisa da rendere più facile il riscontro col numero delle schede; 3° le relazioni semestrali dei Procuratori generali sul servizio delle schede nel rispettivo distretto, ordinate dal Ministero della Giustizia, principalmente allo scopo di verificare se si fanno le schede per tutti gl'imputati di delitti.

Non mi dilungo a parlare di questi mezzi di verificaione, perchè ne ho fatto oggetto di estesa relazione l'anno scorso (1).

Un'ultima avvertenza debbo fare. Nell'eseguire lo spoglio per i primi sei anni, al fine di vincere l'arretrato, abbiamo fatto sacrificio di alcune delle notizie contenute nelle schede.

Abbiamo tralasciato di distinguere l'anno e il mese del commesso reato, e ciò perchè, oltre il maggior lavoro che avrebbe importato, non avrebbe servito per l'intento precipuo, al quale è diretta questa ricerca. Difatti la notizia dell'anno e del mese serve per determinare quanti reati furono commessi (non giudicati) in ciascun anno; ma poichè rimaneva incerto se avessimo ricevute tutte quante le schede del quinquennio, questo calcolo non avrebbe potuto riuscire esatto; tanto valeva dunque rinunciarvi, salvo riprenderlo a cominciare dal 1896, coi nuovi mezzi di riscontro di cui siamo ora provveduti.

Abbiamo pure omesse le notizie dell'istruttoria, perchè fino al 1896 non si facevano le schede per le istruttorie contro ignoti. D'altronde, le notizie delle istruttorie si sono fin qui ricavate dai registri giornalieri.

Per le statistiche del 1896 e degli anni successivi, se avremo mezzi sufficienti per fare lo spoglio di tutte le schede, tanto per i giudizi, quanto per le istruttorie, avremo una statistica molto più completa della tedesca; la quale dà notizie soltanto degli imputati giudicati, senza fornire alcuna indicazione sui reati che non giungono al giudizio, perchè non se ne scoprono gli autori o per mancanza di prove.

Finalmente abbiamo tralasciato, per ora, lo spoglio delle schede di delitti preveduti da leggi speciali, salvo quelle per delitti preveduti dal Codice di commercio (bancarotte fraudolenti e semplici).

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del 1896, parte 2^a, pagg. 255-264.

Siamo stati indotti a non tener conto di queste schede, non solo per alleggerire il lavoro — dovendosi vincere l'arretrato, come dissi ripetutamente — ma anche perchè non siamo sicuri che presso tutte le magistrature si siano seguiti sempre gli stessi criteri tracciati dal Codice per definire se un reato previsto da una *legge speciale*, sia un *delitto* od una *contravvenzione*, mentre noi colle schede facciamo la statistica dei soli *delitti* e abbiamo bisogno di avere dei criteri fissi per distinguere un delitto da una contravvenzione, criteri che non mutino da anno ad anno, nè da un luogo all'altro.

Il più delle volte le sentenze non designano specificatamente se il reato è un delitto o una contravvenzione, non essendo formalmente richiesta, nei più dei casi, questa indicazione, e perciò il funzionario che compila la scheda deve da sè distinguere se il reato preveduto nella legge speciale sia un delitto, oppur no. È impossibile ottenerne in tal guisa l'uniformità dei criteri; converrà, forse, per l'avvenire, limitare la compilazione delle schede per i reati preveduti da leggi speciali ad alcune infrazioni ben determinate. Del che potrà occuparsi la Commissione in una delle prossime sessioni.

II.

Movimento della delinquenza nell'anno 1895.

Il totale generale delle infrazioni prevedute dal Codice penale e da altre leggi è in via di aumento quasi continuo; è cresciuto anche nel 1895 in paragone agli anni anteriori. L'aumento si osserva tanto per le denunce, quanto per le istruttorie e per i giudizi.

I reati denunciati in ogni specie furono 726,000 nel 1895, in confronto a 661,000 nel 1893 e a 526,000 nel 1887 (1).

Conviene tuttavia distinguere i reati (come s'è fatto già nell'esame delle statistiche degli anni scorsi) in due grandi categorie, cioè quella dei delitti veri e propri, che offendono la vita, l'onore o

(1) I reati giudicati salirono da 453,000 nel 1893 a 493,000 nel 1895, mentre erano stati solo 325,000 nel 1887.

gli averi altrui, e l'altra categoria, delle contravvenzioni, siano queste prevedute dal Codice penale o da altre leggi.

Le contravvenzioni prevedute dal Codice penale e le infrazioni a leggi speciali, denunciate nel 1895, furono 267,000, cioè un terzo circa del totale dei reati denunciati. Esse sono in continuo aumento, soprattutto le infrazioni di leggi speciali (1).

ANNI	Contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali (Reati denunciati)	Contravvenzioni previste dal Codice penale (Reati denunciati)
1887-1889 . . .	136 374	(2)
1890-1893 . . .	170 937	64 843
1893	173 935	66 786
1894	196 739	65 365
1895	199 847	66 863

I veri e propri delitti preveduti dal Codice penale sono anche essi in aumento, ma in un rapporto minore di quello delle contravvenzioni e delle infrazioni a leggi speciali (3).

ANNI	Delitti preveduti dal Codice penale (Reati denunciati)
1887-1889 . . .	368 521
1890-1892 . . .	369 336
1893	417 878
1894	440 387
1895	456 739

(1) Per non ingombrar troppo di cifre questa relazione mi limito a riferire quelle dei reati denunciati, citando mano mano in nota le cifre dei reati giudicati. Le cifre dei reati considerati nei vari momenti del processo penale si confermano le une colle altre.

(2) Non diamo qui la cifra delle contravvenzioni prevedute dal Codice penale per gli anni 1887-89 (che è di 30,608), perchè non sarebbe paragonabile con quelle degli anni seguenti, a cagione delle differenze di legislazione. Il nuovo Codice, ad esempio, ha collocato tra le contravvenzioni il *porto d'arma* che prima era compreso tra i delitti, ed ha sottoposto, in certi casi, a sanzione penale l'ubriachezza che prima, salvo in Toscana, non era punibile.

(3) Per i giudizi si hanno le cifre seguenti: 207,914 reati nel periodo 1887-89; 230,240 nel periodo 1890-92; 248,406 nel 1893, 264,193 nel 1894 e 273,734 nel 1895.

Ragguagliamo ora a 100 il numero dei reati denunciati nel 1887 e vediamo quali sono le cifre corrispondenti al 1895.

	Reati denunciati	
	nel 1887	nel 1895
Totale generale delle infrazioni al Codice e ad altre leggi.	100	138
Contravvenzioni ed infrazioni a leggi speciali . .	100	159
Delitti preveduti dal Codice penale	100	128

È evidente che l'aumento del numero dei reati è dovuto per la massima parte alle contravvenzioni; ma in parte ancora ai delitti.

Dobbiamo tuttavia rammentare che nel frattempo è cresciuta anche la popolazione del Regno. Se teniamo conto dell'aumentato numero degli abitanti, possiamo calcolare in modo più esatto l'andamento della delinquenza. E così facendo, troviamo che i delitti denunciati (escluse cioè le contravvenzioni e le infrazioni di leggi speciali) sono saliti da 1215 ogni 100,000 abitanti nel 1887 a 1482 nel 1895, ossia l'aumento fu di circa il 2. 50 per cento all'anno.

Quali specie di reati ebbero un maggior aumento? E vi sono alcune specie di reati che si fanno meno frequenti?

Occorre un'accurata analisi della delinquenza specifica. Non si può dare una risposta unica al quesito tanto complesso, se la delinquenza sia in aumento o in diminuzione. Del resto, non è soltanto il numero dei reati in genere che ci deve preoccupare, ma soprattutto la frequenza di essi secondo le varie specie.

Cominciamo dall'esaminare le specie più gravi.

Il numero totale degli omicidii denunciati (semplici, aggravati e qualificati ed oltre l'intenzione, tentati e consumati) è disceso da 5418 nel 1880 a 3861 nel 1895 (1). Gli attentati contro la vita in Italia sono adunque in diminuzione. Le cifre delle denunce trovano conferma in quelle delle istruttorie e dei giudizi: e sono dati raccolti per mezzo di registri diversi, da Uffici indipendenti l'uno dall'altro.

Ci è di conforto il vedere che questo movimento di discesa è continuo, non ostante lievi oscillazioni.

(1) Gli omicidii giudicati scemarono da 3326 nel 1880 a 2286 nel 1895.

Un'altra osservazione che attenua l'impressione della cifra tanto alta, di 4 mila omicidii all'anno, è questa, che circa il 60 per cento sono omicidii semplici ed omicidii oltre l'intenzione; gli altri 40 per cento sono aggravati e qualificati.

OMICIDII DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

(Reati denunciati).

SPECIE DEGLI OMICIDII	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Omicidii semplici	2 019	2 271	2 709	2 595	2 367	2 353
Id. aggravati	301	319	338	378	329	291
Id. qualificati	894	911	903	872	785	814
Id. d'infante	202	199	215	238	226	196
Id. oltre l'intenzione.	212	244	243	253	224	207
<i>Totale degli omicidii.</i>	3 628	3 944	4 408	4 386	3 931	3 861

Le cifre degli omicidii giudicati si dividono presso a poco nelle medesime proporzioni fra semplici, aggravati e qualificati (1).

Consideriamo separatamente dagli altri omicidii gli infanticidii, ossia, secondo l'espressione del Codice italiano, gli *omicidii d'infante scusabili per causa d'onore*.

Il loro numero è venuto diminuendo dal 1880 in poi (322 reati denunciati nel 1880, 202 nel 1890, 196 nel 1895). Ma questa diminuzione del numero degli *infanticidii*, specialmente dopo il 1889, può dipendere in parte da ciò, che il nuovo Codice penale ha data una definizione di questo reato diversa e meno estesa di quella del Codice sardo (2).

Un altro reato contro l'infante, affine all'infanticidio, il *procurato aborto*, si è mantenuto invece in numero pressochè uguale dal 1880 in poi (213 reati denunciati nel 1880, 233 nel 1895). Ma si

(1) I 2286 omicidii giudicati nel 1895 si dividevano in 978 omicidii semplici: 131 omicidii aggravati; 545 omicidii qualificati; 64 omicidii d'infante; 568 omicidii oltre l'intenzione.

(2) Secondo il Codice sardo l'infanticidio era un omicidio *qualificato* consistente nell'*uccisione di un infante di recente nato*; per il nuovo Codice invece l'*infanticidio* costituisce una propria figura di reato solo quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, e col fine di salvare l'onore proprio o della moglie o della madre o di altri stretti parenti.

tratta di un reato il quale non si rivela che in pochi casi alla statistica, attesochè il maggior numero dei *procurati aborti* rimane sconosciuto all'autorità giudiziaria, o mancano le prove per procedere.

Proseguendo nell'esame dei reati denunciati contro le persone, troviamo le *lesioni*, che da 85,812 nel 1887 discero a 82,171 nel 1895 (1).

Non si tratta però in questo caso di una diminuzione costante e reale, come quella che abbiamo notato per gli omicidii. Il minor numero di lesioni negli ultimi anni, in confronto al periodo 1887-1889, dipende in parte dal fatto, che la nuova legge penale ha aumentato il numero delle lesioni per le quali non si può procedere che in seguito a querela di parte. Se ci limitiamo ad osservare le lesioni per gli anni 1890-1895, durante i quali fu in vigore la medesima legge, troviamo che il numero di questi reati andò soggetto ad oscillazioni, ma rimase in fondo pressochè inalterato.

Del rimanente, di questo grande numero di lesioni (circa 80,000 all'anno) una buona parte non sono di molta gravità, avendo prodotto malattia od incapacità al lavoro per non più di 10 giorni. Poche lesioni avevano prodotto incapacità permanente al lavoro.

Gli altri reati contro le persone, che offendono il buon nome e la reputazione (*diffamazioni ed ingiurie*), sono venuti crescendo di numero.

Le diffamazioni e le ingiurie denunciate salirono da 48,704 nel 1887 a 50,186 nel 1889 e con un aumento repentino a 60,858 nel 1890 e 78,423 nel 1895 (2).

Per spiegare l'aumento dal 1887 al 1890 si deve tener conto del mutamento avvenuto nella legislazione (3).

La maggiore severità con cui questi reati sono puniti dal nuovo Codice, può aver contribuito a moltiplicare le querele delle parti lese ed a far sì che si iniziasse e si portasse a giudizio un maggior numero di procedimenti.

(1) Le lesioni giudicate discesero da 63,846 nel 1887 a 62,728 nel 1895; e di queste 883 erano gravissime, 7208 gravi, 19,209 lievi e 35,428 lievissime.

(2) Lo stesso andamento si riscontra per i giudizi: da 18,765 nel 1887 salirono a 21,432 nel 1889, a 38,864 nel 1890, e a 56,864 nel 1895.

(3) Non si deve dimenticare che nel Codice sardo le ingiurie non costituenti delitto erano prevedute fra le contravvenzioni (articolo 686, n. 3) e nelle statistiche degli anni anteriori andavano confuse tra le contravvenzioni in genere.

Ma, indipendentemente dalla ragione della mutata legislazione, è da notare che le diffamazioni e le ingiurie aumentarono anche prima del 1890. Si tratta adunque di un aumento effettivo, il quale, probabilmente, è un aspetto di quel fatto più generale per cui la delinquenza viene abbandonando le forme più violente.

Passiamo ai reati contro la proprietà. Qui pure vediamo che i crimini violenti (rapine, estorsioni e ricatti) vanno diminuendo. Questi reati sono discesi da 3947 nel 1880 a 2873 nel 1895. Negli ultimi anni si avverte un aumento di questi reati, che nel 1887 e nel 1889 avevano toccato la cifra più bassa; ma siamo sempre lontani dalle cifre del 1880.

La delinquenza contro la proprietà, che si serve della frode e dell'astuzia, va decisamente crescendo.

Le *truffe e le appropriazioni indebite* sono in aumento continuo. Ne furono denunciate 14,277 nel 1887 e 19,158 nel 1895 (1).

Così pure le *bancherotte ed i reati contro il commercio*; (rialzo o ribasso fraudolento sul pubblico mercato, uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta; rivelazioni di segreti industriali; turbata libertà degli incanti), dimostrano una tendenza all'aumento. Le denunce da 1028 nel 1880 salirono a 4659 nel 1895 (2).

E lo stesso avviene delle frodi e degli altri reati di cupidigia commessi da una particolare classe di persone, cioè dai pubblici ufficiali.

Il *peculato*, la *concussione* e la *corruzione* vanno continuamente crescendo di numero: da 1490 nel 1880 questi reati salirono a 2119 nel 1895 (3).

I *furti* presentano oscillazioni di anno in anno, le quali dipendono dalle mutabili circostanze economiche. Ciò si osserva specialmente riguardo ai *furti semplici*, di lieve valore, ossia ai piccoli

(1) Parimenti, di questi reati ne vennero giudicati 7527 nel 1890 e 10,074 nel 1895.

Dei 10,074 reati giudicati di questa specie nel 1895, 3964 erano truffe e frodi; 4628 appropriazioni indebite; 1482 ricettazioni.

(2) I giudizi da 1315 nel 1887 crebbero a 3317 nel 1895.

Fra i reati di questa specie giudicati nel 1895 vi furono 197 bancherotte fraudolente e 1491 bancherotte semplici.

(3) E da 570 reati giudicati nel 1880 salirono a 751 nel 1895; fra questi vi furono 299 peculati e 239 concussioni e corruzioni.

furti campestri e boschivi, che in Italia costituiscono una parte notevole del totale dei furti (1).

Tuttavia, a traverso le variazioni annuali di questa specie di reati, dobbiamo riconoscere che dal 1887 in poi vengono aumentando; da 89,774 i reati denunciati nel 1887 sono saliti a 116,780 nel 1895 (2).

Anche i reati di falso (*falsità in monete e falsità in atti*) presentano oscillazioni annuali, con tendenza all'aumento: da 12,886 nel 1880 si è saliti a 15,605 nel 1895 (3).

Però l'aumento di questi reati è anche determinato dal numero crescente degli affari commerciali, dallo sviluppo della funzione del credito con tutti i suoi strumenti di rapida circolazione, per cui si aumenta, a dir così, la materia del reato. Trova qui la sua applicazione l'opinione espressa già molti anni sono dal Messedaglia su ciò che egli dice l'*obiettività* del reato; in altri termini la materia su cui può cadere il reato. Secondo che esistono, o no, tali oggetti o che ne cresce il numero, sorgono od aumentano le occasioni di commettere certi delitti.

Uno Stato che non abbia titoli pubblici non può figurare nelle statistiche per falsi di questa specie; mentre invece, dove siffatti titoli abbiano larga diffusione, si troverà un maggior numero di falsi e di frodi commesse con tale mezzo.

All'opposto, i reati di *usurpazione*, di *danneggiamento* e d'*incendio*, che in molti casi sono determinati piuttosto da sentimento di vendetta, che non di cupidigia, vanno diminuendo: da 38,890 nel 1887 a 35,531 nel 1895. Fra i danneggiamenti (4) una delle forme più frequenti è il *pascolo abusivo*.

Poichè abbiamo considerati i reati contro le persone e contro

(1) Questi furti, quando si poteva fare tale distinzione, perchè esisteva nel Codice rimasto in vigore fino a tutto il 1889, erano circa 28,000 all'anno, ossia il 56 per cento del totale dei furti.

(2) I furti d'ogni specie giudicati da 42,307 che erano nel 1887, salirono a 54,369 nel 1895.

(3) I reati di questa specie giudicati crebbero parimenti da 1447 nel 1880 a 2116 nel 1895.

I 2116 reati giudicati nel 1895 si dividono così: 538 spendimenti di monete false senza concerto coi falsificatori; 137 falsità in monete; 313 falsità in sigilli, bolli, ecc.; 850 falsità in atti, e 278 falsità in certificati, passaporti, ecc.

(4) I reati di usurpazioni, danneggiamenti, incendi, ecc., giudicati furono 14,887 nel 1890 e 15,830 nel 1895. Fra essi primeggiano i danneggiamenti che nel 1895 furono 13,079 e vengono subito dopo le usurpazioni che furono 1392.

la proprietà, diamo uno sguardo ad alcuni altri gruppi importanti di delitti, quelli contro i costumi e quelli contro l'autorità pubblica. Gli uni e gli altri tendono a crescere da noi, come altrove.

I delitti contro il costume crebbero da 3033 reati denunciati nel 1880 a 6290 nel 1895; e l'aumento avvenne così nelle loro forme più gravi (*violenze carnali ed atti di libidine*), come in quelle più lievi (*oltraggio al pudore, adulterio*) (1).

I delitti di *violenze ed oltraggi all'autorità* aumentarono pur essi costantemente dal 1887 (12,354 reati denunciati) al 1893 (15,329); ma negli ultimi due anni presentano una leggera diminuzione, essendo discesi a 14,415 reati nel 1895. Nessuna diminuzione si osserva, neppure per gli ultimi anni, nei reati contro l'ordine pubblico, costituiti principalmente da *associazioni a delinquere* e da *istigazioni a delinquere*. Questi reati da 512 nel 1890 salirono a 856 nel 1895. Ad aggravare però le cifre di questi reati può aver contribuito anche il fatto che l'azione penale fu promossa più attivamente, dacchè furono emanate leggi apposite per punire le istigazioni a delinquere col mezzo della stampa, le associazioni e riunioni aventi per oggetto di sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali (2).

La legge dei provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza cessò di avere effetto col 31 dicembre 1895, ma in quell'anno e nei precedenti dovette esercitare la sua azione.

Pertanto nel 1895, come nell'anno precedente, continuò a crescere il numero dei reati presi nel loro complesso, per fatto specialmente delle contravvenzioni e delle infrazioni a leggi speciali, e continuò quella trasformazione della delinquenza che già erasi avvertita negli anni precedenti. Le condizioni della società attuale, che va facendosi meno violenta, ma in cui si diffonde lo spirito di cupidigia e si acuisce il desiderio di arricchire rapidamente, mentre si affievolisce il rispetto ad ogni autorità costituita, si rispecchiano in queste cifre.

(1) I reati contro il costume giudicati crebbero da 1794 nel 1880 a 3580 nel 1895, nel quale anno vi furono: 1071 violenze carnali, 352 atti di libidine, 896 corruzioni di minorenni e oltraggi al pudore, 36 incesti, 327 ratti, 224 lenocini, 648 adulteri e 26 bigamie.

(2) Legge 19 luglio 1894, n. 314 per i reati commessi con materie esplosive; legge 19 luglio 1894, n. 315, sulla istigazione a delinquere col mezzo della stampa; legge 19 luglio 1894, n. 316, sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.

III.

Confronti internazionali.

Non istarò questa volta a ripetere le considerazioni già fatte ripetutamente, in altre relazioni, circa i limiti entro i quali siffatte comparazioni fra Stato e Stato possono istituirsi. Per alcuni Stati non abbiamo neppure dati più recenti di quelli che ebbi a comprendere nei confronti presentati l'anno scorso. L'ultima statistica francese è quella del 1893; l'ultima dell'Impero tedesco si riferisce al 1894; le più recenti per l'Inghilterra e l'Irlanda sono parimenti del 1894, mentre per la Scozia si ha anche quella del 1895.

Importa tuttavia osservare che, in generale, vi è un aumento nel numero complessivo dei reati in tutti i paesi. In Francia i reati giudicati, da 524,869 nel 1880 salirono a 592,306 nel 1893.

In Austria i condannati per crimini, delitti e contravvenzioni crebbero da 463,853 nel 1880 a 560,493 nel 1893.

In Germania i condannati per delitti preveduti dal Codice penale e da leggi comuni a tutto l'Impero sono aumentati da 329,000 nel 1882 a 446,000 nel 1894.

E come presso di noi, così negli altri Stati ora accennati, l'aumento è dovuto in massima parte alle contravvenzioni, per le ragioni note, che non occorre ripetere.

In Francia, mentre i delitti (ossia i *crimini* e i *delitti*, nel senso legale del Codice francese) crebbero da 152,000 nel 1880 a 177,000 nel 1893, le contravvenzioni da 372,000 salirono a 415,000.

Anche in Austria il numero dei condannati per contravvenzioni è salito da 427,675 a 526,433 negli stessi anni, benchè sia opportuno di aggiungere che sotto il nome di contravvenzioni la legislazione austriaca comprende, non solo le infrazioni che vanno fra noi sotto questo nome, ma anche dei veri e propri delitti (furti semplici, truffe, lesioni leggiera, ingiurie, ecc.).

Per la Germania le contravvenzioni prevedute da leggi comuni a tutto l'Impero sono salite da 6192 nel 1882 a 18,442 nel 1894. Delle altre contravvenzioni, molto più numerose, prevedute dalle

leggi fiscali, amministrative e locali dei singoli Stati non abbiamo notizia.

Quanto all'Inghilterra, è da notare il fatto importantissimo, che ivi cresce il numero delle contravvenzioni, come da per tutto altrove, ma il numero dei delitti viene da alcuni anni diminuendo.

Fra le contravvenzioni divengono più numerose alcune che hanno attinenza con quei provvedimenti educativi e di ordine economico e sociale, pei quali va segnalata la legislazione inglese negli ultimi anni. È la materia legislativa che cresce; gli stessi provvedimenti legislativi nuovi, fatti per la protezione dell'infanzia, per raccogliere i fanciulli nelle scuole, ecc., nel venire attuati danno luogo a contestazioni, a contravvenzioni, le quali accrescono il bilancio annuale della delinquenza, intesa questa nel più lato senso, mentre in realtà quelle contravvenzioni sono un fatto correlativo alla serietà dei propositi e dei metodi coi quali si fanno eseguire le nuove leggi.

Così, per esempio, gli imputati per infrazioni alle leggi sulla istruzione (*Education Acts*) sono cresciuti da 55,696 nel 1880 a 62,494 nel 1894, quelli per violazione dei regolamenti sulle fabbriche (*Factories Acts*) sono aumentati da 571 nel 1880 a 1862 nel 1894.

Ma ripeto: i veri e propri delitti diminuiscono in Inghilterra. I reati più gravi giudicati dalle Assise (*indictable offences*) sono discesi da 60,080, quanti erano, in media, nel quinquennio 1879-1883 a 55,472 come media annuale del quinquennio 1889-1893, ossia per 100,000 abitanti sono discesi da 230 a 194. E questa diminuzione, salvo poche eccezioni, è costante, ed avviene per tutte le categorie di reati. I delitti contro le persone, esclusi quelli contro il costume (i quali sono invece aumentati dopo il 1895 per le nuove figure di reato e le sanzioni penali più severe istituite in quell'anno da una legge speciale detta *Criminal Law Amendment Act*), vennero riducendosi negli ultimi venti anni così:

A N N I	Reati	Proporzioni a 100,000 abitanti
1874-78	1 829	7.5
1879-83	1 581	6.0
1884-88	1 581	5.7
1882-93	1 540	4.9

Fra i reati contro la proprietà i furti diminuirono da 54,375 (1879-83) a 50,280 (1889-93). La stessa cosa avvenne pei reati di danneggiamento alla proprietà (*malicious injures to property*).

Il medesimo si dica dei delitti minori sottoposti alla giurisdizione sommaria (*offences determined summarily*).

Distinguiamo fra esse le principali figure di reato, come lesioni, furti e danneggiamenti ed alcune infrazioni che, se non costituiscono dei veri e propri delitti, presentano nondimeno uno stretto legame colla delinquenza. Tali sono il vagabondaggio e la ubbriachezza. Tutti questi delitti ed infrazioni sono in diminuzione.

	1874-78	1879-83	1884-88	1889-94
	(Cifre proporzionali a 100,000 abitanti)			
Lesioni (<i>Assaults</i>).	402	320	289	268
Furti (<i>Larceny and Stealing</i>).	19	22	20	18
Danneggiamenti (<i>Malicious damage</i>).	97	80	76	65
Vagabondaggio (<i>Vagrancy</i>)	121	157	153	144
Ubbriachezza (<i>Drunkennes</i>)	812	698	636	615

Quali le cause del miglioramento verificatosi nelle condizioni della criminalità in Inghilterra?

Esse sono varie, e si connettono con fatti d'ordine morale, economico ed amministrativo.

Le cure dell'Autorità o dei privati per migliorare le condizioni igieniche del popolo, il riordinamento dei servizi di polizia, con aumento del numero degli agenti, la rigida e serena amministrazione della giustizia sono fatti che devono avere esercitato un'utile influenza per ridurre il numero dei delitti in Inghilterra. Si aggiunga la protezione dei fanciulli, largamente esercitata dallo Stato, dai comuni e dai privati, in tutte le forme, dalle associazioni che si propongono di scoprire e far sottoporre a procedimento penale i genitori che abbandonano o maltrattano i figli, a quelle che danno opera a diffondere l'istruzione professionale (1). Notisi ancora che

(1) *The National Society for the prevention of cruelty to children* in dieci anni di vita ha provveduto a più di 100,000 fanciulli, sia sottraendoli ai genitori o disumani o corrotti a cui erano sottoposti; sia raccogliendoli dall'abbandono in cui erano lasciati, sia togliendoli dalle mani di sfruttatori che li sottoponevano ad esercizi e lavori nocivi.

in Inghilterra l'istruzione non è scompagnata da un indirizzo morale che la vivifica, se anche l'insegnamento religioso non è più obbligatorio nelle scuole sovvenzionate dallo Stato.

Pei confronti internazionali riunisco qui appresso le cifre più recenti, per alcune specie di reati per le quali si possono trovare elementi abbastanza omogenei.

Cominciamo dagli omicidii. Nel paragonare fra loro i dati dei vari paesi, si è tenuto conto della diversità delle leggi penali, per cui a denominazioni consimili corrispondono talvolta concetti giuridici diversi. Abbiamo quindi raggruppato insieme, per ogni Stato, tutti i casi di uccisione volontaria di un uomo per parte di un altro uomo, indipendentemente dalle definizioni e distinzioni dei Codici.

Abbiamo esclusi dal confronto per tutti i paesi (salvo per l'Inghilterra, per il quale Stato non è possibile) gli omicidii colposi ed involontari ed abbiamo compresi: 1° gli omicidii volontari (cioè colla diretta intenzione di *uccidere*) tanto premeditati, come non premeditati; 2° le uccisioni commesse con atti diretti a produrre una lesione personale, ma che in realtà hanno avuto per effetto la morte dell'offeso.

Abbiamo pure compresi per tutti gli Stati così gli omicidii *consumati* come gli omicidii *tentati* (1).

Gli omicidii furono in Italia, secondo la cifra dei *reati giudicati*, 7. 40 ogni 100,000 abitanti nel 1895, mentre in Francia sarebbero

(1) Indichiamo per ciascun paese le voci della statistica prese per formare il totale dei condannati per omicidio.

Per l'ITALIA: condannati per *omicidio semplice* (914 nel 1894); *omicidio aggravato* (84); *omicidio qualificato* (493); *omicidio oltre l'intenzione* (552) e *omicidio d'infante scusabile per causa d'onore* (38).

Per l'AUSTRIA: condannati per omicidio volontario o *Mord* (142 nel 1893); omicidio oltre l'intenzione o *Todtschlag* (259) e infanticidio o *Kindesmord* (80)

Per la FRANCIA: condannati per omicidio volontario o *meurtre* (153 nel 1893); omicidio premeditato o *assassinat* (234); parricidio o *parricide* (3); infanticidio o *infanticide* (67); veneficio o *empoisonnement* (13) e omicidio oltre l'intenzione o *coups et blessures suivis de mort* (84).

Per l'INGHILTERRA: condannati per omicidio premeditato o *murder* (54 nel 1894); per omicidio semplice, per omicidio oltre l'intenzione e per omicidio colposo, ossia per *manslaughter* (84).

Per la GERMANIA: condannati per omicidio volontario o *Mord* (110 nel 1893); omicidio volontario o *Todtschlag* (164) e infanticidio o *Kindesmord* (167).

Per la Germania mancano nel computo i condannati per omicidio oltre l'intenzione perchè non sono distinti dai condannati per lesione grave (*Schwere Körperverletzung*).

1. 81 (1895), in Germania 0. 93 (1893), nel Belgio 2. 41 (1894), nell'Inghilterra 0. 46 (1894), nella Scozia 0. 84 (1894) e nell'Irlanda 0. 85 (1894).

Nel confrontare il nostro paese con gli altri rispetto all'omicidio non devesi dimenticare la grande sproporzione che vi è fra le varie regioni e provincie nella distribuzione di questi reati. Mentre le provincie dell'Italia meridionale hanno medie altissime, come Girgenti, con 60. 92 omicidii denunciati ogni 100,000 abitanti, Catanzaro, con 31. 52, i compartimenti dell'Italia settentrionale hanno proporzioni uguali od inferiori a quelle degli Stati stranieri limitrofi a noi.

Vedansi qui appresso le cifre del Piemonte e della Liguria, in paragone a quelle dei dipartimenti francesi delle Alpi Marittime, delle Bocche del Rodano e del Varo.

ACCUSATI GIUDICATI PER OMICIDIO.

	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Liguria (1895)	102	8. 91
Piemonte (1895)	236	6 49
Bocche del Rodano (1893) . .	14	5. 45
Alpi Marittime (1893)	13	2. 06
Varo (1893)	2	0. 69

All'opposto, la Corsica ha un numero di omicidii (35 accusati su 100,000 abitanti nel 1893), che si avvicina molto a quello delle regioni italiane, dove questo reato è più frequente; e ciò perchè prevalgono le stesse ragioni storiche ed etniche, le quali determinano la grave criminalità di sangue in una parte d'Italia.

Per le lesioni abbiamo compresi i condannati per ogni specie di lesione, così grave come lieve, escluse soltanto le lesioni seguite da morte (perchè già inchieste fra gli omicidii) e le lesioni involontarie (1).

(1) Indichiamo anche per le lesioni le voci prese dalle varie statistiche. Per l'ITALIA: condannati per lesioni personali *gravissime*, lesioni personali *gravi*, lesioni personali *lievi*, lesioni personali *lievissime*. Per la FRANCIA: condannati per lesioni personali *gravi* (*blessures*)

L'Italia ha una proporzione di 113 condannati per 100,000 abitanti nel 1895, la Francia 86. L'Austria, con 285 condannati nel 1893, e la Germania con 192, nello stesso anno, sembrano superare per questo reato l'Italia. Ciò può, in parte, dipendere dalla grande estensione che ha presso di noi la querela di parte, necessaria per procedere contro le lesioni le quali abbiano prodotto incapacità al lavoro per più di 10 giorni, mentre in Austria tutte indistintamente le lesioni sono di azione pubblica.

Quanto ai furti, i risultati dei confronti debbono essere accolti con riserve maggiori che non quelli degli omicidii e delle lesioni.

Un grave elemento perturbatore consiste nei furti di tenue valore, specialmente nei furti campestri e boschivi, essendo diverso il modo in cui i furti di questa specie sono classificati nei Codici e nelle statistiche.

Per l'Italia il nuovo Codice non distingue, come faceva la legislazione precedente, i furti campestri dagli altri; onde le nostre cifre rappresentano la totalità dei furti, d'ogni specie e gravità. Per paragonare l'Italia con altri paesi, è mestieri adunque tener conto anche dei piccoli furti rurali e boschivi. Ciò si è potuto fare per la Francia e per l'Inghilterra. All'incontro, per la Germania rimangono esclusi i furti di questa specie, perchè la statistica penale dà notizia soltanto dei reati previsti dalle leggi comuni a tutto l'Impero e non anche di quelli che, come i furti boschivi di piccola entità, sono puniti dalle leggi particolari ai singoli Stati (1).

graves), lesioni personali su ascendenti (*blessures envers un ascendant*), castrazione (*castration*), lesioni personali volontarie (*coups et blessures volontaires*) e somministrazione volontaria di sostanze nocive (*substances nuisibles administrées volontairement*).

Per la GERMANIA: condannati per lesioni personali semplici (*Einfache Körperverletzungen*), lesioni personali pericolose (*Gefährliche Körperverletzungen*), lesioni personali gravi (*Schwere Körperverletzungen*), avvelenamento (*Vergiftung*) e partecipazione ad una rissa (*Betheiligung an einer Schlägerei*).

Per l'AUSTRIA: condannati per lesioni personali gravi (*schwere Körperliche Beschädigungen*), e per lesioni e percosse volontarie in rissa (*Vorsätzliche Beschädigungen bei Raufhändeln*).

(1) Il numero dei condannati per furto nei vari Stati è stato formato nel modo seguente:

Per l'ITALIA: condannati per furto semplice, spigolamento nel fondo altrui, furto aggravato, furto qualificato, rapina, estorsione e ricatto.

Per la FRANCIA: condannati per furti giudicati dalle Corti d'assise (furti qualificati ed estorsione), dai Tribunali correzionali (furti semplici e campestri) e dai Tribunali di semplice polizia furti campestri.

Per l'INGHILTERRA: condannati per furti giudicati così dalle Corti d'as-

Per numero di furti l'Italia, con 169. 70 imputati condannati ogni 100,000 abitanti, sembra essere in condizioni peggiori che non la Francia (120. 32 ogni 100,000 abitanti) e l'Inghilterra (137. 07); ma dobbiamo rammentare che i furti rurali e boschivi di tenue valore sono una parte importante del totale dei furti commessi nel nostro paese.

La Germania ha un numero di furti (190. 36 ogni 100,000 abitanti), maggiore dell'Italia, ed anche della Francia, nonostante che nella statistica tedesca non siano compresi, come ho già detto, i furti forestali.

IV.

Delinquenza dei minorenni.

La delinquenza dei minorenni è attualmente oggetto di studio in tutti i paesi civili.

Il fatto che nella maggior parte degli Stati la delinquenza dei minorenni va crescendo, muove a ricercarne le cause ed i rimedi. Un valente sociologo francese, A. Fouillée, in un recente articolo pubblicato nella *Revue des Deux Mondes* (1), cercava una spiegazione della crescente criminalità dei minorenni in Francia nelle condizioni attuali dell'istruzione, e soprattutto nell'educazione e nell'influenza esercitata dalla stampa.

In Italia il numero dei minorenni condannati per delitti negli anni 1890-94 ha variato così:

		Ogni 100 condannati
1890	30,108	22. 95
1891	34,058	23. 71
1892	31,202	22. 95
1893	31,806	22. 46
1894	35,612	23. 51

sise e dalle Sessioni quadrimestrali (*Assizes and Quarter Sessions*) (reati violenti contro la proprietà, furto di animali, furto domestico, ecc.), come dalle Corti di sommaria giurisdizione (*Courts of summary jurisdiction*) (furto di animali, di alberi, di arbusti, di piante, di frutta, ecc.).

Per la GERMANIA: condannati per furto semplice con e senza recidiva (*einfacher Diebstahl und einfacher Diebstahl im wiederholten Rückfalle*), furto grave con e senza recidiva (*Schwerer Diebstahl und schwerer Diebstahl im wiederholten Rückfalle*), rapina con e senza recidiva (*Raub und räuberische Erpressung auch im Rückfalle*) ed estorsione (*Erpressung*).

(1) Fascicolo del 15 gennaio 1897.

Non possiamo concludere da queste cifre che vi sia anche in Italia un aumento nel numero dei condannati minorenni, perchè non abbiamo la certezza — come ho detto ripetutamente — che il numero delle schede sia completo per ogni anno, e perchè un quinquennio è un periodo breve di tempo per determinare su di esso il carattere.

Prima del 1890 le notizie sui minorenni riguardavano i condannati tanto per delitti che per contravvenzioni, mentre le schede riguardano soltanto i condannati per delitti. Il numero dei minorenni condannati si ragguagliava come segue a 100 condannati di ogni età per delitti e per contravvenzioni d'ogni specie:

Nel 1887	20. 65 per cento
Nel 1888	21. 35 id.
Nel 1889	20. 26 id.

Queste proporzioni sono inferiori di poco a quelle degli ultimi anni. Ciò si spiega probabilmente per il fatto delle contravvenzioni, che si può credere siano, in generale, commesse più dagli adulti che dai minorenni. Tuttavia dobbiamo tener conto che la statistica delle carceri, come ha dimostrato l'egregio collega Beltrani-Scalia, segna, anche per il nostro paese, un aumento nel numero dei minorenni delinquenti.

Del rimanente, questo fatto è comune a quasi tutti gli Stati. Ci limitiamo a riferire alcune cifre estratte dalle statistiche giudiziarie della Francia e della Germania.

In Francia il numero dei minorenni giudicati è cresciuto dal 1880 al 1893. L'aumento è meno sensibile per le Corti d'assise; ma si deve tener conto dell'uso della *correzionalizzazione*, per effetto della quale sono rinviati al giudizio dei Tribunali correzionali minorenni colpevoli di reati, che sarebbero di competenza delle Assise.

Siccome però sono cresciuti di numero nello stesso tempo anche i condannati maggiorenni, così la proporzione percentuale dei condannati minorenni si può appena dire aumentata. La cifra effettiva è salita da 36,673 nel 1880 a 46,441 nel 1893. La proporzione, da 17. 94 a 18. 42 per cento giudicati d'ogni età.

MINORENNI GIUDICATI IN FRANCIA.

(Per il complesso dei reati).

ANNI	Minorenni giudicati	
	Cifre effettive	Su 100 giudicati
1880.	36 673	17. 99
1890.	40 725	17. 46
1891.	42 312	17. 78
1892.	46 004	18. 21
1893.	46 441	18. 42

In Germania l'aumento dei minorenni delinquenti è continuo. Il numero dei condannati dai 12 ai 18 anni sale da 30 mila nel 1883 a 44 mila nel 1893: la proporzione percentuale da 9. 08 su 100 nel 1883 sale a 10. 17 su 100 nel 1893. Avvertiamo che, mentre per i Codici penali dell'Italia e della Francia, la minore età giunge fino a 21 anni, per il Codice germanico (§ 57) la minore età, nei riguardi della legge penale, giunge solo fino a 18 anni (1).

MINORENNI CONDANNATI IN GERMANIA.

(Per il complesso dei reati).

ANNI	Minorenni condannati	
	Cifre effettive	Su 100 condannati
1883.	29 966	9. 08
1884.	31 342	9. 06
1885.	30 704	8. 95
1886.	31 513	8. 93
1887.	33 113	9. 29
1888.	33 069	9. 43
1889.	36 790	9. 95
1890.	41 003	10. 75
1891.	42 312	10. 82
1892.	46 496	11. 01
1893.	43 776	10. 17

(1) Così pure vi sono differenze rispetto all'età, in cui comincia la imputabilità penale: mentre per la Francia non esiste un limite minimo di imputabilità penale, questa ha principio per l'Italia dai 9 anni compiuti e per la Germania dai 12 anni compiuti. — Veggansi gli art. 66 a 69 del Codice penale francese; art. 54 a 57 del Codice penale italiano e § 55 a 57 del Codice penale germanico.

Tornando all'Italia, vediamo come si suddividono i minorenni per età:

ETÀ	Cifra media annua del quinquennio 1890-94	Su 100 minorenni
Minori di 14 anni	14 721	10. 16
Da 14 anni a 17.	57 817	39. 90
Da 18 anni a 21.	72 354	49. 94

Anche queste proporzioni si mantengono pressochè costanti d'anno in anno.

Esaminiamo la delinquenza specifica dei minorenni.

La maggior parte dei minori dei 14 anni sono condannati per *furto*, in ragione del 68 per cento del totale. Di questi 68 per cento, 45 si sono resi colpevoli di *furto semplice* e di *spigolamento* nei campi altrui.

Altri reati commessi da questi piccoli delinquenti sono le *lesioni lievi* (11 per cento) ed i *danneggiamenti* (6 per cento).

I condannati dai 14 ai 18 anni dimostrano pur essi una spiccata tendenza al *furto*. Tuttavia le proporzioni per i reati contro le proprietà diminuiscono (62 per cento per i furti; 4 per cento per i danneggiamenti), mentre invece crescono le proporzioni per i reati di *violenza* (*lesioni* 16 per cento; *violenze e resistenze* all'autorità 3. 53 per cento).

La pubertà poi fa sentire i suoi effetti col prorompere della passione sessuale, e questa classe di età dà il massimo, rispetto alle altre, di reati di *violenza carnale* ed *atti di libidine*.

Nella classe di età fra i 18 e i 21 anni diminuisce la frequenza dei reati contro la proprietà e cresce quella dei reati contro le persone.

I minori da 18 a 21 anni danno pure, come era da prevedersi, un maggior numero di condannati per *falso* e *truffa*, occorrendo per questi reati di prendere maggior parte alla vita ed agli affari.

Vediamo la distribuzione dei delinquenti minorenni nelle diverse provincie.

Le regioni settentrionali danno, per 100 condannati, proporzioni più alte, in paragone alle centrali e meridionali. Il Piemonte va innanzi agli altri compartimenti, con 27.76 minorenni condannati su 100 in totale. Seguono il Veneto con 27.16 e la Lombardia con 26.77. L'Italia meridionale e insulare non supera la proporzione di 24 condannati minorenni per 100.

Se calcoliamo i rapporti alla popolazione, troviamo che il numero dei minorenni condannati è molto maggiore nell'Italia meridionale che nell'Italia settentrionale; il che è ovvio, essendovi nell'Italia meridionale maggior frequenza di reati in confronto all'Italia superiore e media. Così nella Basilicata troviamo 113.79 condannati minorenni ogni 10,000 abitanti; negli Abruzzi 112.49; nelle Calabrie 112.45; mentre l'Emilia non ne segna che 27.94, la Toscana 33.87, la Lombardia 33.92 e il Piemonte 34.27.

V.

Condannati divisi per età.

Dopo avere considerati particolarmente i minorenni, ci conviene classificare i condannati per i vari gruppi di età, compresi quelli al disopra della età minore.

E T À	Cifre effettive (Somma dei 5 anni)	Rapporti	
		a 100 condannati	a 1000 abitanti della medesima età
Minore degli anni 14. . .	16 725	2.33	5.80
Dai 14 ai 18 anni . . .	67 393	9.44	31.77
» 18 » 21 anni . . .	81 668	11.39	54.32
» 21 » 25 anni . . .	97 791	13.64	51.64
» 25 » 30 anni . . .	107 819	15.03	49.23
» 30 » 40 anni . . .	152 073	21.21	39.62
» 40 » 50 anni . . .	98 189	13.69	30.98
» 50 » 60 anni . . .	57 040	7.96	23.14
» 60 » 70 anni . . .	26 785	3.73	16.70
» 70 anni in più . . .	7 362	1.02	7.55
Età ignota	4 058	0.56	..

I minori di 18 anni sono dunque poco più di un decimo del totale numero dei condannati; i giovani (da 18 a 30 anni) ne costituiscono più di un terzo (40 per cento); gli uomini di età matura (dai 30 ai 50) un altro terzo.

Ma importa anche maggiormente confrontare il numero dei condannati per età colla popolazione delle medesime classi di età. E ciò facendo, si trova che la più alta proporzione è data dalla classe fra i 18 e i 21 anni a cui seguono immediatamente le classi fra i 21 e i 25 e fra i 25 e i 30.

Queste classi di età da 18 a 30 anni danno maggiori contingenti ai delitti di violenza, ossia ai colpevoli di *resistenza* contro la pubblica autorità, agli *omicidii* tanto se qualificati ed aggravati come semplici, alle *lesioni* e alle *minacce*.

Minore, in paragone alle altre classi di età, è il numero dei colpevoli di *furto*.

A misura che si sale nella scala delle età, al di là dei 40 anni, si osserva al contrario, che aumentano i reati contro la proprietà e si riducono quelli di sangue.

Certe forme di reato, come la *sottrazione da luoghi di pubblico deposito*, la *calunnia*, la *falsità in giudizio*, le *frodi nei commerci*, le *violenze carnali*, le *corruzioni di minorenni* ed anche le *usurpazioni*, sono nella età senile più frequenti.

Le *violenze carnali*, che vedemmo essere molto numerose nell'età fra i 14 anni e i 18, toccano pure un'alta proporzione (0.84) nell'età dai 70 in su, perchè la passione sessuale, una delle prime a soggiogare l'uomo, sembra essere anche l'ultima ad abbandonarlo.

VI.

Condannati divisi secondo lo stato civile.

Passiamo a considerare lo *stato civile* dei condannati, in relazione alla popolazione. Togliamo da quelli e da questa le persone di età minore di 14 anni compiuti, perchè rispetto ad esse la condizione di stato civile non può avere nessuna influenza e verrebbero d'altra parte a perturbare le proporzioni essendo le persone

in questa età tutte o celibi o nubili tanto per ragioni psicologiche quanto per ragioni legali.

STATO CIVILE (1)	Condannati		
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Ogni 1000 abitanti del corrispon- dente stato civile
Celibi e nubili. . .	352 206	51. 25	48. 92
Coniugati.	307 847	44. 80	29. 71
Vedovi.	27 124	3. 95	14 33

È un fatto comunemente osservato (nelle statistiche nostre, come nelle straniere) che i delinquenti sono in maggior numero celibi che non coniugati, e che è più alta pure la proporzione dei delinquenti celibi per mille persone di questa classe, che non siano i condannati coniugati per mille coniugati della popolazione generale.

Mentre la popolazione in totale (esclusi sempre i minori di 14 anni) è composta per più di una metà di coniugati (53 su cento), per poco più di un terzo di celibi (37 su cento) e per il rimanente di vedovi, il numero complessivo dei condannati invece si compone per più di una metà di celibi.

I rapporti si mantengono quasi costanti ogni anno, come lo dimostrano le cifre di un quinquennio.

STATO CIVILE	Cifre percentuali ogni 100 condannati (2)				
	1890	1891	1892	1893	1894
Condannati celibi (2).	50 09	50. 15	50. 42	50 65	50. 19
Id. coniugati	44. 35	44. 36	43. 88	43. 45	43. 85
Id. vedovi	4. 18	3. 93	3. 79	3. 76	3. 74

Vediamo le relazioni esistenti fra lo stato civile e le diverse categorie di reati.

(1) Si sono esclusi gli individui di *stato civile ignoto*, perchè non si potevano confrontare coi dati del censimento.

(2) La somma delle medie di ciascun anno non dà cento in totale a cagione dei condannati di stato civile ignoto che furono 1.38 nel 1890; 1.56 nel 1891; 1.91 nel 1892; 2.14 nel 1893; 2.22 nel 1894.

Scegliamo i reati più importanti. I rapporti seguenti sono dedotti paragonando il numero dei celibi, coniugati e vedovi, condannati per ciascun reato rispettivamente a 100 celibi, a 100 coniugati ed a 100 vedovi condannati per qualunque specie di reato.

SPECIE DEL REATO	Ogni 100 condannati dello stesso stato civile		
	celibi	coniugati	vedovi
Minacce	3.56	4.22	2.99
Delitti di pubblici ufficiali . .	0.10	0.26	0.16
Violenze e resistenze	8.48	6.91	6.33
Calunnie e falsità in giudizio .	0.50	0.70	0.86
Delitti contro l'ordine pubblico	0.30	0.18	0.10
Falsità in monete	0.06	0.04	0.05
Falsità in atti	0.23	0.33	0.35
Frodi nei commerci	0.34	0.85	0.82
Incendi	0.15	0.14	0.24
Violenze carnali e atti di libidine	0.75	0.33	0.68
Corruzioni di minorenni	0.59	0.28	0.66
Lenocinio	0.06	0.14	0.49
Omicidii	1.55	1.21	1.24
Omicidii d'infante	0.03	0.02	0.11
Procurato aborto	0.01	0.01	0.06
Lesioni personali volontarie .	23.54	23.54	15.84
Diffamazioni	0.46	0.96	1.37
Ingiurie	3.32	8.92	10.91
Furti	39.70	33.47	38.01
Rapine	0.67	0.39	0.25
Truffe e frodi	3.87	3.50	4.60
Danneggiamenti ed usurpazioni	3.28	3.76	3.19

Si osserva che i celibi e le nubili hanno rispetto ai coniugati e ai vedovi una maggiore delinquenza per *violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità* e per reati *contro l'ordine pubblico*, come pure per *violenze carnali*, per *furti* e *rapine*. I coniugati, all'incontro, figurano, di fronte ai celibi, in maggior proporzione per i *delitti di pubblici ufficiali*, per le *frodi commerciali* e per i *danneggiamenti* e le *usurpazioni*. I vedovi, in paragone dei celibi e dei coniugati, compariscono più sovente per i delitti di *calunnia, falsità*

in giudizio, falsità in atti, corruzione di minorenni, lenocinio (cioè per taluni reati che vedemmo anche prevalere nelle età senili), ed anche per il *procurato aborto*, per le *diffamazioni* e per le *truffe* e *frodi*. Gioverebbe, che questi confronti potessero farsi per professioni, coi criterii combinati del sesso, dell'età e dello stato civile; ma il lavoro di spoglio diverrebbe molto maggiore, ove ciascun elemento si volesse studiare in funzione degli altri.

VII.

Condannati divisi per professione.

È necessario ancora studiare l'influenza delle condizioni economiche e sociali sul delitto, distinguendo i condannati secondo la professione esercitata, e confrontandoli colla popolazione.

Come ha osservato il TARDE, in una sua relazione sulla *criminalità professionale*, nell'ultimo Congresso internazionale di antropologia criminale, oggidi l'impronta professionale è resa meno profonda nell'individuo, poichè, tolti gli ostacoli che separavano i diversi mestieri, una persona fa passaggio facilmente da una ad altra professione.

Ciò non ostante, interessa di determinare le relazioni che passano fra la delinquenza e le varie professioni ed occupazioni.

È questa però una ricerca che presenta molte difficoltà. Il metodo col quale si raccolgono le notizie della statistica criminale, diverso da quello del censimento della popolazione, e il tempo a cui si riportano i dati delle diverse fonti (per noi soprattutto, che dobbiamo cercare gli elementi di confronto nel censimento del 1881), impediscono in alcuni casi di fare uno studio comparativo.

Oltre a ciò, il confronto non può essere molto utile, se si arresta ai grandi gruppi di professioni, e non penetra più addentro nell'analisi.

Mentre le statistiche dei vari paesi (1) distinguono le profes-

(1) La classificazione adottata dalla statistica francese è la seguente:

1^a *Attachés à l'exploitation du sol*, distinti in *laboureurs, journaliers* e in *domestiques de ferme*; 2^a *ouvriers chargés de mettre en œuvre les produits du sol, le fer, le bois, etc.*; 3^a *boulangers, bouchers, meuniers, etc.*; 4^a *tailleurs, perruquiers, chapeliers, etc.*; 5^a *commerçants*; 6^a *mariniers, voituriers, commissionnaires*; 7^a *aubergistes, logeurs, etc.*, e

sioni solo per grandi categorie, noi abbiamo adottata una classificazione abbastanza particolareggiata.

Cominciamo dallo studiare la delinquenza per grandi gruppi di professioni, e cioè: *agricoltura, industria, commercio, impieghi pubblici, professioni liberali e personale di servizio*. Prendiamo per base dei confronti le classificazioni della popolazione date dal censimento del 1881, per la popolazione da 9 anni in su.

P R O F E S S I O N E od occupazione	Popolazione censita per ciascun gruppo di professioni	Condannati	
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Occupati nell'agricoltura . . .	8 750 550	390 607	8.92
Occupati nell'industria . . .	3 795 238	140 808	7.42
Occupati nel commercio. . .	774 122	49 556	12.80
Impiegati e professionisti . .	745 551	13 204	3.54
Personale di servizio	606 220	11 020	3.64

Gli occupati nelle professioni commerciali danno la massima proporzione (13 condannati per 1000 abitanti), mentre gli occupati nell'agricoltura danno una proporzione di soli 9 condannati per 1000 abitanti e ne danno un po' più di 7 quelli occupati nelle industrie. La delinquenza del gruppo commerciale si può spiegare colla maggiore attività di affari, e forse anche con l'accrescimento di questa parte della popolazione dopo l'ultimo censimento del 1881. Inoltre

domestiques attachés à la personne; 8ª professions libérales; 9ª gens sans aveu.

Quella della statistica germanica comprende queste divisioni:

1ª Agricoltura, industria forestale, caccia e pesca (*Land und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei*); 2ª Industria mineraria di costruzioni e manifatturiera (*Industrie, Bergbau und Bauwesen*); 3ª Commercio e trasporti (*Handel und Verkehr*); 4ª Operai e giornalieri non appartenenti ad un determinato ramo d'industria (*Arbeiter, Tagelöhner ohne Angabe eines bestimmten Erwerbszweigs*); 5ª Persone di servizio (*Dienstboten für häusliche Zwecke*); 6ª Impiegati ed esercenti professioni liberali (*Offentlicher und Hofdienst, sogenannte freie Berufsarten*); 7ª Persone senza professione o senza professione determinata (*Ohne Beruf und Berufsangabe*).

Ciascuna categoria di professioni è divisa secondochè veniva esercitata dai condannati per conto proprio o in qualità di dirigenti (*Selbständige, Geschäftsleiter*), ovvero in qualità di operai od artigiani (*Gehülfen, Arbeiter, Tagelöhner*) ovvero da persone che vivono a carico altrui senza avere una professione propria (*Angehörige*).

la classe commerciale, non solo ha una delinquenza propria, costituita dalle frodi commerciali, dalle bancherotte, ma partecipa alle truffe ed alle appropriazioni indebite, ai reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica. Quanto agli agricoltori i reati commessi più spesso da essi sono il *furto* (46 su 100 condannati) e le *lesioni* (22 su 100). Per gli altri reati questa classe figura con proporzioni molto basse.

Le classi di popolazione occupate nelle industrie hanno anche esse un alto numero di condannati per *furto* e per *lesioni*; ma si mostrano, in confronto delle classi agricole, più proclive alle *violenze* e *resistenze* (11 per cento), alle *diffamazioni* e *ingiurie*, alle *truffe* e *frodi* (6 per cento).

Le persone occupate nel commercio, oltre dare, com'è naturale, il maggiore contingente di condannati per *truffe* e *frodi commerciali* (23 su 100), hanno proporzioni elevate per le *diffamazioni* e *ingiurie* (1'8 per cento). È minima invece la delinquenza di questa classe nei reati di sangue, *omicidii* e *lesioni*, per i quali figura al disotto delle due categorie precedenti.

Gioverebbe poter istituire qualche confronto cogli altri Stati; ma le difficoltà che s'incontrano in questa maniera di confronti sono grandissime, soprattutto perchè i criteri seguiti nella classificazione di professioni sono diversi da Stato a Stato, non solo per ciò che riguarda le statistiche penali, ma anche per ciò che riguarda i censimenti.

Accennerò tuttavia ad alcune notizie date recentemente dal TARDE, in uno studio sulle classi delinquenti della Francia, divisi per professioni; benchè quello studio non riguardi tutti gli imputati, ma si limiti a quelli giudicati dalle Corti d'assise (1).

Il TARDE, direttore della statistica giudiziaria in Francia, ha trovato le seguenti proporzioni a 10,000 abitanti delle classi rispettive di popolazione:

Nell'agricoltura	0. 84
Nelle industrie	1. 32
Nei commerci	1. 00

(1) *Actes du IV^e Congrès international d'anthropologie criminelle* in *Archives d'anthropologie criminelle*, 15 settembre 1896.

Anche in Francia, come da noi, la classe agricola dà minori contingenti alla delinquenza, in confronto all'industria ed al commercio.

Ma in Francia, all'opposto che da noi, le classi industriali darebbero un maggior numero di delitti, in paragone a quelle del commercio. Ciò forse può dipendere dal fatto che i dati per la Francia riguardano le sole Corti d'assise, e rimane quindi esclusa tutta la delinquenza minore, di competenza dei Tribunali, ossia le frodi, le appropriazioni indebite, le violazioni delle leggi sulla sanità, delitti che sono specialmente commessi dalla classe commerciale.

Procediamo ad esaminare alcuni gruppi di professioni per il nostro paese.

CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER PROFESSIONE ED OCCUPAZIONE.

PROFESSIONE od occupazione	Condannati nei 5 anni 1890-1894	Occupati nelle diverse professioni secondo il censimento 31 dic. 1881	Condannati di qualunque età per 1000 occupati nelle rispettive professioni (Media annua del quinquennio 1890-94)
	(In età da 14 anni in su)		
Agricoltori che lavorano terreni propri, fittaiuoli	39 882	2 731 751	2.94
Contadini a salario fisso e giornaliero, e braccianti	350 725	5 223 964	13.43
Occupati nelle miniere, industrie tessili, alimentari, ecc.	59 633	1 935 859	6.16
Calzolai	24 321	273 271	17.80
Macellai	6 236	33 736	36.95
Venditori di commestibili e combustibili	19 935	343 183	11.62
Occupati in alberghi e osterie	6 656	154 555	8.61
Occupati nella navigazione e nella pesca	6 466	126 416	10.23
Occupati nell'industria dei trasporti	35 489	274 297	25.88
Personale di basso servizio nell'amministrazione e addetti ai servizi domestici	11 020	561 416	3.93
Impiegati pubblici	1 586	95 919	3.31
Impiegati privati	3 685	73 452	10.03
Esercenti professioni liberali, insegnanti, addetti al culto	3 706	251 966	2.94
Artisti di teatro e altri spettacoli	695	7 775	17.89
Esercenti mestieri girovaghi	7 255	33 051	43.90
Capitalisti e pensionati	9 345	940 484	1.98

Tra le classi che presentano proporzioni più alte di condannati troviamo gli *esercanti mestieri girovaghi* (44 condannati su 1000 della classe); il che si spiega per la vita nomade, per il difetto frequente di vincoli di famiglia, per l'incertezza dei mezzi di sussistenza. Ma bisogna altresì fare qualche riserva sulla esattezza dei quozienti, perchè i criteri coi quali venne formato questo gruppo di professioni, nel censimento e nella statistica giudiziaria, sono lungi dall'essere identici.

Certo è che i reati che si imputano più di sovente a questa classe di persone, sono i *furti* (circa 30 condannati su 100), le *violenze* e *resistenze all'autorità* (20 condannati su 100), ad accrescere i quali ultimi reati contribuisce la circostanza che non pochi fra gli individui appartenenti a questa classe trovansi sottoposti alla sorveglianza dell'autorità di P. S. Anche pei reati *contro il costume* le proporzioni sono piuttosto elevate; il che non farà meraviglia a chi pensi come si compone questa categoria di popolazione.

I *macellai* hanno un'alta proporzione di condannati (37 delinquenti su 1000 abitanti della loro classe). Fra i reati commessi da costoro più di frequente notiamo, rispetto agli altri gruppi di professioni) le *violenze* e *resistenze* (18 condannati su 100 di questa classe) e le *truffe* e *frodi commerciali* (17 su 100). Pei reati di sangue, *omicidii* e *lesioni*, presentano pure proporzioni elevate, ma non superiori a quelle di altre classi; ed anzi per questa specie di reati non sono i *macellai* (come forse si potrebbe supporre), che tengono il primo luogo; essi vengono dopo i *calzolai*, i *carrettieri*, i *braccianti*.

Gli addetti all'industria dei trasporti (*carrettieri* e *vetturali*) presentano una delinquenza inferiore a quella degli *esercanti mestieri girovaghi* e dei *macellai*, ma sempre molto alta (26 condannati su 1000 abitanti). Oltre alle *violenze* e *resistenze alle autorità* (17 su 100), il più dello volte commesse in occasione di contravvenzioni contestate nell'esercizio della professione, questa classe commette molti reati *contro la proprietà* (31 condannati per *furto* su 100) e molti pure *contro le persone* (23 condannati per *lesioni* su 100).

Seguono i *calzolai*, con una proporzione di 18 condannati su 1000 abitanti *esercanti* questo mestiere. Il reato per cui più spesso subiscono condanna è quello di *lesioni* (31.72 su 100). Anche per gli *omicidii* hanno cifre proporzionali molto elevate (2.25 condannati

su 100). Ove si sapesse quante volte questi reati di sangue sono commessi con armi improprie (trincetti, lesine ed altri ferri del mestiere), si potrebbe vedere quale influenza abbia il tenere abitualmente fra mano istrumenti atti a ferire. Tuttavia quest'influenza non dovrebbe essere grande, poichè vediamo altre classi, che pure maneggiano strumenti offensivi (come fabbri, falegnami, meccanici) non presentare una speciale tendenza ai reati di sangue.

Forse la particolare delinquenza dei calzolai può attribuirsi all'alternativa fra un lavoro lungo e sedentario e l'ozio dei giorni di festa, frequenti in questo mestiere, all'abuso degli alcoolici ed alle risse che ne conseguono. Anche nei reati *contro la proprietà* i calzolai (con 20. 69 condannati su 100) hanno una delinquenza piuttosto alta.

Passiamo alle classi di persone che danno i minori contributi alla delinquenza.

Tralasciamo di parlare dei militari, perchè essi figurano nelle nostre statistiche penali soltanto per i reati sottoposti alla giurisdizione ordinaria e non per quelli puniti dai tribunali militari, quando anche siano di diritto comune, come furti, lesioni, omicidii.

Lasciando adunque da parte gli individui appartenenti all'esercito ed alla marina da guerra, la classe che presenta il minor numero di condannati (2. 94 su 1000) è quella degli esercenti professioni liberali. Tuttavia questa classe ha una percentuale abbastanza elevata nei reati di *falso* (5. 77). Anche per le diffamazioni ed ingiurie la quota è comparativamente alta.

Il *personale di servizio* (servitori, domestici e basso personale delle amministrazioni pubbliche e private) dà in complesso una cifra bassa di condannati (3. 93 su 1000 abitanti). Prevale in questa categoria di persone il *furto*, colla proporzione massima di 39 condannati su 100: soprattutto il *furto domestico*. Altri reati commessi con una relativa frequenza da questa classe di persone sono la *violenza carnale* e gli *atti di libidine*.

È infine interessante esaminare in quale rapporto siano, per la delinquenza, i salariati rispetto ai padroni, gli operai rispetto ai principali od ai direttori di officina. Abbiamo introdotto, sull'esempio della statistica tedesca, anche questa distinzione nella nostra scheda. E quantunque sia ancora più difficile trovare per questa suddivisione elementi omogenei nel censimento, che non sia per

il confronto, già tanto malagevole, delle professioni, tuttavia i risultati a cui siamo giunti non sono privi di qualche ammaestramento.

CONDANNATI OGNI 1000 ABITANTI OCCUPATI NELLE RISPETTIVE PROFESSIONI
SECONDO LA MEDIA DEGLI ANNI 1890-1894.

PROFESSIONE od occupazione	Proprietarii, padroni, dirigenti	Salariati, dipendenti
Occupati nell'agricoltura . . .	2.83	11.83
Id. nell'industria . . .	4.60	6.79
Id. nel commercio . . .	10.36	11.45

Tanto nelle professioni industriali, quanto nel commercio, troviamo sempre una maggiore delinquenza fra gli operai e dipendenti, che non fra i principali o padroni.

Così pure, se guardiamo alla classe degli agricoltori, vediamo che, mentre la proporzione di essa, presa in complesso, è 8.92 su 100, il numero dei condannati è maggiore per i braccianti e contadini salariati (11.83 su 100) che non tra gli agricoltori, proprietari, affittaiuoli, mezzadri (2.83 su 100).

Questo fatto della prevalenza degli operai e dipendenti, in confronto ai proprietari e padroni, non si verifica però in tutte le professioni.

CONDANNATI OGNI 1000 ABITANTI OCCUPATI NELLE RISPETTIVE PROFESSIONI
SECONDO LA MEDIA DEGLI ANNI 1890-1894.

PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE	Padroni o dirigenti	Dipendenti
Calzolai	10.49	18.59
Venditori di combustibili e commestibili	9.25	19.96
Macellai	37.94	31.34
Occupati in alberghi, caffè, osterie, ecc.	14.84	9.21
Occupati in altri rami del commercio	15.59	12.17
Occupati nella navigazione e nella pesca	2.35	15.24

Fra i macellai, fra gli albergatori e gli osti ed altri commercianti, la delinquenza dei padroni supera quella dei loro dipendenti.

Ciò può dipendere da condizioni peculiari di queste professioni, in cui la condizione del principale si avvicini a quella del dipendente, ovvero anche da criteri differenti che siano stati seguiti nel fare la classificazione della popolazione, da un lato, nel censimento, e dall'altro, nelle statistiche penali.

VIII.

Recidivi.

Per gli anni 1890-94 ci siamo dovuti limitare alle notizie principali sulla recidiva; ma l'importanza del tema richiederà nelle statistiche future un maggiore svolgimento.

Premetto all'esposizione delle cifre qualche osservazione circa il modo con cui fu determinata la recidiva nel nostro lavoro.

La *recidiva*, nel senso legale, viene dichiarata nella sentenza di condanna, quando il magistrato abbia verificata l'esistenza delle condizioni richieste dal Codice penale (articoli 80 a 84); per gli studi statistici, non solo interessa conoscere quanti fra i condannati furono dichiarati recidivi dal magistrato, ma importa altresì di sapere quanti ebbero precedentemente a subire condanne, quando anche non concorressero tutte le circostanze per cui la recidiva è ritenuta per tutti gli effetti legali.

Avremmo voluto ricavare dalle schede l'una e l'altra notizia, cioè tanto quella della recidiva *legale*, come quella della recidiva nel *senso statistico*; ma per questi primi anni abbiamo preso il criterio più esteso della recidiva statistica, senza distinguere il numero dei casi di recidiva legale. Ci mancava la certezza di avere queste ultime notizie complete (1).

Quanto alle notizie sulla recidiva (intesa nel più lato senso),

(1) Ciò deve principalmente attribuirsi al modo imperfetto con cui, per questa parte, sono redatte le sentenze. Talvolta nelle sentenze non è dichiarata esplicitamente la *recidività* del condannato; ma essa viene valutata solo mentalmente dal giudice nella misura della pena inflitta; talora la mancanza del certificato penale (che invece viene richiesto e compilato *dopo* il processo nell'atto che si fa la scheda) rese impossibile l'applicazione dell'aggravamento di pena; talora, infine, non ostante il certificato penale in atti, non si tien conto delle condanne che legalmente danno luogo alla recidiva. Per tutte queste cause non è infrequente il caso di recidivi, nel senso legale della parola, la recidività dei quali non risulta dalla sentenza.

la loro esattezza dipende, non solo dal maggiore o minor grado di diligenza con cui sono compilate le schede, ma altresì dal modo con cui funziona il servizio del *casellario giudiziale*.

Questo servizio lascia pur troppo molto a desiderare in parecchi distretti giudiziari, e la nostra Commissione non ha dimenticata l'ampia e circostanziata relazione che ne ha fatta il comm. Co-senza (1). È da sperare che, mercè i provvedimenti presi dal Ministro della giustizia, in seguito ai voti della Commissione il servizio del casellario divenga migliore negli anni avvenire. Del conseguito miglioramento si avvantaggerà anche la statistica.

Tuttavia, comunque incompleta, la nostra statistica della recidiva offre importanti insegnamenti.

Il numero dei *recidivi* (usiamo questa parola a significare tutti coloro che riportarono precedenti condanne per delitti, fossero o no recidivi nel senso legale della parola) è di circa 36,000 all'anno, ossia 25 per cento condannati.

Il loro numero è lievemente cresciuto dal 1890 (35,958) al 1894 (36,619), ma ciò è probabilmente effetto di una maggiore diligenza adoperata nel compilare le schede.

Esaminiamo il numero delle sentenze di condanna precedentemente riportate e l'indole dei delitti, pei quali i recidivi erano stati già una o più volte condannati.

ANNI	Numero delle sentenze di condanna precedentemente incorse (cifre proporzionali ogni 100 recidivi)						Indole dei delitti precedentemente commessi (cifre proporzionali ogni 100 recidivi)		
	1 condanna	da 2 a 5	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 25	più di 25	che violavano la stessa disposizione di legge	prevveduto dallo stesso capo del codice	prevveduti da altro capo del codice
1890.	45.34	43.65	8.34	1.93	0.59	0.15	62.98		62.36
1891.	47.32	43.35	7.01	1.55	0.68	0.09	42.48	17.97	68.33
1892.	48.01	44.46	6.03	1.13	0.32	0.05	43.86	13.43	69.51
1893.	48.29	44.27	5.80	1.17	0.44	0.03	42.90	12.34	70.68
1894.	48.55	44.13	5.83	1.07	0.36	0.06	42.53	12.70	70.33
Media del quinquennio	47.51	43.97	6.60	1.37	0.48	0.07	34.41	11.30	68.25

(1) *Atti della Commissione*, 1^a Sessione 1895, pag. 77 a 165, parte 2^a.

I recidivi che avevano avuta precedentemente una sola condanna, sono poco meno della metà del numero totale. Dell'altra metà, quasi tutti (44 su 100) avevano riportato da due a cinque condanne. Tuttavia anche il numero di quelli che avevano riportato più di 6 condanne non è trascurabile (8. 52 su 100). Per mostrare quanti fossero gli imputati con recidive molto numerose indichiamo qui appresso quanti avevano già subito più di 16 condanne e quanti più di 25 (contati già, s'intende, nel numero di coloro che ne avevano avuto più di 16).

ANNI	Recidivi			
	più di 16 volte		più di 25 volte	
	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi
1890. . .	266	0. 64	54	0. 15
1891. . .	276	0. 77	32	0. 09
1892. . .	135	0. 37	18	0. 05
1893. . .	169	0. 47	11	0. 03
1894. . .	152	0. 42	21	0. 06

Esaminiamo la recidiva rispetto all'indole dei delitti precedentemente commessi.

Quasi la metà dei condannati precedentemente (46 per cento) è ricaduta nello stesso identico reato oppure in reati che presentavano una certa analogia od affinità con quelli già commessi.

La ripetizione dei reati affini (cioè dei reati compresi nello stesso capo del Codice o ritenuti come affini dal legislatore anche se preveduti in capi diversi) che il nostro Codice considera nell'articolo 82, se non costituisce la recidiva specifica, nel senso legale di questa parola, è indizio degli stessi moventi e di un medesimo dolo specifico nel delinquente, come è il caso fra omicidio e lesione; tra furto, truffa e falso; tra peculato e appropriazione indebita.

La rimanente parte dei recidivi, cioè più della metà, 68 (1) per cento, costituisce la *recidiva generica*.

(1) La somma delle cifre proporzionali dei condannati che avevano precedentemente commessi gli stessi reati o reati affini, e di quelle dei condannati che avevano precedentemente commesso reati diversi non è uguale a 100 perchè uno stesso imputato può avere subito condanne precedenti per diversi reati alcuni uguali o affini a quelli dell'ultima condanna, altri totalmente diversi.

Vediamo per quali specie di reati i recidivi siano più numerosi. È la prima volta che possiamo fare questo studio per il nostro paese, giacchè, prima dell'introduzione della scheda, la recidiva si conosceva solo in relazione ai delitti più gravi, giudicati dalle Corti di assise. Non potevamo sapere quale fosse, ad esempio, la recidiva dei condannati di *furto*, perchè solo pochi sono portati al giudizio delle Corti di assise, essendo la maggior parte giudicati dai Tribunali e dai Pretori.

Stando ai risultati del quinquennio 1890-94, il maggior numero di recidivi (57 su 100 condannati) si trova fra i condannati per *inosservanza di pena, evasione ed altri reati contro la pubblica amministrazione*. Si tratta, per lo più, di individui posti sotto la vigilanza della pubblica sicurezza, i quali sono spesso in infrazione degli obblighi prescritti nella *carta di permanenza* o nel *foglio di via*.

Un numero considerevole di recidivi si trova pure fra i condannati per *rapine, estorsioni e ricatti* (41 per 100 condannati), la maggior parte dei quali (50 su cento recidivi) ebbe da 2 a 5 condanne. Questi reati sono commessi quasi sempre da delinquenti abituali e pericolosi.

Rispetto all'indole dei reati precedentemente commessi, la maggior parte di questi grassatori e ricattatori si era già resa colpevole di delitti contro la proprietà (60 su 100 recidivi) tanto di *rapine* e di *ricatti* (ossia degli stessi delitti per cui vennero condannati l'ultima volta), quanto di *furti, ricettazioni, frodi* e via dicendo.

I recidivi condannati per reati *contro l'ordine pubblico* hanno pure una proporzione molto alta di recidività (41 per cento). Fra questi condannati non troviamo più, come per la grassazione è il ricatto, un numero tanto grande di recidivi nello stesso genere di reati: la maggior parte dei recidivi contro l'ordine pubblico (94 su 100) aveva subito condanne precedenti per reati d'indole diversa da quella dell'ultimo reato commesso. Seguono, per numero di recidivi, i condannati per *falso nummario* (40 per cento), e non pochi tra essi (44 per cento) erano recidivi nello stesso reato o in reati affini al falso o moventi dagli stessi impulsi psicologici (frodi, truffe, ecc.).

Quanto al *furto*, distinguiamo i *furti aggravati e qualificati* dai *semplici*. Per questi ultimi (a cui si è riunito lo *spigolamento nei campi altrui*) la proporzione dei recidivi è di 27 su 100, e quasi tutti (70 per cento) erano recidivi per lo stesso reato. Si tratta, in

molti casi, di piccoli *furti campestri*, ripetutamente commessi da comunisti in boschi demaniali.

Nei *furti qualificati ed aggravati* il numero dei recidivi (32 per 100) è maggiore. E per questi condannati è sempre molto alta la proporzione della vera e propria recidiva specifica (44 per cento), ed è pure alta la recidiva in reati affini contro la proprietà (55 per cento).

Per i reati di *violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore* il numero dei recidivi è minore che per gli altri fin qui considerati (24 su 100). Però troviamo in questa classe di reati, specialmente per la *corruzione di minorenni*, non pochi condannati con un numero grandissimo di condanne precedenti, anche più di 25.

Passando ai reati *contro le persone*, e cominciando dagli *omicidii qualificati ed aggravati*, il numero dei recidivi è di 32 ogni 100 condannati; mentre per gli *omicidii semplici ed oltre l'intenzione* il numero dei recidivi è alquanto minore (26 su 100).

Fra i recidivi condannati per omicidio (*qualificato, aggravato, semplice e oltre l'intenzione*), un certo numero avevano già commesso uno o più omicidii (10 su 100 nei cinque anni 1890-94).

Per le *lesioni (gravi e lievi insieme)* i recidivi sono circa 20 su 100 condannati. Fra essi, più della metà (57 su cento recidivi) erano stati condannati antecedentemente per lo stesso reato.

I delitti che presentano le cifre proporzionali più basse dei recidivi sono l'*omicidio d'infante* (6.03), quelli contro la *sicurezza dei mezzi di trasporto* (6.15), e ciò è ovvio; di rado questi reati sono commessi da delinquenti abituali e professionali.

Prima di abbandonare questo tema della recidiva, accenniamo ancora alla proporzione che tengono in essa i minorenni, compiendo così le notizie che abbiamo dato a proposito di questi ultimi.

Su 100 condannati minorenni, 16 per cento avevano avuto altre condanne, mentre per i maggiorenni questa proporzione è maggiore (28 per cento). Ma se si riflette che per i condannati minorenni è molto minore il tempo (dai 14 anni ai 21) durante cui potevano rendersi recidivi, quella proporzione di 16 per cento è alta, in confronto a quella dei recidivi maggiorenni.

Per ultimo vediamo quale sia la distribuzione geografica dei

recidivi in Italia. Sopra 100 condannati, il numero dei recidivi è superiore nell'Italia settentrionale e centrale. Il massimo (32.66) si trova nel Veneto. Seguono la Lombardia (29.63), le Marche ed Umbria (29.60), l'Emilia (29.45). Le proporzioni minori sono date dalla Sardegna (18.32), dalla Basilicata (19.62), dalla Sicilia (21.98), dalle Puglie (21.91), dalle Calabrie (22.81).

Differenze simili eransi già osservate prima del 1890, coi dati raccolti per mezzo dei registri giornalieri. Ciò può dipendere dalle diverse condizioni della delinquenza nelle due metà d'Italia, e dalle diverse forme di reati che prevalgono nell'una parte e nell'altra (reati contro la *proprietà* nel nord e reati contro la *persona* nel sud).

Ma queste differenze possono ancora dipendere da cause estrinseche, e principalmente dal modo in cui sono tenuti i casellari.

La mancata constatazione delle condanne precedenti è forse più frequente nell'Italia meridionale, dove il lavoro, negli uffici giudiziari, è maggiore, e i casellari sono tenuti con minore regolarità ed esattezza.

IX.

Esito dei giudizi -- Proscioglimenti e condanne.

L'esito del giudizio, quale è indicato dalle schede, è quello del giudizio definitivo, tenuto conto, cioè, di tutte le variazioni che una sentenza di primo grado può aver subito nei giudizi successivi d'appello, di cassazione, di rinvio, ecc. Noi abbiamo dunque per questo mezzo il numero reale dei *prosciolti* e dei *condannati*, mentre dalla statistica fatta coi registri si aveva un numero di condannati alquanto superiore al vero, non essendo raro il caso di condannati in primo grado che vengano prosciolti nel giudizio di appello.

La proporzione dei prosciolti (quale risulta dalle schede) è su per giù eguale a quella dei condannati. Tanto gli uni che gli altri sono circa il 50 per cento dei giudicati.

Le statistiche fatte in base ai registri giornalieri, davano proporzioni sensibilmente diverse, circa 59 condannati su 100 giudicati nel quinquennio 1890-94.

Le proporzioni ricavate coi due metodi non possono, come è ovvio, coincidere fra di loro per la circostanza rammentata ora, che le schede riguardano il *giudizio definitivo*, e che sono fatte per

i soli delitti, non per le contravvenzioni, mentre le cifre ricavate dai registri comprendono anche i giudicati per contravvenzioni. Essendo gli imputati per contravvenzioni quasi sempre condannati, perchè il verbale della contravvenzione è per lo più un titolo di condanna a cui non occorre altro che la ratifica del magistrato, si può spiegare così il fatto della maggiore proporzione di condannati nelle statistiche fatte in base ai registri.

La proporzione di 50 condannati per cento giudicati che abbiamo trovata, come media generale nella statistica fatta sulle schede, non è eguale in tutti i compartimenti.

Nell'Italia settentrionale e in quasi tutta la centrale, eccettuata la Toscana, il numero dei condannati supera alquanto la metà, mentre nell'Italia meridionale (tranne la Campania, l'Abruzzo e il Molise, e la Basilicata) e nelle isole è assai maggiore della metà il numero dei prosciolti (nella Sicilia 59 e nella Sardegna 56 su 100) (1).

Vediamo le proporzioni dei *prosciolti* e quelle dei *condannati* per 100 giudicati nelle varie specie dei reati.

Le proporzioni variano da un minimo di 18 per le diffamazioni e di 23 condannati per le *ingiurie*, ad un massimo di 82 per le *lesioni gravi e gravissime*.

È naturale che ciò avvenga, perchè, secondo che il reato è perseguibile, o no, a querela di parte, secondo la maggiore o minore facilità che si ha di raccogliere le prove, secondo che si tratta di reati sottoposti per consueto ad una istruttoria breve o lunga, ovvero di reati giudicati senza istruttoria formale, secondo l'indole e la natura del delitto, specialmente ove si tratti di giudizi per giurati, diminuiscono o crescono le probabilità dell'assoluzione.

La proporzione minima di circa 18 condannati per cento giudicati, trovata per le *diffamazioni* e di 23 per le *ingiurie*, dipende dal gran numero di prosciolti per *remissione*: in buona parte anche le *ingiurie* sono assolte dal giudice, dichiarandosi « compensate ».

Il massimo delle condanne si osserva per le *lesioni gravi e gravissime*, perchè la prova di questi reati si concreta quasi sempre in un *referto medico*, il quale difficilmente può essere impugnato dal reo.

Così pure le *violenze* e le *resistenze all'autorità* sono seguite da

(1) Quasi lo stesso ordine si ha se si prendono a base i dati dei registri, come si può vedere consultando il prospetto XVIII, pag. LXV, della *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1895.

condanna, nella proporzione di 78 su 100; anche qui vi è spesso il verbale dell'autorità di pubblica sicurezza che fa fede in giudizio.

L'omicidio semplice ed oltre l'intenzione dà una percentuale di 75 condannati sia per l'indole grave del reato, sia perchè il giudizio è sempre preceduto da formale ed ampia istruttoria.

Esaminiamo, sotto altri aspetti, le proporzioni dei proscioglimenti e le ragioni che li determinano.

Il numero dei prosciolti è cresciuto di anno in anno: da 104,834 nel 1890 a 158,598 nel 1894; e questo aumento è dovuto quasi esclusivamente ai prosciolti per *remissione*, che sono quasi raddoppiati: da 45,303 nel 1890 a 86,589 nel 1894, e da soli formano la metà dei prosciolti (50. 98 per cento).

Sappiamo che la remissione ha luogo per reati che non presentano molta gravità; tuttavia il grande numero di proscioglimenti per questo motivo merita una seria attenzione.

Se guardiamo ai motivi di proscioglimento che si basano sul convincimento del magistrato per le prove raccolte durante il periodo dell'istruzione del processo, le proporzioni si mantengono pressochè costanti.

PROSCIOLTI	1890	1891	1892	1893	1894
Perchè il fatto non era provato o non costituiva reato . . .	15. 75	12. 48	12. 51	11. 79	11. 95
Per non provata reità	32. 98	28. 46	27. 77	26. 10	27. 40
Perchè l'imputato non era colpevole o non autore	3. 14	3. 06	2. 41	2. 46	2. 44

Considerando i motivi di proscioglimento in relazione alle specie di reato, troviamo che la *remissione* è soprattutto frequente nei reati seguenti:

	Prosciolti per remissione	
	Ogni 100 prosciolti	Ogni 100 giudicati
Diffamazioni	82. 46	63. 29
Ingiurie	77. 20	60. 94
Danneggiamenti	75. 10	46. 66
Lesioni lievissime	68. 96	53. 42

Quando la legge offre un mezzo per troncare la disputa giudiziaria esso è largamente accettato dagli interessati.

La proporzione dei prosciolti per *fatto non provato o non costituente reato* è di 13 su 100.

Questo motivo è soprattutto frequente per i reati di *sottrazioni da luogo di pubblico deposito e per gli altri delitti contro la pubblica amministrazione* (48. 87), *contro la libertà, escluse le minacce* (46. 63) e per i *delitti di pubblici ufficiali* (42. 04).

I prosciolti per *non provata reità* sono specialmente numerosi per certi reati e raggiungono una proporzione di 79 su 100 per il *procurato aborto*, di 78 per lo *spendimento senza concerto di monete false*, di 75 per i *furti qualificati ed aggravati*, di 72 per il *lenocinio*, di 70 per gli *incendi*, di 69 per le *fulsità in giudizio* e la *simulazione di reato*.

Sono tutte figure di delitti per le quali riesce assai difficile raccogliere indizi sufficienti ad attestare la colpevolezza del reo.

L'*infermità di mente* è un motivo che ha scarsa applicazione nel giudizio, giacchè dove esisteva, fu già riconosciuta nel periodo istruttorio; e difatti qui essa raggiunge una media bassissima (0. 14 su 100).

Il massimo numero di prosciolti per questo motivo (5. 20) si ebbe per gli *omicidi d'infante* e per le altre specie di *omicidio*.

Nelle pene, divise secondo la loro misura, vediamo riflessa l'applicazione del Codice penale a partire dall'anno 1890.

L'ergastolo è applicato in proporzione quasi costante da anno ad anno (0. 07 per 100 condannati). La reclusione, oltre 15 anni, fu inflitta in un numero di casi sempre maggiore (da 0. 27 a 0. 41); mentre scema la frequenza della sua applicazione nei gradi minimi, da 3 giorni ad un mese (da 49 su 100 nel 1891 a 44 nel 1894).

La detenzione, specie nei suoi gradi minimi (fino a 6 mesi), fu largamente applicata nel 1890, perchè in quell'anno, primo della applicazione del nuovo Codice, essa veniva di frequente sostituita alla pena del carcere pei reati commessi prima del 1890 e giudicati coi Codici aboliti, perchè più miti come prescrive l'articolo 2 del Codice penale italiano.

Dopo il 1890 la detenzione viene applicata in un numero di casi sempre più ristretto.

La multa, come pena principale, è applicata, con piccole oscillazioni, nella proporzione di 14 condannati su 100.

Gioverebbe conoscere il numero totale dei condannati che riportarono una condanna alla multa, cioè non solo i condannati, la cui pena consiste unicamente nella multa, ma quelli altresì ai quali fu inflitta una multa come pena aggiunta a pene detentive.

Lo spoglio dei futuri anni sarà fatto in modo che si possa avere anche questa notizia.

Vediamo l'applicazione delle pene in relazione alle singole specie dei reati, tenendo presenti per i delitti più importanti le pene comminate dal Codice.

L'ergastolo fu applicato esclusivamente per il reato di *omicidio qualificato*, non essendovi stata occasione di giudicare nel 1890-94 gli altri rarissimi casi pei quali il Codice commina questa pena. Ma di 2130 condannati per omicidio qualificato l'ergastolo fu inflitto soltanto a 24. 51 per cento, avendo gli altri goduto del beneficio di circostanze scusanti o diminuenti la pena. Il 37. 41 su 100 ebbe una pena superiore a 24 anni, il 15. 59 su 100 da 15 a 24 ed i rimanenti una pena inferiore.

I rei di *omicidio semplice ed oltre l'intenzione* sono per la maggior parte (48 su 100) condannati alla reclusione fra 5 anni e 15 anni e solo il 15 per cento è punito da 15 anni a 24, mentre il Codice commina la pena da 18 a 21 per l'omicidio semplice e un minimo di 12 anni per l'omicidio oltre l'intenzione. Vi sono anche casi di condanna a pene non superiori a 6 mesi.

Per le *lesioni gravi e gravissime* che, secondo il Codice, possono essere punite con la reclusione, la quale varia da 1 anno a 10 anni, al 71 per cento dei condannati essa fu inflitta con una durata da 1 mese a 3 anni.

Per le *lievi e lievissime* il maggior numero di condannati riportò la reclusione, non superiore ad un mese (53 su 100) o fu condannato alla multa sotto le lire 100 (22 su 100).

La *diffamazione* è punita nel Codice colla reclusione da 3 mesi a 5 anni, ma più dell'83 per cento dei condannati non ebbe più di 6 mesi di reclusione.

Per il reato di *ingiuria* quasi tutti i condannati ebbero la pena pecuniaria non superiore alle 100 lire: il 27 per cento riportò una pena detentiva non superiore ad un mese.

I condannati per *furto qualificato ed aggravato* ebbero per la metà circa (46 per cento) la reclusione da un mese a 6 mesi, e il 32 per cento la stessa specie di pena, da 6 mesi a 3 anni.

I *furti semplici* sono puniti nella quasi totalità (89 su 100) colla reclusione da 3 giorni ad un mese e appena il 7 per cento dei condannati per questo reato ebbe la reclusione da un mese a 6 mesi. Il massimo della pena segnata nel Codice, che è di 3 anni, non si trova applicato che rarissimamente (0.85 su 100).

Il maggior numero dei condannati per *minacce* ebbe la multa non superiore a 100 lire (41 per cento) e a quelli che furono condannati ad una pena detentiva fu inflitta la reclusione per la durata fra un mese e 6 mesi a 28 per cento e da 3 giorni a un mese a 22 per cento.

Avvertiamo però che non si deve giudicare della severità o della indulgenza del Magistrato nello applicare le pene, guardando soltanto alla misura delle pene pronunciate rispetto ai limiti massimi e minimi fissati dal Codice. Molte circostanze concorrono a determinare la misura della pena, sopra o sotto i limiti posti dalla legge; quali, ad esempio, il cumulo giuridico dei reati e il concorso delle pene, l'applicazione delle circostanze attenuanti specifiche o generiche, delle aggravanti, cosicchè non sempre si può asserire quando un minimo di pena sia l'effetto della indulgenza del Magistrato o piuttosto delle circostanze di fatto che accompagnano il delitto.

Terminiamo col dare alcune notizie sulle circostanze diminuenti, attenuanti o scusanti applicate nelle sentenze :

	ANNI									
	1890		1891		1892		1893		1894	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati								
Circostanze diminuenti l'imputabilità	33 860	25.81	39 858	27.75	42 594	28.59	35 742	25.23	38 236	25.24
Circostanze generiche o innominate	58 163	44.34	68 250	47.51	72 489	48.65	66 192	46.74	70 343	46.44
Circostanze specifiche o proprie . .	18 641	14.21	23 173	16.13	22 088	14.82	19 011	13.42	17 725	11.70
Totale . .	110 664	84.37	131 281	91.39	137 171	92.06	120 945	85.41	126 304	83.38

Ogni anno, in media, sono concesse le circostanze attenuanti generiche a circa 47 condannati su 100, quelle specifiche a 14 su 100, e le circostanze diminuenti l'imputabilità a 26 condannati su 100.

Considerando le circostanze attenuanti in relazione alle singole specie di reati, vediamo pure, ad esempio, che le circostanze diminuenti l'imputabilità furono ammesse per gli accusati di *omicidio semplice ed oltre l'intenzione* in 64 casi su 100. A buona parte di questi accusati fu riconosciuta la discolta della *provocazione* grave o lieve. Così pure dei giudicati per *lesioni gravi o gravissime*, 59 su 100 ebbero pure il beneficio di queste circostanze, specialmente di quelle dell'età e della provocazione.

Fra i condannati per *furto qualificato od aggravato*, 34 su 100 ebbero diminuita l'imputabilità, e quasi sempre per ragione di età, essendo rilevante, fra i colpevoli di furto, il numero dei minorenni.

I reati per i quali più frequentemente si accordano le circostanze generiche, sono: l'*omicidio d'infante* (81 su 100), l'*omicidio semplice* (75 su 100), le *lesioni gravi o gravissime* (65 su 100) e gli *omicidii qualificati od aggravati* (60 su 100).

Sembra manifesta la propensione del giudice sia il magistrato togato sia il giudice popolare, a concedere attenuanti per i reati di sangue. L'eguale tendenza non si osserva per i reati contro la proprietà, per i quali solo 41 su 100 ebbero il beneficio delle attenuanti generiche.

Quanto alle *circostanze specifiche*, cioè quelle che il Codice prevede per alcuni reati in particolare, troviamo, ad esempio, che quella del valore lieve o lievissimo per i reati contro la proprietà fu accordata nel caso di *furti qualificati od aggravati* a 39 imputati su 100; nel caso di *furti semplici* a 29; per le *truffe e frodi* a 23.

Questi i principali risultati che emergono dalla statistica fatta in base alle schede. Come già dissi, a principiare dall'anno 1896 non solo avremo anche la scheda per i procedimenti contro gli autori di delitti rimasti sconosciuti, ma potremo fare uno spoglio più completo delle schede di imputati noti. Avremo allora tutti gli elementi per rispondere ai principali intenti della statistica penale, che sono quelli di rappresentare il movimento annuale della criminalità; far conoscere le qualità personali dei delinquenti in confronto con la popolazione libera; e dimostrare come si svolse l'azione dell'autorità giudiziaria, in qual grado si riuscì a scoprire i colpevoli, qual esito ebbero le istruttorie ed i giudizi, in qual modo furono applicate le sanzioni del Codice.

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

1. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI NEGLI ANNI 1879-1895.

ANNI	Reati denunciati		Reati sottoposti ad istruzione		Reati giudicati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti

Totale dei reati.

(Delitti e Contravvenzioni).

1879.	230 678	824. 97
1880.	244 985	870. 97
1881.	204 215	721. 77
1882.	208 643	733. 12
1883.	206 636	721. 28	305 063	1 064. 85
1884.	202 054	700. 67	336 944	1 168. 40
1885.	198 040	682. 29	349 666	1 204. 71
1886.	210 683	721. 16	371 498	1 271. 58
1887.	526 300	1 789. 93	210 316	715. 28	324 866	1 104. 82
1888.	552 997	1 868. 73	223 784	756. 23	347 287	1 173. 54
1889.	571 524	1 919. 10	231 739	751. 43	370 096	1 242. 77
1890.	609 873	2 034. 97	245 782	820. 10	403 802	1 347. 37
1891.	650 742	2 157. 75	260 490	863. 74	445 371	1 476. 77
1892.	661 479	2 179. 70	269 780	888. 98	471 684	1 554. 26
1893.	660 905	2 164. 36	271 968	890. 65	453 308	1 484. 51
1894.	705 012	2 294. 59	275 401	896. 34	472 866	1 539. 03
1895.	726 029	2 348. 57	283 937	918. 52	493 018	1 594. 82

Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali.

1880.	21 553	76. 63
1881.	17 580	62. 13
1882.	17 259	60. 64
1883.	18 402	64. 23
1884.	19 076	66. 15
1885.	17 897	61. 65	113 599	391. 38
1886.	19 889	68. 08	121 789	416. 88
1887.	168 870	574. 32	12 430	42. 27	126 721	430. 93
1888.	180 359	609. 48	22 624	76. 45	140 065	473. 30
1889.	195 932	657. 94	25 073	84. 19	151 720	509. 46
1890.	226 769	756. 66	21 000	70. 07	191 949	640. 48
1891.	239 163	793. 02	21 939	72. 75	207 479	687. 95
1892.	247 221	814. 63	23 466	77. 33	227 447	749. 47
1893.	241 485	790. 84	24 942	81. 68	203 137	665. 26
1894.	253 143	856. 45	22 716	73. 93	207 368	674. 92
1895.	267 834	866. 42	21 815	70. 57	217 858	704. 75

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
<i>Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.</i>							
1880. . .	661	739	249	1888. . .	246	199	112
1881. . .	738	670	176	1889. . .	593	507	335
1882. . .	763	555	228	1890. . .	708	658	360
1883. . .	998	827	275	1891. . .	622	537	242
1884. . .	903	825	327	1892. . .	856	662	266
1885. . .	756	715	241	1893. . .	938	713	213
1886. . .	633	544	187	1894. . .	1 670	1 326	610
1887. . .	305	283	126	1895. . .	958	692	381

<i>Delitti di pubblici ufficiali.</i>							
1880. . .	1 490	2 032	570	1888. . .	1 920	1 435	657
1881. . .	1 407	1 602	652	1889. . .	1 868	1 363	608
1882. . .	1 296	1 479	645	1890. . .	1 669	1 243	732
1883. . .	1 384	1 459	403	1891. . .	1 986	1 193	590
1884. . .	1 224	1 125	365	1892. . .	1 713	1 087	664
1885. . .	1 100	1 492	413	1893. . .	1 915	1 333	667
1886. . .	1 148	1 354	346	1894. . .	2 031	1 357	758
1887. . .	1 314	1 054	543	1895. . .	2 119	1 370	751

<i>Violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità.</i>							
1880.	4 354	..	1888. . .	11 926	8 413	9 875
1881.	4 342	..	1889. . .	11 045	8 304	9 779
1882.	4 926	..	1890. . .	11 437	7 959	9 230
1883.	5 282	..	1891. . .	13 955	9 325	11 853
1884.	6 681	..	1892. . .	15 201	9 872	12 810
1885.	6 657	..	1893. . .	15 329	9 326	13 848
1886.	7 570	..	1894. . .	15 176	8 796	13 112
1887. . .	12 354	8 423	10 483	1895. . .	14 415	8 134	12 086

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato.</i>							
1880. . .	2 380	2 429	845	1888. . .	2 577	2 071	..
1881. . .	2 453	2 259	807	1889. . .	2 845	2 194	..
1882. . .	2 520	2 438	741	1890. . .	2 886	2 392	1 043
1883. . .	2 510	2 395	754	1891. . .	2 377	2 563	1 231
1884. . .	2 558	2 392	753	1892. . .	3 593	2 782	1 274
1885. . .	2 547	2 519	684	1893. . .	3 826	3 014	1 342
1886. . .	2 585	2 409	607	1894. . .	4 442	3 552	1 677
1887. . .	2 544	2 081	..	1895. . .	5 179	4 025	1 833
<i>Falsità in monete ed in atti.</i>							
1880. . .	12 886	12 972	1 447	1888. . .	9 508	8 881	..
1881. . .	12 840	12 562	1 161	1889. . .	9 566	10 308	..
1882. . .	13 760	13 679	1 169	1890. . .	12 215	11 852	1 799
1883. . .	14 302	13 734	1 206	1891. . .	12 284	11 408	1 845
1884. . .	14 406	13 948	1 002	1892. . .	11 200	11 145	1 778
1885. . .	11 799	11 120	1 111	1893. . .	11 273	11 050	1 767
1886. . .	9 768	9 709	1 306	1894. . .	12 328	11 600	1 835
1887. . .	9 263	9 767	..	1895. . .	15 605	14 581	2 116
<i>Frodi nei commerci, nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.</i>							
1880. . .	1 028	999	..	1888. . .	2 624	2 151	1 448
1881. . .	1 073	937	..	1889. . .	2 551	2 490	1 831
1882. . .	1 126	956	..	1890. . .	4 070	3 525	2 991
1883. . .	1 183	1 106	..	1891. . .	4 408	3 896	3 477
1884. . .	1 354	1 123	..	1892. . .	4 122	3 579	3 399
1885. . .	1 659	1 381	..	1893. . .	4 377	3 706	3 597
1886. . .	1 650	1 661	..	1894. . .	4 639	3 921	3 411
1887. . .	2 263	1 897	1 315	1895. . .	4 659	4 173	3 317

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.</i>							
1880 . .	3 033	3 031	1 794	1888. . .	4 659	3 999	2 629
1881. . .	3 800	3 225	1 882	1889. . .	4 753	4 057	2 721
1882. . .	3 784	3 292	1 966	1890. . .	4 866	3 812	2 511
1883. . .	3 799	3 426	1 963	1891. . .	5 358	3 999	2 596
1884. . .	3 864	3 478	1 855	1892. . .	5 778	4 550	3 032
1885. . .	3 933	3 453	1 696	1893. . .	5 873	4 289	3 211
1886. . .	4 032	3 692	1 645	1894. . .	6 194	4 596	3 307
1887. . .	4 359	3 485	2 581	1895. . .	6 290	4 730	3 580

Omicidii volontari ed oltre l'intenzione.

1880. . .	5 418	5 878	3 326	1888. . .	4 302	4 021	2 547
1881. . .	4 858	4 680	3 217	1889. . .	4 000	3 750	2 478
1882. . .	4 645	4 659	2 871	1890. . .	3 628	3 102	2 121
1883. . .	4 482	4 364	2 693	1891. . .	3 944	3 152	2 026
1884. . .	4 431	4 356	2 448	1892. . .	4 408	3 782	2 162
1885. . .	4 288	4 148	2 445	1893. . .	4 336	3 527	2 493
1886. . .	4 217	4 122	2 430	1894. . .	3 931	3 471	2 332
1887. . .	3 966	4 158	2 778	1895. . .	3 861	3 439	2 286

Lesioni personali.

1880.	36 071	..	1888. . .	91 551	52 945	68 414
1881.	35 423	..	1889. . .	86 026	49 561	72 909
1882.	36 583	..	1890. . .	73 695	26 587	54 921
1883.	39 701	..	1891. . .	78 081	27 314	57 417
1884.	40 508	64 140	1892. . .	82 178	30 502	61 010
1885.	37 105	61 400	1893. . .	80 865	29 702	60 666
1886.	44 374	65 332	1894. . .	81 355	29 117	60 877
1887. . .	85 812	49 304	63 846	1895. . .	82 171	28 038	62 728

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
------	----------	-------------	---------	------	----------	-------------	---------

Diffamazioni ed ingiurie.

1880.	6 232	..	1888. . .	47 291	7 826	19 754
1881.	6 006	..	1889. . .	50 186	8 783	21 432
1882.	6 479	..	1890. . .	60 858	12 128	38 864
1883.	6 701	..	1891. . .	65 313	14 426	44 235
1884.	6 722	..	1892. . .	67 801	17 463	46 023
1885.	7 529	..	1893. . .	69 377	18 122	46 332
1886.	7 681	..	1894. . .	76 663	20 445	54 635
1887. . .	48 704	9 075	18 755	1895. . .	78 423	21 429	56 864

Rapine, estorsioni e ricatti.

1880. . .	3 947	4 213	1 212	1888. . .	2 075	1 707	516
1881. . .	3 121	3 011	961	1889. . .	1 924	1 857	553
1882. . .	2 522	2 493	705	1890. . .	2 390	2 240	765
1883. . .	2 221	2 140	735	1891. . .	2 543	2 038	711
1884. . .	1 972	1 880	632	1892. . .	2 674	2 352	685
1885. . .	1 975	1 942	591	1893. . .	2 817	2 376	904
1886. . .	2 093	1 948	507	1894. . .	2 865	2 702	971
1887. . .	1 932	1 539	467	1895. . .	2 873	2 464	1 024

Furti.

1880.	100 557	..	1888. . .	99 276	68 067	47 518
1881.	71 452	..	1889. . .	104 966	72 745	50 054
1882.	73 535	..	1890. . .	105 492	99 381	49 895
1883.	68 158	..	1891. . .	109 506	103 477	54 151
1884.	60 934	43 686	1892. . .	106 954	100 283	50 747
1885.	62 713	51 925	1893. . .	105 812	99 225	51 258
1886.	64 353	54 804	1894. . .	110 773	98 412	51 095
1887. . .	89 774	61 828	42 807	1895. . .	116 780	104 956	54 369

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
<i>Truffe ed altre frodi.</i>							
1880.	13 479	..	1888. . .	14 846	10 686	..
1881.	11 247	..	1889. . .	15 466	11 403	..
1882.	12 246	..	1890. . .	15 307	10 620	7 527
1883.	11 724	..	1891. . .	16 607	10 565	8 100
1884.	10 803	..	1892. . .	16 419	11 208	8 657
1885.	10 881	..	1893. . .	17 543	10 984	9 181
1886.	11 795	..	1894. . .	18 384	11 678	9 570
1887. . .	14 277	10 440	..	1895. . .	19 158	11 711	10 074

Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, ecc.

1880.	10 401	..	1888. . .	38 881	10 593	..
1881.	10 994	..	1889. . .	39 634	10 674	..
1882.	10 799	..	1890. . .	39 052	20 125	14 887
1883.	9 359	..	1891. . .	38 161	20 424	17 332
1884.	9 719	..	1892. . .	34 135	19 648	14 478
1885.	9 815	..	1893. . .	34 830	20 495	15 643
1886.	9 170	..	1894. . .	36 664	21 259	17 718
1887. . .	38 899	10 079	..	1895. . .	35 531	19 577	15 830

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

4. — LESIONI.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	24 587	65. 73	55 059	248. 95
1882	25 535	68. 09	55 577	121. 57	60 839	273. 06
1883	24 666	65. 60	58 755	127. 69	62 038	276. 47
1884	26 983	71. 57	67 576	145. 55	64 374	284. 48
1885	26 752	70. 77	70 883	151. 77	65 239	286. 41
1886	27 430	72. 32	73 898	156. 79	65 342	284. 68
1887	26 512	69. 82	75 703	158. 95	66 406	286. 88
1888	27 532	72. 43	74 285	154. 23	67 715	290. 27
1889	26 536	69. 74	77 503	159. 09	67 834	287. 95
1890	29 489	98. 09	26 926	70. 69	83 075	168. 72	70 462	297. 21
1891	30 283	100. 10	27 477	72. 13	84 480	169. 75	68 260	285. 22
1892	35 326	116. 05	30 384	79. 28	89 144	177. 30	66 018	273. 86
1893	31 651	103. 33	33 300	86. 85	97 933	192 87	69 441	285. 17
1894	34 971	113. 47	103 781	187. 18

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	20 105	53. 75
1882	20 799	55. 46	53 085	116. 12
1883	20 050	53. 32	55 392	120. 38
1884	21 791	57. 80	65 073	140. 44
1885	21 768	57. 59	71 078	152. 18
1886	22 107	58. 28	75 111	159. 36
1887	21 100	55. 57	76 866	161. 39
1888	21 881	57. 57	75 538	156. 83
1889	21 120	55. 51	79 838	163. 89
1890	54 921	182. 68	21 511	56. 47	86 060	174. 78
1891	57 417	189. 79	21 779	57. 17	73 735	148. 16
1892	61 010	200. 42	24 307	63. 43	78 089	155. 31
1893	60 666	198. 06	26 436	68. 95	86 016	169. 40
1894	60 887	197. 53

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

5. — FURTI D'OGNI SPECIE.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Inghilterra	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	42 937	114. 79	42 925	164. 80
1882	42 884	114. 36	103 889	227. 24	44 216	167 90
1883	42 639	113. 40	100 423	218. 24	43 318	162. 68
1884	42 661	113. 16	97 522	210. 48	41 918	155. 70
1885	42 404	112. 18	91 109	195. 07	40 005	146. 97
1886	42 137	111. 09	89 562	190. 02	39 338	142. 93
1887	49 989	169. 47	43 548	114. 69	86 174	180 93	40 675	146 17
1888	58 015	195. 43	46 037	121. 12	85 167	176 82	41 908	148. 95
1889	60 745	203. 33	47 158	123. 94	94 151	193. 27	41 855	147. 13
1890	52 441	174. 43	46 744	122. 72	93 603	190. 10	39 191	136. 25
1891	59 086	195. 31	47 702	125. 22	98 817	198. 56	39 263	135. 01
1892	53 674	176. 32	49 567	123. 40	110 239	219. 25	42 088	143. 13
1893	50 069	163. 46	46 132	120. 32	96 662	190. 36	42 531	143. 05
1894	52 299	169. 70	96 529	198. 09	41 203	137. 07

FURTI D'OGNI SPECIE.

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	43 650	116. 69
1882	42 370	112 99	141 587	309. 70
1883	42 886	114. 06	142 885	310. 53
1884	42 300	112. 20	142 505	307 56
1885	52 516	180. 34	41 446	109. 65	142 471	305. 04
1886	55 311	188. 72	40 757	107 45	138 418	293. 68
1887	43 274	146. 70	41 688	109. 79	133 886	281. 11
1888	48 034	161. 80	43 440	114. 29	133 005	276. 14
1889	50 607	169 39	44 213	116. 20	147 644	303. 08
1890	50 660	168. 51	44 592	117 24	151 131	306. 93
1891	54 862	181. 34	44 039	115. 60	133 544	268. 34
1892	51 432	168. 95	47 179	123. 11	143 962	286. 33
1893	52 162	170. 30	43 627	113. 79	126 965	250. 04
1894	52 066	168. 94

CONDANNATI.

6. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI PER GRUPPI DI ETÀ.

GRUPPI DI ETÀ	1890		1891		1892		1893		1894		TOTALE del quinquennio 1890-94		
	Cifre effettive	Ogni 100 condan- nati	Cifre effettive	Cifre proporzionali									
												a 100 con- dannati	a 10,000 abitanti
Minore degli anni 14 . . .	2 920	2. 23	3 605	2. 50	3 354	2. 25	3 008	2. 12	3 838	2. 54	16 725	2. 33	58. 06
Dai 14 anni a meno di 18 .	12 208	9. 31	14 287	9. 95	13 952	9. 36	12 998	9. 18	13 948	9. 21	67 393	9. 44	317. 72
Dai 18 anni a meno di 21 .	14 980	11. 42	16 166	11. 25	16 896	11. 34	15 800	11. 16	17 826	11. 77	81 668	11. 39	543. 20
Dai 21 anni a meno di 25 .	18 505	14. 11	18 672	12. 99	20 172	13. 54	19 310	13. 64	21 132	13. 95	97 791	13. 64	516. 43
Dai 25 anni a meno di 30 .	18 658	14. 22	22 045	15. 35	23 293	15. 63	21 932	15. 49	21 891	14. 45	107 819	15. 03	492. 37
Dai 30 anni a meno di 40 .	28 233	21. 52	30 132	20. 98	31 626	21. 22	30 407	21. 47	31 675	20. 91	152 073	21. 21	396. 26
Dai 40 anni a meno di 50 .	17 819	13. 59	19 453	13. 54	20 230	13. 58	19 749	13. 95	20 938	13. 82	98 189	13. 69	309. 89
Dai 50 anni a meno di 60 .	10 645	8. 12	11 267	7. 84	11 721	7. 87	11 261	7. 95	12 146	8. 02	57 040	7. 96	231. 49
Dai 60 anni a meno di 70 .	4 960	3. 78	5 572	3. 87	5 444	3. 65	5 109	3. 61	5 700	3. 76	26 785	3. 73	167. 07
Dai 70 anni in più	1 301	0. 99	1 543	1. 07	1 471	0. 99	1 431	1. 01	1 616	1. 07	7 362	1. 02	75. 59
Di età ignota	933	0. 71	904	0. 66	848	0. 57	601	0. 42	772	0. 50	4 058	0. 56	..
<i>Totale</i> . . .	181 162	..	148 646	..	149 007	..	141 606	..	151 482	..	716 908

CONDANNATI.

7. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94, CLASSIFICATI PER SPECIE DI REATI E DIVISI PER GRUPPI DI ETÀ.

(Cifre proporzionali ogni 100 condannati).

SPECIE DEI REATI	Minori degli anni 14	Dai 14 anni a meno di 18	Da 18 anni a meno di 21	Da 21 anni a meno di 25	Da 25 anni a meno di 30	Da 30 anni a meno di 40	Da 40 anni a meno di 50	Da 50 anni a meno di 60	Da 60 anni a meno di 70	Dal 70 anni in più	Di età ignota
Delitti contro la sicurezza dello Stato	0.01	0.01	0.02	0.01	..	0.01	..	0.01	0.02
Minacce	0.79	1.93	3.79	4.37	4.30	4.15	3.97	3.64	3.27	3.02	3.55
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali.	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
Altri delitti contro la libertà.	0.05	0.24	0.50	0.51	0.60	0.47	0.39	0.32	0.21	0.26	0.15
Delitti di pubblici ufficiali.	0.01	0.01	0.04	0.07	0.15	0.25	0.30	0.32	0.28	0.22	0.02
Violenze, resistenze, oltraggi contro persone ri- vestite d'autorità	0.96	3.53	7.43	9.11	9.28	8.46	7.86	7.19	5.91	5.51	8.45
Altri delitti contro la pubblica Amministra- zione.	0.03	0.08	0.15	0.27	0.57	1.06	1.65	1.94	2.10	2.50	0.86
Calunnia, falsità in giudizio, simulazione di reato.	0.17	0.34	0.45	0.53	0.58	0.66	0.73	0.76	0.88	0.91	0.30
Altri delitti contro l'Amministrazione della giu- stizia.	0.28	0.58	1.67	2.44	3.02	4.02	4.42	4.80	4.65	5.04	3.65
Delitti contro l'ordine pubblico	0.75	0.29	0.38	0.36	0.24	0.20	0.17	0.09	0.06	0.03	0.10
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	..	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	..
Spendimento, senza concerto, di monete false	0.11	0.17	0.25	0.33	0.39	0.40	0.38	0.33	0.30	0.25	0.39
Falsità in atti.	0.02	0.07	0.11	0.18	0.28	0.41	0.44	0.37	0.30	0.39	0.20

CONDANNATI.

Segue 7. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94, CLASSIFICATI PER SPECIE DI REATI E DIVISI PER GRUPPI DI ETÀ.

(Cifre proporzionali a ogni 100 condannati).

SPECIE DEI REATI	Minori degli anni 14	Dai 14 anni a meno di 18	Da 18 anni a meno di 21	Da 21 anni a meno di 25	Da 25 anni a meno di 30	Da 30 anni a meno di 40	Da 40 anni a meno di 50	Da 50 anni a meno di 60	Da 60 anni a meno di 70	Dai 70 anni in più	Di età ignota
Altri delitti di falso	0.01	0.07	0.15	0.28	0.34	0.23	0.18	0.16	0.07	0.19	1.06
Frodi nei commerci e nelle industrie	0.12	0.23	0.24	0.37	0.49	0.67	0.96	0.99	1.08	1.07	0.89
Incendi.	0.24	0.18	0.12	0.11	0.11	0.14	0.16	0.19	0.23	0.38	0.10
Inondazioni e sommersioni
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione.	0.36	0.18	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	..	0.01
Delitti contro la sanità ed alimentazione pub- blica.	0.06	0.06	0.04	0.07	0.10	0.16	0.20	0.22	0.23	0.30	0.22
Violenza carnale, atti di libidine violenti . . .	0.68	0.86	0.84	0.59	0.48	0.41	0.40	0.47	0.56	0.84	0.17
Corruzione di minorenni ed oltraggio al pudore	0.26	0.43	0.49	0.47	0.41	0.45	0.45	0.50	0.50	0.76	0.57
Lenocinio.	0.01	0.01	0.03	0.06	0.08	0.14	0.21	0.23	0.17	0.16	0.15
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	0.01	0.08	0.27	0.54	0.55	0.51	0.27	0.16	0.12	0.07	0.39
Omicidii qualificati ed aggravati	0.04	0.11	0.32	0.41	0.46	0.44	0.36	0.26	0.27	0.18	0.15
Omicidii semplici ed oltre l'intenzione	0.39	0.60	1.38	1.63	1.38	0.95	0.67	0.51	0.44	0.25	0.59
Omicidio d'infante	0.01	..	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02
Procurato aborto.	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	..

CONDANNATI.

Segue 7. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94, CLASSIFICATI PER SPECIE DI REATI E DIVISI PER GRUPPI DI ETÀ.
(Cifre proporzionali a ogni 100 condannati).

SPECIE DEI REATI	Minori degli anni 14	Dai 14 anni a meno di 18	Da 18 anni a meno di 21	Da 21 anni a meno di 25	Da 25 anni a meno di 30	Da 30 anni a meno di 40	Da 40 anni a meno di 50	Da 50 anni a meno di 60	Da 60 anni a meno di 70	Dal 70 anni in più	Di età ignota
Lesioni gravi e gravissime	3.66	3.90	6.85	7.55	6.89	5.29	3.94	3.04	2.58	2.24	1.90
Lesioni lievi e lievissime	11.16	12.46	19.18	21.34	21.19	18.81	16.23	13.97	12.16	11.16	19.45
Altri delitti contro le persone	0.29	0.59	1.65	1.61	1.32	0.82	0.56	0.48	0.38	0.19	0.49
Diffamazioni	0.05	0.20	0.33	0.54	0.64	0.89	1.05	1.12	1.06	1.05	0.86
Ingiurie	0.78	1.47	2.43	3.96	5.23	7.35	9.58	10.60	9.86	9.67	13.21
Abbandono di fanciulli, abuso dei mezzi di cor- rezione	0.04	0.07	0.11	0.20	0.25	0.38	0.40	0.28	0.24	0.19	0.15
Furti qualificati ed aggravati	23.10	19.33	14.44	10.61	9.27	8.19	7.28	6.66	6.38	5.60	8.11
Furti semplici e spigolamenti	45.61	43.16	28.06	22.73	21.56	22.96	24.81	28.12	33.58	35.38	20.45
Rapine, estorsioni, ricatti	0.32	0.50	0.79	0.68	0.71	0.51	0.34	0.22	0.16	0.11	0.32
Truffe ed altre frodi	1.15	1.97	2.64	3.47	4.16	4.57	4.72	4.32	3.63	2.78	5.37
Usurpazioni e danneggiamenti	6.59	4.35	3.24	2.90	2.81	3.15	3.58	4.38	5.20	6.26	5.67
Delitti colposi	1.88	1.91	1.41	1.29	1.29	1.51	1.59	1.78	1.88	2.19	1.13
Delitti previsti dal Codice di commercio	0.01	0.01	0.04	0.26	0.70	1.24	1.63	1.47	1.15	0.77	0.89
<i>Totale</i>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

CONDANNATI.

8. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI SECONDO LO STATO CIVILE.

STATO CIVILE	Condannati						
	negli anni					in totale	
	1890	1891	1892	1893	1894	Cifre effettive	Ogni 100 con- dannati
Celibi o nubili. . .	64 232	70 230	73 440	70 196	74 108	352 206	50.30
Coniugati.	56 870	62 120	63 904	60 218	64 735	307 847	43.97
Vedovi.	5 366	5 502	5 520	5 219	5 517	27 124	3.87
Di stato civile ignoto	1 774	2 189	2 789	2 965	3 284	13 001	1.86
<i>Totale</i> . . .	128 242	140 041	145 653	138 598	147 644	700 178	..

CONDANNATI.

9. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER SPECIE DI REATO E PER STATO CIVILE.

(Cifre proporzionali a 100 condannati del corrispondente stato civile).

SPECIE DEI REATI	Celibi e nubili (1)	Coniugati e coniugate	Vedovi e vedove
Delitti contro la sicurezza dello Stato	0. 01
Minacce	3. 56	4. 22	2. 99
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali	0. 01	0. 02	0. 01
Altri delitti contro la libertà	0. 49	0. 39	0. 30
Delitti di pubblici ufficiali	0. 10	0. 26	0. 16
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità.	8. 48	6. 91	6. 33
Altri delitti contro la pubblica Amministrazione.	0. 36	1. 38	1. 78
Calunnie, falsità in giudizio, simulazione di reato.	0. 50	0. 70	0. 86
Altri delitti contro l'Amministrazione della giustizia	3. 42	2. 81	4. 14
Delitti contro l'ordine pubblico	0. 30	0. 18	0. 10
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	0. 06	0. 04	0. 05
Spendimento, senza concerto, di monete false.	0. 34	0. 31	0. 35
Falsità in atti	0. 23	0. 33	0. 35
Altri delitti di falso	0. 23	0. 19	0. 11
Frodi nei commerci e nelle industrie	0. 34	0. 85	0. 82
Incendi	0. 15	0. 14	0. 24
Inondazioni e sommersioni.
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione	0. 06	0. 01	..
Delitti contro la sanità e alimentazione pubblica.	0. 07	0. 18	0. 15
Violenze carnali, atti di libidine violenti	0. 75	0. 33	0. 68

(1) Le proporzioni sono state calcolate dopo avere detratto dal numero dei condannati celibi o nubili, quelli di età inferiore a 14 anni.

CONDANNATI.

Segue 9. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER SPECIE DI REATO
E PER STATO CIVILE.

(Cifre proporzionali a 100 condannati del corrispondente stato civile).

SPECIE DEI REATI	Celibi	Coniugati	Vedovi
	e nubili	e coniugate	e vedove
Corruzione di minorenni ed oltraggi al pudore . . .	0.59	0.28	0.66
Lenocinio	0.06	0.14	0.49
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	0.29	0.47	0.36
Omicidii qualificati e aggravati	0.35	0.35	0.63
Omicidii semplici e oltre l'intenzione	1.20	0.86	0.61
Omicidio d'infante	0.03	0.02	0.11
Procurato abortito	0.01	0.01	0.06
Lesioni personali gravi e gravissime	6.08	4.77	2.66
Lesioni personali lievi e lievissime	17.46	18.77	13.18
Altri delitti contro le persone	1.23	0.81	0.38
Diffamazioni	0.46	0.96	1.37
Ingiurie	3.32	8.92	10.91
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzi di corre- zione	0.15	0.35	0.64
Furti qualificati ed aggravati	13.46	6.54	7.72
Furti semplici e spigolamenti	26.24	26.93	30.29
Rapine, estorsioni e ricatti	0.67	0.39	0.25
Truffe ed altre frodi	3.87	3.50	4.60
Usurpazioni e danneggiamenti	3.28	3.76	3.19
Delitti colposi	1.42	1.63	1.36
Delitti previsti dal Codice di commercio	0.37	1.29	1.11
<i>Totale</i>	<i>100. „</i>	<i>100. „</i>	<i>100. „</i>

CONDANNATI.

10. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI PER GRANDI GRUPPI DI PROFESSIONI E PER REATI.

(Cifre proporzionali ogni 100 condannati del corrispondente gruppo di professione).

SPECIE DEI DELITTI	Occupati nell'agricoltura		Occupati nell'industria		Occupati nel commercio		Occupati nell'industria dei trasporti		Personale di basso servizio		Impiegati o liberi professionisti	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
	Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico	0. 15	0. 03	0. 72	0. 07	0. 33	0. 07	0. 23	..	0. 25	0. 03	0. 64
Delitti contro la libertà	0. 43	0. 18	0. 59	0. 37	0. 34	0. 12	0. 57	..	0. 64	0. 19	0. 69	..
Violenza privata e minacce	3. 93	1. 55	4. 87	2. 54	3. 89	1. 79	3. 51	..	3. 57	1. 36	4. 74	1. 51
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità	4. 70	2. 00	12. 17	4. 37	13. 07	10. 93	17. 57	..	13. 99	4. 30	9. 04	6. 30
Calunnie, falsità in giudizio e simulazione di reato	0. 58	0. 39	0. 62	0. 57	0. 65	0. 66	0. 49	..	0. 77	0. 66	1. 09	1. 51
Delitti di falso (escluso lo spendimento di monete)	0. 32	0. 08	0. 62	0. 22	1. 30	0. 42	0. 30	..	1. 17	0. 29	4. 42	2. 52
Incendi, inondazioni ed altri delitti di comune pericolo	0. 29	0. 12	0. 12	0. 08	0. 07	0. 04	0. 10	..	0. 15	0. 08	0. 05	..
Violenze carnali, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	0. 90	0. 15	1. 43	0. 36	1. 05	0. 35	1. 30	..	2. 33	1. 29	1. 91	0. 50
Lenocinio	0. 10	0. 04	0. 55	0. 09	1. 00	0. 03	..	0. 13	0. 92	0. 06	1. 01
Omicidii d'ogni specie	1. 55	0. 28	1. 86	0. 49	1. 41	0. 38	1. 32	..	1. 81	0. 32	1. 93	..
Lesioni volontarie	24. 09	14. 67	26. 78	24. 17	20. 20	17. 44	22. 69	31. 58	19. 66	10. 26	19. 90	15. 37
Diffamazioni e ingiurie	3. 43	11. 65	5. 22	20. 74	7. 00	22. 44	4. 11	26. 31	4. 99	10. 79	10. 12	28. 47
Furti d'ogni specie	44. 31	60. 53	27. 25	33. 02	16. 82	11. 60	31. 06	15. 79	29. 13	54. 45	11. 35	11. 84
Rapine, estorsioni e ricatti	0. 54	0. 04	0. 85	0. 05	0. 56	0. 09	0. 68	..	0. 72	0. 12	0. 48	0. 25
Truffe, frodi, delitti previsti dal Codice di commercio e frodi nei commerci	2. 08	1. 55	6. 15	5. 23	22. 65	26. 16	5. 25	10. 53	9. 76	8. 77	14. 48	11. 33
Altri delitti preveduti dal Codice penale	12. 70	6. 68	10. 71	7. 17	10. 57	6. 51	10. 79	15. 79	10. 13	6. 17	19. 90	19. 39
<i>Totale</i>	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00

CONDANNATI.

11. — CONDANNATI RECIDIVI, CLASSIFICATI SECONDO LE CONDANNE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE E L'INDOLE DEI DELITTI ANTERIORMENTE COMMESSI.

ANNI	Condannati recidivi		Numero delle sentenze di condanna precedentemente incorse										Indole dei delitti precedentemente commessi								
	Cifre effettive	(ogni 100 condannati)	Una condanna		Da 2 a 5 condanne		Da 6 a 10 condanne		Da 11 a 15 condanne		Da 16 a 25 condanne		Più di 25 condanne		Che violavano la stessa disposizione di legge		Previsti dallo stesso capo del Codice o da una stessa legge speciale		Previsti da altro capo del Codice o da altra legge speciale		
			Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	Cifre effettive	Ogni 100 recidivi	
																					Cifre effettive
1890 .	35 958	27. 42	16 301	45. 34	15 696	43. 65	3 000	8. 34	695	1. 93	212	0. 59	54	0. 15	22 649	(62. 98)	22 424	62	36		
1891 .	35 938	25. 02	17 006	47. 32	15 578	43. 35	2 521	7. 01	557	1. 55	244	0. 68	32	0. 09	15 267	42	48	6 457	17. 97	24 555	68. 33
1892 .	36 227	24. 31	17 394	48. 01	16 107	44. 46	2 183	6. 03	408	1. 13	117	0. 32	18	0. 05	15 888	43	86	4 864	13. 43	25 182	69. 51
1898 .	36 144	25. 52	17 452	48. 29	16 002	44. 27	2 097	5. 80	424	1. 17	158	0. 44	11	0. 03	15 507	42	90	4 460	12. 34	25 545	70. 68
1894 .	36 619	24. 17	17 778	48. 55	16 161	44. 13	2 137	5. 83	391	1. 07	131	0. 36	21	0. 06	15 574	42	53	4 652	12. 70	25 754	70. 33
<i>Totale</i>	180 886	25. 28	85 981	47. 51	79 544	48. 97	11 988	6. 60	2 475	1. 87	862	0. 48	186	0. 07	62 286	84	41	20 488	11. 80	128 460	68. 25

CONDANNATI.

12. — CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER REATI, E DIVISI SECONDO IL NUMERO DELLE CONDANNE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE E L'INDOLE DEI DELITTI ANTERIORMENTE COMMESSI.
(Cifre proporzionali).

SPECIE DEI REATI	Condannati recidivi (Ogni 100 condannati in totale)	Numero delle sentenze di condanna precedentemente riportate						Indole dei delitti precedentemente commessi				
		Una condanna	Da 2 a 5 condanne	Da 6 a 10 condanne	Da 11 a 15 condanne	Da 16 a 25 condanne	Oltre 25 condanne	Che violarono la stessa disposizione di legge	Previsti dallo stesso Codice Penale o da una stessa legge speciale	Previsti nei singoli gruppi designati dall'articolo 82 del Codice penale	Previsti da altro capo del C. P. o da altra legge speciale	
(Cifre proporzionali a 100 recidivi)												
Delitti contro la sicurezza dello Stato	20. 63	53. 85	38. 46	7. 69	7. 69	92. 31	
Minacce	24. 21	52. 54	43. 30	3. 60	0. 46	0. 10	..	10. 22	0. 52	0. 80	96. 64	
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali.	13. 54	69. 23	30. 77	100. 00	
Altri delitti contro la libertà	21. 59	51. 66	44. 43	3. 31	0. 60	4. 82	0. 15	0. 45	98. 19	
Delitti di pubblici ufficiali.	12. 69	67. 53	31. 82	0. 65	3. 90	0. 65	1. 95	94. 80	
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite d'autorità.	31. 45	45. 24	45. 40	7. 44	1. 40	0. 47	0. 05	26. 96	3. 01	6. 58	87. 32	
Altri delitti contro la pubblica Amministrazione	19. 39	59. 92	38. 16	1. 92	13. 05	0. 25	16. 57	82. 51	
Calunnie, falsità in giudizio, simulazione di reato.	20. 68	56. 28	39. 16	3. 88	0. 46	0. 22	..	3. 20	..	1. 14	97. 60	
Altri delitti contro l'Amministrazione della giustizia.	57. 33	21. 99	54. 25	17. 19	4. 46	1. 59	0. 52	44. 05	1. 06	0. 22	93. 29	
Delitti contro l'ordine pubblico.	41. 32	43. 74	52. 62	3. 37	0. 27	6. 46	1. 21	1. 75	94. 08	
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	39. 82	47. 41	45. 93	6. 66	14. 08	2. 96	26. 67	74. 81	
Spendimento, senza concerto, di monete false .	29. 53	47. 78	46. 77	4. 88	0. 57	12. 05	1. 15	26. 83	78. 91	
Falsità in atti	24. 48	49. 07	41. 64	7. 84	1. 24	0. 21	..	10. 10	1. 86	7. 42	90. 31	

CONDANNATI.

Segue **12.** -- CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER REATI, E DIVISI SECONDO IL NUMERO DELLE CONDANNE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE E L'INDOLE DEI DELITTI ANTERIORMENTE COMMESSI.
(Cifre proporzionali).

SPECIE DEI REATI	Condannati recidivi (Ogni 100 condannati in totale)	Numero delle sentenze di condanna precedentemente riportate						Indole dei delitti precedentemente commessi			
		Una condanna	Da 2 a 5 condanne	Da 6 a 10 condanne	Da 11 a 15 condanne	Da 16 a 25 condanne	Oltre 25 condanne	Che violarono la stessa disposizione di legge	Previsti dallo stesso capo del Codice penale o da una stessa legge speciale	Previsti negli altri gruppi designati dall'articolo 82 del Codice penale	Previsti da altro capo del C.P. o da altra legge speciale
(Cifre proporzionali a 100 recidivi)											
Altri delitti di falso	18.18	44.85	47.43	5.88	1.84	5.15	1.10	2.57	95.22
Frodi nei commerci e nelle industrie	12.99	56.33	40.18	2.75	0.74	22.39	0.92	11.38	77.25
Incendi.	24.12	50.79	42.52	6.30	0.39	3.94	0.39	0.79	98.43
Inondazioni e sommersioni	37.50	100.00	33.33	66.67
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione.	6.15	70.00	30.00	100.00
Delitti contro la sanità e alimentazione pubblica.	11.69	57.41	41.67	0.92	14.81	..	6.48	89.81
Violenze carnali, atti di libidine violenti	24.16	49.48	44.79	4.58	1.04	0.11	..	5.94	4.37	2.40	94.06
Corruzione di minorenni ed oltraggi al pudore	23.50	50.79	42.80	5.63	0.26	0.13	0.39	18.46	2.62	3.93	85.73
Lenocinio.	23.08	45.41	51.89	2.16	0.54	14.59	3.24	3.24	88.11
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	15.97	62.62	35.19	1.94	0.25	13.35	0.48	1.46	89.81
Omicidii qualificati e aggravati	31.93	51.64	45.84	1.76	0.76	7.81	2.52	33.63	75.44
Omicidii semplici e oltre l'intenzione	26.27	54.11	42.31	2.90	0.32	0.36	..	11.14	2.69	40.36	65.44
Omicidio d'infante	6.03	64.29	35.71	7.14	..	7.14	100.00

CONDANNATI.

Segue 12. — CONDANNATI RECIDIVI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI PER REATI, E DIVISI SECONDO IL NUMERO DELLE CONDANNE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE E L'INDOLE DEI DELITTI ANTERIORMENTE COMMESSI.
(Cifre proporzionali).

SPECIE DEI REATI	Condannati recidivi (Ogni 100 condannati in totale)	Numero delle sentenze di condanna precedentemente riportate					Indole dei delitti precedentemente commessi				
		Una condanna	Da 2 a 5 condanne	Da 6 a 10 condanne	Da 11 a 15 condanne	Da 16 a 25 condanne	Oltre 25 condanne	Che violarono la stessa disposizione di legge	Previsti dallo stesso capo del Codice penale o da una stessa legge speciale	Previsti nei singoli gruppi designati dall'articolo 82 del Codice penale	Previsti da altro capo del C.P. o da altra legge speciale
(Cifre proporzionali a 100 recidivi)											
Procurato aborto	14. 89	64. 29	35. 71	7. 14	92. 86
Lesioni personali gravi e gravissime	22. 81	55. 20	41. 67	2. 69	0. 38	0. 06	..	57. 59	2. 77	2. 52	60. 21
Lesioni personali lievi e lievissime	18. 54	55. 74	40. 53	3. 26	0. 38	0. 07	0. 02	57. 38	2. 19	1. 43	62. 45
Altri delitti contro le persone	21. 14	59. 14	38. 90	1. 69	0. 27	24. 83	12. 65	5. 89	71. 65
Diffamazioni	19. 24	53. 60	42. 59	3. 50	0. 21	0. 10	..	12. 04	10. 60	3. 91	86. 52
Ingiurie	13. 17	55. 86	39. 74	3. 89	0. 35	0. 12	0. 04	26. 46	2. 50	0. 76	87. 47
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzi di correzione.	21. 71	56. 20	40. 00	3. 80	10. 63	3. 29	3. 80	88. 35
Furti qualificati ed aggravati	32. 41	44. 37	46. 79	7. 49	1. 00	0. 32	0. 03	43. 71	45. 00	9. 84	42. 75
Furti semplici e spigolamenti	26. 84	47. 55	42. 46	7. 19	1. 94	0. 78	0. 08	70. 65	13. 17	3. 69	38. 74
Rapine, estorsioni e ricatti	41. 35	43. 22	50. 06	6. 01	0. 65	0. 06	..	10. 40	2. 78	47. 22	67. 64
Truffe ed altre frodi	31. 13	44. 96	46. 44	6. 89	1. 32	0. 37	0. 02	33. 30	2. 53	45. 79	53. 06
Usurpazioni e danneggiamenti.	18. 61	48. 73	43. 71	6. 02	1. 27	0. 27	..	38. 48	5. 17	1. 41	77. 61
Delitti previsti dal Codice di commercio.	7. 50	77. 83	21. 02	0. 92	0. 23	10. 85	1. 62	26. 33	68. 13
<i>Totale</i>	25. 23	47. 51	43. 97	6. 60	1. 36	0. 48	0. 08	46. 93	11. 80	7. 06	61. 20

ESITO DEI GIUDIZII.

13. — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI GIUDICATI
NEGLI ANNI 1890-94.

COMPARTIMENTI	Giudicati	Prosciolti (1)		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Piemonte.	73 373	35 469	48. 34	37 904	51. 66
Liguria	32 630	16 265	49. 85	16 365	50. 15
Lombardia	89 055	42 421	47. 41	46 634	52. 59
Veneto.	91 254	40 287	44. 15	50 967	55. 85
Emilia.	50 534	22 151	43. 86	28 383	56. 14
Toscana	64 456	33 258	51. 59	31 198	48. 41
Marche ed Umbria	60 879	28 561	46. 91	32 318	53. 09
Lazio	68 950	27 919	40. 49	41 031	59. 51
Abruzzi e Molise	122 791	57 898	47. 15	64 893	52. 85
Campania	192 442	92 066	47. 89	100 376	52. 11
Puglie.	114 704	57 843	50. 43	56 861	49. 57
Basilicata	49 711	23 470	47. 21	26 241	52. 79
Calabria	135 460	72 621	53. 61	62 839	46. 39
Sicilia	219 920	129 965	59. 10	89 955	40. 90
Sardegna.	70 396	39 458	56. 05	30 938	43. 95
REGNO	1 486 555	719 652	50. 09	716 908	49. 91

(1) Sono compresi anche gli imputati dichiarati *esenti da pena*.

ESITO DEI GIUDIZII.

**14. — IMPUTATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI IN RELAZIONE
ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PER CIASCUNA SPECIE DI REATO.**

SPECIE DEI REATI	Giudicati	Prosciolti		Essenti da pena	Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	195	132	67.69	..	63	32.31
Minacce	67 589	40 630	60.11	..	26 959	39.89
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali	304	208	68.42	..	96	30.58
Altri delitti contro la libertà	8 771	5 695	64.93	..	3 076	35.07
Delitti di pubblici ufficiali	3 500	2 286	65.31	..	1 214	34.69
Violenze, resistenze ed oltraggi contro persone rivestite di autorità	70 158	15 452	22.02	156	54 550	77.75
Altri delitti contro la pubblica Ammi- nistrazione.	11 793	5 629	47.73	..	6 164	52.27
Calunnie, falsità in giudizio e simula- zione di reato	8 852	4 576	51.70	40	4 236	47.84
Altri delitti contro l'Amministrazione della giustizia	56 245	33 629	59.79	226	22 390	39.81
Delitti contro l'ordine pubblico	3 412	1 614	47.31	..	1 798	52.69
Falsità in monete e in carte di pub- blico credito	473	133	28.12	1	339	61.67
Spendimento, senza concerto, di mo- nete false	3 628	1 266	34.90	2	2 360	65.05
Falsità in atti	3 542	1 559	44.01	2	1 981	55.93
Altri delitti di falso	2 397	901	37.59	..	1 496	62.41
Frodi nei commerci e nelle industrie.	6 758	2 564	37.94	..	4 194	62.06
Incendi	2 374	1 321	55.64	..	1 053	44.36
Inondazioni e sommersioni	19	11	57.89	..	8	42.11
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione.	706	381	53.96	..	325	46.04
Delitti contro la sanità e alimenta- zione pubblica	1 730	806	46.59	..	924	53.41
Violenze carnali, atti di libidine vio- lenti	6 136	2 136	34.81	26	3 974	64.77

ESITO DEI GIUDIZII.

Segue 14. — IMPUTATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1890-94 CLASSIFICATI IN RELAZIONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PER CIASCUNA SPECIE DI REATO.

SPECIE DEI REATI	Giudicati	Prosciolti		Esenti da pena	Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Corruzione di minorenni ed oltraggio al pudore	4 547	1 294	28.46	2	3 251	71.50
Lenocinio	1 251	458	36.61	..	793	63.39
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	5 868	3 194	54.43	94	2 580	43.97
Omicidii qualificati e aggravati	3 964	1 477	37.26	..	2 487	62.74
Omicidii semplici e oltre l'intenzione.	9 668	2 443	25.27	..	7 225	74.73
Omicidio d'infante	405	173	42.71	..	232	57.29
Procurato aborto	224	130	58.00	..	94	42.00
Lesioni personali gravi e gravissime.	46 547	8 309	17.85	..	38 238	82.15
Lesioni personali lievi e lievissime	312 433	185 377	59.33	..	127 056	40.67
Altri delitti contro le persone.	10 027	3 036	30.28	..	6 991	69.72
Diffamazioni	28 847	23 752	82.33	44	5 051	17.51
Ingiurie	196 139	146 102	74.49	6 884	43 153	22.00
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzi di correzione	3 372	1 553	46.06	..	1 819	53.94
Furti qualificati ed aggravati.	103 174	28 279	27.41	..	74 895	72.59
Furti semplici e spigolamenti.	266 663	73 776	27.66	..	192 887	72.34
Rapine, estorsioni e ricatti	5 457	1 713	31.39	..	3 744	68.61
Truffe ed altre frodi.	46 870	19 866	42.38	..	27 004	57.62
Usurpazioni e danneggiamenti	100 672	75 209	74.70	8	25 455	25.29
Delitti colposi	23 160	12 184	52.61	..	10 976	47.39
Delitti preveduti dal Codice di commercio	8 685	2 913	33.54	..	5 772	66.46
Totale	1 486 555	712 167	49.57	7 485	716 908	49.91

ESITO DEI GIUDIZII.

15 — PROSCIOLTI NEGLI ANNI 1890-94, DIVISI SECONDO IL MOTIVO DEL PROSCIoglIMENTO.

MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO	PROSCIOLTI											
	negli anni										in totale	
	1890		1891		1892		1893		1894		Cifre effettive	ogni 100 pro- sciolti
	Cifre effettive	Ogni 100 pro- sciolti										
Perchè non poteva aver corso l'azione penale	1 427	1 36	1 046	0. 76	1 256	0. 83	1 161	0 77	1 396	0. 88	6 286	0. 88
Per estinzione dell'azione penale } per remissione della parte lesa per altro motivo	45 303	43 21	76 707	52. 40	81 732	53. 98	72 706	48. 16	86 589	54. 60	363 037	50. 98
	1 550	1 48	1 297	0. 88	1 262	0. 83	13 952	9. 24	1 686	1. 06	19 747	2. 77
Perchè il fatto non era provato o non costituiva reato.	16 508	15. 75	18 286	12. 48	18 938	12. 51	17 798	11. 79	18 964	11. 95	90 494	12. 71
Perchè l'imputato non era colpevole o non era autore del delitto, o non vi aveva preso parte	3 293	3. 14	4 479	3. 06	3 649	2. 41	3 710	2. 46	3 881	2. 44	19 012	2. 67
Per non provata reità	34 579	32. 98	41 658	28. 46	42 046	27. 77	39 405	26. 10	43 430	27. 40	201 118	28. 24
Per cause escludenti l'impunità:												
Mancanza di coscienza o di libertà dei propri atti } per infermità di mente per ubbriachezza	243	0. 23	205	0. 14	187	0. 13	167	0. 11	198	0. 12	1 000	0. 14
Difetto di discernimento	27	0. 01	25	0. 02	37	0. 02	39	0. 02	128	0. 02
Legittima difesa e stato di necessità, per disposizione della legge od ordine dell'Autorità	1 616	1. 54	2 178	1. 48	1 859	1. 23	1 598	1. 06	1 988	1. 27	9 239	1. 30
Legittima difesa e stato di necessità, per disposizione della legge od ordine dell'Autorità	315	0 31	484	0. 33	447	0. 29	433	0. 29	427	0 26	2 106	0. 29
<i>Totale dei prosciolti</i>	104 834	100. 00	146 367	100. 00	151 401	100. 00	150 967	100. 00	158 598	100. 00	712 167	100. 00

ESITO DEI GIUDIZII.

16. — PROSCIOLTI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI PER SPECIE DI REATO E SECONDO IL MOTIVO DEL PROSCIoglimento.
(Cifre proporzionali a 100 prosciolti).

SPECIE DEI REATI	MOTIVO DEL PROSCIoglimento										
	Perchè non poteva aver corso l'azione penale	Per estinzione dell'azione penale		Perchè il fatto non era provato o non costituiva reato	Perchè l'imputato non era colpevole o non era autore del delitto o non vi aveva preso parte	Per non provata recita	Per cause escludenti l'imputabilità				
		Per remissione della parte lesa	Per altro motivo				Mancanza di coscienza o di libertà dei propri atti	Per infermità di mente	Per ubbriacchezza	Difetto di discernimento	Legittima difesa, o stato di necessità
Delitti contro la sicurezza dello Stato	23.48	11.36	54.55	10.61
Minacce	1.59	49.36	2.43	12.55	1.31	32.27	0.12	0.05	0.10	0.22	..
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali.	0.48	46.63	6.25	46.63
Altri delitti contro la libertà.	0.83	52.84	1.55	17.20	1.89	25.44	0.14	..	0.09	..	0.02
Delitti di pubblici ufficiali.	2.45	42.04	5.03	50.48
Violenze, resistenze e oltraggi contro persone rivestite di autorità.	0.29	0.08	3.46	33.51	5.01	55.83	1.22	0.30	0.30
Altri delitti contro la pubblica Amministrazione	4.58	48.87	3.29	42.08	0.11	..	0.07
Calunnie, falsità in giudizio, simulazione di reato	0.02	..	1.88	24.52	4.44	68.53	0.33	0.04	0.24
Altri delitti contro l'Amministrazione della giustizia.	1.50	56.87	2.58	22.57	1.80	14.50	0.04	..	0.12
Delitti contro l'ordine pubblico	0.19	5.08	23.98	11.53	58.98	0.12	..	0.12
Falsità in monete e carte di pubblico credito.	11.27	54.14	34.59
Spendimento, senza concerto, di monete false	3.00	13.74	4.35	78.67	0.24
Falsità in atti	4.68	27.58	23.61	43.55	0.45	..	0.13

ESITO DEI GIUDIZII.

Segue **16.** — PROSCIOLTI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI PER SPECIE DI REATO E SECONDO IL MOTIVO DEL PROSCIoglIMENTO.
(Cifre proporzionali a 100 prosciolti).

SPECIE DEI REATI	MOTIVO DEL PROSCIoglIMENTO										
	Perchè non poteva aver corso l'azione penale	Per estinzione dell'azione penale			Perchè il fatto non era provato o non costituiva reato	Perchè l'imputato non era colpevole o non era autore del delitto o non vi aveva preso parte	Per non provata reità	Per cause escludenti l'imputabilità			
		Per remissione della parte lesa	Per altro motivo	Mancanza di coscienza o di libertà dei propri atti				Difetto di discernimento	Legittima difesa, e stato di necessità	Disposizioni della legge od ordine dell'autorità	
				Per infermità di mente							Per ubbriacchezza
Altri delitti di falso.	0. 11	..	7. 21	33. 18	6. 22	52. 50	0. 11	..	0. 67
Frodi nei commerci e nelle industrie	4. 56	31. 63	4. 68	58. 82	0. 04	..	0. 27
Incendi.	1. 74	2. 50	1. 44	8. 70	12. 26	69. 87	0. 61	..	2. 88
Inondazioni e sommersioni	36. 36	..	63. 64
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione.	0. 79	..	1. 05	26. 77	6. 56	47. 77	0. 79	..	16. 27
Delitti contro la sanità e alimentazione pubblica	0. 25	..	6. 82	32. 88	6. 33	52. 98	0. 12	..	0. 62
Violenze carnali, atti di libidine violenti.	1. 55	54. 82	1. 78	5. 39	6. 41	28. 79	0. 28	..	0. 98
Corruzione di minorenni ed oltraggio al pudore	1. 16	13. 37	5. 33	27. 36	1. 93	48. 45	1. 01	0. 08	1. 31
Lenocinio.	0. 66	3. 49	21. 18	2. 18	72. 49
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	3. 23	64. 68	4. 98	7. 89	1. 03	18. 13	0. 06
Omicidii qualificati e aggravati	2. 37	2. 84	87. 75	1. 22	4. 20	..	0. 20	1. 42	..
Omicidii semplici e oltre l'intenzione	1. 97	2. 74	71. 96	3. 40	2. 25	0. 16	0. 45	16. 95	0. 12
Omicidio d'infante	3. 47	84. 39	6. 94	5. 20
Procurato aborto	0. 77	17. 69	2. 31	79. 23

ESITO DEI GIUDIZII.

Segue 16. — PROSCIOLTI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI PER SPECIE DI REATO E SECONDO IL MOTIVO DEL PROSCIoglIMENTO.
(Cifre proporzionali a 100 prosciolti)

SPECIE DEI REATI	MOTIVO DEL PROSCIoglIMENTO											
	Perchè non poteva aver corso l'azione penale	Per estinzione dell'azione penale		Perchè il fatto non era provato o non costituiva reato	Perchè l'imputato non era colpevole o non era autore del delitto o non vi aveva preso parte	Per non provata reità	Per cause escludenti l'imputabilità				Disposizioni della legge ed ordine dell'autorità	
		Per remissione della parte lesa	Per altro motivo				Mancanza di coscienza o di libertà dei propri atti	Per infermità di mente	Per ubbriacchezza	Difetto di discernimento		Legittima difesa, e stato di necessità
Lesioni personali gravi e gravissime	0. 10	..	4. 50	11. 58	12. 09	64. 88	0. 59	0. 02	1. 72	4. 48	0. 04	
Lesioni personali lievi e lievissime	1. 03	72. 16	2. 49	4. 01	1. 63	17. 64	0. 08	0. 01	0. 40	0. 55	..	
Altri delitti contro le persone	1. 05	4. 35	4. 71	12. 15	14. 43	60. 84	0. 07	..	0. 23	2. 17	..	
Diffamazioni.	0. 33	76. 75	2. 23	9. 82	0. 40	10. 36	0. 07	..	0. 03	0. 01	..	
Ingiurie	0. 27	78. 93	2. 39	6. 04	0. 55	11. 73	0. 03	..	0. 05	0. 01	..	
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzo di correzione	0. 58	18. 67	2. 83	32. 16	2. 51	41. 86	0. 26	..	0. 13	
Furti qualificati ed aggravati	0. 28	0. 27	1. 71	13. 86	3. 64	75. 15	0. 22	0. 01	4. 86	
Furti semplici e spigolamenti	0. 74	1. 04	3. 72	24. 76	3. 26	58. 97	0. 22	0. 01	7. 16	0. 12	..	
Rapine, estorsioni e ricatti	1. 28	12. 84	34. 21	50. 56	0. 58	..	0. 53	
Truffe ed altre frodi	2. 50	22. 99	1. 93	26. 75	2. 28	43. 11	0. 05	0. 01	0. 38	
Usurpazioni e danneggiamenti.	1. 40	56. 52	1. 81	14. 62	1. 76	22. 67	0. 02	0. 01	1. 18	0. 01	..	
Delitti colposi	2. 19	14. 11	2. 42	25. 59	5. 30	47. 53	0. 16	0. 01	2. 68	0. 01	..	
Delitti previsti dal Codice di commercio.	52. 83	28. 29	1. 89	16. 99	
<i>Totale</i>	0. 88	50. 98	2. 77	12. 71	2. 67	28. 24	0. 14	0. 02	1. 80	0. 29	..	

ESITO DEI GIUDIZII.

17. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-94 DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

SPECIE DELLE PENE	1890		1891		1892		1893		1894	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati								
Segregazione cellulare (data come pena principale)	15	0.01	11	0.01	2	..	5	..	9	0.01
Ergastolo	96	0.07	103	0.08	122	0.09	92	0.07	109	0.06
<i>Reclusione:</i>										
Oltre 24 anni	367	0.27	133	0.09	190	0.13	183	0.13	175	0.12
Da più di 15 a 24 anni	}	}	261	0.18	369	0.25	413	0.29	437	0.29
Da più di 5 a 15 anni	1 307	0.99	1 194	0.83	1 348	0.90	1 450	1.02	1 469	0.96
Da più di 3 a 5 anni	9 254	7.06	1 074	0.73	1 110	0.74	1 176	0.82	1 160	0.76
Da più di 6 mesi a 3 anni	}	}	11 923	8.30	13 518	9.07	14 801	10.46	15 029	9.93
Da più di 1 mese a 6 mesi	16 822	12.82	23 625	16.45	28 208	18.92	31 441	22.20	29 806	19.67
Da 3 giorni a 1 mese	53 590	40.86	71 097	49.49	68 262	45.81	61 187	43.22	66 296	43.76
<i>Detenzione:</i>										
Oltre 24 anni	9	0.01	3	6	..	7	0.01
Da più di 15 a 24 anni	}	}	9	..	8	0.01	7	0.01	6	..
Da più di 5 a 15 anni	122	0.10	158	0.11	198	0.12	219	0.15	224	0.15
Da più di 3 a 5 anni	}	}	139	0.09	144	0.10	191	0.14	165	0.11
Da più di 6 mesi a 3 anni	2 733	2.08	668	0.47	587	0.39	788	0.56	742	0.49
Da più di 1 mese a 6 mesi	7 302	5.57	3 660	2.55	4 199	2.82	4 825	3.39	4 334	2.87
Da 3 giorni a 1 mese	17 926	13.67	9 637	6.72	9 679	6.51	7 439	5.24	8 843	5.84
Confino	62	0.05	11	0.01	3	..	6	0.01	3	..
<i>Multa:</i>										
Oltre 500 lire	13	0.01	82	0.06	24	0.02	37	0.03	41	0.03
Da 101 a 500 lire	}	}	19 858	13.83	1 020	0.69	891	0.64	1 142	0.75
Fino a 100 lire	21 542	16.43	}	}	20 016	13.43	16 449	11.62	21 485	14.19
(a)										
<i>Totale dei condannati.</i>	181 182	..	143 646	..	149 007	..	141 608	..	151 482	..

(a) Sono compresi nel totale anche due condannati ai quali fu applicata la riprensione giudiziale come pena principale.

ESITO DEI

18. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-96

(Cifre proporzionali a 100 condannati)

REATI	Segregazione cellulare (data come pena prin- cipale)	ERGASTOLO	RECLUSIONE				
			Oltre i 24 anni	Da più di 15 anni a 24	Da più di 6 anni a 15	Da più di 3 anni a 5	Da più di 6 mesi a 3 anni
Delitti contro la sicurezza dello Stato.	1.59	3.17
Minacce	0.09	2.60
Delitti contro la libertà commessi da pubblici ufficiali.	1.04	5.21
Altri delitti contro la libertà.	0.68	..	11.87
Delitti di pubblici ufficiali.	0.58	3.21	3.54	26.44
Violenze, resistenze, oltraggi contro persone rivestite d'autorità	0.01	0.01	0.06	3.14
Altri delitti contro la pubblica ammi- nistrazione	0.03	0.08	1.15
Calunnie, falsità in giudizio, simula- zione di reato	0.57	1.25	31.99
Altri delitti contro l'amministrazione della giustizia	0.02	0.03	2.03
Delitti contro l'ordine pubblico	0.05	3.12	7.73	46.10
Falsità in monete e carte di pubblico credito	0.29	15.35	16.81	59.88
Spendimento senza concerto di monete false	1.65	4.66	45.73
Falsità in atti	0.15	0.80	12.11	13.02	53.96
Altri delitti di falso.	0.13	0.20	3.14
Frodi nei commerci e nelle industrie	0.14
Incendi.	4.75	8.55	31.44
Inondazioni e sommersioni	25.00
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione	0.30	5.23
Delitti contro la sanità ed alimenta- zione pubblica.	0.11	0.76

GIUDIZI.

DISTINTI PER SPECIE DI REATI E PER PENE.

per il quinquennio 1890-94).

DETTENZIONE									MULTA			
Da più di 1 mese a 6 mesi	Da 3 giorni a 1 mese	Oltre 24 anni	Da più di 15 anni a 24	Da più di 5 anni a 15	Da più di 3 anni a 5	Da più di 6 mesi a 3 anni	Da 1 mese a 6 mesi	Da 3 giorni a 1 mese	CONTRO	Oltre 500 lire	Da 101 a 500 lire	Sino a 100 lire
9.52	1.59	1.59	7.94	42.85	19.05	4.76	7.49
27.79	22.02	0.02	..	0.15	1.32	5.02	0.13	40.86
9.38	7.29	11.46	36.46	27.08	2.08
17.78	18.27	0.75	10.76	38.23	..	0.10	0.07	1.49
25.62	8.57	0.08	..	1.89	4.61	10.21	0.08	0.33	0.91	13.93
27.40	55.03	0.25	0.77	2.50	0.01	0.06	2.19	8.57
17.15	54.63	0.03	1.31	5.87	..	0.03	0.57	19.10
31.49	29.70	0.92	1.98	1.58	0.52
40.26	13.74	0.37	3.07	9.70	0.16	0.01	0.87	29.74
9.96	4.34	6.12	16.35	4.17	0.11	1.95
0.59	0.29	0.29	2.07	2.07	1.18	1.18
8.55	1.99	2.03	12.04	13.61	..	0.17	0.80	8.77
10.55	2.88	..	0.06	0.45	0.06	3.28	2.07	0.61
21.52	66.93	0.40	1.87	1.80	..	0.13	0.07	3.81
4.48	40.49	0.12	0.24	1.03	..	0.33	1.38	51.79
12.44	11.78	0.09	0.09	3.51	9.50	17.76	0.09	..
25.00	37.50	12.50
25.23	64.31	0.62	1.85	1.85	0.61
9.85	77.27	0.22	0.43	7.68	3.68

Segue **ESITO DEI**

18. — CONDANNATI NEGLI ANNI 1890-96

(Cifre proporzionali a 100 condannati)

REATI	Segregazione cellulare (data come pena prin- cipale)	ERGASTOLO	RECLUSIONE				
			Oltre i 24 anni	Da più di 15 anni a 24	Da più di 5 anni a 15	Da più di 3 anni a 5	Da più di 6 mesi a 3 anni
Violenze carnali, atti di libidine vio- lenti	0.40	12.23	13.44	58.68
Corruzione di minorenni ed oltraggi al pudore	0.09	0.55	10.52
Lenocinio	0.13	2.40	35.06
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	0.70	2.09	12.32
Omicidi qualificati e aggravati	0.28	20.99	24.33	25.33	18.58	1.45	2.09
Omicidi semplici e oltre l'intenzione .	0.01	..	0.87	14.65	48.20	5.18	5.09
Omicidio d'infante	0.43	1.72
Procurato aborto	1.06	3.19	17.02	35.11
Lesioni personali gravi e gravissime .	0.03	0.48	1.08	42.59
Lesioni personali lievi e lievissime	1.44
Altri delitti contro le persone	0.30	0.55	3.83
Diffamazioni	3.70
Ingiurie
Abbandono di fanciulli, abuso di mezzi di correzione	0.06	0.06	0.88	26.61
Furti qualificati ed aggravati	0.02	0.80	1.71	31.68
Furti semplici e spigolamenti	0.01	0.85
Rapine, estorsioni e ricatti	0.08	..	0.21	2.70	23.77	15.25	45.22
Truffe ed altre frodi	0.01	0.16	0.58	20.08
Usurpazioni e danneggiamenti	0.01	0.04	1.08
Delitti colposi
Delitti previsti dal Codice di com- mercio	0.03	1.00	1.87	7.16
<i>Totale</i>	0.01	0.07	0.09	0.26	0.94	0.63	9.00

GIUDIZI.

DISTINTI PER SPECIE DI REATI E PER PENE.

per il quinquennio 1890-94.

		DETENZIONE							MULTA			
Da più di 1 mese a 6 mesi	Da 3 giorni a 1 mese	Oltre 24 anni	Da più di 15 anni a 24	Da più di 5 anni a 15	Da più di 3 anni a 5	Da più di 6 mesi a 3 anni	Da 1 mese a 6 mesi	Da 3 giorni a 1 mese	CONFINO	Oltre 500 lire	Da 101 a 500 lire	Sino a 100 lire
10.12	0.75	0.10	0.08	2.84	1.11	0.25
68.66	14.67	0.03	0.62	1.54	2.98	0.34
58.01	0.75	1.51	1.13	1.01
7.91	1.55	0.08	14.38	53.84	7.13
0.08	..	0.64	0.80	2.98	0.80	1.37	0.23
0.54	0.10	..	0.24	9.92	6.23	6.23	2.56	0.18
0.43	26.72	23.71	44.40	2.16	0.43
3.19	2.13	20.21	17.02	1.07
28.23	2.51	0.06	0.09	3.62	18.07	3.07	0.17
11.78	53.32	0.21	1.93	8.65	..	0.01	0.23	22.43
16.11	30.55	0.04	0.12	1.70	16.65	28.52	1.63
62.76	20.37	0.06	1.27	7.80	..	0.02	..	4.02
0.01	0.04	0.67	26.64	..	0.06	0.90	71.68
24.08	13.41	0.06	0.27	1.48	8.68	22.98	1.43
45.90	16.60	0.01	..	0.78	1.49	0.95	0.06
6.86	89.07	0.05	0.25	1.54	..	0.01	..	1.36
10.10	0.85	0.03	..	1.01	0.59	0.16	0.03	..
39.52	29.77	0.02	1.19	2.89	4.48	0.01	..	0.05	1.24
4.66	27.63	0.07	1.20	30.94	0.06	0.06	0.28	33.97
0.11	0.95	..	0.01	0.06	0.36	4.77	25.18	46.95	0.14	0.57	6.52	14.38
1.52	0.47	0.03	0.12	6.31	56.61	24.71	0.03	0.14
18.12	44.70	..	0.01	0.13	0.08	0.77	3.39	7.47	0.02	0.03	0.42	13.86

Sul Ricovero per correzione paterna.

RELATORE: **BELTRANI-SCALIA.**

I.

Nell'affidarmi l'incarico di riferire sull'Istituto della correzione paterna, il nostro benemerito Comitato mi ha fatto onore grandissimo; ma non ha posto mente che il compito era di gran lunga superiore alle mie forze, perchè voi ricorderete con quanta intelligenza e con quanta dottrina lo stesso argomento sia stato svolto dall'onorevole senatore Lampertico.

Io dunque non ritornerò sulla questione teorica che egli ha quasi esaurito; e riprendendola da un punto di vista più pratico e più agevole ad un tempo, vi presenterò poche proposte che forse varranno a facilitare l'azione del Governo ed a mettere quell'Istituto in grado di dare buoni risultati, augurando che un'apposita legge per la tutela dei minorenni possa risolvere gli ardui problemi che ad essa oramai si collegano.

Per procedere con ordine, mi sia avanti tutto permesso di ricordare brevemente come nella seduta del 15 marzo 1894, la Commissione, dopo aver sentita la relazione colla quale l'onorevole senatore Lampertico trattò la questione dei minorenni delinquenti oziosi, vagabondi, e travati da ricoverare negl'Istituti di correzione paterna, ricordando le disposizioni del Codice penale, della legge di P. S., del Codice civile in vigore, e, mettendo in rilievo i difetti dell'attuazione di queste disposizioni di legge, abbia emesso il voto « di « pregarlo di proseguire, con la cooperazione del Comitato, i suoi « studi intorno al ricovero dei minorenni per correzione paterna, « sia dal punto di vista del provvedimento giudiziario, sia da quello « del sistema di ricovero e di correzione estendendo le proprie ri- « cerche alle condizioni e ad altre circostanze personali dei con- « giunti dei minorenni e al modo con cui funzionano gli Istituti nei « quali sono ricoverati i detti minorenni. »

Nell'adunanza dell'anno seguente (18 luglio 1895) lo stesso onorevole Senatore, ritornando sull'argomento, presentava una stati-

stica decennale (1884-1893) delle tre categorie di minorenni di cui sopra è parola (una statistica nella quale questi minorenni erano classificati per sesso, per età, ecc.); metteva in evidenza gli ostacoli che si frapponevano all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 222 del Codice civile; non si nascondeva le difficoltà che dovevansi necessariamente incontrare nel raccogliere elementi sicuri per conoscere e giustificare i risultati dell'Istituto della correzione paterna; manifestava il bisogno ed il desiderio di nuove ricerche statistiche; e proponeva alla Commissione, che faceva plauso alla proposta, il seguente ordine del giorno:

« Espresso il voto che si armonizzi la statistica giudiziaria e quella carceraria:

« Incarica il Comitato di prendere gli accordi colla Direzione generale delle carceri per proseguire gli studi per una statistica che dia esatta idea dell'applicazione dell'art. 222 del Codice civile;

« Lo incarica di portare la sua attenzione sulla delinquenza dei minorenni e sui mezzi esistenti per prevenirla, sia con i Riformatori, sia con la Società di patronato. »

II.

Nel rileggere queste dotte relazioni e le discussioni che ad esse tennero dietro; nel rileggere la tesi che il Comitato poco dopo affidavami, io sono stato in forse sulla via che dovevo seguire; ma considerato che davanti alle cifre della summentovata statistica decennale (cifre delle quali ignoro la sorgente), la mia fede vacilla; che entrando nella parte teorica delle questioni sui minorenni sарci andato fuori di carreggiata, ho preferito, come già dissi, di stare strettamente nei limiti della sola questione che si riferisce all'Istituto della correzione paterna, esponendo:

1° Se e quali rapporti passino tra la classe delinquente e quella dei ricoverati per correzione paterna;

2° Quali siano i caratteri veri della classe dei ricoverati per correzione paterna;

3° Come si applichi l'articolo 222 del Codice civile;

4° Quali siano i risultati ottenuti dai Riformatori governativi e privati;

5° Quali provvedimenti siano da adottare a riguardo dell'Istituto della correzione paterna.

III.

E tanto per cominciare colla nota triste dirò: che se si può discutere sull'aumento o sulla diminuzione della delinquenza degli adulti, nessun dubbio può esservi, a credere mio, sul fatto che la delinquenza dei minorenni, presenti in Italia due fenomeni meritevoli di attenzione, cioè: aumento numerico ed inquinamento nelle classi più elevate del civile consorzio.

Il primo fenomeno pare sia quasi un sintomo generale.

Da un libro pubblicato poco tempo addietro dal Drucker (1) e da un altro più recente dato alla luce dal Vargha (2) tolgo le cifre seguenti:

In Francia il numero dei condannati di età inferiore ai 16 anni che nel 1886 era di 3254, nel 1890 tocca la cifra di 3936: aumento del 21 per cento. Ma mentre il numero di coloro ai quali era inflitta una pena superiore ad un anno, era di 1175, nel 1890 ha toccato la cifra di 1757: aumento del 50 per cento. E queste cifre acquistano maggior gravità ove si pensi che in Francia il numero dei fanciulli presenta una notevole diminuzione (3).

In Svezia i condannati minori di 18 anni, che nel 1883 erano 136, nel 1892 ascesero a 201: aumento del 48 per cento.

In Danimarca i condannati minori degli anni 18, che nel 1881 furono 392, salirono nel 1890 a 530: aumento del 35 per cento.

In Olanda, i minori di anni 16, condannati, nel 1887 ascesero a 1070, e nel 1892 a 1465: aumento del 37 per cento.

In Germania la cifra dei condannati tra 12 e 18 anni fu di 30,179 nel 1882, e si alzò a 46,488 nel 1892: aumento del 54 per cento.

In Austria la cifra dei condannati al disotto degli anni 20 era di 5865 nel 1881, e di 6579 nel 1890: aumento del 12 per cento.

In Ungheria il numero dei condannati al disotto dei 16 anni,

(1) Ueber die Behandlung der Verbrecherischen, Berlino, 1894.

(2) A Gyermekkorban Levő Bűnösök (*I delinquenti giovani*). Budapest, 1895.

(3) Dall'ultima statistica francese riguardante l'Amministrazione della giustizia penale del 1893, risulta che in detto anno eravi una leggera diminuzione nella delinquenza dei giovanetti che avevano meno di 16 anni, ma eravi, invece, aumento in quelli che avevano dai 16 ai 21 anni.

che nel 1883 fu di 1007, nel 1892 ascese a 1254: aumento del 24 per cento. Ma mentre i condannati nei giudizi distrettuali furono, nel 1883, 531 e nel 1892, 723 con un aumento del 36 per cento, i condannati dai Tribunali furono, nel 1883, 345 e nel 1892, 662 con un aumento del 92 per cento. E questo aumento dei minorenni condannati acquista una maggiore importanza in quanto che il numero dei condannati adulti accenna a diminuzione.

Di fronte a queste cifre non è da meravigliarsi se un grido generale di allarme si solleva da tutti coloro i quali studiano la questione della delinquenza dei minorenni.

Il dottor Aschrott (Germania) dichiara « che lo abbruttimento della giovane generazione è la prima delle calamità sociali delle quali è forza preoccuparsi, per impedire che i fanciulli appena hanno raggiunto la pubertà diventino inquilini delle carceri. »

Il dottor Vargha (Ungheria), mostrandosi « preoccupato della gigantesca e minacciosa proporzione della delinquenza dei fanciulli » invoca « che i Governi si scuotano dal loro letargo per provvedere. » Il signor Olivecrona (Svezia), invoca « provvedimenti opportuni per frenare la delinquenza dei minorenni la cui proporzione aumenta in modo attristante. » Dalla Francia, una schiera di uomini eminenti, tra i quali il senatore Roussel, ed i signori Joly, Bonjean, Bonzon, ecc., mettendo in luce l'aumento della delinquenza dei minorenni, domandano provvedimenti efficaci: ed in uno scritto recentissimo sui « giovani delinquenti », l'illustre Al. Fouillée mostra con affascinante eloquenza a quali pericoli si va incontro senza una radicale restaurazione dell'ordine morale.

Nè in Italia abbiamo motivo di essere soddisfatti.

Dalle cifre comunicatemi cortesemente dalla Direzione generale di statistica, i *condannati* di età inferiore ai 18 anni sono stati:

ANNI	Per delitti e contravvenzioni	ANNI	Sotto i 14 anni	Da 14 anni a 18	Da 18 anni a 21	Totale
1887. . . .	26 927	1890 . . .	2 920	12 208	14 980	30 108
1888. . . .	28 735	1891 . . .	3 605	14 287	16 106	34 058
1889. . . .	30 655	1892 . . .	3 354	13 952	16 896	34 202
		1893 . . .	3 008	12 998	15 800	31 806
		1894 . . .	3 838	13 948	17 826	35 612

Nelle relazioni sull'Amministrazione della giustizia dell'anno 1895, l'aumento della delinquenza dei minorenni è fatto che dalla maggior parte dei Procuratori generali si lamenta altamente.

In quelle relative all'anno ora scorso (1896) le doglianze non sono meno vive: e su venti relazioni che ho avuto in comunicazione, ben quattordici deplorano la cresciuta delinquenza dei minorenni.

Ho procurato di indagare se dalle statistiche carcerarie potesse desumersi il movimento della delinquenza in questi ultimi anni: però in vista della mutata legislazione e della interruzione nella raccolta delle cifre statistiche non mi è dato, almeno per ora, di pronunziarmi con piena conoscenza di causa.

Ma vi è, o Signori, un paese nel quale la delinquenza tende veramente a diminuire con una regolarità che non ammette dubbio, e questo paese è l'Inghilterra.

Vedremo in seguito la ragione vera di questa fortunata condizione di cose.

IV.

Con l'aumento della delinquenza, statistiche e scrittori mettono in luce altri fatti non meno gravi, come a dire: aumento di suicidi, — di alienazioni mentali, — di tisi, — di scrofola, ecc. ecc., volendo desumere da questi fatti la decadenza di vigore intellettuale, morale e fisico della gioventù che viene a succederci.

Quali sono le cause di uno stato di cose così deplorabile e così minaccioso per l'avvenire del consorzio civile?

Voi le conoscete meglio di me queste cause ed è superfluo che io le enumeri con considerazioni parimenti note. L'ambiente sociale; la rilasciata disciplina nella educazione dei giovani; il difetto in essi di nobili ideali che servano di contraspinta agli impulsi animali; il fermento di idee, di aspirazioni assurde o malsane; le eredità di viziose abitudini o di condizioni patologiche; i bisogni prepotenti della miseria; il poco preveggente egoismo nelle classi abbienti sono tutte cause concomitanti che si combinano con diverse forze, che influiscono con potenza diversa.

Alla presenza di questi fatti; alla parola di uomini eminenti, la carità privata, la scienza, i Governi non sono rimasti indiffe-

renti e la sorte dei minorenni è divenuta una delle più gravi, delle più sante preoccupazioni dei giorni nostri.

Sorgono a centinaia Ospizi, Istituti, Stazioni per ogni specie di male che minaccia le crescenti generazioni; si studiano cento modi per combattere le singole imperfezioni, il primo arresto del loro sviluppo; si comincia a fare strada la parola di coloro che vorrebbero, nella cura di questi mali, risalire alle cause meno immediate ed apparenti, e l'avvenire dirà se questi mezzi sono bastevoli per scongiurare ogni pericolo.

Nè i provvedimenti legislativi si sono fatti lungamente aspettare. Voi conoscete le leggi americane sulla vigilanza dei minorenni viziosi, — sui genitori che abbandonano e non prendono abbastanza cura delle loro creature, — su coloro che traggono profitto od abusano della inesperienza o delle prave inclinazioni dei fanciulli; voi conoscete le leggi della Germania, della Francia, della Svezia, della Norvegia, del Belgio, della Svizzera, del Portogallo, ecc., sul trattamento dei minorenni delinquenti, — sull'educazione forzata dei giovani vagabondi ed oziosi, — sulla tutela dei poveri fanciulli maltrattati od abbandonati; voi conoscete le leggi dell'Inghilterra su tutte le classi dei travati per colpa loro o di coloro cui corre l'obbligo di tutelarli; le leggi sui Riformatori, sulle scuole industriali, la famosa legge sulla custodia dei giovanetti; voi conoscete gli slanci generosi delle Associazioni che si costituiscono già in Francia, in Germania, in Inghilterra, in America per opporsi con forza collettiva a coloro che, abusando della superiorità fisica o dei loro diritti, brutalizzano le infelici creature, — le sfruttano, — le contaminano, — le uccidono.

Ma voi sapete altresì come, contemporaneamente alla tutela dei diritti dei fanciulli, si provveda a far loro osservare i propri doveri; e vi sono note le leggi che vietano ai giovanetti di fumare per le strade, di frequentare i teatri diurni, di entrare nelle bettole, di assistere ai balli pubblici, di soffermarsi oziando per le strade, ecc.; leggi che non restano lettera morta.

In questo concerto europeo l'Italia non ha preso ancora il suo posto. Auguriamoci che presto possa ricordarsi di essere stata la culla delle più grandi istituzioni di beneficenza e dei primi scrittori che si siano occupati della sorte dei fanciulli!

V.

Per avere un'idea complessa e generale dei minorenni delinquenti e traviati dell'Italia, di fronte alle altre nazioni del mondo civile, io ho rilevato talune cifre dalla statistica comparata delle carceri, pubblicata in occasione dell'ultimo Congresso penitenziario internazionale tenuto a Parigi nel luglio 1895 e riferentisi all'anno 1892; cifre che ho l'onore di presentarvi nello specchio seguente (Vedi pag. 324 e 325).

Comprendo come queste cifre siano elementi imperfetti per giudicare della delinquenza, in generale, e dei minorenni delinquenti, in particolare: però a qualche giudizio possono condurre; e mi pare che da esse si possano trarre le considerazioni che appresso, cioè:

Che, proporzione fatta sulla popolazione libera, l'Italia prende, sventuratamente, il primo posto pel numero dei condannati, colla cifra di 135 per cento mila abitanti; e che questa proporzione acquista maggior importanza vedendo le cifre date dalle nazioni che la seguono: Russia 87, Ungheria 81, ecc., ecc., fino alla Norvegia che occupa l'ultimo gradino della dolorosa scala, con la proporzione di 35 condannati su 100 mila abitanti;

Che però questo primo posto che occupa l'Italia si deve ai suoi *condannati* (128 per cento mila abitanti), mentre per le *condannate*, sulle quali la proporzione da paese a paese è molto meno sensibile, essa occupa invece uno degli ultimi posti: 7. 10 per cento mila abitanti; mentre la Francia ne conta 9. 20 e l'Irlanda 10. 90;

Che, facendo le proporzioni sulla classe delinquente, considerata per sè stessa, ossia sulla cifra totale dei condannati degli Stabilimenti penali, il contingente delle donne in Italia scende all'ultimo gradino: 5. 25 per cento, mentre l'Olanda presenta la proporzione dell'8 per cento, il Belgio 10. 50, l'Ungheria 10. 60, la Svezia 13. 25, la Francia 14. 35, l'Inghilterra 14. 70, la Scozia 16. 80, la Norvegia 17. 35, la Danimarca 18 e l'Irlanda il 21. 10;

Che per quanto riguarda i minorenni degli Stabilimenti di cor-

rezione, un fatto salta egualmente agli occhi di tutti, vale a dire: che le proporzioni più alte sono date dalle nazioni nelle quali le cifre dei condannati sono relativamente più piccole.

Irlanda	167. 20	(72. 00 maschi — 95. 20 femmine)
Scozia	130. 30	(98. 20 » 23. 10 »)
Inghilterra	60. 80	(49. 10 » 11. 70 »)

(troveremo in seguito la spiegazione di questo fatto), mentre gli altri paesi seguono questa gradazione: Belgio 41. 80 (33. 80 m. — 8. 00 f.), Italia 19. 55 (12. 10 m. — 7. 45 f.), Francia 17. 00 (14. 10 m. — 2. 90 f.), Olanda 11. 20 (9. 10 m. — 2. 10 f.), Norvegia 9. 10 (9. 10 m.), Ungheria 1. 72 (1. 56 m. — 0. 16 f.);

Che, in generale, in tutti i paesi, le minorenni, di fronte ai minorenni, offrono una proporzione superiore a quella che le donne presentano sugli uomini: Irlanda 56. 90 per cento, Italia 38. 20, Scozia 24. 60, Inghilterra 19. 70, Belgio 19. 20, Olanda 18. 90, Francia 17, Danimarca 13. 20, Ungheria 9. 50 e Russia 8. 60;

Che meritevoli della più speciale osservazione sono le cifre riguardanti la correzione paterna, perchè alla fine dell'anno, ne avrebbero avuto, a numeri interi:

Francia	66	23 m.	43 f.
Olanda	16	12 »	4 »
Belgio	30	15 »	15 »
Ungheria	131	115 »	16 »
Inghilterra	326	291 »	35 »
Danimarca	165	159 »	6 »
Italia	3539	2061 »	1478 »

le quali cifre, proporzionate sulla popolazione libera darebbero, su cento mila abitanti:

Francia	0. 17	0. 06 m.	0. 11 f.
Olanda	0. 34	0. 25 »	0. 09 »
Belgio	0. 50	0. 25 »	0. 25 »
Ungheria	0. 86	0. 75 »	0. 11 »
Inghilterra	1. 12	1. 00 »	0. 12 »
Danimarca	7. 58	7. 30 »	0. 28 »
Italia	11. 59	6. 75 »	4. 84 »

Ma per l'Italia occorre avvertire che in quell'esercizio (1892-93) rimasero inevase 1142 ordinanze per correzione paterna (1068 per maschi, 74 per femmine) le quali farebbero salire la proporzione a 15.33 per cento mila abitanti (10.25 per maschi, 5.25 per femmine);

Che molto importante è lo esame della età di questi minorenni :

	Fino a 16 anni		Oltre i 16 anni	
	M.	F.	M.	F.
Francia.	16	21	7	22
Belgio	5	2	10	13
Ungheria.	55	9	60	7
Danimarca	150	6	9	..
Italia	1 359	926	702	552

Che meritevole di osservazione è anche il vedere a quale età siano usciti, nell'anno, dagli Istituti di correzione paterna, i minorenni.

	Fino a 16 anni		Oltre i 16 anni		Totale	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Francia.	14	16	3	37	17	53
Belgio	90	31	17	67	137	98
Ungheria	14	..	14	..	28	..
Danimarca	31	..	21	3	52	3
Italia	207	31	360	151	567	182

Che a completare le cifre surriferite valgono le seguenti che si riferiscono alla durata del ricovero per correzione paterna, tolte dai minorenni usciti nell'anno.

	Fino ad 1 anno		Da 1 a 3		Da 3 a 5		Da 5 a 7		Da 7 a 10		Oltre 10 anni	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Francia	12	40	5	9	..	4
Belgio	187	48
Ungheria	1	..	11	..	14	..	2
Danimarca	19	3	23	..	8	..	2
Italia	157	21	251	52	104	29	26	30	28	31	1	19

Alla presenza di cifre così enormi, così diverse che presenta l'Italia di fronte a quelle degli altri paesi civili, dobbiamo noi dire che esse rappresentino nel paese nostro la vera applicazione della legge? che esse rappresentino tanti figli perduti, i cui gravi travia-
menti non possono essere stati frenati dai genitori?

No, Signori. Ed ove si ponga mente alla proporzione relativamente piccola dei minorenni esistenti negli Istituti di educazione correzionale; ove si ponga mente al sesso, all'età, e, soprattutto, alla durata di soggiorno che fanno nei Riformatori i minorenni ricoverati per correzione paterna, non si può disconvenire dal concludere: che da una parte i genitori abusano della legge che dà loro il diritto di far chiudere in un Riformatorio i loro figli, mentre dall'altra i magistrati cedono volentieri alle sollecitazioni ed alle preghiere; e che i minorenni sono tenuti nei Riformatori il maggior tempo possibile, perchè i loro genitori non vogliono occuparsene: Ecco la verità.

Fin dal 1870 i due Ministeri dell'Interno e della Giustizia, prevedendo quasi il male che ora lamentiamo, raccomandavano alle autorità dipendenti di non essere larghe nel concedere il ricovero per correzione paterna: e sono note le *Istruzioni* date dal Ministro di Giustizia il 20 luglio d. a., n. 288; sono note le *Circolari* del Ministero dell'Interno, e tra le altre, quella del 19 luglio 1890, n. 35472, nella quale si faceva osservare:

« Che i minorenni destinati ad una Casa di correzione, non essendo sempre *veramente travati* finivano per risentire più male che bene delle misure adottate dalle autorità governative;

« Che dal soggiorno nelle Carceri giudiziarie (spesso in rela-

zione con detenuti adulti) finivano per acquistare relazioni ed abitudini poco consentanee alla loro età ed alla loro condizione;

« Che nei genitori o tutori di essi minorenni finivano per affievolirsi il sentimento di responsabilità e degli obblighi che ad essi impone la legge;

« Che lo Stato finiva per sostenere una spesa non lieve e sempre crescente, senza ottenere i desiati benefici. »

Tutte queste sono state raccomandazioni perdute e, pur troppo, il male è andato peggiorando con proporzioni allarmanti.

VI.

Dopo questo rapido sguardo sulla delinquenza comparata, desunta dal contingente dei condannati che dà ciascun paese e sullo Istituto della correzione paterna, è d'uopo venire ad un esame più particolareggiato delle cifre che si riferiscono all'Italia, le quali bastano per condurci alle risoluzioni dei quesiti proposti.

Io ho dovuto apertamente deplorare in questa Commissione l'ostracismo che nel 1891 fu dato, nella Direzione generale delle carceri, a tutto quanto serviva allo studio delle questioni penali e penitenziarie, considerando la Direzione generale delle carceri come un misero ufficio di carcerieri; ho dovuto deplorare — tra l'altro — la abolizione dei *Registri delle assegnazioni*, nei quali raccoglievansi le indicazioni, combinate di accordo colla Direzione generale della statistica, relative alle singole classi, — ai singoli individui da destinare ai nostri Stabilimenti penali o Riformatori. Non vi celo adunque che mi affrettai a rimettere in uso questi Registri appena ebbi l'onore di riprendere temporaneamente la direzione della vasta azienda carceraria: e come complemento di essi ho rimesso in uso anche gli altri nei quali si riassumono le notizie raccolte dagli ispettori che visitano gli Stabilimenti penali ed i Riformatori, sorprendendone, per così dire, la vita nelle sue condizioni normali.

Da tutti questi documenti, che ho l'onore di mettere sotto gli occhi vostri, vedrete se ho avuto torto nel fare le mie doglianze; vedrete quali preziosi elementi siansi perduti per giudicare gli effetti del nuovo Codice penale, e quanto materiale noi possediamo per lo studio delle discipline penologiche.

Facendo tesoro dei *Registri delle assegnazioni*, esporrò le

cifre che si riferiscono all'anno ora scorso (1896), avvertendo: che per i condannati adulti esse si riferiscono a coloro i quali sono stati colpiti da pena superiore ad un anno, mentre degli altri, condannati a meno di un anno e che non sono assegnati ai luoghi di pena per mancanza di spazio, si tien conto nella statistica delle carceri giudiziarie; che per i minorenni, quelle cifre si riferiscono ai condannati a pena maggiore di sei mesi; e che per i giovanetti oziosi e vagabondi fatti ricoverare in forza dell'articolo 114 della legge di P. S., come per i traviati fatti ricoverare in forza dell'articolo 222 del Codice civile, e pei colpiti dagli articoli 53 e 54 del Codice penale, non è fatta eccezione alcuna, perchè le registrazioni statistiche sono indipendenti dall'effettivo loro ricovero.

La prima tavola B (Vedi pag. 327 e segg.), è destinata a dare un'idea, per quanto complessiva e lontana, della entità della delinquenza. E dalle cifre intere, prendendo i totali generali, si possono avere le seguenti proporzioni:

	Proporzione dei condannati assegnandi per 1,000,000 di abitanti			Proporzione % sul totale degli assegnandi		Proporzione % dei recidivi o dei censurati sul totale dei condannati o dei ricoverati	Proporzione % delle recidive o delle censurate sul totale delle condannate o delle ricoverate
	M.	F.	Totale	M.	F.		
<i>Adulti:</i>							
Condannati all'ergastolo . .	2.88	0.18	3.01	95.70	4.30	59.55	..
Id. alla reclusione.	168.44	9.02	177.46	94.91	5.09	49.86	29.75
Id. alla detenzione	12.06	2.30	14.36	84.01	15.99	23.59	7.04
<i>Minorenni:</i>							
Condannati alla reclusione.	58.51	0.72	59.23	97.82	2.18	40.26	27.50
Id. alla detenzione	3.04	0.10	3.14	96.99	3.09	10.60	..
Ricoverati per correzione paterna	42.99	12.99	55.28	77.77	22.23	5.20	1.85
Id. per oziosità e vagabondaggio . .	16.04	3.82	19.86	80.78	19.22	27.42	4.25
Condannati (articoli 53 e 54 Codice penale).	1.07	..	1.07	100.00	..	9.09	..

Attenendosi alle categorie di maggiore importanza, e raggruppando le provincie per grandi regioni, anche allo scopo di ot-

tenere proporzioni meno piccole e perciò risultati più salienti, si presenta lo specchietto che segue :

		Medie generali	Regioni che superano queste medie
Proporzione sopra un milione di abitanti	Adulti	Condannati all'ergastolo . . .	3.01 Sic. e Sard. 7.88, Romane 4.70, Nap. 3.91.
		Condannati alla reclusione . .	177.46 Sic. e Sard. 343.62, Nap. 225.14, Rom. 200.68.
	Minorenni	Condannati alla reclusione . .	59.23 Nap. 83.14, Sic. e Sard. 78.03, Ant. Cont. 70.13.
		Ricov. per correzione paterna.	55.28 Lomb. Ven. 84.46, Rom. 70.03, A. C. 64.75.
		Ricov. per oziosità e vagabond.	18.86 Sic. e Sard. 36.27, Rom. 25.87, Nap. 23.53.
Proporzione per ‰ sulle singole categorie	Adulti	Condannati all'ergastolo . . .	95.70 Tutte il 100 ‰ meno le Napoletane che hanno 4 femmine.
		Condannati alla reclusione . .	94.91 P. M. 99.27, Sic. e Sard. 96.39, A. C. 92.59.
	Minorenni	Condannati alla reclusione . .	97.82 T. 99.14, Nap. 98.68, picc. prov. L. V. 96.92.
		Ricov. per correzione paterna.	77.77 Sic. e Sard. 94.44, Nap. 89.57, R. 85.82, L. V. 67.17.
		Ricov. per oziosità e vagabond.	80.78 T. 91.89, Sic. e Sard. 89.47, R. 83.84, A. C. 68.42.
Prop. p. ‰ per singole categorie degli assegnandi	Adulti	Condannati all'ergastolo . . .	59.55 L. V. 100, A. C. 100, Romane 72.22.
		Condannati alla reclusione . .	49.86 A. C. 61.50, Lomb. Ven. 56.83, P. M. 51.47.
	Minorenni	Condannati alla reclusione . .	40.26 L. V. 58.20, Prov. M. 56.25, A. C. 54.08.
		Ricov. per correzione paterna.	5.20 Parm. Mod. 16.67, A. C. 12.12, T. 8.14.
		Ricov. per oziosità e vagabond.	27.42 A. C. 50.00, P. M. 45.45, T. 41.18.

dai quali elementi si vede, per quanto riguarda gli adulti :

Che una grandissima differenza vi è tra le cifre che presentano le provincie del Mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Napoletane, Romane) con quelle del Settentrione ;

Che tanto nei condannati all'ergastolo quanto nei condannati alla reclusione, la proporzione delle donne, di fronte a quella degli uomini, è relativamente piccola, senza che vi sia grande differenza tra regione e regione ;

Che per quanto si riferisce alle cifre dei recidivi, altissime per i condannati all'ergastolo, le sole regioni che danno un contingente effettivo sono quelle che comprendono le provincie Siciliane e Sarde e le Romane, le quali sono anche in prima linea nella scala proporzionale del numero dei condannati ;

Che invece sui condannati alla reclusione le provincie che hanno una proporzione minore di recidivi sono quelle nelle quali il numero dei condannati è meno grave : Antiche Continentali 61. 50 per cento, Lombardo-Veneto 56. 83 per cento ;

Che per le recidive condannate alla reclusione, la proporzione generale di 29. 75 per cento è superata da tutte le regioni meno che dalle provincie Napoletane (25. 86 per cento) e dalle Siciliane e Sarde (21. 15 per cento).

E per quanto riguarda i minorenni, si vede :

Che, come per gli adulti, sono in prima linea le regioni che comprendono le provincie Napoletane, Siciliane e Sarde ;

Che le femmine sono in proporzione piccolissima di fronte alle adulte ;

Che, come per i maschi, la proporzione dei recidivi è alta, sebbene la cifra effettiva sia piccola e molte regioni ne manchino affatto ;

Che anche per le recidive la proporzione maggiore è data dalle provincie che hanno un minor numero di condannate (Lombardo-Veneto 66. 67 per cento, Antiche continentali 33. 33 per cento) ;

Che la proporzione delle femmine è altissima nella categoria dei ricoverati per correzione paterna 22. 23 per cento e per oziosità e vagabondaggio 19. 22 per cento ;

Che dove si vede una maggior proporzione di condannati vi è maggior proporzione di oziosi e vagabondi e viceversa ; ma che, dove vi è maggior numero di condannati non vi è maggior proporzione di ricoverati per correzione paterna.

La tavola C (Vedi pag. 330 e segg.), ha per iscopo di mostrare la precocità dei minorenni nel prendere la via della colpa e di perseverarvi.

Nello specchio che segue ho messo di fronte le proporzioni sui soli totali delle tre categorie più importanti, tralasciando le altre che per la loro piccola entità non possono presentare che poco o punto interesse.

	Età dei minorenni	Minorenni condannati alla reclusione		Minorenni traviati (art. 222 Codice civile)		Minorenni oziosi o vagabondi (art. 114 legge P. S.)	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.
Proporzione sopra un milione di a- bitanti.	fino a 14 anni	1.65	0.16	27.14	6.63	4.64	1.16
	» 16 »	6.47	0.23	9.70	2.88	2.23	0.53
	» 18 »	15.20	0.35	5.24	1.81	1.55	0.32
	oltre 18 »	34.69	0.55	0.91	0.94	0.04	..
	Totale ...	57.94	1.29	42.99	12.29	8.46	2.01
Proporzione % ₀ de- gli assegnandi sul- le singole cate- gorie giuridiche.	fino a 14 anni	2.85	12.50	63.13	54.21	54.84	57.63
	» 16 »	11.17	17.50	22.57	23.42	26.41	26.27
	» 18 »	26.24	27.50	12.19	14.74	18.35	16.10
	oltre 18 »	59.74	42.50	2.11	7.63	0.40	..
	Totale ...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proporzione % ₀ dei recidivi o dei cen- surati sulle singole categorie giuridi- che.	fino a 14 anni	2.36	9.09	20.29	28.57	29.42	40.00
	» 16 »	11.10	18.18	46.38	28.57	30.88	40.00
	» 18 »	25.10	27.27	30.43	14.29	39.70	20.00
	oltre 18 »	61.44	45.46	2.90	28.57
	Totale ...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proporzione % ₀ dei recidivi o dei cen- surati sulle singole categorie di età.	fino a 14 anni	33.33	20.00	1.68	1.00	14.71	2.94
	» 16 »	40.00	28.56	10.66	2.25	32.06	6.45
	» 18 »	38.51	27.27	12.96	1.78	59.35	5.27
	oltre 18 »	41.40	29.41	7.14	6.90
	Totale ...	40.26	27.50	5.20	1.84	27.42	4.24

dalle quali proporzioni, per quanto riguarda i condannati, si rileva:

Che sulle proporzioni aventi a base la popolazione libera, grandissima è la differenza tra i due sessi e maggiore precocità si trova nelle femmine;

Che, rilevate le proporzioni sulla sola categoria dei minorenni

delinquenti, la precocità stessa si conserva nelle femmine ma con contingente minore nei due primi periodi di età, e vi è una diminuzione in quello di oltre i 18 anni;

Che la recidività, rilevata sulla classe dei condannati, aumenta col crescere degli anni tanto nei maschi quanto nelle femmine, per il crescente numero di delinquenti minorenni;

Che la recidività, sopra ogni singola categoria di condannati, sebbene si mantenga minore nelle femmine di fronte ai maschi, pure conserva un numero pressochè uguale tra una categoria e l'altra, quasi che essa rappresenti un contingente uguale di tutte le categorie alla delinquenza.

Riunendo in un gruppo le due prime categorie di età (fino a 14 e fino a 16 anni) e mettendo di fronte alle medie generali le proporzioni delle provincie che superano queste medie, come nello specchio seguente:

	Media generale	Regioni che superano queste medie
Proporzione dei condannati alla reclusione sopra un milione di abitanti	8.12	Provincie Napoletane 10.13, Siciliane e Sarde 9.31.
Proporzione % dei condannati sulle singole categorie di età	14.02	Provincie Parmensi e Modenesi 28.13, Antiche Continentali 17.
Proporzione % dei recidivi sulle singole categorie giuridiche	13.46	Provincie Parmensi e Modenesi 38.85, Lombardo-Veneto 1818.
Proporzione % dei recidivi sulle singole categorie di età	73.33	Provincie Parmensi e Modenesi 169.67, Ant. Continent. 102.33.

sarà agevole vedere come dalle proporzioni fatte sulla popolazione libera, la precocità maggiore si rivela nelle regioni del Mezzogiorno (provincie Napoletane, Siciliane e Sarde), e come nelle altre proporzioni siano prime le Parmensi e Modenesi e le Antiche Continentali.

Per quanto riguarda i minorenni da ricoverare per correzione paterna, si osserva:

Che nel primo gruppo la differenza tra maschi e femmine è meno sensibile di quella che presenta la delinquenza e le proporzioni diminuiscono in ragione inversa dell'età, quasi in cifre armoniche tra i due sessi;

Che lo stesso fatto si conferma prendendo le proporzioni rilevate sui minorenni da assegnare alle Case di correzione; ma si osserva che, meno nella prima categoria di età (fino a 14 anni), nelle altre tre le femmine superano i maschi, specialmente nella categoria di oltre 18 anni;

Che la proporzione dei censurati offre cifre diverse per le diverse età; ma piccola molto nell'ultima categoria (oltre i 18 anni);

Che la incorreggibilità, riguardata sopra ogni singola categoria di età, cresce fino a quella di 18 anni e diminuisce quando questa età è varcata; come diminuisce in tutti i tre gruppi precedenti, forse perchè a quell'età i genitori, o chi per essi, difficilmente fanno uso della loro autorità per rinchiudere i loro figli.

Seguendo il criterio esposto di sopra, anche per i giovani corrigendi, si ottiene lo specchio che appresso:

	Media generale	Regioni che superano queste medie
Proporzione dei corrigendi sopra un milione di abitanti	36.84	Province Romane, 52.54. Lombardo-Veneto 50.11.
Proporzione % dei corrigendi sulle singole categorie di età	85.70	Province Parmensi e Modenesi 91.60, Siciliane e Sarde 88.99.
Proporzione % dei recidivi sui singoli totali	66.67	Province Sicil. e Sarde 100.00, Parmensi e Modenesi 83.34.
Proporzione % dei recidivi sulle singole categorie di età	12.34	Province Sicil. e Sarde 100.00, Parmensi e Modenesi 48.61.

dal quale rilevasi:

Che sulle proporzioni fatte in base alla popolazione libera, il contingente maggiore dei corrigendi più precoci è dato dalle provincie Romane e dal Lombardo-Veneto;

Che però sulle proporzioni fatte sulla base della categoria stessa, la precocità maggiore si trova nelle provincie Parmensi-Modenesi, Siciliane e Sarde con piccole differenze tra una regione e l'altra;

Che alle medesime provincie tocca la proporzione maggiore anche nella recidività nel male.

Finalmente per gli oziosi e vagabondi si vede:

Che nel primo gruppo vi è sempre differenza tra maschi e femmine e le proporzioni diminuiscono col loro crescere degli anni;

Che questa diminuzione si conserva nelle percentuali fatte sulla classe intera degli oziosi-vagabondi, ma in esse le femmine presentano proporzioni di poco maggiori o pressochè uguali a quelle dei maschi nelle due prime categorie di età, mentre danno contingente minore nelle due ultime;

Che questo fatto si accentua un po' più, ove si guardi al terzo gruppo degli oziosi e vagabondi di tutte le età presi insieme;

Che però nelle singole età, ognuna presa per sè, si osserva il fatto inverso ma simile a quello che si è osservato nella correzione paterna, cioè che la proporzione aumenta col crescere degli anni, soprattutto nei maschi.

Per quanto si riferisce al confronto colle singole regioni, si ha lo specchietto che segue:

	Media generale	Regioni che superano questa media
Proporzione degli oziosi e vagabondi sopra un milione di abitanti	6.87	Province Sicil. e Sarde 25.06, Romane 18.56.
Proporzione % degli oziosi e vagabondi sulle singole categorie di età	81.25	Prov. Parmensi e Mod. 85.51, Antiche Continentali 85.15.
Proporzione % dei recidivi sulle singole categorie giuridiche.	60.30	Prov. Antiche Continent. 72.22, Romane 71.43.
Proporzione % dei recidivi sulle singole categorie di età.	46.77	Lombardo-Veneto 85.45, Toscana 76.92.

dal quale rilevasi:

Che, prese a base le proporzioni rilevate sulla popolazione libera, la maggiore precocità nell'oziosità e vagabondaggio, è data dalle provincie Siciliane, Sarde e Romane, mentre prendendo a base la sola categoria degli oziosi e vagabondi, è data dalle provincie Parmensi-Modenesi e dalle Continentali.

Nessuna osservazione speciale può farsi sulla recidività variando notevolmente le cifre proporzionali.

La tavola E (Vedi pag. 341), è destinata a mostrare se e quale sia il contributo che la classe degli agricoltori porta nella categoria di coloro che si mettono sulla via del delitto.

Le cifre generali di questa tavola sono raccolte nelle proporzioni seguenti:

	Condannati adulti		Condannati minorenni		Minorenni travati		Minorenni oziosi o vagabondi	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Agricoltori sopra un milione di abitanti	74.72	4.08	23.97	0.23	1.29	0.13	0.84	0.29
Agricoltori sopra 100 assegnandi	40.75	35.60	39.31	16.28	3.01	1.05	5.24	7.63

Alle quali mettendo di fronte le proporzioni delle singole provincie si ottiene lo specchietto che appresso :

	Ordine col quale si seguono le singole categorie	Media generale	Provincie che superano questa media
<i>Maschi.</i> — Proporzione sopra 1 milione di abitanti.	Condannati adulti	74.72	Sic. e Sarde 175.34, Napoletane 115.55.
	Condannati minorenni	23.97	Napol. 44.61, Sic. e Sarde 31.26.
	Ricov. per correz. paterna	1.39	Lomb. Veneto 2.41, Ant. Cont. 2.34.
	Ricov. per oziosità e vag.	0.89	Sic. e Sarde 2.62, Ant. Cont. 0.95.
Proporzione % sulle singole categorie giuridiche.	Condannati adulti	40.75	Sic. Sarde 49.40, Napoletane 49.35.
	Condannati minorenni	39.31	Napolitane 51.19, Parmensi e Mod. 47.06.
	Ricov. per correz. paterna	5.24	Ant. Cont. 5.05, Lomb. Veneto 4.24.
	Ricov. per oziosità e vag.	3.01	Ant. Continent. 15.38, Sic. e Sarde 8.09.
<i>Femmine.</i> — Proporzione sopra 1 milione di abitanti.	Condannate adulte	4.08	Napolitane 10.48.
	Ricov. per oziosità e vag.	0.29	Napolitane 0.73.
	Condannate minorenni	0.23	Napol. 0.49, Sic. e Sarde 0.48.
	Ricov. per correz. paterna	0.13	Lomb. Veneto 0.42, Ant. Cont. 0.23.
Proporzione % sulle singole categorie giuridiche.	Condannate adulte	35.60	Napolitane 55.13, Parmensi e Mod. 33.33.
	Condannate minorenni	16.28	Napol. 44.44, Sic. e Sarde 20.20.
	Ricov. per oziosità e vag.	7.63	Romane 13.04.
	Ricov. per correz. paterna	1.05	Lomb. Veneto 1.53, Ant. Cont. 1.27.

dalle quali proporzioni si vede:

Come sui condannati (adulti e minorenni, maschi e femmine), il contingente maggiore degli agricoltori sia dato dalle provincie Napoletane, Siciliane e Sarde; — sui ricoverati per correzione paterna, dalle provincie Lombardo-Venete e Antiche Continentali, — e sugli oziosi e vagabondi, dalle provincie Antiche Continentali per i maschi, dalle Napoletane e Romane per le femmine;

Come nel primo gruppo i maschi superino le femmine, soprattutto nei condannati minorenni e negli adulti; e come questa proporzione si attenui di molto nel secondo gruppo, e s'inverta negli oziosi e vagabondi, nelle cui categorie le femmine superano i maschi.

La tavola *D* (Vedi pag. 340), è destinata a mostrare se ed in quali proporzioni la condizione di essere figli illegittimi contribuisca a mettere i minorenni sulla via del delitto.

Le cifre proporzionali di questa tavola sono le seguenti:

	Condannati adulti		Condannati minorenni		Minorenni traviati		Minorenni oziosi e vagabondi	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Proporzione degli illegittimi sopra 1 milione di abitanti . . .	5.40	0.65	3.30	0.19	2.00	0.97	1.07	0.36
Proporzione degli illegittimi sopra cento assegnandi	2.95	5.65	5.41	13.95	4.67	7.90	6.65	9.32

Mettendo di fronte a queste cifre quelle riguardanti le singole provincie, si presenta lo specchietto che appresso:

	Ordine col quale si seguono le singole categorie	Media generale	Province che superano questa media
<i>Maschi.</i>			
Proporzione sopra 1 milione di abi- tanti.	Condannati adulti	5.40	Sic. e Sard. 10.50, Nap. 7.44.
	Id. minoromi	3.30	Sic. e Sard. 6.20, Nap. 4.75.
	Ricov. per correz. paterna	2.00	Rom. 3.92, Lomb. Ven. 2.69.
	Id. per oziosità e vag.	1.07	Toscane 2.36, Romane 2.09.
Prop. % sulle sin- gole categorie giu- ridiche.	Ricov. per oziosità e vag.	6.65	Toscane 14.70, Romane 9.64.
	Condannati minorenni	5.41	Sic. e Sard. 7.88, Rom. 7.43.
	Ricov. per correz. paterna	4.67	Sic. e Sard. 13.73, Rom. 6.52.
	Condannati adulti	2.95	Ant.Cont. 3.46, Toscana 3.29.
<i>Femmine.</i>			
Proporzione sopra 1 milione di abi- tanti.	Ricov. per correz. paterna	0.97	Lomb. Ven. 2.55, Tosc. 1.41.
	Condannate adulte	0.65	Sic. e Sard. 9.54, Nap. 0.98.
	Ricov. per oziosità e vag.	0.36	Parm. Mod. 0.82, Sic. Sarde 0.72.
	Condannate minorenni	0.19	Sic. Sarde 0.72, Rom. 0.26.
Proporz. % sulle singole categorie giuridiche.	Condannate minorenni	13.95	Sic. e Sard. 30.00, Nap. 22.22.
	Ricov. per oziosità e vag.	9.32	Parm.-Mod. 25.00, Sic. e Sarde 18.75.
	Id. per correz. paterna	7.90	Toscane 16.67, Nap. 11.11.
	Condannate adulte	5.65	Tosc. 12.50, Lomb.-Ven. 12.50.

dalle quali proporzioni si vede :

Come il maggiore contingente di figli illegittimi sia dato, sui condannati, dalle provincie Siciliane e Sarde, — sui ricoverati per correzione paterna, dalle provincie Romane, — sugli oziosi e vagabondi dalle Toscane e Romane; e per le femmine, sulle condannate, dalle provincie Siciliane e Sarde e dalle Napoletane sulle ricoverate per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio, dalle Toscane;

Come la graduazione dei gruppi si muti secondo che la proporzione è fatta sulla popolazione libera o sulle singole categorie di individui;

Come nel primo gruppo la proporzione maggiore dell'illegittimi si osservi sui maschi di fronte alle femmine, soprattutto nei condannati minorenni e nei condannati adulti, mentre nel secondo gruppo le femmine superano i maschi soprattutto nelle condannate minorenni.

VII.

Dopo aver mostrato quali siano le condizioni della delinquenza dell'Italia di fronte agli altri paesi del mondo civile; — dopo aver esposto nella sua pienezza, ed in modo più speciale, le cifre che si riferiscono ai minorenni delinquenti, traviati, oziosi e vagabondi, è d'uopo ch'io venga a trattare dell'Istituto della correzione paterna che forma appunto l'argomento principale della mia tesi.

Di questo Istituto che è per l'Italia di una gravità e perciò di una importanza eccezionale affatto, si sono occupati con crescente interesse i Congressi nazionali ed internazionali che hanno avuto luogo in questa seconda metà di secolo.

Il primo Congresso di Londra (1872) trattò più specialmente dell'efficacia dei sistemi cui sottoporre i giovani che per le loro cattive inclinazioni corrono sulla via del delitto, mettendo in evidenza la responsabilità morale e pecuniaria dei loro genitori.

Sul medesimo argomento, ma in modo più particolareggiato, si fermò lungamente il Congresso di Stoccolma (1878), facendo voti affinché i giovanetti ricoverati negli Istituti di correzione non potessero esserne tolti prima che la loro educazione fosse compiuta o contro il parere della direzione dell'Istituto stesso, e plaudendo a quelle legislazioni che all'azione giudiziaria sostituivano un'autorità pupillare.

Nel Congresso di Roma (1885) la questione della correzione paterna si accentuò anche di più. Si trattò della responsabilità dei genitori nei traviamenti dei figli; — si misero in evidenza i danni che poteva cagionare il sistema di far pesare sul Governo la responsabilità morale e la spesa della educazione correzionale dei figli discoli; — e si finì per emettere il voto (forse un po' elastico e sibillino) « de permettre aux tribunaux d'enlever aux parents, pour « un temps déterminé, tout ou partie des droits dérivant de la puissance paternelle lorsque les faits, suffisamment constatés, justifient d'une responsabilité de leur part » ma che « en développant « les droits acquis par le père sur les enfants, le législateur s'inspire de l'idée capitale de respecter intégralement l'autorité sans « bornes du chef de famille honnête et libre de toute suggestion contraire aux enfants.

« La correction paternelle doit toujours être d'un caractère « privé, familial et secret, sans qu'elle entraîne aucun antécédent « criminel et sans qu'elle puisse avoir aucune conséquence pénale « ou pénitentiaire. »

Il Congresso di Pietroburgo (1890), confermando il voto di quello di Roma, per quanto riguarda la facoltà da concedere all'autorità giudiziaria di limitare o togliere ai genitori i diritti inerenti alla patria potestà, rimise al prossimo Congresso la risoluzione del quesito di comprendere tra i mezzi preventivi della delinquenza dei minorenni l'obbligo nei parenti di collocare i figli veramente discoli in un Istituto di correzione.

Pochi mesi dopo il Congresso di Pietroburgo, quello di Anversa discusse ampiamente sul diritto dei genitori d'imprigionare i figli per correzione paterna e finì per deliberare: che « l'emprisonnement par voie de correction paternelle doit être aboli »; che il fanciullo discolo doveva essere chiuso in uno Stabilimento di educazione correzionale; che all'autorità paterna doveva essere sostituita la tutela della pubblica autorità.

L'anno appresso (1891) nel Congresso *des Sociétés Savantes* riunito a Parigi, era parimente approvata la proposta di sopprimere il diritto nei genitori di fare imprigionare i loro figli. E nei sensi di sopra indicati suonano i voti espressi dal Congresso penitenziario internazionale di Parigi (1895); da quello dell'*Unione per il salvataggio dell'infanzia* tenuto a Berlino nel maggio, dall'altro sull'*assistenza dell'infanzia* tenuto a Ginevra nel settembre, e dall'ultimo per *l'infanzia*, tenuto a Firenze nell'ottobre 1896.

VIII.

Tutto ciò prova, o Signori, che le questioni relative all'Istituto della correzione paterna sono mature, e che ormai è tempo di operare piuttosto che di discutere.

Ma per operare e seguir buoni esempi, non sarà inutile conoscere quale sia lo stato attuale delle legislazioni dei paesi che stanno in prima linea nella civiltà moderna.

Austria. — Colla legge del 1885 è stato messo in vigore lo Istituto della correzione paterna.

I genitori devono, con domanda motivata, chiedere che il loro figlio discolo sia ricoverato in un Istituto di correzione e su questa domanda il Tribunale, dopo le necessarie investigazioni, emette l'ordinanza di ricovero.

Se il figlio non ha compiuto i dieci anni non può essere sottoposto a questo provvedimento.

I genitori non hanno facoltà di riprendere il loro figlio quando vogliano; ma questa liberazione segue sempre per ordine dell'Autorità politica provinciale.

Il numero dei ricoverati per questo titolo è piccolissimo.

Belgio. — La legislazione del Belgio segue perfettamente quella francese; ma i minorenni fatti imprigionare per correzione paterna, invece di essere mandati nella Colonia agricola, sono tenuti nelle Carceri giudiziarie in sezioni speciali e cellulari, avendo la esperienza dimostrato i cattivi risultati ottenuti dalla brevità della detenzione e del soggiorno in quelle Colonie.

Danimarca. — L'Istituto della correzione paterna non è ammesso.

Francia. — Il padre ha diritto di correzione sul figlio se ha gravissime ragioni di dolersi della di lui condotta, e questo diritto si esercita fino alla maggiore età od alla emancipazione del figlio.

Il mezzo dato al padre per correggere il figlio è quello di farlo arrestare e metterlo in prigione.

Se la correzione ha luogo per via di autorità, cioè senza obbligo nel padre di dire le ragioni che lo determinano a domandare al Magistrato l'ordine di imprigionare il figlio, la detenzione non può durare per tempo maggiore di un mese; quando la correzione ha luogo per mezzo di richiesta, cioè esponendo le sue ragioni al Magistrato che esamina e provvede, la detenzione può durare fino a sei mesi.

Il padre ha sempre diritto di far cessare la prigionia senza alcuna formalità.

Nessuna traccia deve rimanere del minore messo in carcere per correzione paterna.

La prigionia per correzione paterna si subisce per lo più nelle Carceri giudiziarie o in una Colonia agricola. Queste Colonie possono essere anche Istituti privati.

La legge obbliga il padre a pagare una retta; ma egli ne è esonerato quando presenta il certificato di povertà.

Germania. — Sebbene in qualche Stato la legge permetta ai genitori di far imprigionare il figlio discolo, pure di questo diritto nessuno si avvale ed è riguardato come non esistente. La opinione dei giuristi tedeschi manifestatasi soprattutto nell'ultimo Congresso tenuto a Berlino (1893) dall'*Unione internazionale di diritto penale* tende ad ottenere una legislazione che mitighi la patria potestà ove si tratti di correggere fanciulli minori dei 14 anni, ma che si debba con mezzi più severi e con un ricovero forzato di più lunga durata frenare quei giovanetti che avendo superata l'età sopradetta si mostrino proclivi al malfare.

Gran Bretagna e Irlanda. — La detenzione per correzione paterna non esiste nel Regno Unito della Gran Bretagna, sicchè i genitori non hanno il diritto di far mettere in carcere i loro figli discoli.

Però la legge sulle Scuole industriali (1866) provvedendo a riguardo dei minorenni abbandonati o che frequentano cattivi compagni o ladri, stabilisce che i genitori di un fanciullo minore degli anni 14, ove si riconoscano incapaci di mantenerlo sulla buona via, possano presentarsi al Magistrato o a due Giudici di pace e domandare, esponendo tutte le loro ragioni, che il minore messo sia chiuso in una Scuola industriale.

La medesima facoltà è accordata a chi rappresenta legalmente i genitori.

Il Magistrato deve procedere ad un'apposita inchiesta sui fatti che gli sono stati esposti ed emette o rifiuta l'ordine di ricovero.

Il minore così ricoverato rimane nella Scuola industriale fino all'età di 16 anni.

I genitori, o chi per essi, sono obbligati a pagare, se possono, una somma non superiore ai cinque scellini per settimana.

Una Commissione d'inchiesta ha presentato su questi Istituti una relazione in seguito alla quale sarà presentata una legge che modifichi le precedenti.

Norvegia. — L'Istituto della correzione paterna non è ammesso.

Olanda. — Meno larga di quella del Belgio è la legislazione dell'Olanda ma un poco più severa, in quanto che il padre, che ha dei gravissimi motivi di doglianza a carico di un suo figlio, deve rivolgersi al Tribunale, il quale, sentito il Pubblico Ministero, potrà autorizzare la prigionia per tre mesi, se il figlio non ha compiuti i quindici anni e per un anno, al massimo, se è nel sedicesimo anno.

Questo diritto cessa alla maggiore età del figlio.

Il padre deve esporre i motivi delle sue doglianze al Magistrato, e pagare la retta stabilita dall'Amministrazione. Se non adempie questo dovere il figlio è rimandato a casa.

La prigionia per correzione paterna si sconta nelle carceri giudiziarie.

La questione della correzione paterna è stata più volte sollevata anche in Parlamento, e nel 1895 il Ministro di giustizia ha promesso di proporre all'uopo appositi provvedimenti legislativi.

Portogallo. — La legislazione del Portogallo segue quella francese ed i genitori hanno il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e di far ricoverare il figlio discolo in una Casa di correzione, ma per un tempo non superiore ai trenta giorni. I genitori possono accorciare questo tempo a loro piacimento.

Nel 1880 fu approvata un'apposita legge che autorizza la creazione di Scuole industriali per rinchiudervi i giovanetti vagabondi — i minorenni abbandonati — i figli discoli; ma per quest'ultima categoria l'applicazione del Codice civile non ha quasi mai luogo.

Russia. — Oltre al diritto della correzione domestica, il Codice civile della Russia accorda ai genitori quello di fare imprigionare i loro figli discoli.

A tale uopo la domanda deve essere presentata al Tribunale.

rispettivo, il quale, dopo un regolare procedimento giudiziario sulle circostanze esposte dai genitori, emette l'ordine di arresto per un tempo di due a quattro mesi.

Prima del 1868, cioè prima della pubblicazione del Codice penale che stabilisce in principio che nessuno può essere condannato senza procedura regolare, quest'ordine veniva dato senza procedimento giudiziario.

I minorenni discoli sono chiusi negli Stabilimenti di educazione correzionale od anche nelle carceri ordinarie; ma i genitori possono abbreviare la prigionia provocando un ordine dalla medesima Autorità che ha inflitto il castigo.

Per il mantenimento dei loro figli negli Istituti di educazione correzionale, i genitori sono obbligati a pagare una diaria non superiore a tre rubli per mese.

Il numero dei minorenni siffattamente puniti è piccolissimo.

In questi ultimi tempi il Procuratore generale presso il Santo Sinodo ha preso l'iniziativa di un progetto di legge tendente a facilitare ai genitori l'esercizio delle loro autorità.

Il progetto è stato presentato ai Ministeri di giustizia e dell'interno e sarà in seguito presentato al Consiglio dell'impero.

Spagna. — Fino al 1889, la Spagna mancava dell'Istituto della correzione paterna, ed il figlio che veniva meno ai doveri di rispetto e di sommissione verso i suoi genitori, era condannato con regolare giudizio alla pena dell'arresto da 5 a 15 giorni.

Cominciata l'agitazione della opinione pubblica in favore degli Istituti speciali per i minorenni fu, colla legge del 1883, autorizzata la fondazione di un Asilo di correzione paterna e di una Scuola di riforma per i giovani minori di 18 anni.

Il nuovo Codice civile del 1889, determinò le norme sulla patria potestà, in virtù delle quali, il padre può domandare l'appoggio dell'autorità governativa per correggere il figlio, non emancipato, vuoi nell'interno del focolare domestico, vuoi facendolo mettere in prigione o chiudere in uno Stabilimento d'istruzione od in altri Istituti all'uopo autorizzati.

Basta un ordine del padre per infliggere al figlio un mese di detenzione, e per ciò fare non occorre che la sola autorizzazione del Giudice di pace.

Nel caso in cui il padre o la madre fossero passati a seconde nozze, ed il figlio da punire fosse del primo matrimonio, il Giudice ha diritto di conoscere i motivi per i quali si domanda l'arresto di sopra indicato, deve sentire il figlio che comparirà personalmente alla di lui presenza e darà in seguito, o negherà l'ordinanza richiesta.

Il padre o la madre devono pagare il mantenimento del loro figlio e possono a loro piacimento far cessare il castigo.

Stati Uniti d'America. — Alquanto diversa è la legislazione, da uno Stato all'altro, in America; ma in nessuno di essi è permesso al padre di far mettere in carcere il figlio discolo.

I genitori però hanno il diritto di chiuderlo in un Riformatorio ricorrendo, ove sia d'uopo, al Magistrato.

In questo caso essi devono esporre al Magistrato le ragioni che li consigliano a quel passo, e l'ordinanza non viene emessa se non in seguito ad opportune e minute indagini nell'interesse ed a tutela del fanciullo.

Il soggiorno nel Riformatorio può durare, per i maschi, fino al 21° anno d'età, per le femmine fino 18 e talvolta anche fino a 21 anno.

I genitori non possono riprendere il loro figlio senza che la Direzione del Riformatorio non dia il suo consenso.

Se ne hanno i mezzi, i genitori devono pagare la retta; se sono impotenti a farlo provvede lo Stato.

Svezia. — L'Istituto della correzione paterna manca nella legislazione della Svezia.

Sotto il regno di Gustavo Adolfo era permesso ai genitori di chiudere i figli disobbedienti in una Casa di correzione che era poi un carcere, ma la ordinanza di quel Re non passò mai nella legge comune, anche perchè la Casa di correzione non fu mai attuata.

In oggi il genitore che abbia gravi motivi di dolersi della condotta del figlio non ha altro mezzo che d'invocare la mano della polizia e farlo punire corporalmente in casa (1).

(1) Pare che in Inghilterra, nella città di Oxford, esista ancora il medesimo sistema, ed il sig. Joly ricorda che in Francia, prima del 1789, un funzionario pubblico aveva l'incarico di andare nelle famiglie che lo richiedevano della sua opera, ed il figlio sottoposto alla bastonatura doveva mettersi in ginocchio e pagare colle sue mani la mercede dovuta.

Svizzera. — Diverse sono state finora le legislazioni civili e penali dei singoli Cantoni della Svizzera, e se la unificazione del Codice penale può dirsi un fatto compiuto, la medesima asserzione non vale per il Codice civile.

In parecchi Cantoni manca l'Istituto della correzione paterna, ma in altri (e sono i più) l'autorità paterna è ancora armata di forti mezzi di repressione, di fronte ai figli incorreggibili.

Così nel Cantone di Ginevra il padre che ha motivi di doglianze del figlio, ove questi abbia più di dieci anni, può collocarlo in una Casa di correzione od in una Colonia agricola, ma è forza che presenti la sua domanda motivata al Tribunale, il quale deve esaminare le cose espostegli — sentire il fanciullo, ed emettere poscia il suo giudizio.

Il ricovero ordinato dal Tribunale non può, in nessun caso, superare la durata di un anno, e per prolungarlo deve essere emessa una nuova ordinanza.

Lo stesso Tribunale stabilisce a chi spetta la spesa.

Il fanciullo ricoverato può rivolgersi al Tribunale per la revoca dell'ordinanza.

Nel Cantone Ticino il padre può far mettere in arresto il figlio discolo per un tempo non superiore ai dieci giorni, ma deve presentare all'uopo domanda motivata al Commissario di governo, il quale è autorizzato a fare le indagini che crederà necessarie prima di emettere l'ordinanza.

Il padre può abbreviare la durata dell'arresto.

Nel Cantone di Valais il padre deve esporre le sue ragioni alla Camera pupillare, sull'avviso della quale il Tribunale civile del distretto, dopo aver sentito nella sua discolpa il figlio, può ordinarne l'arresto per una durata massima di due mesi.

Nel Cantoné di Argovia il Tribunale esamina le doglianze del padre e trovate giuste può infliggere lo arresto al figlio di lui per due mesi al massimo, se questi ha meno di 16 anni, per un anno al massimo se ha superato i 16 anni ma non i 24.

Nel Cantone di Berna ed in quello di Vaud il diritto di mettere in prigione il figlio discolo si estende fino alla durata di due anni; nel Cantone di Lucerna per la durata di un anno; nel Cantone di Solothurn per la durata di 30 giorni. La prigionia può sempre cessare provocandosi dal genitore un'apposita ordinanza di liberazione.

In molti Cantoni la legge espressamente dichiara che le spese di mantenimento per tutta la durata della prigionia debbono pesare sul genitore.

Ungheria. — La legge non dà il diritto al padre di fare imprigionare il figlio incorreggibile; ma gli dà quello di presentare all'uopo analoga domanda esponendone i motivi.

Il Ministero di giustizia esamina queste domande, procede alle indagini che crede opportune, e se le trova giustificate ammette il minorenni in uno Stabilimento di educazione correzionale.

Questi Stabilimenti sono governativi, ma i ricoverati della categoria anzidetta sono tenuti separati dalle altre.

La durata del ricovero nei detti Istituti può prolungarsi fino al ventesimo anno di età. I genitori non hanno il diritto di riprendere il loro figlio quando vogliono, perchè essi devono firmare una dichiarazione colla quale rinunziano alla patria potestà per tutto il tempo necessario, e la liberazione del minorenni non può aver luogo che in seguito a proposta della Direzione dello Stabilimento.

I genitori, potendo, devono corrispondere una retta di 120 fiorini all'anno.

Se sono nell'assoluta impotenza, il ricovero del minorenni è a carico dello Stato.

Si calcola che delle domande fatte per ottenere il ricovero dei figli il Ministero ne respinga 70 per cento.

IX.

Italia. — Quando l'Italia si è costituita ad unità (1860), tutti i Codici delle provincie che si strinsero insieme erano informati ai principii del diritto civile francese. Il padre poteva domandare al Magistrato l'ordine di mantenere in arresto il figlio per un periodo di un mese, se questi non aveva compiuti i quindici anni (Codice delle due Sicilie e Codice Albertino), o i diciassette (Codice Parmense, Codice Estense). Se il figlio aveva superato questo limite di età, il padre doveva presentare analoga domanda all'Autorità competente, la quale, sentiti e trovati giusti i motivi, poteva emettere la ordinanza dell'arresto per un tempo non maggiore di sei mesi.

In questa ordinanza non dovevano essere esposti i motivi del provvedimento adottato; nessuna formalità giudiziale era necessaria, ed il padre poteva a suo beneplacito far cessare la prigionia bastando a tal uopo di domandare al Magistrato gli ordini opportuni.

È bene aggiungere che in tutti i summentovati Codici (eccezione fatta di quello delle due Sicilie) era stabilito il principio che « il luogo dell'arresto doveva essere lontano da ogni pericolo di « corruttela e diverso da quello dei condannati e degli accusati. »

La Commissione creata sotto il Ministro di giustizia Cassinis conservò, nel suo progetto, tutte queste disposizioni; ma per la morte del Conte di Cavour fu chiamato il Ricasoli alla presidenza del Consiglio, e la Commissione convocata sotto il Ministro di giustizia Miglietti, presentava ed otteneva l'approvazione del Codice attualmente in vigore, e nel quale gli articoli 221, 222, 223 dispongono:

Che il padre ha il diritto di richiamare il figlio nella casa paterna se siasene allontanato senza permesso, ricorrendo al presidente del Tribunale civile;

Che il presidente del Tribunale civile, sull'istanza dei parenti od anche del Pubblico Ministero, prese informazioni, può allontanare il figlio dalla casa paterna, provvedendo nel modo più conveniente;

Che il padre può allontanare dalla famiglia il figlio di cui non riesce a frenare i travimenti assegnandogli gli alimenti strettamente necessari e collocarlo in quell'Istituto di educazione o correzione che reputi più conveniente a migliorarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al Presidente del Tribunale;

Che in quest'ultimo caso l'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il Presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

Dalle quali premesse è facile rilevare come il nuovo Codice civile del Regno d'Italia, allontanandosi dalle legislazioni fino allora vigenti, al concetto dello arresto per punizione, abbia sostituito quello di ricovero per educazione; come alla privazione della libertà per un tempo limitato (sei mesi al massimo), abbia sostituito un tempo illimitato che deve suporsi fino alla ottenuta emenda e che può protrarsi fino alla maggiore età.

X.

Dopo questa breve esposizione di principii generali che regolano in Italia l'istituto della correzione paterna, permettetemi che vi esponga come si applichino, presso di noi, queste due ultime disposizioni di legge e quali siano i risultati ottenuti.

Noi abbiamo in Italia per i minorenni:

Stabilimenti governativi N. 9, dei quali:

per maschi N. 8)
per femmine » 1) 9.

Istituti privati » 35, dei quali:

per maschi N. 12)
per femmine » 23) 35.

Abbiamo negli Stabilimenti governativi:

976 posti per i minorenni traviati (articolo 222 del Codice civile);

310 posti per i minorenni oziosi e vagabondi (art. 114 della legge di pubblica sicurezza);

79 posti per i minorenni condannati (art. 53-54, 1^a parte del Codice penale);

136 posti per i minorenni condannati (art. 54-55, 2^a parte del Codice penale);

100 posti per le minorenni di tutte le categorie giuridiche, più una sezione di premio della capienza di 33 posti, destinata ai condannati minorenni che se fossero stati adulti avrebbero dovuto essere trasferiti alle Case intermedie, ed una sezione di rigore destinata agl'indisciplinati di tutte le categorie giuridiche.

Abbiamo negli Istituti privati:

1260 posti per i minorenni traviati (maschi e femmine);

1225 posti per i minorenni oziosi e vagabondi (maschi e femmine).

Di fronte a questa capacità complessiva è forza mettere le cifre che diano un concetto chiaro delle esigenze del servizio, limitandoci alla sola categoria dei minorenni traviati soggetti al disposto dell'articolo 222 del Codice civile.

Secondo la statistica dell'Amministrazione della giustizia civile si avrebbero i dati seguenti:

A N N I	Decreti dei Presidenti dei Tribunali civili del Regno				
	di richiamo del minorenni nella casa paterna	di allontanamento del minorenni dalla casa paterna	di collocamento del minorenni in una casa di educazione o di correzione (articolo 222 del Codice civile)	di revoca dei provvedimenti di correzione dei minorenni	
				su domanda di chi ebbe a provocarli	per altro motivo
1889	103	70	1 061	500	56
1890	79	114	1 606	602	96
1891	87	69	1 486	469	142
1892	91	77	1 740	530	111
1893	126	127	1 871	588	112
1894	136	112	1 776	573	117
1895	127	87	2 041	672	216

Secondo le statistiche della Direzione generale delle carceri, sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, si avrebbero questi altri dati :

A N N I	Numero delle ordinanze o domande di assegnazione	Numero delle ordinanze di revoca	Numero dei minorenni che hanno raggiunto la maggiore età o che sono morti prima dell'assegnazione	Numero delle assegnazioni	Numero degli entrati negli Stabilimenti o negli Istituti privati
1871	M. 467 } F. 69 } 536
1881	M. 575 } F. 163 } 738
1893	M. 1 141 } F. 361 } 1 502	20 } 1 } 21	33 } 8 } 41	679 } 361 } 1 040	862 } 374 } 1 236
1894	M. 1 209 } F. 443 } 1 652	24 } 3 } 27	14 } 13 } 27	669 } 343 } 1 012	677 } 322 } 999
1895	M. 1 316 } F. 376 } 1 692	21 } 4 } 25	3 } 5 } 8	723 } 376 } 1 099	843 } 375 } 1 218
1896	M. 1 329 } F. 380 } 1 709	521 } 380 } 901	600 } 223 } 823

Sulle quali indicazioni, occorre osservare:

1° L'aumento costante delle ordinanze dei Presidenti dei Tribunali civili, il cui numero, secondo le cifre della Direzione generale delle carceri, nello spazio di venticinque anni, si sarebbe triplicato e secondo le cifre del Ministero di giustizia in sette anni si sarebbe raddoppiato;

2° La disarmonia tra il numero delle ordinanze indicate dalla statistica giudiziaria e di quelle indicate dalla statistica delle carceri: disarmonia che può dipendere dal fatto che taluni Presidenti di Tribunali civili rilasciano le ordinanze nelle mani dei genitori, i quali se ne servono se e quando credono più opportuno: ciò che ritarda il provvedimento da parte dell'Amministrazione delle carceri.

3° La disarmonia, molto più stridente, tra il numero delle revoche indicate nella statistica giudiziaria e quelle indicate nella statistica carceraria, perchè all'Amministrazione delle carceri non vengono mai, o quasi mai, comunicate ufficialmente le revoche e di esse si ha conoscenza quando, emessa l'assegnazione, si sa che l'ordinanza è stata revocata.

4° La differenza tra il numero delle ordinanze emesse dai Presidenti dei Tribunali e quello delle assegnazioni alle quali l'Amministrazione delle carceri può dar corso, secondo il numero dei posti vuoti che si fanno nei suoi Stabilimenti o negli Istituti privati.

Qualche Procuratore generale ha giustamente lamentato il ritardo che si frappone tra la ordinanza e la esecuzione di essa. Le cose dette di sopra giustificano o, se non altro, spiegano questi ritardi.

Lo Stato spende per il mantenimento dei minorenni per correzione paterna circa lire 700 mila all'anno. Se dovesse provvedere alle crescenti richieste, dovrebbe aumentare quel fondo di altre 400 mila ed accrescerlo ogni anno di lire 100 mila, ammesso che la cedevolezza dell'Amministrazione non facesse raddoppiare le domande.

XI.

In questo stato di cose l'Amministrazione ha dovuto stabilire delle norme generali e costanti: 1° per mettere una diga alla valanga delle richieste; 2° per fare la scelta dei minorenni ai quali accordare la triste preferenza.

Per mettere una diga alle richieste, è stato stabilito che i minorenni mantenuti a carico dello Stato sarebbero mandati fuori della loro provincia d'origine e lontani dalle loro famiglie.

Parrà strano un tale provvedimento, ed il giudizio non sarebbe erroneo se veramente i minorenni da ricoverare fossero quelli voluti dal Codice civile; ma una volta che le ordinanze di ricovero sono domandate dai genitori per essere sgravati del peso dei loro figli, — una volta che l'esperienza ha mostrato che i genitori vogliono da un lato essere esonerati da questo peso e dall'altro farsi, in certo qual modo, perdonare dai loro figli, guastandoli di più colle loro inconsulte carezze o colle più inconsulte pretese, il provvedimento adottato deve riguardarsi come una necessità assoluta.

In altra adunanza ebbi l'onore di dirvi come la popolazione di un Riformatorio si ridusse, in pochi giorni, ad un decimo quando fu disposto che i minorenni non appartenenti alla provincia dove sorvegliava appunto quell'Istituto dovevano essere mandati in altre provincie; e come al momento di riprendersi i loro figli i genitori stessi non facessero mistero delle loro intenzioni; ma i fatti che rivelano il male di cui parlo sono continui e numerosi.

Le minorenni sono tutte assegnate, meno quelle affette da malattie o che siano vicine a raggiungere la maggiore età. In quanto ai criteri che l'Amministrazione segue nella scelta dei minorenni da far ricoverare a spese dello Stato, i principali sono questi:

Preferire gli orfani agli altri che abbiano entrambi od uno dei genitori; preferire i minorenni che vivono in un ambiente immorale a quelli che trovansi in un ambiente sano; — preferire i minorenni che non siano troppo piccoli agli altri che siano ancora fanciulli; — preferire quelli che abbiano qualche precedente giudiziario, agli altri che questi precedenti non abbiano — ed è anche stabilito che negli Istituti privati vengano assegnati i minorenni più giovani e di condotta meno cattiva, mentre i più grandicelli ed i più tristi sono assegnati ai Riformatori governativi.

E inteso che a questi criteri si fa sempre eccezione quando, dalle informazioni assunte, risulti che l'assegnazione di un minorene sia richiesta da motivi urgenti che non ammettono riserva.

In quanto al sistema tenuto per le assegnazioni, l'Amministrazione segue l'ordine col quale giungono le proposte, ma quando per qualcuna è passato più di un anno dalla data dell'ordinanza, si do-

mandano, di regola, nuove informazioni, perchè dei decreti di revoca, essa non riceve comunicazione alcuna.

Quale sia la delicatezza, quali siano le difficoltà di questo servizio di selezione voi comprenderete agevolmente, ed è facile persuadersi come da questo servizio possa dipendere spesso l'avvenire di un giovinetto e la utilità del ricovero.

XII.

Un tempo erano veramente confusi nei medesimi Stabilimenti categorie diverse di minorenni condannati per reati comuni, — oziosi e vagabondi, — ricoverati per correzione paterna. Da un pezzo lo sconcio è stato tolto; ma questo primo passo, che è già qualche cosa, non basta a conseguire lo scopo che si è voluto raggiungere, e ben altre classificazioni sono necessarie, e saranno man mano adottate per ottenere che un minorenni fatto ricoverare, per qualsiasi titolo, non si trovi e non viva in un ambiente che lo guasti invece di emendarlo.

L'on. Lampertico nell'ultima adunanza della Commissione disse che lo andamento dei Riformatori procedeva bene: permettetemi che io vi confermi le sue parole.

Noi abbiamo Riformatori governativi e Riformatori privati che possono stare al confronto dei migliori Riformatori dei paesi più civili; abbiamo Riformatori nei quali la carità privata fa ogni giorno miracoli per provvedere ai bisogni dei poveri ricoverati, ed il paese deve tributar lode a coloro che, senza nessun sentimento di vanità o d'interesse personale, consacrano tutte le loro forze, tutte le loro sostanze in sollievo di minorenni abbandonati.

È doloroso leggere le pubblicazioni di taluni scrittori i quali, senza aver mai visitato i nostri Istituti od avendone visto forse, il peggiore tra tutti, senza sapere quali difficoltà bisogna superare per ben condurli, van ripetendo le solite accuse volgari o riportando fatti che si riferiscono a molti e molti anni addietro: È doloroso leggere queste declamazioni, tanto più se fatte su Riviste straniere; ma non mancano, per fortuna, testimonianze in senso contrario ed io sono lieto di assicurarvi che, sui registri di parecchi nostri Riformatori, visitatori competenti, italiani e stranieri, hanno scritto

giudizi e lodi che compensano tutto. Pochi giorni or sono un illustre e competente signore, visitando un nostro Riformatorio, scrisse: « Qui non si può ripetere il verso del poeta: *Uscite di speranza « o voi ch'entrate »*, e per molti Istituti si potrebbe applicare quella meritata lode.

Con queste parole non voglio dire che tutti i Riformatori siano stati e siano al presente senza difetti; ma vi garantisco che questi difetti vanno scomparendo ogni giorno. La Generala di Torino (uno dei Riformatori incriminati) riprende già aspetto normale — l'Istituto di correzione paterna di Bologna (altro messo sotto accusa) è stato trasportato nei magnifici locali di San Ludovico, promettendo di dare anch'esso ottimi frutti; ed è a sperare che le facili censure non avran più a commuovere la pubblica opinione.

In quanto ai Riformatori privati si può assicurare che procedono regolarmente. È inteso che io parlo, di quelli soggetti alla legge comune, non degli altri che sfuggono ai controlli di queste leggi e che si circondano di misticismo nei loro sistemi educativi come nei loro bilanci.

XIII.

Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto dai Riformatori in Italia?

A questa domanda che viene spontanea sulla bocca di tutti coloro che si occupano della grave questione, ho procurato di rispondere con un apposito studio la cui importanza non isfuggirà certamente al vostro giudizio.

Prendendo a studiare i minorenni usciti, nel 1893-94, da tutti i Riformatori, ho fatto chiedere, su ciascun liberato, riservate e particolareggiate informazioni dalle superiori Autorità locali, tralasciando le femmine per ragioni che voi facilmente comprenderete.

I prospetti che ho l'onore di presentarvi raccolgono tutte queste notizie, e nelle tre Tabelle che seguono ho messo in evidenza quelle che mi son parse di maggior importanza per la questione che siamo a trattare (Vedi pag. 342 e segg.).

Come si vede, i minorenni liberati dai Riformatori, nel 1893-94, furono 1036, cioè 516 dai Riformatori governativi e 520 da Riformatori privati.

Dei 516 minorenni liberati dai Riformatori governativi, 411 erano stati ricoverati per correzione paterna (79.65 per cento) — 74 per oziosità e vagabondaggio (14.34 per cento) — 31 per reati comuni (6.01 per cento).

Dei 520 minorenni liberati dai Riformatori privati, 446 erano stati ricoverati per correzione paterna (85.77 per cento) — 74 per oziosità e vagabondaggio (14.23 per cento).

Tralasciando le cifre relative ai minorenni condannati ai sensi degli articoli 53 e 54 del Codice penale, e fermandomi alle due prime categorie, cioè ai ricoverati per correzione paterna ed ai ricoverati per oziosità e vagabondaggio, si osserva, in quanto all'età che :

	Riformatori governativi		Riformatori privati	
	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio
Non superano i 16 anni . . .	347 0/0 84.43	40 0/0 54.05	436 0/0 97.76	68 0/0 90.54
Avevano dai 16 ai 18 anni.	54 0/0 13.14	32 0/0 43.25	9 0/0 2.02	5 0/0 6.76
Superavano i 18 anni . . .	10 0/0 2.43	2 0/0 2.70	1 0/0 0.22	1 0/0 2.70

Sicchè risulta evidente, come già è stato detto, che l'Amministrazione delle carceri manda i meno grandicelli nei Riformatori privati e nei governativi gli altri: circostanza che bisogna aver presente quando si esporranno i risultati ottenuti dalle due categorie di Istituti.

Sulle proporzioni delle diverse provincie, riunendo le cifre, rilevasi che la proporzione più forte dei ricoverati di minore età è data: per la correzione paterna, dalle provincie Lombardo-Venete (95.68 per cento), e dalle Romane (93.53 per cento); mentre per gli oziosi e vagabondi è data dalle provincie Lombardo-Venete (88.88 per cento) sebbene si tratti di piccolo contingente.

In quanto alla condotta, si hanno questi risultati:

			Riformatori governativi		Riformatori privati	
			Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio
Nel Riformatorio ebbero	Condotta morale	Buona . . .	329 0/0 80.05	66 0/0 89.19	342 0/0 76.68	59 0/0 79.73
		Medioere . .	72 0/0 17.50	5 0/0 6.76	79 0/0 17.71	12 0/0 16.22
		Cattiva . . .	10 0/0 2.45	3 0/0 4.05	25 0/0 5.61	3 0/0 4.05
	Condotta industriale	Buona . . .	210 0/0 51.10	62 0/0 83.78	300 0/0 67.26	46 0/0 62.16
		Medioere . .	182 0/0 44.28	10 0/0 13.52	125 0/0 28.03	19 0/0 25.68
		Cattiva . . .	18 0/0 4.38	2 0/0 2.70	14 0/0 3.14	7 0/0 9.46
		Inoperosi . .	1 0/0 0.24	..	7 0/0 1.57	2 0/0 2.70
	Dopo la liberazione hanno avuto condotta	Buona . . .	207 0/0 67.65	26 0/0 42.62	234 0/0 74.28	39 0/0 69.64
		Medioere . .	29 0/0 9.48	13 0/0 21.31	34 0/0 10.80	9 0/0 16.07
Cattiva . . .		70 0/0 22.87	22 0/0 36.07	47 0/0 14.32	8 0/0 14.29	

e si ha luogo di osservare :

Poca differenza nella condotta morale tra i minorenni delle due diverse categorie, tanto ricoverati nei Riformatori governativi quanto nei privati ;

Sensibile differenza, invece, nella condotta industriale delle due categorie ed a preferenza nei Riformatori governativi sui minorenni ricoverati per correzione paterna, i quali lasciano maggiormente a desiderare.

In quanto alla condotta tenuta dai suddetti minorenni in libertà, è forza riconoscere :

Che tanto nella categoria dei ricoverati per correzione paterna, quanto nell'altra degli oziosi e vagabondi, i Riformatori governativi danno proporzioni meno favorevoli dei privati ;

Che la categoria dei ricoverati per oziosità e vagabondaggio dà proporzione più alta di quella per correzione paterna ;

Che sui ricoverati per correzione paterna nei Riformatori governativi avrebbero tenuto peggior condotta quelli delle provincie Parmensi e Modenesi (27.50 per cento) — Toscane (33.33 per cento), e Lombardo-Venete (30.00 per cento); e sui liberati dai Riformatori privati i minorenni appartenenti alle provincie Parmensi

e Modenesi (40. 00 per cento), ed alle Antiche Continentali (28. 57 per cento).

La piccolezza delle cifre non dà luogo ad osservazione speciale per i ricoverati oziosi e vagabondi.

In quanto alla convivenza dei minorenni colla loro famiglia, le cifre raccolte mostrano, che :

	Riformatori governativi		Riformatori privati	
	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio
Convivevano colla famiglia . .	214 $\frac{0}{0}$ 69.93	39 $\frac{0}{0}$ 63.93	229 $\frac{0}{0}$ 72.70	44 $\frac{0}{0}$ 78.57
Non convivevano colla famiglia	92 $\frac{0}{0}$ 30.07	22 $\frac{0}{0}$ 36.07	86 $\frac{0}{0}$ 27.30	12 $\frac{0}{0}$ 21.43

E fatto un confronto colle proporzioni date dai minorenni che al momento dell'assegnazione convivevano in famiglia, risulta :

Che dopo la liberazione, il 23. 01 per cento dei minorenni per correzione paterna usciti dai Riformatori governativi ed il 26. 13 per cento degli usciti dai Riformatori privati, lasciava la famiglia ;

Che le proporzioni sono minori per gli oziosi e vagabondi, cioè di 22. 15 per cento sui Riformatori governativi e di 7. 91 per cento sui privati ;

Che ritornano in famiglia in proporzione maggiore i liberati per correzione paterna delle provincie Siciliane e Sarde (92. 86 per cento dei Riformatori governativi e 84. 79 per cento dei Riformatori privati) ;

Che se ne allontanano in proporzione maggiore i minorenni delle provincie Antiche Continentali ; e che la stessa osservazione può farsi anche sulle proporzioni relative agli oziosi e vagabondi.

Ad un altro quesito si è procurato di rispondere, a riguardo dei minorenni usciti in libertà, ed è quello di sapere se essi ritraggono, dalla professione che esercitano, i mezzi di sussistenza.

Le cifre raccolte sono queste:

	Riformatori governativi		Riformatori privati	
	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio
Ricavavano i mezzi da vivere	230 0/0 75.16	40 0/0 65.58	255 0/0 80.95	39 0/0 69.64
Non ricavavano i mezzi da vivere	40 0/0 13.07	8 0/0 13.11	31 0/0 9.84	12 0/0 21.43
Erano oziosi	36 0/0 11.77	13 0/0 21.31	29 0/0 9.21	5 0/0 8.93

ed appare quindi:

Che, avuto riguardo ai minorenni che in libertà trovarono mezzi di sussistenza, i risultati complessivi tornano a favore dei Riformatori privati, per tutte e due le categorie dei ricoverati;

Che queste cifre rispecchiano quelle date precedentemente sulle alte proporzioni dei minorenni che avevano dato nella educazione industriale mediocri risultati;

Che meritevole di attenzione è la proporzione di minorenni che ritornano all'oziosità, soprattutto nelle provincie Siciliane e Sarde — Napoletane e Romane.

Come appare dalle Tavole allegate, i minorenni sui quali non si è raccolto notizia alcuna, sono stati 274, così suddivisi:

	Riformatori governativi	Riformatori privati
Ricoverati per correzione paterna	105	131
Ricoverati per oziosità e vagabondaggio	13	18
Ricoverati per reati comuni	7	..
	125	149
	274	

Su questi minorenni i morti sono stati:

Sui ricoverati per correzione paterna.	Rif. governativi 13	Proporz. della rispettiva categ. ‰	3.16
	Rif. privati. . . 18	Id.	4.04
Sui ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	Rif. governativi 1	Id.	1.35
	Rif. privati. . . 2	Id.	2.70

Gl'irreperibili sono stati:

Sui ricoverati per correzione paterna.	Rif. governativi 52	Proporz. della rispettiva categ. ‰	12.65
	Rif. privati. . . 55	Id.	12.33
Sui ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	Rif. governativi 8	Id.	10.81
	Rif. privati. . . 7	Id.	9.46

Sono andati all'estero:

Sui ricoverati per correzione paterna.	Rif. governativi 17	Proporz. della rispettiva categ. ‰	4.14
	Rif. privati. . . 20	Id.	4.48
Sui ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	Rif. governativi 1	Id.	1.35
	Rif. privati. . . 1	Id.	1.35

I condannati sono stati:

Sui ricoverati per correzione paterna.	Rif. governativi 12	Proporz. della rispettiva categ. ‰	2.92
	Rif. privati. . . 4	Id.	0.90
Sui ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	Rif. governativi 2	Id.	2.70
	Rif. privati. . . 0	Id.	0

Un'ultima Tavola è destinata a mostrare quali siano veramente i risultati della educazione industriale dei nostri Riformatori, classificando i ricoverati secondo la loro categoria giuridica e distinguendoli secondo l'arte o il mestiere che esercitavano prima del loro ricovero, — l'arte o il mestiere esercitati dalle loro famiglie, — l'arte o il mestiere esercitati nel Riformatorio, — l'arte o il mestiere esercitati dopo terminato il periodo del ricovero o della condanna (Vedi pag. 354 e segg.).

Da questa Tavola è agevole rilevare:

Che molto piccolo è il contingente dato dalla classe agricola, tanto sui ricoverati per correzione paterna:

Riformatori governativi 7.4 per cento. Riformatori privati 4.8 per cento;

Quanto sui ricoverati per oziosità e vagabondaggio:

Riformatori governativi 6. 2 per cento. Riformatori privati 4. 7 per cento.

Che meritevole di attenzione è pure la cifra dei figli di agricoltori che lasciano i campi, per darsi ad altre industrie o ad altri mestieri.

Riformatori governativi 22 su 32. Riformatori privati 9 su 21:

Che altissima è la proporzione dei minorenni ricoverati per correzione paterna appartenenti a famiglie della borghesia ed anche di possidenti.

Riformatori governativi 8. 10 e 3. 6 per cento. Riformatori privati 5. 3 e 1. 2 per cento.

Che le arti e i mestieri ai quali noi maggiormente educiamo i minorenni nei Riformatori governativi sono: quelli di calzolai, fabbri, falegnami, sarti, e pei Riformatori privati, bisognerà aggiungere i tipografi ed i musicanti.

Che sventuratamente ritornando in libertà poco profitto traggono i minorenni stessi dall'educazione industriale ricevuta nei Riformatori, vuoi perchè il loro tirocinio non è stato sufficiente, — vuoi perchè di calzolai, falegnami, sarti, fabbri e tipografi nelle classi operaie si è saturi, come nelle classi superiori si è saturi di avvocati, di medici e di ingegneri; — vuoi perchè il minorenne ritornato in libertà riprende l'arte o il mestiere al quale fu educato dalla famiglia, o non ne segue alcuno se gli effetti della educazione correzionale sono stati poco proficui.

Le mie parole troveranno facile spiegazione in due esempi pratici. Di 46 figli di agricoltori solamente 17 erano agricoltori prima del ricovero. Nei Riformatori furono destinati ai lavori agricoli 23; ma riguadagnata la libertà, noi non ne troviamo addetti ai lavori di campagna che 17. Di 9 figli di tipografi, 9 esercitavano il mestiere paterno quando furono fatti ricoverare; nei Riformatori è stato imparato quel mestiere a 65; ma in libertà solamente 25 vi trovarono da guadagnare la vita, 40 avevano dovuto darsi ad altre occupazioni.

XIV.

Dopo ciò è tempo che io venga all'ultima parte del mio lavoro.

L'articolo 222 del Codice civile dà al genitore il diritto di far chiudere in un Istituto di educazione o di correzione il figlio quando

« non ne possa frenare i travimenti »; e dalla chiara dizione di questo articolo pare evidente che si debba trattare di minorenni travati al punto da non poter essere ricondotti sulla buona via dai mezzi di correzione ordinaria.

Sono proprio in queste condizioni morali tutti quei giovanetti dei quali ogni anno i Tribunali domandano l'assegnazione ad un Istituto di educazione correzionale ?

Si tratta proprio di fanciulli consacrati al delitto e destinati a popolare gli ergastoli ?

No Signori. Certamente tra i minorenni che si presentano colpiti dall'articolo 222 del Codice civile, noi troviamo il ladro incorreggibile che spoglia la sua povera famiglia per correre dietro ai bagordi, — l'assassino che osa alzare la mano sui suoi genitori, — il brutto che per soddisfare le sue brame insidia perfino il suo sangue; ma accanto a questi esseri pervertiti e sozzi, troviamo altresì il fanciullo reietto, — abbandonato, — importuno, di cui i genitori vogliono sbarazzarsi.

Poche settimane or sono un senatore (venerando uomo) nel raccomandarmi l'assegnazione di un giovanetto a dieci anni mi diceva, ed era la verità: « a dieci anni questo giovanetto è maturo per la galera »; pochi giorni or sono una vedova infelice mi confessava che il suo figlio da ricoverare, quattordicenne appena, era un ladro dei più audaci — dei più astuti.

Non vi nascondo che spesso io sento di queste confidenze che fanno rabbrivire; ma molto più spesso mi giungono raccomandazioni e sollecitazioni nelle quali si dice che il tal giovanetto o i tali giovanetti devono essere ricoverati « perchè la famiglia alla quale appartengono è numerosa e bisogna alleviarla »; che una « povera vedova doveva riprender marito ed era mestieri toglierle il figlio del primo letto. »

Pochi anni or sono, in via riservata affatto, io rivolsi ai Direttori dei singoli Riformatori, governativi e privati, un apposito Questionario, perchè talvolta più che alle cifre, raccolte Dio sa come, meritano maggior fede le opinioni o i giudizi dati da coloro che hanno lunga esperienza e personale conoscenza dei fatti.

I Direttori da me interrogati furono 42 ed il Questionario abbracciava tutta una serie di notizie relative ai minorenni ricoverati, in generale, ed ai ricoverati per correzione paterna in particolare.

Riassumo brevemente e fedelmente queste risposte.

Q. — I minorenni che entrano nell'Istituto, provenienti dallo stato di libertà, sono credenti?

R. — Hanno idee confuse della religione, credono per abitudine; ma le loro credenze sono assai superficiali e nei più grandi-celli esse sono alquanto più languide.

Le minorenni sono, invece, più credenti.

Q. — Sentano l'amor di patria?

R. — Amano il loro paese natio; ma l'idea della patria non è in essi ben chiara.

Q. — Quale idea si fanno della differenza tra le classi sociali?

R. — Nessuna. Si dolgono della loro condizione sociale solamente perchè devono lavorare; invidiano i ricchi perchè non lavorano ed i più sviluppati d'ingegno reputano una ingiustizia questa differenza.

Q. — Le idee di socialismo, ecc., han fatto strada nelle loro menti?

R. — Le idee di socialismo e simili non hanno in generale fatto strada. Qualche Direttore assicura che la stessa affermazione non può farsi per i giovanetti che provengono da taluni centri più popolosi.

Q. — Sono amanti del lavoro?

R. — Amano poco il lavoro. Non sentono il dovere del lavoro e lo riguardano come una dura necessità alla quale devono sottostare solamente i poveri.

Il sentimento di emulazione qualche volta produce buoni effetti ma spesso si converte in gelosia.

Q. — Nel seno della loro famiglia hanno avuto buoni o cattivi esempi?

R. — Il cattivo esempio della famiglia è fattore primo e talvolta unico delle cattive abitudini dei minorenni, soprattutto nelle classi operaie. Nelle classi civili la corruzione dei figli spesso deve attribuirsi ad altre cause.

Per le minorenni, precipuo fattore della loro corruzione è il mercimonio che ne hanno fatto i parenti, soprattutto le madri.

Q. — Sentono dolore di essere lontani dalla loro famiglia?

R. — I vincoli di famiglia sono spesso tenaci ed il ritorno in famiglia è desiderato da tutti — meno intensamente però nei ricoverati per correzione paterna. Qualche eccezione si osserva tra

quei minorenni che han fatto molti progressi nell'apprendere un mestiere.

Q. — Sentono amore per i loro congiunti?

R. — Amano i loro congiunti; ma non sono poi sensibilissimi quando li perdono e dimenticano facilmente. Nelle minorenni l'affetto per i congiunti è in generale più espansivo ma non più profondo.

Q. — Desiderano di servire nell'esercito nazionale?

R. — Il servizio militare non piace. In generale è molto sviluppato nei minorenni il sentimento della propria conservazione e temono la disciplina.

Eccezione è fatta per i minorenni che imparano la musica i quali vanno contentissimi nei reggimenti militari e fanno buona prova.

Q. — Hanno tendenze all'onanismo, ecc., al vino, alla crapula?

R. — Spaventevole la tendenza all'onanismo, meno estesa qualche altra lurida abitudine. Non pochi sono stati vittima delle violenze di adulti per il pregiudizio del volgo che il commercio carnale con un giovanetto guarisca da certi mali.

Più che tendenza al vino è prepotente la tendenza alla crapula.

Q. — Quali vizii predominano in essi?

R. — Per i minorenni la menzogna, il furto, la bestemmia. Per le minorenni la menzogna, il furto, l'oziosità.

Q. — La loro intelligenza è svegliata o tarda?

R. — Nella grande maggioranza hanno intelligenza svegliata e precoce. Nelle minorenni è più accentuata la malignità di animo.

Q. — Portano germi di mali fisici, e quali?

R. — Portano nella grande maggioranza i germi della scrofola e dei vizi dei loro genitori.

Q. — Quale è il carattere più spiccato delle diverse categorie di minorenni ricoverati?

R. — I condannati per reati comuni sono più facilmente suscettibili di emenda; gli oziosi e vagabondi sono i meno suscettibili. Sui ricoverati per correzione paterna le risposte sono disperate e contraddittorie; ma le minorenni, in grandissima parte, sono ritenute capaci di emenda.

Q. — I ricoverati per correzione paterna sono veramente travati?

R. — Su 42 Direttori, due hanno dichiarato che non erano in grado di rispondere; nove hanno ammesso che il provvedimento del ricovero per correzione paterna era stato secondo giustizia, pur ammettendo qualche eccezione; — trentuno sono stati unanimi nell'affermare che nella grandissima maggioranza i ricoverati erano stati rinchiusi per la miseria o per la cattiveria dei loro genitori e che occorreva raccomandare ai Magistrati maggior severità ed obbligare la famiglia a pagare una retta.

Pochi mesi or sono, io ho voluto sentire su quest'ultimo punto gli attuali Direttori dei Riformatori governativi e privati; e le risposte avute possono dividersi così:

Stabilimenti maschili, 20.

9 hanno risposto che i minorenni, in grandissima maggioranza, non meritavano il provvedimento preso a loro riguardo in forza dell'articolo 222 del Codice civile;

3 che lo meritavano, salvo eccezioni;

8 non hanno risposto, perchè non avevano ricoverati per correzione paterna o perchè non avevano elementi bastevoli per rispondere.

Stabilimenti femminili, 21.

3 hanno dato la prima risposta;

15 hanno dato la seconda;

3 hanno dato la terza.

Credo superflue le osservazioni in proposito.

Finalmente ho voluto leggere i rapporti dei primi Presidenti delle Corti d'appello, fatti in seguito alla circolare del Ministero di grazia e giustizia in data 13 gennaio 1891, colle quale si chiedevano informazioni particolareggiate e proposte concrete sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile.

Da quei rapporti e dalle proposte che li accompagnano si può riconoscere che anche i suddetti autorevoli Magistrati hanno la convinzione che quell'articolo è applicato con larghezza perchè si cede alla pietà che destano le condizioni infelici delle famiglie o si giudicano come travimenti infrenabili le più piccole scapataggini dell'età giovanile.

XV.

Dopo quanto è stato esposto di cifre, di legislazioni e di altre informazioni di fatto, permettetemi che mi riassuma, per venire a qualche proposta.

E prima di tutto lasciate che io sollevi i seguenti quesiti:

1° Deve l'autorità del Magistrato mettersi a disposizione del genitore e sanzionare con una ordinanza la di lui assoluta volontà per far ricoverare in un Istituto di correzione il figlio che dice travaiato?

A me pare che per quanto si voglia mantenere salda la disciplina della famiglia ed il rispetto santissimo per il capo di essa, nessuno più pensa che egli possa esercitare questo vero diritto *civæ et necis*; — che il carattere di autorità tutelare sia il solo che possa essere ammesso, nell'interesse stesso della famiglia e del consorzio civile; — e che l'assoluta autorità, il dispotismo assoluto, non è più dei tempi nostri.

2° Se il Magistrato deve mettere la sua autorità a disposizione del genitore solamente quando questi non possa frenare i travaiamenti del figlio, deve egli (il Magistrato) conoscere ed aver diritto pieno di conoscere i fatti che provano i travaiamenti?

La risposta non mi pare dubbia. Noi abbiamo veduto e toccato con mano che del diritto di far ricoverare i loro figli in un Istituto di correzione i genitori si servono generalmente, in Italia, per sottrarsi al dovere di mantenerli e di educarli, ed a questa corrente che svisa l'Istituto della correzione paterna occorre mettere un argine.

Non mancano esempi, Signori, di altre circostanze molto più gravi — non mancano esempi di qualche genitore che di quel diritto si è servito per vile minaccia, allo scopo di ottenere dalla figlia minorene ciò che il mio labbro si rifiuta di profferire, e la legge non può dar mano a queste turpitudini.

Una importantissima discussione è stata fatta, ora è poco tempo, nel seno della Società generale delle carceri francese (anno 1894-95). Parecchi oratori accennarono a fatti gravissimi che anche colà si deplorano; ed io trovo superflue altre parole su questo doloroso argomento.

L'articolo 222 del Codice civile vuole che il Presidente del Tribunale provveda senza esprimere i motivi del suo decreto, e sta bene; ma questi motivi egli deve pur conoscere — di questi motivi egli deve potersi assicurare; e se può tacerli nell'ordinanza, ciò non vuol dire che essi non debbano essere comunicati all'Autorità cui spetta provvedere, per regolarsi nell'assegnazione da fare, ed all'Autorità che deve avere in custodia il minore per procurare di emendarlo.

L'on. senatore Costa nell'adunanza di questa Commissione 16 marzo 1894 diceva che « un freno a questo abuso potrebbe trovarsi imponendo al Magistrato l'obbligo di motivare il decreto con cui ordina il ricovero. » Sarebbe questa una radicale riforma.

Nei singoli Stati che si unirono insieme a formare il Regno d'Italia, i minorenni colpiti per correzione paterna erano pochissimi. Quando nel 1865 fu sanzionato il nuovo Codice civile, i minorenni da far ricoverare erano 90, cioè 83 maschi e 7 femmine; dopo trent'anni appena, con un crescendo spaventevole, essi sono 4681, cioè 3129 maschi e 1552 femmine, o, in altri termini, i maschi sono 38 volte, le femmine 222 volte di più, e la valanga crescerebbe in modo molto più spaventevole se l'Amministrazione non facesse intendere che è impotente a provvedere.

3° Può l'Amministrazione, — deve l'Amministrazione, al crescente numero di domande, opporre un rifiuto?

È un grave quesito questo, o Signori, grave per sè stesso — più grave ancora per le deplorevoli condizioni del paese nostro: nel quale oramai tutto si vuole dal Governo e nulla si osa domandare alla iniziativa privata; — nel quale la pubblica Amministrazione è una specie di *res nullius* esposta al beneplacito del primo occupante.

A me pare indiscutibile che l'Amministrazione abbia il diritto di rifiutarsi a ricevere gratuitamente quei minorenni che i genitori vogliono far ricoverare in un Istituto di correzione paterna. L'articolo 222 obbliga i genitori a pagare il mantenimento dei loro figli; e se aggiunge la clausola di « *assegnare secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari* », è chiaro che il concetto del legislatore fu quello di togliere ai figli di famiglia la pretesa di ottenere dai genitori lauti assegni. Nella mente del legislatore non fu, e non poteva essere, il concetto che i figli discolorati dovessero essere messi

a carico dello Stato, perchè in questo caso la dizione della legge sarebbe stata diversa, e perchè ai figli oziosi, vagabondi, delinquenti provvedono disposizioni speciali.

Lo Stato dunque è nel suo diritto di non prendere ingerenza alcuna nelle relazioni tra genitori e figli; ma dei rapporti che corrono o possono correre tra genitori ed Istituti sulla retta da corrispondere, il legislatore non si è punto preoccupato, essendo questa una questione di carattere affatto variabile e privato.

In uno studio accuratissimo fatto dal signor La Bruyère sull'istituto della correzione paterna, lo illustre scrittore mostra come le disposizioni del Codice francese, che noi abbiamo seguito, siano state fatte per le classi abbienti: per i figli delle persone agiate sono sorte le prime Case di correzione, -- ed è di data recente, in Francia come in Italia, la estensione di questa piaga alle classi più povere del civile consorzio.

A questa gravissima condizione di cose nessuno ha posto mente: ma sarebbe assurdo se il legislatore avesse pensato di ammettere per principio che lo Stato possa essere obbligato a ricoverare, mantenere, educare, per otto o dieci anni, i figli di chiunque, vincendo i legami degli affetti di famiglia, si presentasse al Presidente del Tribunale per domandare un'ordinanza di ricovero forzato senza addurre alcun motivo.

La cifra piccolissima (cinquanta circa) delle famiglie che pagano una retta per il ricovero forzato dei loro figli, conferma la gravità del male; ed è inutile cullarsi nella speranza che l'azione dell'Amministrazione possa modificare lo attuale stato di cose senza speciali provvedimenti.

L'Amministrazione ha procurato talvolta di tener fermo e di richiedere ai parenti l'obbligo di corrispondere la tenue retta di una lira al giorno o, quanto meno, quella di centesimi cinquanta; ma parecchi han fatto la promessa e dopo due o tre mesi hanno dichiarato che le loro condizioni economiche non permettevano di fare più quel sacrificio.

A questo rifiuto si sarebbe potuto rispondere rimandando il figlio alla casa paterna; ma il provvedimento è parso un po' troppo severo, e l'Amministrazione si è contentata di trasferire il ricoverato in altro Istituto lontano; poichè spetta sempre all'Amministrazione di determinare l'Istituto dove un giovanetto da ricoverare per

correzione paterna debba essere rinchiuso, e guai se fosse altrimenti!

D'altra parte, Signori, non bisogna farsi illusioni. La giornaliera esperienza ci mostra che quando l'Amministrazione oppone un rifiuto al ricovero di un giovanetto per correzione paterna, esso ci ritorna con la sentenza di ricovero forzato per oziosità e vagabondaggio; e sono gli stessi genitori che avendo battuto inutilmente alla porta del Presidente del Tribunale civile spingono i figli ad incorrere nelle infrazioni prevedute dalla legge di P. S.

4° Ma ammesso, su domanda del genitore, il figlio discolo, in un Istituto di correzione paterna, deve essere lasciato a questo genitore pieno diritto di far cessare il ricovero quando lo voglia?

Permettetemi in proposito di farvi osservare:

Che lasciando al genitore il diritto assoluto di far cessare il ricovero, non si fa pesare sul minorenni la forza della legge, ma gli si mette invece di fronte solamente, nudamente l'arbitrio del padre, ciò che contribuisce a rompere sempre più i sacri legami del sangue;

Che lo scopo per il quale la legge volle dare al padre una grande autorità sul figlio è reso frustraneo, perchè il padre non può, e non deve essere giudice del di lui ravvedimento, una volta che egli se ne è spogliato, confidandolo alle altrui cure e fuori della casa paterna;

Che lasciando al solo genitore la facoltà di far cessare il ricovero forzato del figlio, si viene a stimolare in quest'ultimo la ipocrisia, perchè egli vorrà far credere di essersi ravveduto; si rende irrisoria l'autorità del personale superiore dell'Istituto, perchè gli si toglie qualsiasi diretta ingerenza sull'avvenire del minorenni; si scuote la disciplina del Riformatorio, perchè i compagni non comprendono (e sarebbe difficile comprendere) le ragioni che possono aver indotto il genitore a far cessare il ricovero forzato, quando il figlio aveva dato prove di essere sempre più riottoso e perverso; si agevolano laidi mercati, perchè non di raro i genitori ridomandano il figlio quando credono di poterne sfruttare le forze o la figlia quando ne hanno pronto il compratore.

5° Può il padre, in difetto di un Istituto di educazione correzionale, domandare ed ottenere di far chiudere e mantenere il figlio discolo nelle Carceri giudiziarie?

Il Codice civile parla chiaramente di *Istituto di educazione o di correzione* ed il Carcere giudiziario è ben lontano dal rispondere agl'intendimenti della legge.

Non è questo il momento per mostrarvi i mali irreparabili che produce nei giovanetti l'ambiente di un carcere: non è questo il momento di parlarvi dei dieci o dodici mila minorenni sui quali ogni anno noi infliggiamo quell'indelebile marchio.

XVI.

Signori! — Dalla risoluzione che sarà data ai quesiti che ho avuto l'onore di sollevare e nel trovar modo come raggiungere lo scopo senza aspettare che una legge provveda, dipenderà la più o meno pronta attuazione della riforma dell'Istituto della correzione paterna.

E finchè la legge riguardante i minorenni non sarà un fatto compiuto, l'Amministrazione delle carceri andrà avanti sulla sua via.

a) L'Amministrazione ha provveduto e provvederà all'aumento dei Riformatori governativi, perchè ritiene che val meglio e costa meno prevenire ed arrestare il male sul nascere, anzichè reprimerlo quando si è fatto gigante; — perchè ritiene che quando i genitori non hanno il sentimento dei loro doveri, nè l'amore per le loro creature, val meglio trovar modo come sostituirli, evitando che invece di un povero fanciullo abbandonato si debba, col perder tempo, prendere a carico un giovanetto delinquente.

Certamente nessuno può dubitare che i piccoli Istituti di trenta o quaranta ricoverati siano preferibili a quelli di parecchie centinaia, imperocchè nei primi il sistema della cura individuale riesce molto più facile, — più pronta — più efficace; ma è anche certo che le spese sono di molto maggiori, sicchè pare da preferirsi la strada di mezzo, e che la media di duecento a duecentocinquanta si possa adottare senza pericolo.

Questo è il sistema seguito dalla nostra Amministrazione.

Certamente è un errore quello di raccogliere ed educare in palazzi sontuosi chi deve poi vivere la vita di modesto operaio; ma tenere i giovanetti in ambienti sani e puliti, — obbligarli alla net-

tezza del corpo che spesso ha tanta relazione colla calma dello spirito, — abitarli all'ordine e ad un regime alimentare, parco ma sufficiente, dando loro, al tempo istesso, i mezzi come provvedervi, in libertà, col proprio lavoro, ci pare il vero sistema da seguire ed in esso persevereremo.

L'Italia non ha profuso denari per adattare i suoi Riformatori, ma se in quello di Pisa vi sono i magnifici quadri del Giotto e presso quello di Tivoli le magnifiche cascate dell'Aniene, nulla di male, e si può anzi sperare che le bellezze artistiche del primo e le bellezze naturali del secondo servano come fattori di educazione morale ai giovani corrigendi.

b) L'Amministrazione ha già provveduto alla separazione delle quattro categorie di minorenni, cioè: condannati per reati comuni, — condannati pei quali fu ammessa la mancanza di discernimento, — ricoverati per correzione paterna, — oziosi e vagabondi; ma crede che altre classificazioni dovrebbero esser fatte, più razionali e più utili.

Il tipo unico di Istituto non pare convenga alle condizioni sociali-morali-fisiche dei nostri minorenni. È vero che l'ambiente è un grande fattore e che il fanciullo abbandonato a sè stesso diventa ladro o stupratore, assassino od anarchico secondo l'ambiente nel quale si trova e cresce; ma non bisogna dimenticare che i giovanetti vengono affidati all'Amministrazione delle carceri quando le loro prave tendenze si sono manifestate ed abbarbicate, — che per rimmetterli sulla buona via bisogna cominciare dal distruggere cotesti germi — e che taluni dei ricoverati hanno ereditato gl'istinti brutali e malvagi.

Una classificazione su basi soggettive e scientifiche sarebbe certamente utile; ma essa è più agevole a dirsi che a farsi, soprattutto in Istituti nei quali occorre abituare i giovani al lavoro ed a tutti quegli altri esercizi che sono elementi necessari di un buon sistema educativo.

L'Amministrazione crede dunque che, ammesse le gradate linee, le classificazioni secondarie debbano esser fatte dal Direttore dell'Istituto in modo che non si trovino mai a contatto giovanetti di moralità diversa, d'indole diversa, di diverse tendenze, per impedire ai più tristi di esercitare la loro malefica influenza sui compagni.

Malgrado i prodigi che si narrano degli Istituti nei quali vivono insieme i due sessi, malgrado la bontà che si attribuisce da taluno al sistema delle così dette famiglie, l'Amministrazione crede di seguire il sistema, già da essa adottato, della segregazione assoluta durante la notte.

Non metto in dubbio le altrui affermazioni, per quanto anch'io abbia visitato e trovato da dire sull'applicazione dei due sistemi suddetti; ma a creder mio, ripeto, è preferibile, sotto ogni riguardo il nostro sistema cubicolare, accompagnato da tutti gli altri espedienti che valgano a stabilire uguaglianza perfetta tra tutti i ricoverati; a non lasciarli mai soli, — mai sicuri di non essere osservati, affinché lo istinto di bestia non possa prevalere sull'uomo.

Non credo necessari altri particolari su questo importante argomento; e solo mi piace di aggiungere: che mentre pochi anni or sono, nei due soli Riformatori governativi di Pisa e di Tivoli eravvi appena 150 cubicoli, oggi in essi e nei Riformatori che son venuti aprendosi, di Santa Maria di Capua e di Boscomarengo ve ne sono 950 ed è allo studio l'applicazione del medesimo sistema nei Riformatori di Bologna, di Napoli, di Urbino.

e) L'Amministrazione ha provveduto allo stabilimento di correzione paterna per i figli discoli delle famiglie agiate essendo quasi pronto, a tal uopo, la sezione apposita a Tivoli; ha provveduto alla istituzione di una apposita sezione nella Casa di Urbino, dove fare scontare l'ultimo periodo della pena ai condannati minorenni che hanno diritto di essere ascritti ad uno Stabilimento intermedio; ha provveduto per raccogliere in apposito Stabilimento i condannati comuni che non hanno compiuti gli anni 21; ed una sezione si pensa di aprire in Roma, destinata a raccogliere quei minorenni che presentano nel loro organismo e nelle loro facoltà mentali caratteri eccezionali che possono meritare una più speciale istruzione e studio più accurato.

d) L'Amministrazione ha in parte provveduto, per quanto riguarda il personale dei Riformatori, scegliendo tra i suoi Direttori coloro i quali mostrino maggior attitudine per l'arduo compito e togliendo agli agenti di custodia il carattere e la divisa di guardie carcerarie; ma sente che molto resta a fare in proposito.

Ognuno dei giovanetti ricoverati presenta in sé una serie di problemi difficilissimi da studiare; il leggere nel loro animo è spesso

ardua impresa, perchè moltissimi di essi sono naturalmente portati alla simulazione ed alla menzogna, e con larghi mezzi pecuniari, con libertà di scelta non sarebbe impossibile trovare tutto un personale modello. Ma voi sapete, in quali strette ci dibattiamo, sapete le difficoltà che presenta il giudizio sul merito e sulle attitudini delle centinaia di spostati che assediano tutte le Amministrazioni, e perciò credo che convenga meglio continuare sulla via che abbiamo intrapresa, procurando, per ora almeno, di portare qualche riforma nel personale di sorveglianza, ciò che sarà fatto col bilancio dell'esercizio 1897-98.

e) L'Amministrazione ha provveduto per dar lavoro ai giovanetti de'suoi Riformatori: parlo di lavoro utile ai ricoverati non all'Erario dello Stato; ma anche questa questione presenta difficoltà non lievi.

Dalle cifre che già ho avuto l'onore di esporvi, voi avrete visto quali sono gli elementi che costituiscono la popolazione dei nostri Riformatori, ed il voler insistere nel proposito di trasformare i ricoverati per correzione paterna o per oziosità e vagabondaggio in tanti agricoltori è errore palmare. Il vecchio motto: « rigenerare la terra per mezzo dell'uomo, e l'uomo per mezzo della terra », può valere per la classe agricola che viene negli Stabilimenti penali, non per giovanetti che vengono da centri popolosi e che vi ritorneranno appena usciti in libertà.

L'Amministrazione fa ogni opera per ottenere che i condannati adulti appartenenti alla classe agricola tornino ai loro campi, dopo la espiazione della pena, invece di andare ad ingrossare la popolazione delle città (come pur troppo ciò avviene) per esercitarvi il mestiere o l'arte imparata nella vita sedentaria del carcere; ma per i minorenni ricoverati non bisogna lasciarsi ammaliare da un'idea la cui apparenza è tanto seducente, quanto l'attuazione di essa sarebbe dannosa.

Per i nostri minorenni liberati dai Riformatori si presenta in tutta la sua forza la grave situazione di cose che travaglia il paese: il lavoro che si offre non basta per occupare proficuamente tutte le braccia che dal lavoro devono trarre la vita.

Questa è la verità: ed io ho visto abilissimi giovani operai uscire dai Riformatori e, non trovando una qualsiasi occupazione,

perdere quel coraggio, quella fede che il buon Direttore aveva procurato d'infondere loro durante il ricovero.

Gl'inglesi mandano i loro giovani corrigendi al Canada — lo so anch'io; — ma per gl'italiani ciò sarebbe impossibile, e, del resto, anche quel sistema presenta pericoli, difficoltà, spese che noi non saremmo capaci di sostenere.

Si era anche pensato alla istituzione di un Riformatorio nautico *Scuola per mozzi*, e le prime trattative erano state fatte a Genova, però se ne dovette abbandonare il proposito per ineluttabili necessità di bilancio.

La questione del lavoro dei minorenni ricoverati si collega, per me, a quella del lavoro dei condannati adulti. Non si dispera di risolverla; ma per ora almeno è forza contentarsi di evitare la istituzione di grandi opifici e la creazione di Colonie agricole.

f) L'Amministrazione provvede alla cultura dei ricoverati, ed in tutti i suoi Riformatori sono istituite Scuole che giovano a completare la loro istruzione primaria o industriale, — ad aprir loro altre vie di collocamento.

Però molto resta ancora da fare, anche in questo ramo di servizio, e si vorrebbe intanto iniziare in quelle località che sono più centrali, corsi di conferenze sulle materie più utili e più svariate, per mostrare ai giovani le grandi bellezze della natura, gl'immensi tesori della scienza.

Ciò forse faremo col nuovo esercizio finanziario.

In quanto alla istruzione religiosa si procura di far rivivere o di far nascere nelle loro anime le credenze che sono più alla portata delle loro menti, — che possano servire di conforto nella lotta della vita, — che tendano a riconciliarli col consorzio civile, — ma che non secondino principii ostili alla patria o pregiudizi volgari.

g) L'Amministrazione ha provveduto e provvederà all'aumento dei Riformatori privati ai quali non fa concorrenza, dei quali non è punto gelosa, conoscendo che essi rappresentano la incarnazione della più nobile filantropia.

Però crede che invece di correre su linee parallele, queste due categorie di Riformatori devono completarsi a vicenda, destinando i governativi al primo periodo del ricovero nel quale occorre combattere con maggior gagliardia le ribelli inclinazioni dei ricoverati; — destinando i privati al secondo periodo, più mite — più paterno

— più in armonia alle condizioni della vita esterna nella quale i giovanetti, che han dato prova di ravvedimento, sono pur destinati ad entrare.

Senza dubbio le liberazioni premature sono un danno per i minorenni ricoverati, come lo sono le immature liberazioni. Col passaggio dagli Istituti governativi agli Istituti privati si potrebbe più agevolmente trovare il momento opportuno per restituire al consorzio civile il giovanetto correggendo, il cui collocamento sarebbe molto più agevole, perchè egli non porta l'impronta del luogo di ricovero dal quale vien fuori.

Al collocamento presso famiglie oneste non è il caso di pensare per il momento, perchè in Italia questo sistema può difficilmente attecchire, e sventuratamente anche all'estero, meno poche eccezioni, esso non ha dato tutti i risultati che se ne speravano.

h) L'Amministrazione ha provveduto e provvederà all'aumento del numero delle Società di patronato. Con decreto del 17 dicembre 1896 è stato istituito il Consiglio delle Carceri al quale, tra le altre mansioni, è affidata anche quella di trovar modo come dare maggiore impulso alla nobile istituzione, ed è a sperare che il letargo del paese nostro possa essere scosso.

Le Società di patronato completano necessariamente l'opera dei Riformatori. Spetta alle Società di patronato di tener dietro ai giovani liberati rendendo più agevole, in questo ramo di servizio, l'opera dell'Amministrazione centrale, non potendo le singole Direzioni essere in grado di raccogliere indicazioni sollecite e veritiere.

Ad un'altra terribile piaga è forza provvedere: parlo dei figli minorenni dei condannati a lunghe pene, — di questi poveri orfani i quali respinti spesso, per un deplorabile pregiudizio sociale, dalla carità privata, mancanti di appoggio e di pane, vanno ad ingrossare le file dei delinquenti.

Di questi sventurati l'Amministrazione non può occuparsi direttamente; ma se ne è già occupata in altra guisa. Però l'opera sua è appena iniziata per potervi dire se lo scopo sia stato raggiunto, o se ci è toccata un'amara disillusione.

Ma tutte queste riforme, voi lo comprenderete benissimo, han bisogno di tempo, — di perseveranza, — di danari ed han bisogno soprattutto di unità d'indirizzo e di perseveranza.

Nel passare in rassegna la delinquenza dei minorenni, quasi

dappertutto crescente, io dissi che vi era un paese fortunato nel quale essa diminuisce con non interrotta continuità e che quel paese era l'Inghilterra: permettetemi che abusi ancora un minuto della vostra indulgenza.

So bene che su questo fatto della diminuzione della delinquenza dei minorenni, si muovono dubbi anche dal signor Troup, il quale nell'ultimo volume della *Statistica criminale (Criminal Statistics)* da lui pubblicata nel 1896, ma relativa al 1894, crede che la cifra di quest'ultimo anno, di cui dà conto, non permettano di pronunziarsi in modo assoluto per l'affermativa. Son lontano dal discutere quest'ardua questione; e mi contento di esporvi talune cifre che varranno al caso nostro, senza addentrarci in sottili argomentazioni.

Sui primi di questo secolo l'Inghilterra impiccava ancora i minorenni a 12 anni, colpevoli di gravi reati comuni.

Cominciata, nella seconda metà del secolo, la riforma delle sue Carceri e dei suoi Istituti di correzione, i risultati sono stati di una eloquenza meravigliosa e mi basteranno, per dimostrarvelo, le cifre di questi ultimi anni.

Nel 1879 i condannati dei luoghi di pena, erano 10,299

Nel 1894 il numero di essi era ridotto a 4,383

Differenza in meno 5,916

Nel 1879 i detenuti nelle carceri locali, erano 19,835

Nel 1894 il numero di essi era ridotto a 13,850

Differenza in meno 5,985

Nel 1879 i ricoverati nei Riformatori, erano 5,975

Nel 1894 il numero di essi era ridotto a 5,633

Differenza in meno 342

Nel 1879 i minori di 16 anni detenuti, erano 6,810

Nel 1894 il numero di essi era ridotto 2,252

Differenza in meno 4,558

Dunque nel 1894 l'Inghilterra ha veduto la sua popolazione delinquente diminuita di 12,243 individui, cioè diminuita del 34 per

cento, — ha veduto la popolazione dei detenuti minori di 16 anni diminuita del 66 per cento, e ciò mentre, d'altro lato, la popolazione libera, nel suddetto periodo di tempo, è cresciuta di circa il 19 per cento.

Ho messo i Riformatori colle Case di pena e colle Carceri locali, perchè essi servono a rinchiodarvi giovanetti che hanno commesso colpe punibili per legge, o che, ricoverati nelle Scuole industriali, abbiano avuto cattiva condotta.

Sono diverse le ragioni che spiegano questa diminuzione di delinquenza. Taluni l'attribuiscono a maggior mitezza nei giudici nello infliggere pene meno lunghe; taluni altri alla maggiore attività spiegata nella prevenzione dei delitti; non manca chi ne dà il merito anche al cresciuto numero delle punizioni corporali inflitte, le quali dal 1864-68 al 1894 sono aumentate da 125 (in media all'anno) a 3192; molti, invece, e credo abbiano ragione, cercano in altre cause la spiegazione del fatto.

Nel 1879 i giovanetti ricoverati nelle Scuole industriali diurne, erano	287
Nel 1894 il numero di essi era aumentato a	3,251
<i>Differenza in più</i>	<u>2,964</u>

Nel 1879 i giovanetti ricoverati nelle Scuole industriali e nelle Scuole per vagabondi (<i>Truant schools</i>), erano	15,860
Nel 1894 il numero di essi era aumentato a	24,686
<i>Differenza in più</i>	<u>8,826</u>

Ossia un aumento in più di 11,790 giovanetti: cifra quasi uguale a quella dei detenuti diminuiti nelle Case di pena e nelle Carceri.

Ecco la chiave del segreto.

L'Inghilterra toglie dalla strada, dall'abbandono, dal pericolo i fanciulli che in molti altri paesi si perfezionano alla scuola del delitto, e per ogni fanciullo che salva con questo sistema, o che educa per qualche anno nelle Scuole industriali, risparmia un delinquente e crea un cittadino.

Non si dica che la cosa si riduce a questione di parole, perchè la diminuzione della popolazione delle Case di pena e delle Carceri

è la prova più evidente che le Scuole industriali danno ottimi risultati.

Non si dica che le scuole industriali sono un *quid simile* del carcere, perchè basta leggere la relazione d'inchiesta pubblicata nel 1896 « sui Riformatori e sulle Scuole industriali inglesi », per convincersi del contrario.

Non si dica che l'Inghilterra, essendo ricca, può permettersi il lusso di accrescere i suoi Istituti per i minorenni, perchè il conto a danari è presto fatto.

Attenendosi alle statistiche del 1891, ecco le cifre (in lire italiane) che ho raccolto.

Il costo medio di un detenuto nelle Case di pena e nelle Carceri locali ascende a lire 525 all'anno, e, supponendo per poco, che il costo del detenuto fosse lo stesso anche nel 1879 (1) la economia per gli 11,901 detenuti in meno, si potrebbe calcolare. L. it. 6,248,025

Il costo medio di un ricoverato nei Riformatori ascende a L. it. 475 all'anno: la economia per i 342 ricoverati in meno si potrebbe calcolare » 162,450

Sono . . . L. it. 6,410,475

D'altro canto:

Il costo medio di un ricoverato nelle Scuole industriali, ascende a L. it. 375 all'anno, la maggiore spesa, per gli 8826 ricoverati, si potrebbe calcolare a L. it. 3,309,750

Il costo medio di un ricoverato nelle Scuole industriali diurne ascende a L. it. 225 all'anno, la maggiore spesa, per i 2964 ricoverati, si potrebbe calcolare a » 666,900

Sono . . . L. it. 3,976,650

(1) Non mi è riuscito di fare un confronto sicuro tra il 1894 ed il 1879 per la spesa degli Stabilimenti penali e delle Carceri locali; ma per gli altri Istituti risulta che per i Riformatori la spesa annua per cadauno ricoverato era, nel 1879, di L. it. 575, per le Scuole industriali di L. it. 475 e per le Scuole industriali diurne di L. it. 300, cioè superiore a quella del 1894; e la stessa differenza vi sarà stata anche per gli stabilimenti penali e per le carceri.

Dunque l'Inghilterra, contemporaneamente alla diminuzione di 12,243 detenuti nelle Case di pena, nelle Carceri locali e nei Rifondatori, ha risentito un'economia di lire 2,433,825.

Questa è la logica dei Governi civili e previdenti.

I paesi ricchi, o inconsiderati, sono quelli che lasciano crescere nel delitto i loro giovanetti per mantenerli poi, vita durante, nelle prigioni e negli ergastoli.

Si deve aggiungere, ad onor del vero, che anche l'azione privata spiega in Inghilterra una potenza di carità senza limiti, sicchè gl'Istituti privati da 50 che erano nel 1879, sono cresciuti fino a 136, e le Società di patronato da 28 sono divenute 65, spendendo 470,000 lire italiane all'anno. Ma l'esempio è partito dall'alto, ed è al Governo che spetta grandissima parte del merito.

XVII.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporvi ed in attesa di una legge che si occupi esclusivamente dei minorenni abbandonati, maltrattati, colpevoli; — di una legge che provveda a tutto quanto li riguarda, — metta in grado l'autorità di studiarne i bisogni, prevenirne i pericoli, avvertirne il male incipiente, trasformando, per così dire, esseri infetti e pericolosi in cittadini onesti ed utili al civile consorzio: in attesa di questa legge, che risponda ad un grande urgente bisogno del paese nostro e della quale mi occupo ed alla quale desidero di consacrare gli ultimi anni della mia vita, io mi permetto di presentarvi le proposte che seguono:

« I. — Rivolgere preghiera a Sua Eccellenza il Ministro di Giustizia, affinchè disponga che i signori Presidenti dei Tribunali civili:

« a) Esigano dai genitori che chiedono il ricovero di un minorenni per correzione paterna, la esplicita dichiarazione dei motivi che li consigliano a domandare quel provvedimento, e su questi motivi assumano informazioni dirette, sentendo, ove occorra, anche il minorenni che si vuole far ricoverare, allo scopo di assicurarsi che i motivi adottati esistano veramente, e che da parte dei genitori si siano tentati tutti i mezzi possibili per ricondurre il figlio sulla buona via;

« b) Attingere informazioni dirette dalle autorità locali sulla
« condotta morale e sulle condizioni economiche delle famiglie alle
« quali appartengono i minorenni suddetti, obbligando i genitori
« a corrispondere una retta che sia proporzionata colle loro
« risorse ;

« c) Spediscono direttamente al Ministero dell'Interno (Di-
« rezione generale delle Carceri) *tutte* le ordinanze che emettono
« per correzione paterna ed uniscano, in via riservata affatto, tutti
« gli atti preliminari, accompagnandoli dal loro giudizio sulla ne-
« cessità di provvedere, affinchè la Direzione generale delle Car-
« ceri sia in grado di assegnare il minorenne al Riformatorio che
« meglio si conviene, e dare al Direttore di esso le necessarie
« istruzioni ;

« d) Trasmettano parimenti alla Direzione generale suddetta
« *tutte* le revoche delle ordinanze colle quali si annullano ordi-
« nanze precedenti, o si autorizza la liberazione di un minorenne
« ricoverato ;

« e) Tengan registri speciali e riservati, per raccogliervi
« esatte notizie sulle domande ricevute, accolte o respinte, allo
« scopo di darne conto nella relazione annuale sull'Amministra-
« zione della giustizia civile.

« II. — Rivolgere preghiera a Sua Eccellenza il Ministro di
« Giustizia affinchè, di accordo con quello dell'Interno, provvedano:

« a) A che i minorenni da fare ricoverare per correzione
« paterna non siano detenuti nelle carceri giudiziarie ;

« b) A che i ricoverati per correzione paterna a spese dello
« Stato, non siano tolti dagli Istituti senza che abbiano dato prove
« di ravvedimento, o possano essere altrimenti collocati.

« III. — Invitare il Comitato ad esaminare se non sia il caso
« di rimettere nella statistica dell'Amministrazione della giustizia
« civile la classificazione adottata prima del 1890, dalla quale rile-
« vare da chi era provocata l'ordinanza di ricovero, avvertendo
« che anche la Direzione generale delle Carceri metterà in evidenza
« dal canto suo questa importantissima indicazione.

« IV. — Prendere atto delle cose esposte dalla Direzione ge-
« nerale delle Carceri ed invitarla a riferire annualmente alla Com-
« missione di statistica giudiziaria sull'andamento dell'Istituto della
« correzione paterna. »

Sono queste, o Signori, le conclusioni alle quali mi ha condotto la logica dei fatti che ho avuto l'onore di esporre, e mi gode l'animo nel soggiungere che alle medesime conclusioni è venuta la Società generale delle Carceri di Francia, benemerita sotto tutti i riguardi, nello esame che ha intrapreso sulla correzione paterna, nell'anno decorso.

Permettetemi di aggiungere che le medesime proposte io facevo in uno studio pubblicato nella *Rivista di discipline carcerarie* fin dal 1871: e ciò dico non per vanità puerile, ma per mostrare che la verità è sempre la stessa e si rivela sempre la stessa a chi la cerca.

Dopo meglio che 25 anni la piaga da me lamentata si mostra anche agli occhi vostri in tutta la sua nudità: possiate apportarvi voi il rimedio che la gravità del caso richiede: *Provideant Consules*.

PROSPETTI.

B) Adulti condannati — Minorenni condannati e ricoverati.

REGIONI	ADULTI CONDANNATI																	
	all'ergastolo						alla reclusione						alla detenzione					
	Condannati			Recidivi			Condannati			Recidivi			Condannati			Recidivi		
	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale
Piemonte	2	..	2	2	..	2	311	24	335	202	9	211	25	7	32	6	1	7
Liguria	1	..	1	1	..	1	89	8	97	44	..	44	5	1	6	3	..	3
<i>Antiche provincie continentali</i>	3	..	3	3	..	3	400	32	432	246	9	255	30	8	38	9	1	10
Lombardia	1	..	1	1	..	1	288	12	300	173	4	177	23	1	24	5	..	5
Veneto	217	15	232	114	9	123	18	4	22	4	..	4
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	1	..	1	1	..	1	505	27	532	287	13	300	41	5	46	9	..	9
Emilia	6	..	6	4	..	4	312	12	324	150	4	154	15	1	16	4	1	5
meno le 4 Legazioni	5	..	5	4	..	4	194	11	205	94	3	97	10	..	10	3	..	3
più la provincia di Massa e Carrara	1	..	1	118	1	119	56	1	57	5	1	6	1	1	2
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	1	..	1	1	..	1	18	..	18	14	..	14	..	1	1
Toscana	2	..	2	1	..	1	136	1	137	70	1	71	5	2	7	1	1	2
meno la provincia di Massa e Carrara	4	..	4	2	..	2	305	16	321	155	7	162	14	1	15	4	..	4
<i>Provincie Toscane</i>	1	..	1	1	..	1	18	..	18	14	..	14	..	1	1
Marche	3	..	3	1	..	1	287	16	303	141	7	148	14	..	14	4	..	4
Umbria	4	..	4	3	..	3	157	4	161	85	3	88	10	2	12	3	1	4
Lazio	4	..	4	4	..	4	100	7	107	49	3	52	6	..	6	1	..	1
più le 4 Legazioni	5	..	5	2	..	2	284	11	295	140	2	142	16	3	19	1	..	1
<i>Provincie Romane</i>	5	..	5	4	..	4	194	11	205	94	3	97	10	..	10	3	..	3
Abruzzi	18	..	18	13	..	13	735	33	768	368	11	379	42	5	47	8	1	9
Campania	10	1	11	6	..	6	271	23	294	142	10	152	13	8	21	3	2	5
Puglie	5	2	7	3	..	3	588	32	620	226	9	235	73	11	84	15	..	15
Basilicata	7	..	7	3	..	3	464	36	500	254	8	262	21	6	27	8	..	8
Calabria	57	11	68	23	..	23	10	5	15	3	..	3
<i>Provincie Napoletane</i>	6	1	7	3	..	3	351	14	365	183	3	186	45	6	51	8	..	8
Sicilia	28	4	32	15	..	15	1 731	116	1 847	828	30	858	162	36	198	37	2	39
Sardegna	17	..	17	14	..	14	982	41	1 023	456	8	464	57	10	67	16	..	16
<i>Provincie Siciliane e Sarde</i>	16	..	16	5	..	5	406	11	417	187	3	190	18	4	22	4	..	4
Stranieri	33	..	33	19	..	19	1 388	52	1 440	643	11	654	75	14	89	20	..	20
REGNO	1	..	1	25	2	27	13	1	14	4	1	5
	89	4	93	53	..	53	5 207	279	5 486	2 596	83	2 679	373	71	444	88	5	93

Segue B) Adulti condannati — Minorenni condannati e ricoverati.

REGIONI	MINORENNI CONDANNATI											
	alla reclusione						alla detenzione					
	Condannati			Receidivi			Condannati			Receidivi		
	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
Piemonte	240	5	245	129	1	130	10	..	10	1	..	1
Liguria	54	1	55	30	1	31	1	..	1	1	..	1
<i>Antiche prov. continentali</i>	294	6	300	159	2	161	11	..	11	2	..	2
Lombardia	123	1	124	74	1	75	6	1	7	2	..	2
Veneto	66	5	71	36	3	39	1	..	1
<i>Prov. Lombardo-Venete</i>	189	6	195	110	4	114	7	1	8	2	..	2
Emilia	75	3	78	33	..	33	6	..	6
meno le 4 Legazioni	51	2	53	23	..	23	4	..	4
più la prov. di Massa e Carrara	24	1	25	10	..	10	2	..	2
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	8	..	8	8	..	8
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	32	1	33	18	..	18	2	..	2
Toscana	124	1	125	62	..	62	6	2	8	2	..	2
meno la prov. di Massa e Carr.	8	..	8	8	..	8
<i>Province Toscane</i>	116	1	117	54	..	54	6	2	8	2	..	2
Marche	34	..	34	19	..	19	4	..	4
Umbria	25	..	25	5	..	5	1	..	1
Lazio	52	4	56	17	1	18	4	..	4
più le 4 Legazioni	51	2	53	23	..	23	4	..	4
<i>Province Romane</i>	162	6	168	64	1	65	13	..	13
Abruzzi	94	5	99	26	1	27	2	..	2
Campania	199	2	201	37	..	37	20	..	20
Puglie	143	..	143	56	..	56	5	..	5	1	..	1
Basilicata	42	..	42	17	..	17	2	..	2
Calabria	195	2	197	55	..	55	13	..	13	3	..	3
<i>Province Napoletane</i>	673	9	682	191	1	192	42	..	42	4	..	4
Sicilia	233	8	241	78	2	80	9	..	9
Sardegna	84	2	86	43	1	44	4	..	4
<i>Province Siciliane e Sarde</i>	317	10	327	121	3	124	13	..	13
Stranieri	8	1	9	4	..	4
REGNO	1791	40	1831	721	11	732	94	3	97	10	..	10

Segue **B) Adulti condannati — Minorenni condannati e ricoverati.**

REGIONI	MINORENNI RICOVERATI																	
	per l'articolo 222 Codice civile						per l'articolo 114 legge di P. S.						per gli articoli 53 e 54 Codice penale					
	Ricoverati			Censurati			Ricoverati			Censurati			Ricoverati			Censurati		
	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.	M.	F.	Tot.
Piemonte	165	70	235	22	4	26	15	9	24	11	..	11	3	..	3
Liguria	33	9	42	2	..	2	11	3	14	2	..	2
<i>Antiche prov. continentali</i>	198	79	277	24	4	28	26	12	38	13	..	13	3	..	3
Lombardia	227	155	382	12	2	14	27	6	33	7	..	7	10	..	10
Veneto	174	41	215	2	..	2	28	13	41	11	..	11	1	..	1
<i>Prov. Lombardo-Venete</i>	401	196	597	14	2	16	55	19	74	18	..	18	11	..	11
Emilia	74	17	91	8	..	8	30	8	38	15	..	15	4	..	4	1	..	1
meno le 4 Legazioni	44	13	57	2	..	2	20	4	24	10	..	10	2	..	2	1	..	1
più la prov. di Massa e Carrara	30	4	34	6	..	6	10	4	14	5	..	5	2	..	2
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	6	2	8	1	..	1
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	36	6	42	6	..	6	11	4	15	5	..	5	2	..	2
Toscana	92	20	112	7	1	8	35	3	38	14	..	14	2	..	2
meno la prov. di Massa e Carr.	6	2	8	1	..	1
<i>Province Toscane</i>	86	18	104	7	1	8	34	3	37	14	..	14	2	..	2
Marche	66	8	74	3	..	3	9	3	12	2	..	2
Umbria	18	3	21	1	..	1	17	5	22	4	..	4
Lazio	102	14	116	5	..	5	37	4	41	5	1	6	4	..	4
più le 4 Legazioni	44	13	57	2	..	2	20	4	24	10	..	10	2	..	2	1	..	1
<i>Province Romane</i>	230	38	268	11	..	11	83	16	99	21	1	22	6	..	6	1	..	1
Abruzzi	49	14	63	2	..	2	21	9	30	2	2	4
Campania	209	15	224	2	..	2	73	9	82	28	1	29
Puglie	21	6	27	23	27	50	2	..	2
Basilicata	6	..	6	2	..	2
Calabrie	24	1	25	28	1	29	1	..	1	2	..	2	2	..	2
<i>Province Napoletane</i>	309	36	345	4	..	4	147	46	193	31	3	34	4	..	4	2	..	2
Sicilia	44	3	47	2	..	2	119	15	134	30	..	30	5	..	5
Sardegna	7	..	7	17	1	18	3	..	3
<i>Province Siciliane e Sarde</i>	51	3	54	2	..	2	136	16	152	33	..	33	5	..	5
Stranieri	18	4	22	1	..	1	4	2	6	1	1	2
REGNO	1329	380	1709	69	7	76	496	118	614	136	5	141	33	..	33	3	..	3

C) Minorenni condannati e ricoverati distinti

REGIONI	CONDANNATI									
	Maschi e femmine					Maschi				
	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
Piemonte	10	35	57	143	245	9	33	56	142	240
Liguria	4	6	7	38	55	4	6	6	38	54
<i>Antiche provincie continentali</i>	14	41	64	181	300	13	39	62	180	291
Lombardia	1	21	38	64	124	1	20	38	64	123
Veneto	1	11	17	42	71	..	11	16	39	66
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	2	32	55	106	195	1	31	54	103	189
Emilia	2	7	19	50	78	2	7	19	47	75
meno le 4 Legazioni	4	11	38	53	..	4	11	36	51
più la prov. di Massa e Carrara	2	3	8	12	25	2	3	8	11	24
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	1	3	2	2	8	1	3	2	2	8
Toscana	3	6	10	14	33	3	6	10	13	32
meno la prov. di Massa e Carrara	7	14	37	67	125	7	14	37	66	124
<i>Provincie Toscane</i>	1	3	2	2	8	1	3	2	2	8
Marche	6	11	35	65	117	6	11	35	64	116
Umbria	2	5	27	34	..	2	5	27	34
Lazio	1	10	14	25	..	1	10	14	25
più le 4 Legazioni	5	7	17	27	56	4	7	15	26	52
<i>Provincie Romane</i>	..	4	11	38	53	..	4	11	36	51
Abruzzi	5	14	43	106	168	4	14	41	103	162
Campania	7	15	25	52	99	5	14	25	50	91
Puglie	1	23	58	115	201	5	23	57	114	199
Basilicata	5	12	28	102	143	1	12	28	102	143
Calabria	2	4	15	21	42	2	4	15	21	42
<i>Provincie Napoletane</i>	5	12	61	119	197	5	12	61	117	195
Sicilia	20	66	187	409	682	18	65	186	404	673
Sardegna	4	23	72	142	241	4	22	68	139	233
<i>Provincie Siciliane e Sarde . .</i>	2	12	15	57	86	2	11	14	57	84
Stranieri	6	35	87	199	327	6	33	82	196	317
REGNO	2	..	7	9	..	1	..	7	8
	56	207	481	1 087	1 831	51	200	470	1 070	1 791

per sesso, recidività, età e categoria giuridica.

REGIONI	ALLA RECLUSIONE														
	Femmine					Recidivi maschi					Recidive femmine				
	di 11 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
Piemonte	1	2	1	1	5	4	19	30	76	129	1	..	1
Liguria	1	..	1	2	3	4	21	30	1	..	1
<i>Antiche provincie continentali</i>	1	2	2	1	6	6	22	34	97	159	2	..	2
Lombardia	1	1	..	13	24	37	74	..	1	1
Veneto	1	..	1	3	5	..	7	8	21	36	3	3
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	1	1	1	3	6	..	20	32	58	110	..	1	..	3	4
Emilia	3	3	2	1	8	22	33
meno le 4 Legazioni	2	2	4	19	23
più la prov. di Massa e Carrara	1	1	2	1	4	3	10
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	1	3	2	2	8
Toscana	1	1	3	6	20	33	62
meno la prov. di Massa e Carrara	1	3	2	2	8
<i>Provincie Toscane</i>	1	1	2	3	18	31	54
Marche	2	4	13	19
Umbria	1	1	3	5
Lazio	1	..	2	1	4	3	14	17	1	..	1
più le 4 Legazioni	2	2	4	19	23
<i>Provincie Romane</i>	1	..	2	3	6	..	3	12	49	64	1	..	1
Abruzzi	2	1	..	2	5	..	2	8	16	26	1	1
Campania	1	1	2	2	1	10	24	37
Puglie	1	5	8	42	56
Basilicata	1	7	9	17
Calabria	2	2	..	1	15	39	55
<i>Provincie Napoletane</i>	2	1	1	5	9	3	10	48	130	191	1	1
Sicilia	1	4	3	8	2	11	21	44	78	2	2
Sardegna	1	1	..	2	1	6	10	26	43	..	1	1
<i>Provincie Siciliane e Sarde . .</i>	..	2	5	..	10	3	17	31	70	121	..	1	..	2	3
Stranieri	1	1	..	1	3	4	4
REGNO	5	7	11	17	40	17	80	181	443	721	1	2	3	5	11

Segue C) Minorenni condannati e ricoverati distinti

REGIONI	CONDANNATI									
	Maschi e femmine					Maschi				
	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
Piemonte	2	1	7	10	..	2	1	7	10
Liguria	1	..	1	1	..	1
<i>Antiche provincie continentali</i>	..	2	2	7	11	..	2	2	7	11
Lombardia	3	..	4	7	..	3	..	3	6
Veneto	1	1	..	1	1
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	..	4	..	4	8	..	4	..	3	7
Emilia	2	4	6	2	4	6
meno le 4 Legazioni	2	2	4	2	2	4
più la prov. di Massa e Carrara	2	2	2	2
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	2	2	2	2
Toscana	1	3	4	8	..	1	2	3	6
meno la prov. di Massa e Carrara
<i>Provincie Toscane</i>	..	1	3	4	8	..	1	2	3	6
Marche	1	1	2	4	..	1	1	2	4
Umbria	1	1	1	1
Lazio	1	..	3	4	..	1	..	3	4
più le 4 Legazioni	2	2	4	2	2	4
<i>Provincie Romane</i>	..	2	3	8	13	..	2	3	8	13
Abruzzi	2	2	2	2
Campania	5	15	20	5	15	20
Puglie	2	3	5	2	3	5
Basilicata	1	..	1	..	2	1	..	1	..	2
Calabria	3	10	13	3	10	13
<i>Provincie Napoletane</i>	1	..	11	30	42	1	..	11	30	42
Sicilia	9	9	9	9
Sardegna	1	3	..	4	..	1	3	..	4
<i>Provincie Siciliane e Sarde . .</i>	..	1	3	9	13	..	1	3	9	13
Stranieri
REGNO	1	10	22	64	97	1	10	21	62	94

per sesso, recidività, età e categoria giuridica.

ALLA DETENZIONE														
Femmine					Recidivi maschi					Recidive femmine				
di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
..	1	1
..	1	1
..	1	1	2
..	1	1	..	1	..	1	2
..
..	1	1	..	1	..	1	2
..
..
..
..	..	1	1	2	1	1	2
..
..	..	1	1	2	1	1	2
..
..
..
..
..
..
..	..	1	2	3	..	1	2	7	10

Segue C) Minorenni condannati e ricoverati distinti

REGIONI	RICOVERATI PER									
	Maschi e femmine					Maschi				
	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
Piemonte	123	57	43	12	235	94	40	27	4	165
Liguria	27	11	4	..	42	23	7	3	..	33
<i>Antiche provincie continentali</i>	150	68	47	12	277	117	47	30	4	198
Lombardia	294	91	43	14	382	134	58	31	4	227
Veneto	151	37	22	5	215	131	29	12	2	174
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	385	128	65	19	597	265	87	43	6	401
Emilia	58	21	10	2	91	46	20	7	1	74
meno le 4 Legazioni	38	11	7	1	57	28	11	5	..	44
più la prov. di Massa e Carrara	20	10	3	1	34	18	9	2	1	30
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	6	..	1	1	8	6	6
Toscana	26	10	4	2	42	24	9	2	1	36
meno la prov. di Massa e Carrara	50	83	23	6	112	46	24	20	2	92
<i>Provincie Toscane</i>	6	..	1	1	8	6	6
Marche	44	33	22	5	104	40	24	20	2	86
Umbria	52	15	7	..	74	44	15	7	..	66
Lazio	16	2	3	..	21	15	1	2	..	18
più le 4 Legazioni	79	18	15	4	116	73	14	11	4	102
<i>Provincie Romane</i>	38	11	7	1	57	28	11	5	..	44
Abruzzi	185	46	32	5	268	160	41	25	4	230
Campania	41	15	6	1	63	32	12	5	..	49
Puglia	140	50	25	9	224	132	46	23	8	209
Basilicata	12	11	2	2	27	9	9	2	1	21
Calabria	4	1	..	1	6	4	1	..	1	6
<i>Provincie Napoletane</i>	11	9	4	1	25	10	9	4	1	24
Sicilia	208	86	37	14	345	187	77	34	11	309
Sardegna	32	8	7	..	47	32	6	6	..	44
<i>Provincie Siciliane e Sarde . .</i>	4	3	7	4	3	7
Stranieri	36	11	7	..	54	36	9	6	..	51
REGNO	11	7	4	..	22	10	6	2	..	18
REGNO	1 045	389	218	57	1 709	839	300	162	28	1 329

per sesso, recidività, età e categoria giuridica.

L'ARTICOLO 222 COD. CIV.															
Femmine					Censurati maschi					Censurate femmine					
di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	
29	17	16	8	70	3	10	8	1	22	..	2	1	1	4	
4	4	1	..	9	1	..	1	..	2	
33	21	17	8	79	4	10	9	1	24	..	2	1	1	4	
100	33	12	10	155	3	6	3	..	12	1	1	2	
20	8	10	3	41	..	2	2	
120	41	22	13	196	3	8	3	..	14	1	1	2	
12	1	3	1	17	2	5	1	..	8	
10	..	2	1	13	1	1	2	
2	1	1	..	4	1	4	1	..	6	
..	..	1	1	2	
2	1	2	1	6	1	4	1	..	6	
4	9	3	4	20	1	3	3	..	7	1	1	
..	..	1	1	2	
4	9	2	3	18	1	3	3	..	7	1	1	
8	8	1	1	1	..	3	
1	1	1	..	3	1	1	
6	4	4	..	14	1	1	2	1	5	
10	..	2	1	13	1	1	2	
25	5	7	1	38	4	3	3	1	11	
9	3	1	1	14	..	1	1	..	2	
8	4	2	1	15	1	..	1	..	2	
3	2	..	1	6	
1	1	
21	9	3	3	36	1	1	2	..	4	
..	2	1	..	3	..	2	2	
..	
..	2	1	..	3	..	2	2	
1	1	2	..	4	..	1	1	
206	89	56	29	380	14	32	21	2	69	2	2	1	2	7	

Segue C) Minorenni condannati e ricoverati distinti

REGIONI	RICOVERATI PER									
	Maschi e femmine					Maschi				
	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
Piemonte	11	9	4	..	24	6	6	3	..	15
Liguria	5	6	3	..	14	5	4	2	..	11
<i>Antiche provincie continentali</i>	16	15	7	..	38	11	10	5	..	26
Lombardia	18	8	7	..	33	17	5	5	..	27
Veneto	24	10	7	..	41	18	7	3	..	28
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	42	18	14	..	74	35	12	8	..	55
Emilia	18	8	12	..	38	16	5	9	..	30
meno le 4 Legazioni	13	5	6	..	24	11	4	5	..	20
più la prov. di Massa e Carrara	5	3	6	..	14	5	1	4	..	10
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	1	..	1	1	..	1
Toscana	5	3	7	..	15	5	1	5	..	11
meno la prov. di Massa e Carrara	16	13	9	..	38	13	13	9	..	35
<i>Provincie Toscane</i>	1	..	1	1	..	1
Marche	16	13	8	..	37	13	13	8	..	34
Umbria	9	1	2	..	12	6	1	2	..	9
Lazio	15	7	22	11	6	17
più le 4 Legazioni	23	7	6	..	41	26	6	5	..	37
<i>Provincie Romane</i>	13	5	6	..	24	11	4	5	..	20
Abruzzi	65	20	14	..	99	54	17	12	..	83
Campania	13	13	4	..	30	10	9	2	..	21
Puglie	36	26	20	..	82	32	23	18	..	73
Basilicata	35	12	3	..	50	11	10	2	..	23
Calabria	1	1	2	1	1	2
<i>Provincie Napoletane</i>	24	3	2	..	29	23	3	2	..	28
Sicilia	109	55	29	..	193	77	46	24	..	147
Sardegna	80	30	22	2	134	71	25	21	2	119
<i>Provincie Siciliane e Sarde . .</i>	4	5	9	..	18	4	5	8	..	17
Stranieri	84	35	31	2	152	75	30	29	2	136
REGNO	2	4	6	2	2	4
	339	163	110	2	614	272	131	91	2	496

per sesso, recidività, età e categoria giuridica.

L'ARTICOLO 114 LEGGE DI P. S.

Femmine					Censurati maschi					Censurate femmine				
di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale
5	3	1	..	9	5	3	3	..	11
..	2	1	..	3	..	1	1	..	2
5	5	2	..	12	5	4	4	..	13
1	3	2	..	6	2	1	4	..	7
6	3	4	..	13	4	6	1	..	11
7	6	6	..	19	6	7	5	..	18
2	3	3	..	8	3	4	8	..	15
2	1	1	..	4	3	3	4	..	10
..	2	2	..	4	..	1	4	..	5
..
..	2	2	..	4	..	1	4	..	5
3	3	4	6	4	..	14
..
3	3	4	6	4	..	14
3	3	1	..	1	..	2
4	1	5	1	3	4
2	1	1	..	4	2	2	1	..	5	1	1
2	1	1	..	4	3	3	4	..	10
11	3	2	..	16	7	8	6	..	21	1	1
3	4	2	..	9	1	..	1	..	2	1	1	2
3	3	2	..	8	5	10	13	..	28
25	2	1	..	28	1	..	1
..
1	1	1	1
32	9	5	..	46	7	10	14	..	31	1	1	1	..	3
9	5	1	..	15	8	2	14	..	24
..	..	1	..	1	2	4	3	..	9
9	5	2	..	16	10	6	17	..	33
1	1	2	1	1	..	1	1
68	31	19	..	118	40	42	54	..	136	2	2	1	..	5

Segue C) Minorenni condannati e ricoverati distinti per sesso, recidività, età e categoria giuridica.

REGIONI	RICOVERATI PER GLI ARTICOLI 53 E 54 COD. PEN.																													
	Maschi e femmine					Maschi					Femmine					Censurati maschi					Censurate femmine									
	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale	di 14 anni	di 16 anni	di 18 anni	di oltre 18	Totale					
Piemonte	3	3	3	3
Liguria
<i>Antiche provincie continentali</i>	3	3	3	3
Lombardia	10	10	10	10
Veneto	1	1	1	1
<i>Provincie Lombardo-Venete . .</i>	11	11	11	11
Emilia	4	4	4	4	1	1	1
<i>meno le 4 Legazioni</i>	2	2	2	2	1	1	1
<i>più la prov. di Massa e Carrara</i>	2	2	2	2
<i>Provincie Parmensi e Modenesi</i>	2	2	2	2
Toscana	2	2	2	2
<i>meno la prov. di Massa e Carrara</i>
<i>Provincie Toscane</i>	2	2	2	2
Marche
Umbria
Lazio	4	4	4	4
<i>più le 4 Legazioni</i>	2	2	2	2	1	1	1
<i>Provincie Romane</i>	6	6	6	6	1	1	1
Abruzzi
Campania
Puglie	2	2	2	2
Basilicata
Calabria	2	2	2	2	2	2	2
<i>Provincie Napoletane</i>	4	4	4	4	2	2	2
Sicilia	5	5	5	5
Sardegna
<i>Provincie Siciliane e Sarde. . .</i>	5	5	5	5
Stranieri
REGNO	33	33	33	33	3	3	3

Adulti condannati, minorenni condannati e ricoverati distinti: D) Nati illegittimi; E) Agricoltori, prima della condanna o del ricovero.

REGIONI	D) FIGLI ILLEGITTIMI																E) AGRICOLTORI																								
	Adulti condannati				Minorenni condannati				Minorenni ricoverati								Adulti condannati				Minorenni condannati				Minorenni ricoverati																
	Totale		Illegittimi		Totale		Illegittimi		Art. 222 C. C.		Articolo 114 legge di P. S.				Art. 53 e 54 C. P.		Totale		Agricoltori		Totale		Agricoltori		Articolo 222 C. C.		Articolo 114 legge di P. S.				Articoli 53 e 54 C. P.										
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.									
Piemonte	338	31	7	1	250	5	5	..	165	70	4	4	15	9	1	1	3	..	1	..	338	31	86	11	250	5	78	2	165	70	10	1	15	9	4	1	3	
Liguria	95	9	8	..	55	1	4	..	33	9	..	1	11	8	1	95	9	19	..	55	1	18	..	33	9	11	8			
<i>Antiche prov. continentali</i>	433	40	15	1	805	6	9	..	198	79	4	5	26	12	2	1	3	..	1	..	433	40	105	11	305	6	91	2	198	79	10	1	26	12	4	1	3	
Lombardia	312	13	8	3	129	2	3	..	227	155	7	12	27	6	3	1	10	312	13	68	1	129	2	22	..	227	155	13	3	27	6	2	..	10	..	3	..	
Veneto	335	19	8	1	67	5	3	..	174	41	12	6	28	13	1	..	1	335	19	73	6	67	5	22	..	174	41	4	..	28	13	..	1	1	..	1	..	
<i>Prov. Lombardo-Venete</i>	647	32	16	4	196	7	6	..	401	196	19	18	55	19	4	1	11	647	32	141	7	196	7	44	..	401	196	17	3	55	19	2	1	11	..	4	..	
Emilia	333	13	10	..	81	3	4	..	74	17	9	..	30	8	2	1	4	..	1	..	333	13	93	1	81	3	26	..	74	17	3	..	30	8	4	
<i>meno le 4 Legazioni.</i>	209	11	7	..	55	2	3	..	44	13	8	..	20	4	2	..	2	..	1	..	209	11	49	..	55	2	15	..	44	13	2	..	20	4	2	
<i>più la prov. di Massa e Carrara</i>	124	2	3	..	26	1	1	..	30	4	1	..	10	4	..	1	2	124	2	44	1	26	1	11	..	30	4	1	..	10	4	2	
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	19	1	8	6	2	1	19	1	10	..	8	..	5	..	6	2	1	
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	143	3	3	..	34	1	1	..	36	6	1	..	11	4	..	1	2	143	3	54	1	34	1	16	..	36	6	1	..	11	4	2	
Toscana	323	17	10	2	130	3	8	..	92	20	4	3	35	3	5	..	2	323	17	69	..	130	3	34	..	92	20	1	..	35	3	2	..	2	
<i>meno la prov. di Massa e Carr.</i>	19	1	8	6	2	1	19	1	10	..	8	..	5	..	6	2	1	
<i>Province Toscane</i>	304	16	10	2	122	3	8	..	86	18	4	3	34	3	5	..	2	304	16	59	..	122	3	29	..	86	18	1	..	34	3	2	..	2	
Marche	171	6	5	..	38	..	3	..	66	8	4	..	9	3	1	171	6	58	2	38	..	16	..	66	8	9	3	
Umbria	110	7	3	..	26	..	3	..	18	3	1	..	17	5	3	1	110	7	38	2	26	..	13	..	18	3	17	5	
Lazio	305	14	3	..	56	4	4	1	102	14	2	..	37	4	2	..	4	305	14	111	2	56	4	20	..	102	14	2	..	37	4	2	..	4	..	1	..	
<i>più le 4 Legazioni</i>	209	11	7	..	55	2	3	..	44	13	8	..	20	4	2	..	2	..	1	..	209	11	49	..	55	2	15	..	44	13	2	..	20	4	2	
<i>Province Romane</i>	795	38	18	..	175	6	13	1	230	38	15	..	88	16	8	1	6	..	1	..	795	38	256	6	175	6	64	..	230	38	4	..	83	16	2	..	6	..	1	..	
Abruzzi	294	32	12	1	96	5	10	1	49	14	2	1	21	9	2	1	294	32	171	23	96	5	58	1	49	14	1	..	21	9	
Campania	666	45	16	4	219	2	10	..	209	15	9	2	73	9	2	666	45	227	18	219	2	81	2	209	15	2	..	73	9	..	1	
Puglie	492	42	19	2	148	..	4	..	21	6	..	1	23	27	5	3	2	..	1	..	492	42	270	20	148	..	87	..	21	6	23	27	4	5	2
Basilicata	67	16	4	..	44	..	7	..	6	..	1	..	2	67	16	42	12	44	..	29	..	6	2	..	1	
Calabria	402	21	10	1	208	2	8	1	24	1	28	1	1	..	2	402	21	238	13	208	2	111	..	24	1	28	1	2	
<i>Province Napoletane</i>	1921	156	61	8	715	9	39	2	309	36	12	4	147	46	10	4	4	..	1	..	1921	156	948	86	715	9	366	2	309	36	3	..	147	46	5	6	4
Sicilia	1056	51	36	2	242	8	18	3	44	3	6	..	119	15	4	3	5	..	1	..	1056	51	507	11	242	8	97	2	44	3	119	15	9	..	5	..	1	..	
Sardegna	440	15	8	2	88	2	8	..	7	..	1	..	17	1	440	15	232	3	88	2	34	..	7	..	1	..	17	1	2	1	
<i>Province Siciliane e Sarde</i>	1496	66	44	4	330	10	26	3	51	3	7	..	136	16	4	3	5	..	1	..	1496	66	789	14	330	10	131	2	51	3	1	..	136	16	11	1	5	..	1	..	
Stranieri	30	3	..	1	8	1	18	4	4	2	30	3	8	1	8	1	18	4	3	..	4	2	
REGNO . . .	5769	354	167	20	1885	43	102	6	1329	380	62	30	496	118	33	11	33	..	4	..	5669	354	2310	126	1885	43	741	7	1329	380	40	4	496	118	26	9	33	..	6	..	

Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatori governativi e privati per correzione paterna (art. 222 C. C.).

PROVINCIE	Età al momento del ricovero															
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		Totale		Morale							
									Buona		Mediocre		Cattiva		Totale	
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	41	24	13	..	4	..	58	24	50	21	8	3	58	24
Liguria	22	7	2	24	7	19	6	3	1	2	..	24	7
<i>Antiche prov. continentali</i>	63	31	15	..	4	..	82	31	69	27	11	4	2	..	82	31
Lombardia	75	71	10	..	1	..	86	71	76	63	8	5	2	3	86	71
Veneto	50	92	2	52	92	47	76	5	16	52	92
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	125	163	12	..	1	..	138	163	123	139	13	21	2	3	138	163
Massa	2	1	2	1	2	1	2	1
Parma	2	1	1	3	1	3	1	3	1
Piacenza	3	1	3	1	2	1	1	..	3	1
Modena	2	1	1	1	1	..	4	2	3	1	1	1	4	2
Reggio Emilia	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	7	4	5	2	1	..	13	6	11	3	1	2	1	1	13	6
<i>Provincie Toscane</i>	28	19	6	2	2	..	36	21	21	17	13	4	2	..	36	21
Roma	36	50	1	4	..	1	37	55	30	37	6	18	1	..	37	55
Marche	6	16	2	..	1	..	9	16	5	13	4	2	..	1	9	16
Umbria	10	13	2	12	13	11	10	1	3	12	13
Bologna	1	8	1	8	1	4	..	4	1	8
Ferrara	2	6	2	6	..	3	2	2	..	1	2	6
Forlì	2	5	2	5	2	3	..	2	2	5
Ravenna	1	3	1	3	1	2	..	1	1	3
<i>Provincie Romane</i>	58	101	5	4	1	1	64	106	50	72	13	32	1	2	64	106
Abruzzi	9	12	2	11	12	8	10	2	2	1	..	11	12
Campania	34	9	1	..	1	..	36	9	29	7	7	2	36	9
Puglie	5	1	3	8	1	3	..	5	1	8	1
Basilicata	1	1	..	1	1	..
Calabria	4	34	2	1	6	35	3	35	3	6	35
<i>Provincie Napoletane</i>	52	57	8	1	1	..	61	58	43	53	17	5	1	..	61	58
Sicilia	13	59	3	16	59	11	29	4	11	1	19	16	59
Sardegna	1	2	1	2	1	2	1	2
<i>Provincie Siciliane e Sarde</i>	14	61	3	17	61	12	31	4	11	1	19	17	61
REGNO	347	436	54	9	10	1	411	446	323	342	72	79	10	25	411	446

NOZIONI

PROVINCIE	Condotta del minorenne																		
	nell'Istituto										in libertà								
	Industriale										Buona		Mediocre		Cattiva		Totale		
	Buona		Mediocre		Cattiva		Inoperosi		Totale										
g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	35	17	23	6	1	58	24	27	5	5	1	6	3	38	9	
Liguria	17	7	3	..	4	24	7	12	4	3	..	1	1	16	5	
<i>Antiche prov. continentali</i>	52	24	26	6	4	1	82	31	39	9	8	1	7	4	54	14	
Lombardia	32	62	47	7	6	1	1	1	86	71	33	41	7	7	27	9	67	57	
Veneto	33	53	19	33	..	6	52	92	37	50	..	3	6	4	43	57	
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	65	115	66	40	6	7	1	1	138	163	70	91	7	10	33	13	110	114	
Massa	1	1	1	2	1	..	1	1	..	1	..	2	1	
Parma	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
Piacenza	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
Modena	1	1	3	1	4	2	2	1	1	..	3	1	
Reggio Emilia	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	7	4	6	2	13	6	4	3	1	..	3	2	8	5	
<i>Provincie Toscane</i>	12	10	20	10	4	1	36	21	15	7	3	3	9	2	27	12	
Roma	24	33	11	21	2	1	37	55	20	23	7	2	2	13	29	38	
Marche	2	10	7	5	..	1	9	16	6	13	6	13	
Umbria	5	7	7	5	..	1	12	13	9	5	..	5	1	..	10	10	
Bologna	1	3	..	3	..	2	1	8	1	4	1	4	
Ferrara	1	3	1	3	2	6	..	3	..	2	..	1	..	6	
Forlì	1	2	1	3	2	5	1	2	1	2	2	4	
Ravenna	1	1	..	1	..	1	1	3	1	3	1	3	
<i>Provincie Romane</i>	35	59	27	41	2	5	..	1	64	106	38	53	7	9	4	16	49	78	
Abruzzi	7	5	3	6	1	1	11	12	6	6	3	..	9	6	
Campania	20	6	16	1	2	36	9	19	4	1	1	5	2	25	7	
Puglie	1	..	7	1	8	1	4	2	1	6	1	
Basilicata	1	1	
Calabria	2	35	4	6	35	3	23	..	6	1	3	4	32	
<i>Provincie Napoletane</i>	30	47	30	8	1	3	61	58	32	33	1	7	11	6	44	43	
Sicilia	9	39	6	18	1	2	16	59	9	37	2	4	3	4	14	45	
Sardegna	2	1	1	2	..	1	1	
<i>Provincie Siciliane e Sarde</i>	9	41	7	18	1	2	17	61	9	38	2	4	3	4	14	46	
REGNO	210	300	182	125	18	14	1	7	411	446	207	234	29	34	70	47	306	315	

Segue Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatorii

PROVINCE	Se convive in famiglia						Se dall'esercizio della professione esercitata ritrae i mezzi di sussistenza							
	Si		No		Totale		Si		No		Oziosi		Totale	
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	19	4	19	5	38	9	31	7	4	1	3	1	38	9
Liguria	13	4	3	1	16	5	12	4	3	..	1	1	16	5
<i>Antiche prov. continentali.</i>	32	8	22	6	54	14	43	11	7	1	4	2	54	14
Lombardia	49	45	18	12	67	57	49	40	11	12	7	5	67	57
Veneto	25	34	18	23	43	57	33	49	8	6	2	2	43	57
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	74	79	36	35	110	114	82	89	19	18	9	7	110	114
Massa	2	1	2	1	1	1	1	2	1
Parma	1	1	..	1	1	1	..	1	1	1
Piacenza	1	1	1	1	1	1	1	1
Modena	3	1	3	1	1	1	2	3	1
Reggio Emilia	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	6	3	2	2	8	5	4	3	4	1	..	1	8	5
<i>Provincie Toscane</i>	16	10	11	2	27	12	21	8	5	4	1	..	27	12
Roma	25	29	4	9	29	38	21	24	2	3	6	11	29	38
Marche	4	9	2	4	6	13	6	12	1	6	13
Umbria	8	7	2	3	10	10	10	10	10	10
Bologna	3	1	1	4	4	1	4	4	4
Ferrara	5	..	1	6	6	..	5	1	6	6
Forlì	2	1	..	3	2	4	1	4	1	..	2	4
Ravenna	1	2	..	1	1	3	1	3	1	3
<i>Provincie Romane</i>	40	56	9	22	49	78	40	62	2	3	7	13	49	78
Abruzzi	7	6	2	..	9	6	6	6	1	..	2	..	9	6
Campania	18	5	7	2	25	7	18	5	1	..	6	2	25	7
Puglie	6	1	6	1	5	1	1	..	6	1
Basilicata
Calabria	2	23	2	9	4	32	1	25	1	3	2	4	4	32
<i>Provincie Napoletane</i>	33	34	11	12	44	46	30	37	3	3	11	6	44	46
Sicilia	13	38	1	7	14	45	10	44	..	1	4	..	14	45
Sardegna	1	1	1	..	1	1	1
<i>Provincie Siciliane e Sarde</i>	13	39	1	7	14	46	10	45	..	1	4	..	14	46
REGNO	214	229	92	86	306	315	230	255	40	31	35	29	306	315

governativi e privati per correzione paterna (art. 222 C. C.).

NOZIONI																			
Motivo per cui non si possono dare le notizie contro indicate																			
Morti		Latitanti		Irreperibili		All'estero		Ritenuti nei Riformatorii		in carcere				Liberati per motivi di salute		Schede mancanti		Totale	
										Inquisiti		Condannati		g.		p.			
g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
5	2	8	8	3	3	3	2	1	..	20	15
1	..	2	1	2	1	3	8	2
6	2	2	1	10	9	6	3	3	2	1	..	28	17
2	2	4	7	6	2	2	2	4	..	1	1	19	14
..	7	6	8	2	12	..	4	1	4	9	35
2	9	10	15	8	14	2	6	5	..	1	5	28	49
..
1	1	2	..
..	2	2	..
..	1	1	..	1	1
..
1	4	1	..	5	1
1	2	5	6	2	1	1	9	9
..	1	7	7	..	1	..	7	1	1	..	8	17
1	1	1	1	2	3	3
..	1	1	2	1	2	3
..	3	1	4
..	1	1	2	..
..	1	1
..
1	3	9	11	1	1	1	9	2	..	1	3	..	1	15	28
1	1	2	4	..	2	6
..	8	1	1	3	11	2
1	1	2	..
..	1	1
..	2	2	1	2	3
2	11	6	1	1	..	5	3	..	17	12
..	2	2	7	..	1	1	..	2	..	1	..	2	14
..	1	1	1	1
..	2	3	8	..	1	1	..	2	..	1	..	3	15
13	18	2	1	52	55	17	20	3	15	12	4	2	16	4	2	105	131

Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatorii

PROVINCIE	Età al momento del ricovero															
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		Totale		Morale							
									Buona		Medioere		Cattiva		Totale	
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	3	3	2	5	3	3	2	2	1	5	3
Liguria	3	..	2	5	..	4	..	1	5	..
<i>Antiche prov. continentali</i>	6	3	4	10	3	7	2	3	1	10	3
Lombardia	3	6	2	5	6	4	5	1	1	5	6
Veneto	2	5	2	5	1	5	1	2	5
<i>Province Lombardo-Venete</i>	5	11	2	7	11	5	10	2	1	7	11
Massa
Parma	1	1	..	1	1	..
Piacenza
Modena	1	1	..	1	1	..
Reggio Emilia
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Province Toscane</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
Roma	8	1	4	12	1	12	1	12	1
Marche
Umbria	1	..	1	..	1	..	3	..	3	3	..
Bologna	3	6	4	1	1	..	8	7	7	7	1	..	8	7
Ferrara	1	1	..	1	1	..
Forlì
Ravenna
<i>Province Romane</i>	12	8	9	1	2	..	23	9	22	8	..	1	1	..	23	9
Abruzzi	1	2	1	2	1	2	1	2
Campania	12	3	12	2	..	1	24	6	23	4	..	1	1	1	24	6
Puglie	2	2	..	2	2	..
Basilicata	1	1	..	1	1	..
Calabria	16	16	..	15	..	1	16	..
<i>Province Napoletane</i>	13	23	12	3	..	1	25	27	24	23	..	3	1	1	25	27
Sicilia	3	21	4	1	7	22	6	14	..	6	1	2	7	22
Sardegna
<i>Province Siciliane e Sarde</i>	3	21	4	1	7	22	6	14	..	6	1	2	7	22
REGNO	40	87	32	5	2	2	74	74	66	59	5	12	3	3	74	74

governativi e privati, in base all'articolo 114 legge di P. S.

NOZIONI																											
Condotta del minorenne																											
nell'Istituto														In libertà													
Industriale														Buona		Medioere		Cattiva		Totale							
Buona		Medioere		Cattiva		Inoperosi		Totale		Buona		Medioere		Cattiva		Totale											
g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
3	..	2	1	..	1	..	1	5	3	2	1	2	4	1										
2	..	2	..	1	5	..	1	..	1	..	2	..	4	..										
5	..	4	1	1	1	..	1	10	3	3	1	3	..	2	..	8	1										
5	3	..	2	1	5	6	..	2	1	1	2	1	3	4										
..	3	2	2	2	5	2	4	2	4										
5	6	2	4	1	7	11	2	6	1	1	2	1	5	8										
..										
..	1	1	..	1	1										
1	1	1	..										
1	1	1	1	..	1	1	..	1	1										
1	1	1	1	..	1	1										
10	..	2	1	12	1	7	..	4	..	1	..	12	..										
..										
3	3	..	1	2	..	3	..										
7	6	..	1	1	8	7	4	4	4	1	8	5										
..	1	1	1	..	1	..										
..										
20	7	2	2	1	23	9	12	4	4	..	7	2	23	6										
1	1	..	1	1	2	..	1	..	1	2										
23	3	1	3	24	6	8	4	3	..	6	1	17	5										
..	2	2	1	1										
..	1	1										
..	15	..	1	16	..	12	..	3	15										
24	21	1	6	25	27	8	17	3	5	6	1	17	23										
6	10	1	6	..	6	7	22	1	9	2	3	4	4	7	16										
..										
6	10	1	6	..	6	7	22	1	9	2	3	4	4	7	16										
62	46	10	19	2	7	..	2	74	74	26	39	13	9	22	8	61	56										

Segue Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatori governativi e privati, in base all'articolo 114 legge di P. S.

PROVINCIE	Se convive in famiglia														Se dall'esercizio della professione esercitata ritrae i mezzi di sussistenza														NOZIONI																			
	Se convive in famiglia						Se dall'esercizio della professione esercitata ritrae i mezzi di sussistenza								Motivo per cui non si possono dare le notizie contro indicate																																	
	Sì		No		Totale		Sì		No		Oziosi		Totale		Morti	Latitanti		Irreperibili		All'estero		Rientrati nei Riformatori		In carcere		Liberati per motivi di salute		Schede mancanti		Totale																		
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.																
Piemonte	3	..	1	1	4	1	4	1	4	1	1	..	1	1	1	2																		
Liguria	1	..	3	..	4	..	3	..	1	4	1	1	..																			
<i>Antiche prov. continentali.</i>	4	..	4	1	8	1	7	1	1	8	1	1	..	1	..	1	1	2	2																			
Lombardia	1	1	2	3	3	4	2	3	1	1	3	4	1	2	1	2	2																			
Veneto	2	4	2	4	2	3	..	1	2	4	1																			
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	3	5	2	3	5	8	4	6	1	1	..	1	5	8	1	2	1	2	3																				
Massa																			
Parma	1	..	1	..	1	1																			
Piacenza																			
Modena	1	..	1	..	1	1																			
Reggio Emilia																			
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	1	1	1	1	1	1	1	1																			
<i>Provincie Toscane</i>	..	1	1	..	1	1	1	1	..																			
Roma	6	..	6	..	12	..	7	..	3	..	2	..	12	1	1																			
Marche																			
Umbria	3	3	..	2	1	..	3	1																			
Bologna	5	1	3	4	8	5	4	4	..	1	4	..	8	5	1	2																			
Ferrara	1	1	1																			
Forlì																			
Ravenna																			
<i>Provincie Romane</i>	14	2	9	4	23	6	13	4	3	1	7	1	23	6	2	3																				
Abruzzi	1	..	1	..	2	..	1	..	1	2	1	1	..																			
Campania	12	4	5	1	17	5	11	4	6	1	17	5	1	..	4	1	1	..	1	7	1																				
Puglie	1	1	..	1	1	1																			
Basilicata	1	1																			
Calabria	15	15	..	7	..	7	..	1	15	1	1																				
<i>Provincie Napoletane</i>	12	21	5	2	17	23	11	13	..	8	6	2	17	23	1	..	5	2	1	..	1	1	..	1	8	4																				
Sicilia	6	15	1	1	7	16	4	13	3	2	..	1	7	16	1	5	..	6																				
Sardegna																			
<i>Provincie Siliiane e Sarde</i>	6	15	1	1	7	16	4	13	3	2	..	1	7	16	1	5	..	6																					
REGNO	39	44	22	12	61	56	40	39	8	12	13	5	61	56	1	2	8	7	1	1	..	2	..	1	2	5	1	13	18																			

Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatori

PROVINCIE	Età al momento del ricovero															
	fino a 16 anni		fino a 18 anni		fino a 21 anni		Totale		Morale							
									Buona		Mediocre		Cattiva		Totale	
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	1	1	..	1	1	..	
Liguria	
<i>Antiche prov. continentali</i>	1	1	..	1	1	..	
Lombardia	6	..	1	7	..	7	7	..	
Veneto	3	..	1	4	..	4	4	..	
<i>Provincie Lombardo-Venete</i>	9	..	2	11	..	11	11	..	
Massa	
Parma	
Piacenza	
Modena	
Reggio Emilia	
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>	
<i>Provincie Toscane</i>	2	2	..	1	..	1	2	..	
Roma	1	..	1	..	2	..	1	..	1	2	..	
Marche	1	1	1	..	
Umbria	
Bologna	
Ferrara	
Forlì	1	1	..	1	1	..	
Ravenna	
<i>Provincie Romane</i>	2	..	1	..	1	..	4	..	2	..	2	4	..	
Abruzzi	2	1	..	3	..	2	..	1	3	..	
Campania	2	..	3	5	..	3	..	2	5	..	
Puglie	2	..	2	4	4	4	..	
Basilicata	
Calabria	1	1	1	1	..	
<i>Provincie Napoletane</i>	7	..	5	..	1	..	13	..	5	..	8	13	..	
Sicilia	
Sardegna	
<i>Provincie Siciliane e Sarde</i>	
REGNO	18	..	11	..	2	..	31	..	20	..	11	31	..	

governativi e privati per applicazione degli art. 53 e 54 del Cod. pen.

NOZIONI																			
nell'Istituto										in libertà									
Industriale										Buona		Mediocre		Cattiva		Totale			
Buona		Mediocre		Cattiva		Inoperosi		Totale											
g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
..	1	..	1	..	1	1	..
..
..	1	..	1	..	1	1	..
3	..	3	1	..	7	..	3	..	1	..	1	5	..
2	..	2	4	..	2	..	1	3	..
5	..	5	1	..	11	..	5	..	2	..	1	8	..
..
..
1	..	1	2	2	2	..
2	2	2	2	..
..	..	1	1
..
..
..
..
2	..	2	4	3	3	..
1	..	2	3	..	2	2	..
1	..	4	5	..	1	..	3	4	..
..	..	4	4	3	..
..
..	..	1	1	1	..
2	..	11	13	..	6	..	4	10	..
..
..
10	..	19	2	..	31	..	12	..	11	..	1	24	..

Segue **Notizie personali sui minorenni ricoverati nei Riformatori**

PROVINCIE	Se convive in famiglia						Se dall'esercizio della professione esercitata ritrae i mezzi di sussistenza							
	Si		No		Totale		Si		No		Oziosi		Totale	
	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
Piemonte	1	..	1	..	1	1	..
Liguria
<i>Antiche prov. continentali</i>	1	..	1	..	1	1	..
Lombardia	3	..	2	..	5	..	4	1	..	5
Veneto	2	..	1	..	3	..	3	3
<i>Province Lombardo-Venete</i>	5	..	3	..	8	..	7	1	..	8
Massa
Parma
Piacenza
Modena
Reggio Emilia
<i>Prov. Parmensi e Modenesi</i>
<i>Province Toscane</i>	1	..	1	..	2	2	2
Roma	1	..	1	..	2	..	1	..	1	2
Marche
Umbria
Bologna
Ferrara
Forlì	1	..	1	..	1	1
Ravenna
<i>Province Romane</i>	1	..	2	..	3	..	2	..	1	3
Abruzzi	2	2	..	2	2
Campania	3	..	1	..	4	..	3	..	1	4
Puglie	1	..	2	..	3	..	3	3
Basilicata
Calabria	1	1	..	1	1
<i>Province Napoletane</i>	7	..	3	..	10	..	9	..	1	10
Sicilia
Sardegna
<i>Province Siciliane e Sarde</i>
REGNO	14	..	10	..	24	..	19	..	4	..	1	24

governativi e privati per applicazione degli art. 53 e 54 del Cod. pen.

NOZIONI																			
Motivo per cui non si possono dare le notizie contro indicate																			
Morti		Latitanti		Irreperibili		All'estero		Rientrati nei Riformatori		in carcere				Liberati per motivi di salute		Schede mancati		Totale	
										Inquisiti		Condannati							
g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.	g.	p.
..
..
..
1	1	2
..	1	1
1	2	3
..
..
..
..
..
..
..
..
1	7

G) Professioni dei minorenni.

PROFESSIONI	Ricoverati per gli articoli						Ricoverati per gli articoli						Ricoverati per gli articoli						Ricoverati per gli articoli					
	222 C. C.		114 legge di P. S.		53 e 54 C. P.		222 C. C.		114 legge di P. S.		53 e 54 C. P.		222 C. C.		114 legge di P. S.		53 e 54 C. P.		222 C. C.		114 legge di P. S.		53 e 54 C. P.	
	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.	Gov.	Priv.
	Professione esercitata												Professione esercitata											
dal minorenni prima del ricovero						dalla famiglia del minorenni						dal minorenni durante il ricovero						dal minorenni dopo la liberazione						
Agricoltori, orticoltori, ecc.	8	9	2	3	3	..	28	18	4	3	4	..	14	9	..	5	9	8	2	2	4	..
Calzoi, sellai ed affini.	17	12	5	3	3	..	10	20	4	3	4	..	93	81	24	17	6	..	32	32	7	7	4	..
Fabbri-ferrai, meccanici e fonditori.	17	13	5	1	1	..	12	5	1	..	2	..	118	74	14	11	8	..	23	6	3	5	3	..
Falegnami, ebanisti, tornitori.	11	16	4	2	4	..	17	14	..	4	1	..	91	97	18	12	9	..	18	32	8	3	1	..
Fornai e pastai	6	5
Impiegati e commessi.	5	..	2	31	20	4	3	3	14	6	3
Merciai, venditori ambulanti	1	1	1	5	10	1	6	12	1	1
Militari, guardie di finanza, delle carceri, ecc.	47	36	3	6	3	..
Muratori, imbianchini, scalpellini, marmisti, ecc.	36	17	12	7	7	..	63	52	13	11	3	..	2	5	..	2	35	38	7	5	6	..
Musicanti.	1	17	..	2	6	14	1	1
Pittori, scultori, decoratori	2	..	1
Sarti	7	2	11	13	1	67	56	9	8	5	..	13	18	1	4	1	..
Sportai, cestai, lavoranti in paglia e crine	2	11	..	1
Studenti	4	8	1	6	..	2
Tessitori	1
Tipografi, litografi, legatori di libri.	5	4	..	2	2	7	2	3	1	64	5	11	13	12	1	1
Industrie diverse	29	19	4	1	140	150	24	25	1	47	39	6	10	1	..
Possidenti	3	3	2	3	14	9	1	4	3	1	1
Servitori, domestici (nel Riform. Servizi domestici).	29	37	6	7	1	..	10	10	4	2	1
Vetturali, gondolieri	2	1	1	..	12	9	1	3	2	3	4	4	3
Vagabondi, oziosi (nel Riform. Inoperosi)	270	350	37	51	12	..	6	14	3	2	1	..	1	7	..	2	2	..	35	29	15	5	1	..
<i>Totale</i>	411	446	74	74	31	..	380	378	64	64	23	..	411	446	74	74	31	..	306	315	61	56	24	..

Sull'applicazione del Regio decreto d'indulto 22 aprile 1893,
in relazione con la circolare ministeriale 5 maggio 1896.

RELATORE: **LUCCHINI.**

Onorevoli Colleghi. — Per la seconda volta fui incaricato di riferire intorno all'applicazione dell'indulto elargito col decreto del 22 aprile 1893, e più precisamente dell'articolo 4 di esso decreto, col quale si subordinava il condono alla condotta del condannato nei tre anni successivi alla sua concessione.

In seguito a dubbi che io medesimo avevo elevato in seno alla nostra Commissione intorno alla pratica e reale applicazione delle sovrane statuizioni e all'osservanza delle norme esecutive determinate dal ministro Guardasigilli, questi aveva richiesto ai signori Procuratori generali notizie e dati in proposito, onde fosse accertato lo stato delle cose ed eventualmente provveduto in conformità.

Sebbene la richiesta fosse stata fatta, come suole avvenire in Italia, con alquanto ritardo (fra gennaio e marzo del 1895), nondimeno dati e notizie vennero; e fu appunto riferendo su di essa nella sessione di luglio 1895, che io ebbi a intrattenere per la prima volta la Commissione intorno all'applicazione dell'indulto in discorso.

Il risultato di quel mio primo studio fu infatti non solo d'indole e d'interesse statistico, ma, come io stimo avvertire sin da principio, d'indole e d'interesse amministrativo e giudiziario rispetto appunto a tale applicazione. Non si trattava soltanto di sapere come avesse funzionato la scheda individuale statistica istituita dal ministro Guardasigilli perchè sulla medesima si registrasse ogni caso di concessione dell'indulto, unitamente alle caratteristiche personali e giudiziarie particolari all'indultato, con la successiva annotazione della conferma definitiva o della revoca per effetto di nuova con-

danna nei tre anni, ma ancora, e in relazione pure al servizio di detta scheda, se la decadenza comminata con l'articolo 4 del decreto 22 aprile 1893 si fosse pronunciata e applicata ogni qualvolta ne fosse occorso il caso.

Ebbi pur troppo il rammarico di accertare come tutto fosse proceduto con grande disordine nella maggior parte delle magistrature del regno.

Senza numero emersero le schede omesse, e non poche quelle esuberantemente ed erroneamente compilate, trattandosi di amnistia e non d'indulto. E quindi mancarono i mezzi per far rivivere, in caso di nuova condanna nel triennio, la pena anteriormente condonata; o si rievocarono pene e condanne estinte per amnistia. Dove pure le schede erano state regolarmente compilate, o perchè lasciate fra gli atti della causa, o poste incoerentemente in un fascio separato, o per l'anormale servizio del casellario, o perchè estemporaneamente spedite a Roma, il più delle volte erano rimaste lettera morta e perfettamente ignorate dai magistrati che pronunciavano le nuove condanne degli indultati. Insomma, un tale caos, che, nel porre termine alla mia relazione, dopo averne rilevato e deplorato le cause dal centro alla periferia, mi facea ritenere miglior partito quello di abbandonare ormai la scheda alla sua sorte. Ma per essere men pessimista, e perchè, più che della scheda, si trattava dell'applicazione del sovrano indulto, onde si provvedesse ancora a riparare, almeno in parte, agli errori incorsi, finii col concludere proponendo che si promovessero nuove disposizioni ministeriali, con cui si prescrivesse ai signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori:

1° una ispezione personale delle sentenze e del casellario giudiziale, per verificare:

a) se in ogni caso d'indulto fosse stata compilata la relativa scheda individuale;

b) se in ogni caso di nuova condanna di indultati, si fosse pronunciata la decadenza dal condono e provveduto in conformità;

2° la compilazione delle schede mancanti, completando le deficienti e collocandole tutte nel casellario;

3° di provvedere alla declaratoria di decadenza dall'indulto,

non pronunziata, e conseguente computo della pena condonata nella nuova in cui si fosse incorso;

4° un nuovo elenco nominativo, da continuarsi poi, di tutti i casi d'indulto e relative vicende.

La Commissione decise di passare tali conclusioni al Comitato, con incarico di studiare e formulare in base alle medesime le proposte da farsi al Guardasigilli. E infatti, qualche tempo dopo, anche questa volta coi soliti ritardi, il Comitato se ne occupò, facendo anche a me l'onore d'invitarmi nel suo seno; e, se non erro, in marzo del 1896 veniva presentato al Ministro lo schema di una circolare, che il Ministro dopo qualche settimana, qua e là emendata, diramava ai rappresentanti il Pubblico Ministero, in data 5 maggio 1896, e che si legge a pagina 468 del volume contenente gli atti della nostra Commissione dello scorso anno.

In sostanza, la Circolare, abbandonando ormai la questione della scheda statistica, mirava soltanto ad accertare se si fosse provveduto a riparare le avvertite irregolarità nell'applicazione del decreto 22 aprile 1893 e a promuoverne la possibile riparazione, e prescriveva:

1° di formare un elenco nominativo degli indultati, con la indicazione dell'eventuale decadenza incorsa, previo esame di tutte le declaratorie e sentenze emesse dal 22 aprile 1893 in poi, col confronto dei certificati penali di ciascun condannato;

2° di promuovere i provvedimenti opportuni per la revoca del condono agli indultati che se ne fossero resi meritevoli e per cui non fosse stata pronunziata.

Mi permetto di fare una osservazione sul tenore di questa Circolare, riguardo al quesito, cioè, dove si crede dar ragione delle irregolarità occorse nell'applicazione del decreto d'indulto, attribuendone la causa specialmente ai casi di citazione diretta e direttissima, nei quali, dice il Ministro, « non è facile di avere in tempo il certificato penale degli imputati ». Ma in questo modo si ammetterebbe e autorizzerebbe una irregolarità di massima: quella di giudicare un imputato senza conoscerne i precedenti! Io non credo che ciò potesse essere nel pensiero del Ministro Guardasigilli, che, nella sua illuminata sapienza, non potrebbe certamente consentire

che si giudicasse un individuo, anche con procedimento sommario, ma più particolarmente col tramite della citazione diretta, che il più delle volte, pur troppo, non vuol dir celere, senza aver richiamato, magari telegraficamente, nel caso meno frequente di giudicabili nati in altro circondario, il certificato penale dell'imputato, senza di che sfuggono la ricerca e la sanzione della recidiva.

Osservo ancora, felicitandomene col Ministro, come con l'indagine ordinata si proponesse di far lume e norma nello studio della condanna condizionale; ma a tale intento non so spiegarmi come nel modello di prospetto nominativo trasmesso agli uffici giudiziari siasi ommesso d'indicare la specie dei reati per cui seguì condanna, che tanto dovrebbe interessare quello studio.

Senonchè, pur troppo, come io stesso presagivo, pur non rifiutandomi dal cooperare a quest'ultimo esperimento, era facile prevedere l'insuccesso, le delusioni e i nuovi rammarichi che dovea trar seco. E come appunto vi cooperai nel fine di poterne fare l'accertamento, anch'esso non inutile e infecondo quando se ne voglia profittare, così credo che il Comitato, nell'affidarmi ancora lo incarico di riferire sui risultati di quest'ultima indagine, si attendesse da me uno studio di analisi critica non dissimile da quello che ebbi l'onore di esporre alla Commissione nella sessione del 1895.

E infatti, l'aver abbandonato a sè stessa la scheda statistica, che avea per funzione non soltanto di raccogliere dati e notizie nella forma più facile per la ricerca e per lo spoglio, ma sì ancora di agevolare la revoca del condono demeritato, non poteva aver altro significato che di una completa liquidazione di quel disgraziato decreto di amnistia-indulto del 22 aprile 1893, di cui altro ricordo non resterà che di una buona idea, rimasta nel campo astratto delle idee, e di aver fatto numero con tanti altri troppo frequenti e forse non troppo benefici atti della cosiddetta clemenza sovrana, che si sono succeduti in questi ultimi anni nel nostro paese. Tanto più quando si consideri che con la Circolare del 5 maggio 1896 non fu richiesto, come io proponevo si richiedesse, nelle mie conclusioni del 1895, la continuazione e il successivo completamento dell'elenco o prospetto nominativo degli indultati in corso del triennio di prova al momento in cui esso venne compilato e spedito.

Non si tratta adunque che di conoscere più ampiamente e più concretamente, secondo le indagini ordinate con la predetta circolare, quali siano stati, a tutto giugno 1896, i modi più che i risultati di applicazione del decreto 22 aprile 1893, per ciò che si attiene all'indulto.

Veramente, nel concetto cui s'informavano le disposizioni ministeriali contenute nella surricordata Circolare, così circoscritte e intese le richieste, non era più questione di uno studio statistico, ma di un esame amministrativo, che esorbitava in gran parte dalle nostre vere e proprie competenze. Per modo che non potei dissimulare un senso di meraviglia quando mi son veduto capitare man mano i fasci voluminosi dei prospetti e registri, nei quali erano nominativamente indicate le migliaia di condannati ammessi all'indulto, con le annesse relazioni ed esplicazioni dei rispettivi Procuratori generali e Procuratori del Re. E quando la serie di quei ponderosi incartamenti fu completa, non potei a meno di pregare l'egregio e zelante nostro Segretario generale, dirò così, di riprendersi tutta quella carta per sottoporla alle operazioni di vaglio e di spoglio, che certamente non poteano rientrare nelle mie funzioni di semplice relatore della Commissione di statistica giudiziaria. Così avvenne che, con l'intelligente concorso di altro fra i valorosi funzionari che coadiuvano la nostra Commissione e per opera precipua dell'ufficio di statistica, al quale si credette tuttavia conveniente di affidare lo spoglio, gli elenchi nominativi, ordinati, compilati e inviati siccome documento dell'esame delle sentenze di condanna emesse dal 23 aprile 1893 in poi, si compendiarono e concentrarono in poche tabelle numeriche, con poche note di margine, in cui si riassunsero, distretto per distretto, e circondario per circondario, i risultati delle indagini ordinate con la circolare del 5 maggio 1896.

Mi limiterò però a riprodurre qui il quadro riassuntivo di queste tabelle, sull'esame delle quali ho fondato i miei apprezzamenti:

DISTRETTI di Corte d'appello	Condannati ai quali fu applicato l'indulto				
	Numero complessivo	che incorsero in una nuova condanna			
		Numero	ai quali la pena fu aumentata		ai quali la pena non fu aumentata
			nella sentenza	con provvedimento a parte	
Genova	3 481	185	20	47	119
Casale	2 000	91	21	14	56
Torino	4 762	232	56	39	137
Milano	3 372	237	70	44	123
Brescia	1 730	152	47	12	93
Venezia	3 9 6	246	46	49	151
Parma	721	33	11	6	16
Modena	656	31	9	4	21
Lucca	1 202	84	33	10	41
Firenze	2 528	152	18	10	124
Bologna	1 977	138	49	30	59
Ancona	1 310	86	28	8	50
Macerata	1 034	60	28	3	29
Perugia	1 512	93	18	10	65
Roma	5 489	483	38	11	434
Aquila	4 752	595	25	13	557
Napoli	12 669	585	53	21	508
Trani	9 750	811	73	85	652
Catanzaro	12 742	880	148		732
Messina	2 540	175	3	11	161
Catania	4 330	259	22	57	180
Palermo	9 507	495	7	91	397
Cagliari	4 560	371	18	80	273
REGNO . . .	96 603	6 478	693 (1)	659 (1)	4 978

(1) Più 148 della Corte di Catanzaro, che non risultano distinti nel relativo prospetto.

Anche dai soli dati riassuntivi per tutto il Regno si apprende la dolorosa conferma che la revoca del condono non fu applicata rispetto alla maggior parte di coloro che figurano averla incorsa per effetto di una nuova condanna: sopra 6478 non più di 1500, meno di un quarto; e di questi 1500, una metà circa con provvedimento successivo a parte.

Ma la proporzione poi varia da distretto a distretto. Così, mentre nell'alta e media Italia troviamo che le revoche si sono compiute fra una metà e un terzo, nel mezzogiorno e nelle isole la proporzione discende a un quinto, a un sesto, e più giù ancora, a cominciare anzi da Roma, dove per la quasi totalità (la totalità addirittura per il Tribunale e per le Preture della capitale) non si tenne conto nella nuova condanna della precorsa, rimasta in parte da scontare; cui fanno seguito Aquila e Napoli, che segnano lo stesso fatto.

Quanto alla proporzione fra le decadenze e i computi operati nella sentenza di nuova condanna e quelli operati con separato provvedimento, la prevalenza delle sentenze è generale nel continente, meno Genova e Venezia, mentre nelle isole prevalgono i provvedimenti separati.

Quando poi ci facciamo a chiedere per quale ragione in tanti casi non siasi provveduto, i capi del P. M. ci rispondono col farci sapere che ciò in generale non era più possibile, perchè i condannati avevano già scontato la pena. La qual cosa non sembra neppur verosimile in tutti i casi denunziati, dove, per esempio, non si è provveduto per alcuno dei recidivi, come nei Tribunali di Roma, di Velletri, di Lanciano, di Solmona, di Avellino, di Campobasso, di Isernia, di Salerno, in tutti quelli del distretto di Messina e in quasi tutti quelli di Palermo, tenendo anche conto che un 15 per cento dei condannati dai Tribunali lo sono a pene che superano un anno di durata.

E poichè siamo entrati nel campo dei dati speciali, non so spiegarvi la mancanza assoluta di recidivi, fra gli indultati, negli elenchi di talune magistrature, come nei Tribunali di Pontremoli, di Savona, di Novi Ligure, di Belluno, di Portoferraio, di Rocca San Casciano, di Vallo della Lucania; mentre altrove si nota una percentuale insignificante, come a Biella (23 su 304), a Cuneo (16 su 377), a Ivrea (5 su 248), a Novara (6 su 221), a Saluzzo (10 su 297),

a Torino (86 su 1500), a Como (5 su 264), a Firenze (64 su 852), a Macerata (14 su 393), a Rieti (19 su 343), a Spoleto (17 su 355), ad Avellino (13 su 262), a Campobasso (13 su 577), a Isernia (7 su 225), a Napoli (107 su 3269), a Sala Consilina (1 su 166), a Lecce (52 su 1556), a Cosenza (43 su 759), a Palmi (41 su 880), a Reggio Calabria (47 su 996), a Catania (48 su 1044), a Caltanissetta (8 su 1151), a Palermo (103 su 1460), a Termini (16 su 506); e non mi occupo dei condannati pretoriali. Ora si sa che la recidiva fra i condannati dai Tribunali è rappresentata da una percentuale che supera il 30 per cento. Si deve credere che l'indulto del 22 aprile 1893 abbia avuto sì portentoso effetto da ridurla a una percentuale che varia fra l'1 e il 5 per cento? Poiché anche nella cifra riassuntiva per tutto il Regno non si giungerebbe al 7 per cento, notando che, se pur vi sono compresi i condannati nei giudizi pretoriali, questi non raggiungono un terzo del totale.

Ed è poi risaputo che nel nostro paese suol essere prevalente la recidiva multipla e che ordinariamente le condanne si seguono a brevi intervalli.

Ma l'inverosimiglianza e la scarsa attendibilità dei dati si ravvisa nelle stesse cifre degli indultati.

Cominciamo a dire che rimane dubbio se nel novero di quelli che figurano aver goduto il beneficio dietro pronunzia delle Corti d'appello e d'assise non siansi sommati individui che ne profittarono per opera dei Tribunali.

Questo pare sia il caso delle Corti di Trani, nientemeno che con 3362 indulti (di cui soli 266 recidivi), di Catanzaro con 6625 (di cui 443 id.), di Palermo, con 2196 (di cui 39 id.). Per lo che si assottiglierebbe ancor più il numero di coloro che realmente godettero dell'indulto, in quei singoli distretti e nel complesso.

Poi si chiede se, anche esclusi tali duplicati, sia verosimile che nemmeno 100,000 condannati, fra tutti, abbiano goduto dell'indulto. E c'è ragione di dubitarne fortemente, poichè, in un sol anno, per esempio nel 1894, cui si riferisce l'ultima statistica pubblicata, si contano in Italia 370,000 condannati, complessivamente dalle varie magistrature. Prendendo quelli che lo sono dai Pretori, 290,000, da cui vogliansi levare i recidivi (il 10 per cento), gli ammoniti, oziosi e vagabondi (mettiamo altri 20 per cento), i colpevoli di reati aggravati per circostanze prevedute nella lettera c) dell'articolo 3,

Regio decreto del 1893, che stabiliva le esclusioni dall'indulto (da non raggiungere un altro 10 per cento), ci resteranno ancora circa un 170,000 condannati; ai quali aggiungeremo soltanto i condannati dai Tribunali, circa 80,000, che vorremmo ridurre alla metà, in forza delle esclusioni portate dal detto articolo 3; e a cifra tonda, calcolando che gli aventi diritto all'indulto per reati commessi anteriormente alla data in cui fu elargito equivalgono almeno a un'annualità di delinquenza, mi pare che saremmo al disotto del vero facendola ascendere a 200,000, più del doppio cioè di quella dataci dai prospetti dei signori Procuratori generali e Procuratori del Re.

Risulta anche più evidente l'inverosimiglianza cui accenno con un raffronto delle cifre regione per regione, giusta il sistema tenuto negli ultimi anni dalla statistica giudiziaria.

Compartimenti	Condannati cui fu applicato l'indulto	Condannati nell'anno da tutte le Magistrature di 1° grado	Compartimenti	Condannati cui fu applicato l'indulto	Condannati nell'anno da tutte le Magistrature in 1° grado
Piemonte	6 762	23 075	Lazio	5 494	31 815
Liguria	3 481	15 347	Campania e Molise	12 669	62 695
Lombardia.	5 132	25 495	Abruzzi	4 752	16 308
Veneto.	3 946	24 972	Puglie	7 388	23 845
Toscana	3 730	23 996	Calabrie	6 117	21 922
Emilia.	3 357	21 513	Sicilia	12 225	37 117
Marche ed Umbria	3 856	14 592	Sardegna	4 560	19 933

Gli Abruzzi, le Puglie, la Calabria e la Sicilia figurano con un numero d'indultati che resenta $\frac{1}{3}$ dei condannati; il Piemonte e le Marche con l'Umbria ne presentano circa $\frac{1}{4}$; la Liguria, la Lombardia, il Lazio, Campania e Molise $\frac{1}{5}$; l'Emilia, la Sardegna, la Toscana e il Veneto da $1\frac{6}{7}$ a $1\frac{1}{7}$, ossia una metà e meno della metà proporzionatamente di quelli che hanno goduto il condono nelle regioni del primo gruppo.

Può ammettersi una varietà così incoerente di risultati?

Potrei scendere a maggiori particolari, esaminando le singole cifre concernenti i Tribunali e le Preture; ma lo stimo superfluo,

parendomi ormai incontrastabilmente risultate e stabilite due cose: la prima, che dell'indulto elargito col decreto 22 aprile 1893 non si fece retta applicazione, la quale apparisce tumultuaria per quanto concerne il condono in genere, assolutamente manchevole per quanto concerne la condizione di decadenza prescritta nell'articolo 4; la seconda, che le disposizioni, gli eccitamenti, gli ordini ministeriali non hanno ottenuto l'effetto desiderato, nemmeno con l'ultima circolare, sia relativamente all'operazione di esame e spoglio delle sentenze, sia per rimediare all'indebito godimento dell'indulto.

Dobbiamo quindi riconoscere che, con la scorretta e deficiente applicazione del Regio decreto 22 aprile 1893 e delle prescrizioni che lo accompagnavano, non solo si ebbe un'altra scena di quel triste spettacolo cui andiamo da tempo assistendo in Italia, della legge inosservata e della stessa Autorità sovrana tenuta in non cale, per colpa di quei medesimi funzionari che dovrebbero essere le scelte avanzate e più vigili dell'Autorità e della legge, non solo è venuto meno il provvido effetto cui mirava la disposizione sancita nell'articolo 4 del decreto in parola, ma è fallita la prova che si sperava farne nei riguardi dell'istituto della condanna condizionale, che l'Italia sarà ormai fra le ultime ad attuare.

Nè il Ministro Guardasigilli potrà ricavarne, come egli si lusingava, alcuna norma, alcun criterio per disciplinare altri indulti avvenire, che confidiamo siano per essere meno frequenti di quanto non furono sinora. L'esperimento è stato dei più scoraggianti.

Ma anche gli errori e gli insuccessi devono giovare di ammaestramento e di norma, col ricercarne le cause e le ragioni, per poter opportunamente rimuovere queste ed evitare i danni e i mali che ne provengono. E a tale uopo non posso che richiamarmi a quanto ebbi ad avvertire nella mia precedente relazione del 18 luglio 1895: non essere cioè la sola incuria e la negligenza dei funzionari locali le cause per cui le leggi nostre ricevono sì scarsa osservanza, se le istituzioni languono e la pubblica amministrazione procede lenta, incerta e sfiduciata, ma doversene attribuire altresì la cagione al difetto di vigilante operosità, di energia e assidua direzione della Autorità centrale, « da cui i funzionari locali sogliono e amano aspettare il verbo e l'impulso, un po' per ragione del sistema, un po' per la naturale tendenza dell'uomo al minore sforzo possibile, e

un po' per l'indolenza propria della nostra razza, nelle condizioni in cui ora è ridotta ».

Dopo ciò, io non credo che alla Commissione nostra rimanga altro da proporre in ordine all'applicazione dell'indulto.

Già, come notai, le indagini ordinate con la Circolare di maggio 1896 pareva che avessero per intento di farne la liquidazione e aveano impronta più amministrativa che statistica.

Siccome però è nelle consuetudini della nostra Commissione di formulare qualche conclusione, così io sottopongo ai colleghi la seguente, che a me pare l'unica indicata dal caso:

« La Commissione fa presente al Ministro Guardasigilli che i
« risultamenti delle indagini compiute in osservanza della Circolare
« 5 maggio 1896, relativamente all'indulto elargito col Regio de-
« creto 22 aprile 1893, non hanno fatto che riconfermarne la scor-
« retta e manchevole applicazione, massime per ciò che concerne
« la revoca del condono per susseguente condanna, facendo anche
« sorgere il dubbio che le indagini stesse non siano state com-
« piate con quella cura e diligenza che sarebbero state desiderabili;
« e ritiene ormai superfluo insistere per riparare a omissioni o er-
« rori divenuti irrimediabili. »

Avvertenza. — *La Relazione sulla delinquenza femminile di A. Bosco, sarà pubblicata negli Atti della seconda Sessione 1897 della Commissione per la Statistica giudiziaria.*

ALLEGATI.

I.

Regio Decreto 17 dicembre 1896, n. 544, contenente disposizioni riguardanti il servizio della statistica giudiziaria e notarile.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i nostri decreti in data 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a); 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a); 14 febbraio 1886, numero 3670 (serie 3^a); 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a); 23 dicembre 1894, n. 572; concernenti il servizio della statistica giudiziaria civile e penale;

Ritenuta la convenienza di riassumere in un testo unico le disposizioni vigenti, introducendovi quelle modificazioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La statistica giudiziaria civile, la statistica giudiziaria penale e quella del notariato sono compilate annualmente e pubblicate non più tardi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 2. I lavori per la compilazione delle statistiche giudiziarie e del notariato sono compiuti dalla Direzione generale della statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo le norme prescritte dal Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 4.

La pubblicazione di detti lavori è fatta per ordine ed in nome del Ministro stesso.

Art. 3. La Direzione generale della statistica corrisponde in nome del Ministro della giustizia con gli uffici giudiziari e coi conservatori degli archivi notarili per tutto ciò che si riferisce alla compilazione delle statistiche.

I provvedimenti direttivi e disciplinari sono riservati al Ministro.

Art. 4. Presso il Ministero della giustizia è costituita una Commissione per la statistica giudiziaria e notarile coi seguenti uffici:

a) dare il suo parere intorno ai criteri ed ai metodi da adottarsi per la raccolta e pubblicazione dei dati concernenti le statistiche in materia civile, penale e notarile, e nelle altre ricerche o in altri lavori speciali, anche di statistica comparata, che il Ministro della giustizia credesse di ordinare;

b) studiare i quesiti relativi alla compilazione dei lavori statistici, che venissero proposti dal Ministro per sua iniziativa, o a richiesta dell'autorità giudiziaria;

c) prendere in esame i lavori concernenti le statistiche giudiziarie e la notarile, e dare voto sulla loro pubblicazione;

d) esaminare le relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero ai termini dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle relazioni medesime armonia ed unità di intenti, e per coordinarle coll'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale;

e) esaminare le relazioni amministrative disposte al fine di esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia, e sulle quali fosse richiesto il suo voto dal Ministro;

f) proporre le inchieste che reputasse necessarie per accertare come procedono i diversi rami dell'amministrazione della giustizia, e segnalare al Ministro quelle irregolarità amministrative e quelle deficienze legislative o regolamentari che fossero emerse dalle indagini statistiche compiute;

g) studiare quegli altri temi che le fossero sottoposti dal Ministro;

h) indicare in ciascun anno, sulla proposta del Comitato permanente, tanto i funzionari meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nel servizio della statistica giudiziaria, quanto quelli che si dimostrarono negligenti o che altrimenti meritassero di essere richiamati ai loro doveri;

i) presentare per ciascuna sessione della Commissione al Ministro una relazione riassuntiva dei propri lavori, mettendo in rilievo i punti che dai resoconti annuali del Pubblico Ministero e

dai rapporti speciali dei capi di Collegi, nonchè dai risultati delle statistiche apparissero meritevoli di particolare considerazione nei rispetti giuridici e amministrativi.

Art. 5. La Commissione si compone di dodici membri nominati con decreto del Ministro della giustizia, e di quattro membri di diritto.

Art. 6. I membri elettivi della Commissione rimangono in ufficio tre anni, e si rinnovano per un terzo ogni anno, prima per estrazione a sorte e poi per anzianità. Sono sempre rieleggibili.

Art. 7. Fanno di diritto parte della Commissione: il direttore generale della statistica, il direttore generale delle carceri, il direttore generale del Fondo per il culto, e un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della giustizia, avente grado non inferiore a quello di capo sezione.

Quest'ultimo, con le funzioni di segretario permanente della Commissione, tiene la corrispondenza del Ministero con la Direzione generale della statistica e colle autorità giudiziarie per tutto ciò che concerne il servizio statistico e la vigilanza su quei rami dell'Amministrazione della giustizia, che formano argomento delle relazioni sottoposte all'esame della Commissione ai termini dell'art. 4.

Art. 8. Il presidente della Commissione è designato ogni triennio fra i componenti di essa dal Ministro della giustizia. Quest'ultimo, quando intervenga alle sedute, ne assume egli stesso la presidenza.

Alla Commissione sono addetti due segretari, scelti tra i funzionari del Ministero della giustizia e della Direzione generale della statistica.

Art. 9. La Commissione è convocata dal Ministro, e si riunisce, di regola, in sessione ordinaria, due volte l'anno, e nei mesi di giugno e di dicembre. Può anche riunirsi in sessione straordinaria, quante volte il Ministro lo creda opportuno.

Il programma dei lavori di ciascuna sessione è fissato dal Ministro, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 12.

Art. 10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di oltre la metà del numero dei membri.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 11. I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di lire 20 per ogni adunanza della Commissione a cui inter-

vengono. Quelli che non dimorano in Roma hanno inoltre diritto a rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12. Un Comitato permanente è chiamato a curare la pratica attuazione delle deliberazioni della Commissione, approvate che siano dal Ministro; ad esaminare e proporre, nei casi di urgenza, e quando non siede la Commissione, la soluzione delle difficoltà e dei dubbi che insorgessero nella compilazione delle statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia, ed a compiere quegli altri studi e lavori che gli fossero demandati dalla Commissione, o richiesti dal Guardasigilli.

Appartiene al Comitato permanente di proporre al Ministro ispezioni straordinarie negli uffici giudiziari presso i quali siano segnalate irregolarità nel servizio statistico.

Art. 13. Il Comitato permanente è composto del presidente e del segretario permanente della Commissione, del direttore generale della statistica e di due altri fra i membri della Commissione stessa, designati dal Ministro della giustizia fra coloro che dimorano abitualmente nella capitale.

Intervengono alle sedute del Comitato, con voto deliberativo, il capo della divisione e il capo della sezione, nelle cui attribuzioni è il servizio della statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica.

Per l'esame di qualche determinato argomento, il Comitato può associarsi temporaneamente altri membri della Commissione.

Le adunanze del Comitato non danno diritto ad indennità.

Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza di quattro dei suoi componenti.

Art. 14. La direzione e la vigilanza del servizio della statistica giudiziaria sono affidate ai capi degli uffici giudiziari, che ne rispondono come di una parte essenziale delle loro attribuzioni.

Più particolarmente ne sono responsabili:

- a) il Giudice conciliatore, per i dati concernenti il suo ufficio;
- b) il Pretore, per quelli che riguardano la giustizia e le funzioni pretoriali;
- c) il Procuratore del Re, per la giustizia penale amministrata dal Tribunale, per le altre attribuzioni del suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico presso i Pretori ed i Conciliatori della sua giurisdizione;
- d) il Presidente del Tribunale, per la giustizia civile ammi-

nistrata dal Tribunale, e per le attribuzioni speciali affidate al suo ufficio;

e) il Procuratore generale presso la Corte di appello per la giustizia penale amministrata dalla Corte, per le altre attribuzioni affidate al suo ufficio, e pel regolare andamento del servizio statistico in tutto il distretto, e particolarmente presso i Tribunali;

f) il primo Presidente della Corte di appello, per la giustizia civile amministrata dalla Corte e per le altre attribuzioni speciali a lui affidate.

Art. 15. La parte esecutiva del servizio statistico è affidata al personale di cancelleria e segreteria sotto la immediata direzione e responsabilità del capo della cancelleria o della segreteria.

Negli uffici, ai quali è addetto più di un funzionario di cancelleria o segreteria, sarà destinato, in principio d'anno a scelta del capo dell'ufficio, e compatibilmente con le esigenze del servizio, quello che deve attendere, sotto la direzione e sorveglianza del capo dell'ufficio, al servizio statistico.

Art. 16. I conservatori degli archivi notarili rispondono del regolare andamento dei lavori relativi alla compilazione della statistica del notariato prescritta dall'articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Art. 17. I decreti 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a); 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a); 14 febbraio 1886, n. 3670 (serie 3^a); 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a); 23 dicembre 1894, n. 572, sono abrogati.

È pure abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1896.

UMBERTO.

G. COSTA — GUICCIARDINI.

Visto — *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

II.

Circolari concernenti i Consigli di famiglia e di tutela.

I. — Sulla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

N. ^{867 Uff. Stat. Giud.}
_{1402 Reg. Circ.}

Roma, addì 18 agosto 1896.

Dalla relazione sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1895 presentata alla Commissione di statistica giudiziaria nella sessione del giugno u. s. si rileva, fra l'altro, come in generale gli ufficiali dello stato civile, le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere non ottemperano all'obbligo loro imposto di denunciare al competente Pretore tutti quei fatti che danno luogo alla costituzione della tutela, od alla convocazione dei Consigli di famiglia ai termini dell'articolo 237 del Codice civile.

Ora il Ministero dell'interno, al fine di assicurare l'esatta osservanza delle disposizioni in vigore su questa parte tanto importante per la protezione e difesa dei minorenni orfani, ha dato opportune disposizioni con circolare diretta ai Prefetti in data 31 luglio u. s., e che qui sotto si trascrive.

Nel portare quanto sopra a notizia delle SS. LL. Illustrissime, debbo intanto vivamente raccomandare ai Pretori di nulla omettere, specialmente in occasione delle verifiche ordinate dall'art. 126 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per accertare se e come gli ufficiali dello stato civile ottemperino a quanto è loro prescritto dall'articolo 250 del Codice civile, nonchè dalle circolari 19 dicembre 1889, n. 1230; 24 maggio 1892, n. 1266, e 11 gennaio u. s., n. 1373.

I signori Procuratori generali e Procuratori del Re poi dal canto loro invigileranno a che i Pretori, appena ricevuta la denuncia, non ritardino a provvedere per la costituzione della tutela; e nelle annuali relazioni, e all'occorrenza anche con rapporti speciali, si compiaceranno darmi particolareggiate informazioni circa gl'inconvenienti e le irregolarità rilevate anche per quanto concerne

la pronta costituzione della tutela, denunciandomi tanto i Pretori quanto gli ufficiali dello stato civile negligenti, affinché possa prendere tutti quei provvedimenti di rigore che la importanza della materia e la gravità dei singoli casi richiederanno.

Da ultimo nelle annuali relazioni disposte con la circolare 27 luglio 1891, n. 1246, desidero che i signori Procuratori generali facciano speciale menzione tanto dei Pretori che si addimostrarono negligenti nel disimpegno di tutte le attribuzioni loro demandate in riguardo alle tutele, come pure di quelli i quali invece si distinsero per zelo e diligenza, affinché il Ministero possa adeguatamente tener conto dei meriti e dei demeriti degli uni e degli altri in occasione di promozioni, traslochi ed altri provvedimenti d'ordine amministrativo.

Raccomando l'esatta osservanza di quanto è prescritto in questa e nella circolare del Ministero dell'interno, e prego i signori Procuratori generali a favorirmi un cenno di ricevuta.

Il Ministro
G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali
presso le Corti d'appello, Pro-
curatori del Re e Pretori.*

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'Amministrazione Civile) in data 31 luglio 1896, N. 2527-3-10/55642, Div. 3^a, diretta ai Prefetti del Regno e riguardante la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

N. 2527-3-10 Ragioneria.
55642 Reg. Circ.

Roma, addì 31 luglio 1896.

Anche nella Sessione tenuta nel giugno ultimo scorso la Commissione per la statistica giudiziaria ha dovuto constatare che la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela non procede ancora come dovrebbe, specialmente per la trascuranza degli ufficiali dello stato civile e delle Congregazioni di carità nell'adempimento degli obblighi loro imposti, rispettivamente, dall'articolo 250 del Codice civile e dall'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

La importanza di questo servizio, che mira, con l'assicurare la protezione dei minorenni, non solo ad un intento di beneficenza,

ma ancora ed in ispecie a derimere una delle cause più efficaci della delinquenza, non è stata ancora generalmente apprezzata nel suo giusto valore dai signori Sindaci e dai signori Presidenti delle Congregazioni di carità, malgrado le insistenti raccomandazioni fatte ripetutamente in questi ultimi anni dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti e da questo dell'interno.

Così che, mentre da un lato i signori Procuratori generali ed i Procuratori del Re spiegano un'attiva vigilanza perchè le Preture adempiano con regolarità agli obblighi che per l'andamento di questo servizio ad esse spettano, l'opera loro rimane paralizzata e non può raggiungere lo scopo cui è diretta, perchè in moltissimi casi non giunge ai signori Pretori notizia dei fatti che danno luogo all'apertura delle tutele.

Nè, a dir vero, pare che le Prefetture del Regno abbiano sinora, per parte loro, fatto costantemente quanto era possibile per indurre Sindaci e Presidenti di Congregazioni di carità ad ottemperare con assiduità alle citate prescrizioni della legge, giacchè dopo il lieve miglioramento che si ebbe in questo servizio nell'anno 1892, in seguito alle circolari fatte in quel torno dal Ministero di grazia e giustizia e da questo dell'interno, le cose tornarono a peggiorare — il che dimostra come la vigilanza delle Prefetture siasi affievolita dopo il breve periodo di attività, dovuto ai richiami governativi.

È quindi indispensabile che, d'ora in poi, i signori Prefetti dedichino a questo ramo di servizio attenzione speciale e cura costante, richiamando sovente i Sindaci, come ufficiali dello stato civile, ed i Presidenti delle Congregazioni di carità all'osservanza delle disposizioni accennate, insistendo specialmente presso questi ultimi, sino a che risposte soddisfacenti provino che in realtà il servizio procede normalmente. Il Ministero di grazia e giustizia, dal canto suo, provvederà a dare le disposizioni necessarie perchè i signori Pretori, nelle verifiche periodiche agli atti dello stato civile facciano anche i rilievi necessari ad accertare se siasi contravvenuto al disposto dell'articolo 250 del Codice civile e provocherà, se del caso, i provvedimenti di rigore contro i colpevoli.

Ma, se la migliore osservanza dell'obbligo delle prescritte denunce nel verificarsi dei fatti che debbono dar luogo alla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela avrà per effetto di rendere

questo servizio più perfetto per l'avvenire, e riparare alle deficienze passate, è necessario che specialmente le Congregazioni di carità si adoperino investigando accuratamente quali siano nel Comune i minorenni orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordo-muti poveri, non ricoverati in qualche ospizio, sprovvisti tuttora di tutela legale, per promuoverne subito a loro favore la costituzione. Ed a questo intento riuscirà sommamente giovevole l'impianto del registro raccomandato da questo Ministero con la circolare 25 agosto 1892, già in vari luoghi adottato con grande vantaggio della regolarità del servizio.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha poi ancora rilevato che neanche le Amministrazioni degli ospizi di minorenni sono, come dovrebbero, sollecite di partecipare alla Pretura la dimissione dei ricoverati, acciocchè possa essere provveduto subito alla loro tutela; ed ha osservato anzi che tale partecipazione dovrebbe essere fatta non solo al Pretore, ma, per maggiore garanzia, anche al Procuratore del Re, almeno sei mesi prima dell'epoca della dimissione ordinaria dei ricoverati, per dare così modo alla Autorità giudiziaria di provvedere meno affrettatamente ed in tempo alla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

Questo Ministero perciò, d'accordo con quello di grazia e giustizia e dei culti, raccomanda ai signori Prefetti:

1° di richiamare l'attenzione dei signori Sindaci dipendenti sull'obbligo loro imposto, come ufficiali dello stato civile, dall'articolo 250 del Codice civile, e sulle penalità nelle quali possono incorrere, e che verranno d'ora in poi loro rigorosamente applicate in caso di contravvenzione;

2° d'invitare le Congregazioni di carità della Provincia a compiere un rigoroso censimento di tutti i minorenni orfani od abbandonati, dei ciechi e sordo-muti poveri esistenti nel Comune, compilando, coi dati raccolti, un registro, che dovrà poi sempre essere mantenuto al corrente, annotando per ciascun iscritto se per il medesimo sia stato costituito e funzioni il Consiglio di famiglia o di tutela. Di questo registro dovrà, per la prima volta, essere comunicato un estratto integrale al Pretore ed al Procuratore del Re per gli opportuni confronti con le notizie risultanti dagli atti dei loro uffici e per i conseguenti provvedimenti; in seguito ne dovranno essere comunicate alle stesse autorità le singole variazioni;

3° di invitare le Amministrazioni degli ospizi di minorenni a disporre che in tutti i casi di dimissione ordinaria di ricoverati ancora in età minore, sei mesi prima della loro uscita dall'ospizio siano data partecipazione al Pretore ed al Procuratore del Re; ed in caso di dimissione improvvisa tale partecipazione sia fatta contemporaneamente all'uscita del ricoverato.

I signori Prefetti vorranno esigere dalle Amministrazioni degli ospizi di minorenni, formale dichiarazione che hanno preso atto dell'invito loro rivolto e che vi ottempereranno e richiederanno alle singole Congregazioni di carità notizie precise sull'effettuato censimento, sui dati raccolti e sulla loro comunicazione ai Pretori e Procuratori del Re.

Riuscirà gradita una sollecita risposta che assicuri delle disposizioni prese per l'adempimento di queste istruzioni.

Il Ministro

RUDINI.

Ai signori Prefetti del Regno.

**2. — Sulla raccolta delle notizie statistiche concernenti
il servizio dei Consigli di famiglia e di tutela.**

N. 892 Uff. Stat. Giud.
1413 Reg. Circ.

Roma, addì 16 novembre 1896.

Da un attento esame portato ai dati statistici allegati alle relazioni sull'andamento del servizio dei Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1895, questo Ministero ebbe occasione di accertare che le cifre non furono sempre raccolte con la dovuta diligenza, poichè si è riscontrato come per alcune di esse non vi fosse corrispondenza cogli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela.

Non posso che dolermi di questa irregolarità, la quale addimostra la poca cura che si pone nel raccogliere notizie in ordine al modo di funzionare di un importante ramo del pubblico servizio, e pone questo Ministero nella difficoltà di esercitare l'alta vigilanza che gli incombe sui Consigli di famiglia e di tutela.

E però nell'intento che le lamentate irregolarità non abbiano a verificarsi per l'avvenire, desidero che i funzionari incaricati della raccolta dei dati statistici per i prospetti annuali abbiano a proce-

dere con tutta diligenza nel controllo delle cifre coi registri delle tutele prescritti dal Codice civile. In questo modo soltanto sarebbe possibile accertare la corrispondenza dei dati raccolti nei prospetti allegati alle relazioni annuali sul servizio delle tutele dei minorenni, con quelli segnati nei registri pupillari.

Nell'intento poi che il Ministero sia posto in grado di verificare l'esattezza delle cifre, dispongo che per ciascuna Pretura venga compilato un elenco nominativo dei minori per i quali, durante l'anno, si è provveduto alla costituzione della tutela, con la indicazione della causa che dette luogo alla tutela stessa.

Ove poi si tratta di minori dimessi dai Riformatorii o dagli ospizi, dovrà pure essere designato il nome e il luogo del ricovero, dal quale il minorenne venne dimesso, nonchè la persona che eventualmente denunciò il fatto al Pretore per l'apertura della tutela. I detti elenchi saranno trasmessi al Ministero unitamente ai rapporti e prospetti prescritti dalla Circolare del 27 luglio 1891, n. 1246.

Prego i signori Procuratori generali a dare tutte quelle istruzioni che ravviseranno opportune per la rigorosa osservanza di quanto è prescritto colla presente circolare, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro
G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello e Procuratori del Re
presso i Tribunali civili e penali.*

3. — Sugli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela.

N. 905 Uff. Stat. Giud.
Reg. Circ.

Roma, addì 6 dicembre 1896.

Con la circolare del 16 novembre ultimo scorso, n. 1413, ho, fra l'altro, prescritto che, insieme alle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, debbansi inviare a questo Ministero gli elenchi nominativi dei minorenni sottoposti a tutela nel corso di ciascun anno.

Ora, per opportuna notizia e norma della S. V. Ill.ma e dei Procuratori del Re di codesto distretto, le partecipo che gli elenchi

dovranno essere compilati per ciascun circondario del distretto stesso, e in essi saranno segnati i minorenni per i quali in tutte le Preture comprese nella giurisdizione del Tribunale si è provveduto durante l'anno alla costituzione del Consiglio di famiglia e di tutela.

Nell'intento poi di assicurare uniformità di metodo nella raccolta delle notizie, e di facilitare l'azione di controllo coi prospetti numerici, dispongo che gli elenchi di cui trattasi debbano essere conformi a quello annesso alla presente.

Prego V. S. Ill.ma di portare quanto sopra a conoscenza dei Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali del distretto, e di curare la rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali
presso le Corti di appello.*

Elenco nominativo dei minorenni sottoposti a tutela durante l'anno

PRETURA di	Numero progressivo	COGNOME E NOME del minorenne	Causa dell'apertura della tutela	Se minorenni dimessi dai Riformatori o dagli ospizi		Persona che denunciò il fatto al Pretore per l'apertura della tutela	Da'a della denun- cia	Data della costi- tuzione della tutela	Osservazioni
				Indicare quale (Riforma'o- rio o ospizio)	Indicare di quale luogo				

4. — Sulle notificazioni degli ufficiali di stato civile ai Pretori in materia di tutela e sulle omologazioni delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.

N. ^{1003 Uff. Stat. Giud.}
^{1428 Reg. Circ.}

Roma, addì 17 aprile 1897.

Dalle relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela per l'anno 1895 il Ministero ha rilevato come i Pretori non sempre si diano cura di constatare se gli ufficiali dello stato civile ottemperino a quanto venne loro prescritto in ordine all'obbligo di denunciare i fatti che danno luogo alla costituzione della tutela. Oltre a ciò le statistiche giudiziarie dimostrano come abbia scarsa applicazione da parte dei predetti ufficiali di stato civile la disposizione di cui all'articolo 250 del Codice civile.

Ora, affinchè tali irregolarità non abbiano a verificarsi in avvenire, prescrivo che i Pretori nelle verifiche quadrimestrali stabilite dall'articolo 126 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, accertino se, nel quadrimestre a cui la verifica si riferisce, gli ufficiali dello stato civile abbiano sempre notificati i casi nei quali è richiesta la costituzione della tutela.

Ove poi risulti che in qualche ufficio questo precetto non sia stato adempiuto e che le istruzioni date con circolari 25 novembre 1895 del Ministero del commercio, e 11 gennaio 1896, n. 1373, di questo della giustizia, non siano state osservate, i signori Procuratori generali me ne daranno subito notizia con speciale rapporto.

Raccomando pure vivamente alle SS. LL. Ill.me di esercitare la più rigorosa vigilanza onde le convocazioni dei Consigli pupillari seguano regolarmente, e siano esattamente osservate le disposizioni di legge relative alla formazione dell'inventario dei beni dei minorenni, alla prestazione della cauzione, ai rendiconti annuali, e a quello finale dell'amministrazione.

Da ultimo, e poichè dai dati statistici mi risulta ancora che spesse volte si omette di applicare l'articolo 299 del Codice civile, occorre che le SS. LL. nulla trascurino perchè sia sempre provocata l'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela nei casi richiesti dalla legge. A tal fine reputo necessario richiamare l'attenzione dei signori Procuratori generali alla conve-

nienza che il Pubblico Ministero, in base all'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, provochi d'ufficio tali omologazioni ogni qualvolta gli interessati non abbiano curato di farlo.

E perchè il Pubblico Ministero possa essere posto in grado di adempiere a questo importante ufficio, è necessario che i Pretori comunichino ai Procuratori del Re copia di tutte le deliberazioni soggette ad omologazioni, e alla loro volta i Cancellieri dei Tribunali trasmettano ai Cancellieri di Pretura il dispositivo di ciascun decreto d'omologazione. Di tale dispositivo i Pretori faranno prender nota nei registri delle tutele, e in calce o in margine del verbale di convocazione del Consiglio di famiglia o di tutela nel quale la deliberazione omologata fu presa.

Non dubito che saranno esattamente osservate le presenti istruzioni; e gradirò esserne intanto assicurato con un cenno di risposta dai signori Procuratori generali.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali
presso le Corti di appello, Pro-
curatori del Re e Pretori.*

III.

Circolare concernente la vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio.

N. 1002 Uff. Stat. Giud.
1429 Reg. Circ.

Roma, addì 17 aprile 1897.

Più volte il Ministero ebbe occasione di richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul numero delle cause trattate col gratuito patrocinio, decise dopo un periodo di tempo non breve dacchè erano state iniziate.

Tale inconveniente, nonostante le vive raccomandazioni dirette da questo Ministero, tuttora persiste, ed anzi le statistiche giudiziarie dimostrano che presso qualche magistratura i ritardi, anzichè diminuire, tendono ad aumentare.

Oltre a ciò dalla relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta del 17 giugno 1896 sul servizio del gratuito patrocinio si rileva la poca regolarità con cui procede la difesa del povero, specialmente per quanto riguarda il maggior tempo che, in confronto dei giudizi ordinari, impiegano quelli a gratuito patrocinio.

È superfluo avvertire come per siffatti deplorabili ritardi il beneficio derivante alle classi povere dall'istituto di cui trattasi venga in gran parte frustrato con danno evidente della regolare e sollecita ~~am-~~ministrazione della giustizia, e con pregiudizio degli interessi delle parti ammesse a godere del detto beneficio.

Occorre pertanto che i rappresentanti del Pubblico Ministero, ai quali l'articolo 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, affida la sorveglianza su questo ramo del servizio, con incessante ed assidua cura invigilino l'andamento delle cause dei poveri e non omettano di chiedere conto, a brevi periodi, dello stato dei giudizi e delle cagioni degli eventuali ritardi. Dovranno ancora cercar modo che alle parti ammesse al gratuito patrocinio sia facilitato il rilascio degli atti e documenti necessari; nè dovranno trascurare di

eccitare la solerzia dei difensori, provocando contro questi, ove ne sia il caso, gli opportuni provvedimenti in base alle disposizioni che regolano il gratuito patrocinio, in relazione anche alla legge 8 giugno 1874 sulle professioni di avvocato e procuratore.

Affinchè poi il Ministero possa viemeglio conoscere come effettivamente proceda questo servizio, prescrivo che nelle relazioni disposte colla circolare 31 ottobre 1893, n. 1300, si diano particolareggiate notizie sulle cause dei ritardi che si fossero verificati nei giudizi a gratuito patrocinio, unendovi, oltre gli stati numerici, anche gli elenchi nominativi.

Raccomando da ultimo che anche nella compilazione dei prospetti numerici allegati alla circolare precitata, nonchè degli elenchi nominativi, si usi sempre la dovuta diligenza al fine che non abbiano a ripetersi quelle irregolarità che la Commissione di statistica giudiziaria ebbe occasione di rilevare.

Le SS. LL. Ill.me vorranno curare, non ne dubito, la rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare; ed io intanto sono sicuro che la gravità e la delicatezza degli interessi, ai quali provvede l'istituto del gratuito patrocinio, saranno di vivo e valido eccitamento presso i rappresentanti del Pubblico Ministero ad esercitare con speciale diligenza le funzioni ad essi demandate.

I signori Procuratori generali presso le Corti di appello si compiaceranno accusarmi ricevuta della presente circolare.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello e Procuratori del
Re presso i Tribunali civili e penali.*

IV.

Circolare concernente la raccolta delle notizie statistiche sui Consigli di famiglia e di tutela, e sulle cause trattate col gratuito patrocinio.

Roma, addì 26 dicembre 1896.

Dall'esame delle cifre raccolte nei prospetti allegati alle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, e sulle cause trattate col gratuito patrocinio, questo Ministero ha avuto occasione di rilevare come le cifre anzidette non concordino sempre con quelle delle tavole annuali della statistica civile contenenti le stesse notizie.

Nell'intento di eliminare tali discordanze, le quali non si possono spiegare se non colla negligenza dei funzionari incaricati di raccogliere dei dati statistici, stimo opportuno di allegare alla presente circolare una copia dei prospetti annessi alle relazioni surricordate, indicando per quali colonne debba esservi uniformità di dati con quelli delle corrispondenti colonne delle tavole annuali della statistica civile.

I signori Procuratori generali si compiaceranno di comunicare il tenore della presente circolare insieme ad una copia degli annessi prospetti (1) ai Procuratori del Re, e di curarne l'esatta e rigorosa osservanza.

Attenderò un cenno di ricevuta.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali
presso le Corti di appello.*

(1) Questi prospetti sono stati pubblicati negli *Atti della Commissione*: quello sulle tutele dei minorenni, nel volume della sessione maggio e giugno 1892, pag. 134 e 135: e quello sul gratuito patrocinio, nel volume delle sessioni di marzo e giugno 1894, pag. 522. 523.

V.

**Circolare riguardante le notizie periodiche sui fallimenti,
sulle moratorie e l'albo dei falliti.**

N. 910 Uff. Stat. Giud.
1416 Reg. Circ.

Boma, addì 15 dicembre 1896.

Con la circolare 11 maggio 1883, n. 1054, venne prescritto che le notizie periodiche sui fallimenti, sulle moratorie e l'albo dei falliti, da raccogliersi in moduli conformi a quelli annessi alla circolare stessa, dovessero inviarsi ogni bimestre al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ora, al fine di semplificare il lavoro, e d'accordo col mio onorevole collega d'agricoltura, industria e commercio, ho determinato che a datare dal 1° gennaio 1897 le notizie anzidette debbano invece essere trasmesse trimestralmente, non più tardi di cinque giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.

Prego i signori Primi Presidenti a dare tutte quelle istruzioni che ravviseranno necessarie per la osservanza di quanto è prescritto con la presente circolare, della quale gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro
G. COSTA.

*Ai signori Primi Presidenti delle Corti
d'appello e Presidenti dei Tribunali
civili e penali.*

VI.

Circolare sulla formazione delle liste dei giurati.

N. ^{6879 della Div. 2^a.}
1406 Reg. Circ.

Roma, addì 15 settembre 1896.

Ai termini della legge 8 giugno 1894, n. 1937, entro il corrente mese di settembre devono essere iniziate, sotto la presidenza e per ministero dell'autorità giudiziaria, le operazioni relative alla formazione e revisione delle liste dei giurati e alla loro approvazione sino alla costituzione della lista generale di ciascun Circolo, che deve essere compiuta entro l'anno.

Dalla severità dei criteri, dalla cura diligente e dalla scrupolosa osservanza delle garanzie richieste nell'adempimento di questo geloso mandato dipende in buona parte il frutto di un'istituzione che, dal modo onde è svolta e attuata, ritrae la forza e l'autorità necessarie per adempiere la difficile missione che le spetta nell'amministrazione della giustizia. Io rivolgo quindi le più vive raccomandazioni a tutti i funzionari, cui rispettivamente è affidato tale incarico, perchè nell'eseguirlo portino ogni studio ed ogni diligenza per ottenere che sia assicurata e per assicurare essi stessi la esatta e rigorosa osservanza delle disposizioni della legge.

Interesso, innanzi tutto, i signori Presidenti di tribunale, cui spetta di presiedere le Giunte distrettuali, ad intervenire personalmente, come la legge prescrive, salvo il caso di imprescindibile legittimo impedimento, nelle operazioni relative. Alla loro autorità e alla loro diligenza la legge specialmente si affida per ottenere che i termini e le forme stabilite siano osservati in tutto il corso delle operazioni sino alla collocazione dei cartellini nelle urne. Nè la raccomandazione è vana, costandomi che in alcuni casi questa gelosa operazione, abbandonata a funzionari inferiori di cancelleria, ha rispecchiato nei suoi risultati la negligenza con la quale venne compiuta.

Accade infatti, talora, che, indugiandosi nel lavoro di prepa-

razione delle liste e dei cartellini, derivasse illegittimo ritardo nella convocazione delle assise; accadde che i cartellini fossero scritti in modo inintelligibile o incompleto o senza le indicazioni del domicilio dei giurati od anche con indicazioni non conformi a quelle risultanti dalla lista; accadde pure che nel sorteggio fossero estratti nomi di persone che già erano morte, incapaci, o indegne prima dell'approvazione delle liste. Ove si adoperi la necessaria diligenza questi inconvenienti possono essere evitati; ma ad evitarli, in ispecie per quel che riguarda la esattezza delle indicazioni da scriversi nei cartellini, gioverà rammentare la responsabilità personale nella quale possono incorrere i Cancellieri del tribunale, giusta gli articoli 17 e 18 del regolamento per l'attuazione della legge in discorso, e provvedere perchè essa non rimanga una vana minaccia nella legge, ma, applicata ai negligenti, serva di salutare esempio a tutti.

Io non dubito che i signori Presidenti e Procuratori generali delle Corti di appello, convinti della importanza dell'argomento vorranno portare su di esso una costante ed efficace vigilanza, concorrendo con la loro autorità a far sì che questo importantissimo servizio sia compiuto secondo il voto della legge e la giusta aspettazione del Governo e del paese.

E perchè io possa esserne certo, i signori Presidenti delle Commissioni distrettuali invieranno ai signori Primi Presidenti delle Corti, che alla loro volta ne faranno pronta trasmissione al Ministero con le loro osservazioni, una succinta relazione intorno alle operazioni compiute con la indicazione del giorno in cui le liste dei giurati rimasero pronte per la ripresa dei lavori delle Corti d'assise.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Pretori, Procuratori del Re,
Presidenti di Tribunali, Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello.*

VII.

Circolare concernente la distribuzione e l'uso degli stampati per la statistica giudiziaria.

N. 918 Uff. Stat. Giud.
1419 Reg. Circ

Roma, addì 24 dicembre 1896.

La distribuzione degli stampati per raccogliere i dati riguardanti la statistica giudiziaria sarà fatta anche per il venturo anno a cura della Direzione generale della statistica e colle norme contenute nella circolare del 16 dicembre 1895, n. 1368.

I Procuratori del Re, nel rivolgere alla predetta Direzione generale richieste suppletive di modelli statistici, dovranno giustificare la necessità dimostrando che quelli precedentemente ricevuti furono insufficienti pel maggiore lavoro sopravvenuto o per un altro legittimo motivo.

Constandomi poi che presso taluni uffici giudiziari non si pose sempre pel passato la dovuta cura nella conservazione e nell'uso degli stampati statistici, raccomando alle SS. LL. di invigilare attentamente perchè questo inconveniente non abbia a rinnovarsi.

E siccome io intendo di porre riparo a questo spreco che voglio credere sia effetto di negligenza, ho deliberato di porre a carico delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici del Pubblico Ministero responsabili della custodia e dell'uso dei modelli statistici, la spesa delle schede e dei registri che al termine di ciascun anno risultassero consumati oltre il bisogno, ossia in più di quelli effettivamente adoperati e spediti all'ufficio centrale di statistica più un abbuono del decimo per i possibili errori e le eventuali dispersioni, prelevandole dai proventi di cancelleria.

Ove poi durante l'anno si accertasse che presso qualche ufficio giudiziario si facesse spreco degli stampati anzidetti, le SS. LL. ne

daranno notizia a questo Ministero, indicando il funzionario al quale sia da addebitarsi tale irregolarità.

I signori Procuratori generali cureranno l'esatta osservanza di quanto è prescritto con la presente circolare, della quale si compiaceranno accusarmi ricevimento.

Il Ministro

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso
le Corti d'appello e Procuratori del Re.*
